REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE DEL VENETO

Venezia, venerdì 4 settembre 2015 **Anno XLVI - N. 85**



Taglio di Po (Ro), Villa Ca' Zen.
Ca' Zen è una villa veneta situata presso le rive del Po Grande, nel cuore del Parco regionale del Delta del Po. Fu edificata nel primo Settecento dagli Zen, patrizi veneziani che in queste zone avevano le proprietà terriere. Si presenta come una dimora di campagna di grande fascino e semplicità. Il corpo centrale della villa, costituito da due saloni al pian terreno e al primo piano, attorniati da altre stanze disposte in modo simmetrico, è il classico esempio di architettura veneziana. Le due grandi ali laterali sono state aggiunte agli inizi dell'Ottocento.

(Archivio fotografico Sezione promozione turistica integrata Regione del Veneto)

Direzione - Redazione
Dorsoduro 3901, 30123 Venezia - Tel. 041 279 2862 - 2900 - Fax. 041 279 2905

Sito internet: http://bur.regione.veneto.it e-mail: uff.bur@regione.veneto.it

Direttore Responsabile avv. Mario Caramel

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Sezione prima

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE AFFARI GENERALI E FAS-FSC

n. **109** del 23 luglio 2015
Aggiudicazione della "Fornitura di una stampante a colori per stampa tessere magnetiche smart card e dispositivi RFid destinata alla Sezione Risorse Umane della Regione del Veneto " C.I.G. n. Z441561A1C a favore della ditta Plus Technologies S.r.l. di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 11094740153. Impegno di spesa di Euro 3.599,00= (IVA compresa) sul bilancio di previsione per l'anno 2015. 1
[Appalti]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE SISTEMI INFORMATIVI

n. **94** del 10 luglio 2015
Attuazione della DGR n 2465 del 23/12/2014. Acquisto di servizi informatici per i prodotti della famiglia Casewise. Aggiudicazione della procedura d'acquisto tramite Richiesta di Offerta - CIG n. 6279934D77. Assunzione impegno di spesa pluriennale. 3
[Appalti]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE TURISMO

n. **45** del 27 agosto 2015
Approvazione del nuovo modello regionale di domanda, da presentare alla Provincia tramite il SUAP, per il rilascio, modifica o rinnovo di classificazione delle strutture ricettive all'aperto: campeggi e villaggi turistici. Approvazione del nuovo modello regionale della asseverazione tecnica allegata alla domanda di prima classificazione. Revoca del Decreto del Direttore Sezione regionale Turismo n. 1 del 27.1.2015. Art. 32 della L. r. 14 giugno 2013 n. 11. 7
[Turismo]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZIONE DI PADOVA

n. **254** del 27 agosto 2015
Approvazione di un avviso pubblico di preinformazione per la selezione di operatori economici da invitare a procedure negoziate. D.Lgs 12 Aprile 2006 n. 163 e s.m.i. 26
[Difesa del suolo]

DECRETI DEL DIRIGENTE DEL SETTORE FORESTALE VERONA

n. **54** del 21 agosto 2015
Affidamento in cottimo fiduciario per la realizzazione della briglia filtrante sul torrente Rio Secco del Comune di Brentino Belluno. Progetto n. 1/2015/CTM del 28/01/2015. Impresa Campostrini Srl con sede legale in Sant'Anna d'Alfaedo (VR). Importo di aggiudicazione dei lavori E. 186.292,61= IVA esclusa. CUP H67B12000100002 - CIG 6215296084 27
[Appalti]

n. **55** del 21 agosto 2015
D.G.R. N.2869/2012 - L.R. 27/02/2008, n. 1 L.R. 16/02/2010, n. 11 - L.R. 06/04/2012, n. 13 - L.R. 13/09/1978, n. 52, artt. 8, 9, 10, 19, 20a) -Interventi per la tutela quantitativa delle risorse idriche. Programma per l'esercizio 2012 - Interventi regionali per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico: opere forestali di manutenzione. Conferimento incarico professionale al C.F.A. Ingegneri e Architetti Associati Legale rappresentante Dott. Ing. Ivo Fagherazzi per lo svolgimento della prestazione professionale di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione di una briglia filtrante sul torrente Rio Secco e adeguamento della viabilità di accesso, in loc. Casarole del Comune di Brentino Belluno (VR). Prestazione CSE E. 2.758.51 oltre contributo previdenziale 4% pari a E. 110,34 e i.v.a 22% pari a E. 631,15 per un totale complessivo pari a E. 3.500,00. CIG ZEB13C74CD -CUP H67B12000100002. 29
[Consulenze e incarichi professionali]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COORDINAMENTO ATTIVITA' OPERATIVE

n. **100** del 27 agosto 2015
DGRV n. 1440/2014 recante ad oggetto "Approvazione del bando per la concessione ai Comuni della Regione Veneto di contributi per la realizzazione di progetti di bike sharing". Approvazione graduatoria. 31
[Ambiente e beni ambientali]

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

n. **1047** del 04 agosto 2015
Impegnativa di Cura Domiciliare (ICD). Aggiornamenti alla DGR 1338/2013. 42
[Sanità e igiene pubblica]

n. **1087** del 18 agosto 2015
Approvazione dei progetti multiregionali in materia di farmacovigilanza attiva e dello schema di convenzione tra l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) e la Regione del Veneto ai fini dell'utilizzo dei fondi statali relativi agli anni 2010-2011 (art. 1, comma 819, legge 27 dicembre 2006, n. 296). 49
[Sanità e igiene pubblica]

n. **1095** del 18 agosto 2015
Legge Regionale 27 luglio 2012, n. 26, Disciplina del sistema regionale di trasporto sanitario di soccorso ed emergenza: proroga ed integrazione elenco dei soggetti provvisoriamente accreditati. DGR 1080 del 17 aprile 2007, Autorizzazione all'esercizio dell'attività di soccorso e trasporto con ambulanza: disposizioni per il rinnovo delle autorizzazioni. 70
[Sanità e igiene pubblica]

n. **1096** del 18 agosto 2015
Presa d'atto e recepimento dell'Intesa del 23.3.2015 tra il Governo, le Regioni e le PP.AA. di Trento e Bolzano sul documento "Le fibre Artificiali Vetrose (FAV): Linee guida per l'applicazione della normativa inerente ai rischi di esposizione e le misure di prevenzione per la tutela della salute". 78
[Sanità e igiene pubblica]

n. **1097** del 18 agosto 2015
Progetto formativo per il Care Management: cure integrate del paziente complesso nelle cure primarie. LR 23/2012. 132
[Sanità e igiene pubblica]

n. **1098** del 18 agosto 2015
Recepimento dell'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano recante: "Linee guida per il controllo ufficiale dei laboratori che eseguono analisi nell'ambito dell'autocontrollo delle imprese alimentari del 7 maggio 2015. Legge 7 luglio 2009, n. 88". 146
[Sanità e igiene pubblica]

n. **1099** del 18 agosto 2015
Sviluppo di strumenti per la gestione del rischio clinico: adozione di procedure per l'identificazione del paziente e della scheda unica di terapia. 162
[Sanità e igiene pubblica]

n. **1100** del 18 agosto 2015
Linee guida contenenti indicazioni per attività di controllo numerico delle nutrie. 165
[Veterinaria e zootecnia]

n. **1101** del 18 agosto 2015
Decreto Legislativo 14.08.2012, n. 150. Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi. Disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi, previsto dal Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari adottato con Decreto Ministeriale 22.01.2014. 172
[Agricoltura]

n. **1109** del 18 agosto 2015
Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione PAR FSC Veneto 2007-2013. Attuazione "Asse 1 Atmosfera ed Energia da fonte rinnovabile - Linea di intervento 1.1. Riduzione dei consumi energetici e efficientamento degli edifici pubblici". Approvazione di due schemi di disciplinare regolante i rapporti tra la Regione del Veneto e ciascun Soggetto Attuatore degli interventi individuati con la DGR n. 535 del 21 aprile 2015 a seguito dei due bandi pubblici di cui alla DGR n. 1421 del 5 agosto 2014. 192
[Energia e industria]

n. **1110** del 18 agosto 2015
Programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica 2001-2003 (D.C.R. n. 74 del 31 luglio 2002). Approvazione delle procedure per l'alienazione e dell'Avviso di vendita degli alloggi di edilizia residenziale agevolata, destinati alla locazione permanente (art. 25, commi 1 e 2, della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6). 241
[Edilizia abitativa]

n. **1122** del 25 agosto 2015
Legge Regionale 16.8.2001, n. 20 s.m.i.. Percorso sperimentale per operatori socio sanitari. 255
[Sanità e igiene pubblica]

n. **1124** del 25 agosto 2015
Individuazione del "medico competente" nell'attività del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste-Settori Forestali Regionali, svolta con l'impiego di operai forestali e aggiornamento del protocollo di sorveglianza sanitaria. D.Lgs. 09.04.2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, artt. 2, 18, 38 e 41. 283
[Foreste ed economia montana]

n. **1128** del 25 agosto 2015
Autorizzazione al Comune di Castagnaro (VR) all'emanazione di un bando speciale per l'assegnazione in locazione a cittadini ultrasessantenni di sette alloggi di edilizia residenziale pubblica ubicati in via Cusinati. L.r. 2 aprile 1996, n. 10, art. 3, comma 4. 289
[Edilizia abitativa]

n. **1129** del 25 agosto 2015
Intervento finanziario della Regione in materia di Lavori Pubblici - Aggiornamento criteri e modalità di attuazione e gestione delle linee di spesa. (L.R. n. 27/03, artt. 53 e 54; L.R. n. 39/01, art. 51). 291
[Opere e lavori pubblici]

PARTE TERZA

CONCORSI

AZIENDA ULSS N. 3, BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA)
Avviso pubblico per soli titoli per l'assunzione provvisoria in supplenza di n. 1 dirigente medico area medica e delle specialità mediche disciplina di neurologia azienda ulss n. 3 di Bassano del Grappa (bando n. 25/2015). 293

AZIENDA ULSS N. 4, ALTO VICENTINO
Graduatorie Concorsi Pubblici. 294

AZIENDA ULSS N. 7, PIEVE DI SOLIGO (TREVISO)
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato di n. 1 dirigente medico cure palliative. 300

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato di n. 2 collaboratori professionali sanitari infermieri cat. D. 301

AZIENDA ULSS N. 8, ASOLO (TREVISO)
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per conferimenti incarichi, a tempo determinato per Dirigente Medico nella disciplina di chirurgia generale con formazione specifica nella patologia della mammella. 302

AZIENDA ULSS N. 15, ALTA PADOVANA
Avviso pubblico per l'eventuale assunzione di personale, con profilo professionale di Collaboratore Professionale Saniatrio - Personale della Riabilitazione - Ortottista/Assistente in Oftalmologia - Cat. D, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato. (Deliberazione n. 569 del 30.07.2015). 303

Avviso pubblico, per il conferimento dell'incarico di Direttore di Struttura Complessa dell'Unità Operativa Complessa di Oncologia. 304

Avviso pubblico, per il conferimento dell'incarico di Direttore di Struttura Complessa dell'Unità Operativa Complessa di Anatomia e Istologia Patologica. 313

AZIENDA ULSS N. 17, ESTE (PADOVA)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 dirigente medico - disciplina di otorinolaringoiatria. 322

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 2 dirigenti medici - disciplina di oftalmologia. 330

COMUNE DI SOLESINO (PADOVA)
Bando di concorso per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di funzionario contabile Cat. D3 Pos. Ec. D3, a tempo pieno e indeterminato interamente riservato alle categorie protette di cui alla L. 68/1999. 338

IPAB CASA DI RIPOSO DI ASIAGO, ASIAGO (VICENZA)
Avviso di selezione pubblica, per colloquio, per la formazione di graduatoria a tempo determinato di Operatore Socio Sanitario. 339

IPAB CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA "MORELLI BUGNA", VILLAFRANCA DI VERONA (VERONA)
Avviso di mobilità per la copertura di n. 2 posti di operatore socio sanitario a tempo pieno ed indeterminato (cat. B. 1 - c.c.n.l. 2006/2009 enti locali) ex art. 30 d.lgs. 165/01. 340

Bando di concorso pubblico per soli esami per l'assunzione di una unità nel profilo di "assistente sociale" a tempo parziale (50% - 18 ore settimanali) ed indeterminato - categoria D - posizione economica D1. 341

IPAB SERVIZI ASSISTENZIALI "LA PIEVE", MONTECCHIO MAGGIORE (VICENZA)
Riapertura termini di presentazione domande di ammissione al concorso pubblico, per soli esami, per la copertura n. 6 posti a tempo pieno e indeterminato di operatore socio sanitario categoria B posizione economica B1 ccnl comparto regioni ed autonomie locali. 342

APPALTI

Bandi e avvisi di gara

AZIENDA ULSS N. 2, FELTRE (BELLUNO)
Avviso di asta pubblica per l'alienazione di beni immobili. 343

IPAB CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI "UMBERTO I", PIOVE DI SACCO (PADOVA)
Avviso d'asta pubblica per l'alienazione di beni immobili. 344

AVVISI

REGIONE DEL VENETO
Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Padova - derivazioni - Pubblicazione avviso per domanda, presentata dal Nuoto Vigonza Srl, di terebrazione pozzo in comune di Vigonza, ad uso irrigazione aree verdi. 345

Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Padova - derivazioni - Pubblicazione avviso per domanda, presentata dal Comune di Cadoneghe, di terebrazione pozzo in comune di Cadoneghe, ad uso irrigazione aree verdi. 346

Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza. Avviso di pubblicazione domanda di derivazione d'acqua a scopo irriguo della Ditta Pranovi Umberto. Pratica n. 1710/BA (art. 7, Regio Decreto 11.12.1933, n. 1775). 347

Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto - Sezione di Venezia. T.U. 1775/1933 art. 7-. Avviso relativo istruttoria domanda. Domanda di concessione di derivazione d'acqua in Comune di Venezia ad uso scambio termico - da moduli 0,005 medi a moduli 0,01 massimi. Prat N. PDPZa03533. 348

Sezione Competitività sistemi agroalimentari - D.Lgs 61/2010. Istanza di modifica del disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata "Lessini Durello" o "Durello Lessini". 349

COMITATO DI GESTIONE DEL FONDO SPECIALE REGIONALE PER IL VOLONTARIATO, VICENZA
Avviso Pubblico per la gestione del Centro di Servizio per il Volontariato di Padova. 350

TRIBUNALE DI VENEZIA, VENEZIA
Decreto del 24 luglio 2015. 355

PARTE QUARTA

ATTI DI ENTI VARI

Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù

COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA (TREVISO)
Estratto determinazione n. 213 del 21 agosto 2015
Determinazione di impegno e liquidazione quota di acconto indennità di esproprio aree per la realizzazione tratto di marciapiede via Molinetto SP 26 km 15+000 in corrispondenza del cimitero di Sant'Eulalia a Borso del Grappa (TV) - ditte diverse. 356

COMUNE DI SOLESINO (PADOVA)
Estratto decreto del Responsabile dell'Area 3^ prot. n. 9726 del 22 agosto 2015
Lavori di "Realizzazione percorsi pedonali protetti in ambito urbano 2 stralcio - Via 28 aprile". Deposito indennità provvisoria di esproprio ex art. 26, c. 4 DPR 327/2001. 357

ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI, BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA)
Decreto di asservimento ex art. 23 del D.P.R. n. 327/2001 - Protocollo n. 67505 del 25 agosto 2015
Estensione della rete fognaria, lungo via firenze e attraversamento della S.P. 12 "della terra rossa" in comune di Villafranca Padovana - f0424. 359

PROVINCIA DI VICENZA
Determinazione dirigenziale n. 532 del 24 agosto 2015
Procedimento espropriativo relativo ai lavori di messa in sicurezza della strada provinciale della Vena in Comune di Tonezza del Cimone e realizzazione di nuovi parcheggi a lato della S.P. Fiorentini in località Coston-Altopiano dei Fiorentini in Comune di Lastebasse. Determina di indicazione e liquidazione acconto dell'indennità di espropriazione a seguito di cessione volontaria (ex art. 20, c. 6). Primo stralcio - ditte varie. 360

Determinazione dirigenziale n. 545 del 26 agosto 2015
Procedimento espropriativo relativo ai lavori di messa in sicurezza della strada provinciale della Vena in Comune di Tonezza del Cimone e realizzazione di nuovi parcheggi a lato della S.P. Fiorentini in località Coston-Altopiano dei Fiorentini in Comune di Lastebasse. Determina di indicazione e liquidazione acconto dell'indennità di espropriazione a seguito di cessione volontaria (ex art. 20, c. 6). Secondo stralcio - ditte varie. 362

Protezione civile e calamità naturali

COMMISSARIO DELEGATO PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO NEI GIORNI DAL 10 AL 13 NOVEMBRE 2012

Ordinanza n. 2 del 18 agosto 2015
Eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012. Interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e delle attività produttive. Attuazione dell'art. 5 c. 4, e determinazione dei termini di conclusione dei procedimenti, di cui all'art. 5 c. 3, dell'Ordinanza commissariale n. 1 del 28 maggio 2015. 364

Decreto n. 13 del 18 agosto 2015
Ordinanza commissariale n. 4 del 12 agosto 2014 - Allegato A, interventi urgenti di difesa marittima e/o idraulica urgente di cui al rigo 24 finanziato per euro 1.100.000,00 - Delega alla Provincia di Verona delle funzioni relative a progettazione ed affidamento dei lavori - Versamento a favore della Regione del Veneto per pagamento prestazioni professionali soggette a ritenuta d'acconto delle somme relative alle spese di service tecnico, per l'importo complessivo di euro 38.848,84. 368

Decreto n. 14 del 18 agosto 2015
Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014 - Comune di Cison di Valmarino (TV). Intervento denominato "Danni alla strada pubblica comunale del Macaron, di collegamento tra gli abitati di Rolle e Zuel di Qua e con Cison Capoluogo, consistente nel cedimento della carreggiata stradale e delle opere relative" - Allegato E rigo 58 dell'Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014. Determinazione finale e liquidazione del contributo per l'importo di Euro 60.000,00. 372

Decreto n. 15 del 18 agosto 2015
Ordinanza commissariale n. 4 del 12 agosto 2014 - Allegato A, interventi urgenti di difesa marittima e/o idraulica urgente di cui al rigo 25 finanziato per euro Euro 600.000,00 - Delega alla Provincia di Verona delle funzioni relative a progettazione ed affidamento dei lavori - Versamento a favore della Regione del Veneto per pagamento prestazioni professionali soggette a ritenuta d'acconto delle somme relative alle spese di service tecnico, per l'importo complessivo di euro 10.911,68. 375

Decreto n. 16 del 19 agosto 2015
Ordinanza commissariale n. 4 del 12 agosto 2014 - Allegato A, interventi urgenti di difesa marittima e/o idraulica urgente di cui al rigo 17 finanziato per euro 500.000,00 - Delega alla Provincia di Padova delle funzioni relative a progettazione ed affidamento dei lavori - Versamento a favore della Regione del Veneto per pagamento prestazioni professionali soggette a ritenuta d'acconto delle somme relative alle spese di service tecnico, per l'importo complessivo di euro 7.676,24. 379

COMMISSARIO DELEGATO PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA DERIVANTE DAGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI L'8 LUGLIO 2015 NEI TERRITORI DEI COMUNI DI DOLO, PIANIGA E MIRA IN PROV. DI VENEZIA E DI CORTINA D'AMPEZZO IN PROV. DI BELLUNO

Ordinanza n. 1 del 18 agosto 2015

Art. 1 comma 2 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 274, in data 30 luglio 2015 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi l'8 luglio 2015 nel territorio dei comuni di Dolo, Pianiga e Mira in provincia di Venezia e di Cortina d'Ampezzo in provincia di Belluno". Nomina Soggetti Attuatori per gli adempimenti connessi alla gestione dei rifiuti e del patrimonio culturale danneggiato. 383

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO

Decreto n. 20 del 18 febbraio 2015

Accordo di Programma del 23/12/2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto. Finanziamento Delibera CIPE n. 6/2012 e n. 8/2012. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e la Regione del Veneto (L.191/2009). SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZIONE DI PADOVA - Progetto "Lavori per la messa in sicurezza idraulica dell'abitato di Bovolenta (PD)". Progetto complessivo relativo agli interventi Codice PD011B/10-1 e Codice PD011B/10-2 - Importo progetto Euro 4.300.000,00. CUP H89H10001180001. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. 387

Trasporti e viabilità

COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA DETERMINATASI NEL SETTORE DEL TRAFFICO E DELLA MOBILITA' NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI TREVISO E VICENZA

Decreto n. 119 del 20 luglio 2015

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3802 del 15.08.2009. Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta - Lotto 1 Tratta A dal km -4+577 al km 0+250. Approvazione del Progetto Definitivo dei lavori per la risoluzione delle interferenze, denominate n. 1967, 1968, 1970 e 1972, con le linee di illuminazione pubblica di Veneto Strade S.p.A.. 390

Decreto n. 120 del 20 luglio 2015

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3802 del 15.08.2009. Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta - Lotto 3 Tratta A dal km 52+100 al km 53+900. Approvazione del Progetto Definitivo dei lavori per la risoluzione delle interferenze, denominate 1128, 1130 e 1173, con le reti di acquedotto di Alto Trevigiano Servizi. 394

Decreto n. 121 del 20 luglio 2015

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3802 del 15.08.2009. Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta - Lotto 3 Tratta A dal km 52+100 al km 53+900. Approvazione del Progetto Definitivo dei lavori per la risoluzione dell'interferenza, denominata n. 1164, con le reti di fognatura di Alto Trevigiano Servizi. 398

Decreto n. 122 del 20 luglio 2015
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3802 del 15.08.2009. Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta - Lotto 3 Tratta A dal km 52+100 al km 53+900. Approvazione del Progetto Definitivo dei lavori per la risoluzione delle interferenze, denominate n. 1129, 1135, 1174, ALIMX24, ALIMX25 e ALIMX26, con le linee di Enel Distribuzione S.p.A.. 402

Decreto n. 123 del 20 luglio 2015
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3802 del 15.08.2009. Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta - Lotto 3 Tratta A dal km 52+100 al km 53+900. Approvazione del Progetto Definitivo dei lavori per la risoluzione delle interferenze, denominate n. 1126, 1172 e 1179, con le linee in cavo rame di Telecom Italia S.p.A.. 406

Decreto n. 142 del 3 agosto 2015
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3802 del 15.08.2009, art. 2, comma 4. Approvazione degli elaborati progettuali costruttivi riguardanti il progetto "Discenderia lato Treviso della galleria naturale Malo", opera provvisionale ricadente nel Lotto 1 Tratta C della Superstrada Pedemontana Veneta. (C.U.P. H51B03000050009). 410

COMUNE DI SANTO STEFANO DI CADORE (BELLUNO)

Decreto n. 43 del 25 agosto 2015
Declassificazione e sdemanializzazione di area pubblica in Comune di Santo Stefano di Cadore. Art. 2 Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30.04.1992 - n. 285 e art. 94, comma 2°, della L.R. 13.4.2001 - n. 11. 412

PROVINCIA DI VICENZA

Determina dirigenziale n. 524 del 20 agosto 2015
Cessione al comune di Costabissara del tratto stradale di via Maiorana in comune di Costabissara realizzato nell'ambito dei seguenti lavori: "S.P. 46 Pasubio: adeguamento intersezione con via Monte Grappa in località Motta in Comune di Costabissara". Art. 2 del d.lgs. 285/92, art. 2, 3 e 4 del D.p.r. 495/92, art. 94 della L.R. 11/2001. 413

Determina dirigenziale n. 525 del 20 agosto 2015
Classificazione in strada provinciale e conseguente acquisizione dal comune di Asigliano Veneto della strada comunale denominata via Ca' d'Oro e via dell'Industria nei comuni di Asigliano Veneto e Poiana Maggiore. Art. 2 del D.Lgs. 285/92, Art. 2, 3 e 4 del D.P.R. 495/92, Art. 94 della L.R. 11/2001. 414

Determina dirigenziale n. 526 del 20 agosto 2015
Declassificazione di strada provinciale e conseguente cessione al comune di Asigliano Veneto della s.p. Asigliano, intero tratto denominato Via Vela in Comune di Asigliano Veneto. Art. 2 del d.lgs. 285/92, art. 2, 3 e 4 del d.p.r. 495/92, art. 94 della L.R. 11/2001. 415

PARTE SECONDA

CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI

Sezione prima

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE AFFARI GENERALI E FAS-FSC

(Codice interno: 305342)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE AFFARI GENERALI E FAS-FSC n. 109 del 23 luglio 2015

Aggiudicazione della "Fornitura di una stampante a colori per stampa tessere magnetiche smart card e dispositivi RFid destinata alla Sezione Risorse Umane della Regione del Veneto " C.I.G. n. Z441561A1C a favore della ditta Plus Technologies S.r.l. di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 11094740153. Impegno di spesa di Euro 3.599,00= (IVA compresa) sul bilancio di previsione per l'anno 2015.

[Appalti]

Note per la trasparenza:
Vista la richiesta della Sezione Risorse Umane in data 26.05.2015 prot. 219431 di una stampante a colori per la gestione di circa 2500 tessere magnetiche per la rilevazione delle presenze e smart card per firma digitale, appurata l'inesistenza di convenzione CONSIP per analoga tipologia di fornitura, si è proceduto mediante richiesta di offerta, nel Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione (MEPA), ad aggiudicare la fornitura di una stampante a colori per stampa tessere magnetiche smart card e dispositivi RFid con il criterio del prezzo più basso. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: R.d.O. sul M.E.P.A. n. 897359 del 15.07.2015. R.U.P.: Avv. Giulia Tambato.

Il Direttore

PREMESSO che è stato segnalato, con lettera prot. 219431 del 26.05.2015, dalla Sezione Risorse Umane la necessità di acquistare una stampante per la stampa di tessere magnetiche per la rilevazione delle presenze e smart card per la firma digitale, in quanto quella attualmente in uso risulta malfunzionante e obsoleta;

VERIFICATA l'inesistenza di convenzioni CONSIP per analoga tipologia di fornitura, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 7, comma 2, L. n. 94/2012 e 1, comma 149, della L. n. 228/2012 si è pubblicata una richiesta di offerta (R.D.O. n. 897359) sul Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione per la fornitura di una stampante a colori per smart card e dispositivi RFid (vedi documentazione agli atti d'ufficio), secondo il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso rispetto all'importo posto a base di gara pari ad Euro 3.500,00=. Alla procedura in parola sono state invitate n. 5 (cinque) ditte a presentare offerta economica, come risulta dall'**allegato A** al presente provvedimento;

VISTO il riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute **allegato B,** dal quale si rileva che l' offerta economica più conveniente per l'Amministrazione è quella presentata dalla ditta Plus Technologies S.r.l. di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 11094740153 - con un importo pari ad - Euro 2.950,00= (IVA esclusa);

CONSIDERATO che l'obbligazione di spesa di cui al contratto in argomento è perfezionata e che la stessa sarà esigibile per Euro 3.599,00= entro il 31/12/2015 sul bilancio di previsione per l'anno 2015 che presenta sufficiente disponibilità;

VISTA la documentazione agli atti;

VISTO il D.Lgs n. 126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs n. 118/2011;

VISTA la L.R. statutaria 17/04/2012, n.1;

VISTA la L.R. n. 54 del 31/12/2012 art. 12;

VISTE le LL.RR. 6/1980, n. 39/2001 e n. 36/2004;

VISTA la L.R. n.1 del 07/01/2011;

VISTA la L. n. 190 del 23/12/2014;

VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;

VISTO il D.Lgs. 163/2016, art. 125 e il D.P.R. n. 207/2010;

VISTA la L.R. 7 del 27/04/2015 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015/2017";

VISTA la DGR n. 829 del 29/06/2015;

ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il DDR n. 156 del 19/08/2014 di conferimento dell'incarico di funzioni di Direttore Vicario della Sezione Affari Generali e FAS-FSC

decreta

1. di approvare la documentazione istruttoria della gara che si allega al presente provvedimento (**Allegato A e Allegato B**) e per l'effetto di aggiudicare la "Fornitura di una stampante a colori per stampa tessere magnetiche smart card e dispositivi RFid destinata alla Sezione Risorse Umane della Regione del Veneto" sulla base del prezzo offerto a seguito della RDO n. 897359, per le motivazioni scritte in premessa, alla ditta Plus Technologies S.r.l. di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 11094740153 che ha presentato l'offerta pari ad Euro 2.950,00= (iva esclusa);
2. di dare atto che l'efficacia dell'aggiudicazione rimane subordinata all'esito delle verifiche del possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 38 D.Lgs. 163/2006;
3. di dare mandato al Dirigente del Settore Approvvigionamenti di stipulare il relativo contratto nella forma prevista dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
4. di considerare le premesse come parte integrante del presente atto e di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata;
5. di dare atto che la spesa in argomento è un debito commerciale, che il fornitore provvederà agli adempimenti a suo carico secondo contratto, che si procederà al pagamento della relativa fattura entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa come da disposizioni contrattuali e che l'obbligazione è esigibile per Euro 3.599,00= entro l'anno corrente;
6. di impegnare, la somma di Euro 3.599,00= per il pagamento della "Fornitura di una stampante a colori per stampa tessere magnetiche smart card e dispositivi RFid destinata alla Sezione Risorse Umane della Regione del Veneto ", a favore della ditta Plus Technologies S.r.l. con sede legale in Milano, Via Antonio Cecchi 9/3 - Codice Fiscale e Partita IVA 11094740153, sul capitolo di spesa "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" - Articolo n. 005 "Macchine per ufficio" U.2.02.01.06.001 "Macchine per ufficio"- ex capitolo 5110 "Spese per l'acquisto di mobili ed apparecchiature"- codice SIOPE 2.01.03.2133 - C.I.G. n. Z441561A1C, imputando la somma di Euro 3.599,00 = sul bilancio di previsione per l'anno 2015 che presenta sufficiente disponibilità;
7. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
8. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'articolo 44 e seguenti della L.R. 39/2001;
9. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazione ai sensi della L.R. 1/2011;
10. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione degli impegni di spesa di cui al punto 6;
11. di pubblicare, ex art. 23 del D.Lgs 33/2013, il presente provvedimento nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente";
12. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione omettendo gli allegati.

Il Direttore Vicario Giulia Tambato

Allegati *(omissis)*

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE SISTEMI INFORMATIVI

(Codice interno: 305438)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE SISTEMI INFORMATIVI n. 94 del 10 luglio 2015

Attuazione della DGR n 2465 del 23/12/2014. Acquisto di servizi informatici per i prodotti della famiglia Casewise. Aggiudicazione della procedura d'acquisto tramite Richiesta di Offerta - CIG n. 6279934D77. Assunzione impegno di spesa pluriennale.

[Appalti]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento provvede alla regolare registrazione in contabilità, ai sensi dell'articolo 56 del D.lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, per la copertura finanziaria, dell'obbligazione passiva giuridicamente vincolante sorta a favore della Società A&P Consulting Srl, C.F. e P.IVA 05929041001, a seguito della procedura d'acquisto tramite Richiesta di Offerta (RdO) di servizi di manutenzione e supporto per il software denominato Casewise, con utilizzo del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ex art. 82 del D.Lgs. n. 163/06 e con base d'asta pari a complessivi euro 190.000,00= (IVA al 22 % esclusa). Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: DGR n. 2465 del 23/12/2014 DDR 12 del 18/02/2015 DDR 61 del 08/06/2015.

Il Direttore

Premesso che:

- con DGR n. 1166 del 23/04/2004 la Giunta Regionale ha autorizzato l'allora Direzione Sistema Informatico (oggi Sezione Sistemi Informativi) e l'allora Direzione Affari Generali (oggi Sezione Affari Generali) all'applicazione, nell'ambito delle rispettive competenze, della normativa in materia di acquisti di beni e servizi di cui al DPR n. 101/2002;

- con la medesima deliberazione è stata demandata all'allora Direzione Sistema Informatico (oggi Sezione Sistemi Informativi) l'adozione degli atti e degli adempimenti necessari all'organizzazione delle procedure tecnico/amministrative per l'effettuazione degli ordinativi di competenza informatica.

Posto che: la Sezione Sistemi Informativi utilizza da alcuni anni una serie di prodotti software Casewise forniti dalla Società A & P Consulting s.r.l. di Roma utilizzati per la Governance strategica della struttura tecnologica e di processo finalizzata al miglioramento continuo del servizio all'utenza finale. Si tratta di attività rivolta non solo alla verifica del rispetto dei livelli di servizio da parte del fornitore, ma anche alla rilettura critica del suo operato, all'esame dei risultati economici conseguiti, nonché alle valutazioni a monte e a valle delle attività di change impattanti sui servizi informativi/applicativi erogati nell'ambito del sistema in oggetto.

Premesso inoltre che:

- con DGR n. 2465 del 23/12/2014 avente ad oggetto "Sistema informativo della Regione del Veneto. Quadro di riferimento per il triennio 2015/2017. Determinazione delle attività per il mantenimento e l'evoluzione del Net-Sirv" si è preso atto delle necessità informatiche individuate nell'allegato A, per il triennio 2015-2017;

- la medesima DGR ha dato mandato al Direttore della Sezione Sistemi Informativi dell'adozione degli atti, ai sensi della L.r. 29/11/2001 n. 39 e ai sensi di quanto disposto con Circolare n. 11/2002 del Presidente della Giunta Regionale approvata con DGR n. 2117 del 2/8/2002, di provvedere all'avvio delle procedure di assegnazione degli incarichi di responsabilità unica dei vari procedimenti per l'acquisizione di servizi informatici, all'approvazione degli esiti delle procedure, alla sottoscrizione dei contratti, nel rispetto delle procedure di legge, nonché all'assunzione dei relativi impegni di spesa, secondo i valori massimi e la durata massima contrattuale indicata nell'allegato A al citato provvedimento per una spesa massima complessiva pari ad Euro 6.910.402,42 - compresa I.V.A. per il triennio 2015-2017;

- con DDR n. 12 del 18/02/2015 è stato individuato, per ciascun incarico, il responsabile unico del procedimento;

Considerato che:

- l'allegato A alla DGR n. 2465 del 23/12/2014 evidenzia che non sono attive specifiche Convenzioni Consip per dette categorie di forniture e servizi o che le stesse risultano più onerose e/o mancano di alcune prestazioni, secondo i dettami della normativa vigente e che:

- gli incarichi per il quali si intende procedere all'affidamento diretto per i motivi appena sopra evidenziati (regime di monopolio legale o di privativa industriale) e quelli il cui importo prevede di esperire un procedimento utilizzando la piattaforma del MEPA;

Vista l'assenza delle tipologie merceologiche da acquistare in Convenzioni Consip attive.

Considerato ancora che per le acquisizioni sotto soglia comunitaria di beni e servizi, l'acquisto tramite MEPA viene obbligatoriamente previsto per le Regioni e gli EE.LL. dalla Legge n. 94 del 06/07/2012, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge del 07/05/2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica". Quanto sopra è altresì ribadito dall'Allegato A alla DGR del 27/11/2012 n. 2401, "Aggiornamento del provvedimento recante "Disciplina delle procedure di acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia" già approvato con DGR n. 354 del 06/03/12, alle modifiche normative nel frattempo intervenute (D.Lgs. n. 163/2006, DPR 207/2010, DGR n. 354/2012, Legge n. 94/2012, Legge n. 135/2012 e Legge n. 134/2012)".

Sottolineato l'ampio contenuto della delega al Dirigente della Direzione Sistemi Informativi disposto dalle citata deliberazione n. 2465 del 23/12/2014.

Atteso che in base all'allegato A alla DGR n. 2465 del 23/12/2014 e a fronte delle predette esigenze, con DDR n. 61 del 08/06/2015 del Direttore della Sezione Sistemi Informativi è stata indetta una procedura d'acquisto su piattaforma MEPA tramite una Richiesta di Offerta (RdO) nell'ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) con riferimento alle prestazioni definite nel relativo Capitolato speciale d'appalto per l'acquisizione di servizi di manutenzione e supporto per il software denominato Casewise, utilizzando il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ex art. 82 del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e per un importo a base d'asta pari a Euro 190.000,00= (IVA al 22 % inclusa);

Rilevato che:

- la piattaforma Consip ha individuato l'offerta al prezzo più basso, la quale è risultata essere quella presentata dalla ditta A&P Consulting Srl, con sede legale in Via Adolfo Ravà n. 106, Roma - Vicenza, C.F./P. IVA n. 05929041001, unica offerente nella procedura di cui si tratta;

- il RUP ha verificato la corrispondenza del materiale riportato in offerta economica alle specifiche di cui al Capitolato Speciale relativo alla RdO n. 854214 - approvato in allegato al predetto DDR n. 61/2015 - rilevandone la corrispondenza alle esigenze tecnico-operative espresse dalla Stazione Appaltante;

- una volta constatato l'esito positivo delle predette verifiche, il RUP ha aggiudicato la RdO n. 854214 alla succitata ditta A&P Consulting Srl, la quale ha presentato un'offerta economica per un importo complessivo di Euro 185.556,00=IVA esclusa a fronte di una base d'asta di Euro 190.000,00=(IVA esclusa), come si evince dal verbale di ratifica delle operazioni di gara del 10/07/2015, agli atti della Sezione Sistemi Informativi;

- è stato perfezionato in data 10/07/2015 l'Ordinativo di Fornitura n. 854214 su piattaforma Consip MEPA in relazione alla RdO (Richiesta di Offerta) n. 854214, assumendo la relativa obbligazione giuridica passiva;

Considerato che:

- alla luce di quanto sopra, si intende approvare il predetto verbale datato 10/07/2015, agli atti della Sezione Sistemi Informativi e aggiudicare conseguentemente, in via definitiva, la RdO n. 854214 a favore della società A&P Consulting Srl, con sede legale in Via Adolfo Ravà n. 106, Roma, C.F./P. IVA n. 05929041001, che ha presentato l'offerta al prezzo più basso allegata al presente atto come parte integrante dello stesso **(Allegato A)**;

- col presente provvedimento si provvede alla copertura dell'obbligazione giuridica passiva perfezionata e si impegna, secondo l'allegato piano di fatturazione (**Allegato B**), a favore dell'impresa succitata la somma di Euro 226.378,32= IVA al 22 % inclusa, sul Capitolo di spesa n. 7200 a carico degli esercizi 2015, 2016, 2017 del Bilancio pluriennale 2015-2017 che presenta l'occorrente disponibilità, come di seguito:

Capitolo n. 7200	"Spese per il Sistema Informativo Regionale: acquisti, manutenzione, assistenza tecnica e sistemistica ed altri servizi inerenti al funzionamento dello stesso e per le attività di aggiornamento e comunicazione nei settori dell'informatica e della telematica"	2015 compresa iva	2016 compresa iva	2017 compresa iva
articolo 24 "Servizi informatici e di telecomunicazioni - V livello Servizi per i sistemi e relativa manutenzione - Piano dei Conti U.1.03.02.19.005 Codice Siope 1.03.01. gestionale 1362"	beneficiari tutte le società individuate nell'allegato A al presente decreto ad esclusione di INFOCAMERE S.P.A. SOCIETÀ CONSORTILE DELLE CAMERE DI COMMERCIO	Euro 73.019,44	Euro 76.679,44	Euro 76.679,44

TUTTO CIÒ PREMESSO

VISTO il D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 *"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"* e ss.mm.ii;

VISTA la Legge Regionale n. 1 del 07/01/2011;

VISTA la Legge Regionale n. 54/2012;

VISTA la Legge n. 94 del 06/07/2012, *"Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge del 07/05/2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica"*;

VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

VISTA la D.G.R. n. 829 del 29/06/2015 di approvazione delle direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2015;

VISTA la DGR n. 1166 del 23/04/2004;

VISTA la DGR n. 2465 del 23/12/2014;

VISTO il DDR 12 del 18/02/2015;

VISTO IL DDR n 61 del 08/06/2015;

VISTA la Richiesta di Offerta n. 854214, agli atti della Sezione Sistemi Informativi;

decreta

1. di attestare che è stato perfezionato l'Ordinativo di Fornitura n. 854214 su piattaforma Consip MEPA in relazione alla RdO *(Richiesta di Offerta)* n. 854214 e di approvare il verbale di ratifica delle operazioni di gara del 10/07/2015, agli atti della Sezione Sistemi Informativi;
2. di dichiarare aggiudicataria definitiva della RdO (Richiesta di Offerta) n. 854214 l'impresa A&P Consulting Srl, con sede legale in Via Adolfo Ravà n. 106, Roma, C.F./P. IVA n. 05929041001, avendo la stessa presentato l'offerta al prezzo più basso di Euro 185.556,00=IVA esclusa (**Allegato A**), a fronte della positiva verifica di congruità tecnica della fornitura rispetto alle caratteristiche minime richieste dalla Stazione Appaltante;
3. di dare atto che il beneficiario eseguirà gli adempimenti a suo carico nel corso del triennio 2015-2017; il Codice Univoco Ufficio della Sezione Sistemi Informativi ai fini della fatturazione elettronica è il seguente: V4GXWV;
4. di attestare che si tratta di obbligazione passiva giuridicamente perfezionata nei confronti della Società A&P Consulting Srl, con sede legale in Via Adolfo Ravà n. 106, Roma, C.F./P. IVA n. 05929041001, per l'importo complessivo di fornitura pari ad Euro 226.378,32 IVA compresa, come da ordine n. 854214 del 10/07/201;
5. di attestare che si tratta di debito commerciale;
6. di attestare la copertura della spesa pari ad Euro 226.378,32, compresa IVA, come specificato al punto relativo all'impegno nel presente dispositivo;
7. di attestare che il programma dei conseguenti pagamenti, secondo l'allegato piano di fatturazione (**Allegato B**), è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 56 punto 6 del D.lgs. n. 118/2011 e succ. modifiche integrazioni;
8. di corrispondere all'impresa A&P Consulting Srl, con sede legale in Via Adolfo Ravà n. 106, Roma, C.F./P. IVA n. 05929041001, l'importo di complessivi Euro 226.378,32= (IVA al 22% inclusa) con pagamento secondo le modalità/tempistiche riportate nel contratto di fornitura e nell'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto, cioè *"(...)Tutte*

le fatture verranno pagate a mezzo mandato a 30 gg dalla data di ricevimento della stesse, con emissione nei periodi precedentemente indicati. Il pagamento è in ogni caso subordinato alla verifica delle fatture, nonché al regolare svolgimento delle procedure amministrative/contabili proprie dell'Amministrazione regionale nel rispetto della normativa vigente. Eventuali contestazioni interromperanno detti termini.";

9. di disporre la copertura dell'obbligazione assunta per Euro 226.378,32 IVA compresa, a carico degli esercizi 2015, 2016, 2017 del Bilancio pluriennale;
10. di impegnare a favore della ditta A&P Consulting Srl, C.F./P. IVA n. 05929041001, la somma di Euro 226.378,32= (IVA inclusa) sul Capitolo di spesa n. 7200, *"Spese per il Sistema Informativo Regionale: acquisti, manutenzione, assistenza tecnica e sistemistica ed altri servizi inerenti al funzionamento dello stesso e per le attività di aggiornamento e comunicazione nei settori dell'informatica e della telematica"* a carico degli esercizi 2015, 2016, 2017 del Bilancio pluriennale 2015-2017 **- Piano dei Conti U.1.03.02.19.005**, come da tabella sotto riportata, secondo l'allegato piano di fatturazione (**Allegato B**)

Capitolo n. 7200	"Spese per il Sistema Informativo Regionale: acquisti, manutenzione, assistenza tecnica e sistemistica ed altri servizi inerenti al funzionamento dello stesso e per le attività di aggiornamento e comunicazione nei settori dell'informatica e della telematica"	2015 compresa iva	2016 compresa iva	2017 compresa iva
articolo 24 "Servizi informatici e di telecomunicazioni - V livello Servizi per i sistemi e relativa manutenzione - Piano dei Conti U.1.03.02.19.005 Codice Siope 1.03.01. gestionale 1362 ",	beneficiari tutte le società individuate nell'allegato A al presente decreto ad esclusione di INFOCAMERE S.P.A. SOCIETÀ CONSORTILE DELLE CAMERE DI COMMERCIO	Euro 73.019,44	Euro 76.679,44	Euro 76.679,44
Di cui iva		Euro 13.167,44	Euro 13.827,44	Euro 13.827,44

11. di attestare che si provvederà a comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno assunte col presente provvedimento (art. 56 punto 7 del D.lgs. n. 118/2011 e succ. modifiche integrazioni);

12. di approvare ed allegare al presente decreto gli **Allegati C** e **D** denominati rispettivamente T1 "Beneficiari e scadenze" e T2 "Registrazioni contabili" prodotti dal sistema NU.SI.CO;

13. di dare atto che i beni acquisiti con l'RdO *(Richiesta di Offerta)* n. 854214 non risultano presenti in Convenzioni CONSIP attive;

14. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno col presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

15. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. del 14/03/13, n. 33;

16. di pubblicare integralmente il presente decreto nel BUR.

Elvio Tasso

Allegati *(omissis)*

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE TURISMO

(Codice interno: 305474)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE TURISMO n. 45 del 27 agosto 2015

Approvazione del nuovo modello regionale di domanda, da presentare alla Provincia tramite il SUAP, per il rilascio, modifica o rinnovo di classificazione delle strutture ricettive all'aperto: campeggi e villaggi turistici. Approvazione del nuovo modello regionale della asseverazione tecnica allegata alla domanda di prima classificazione. Revoca del Decreto del Direttore Sezione regionale Turismo n. 1 del 27.1.2015. Art. 32 della L. r. 14 giugno 2013 n. 11.
[Turismo]

Note per la trasparenza:
Si approva il nuovo modello regionale per domandare alla Provincia il rilascio, modifica o rinnovo di classificazione dei campeggi e villaggi turistici, insieme al nuovo modello regionale di asseverazione tecnica allegata alla domanda di prima classificazione. Si revocano i precedenti modelli di domanda di classificazione di struttura ricettiva all'aperto e della relativa asseverazione tecnica.

Il Direttore

PREMESSO CHE

- la l.r. 14 giugno 2013, n. 11 "*Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto"* disciplina agli articoli 23 e seguenti le strutture ricettive, ivi comprese quelle all'aperto : campeggi e villaggi turistici;

- in data 4 luglio 2014 è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BUR) la DGR n. 1000 del 17 giugno 2014, con oggetto : *"Nuova disciplina di classificazione e attribuzione del livello e categoria delle strutture ricettive all'aperto ai sensi degli articoli 29, 31, 32, 33 e 34 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11: "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto". Deliberazione n. 37/CR del 15 aprile 2014.";*

- in data 4 luglio 2014 è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BUR) la DGR n. 1001 del 17 giugno 2014, con oggetto :*"Nuova disciplina di classificazione delle strutture ricettive all'aperto ai sensi degli articoli 29, 31, 32, 33 e 34 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11: "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto". Disciplina delle superfici e cubature delle unità abitative fisse e degli accessori e pertinenze agli allestimenti mobili. Deliberazione n. 38/CR del 15 aprile 2014.";*

- ai sensi dell'Allegato A della DGR n.1000/2014, la domanda di rilascio, modifica o rinnovo di classificazione è presentata alla Provincia ove ha sede la struttura oggetto di classificazione, tramite lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP), ai sensi degli articoli 2 e seguenti del DPR 7 settembre 2010, n.160;

- l'art.8 dell'allegato A della citata DGR n.1000/2014, attribuisce al Direttore della Sezione regionale Turismo l'approvazione, con proprio decreto, del modello regionale di domanda di rilascio, modifica o rinnovo della classificazione delle strutture ricettive all'aperto, nonché del modello regionale della relativa asseverazione tecnica;

DATO ATTO CHE

- con Decreto del Direttore della Sezione regionale Turismo n. 1 del 27.1.2015 è stato approvato sia il modello regionale di domanda, sia il relativo modello di asseverazione tecnica per la capacità ricettiva, da presentare alla Provincia tramite il SUAP, per il rilascio, modifica o rinnovo di classificazione delle strutture ricettive all'aperto;

- la DGR n.588 del 21 aprile 2015, pubblicata sul BUR del 12.5.2015, ha deliberato al punto n.3 di modificare, per le strutture ricettive all'aperto, l'Allegato A) della delibera n. 1000/2014, nel modo seguente:

a) all'articolo 3, comma 1, lettera g), primo allinea, dopo le parole "unità abitative" sono inserite le parole "e negli allestimenti mobili predisposti dal gestore";

b) l'articolo 8 "Documenti da allegare alla domanda di classificazione" dello stesso Allegato A è integralmente sostituito con il testo composto dai seguenti tre commi:

"1. Il titolare della struttura ricettiva presenta alla Provincia la domanda di rilascio di prima classificazione per il tramite dello Sportello unico delle attività produttive (SUAP) secondo un modello approvato con Decreto del Direttore della Sezione regionale Turismo, con almeno i seguenti documenti allegati:

a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (o asseverazione di un tecnico abilitato) indicante il possesso dei requisiti edilizi ed urbanistici, di prevenzione incendi e di destinazione d'uso dei locali e degli edifici;

b) asseverazione di un tecnico abilitato indicante che la capacità ricettiva è conforme alle vigenti leggi edilizie e sanitarie, con l'indicazione del numero dei posti letto per ciascuna unità abitativa fissa e allestimento mobile predisposto dal gestore;

c) relazione tecnico descrittiva della localizzazione e delle dimensioni dei locali e delle aree comuni, nonché del numero e dimensioni delle unità abitative fisse e del numero degli allestimenti mobili predisposti dal gestore;

d) planimetria generale del complesso in scala adeguata, corrispondente agli elaborati grafici approvati dal Comune;

e) denuncia, su modello regionale, dei requisiti di classificazione nella struttura ricettiva;

f) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, su modello regionale, di accessibilità, per le persone disabili ai sensi del D.M. n. 236 del 14/06/1989, in conformità alla deliberazione n. 1428 del 2011, con indicazione del numero di unità abitative e servizi igienici accessibili ai disabili, per la pubblicazione dei citati dati nel portale regionale del turismo: www.veneto.eu;

2. Il titolare della struttura ricettiva presenta alla Provincia la domanda di modifica o di rinnovo della precedente classificazione per il tramite dello Sportello unico delle attività produttive (SUAP) secondo un modello approvato con Decreto del Direttore della Sezione regionale Turismo, allegando la denuncia, su modello regionale, dei requisiti di classificazione nella struttura ricettiva;

3. Nel caso di classificazione come 4 stelle e 5 stelle, i requisiti strutturali fungibili individuati con i numeri da n. 1 a n. 17 e n. 26, dell'Allegato B) sia per i campeggi nella Sezione A, sia per i villaggi turistici nella Sezione B, sono oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in sede di domanda di classificazione, senza necessità di allegare la documentazione di cui al comma 1, lettere b), c) e d)."

- la citata DGR n.588/2015, al punto n.8 del dispositivo, ha incaricato il Direttore della Sezione regionale Turismo di modificare ed adottare i modelli regionali di domanda di classificazione, secondo le tipologie ed i criteri definiti con il citato provvedimento;

RITENUTO OPPORTUNO

- sostituire il citato Decreto del Direttore della Sezione regionale Turismo n.1/2015 approvando i nuovi modelli regionali di domanda di classificazione e di asseverazione tecnica, in conformità ai criteri della DGR n.1000/2014, come modificata dalla citata DGR n.588/2015, nonché in conformità alla DGR n.1001/2014;

CONSIDERATO CHE

- risulta spesso difficile per il titolare della struttura ricettiva all'aperto prevedere, già al momento della compilazione del modello di domanda di classificazione, i termini iniziali e finali dei periodi di apertura della suddetta struttura, poiché sono termini spesso variabili di anno in anno ;

- le variazioni dei periodi di apertura delle strutture ricettive all'aperto sono comunicati al Comune ed alla Provincia, tramite il SUAP, utilizzando il modello regionale di comunicazione preventiva, approvato con Decreto del Direttore della Sezione regionale Turismo n.67 del 25 novembre 2014, pubblicato sul BUR del 5 dicembre 2014 ed inserito sul portale www.impresainungiorno.it ;

- il suddetto modello regionale di comunicazione preventiva dei periodi di apertura, tramite SUAP, deve essere utilizzato, per motivi di economia procedimentale, sia nel caso di variazione del periodo di apertura precedentemente comunicato, sia nel caso di prima comunicazione del periodo di apertura della struttura ricettiva all'aperto;

RITENUTO OPPORTUNO

- non precisare più nel modello di domanda di classificazione i termini iniziali e finali dei periodi di apertura;

- inserire alla pagina 2 del modello di domanda di classificazione contenuto **nell'Allegato A** del presente Decreto, la seguente nota esplicativa dei periodi di apertura della struttura ricettiva all'aperto: "*Il sottoscritto si impegna a comunicare tramite SUAP i termini del periodo di apertura al Comune e alla Provincia al momento dell'avvio dell'attività, oppure entro il 31 dicembre qualora ne preveda la variazione per l'anno successivo*";

DATO ATTO CHE

- la DGR n.588/2015 ha deliberato al punto n.3 che : "*dopo le parole "unità abitative" sono inserite le parole "e negli allestimenti mobili predisposti dal gestore";*

RITENUTO OPPORTUNO

- inserire, per completezza di descrizione della fattispecie, nel modello di domanda di classificazione contenuto **nell'Allegato A** del presente Decreto, nella Sezione A, nella tabella della capacità ricettiva, dopo le parole "*in unità abitative*" le parole "*e negli allestimenti mobili predisposti dal gestore*";

- inserire, per completezza di descrizione della fattispecie, nel modello di domanda di classificazione contenuto **nell'Allegato A** del presente Decreto, nella Sezione A, nella dichiarazione sui requisiti di accessibilità, la precisazione che l'accessibilità, secondo i criteri della DGR n.1428/2011, riguarda anche le aree comuni, nonché gli allestimenti mobili predisposti dal gestore;

- inserire, per completezza di descrizione della fattispecie, nel modello di asseverazione tecnica contenuto **nell'Allegato B** del presente Decreto, sia nella tabella della capacità ricettiva, sia nella lettera a.1.) a pagina 3, dopo le parole " *in unità abitative*" le parole "*e negli allestimenti mobili predisposti dal gestore";*

DATO ATTO CHE

- il punto n.3 del dispositivo della DGR n.588/2015, nel caso di modifica o di rinnovo di classificazione, non richiede l'allegazione di tutti i documenti previsti nel caso di rilascio di prima classificazione;

RITENUTO OPPORTUNO

- inserire, nel modello di domanda di classificazione contenuto **nell'Allegato A** del presente Decreto, una Sezione B) contenente una dichiarazione semplificata, da compilare nei casi di modifica o di rinnovo di classificazione;

- disporre, in sede di dichiarazione semplificata, l'obbligo di allegare una planimetria generale della struttura ricettiva all'aperto con specifica della destinazione funzionale delle aree ed un elenco dettagliato delle unità abitative fisse e degli allestimenti mobili predisposti dal gestore, tutti firmati da un tecnico abilitato;

- escludere, per motivi di semplificazione in conformità alla citata DGR n.588/2015, nei casi di modifica o di rinnovo di classificazione della struttura ricettiva all'aperto, l'obbligo di allegare alla domanda una asseverazione di un tecnico abilitato sulla capacità ricettiva e sulla sua conformità alle leggi edilizie e sanitarie;

DATO ATTO CHE

- il punto n.3 del dispositivo della DGR n.588/2015 richiede l'allegazione di tutti i documenti ivi previsti solo nel caso di rilascio di prima classificazione;

RITENUTO OPPORTUNO

- disporre l'obbligo di allegare l'asseverazione tecnica, secondo il modello regionale contenuto **nell'Allegato B** del presente Decreto, esclusivamente nel caso di domanda di rilascio di prima classificazione, come previsto dal punto n.3 del dispositivo della DGR n.588/2015;

DATO ATTO CHE

- per le unità abitative fisse delle strutture ricettive all'aperto, nel caso di progetti di nuova costruzione, ristrutturazione edilizia o ampliamento, presentati in Comune a partire dal 4 luglio 2014, data di pubblicazione sul BUR della DGR n.1001/2014, i requisiti dimensionali e strutturali previsti nella citata DGR si applicano limitatamente ai nuovi volumi, ai sensi del comma 5 dell'art.50 della l.r.n.11/2013;

RITENUTO OPPORTUNO

- inserire, nel modello di domanda di classificazione contenuto **nell'Allegato A** del presente Decreto, nella Sezione C, due caselle con dichiarazioni alternative sulla presentazione effettuata o meno in Comune, a partire dal 4 luglio 2014, di progetti di nuova costruzione, ristrutturazione edilizia o ampliamento di unità abitative fisse, al fine di verificare il rispetto dei citati requisiti della DGR n.1001/2014;

DATO ATTO CHE

- ai sensi del punto n.3 del dispositivo della DGR n.588/2015, si può allegare l'asseverazione di un tecnico abilitato, in sostituzione della tradizionale dichiarazione del titolare, con l'indicazione del possesso dei requisiti edilizi e degli altri requisiti prescritti della struttura ricettiva all'aperto*;*

RITENUTO OPPORTUNO

- inserire, nel modello di domanda di classificazione contenuto **nell'Allegato A** del presente Decreto, nella Sezione C, dopo la casella con la dichiarazione del titolare relativa alla regolarità degli edifici utilizzati dai turisti, una casella, da barrare in alternativa alla suddetta dichiarazione, con la seguente frase : " *Allega asseverazione di un tecnico abilitato, che dichiari :"in tutti gli edifici utilizzati dai turisti all'interno della struttura, sono rispettati i regolamenti locali di polizia urbana, le norme igienico sanitarie, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche, quelle relative alla destinazione d'uso, come risulta dagli atti depositati presso il Comune";*

CONSIDERATO CHE

- ai sensi della citata DGR n.1000/2014, Allegato B, con riferimento ai requisiti per i campeggi numero 38-41 della Sezione A ed ai requisiti per i villaggi turistici n. 35-38 della Sezione B, le lingue straniere parlate correntemente dagli addetti della struttura ricettiva all'aperto sono un requisito obbligatorio di classificazione per le strutture superiori ad una stella e devono essere individuate nel modello di domanda;

RITENUTO OPPORTUNO

- inserire nel modello di domanda di classificazione contenuto **nell'Allegato A** del presente Decreto, alla fine nella Sezione E, una dichiarazione obbligatoria sulle lingue estere parlate correntemente;

DATO ATTO CHE

- la citata DGR n.588/2015, al punto n.3 del dispositivo, ha semplificato il procedimento di prima classificazione a 4 stelle e 5 stelle delle strutture ricettive all'aperto, abrogando la necessità di allegare la documentazione tecnica descrittiva dei requisiti strutturali fungibili di prima classificazione a 4 stelle e 5 stelle ;

- i suddetti requisiti strutturali fungibili di prima classificazione a 4 stelle e 5 stelle sono oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, effettuata barrando le caselle della tabella nella sezione E del modello di domanda di classificazione contenuto **nell'Allegato A** del presente Decreto;

- conseguentemente, nel modello di asseverazione tecnica contenuto **nell'Allegato B** del presente Decreto, devono essere allegati la relazione tecnica, le planimetrie, prospetti e sezioni, per descrivere i locali ed aree comuni oggetto di requisiti di classificazione diversi da quelli strutturali fungibili ;

RITENUTO OPPORTUNO

- inserire, nel modello di asseverazione tecnica contenuto **nell'Allegato B** del presente Decreto, la seguente nota esplicativa n.2 : *"I requisiti strutturali fungibili di prima classificazione per strutture a 4 stelle e 5 stelle, barrati nella tabella dell'allegato alla domanda di prima classificazione, non devono essere descritti nella presente asseverazione e nei relativi documenti tecnici allegati."* ;

DATO ATTO CHE

- i citati requisiti strutturali fungibili, oggetto di dichiarazione sostitutiva, possono essere verificati dalla Provincia, successivamente alla classificazione, sia con sopralluoghi a campione, ai sensi dell'art. 32 della l.r.n.11/2013, sia con accertamenti d'ufficio, a campione, dei documenti edilizi depositati presso gli uffici comunali competenti, ai sensi del comma 3 dell'art.18 della legge n.241/1990 nonchè ai sensi del comma 1 dell'art.71 del DPR n.445/2000;

CONSIDERATO CHE

- la DGR n.418 del 31 marzo 2015, pubblicata sul BUR del 17.4.2015, disciplinante il marchio turistico del Veneto, ha preso atto della variazione del dominio del portale turistico regionale, da www.veneto.to a www.veneto.eu ;

RITENUTO OPPORTUNO

- inserire, **nell'Allegato A** al presente Decreto l'intervenuta variazione del dominio del portale turistico regionale, ora www.veneto.eu nella Sezione F, "*informativa sul trattamento dei dati, accesso al sistema informativo regionale e sottoscrizione della domanda*";

RITENUTO OPPORTUNO

- inserire **nell'Allegato A** al presente Decreto, sia miglioramenti grafici e lessicali per facilitare la compilazione della domanda di classificazione, sia, per motivi di semplificazione, l'informativa sulla nuova modalità di accreditamento d'ufficio presso la Regione per la trasmissione telematica dei dati statistici, senza più l'onere di presentare una apposita istanza;

CONSIDERATO CHE

- la semplificazione operata con il presente Decreto nel procedimento di classificazione delle strutture ricettive all'aperto, ha ridotto gli obblighi di allegazione di documentazione tecnica alla domanda di classificazione;

- i suddetti casi di allegazione di documentazione tecnica, per motivi di trasparenza amministrativa, vanno adeguatamente evidenziati alla fine del modello di domanda di classificazione, come utile pro memoria per facilitare sia la presentazione della domanda del titolare, sia la verifica della completezza della documentazione da parte della Provincia;

RITENUTO OPPORTUNO

- inserire, nel modello di domanda di classificazione contenuto **nell'Allegato A** del presente Decreto, alla fine della Sezione G, un elenco riepilogativo dei documenti da allegare conseguenti alla disciplina prevista nelle sezioni B e C del citato modello;

CONSIDERATO CHE

- conseguentemente alle suddette modifiche previste dalle DGR n.418 e n.588 del 2015, deve essere revocato, ai sensi dell'art.21 quinquies della legge n.241 del 1990, per i citati sopravvenuti motivi di pubblico interesse di maggior semplificazione procedimentale e di aggiornamento dei dati, il citato Decreto del Direttore della Sezione regionale Turismo n.1 del 27.1.2015, con efficacia revocatoria decorrente dalla pubblicazione sul BUR del presente provvedimento;

- è necessario confermare, per il principio comunitario di tutela dell'affidamento, la validità formale delle domande di classificazione di strutture ricettive all'aperto e delle relative asseverazioni tecniche presentate tramite il SUAP, in conformità al citato Decreto n.1/2015, prima della pubblicazione sul BUR del presente provvedimento;

RITENUTO OPPORTUNO

- approvare, per i motivi citati in premessa, il nuovo modello regionale, valido per tutti i SUAP operanti nel Veneto, contenuto **nell'Allegato A** al presente provvedimento, di domanda, da presentare alla Provincia tramite il SUAP, per il rilascio, modifica o rinnovo di classificazione delle strutture ricettive all'aperto, ai sensi dell'art.32 della l.r. 14 giugno 2013 n.11 e della DGR n.1000/2014, come modificata dalle DGR n. 418 e n.588 del 2015;

- approvare, per i motivi citati, il nuovo modello regionale, valido per tutti i SUAP operanti nel Veneto, di asseverazione tecnica, contenuto nell'**Allegato B** al presente provvedimento, da presentare alla Provincia tramite il SUAP, quale allegato alla domanda per il rilascio di prima classificazione delle strutture ricettive all'aperto, ai sensi dell'art.32 della l.r. 14 giugno 2013 n.11 e della DGR n.1000/2014, come modificata dalla DGR n.588/2015;

- disporre che i nuovi modelli regionali contenuti negli Allegati A e B siano obbligatori dalla data di pubblicazione sul BUR del presente provvedimento;

- inserire i citati **Allegati A e B** sul portale : www.impresainungiorno.it

- pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione ed inserirlo nel portale regionale www.regione.veneto.it/web/turismo/

VISTI la legge n.241/1990; la l.r. n.11/2013, la l.r. n.33/2002, il DPR n.445/2000; il DPR n.380/2001; il DPR n.160/2010; la DGR n.1000/2014; la DGR n.1001/2014; la DGR n.418/2015; la DGR n.588/2015; il Decreto Direttore Sezione regionale Turismo n. 67/2014; il Decreto Direttore Sezione regionale Turismo n.1/2015;

decreta

1. di revocare, per i motivi citati in premessa, il Decreto del Direttore della Sezione regionale Turismo n.1 del 27.1.2015, con efficacia revocatoria decorrente dalla pubblicazione sul BUR del presente provvedimento;
2. di confermare, per i motivi citati in premessa, la validità formale delle domande di classificazione di strutture ricettive all'aperto e delle relative asseverazioni tecniche presentate tramite il SUAP, in conformità al citato Decreto revocato, prima della pubblicazione sul BUR del presente provvedimento;
3. di approvare, per i motivi citati in premessa, il nuovo modello regionale, valido per tutti i SUAP operanti nel Veneto, contenuto **nell'Allegato A** al presente provvedimento, di domanda, da presentare alla Provincia tramite il SUAP, per il rilascio, modifica o rinnovo di classificazione delle strutture ricettive all'aperto;
4. di approvare, per i motivi citati in premessa, il nuovo modello regionale, valido per tutti i SUAP operanti nel Veneto, di asseverazione tecnica, contenuto nell'**Allegato B** al presente provvedimento, da presentare alla Provincia tramite il SUAP, quale allegato alla domanda per il rilascio di prima classificazione delle strutture ricettive all'aperto;
5. di disporre che i nuovi modelli regionali contenuti negli **Allegati A e B** al presente provvedimento siano obbligatori dalla data di pubblicazione sul BUR del presente provvedimento;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di inserire i citati **Allegati A e B** sul portale : www.impresainungiorno.it
8. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione e di inserirlo nel portale regionale www.regione.veneto.it/web/turismo/.

Paolo Rosso

ALLEGATO A al Decreto n. 45 del 27 agosto 2015

REGIONE DEL VENETO Giunta Regionale	**ALLEGATO ALLA DOMANDA DI CLASSIFICAZIONE DI STRUTTURE RICETTIVE ALL'APERTO**

ALLEGATO ALLA DOMANDA DI CLASSIFICAZIONE

da presentare tramite SUAP alla Provincia di: _____

DATI DEL DICHIARANTE

Il/La sottoscritto/a Cognome _____ Nome _____

Comune di nascita (o Stato estero _____

Data di nascita (gg.mm.aaaa.) ____ / _____ / _____

Codice fiscale: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

e-mail _____

*(**ATTENZIONE** a questo indirizzo e-mail verranno inviate le credenziali di accesso al sistema telematico regionale e le informazioni inerenti ai servizi telematici disponibili per gli operatori turistici – le credenziali di accesso consentono all'operatore turistico di registrare i dati ISTAT degli ospiti, di inserire immagini relative alla struttura ricettiva pubblicate nel portale www.veneto.eu e di accedere ai servizi dedicati)*

Nella sua qualità di:

☐ **Titolare della DITTA INDIVIDUALE** _____

sede legale nel Comune di _____Prov. _____ C.A.P. _____

via _____ n°_____

P.E.C. _____

☐ **Legale Rappresentante della SOCIETA'/ ENTE** _____

Con sede legale nel Comune di _____Prov. _____ C.A.P. _____

via _____ n°_____

Codice fiscale della società/ente: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

P.E.C. _____

ALLEGATO A al Decreto n. 45 del 27 agosto 2015

REGIONE DEL VENETO
Giunta Regionale

ALLEGATO ALLA DOMANDA DI CLASSIFICAZIONE DI STRUTTURE RICETTIVE ALL'APERTO

C H I E D E

ai sensi dell' art. 32, comma 1 della Legge Regionale 11 del 14 giugno 2013
e della D.G.R. n. 1000 del 17 giugno 2014 pubblicata sul BUR n. 6 del 4 luglio 2014 e successive modifiche

a) ☐ **il rilascio di prima classificazione** (nuova apertura in un immobile privo di classificazione)

ATTENZIONE: per la prima classificazione **non compilare la sezione B** e allegare l'asseverazione tecnica secondo il modello regionale pubblicato nel portale www.impresainungiorno.it.

b) ☐ **Il rinnovo della classificazione** (se non vi è modifica dei requisiti oggetto della precedente classificazione)

c) ☐ **la modifica di classificazione** (se vi è modifica dei requisiti oggetto della precedente classificazione)

ATTENZIONE: nei casi b) e c) allegare una planimetria generale con specifica della destinazione funzionale delle aree e elenco dettagliato delle unità abitative fisse e allestimenti mobili predisposti dal gestore.

Per la struttura ricettiva nella tipologia:

☐ **Campeggio** ☐ **Villaggio Turistico**

con la seguente denominazione propria: _____

☐ **con periodo di apertura annuale** ☐ **con periodo di apertura stagionale**

Il sottoscritto si impegna a comunicare tramite SUAP i termini del periodo di apertura al Comune e alla Provincia al momento dell'avvio dell'attività, oppure entro il 31 dicembre qualora ne preveda la variazione per l'anno successivo.

SEZIONE A) DATI IDENTIFICATIVI DELLA STRUTTURA

La struttura ricettiva è situata:

nel Comune di : _____

Località _____ C.A.P._____

Via: _____ n. _____

Tel.: _____ Fax _____

Sito internet _____

e-mail: _____

Altre notizie sulla localizzazione della struttura ricettiva da classificare (facoltative **)**

☐ Centro storico	☐ Zona aeroporto	☐ Zona stazione F.S.	☐ Periferia
☐ Zona fiera	☐ Casello autostradale	☐ Sul mare	☐ Zona collinare
☐ Sul lago	☐ Zona impianti risalita	☐ Zona termale	☐ Campagna/parco
☐ Vicinanza Golf	☐ Vicinanza Maneggio	☐ Zona montagna	

ALLEGATO A al Decreto n. 45 del 27 agosto 2015

REGIONE DEL VENETO
Giunta Regionale

ALLEGATO ALLA DOMANDA DI CLASSIFICAZIONE DI STRUTTURE RICETTIVE ALL'APERTO

La struttura ha la seguente capacità ricettiva:

Capacità ricettiva massima (CRM) - dichiarazione dei servizi e dei requisiti disponibili
(vanno utilizzati i parametri di calcolo definiti nell'allegato B della DGR 1000/2014 - vedi tabella a fondo pagina)

- dichiara che nella struttura è ospitabile il seguente numero di persone [A] in base ai seguenti servizi:

servizi disponibili	n.	calcolo	Calcolo della CRM in base ai servizi disponibili
Camerini WC (min. 5)			[(N°camerini - 5) **X** 33] **+**100 (dal totale camerini disponibili si sottrae 5 che è il numero minimo strutturale - stessa operazione in seconda riga)
Camerini doccia (min. 5)			[(N°camerini - 5) **X** valore in tabella] **+** 100
Lavabi			(N° Lavabi) **X** 35
Lavelli			(N° Lavelli) **X** valore in tabella
Lavatoi (min. 2)			(N° Lavatoi) **X** 150
Camerini-Lavabo (4 e 5 ★)			(N° Camerini-Lavabo) **X** 300
Servizi igienici per disabili			(N° Servizi) **X** 1.000
[A]	**persone ospitabili:**		**= valore minimo fra quelli calcolati in colonna per ciascun tipo di servizio.**

- dichiara che nella struttura è ospitabile il seguente numero di persone [B] in base ai seguenti posti letto in unità abitative e allestimenti mobili predisposti dal gestore con servizi sanitari:

U.A. (unità abitative)	numero U.A.	posti letto totali	Calcolo CRM in base ai posti letto in unità abitative e allestimenti mobili con servizi
Monovano			Registrare i posti letto disponibili nelle unità abitative e negli allestimenti mobili predisposti dal gestore (allestimenti mobili che devono essere mantenuti per la durata della classificazione)
Multivano			
Allestimenti mobili predisposti dal gestore			
[B]			**= SOMMA dei posti letto disponibili nelle U.A. monovano + U.A. Multivano + allestimenti mobili predisp. dal gestore**

- dichiara che nella struttura è ospitabile il seguente numero di persone [C] in base alla seguente superficie:

superficie in mq.	[C] persone ospitabili	Calcolo densità ricettiva (parametro di controllo per la CRM)
		(Superficie lorda in mq.- escluse superfici impraticabili) / (valore in tabella)

- dichiara che la capacità ricettiva massima (CRM) della struttura risulta:

	persone ospitabili	ATTENZIONE
CRM:		**Va dichiarato il valore minore fra la somma [A]+[B] e il parametro [C]**

Capacità ricettiva richiesta _____ (uguale o inferiore alla CRM sopra citata)

Valori da utilizzare nel calcolo dei parametri di consistenza ricettiva – da Allegato "B" DGR 1000/2014

C A M P E G G I

CAMERINI DOCCIA - requisiti					
n° stelle	1	2	3	4	5
valore	37	33	29	25	

LAVELLI - requisiti					
n° stelle	1	2	3	4	5
valore	55	50	45	40	

DENSITA' - requisiti (mq.)					
n° stelle	1	2	3	4	5
valore	28	32	36	40	44

V I L L A G G I T U R I S T I C I

CAMERINI DOCCIA - requisiti					
n° stelle	1	2	3	4	5
valore		33	29	25	

LAVELLI - requisiti					
n° stelle	1	2	3	4	5
valore		50	45	40	

DENSITA' - requisiti (mq.)					
n° stelle	1	2	3	4	5
valore		36	40	44	48

ALLEGATO A al Decreto n. 45 del 27 agosto 2015

REGIONE DEL VENETO Giunta Regionale	**ALLEGATO ALLA DOMANDA DI CLASSIFICAZIONE DI STRUTTURE RICETTIVE ALL'APERTO**

Dichiarazione di accessibilità in materia di abbattimento di barriere architettoniche:

La Struttura ricettiva è:

- ☐ NON ACCESSIBILE
- ☐ ACCESSIBILE per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, ai sensi del D.M. 14 giugno 1989, n. 236 e della D.G.R. 1428/2011, nelle aree comuni e inoltre in:

  Unità Abitative n. :_____ e in allestimenti mobili predisposti dal gestore n.: _____

SEZIONE B) - DICHIARAZIONE SEMPLIFICATA – da compilare nei casi di modifica o rinnovo di classificazione ai sensi degli articoli 6 e 8 dell'allegato a) della Dgr n.1000/2014 e successive modifiche

☐ Il sottoscritto, ai fini della classificazione a 4 stelle in assenza dei requisiti fungibili, ai sensi del comma 2 dell'art.6 dell'Allegato A) della DGR n.1000/2014, dichiara che alla data del 4 luglio 2014, la struttura era già classificata a 4 stelle (solo per le domande presentate sino al 05.05.2016).
Conseguentemente dichiara di essere esentato, ai sensi della DGR n.1000/2014, dalla compilazione della dichiarazione dei requisiti fungibili nella tabella della sezione E) del presente modello.

☐ Il sottoscritto presenta dichiarazione semplificata ai sensi del comma 2 dell'art.8 dell'Allegato A) della DGR n.1000/2014 e successive modifiche, in quanto la struttura era già classificata con provvedimento espresso o per silenzio assenso.
Conseguentemente allega una planimetria generale con specifica della destinazione funzionale delle aree ed un elenco dettagliato delle unità abitative fisse e allestimenti mobili predisposti dal gestore.

SEZIONE C) DICHIARAZIONE SU DISPONIBILITÀ E DATI EDILIZI DELL'IMMOBILE

☐ Dichiara di essere nella piena disponibilità della struttura ricettiva da classificare in base al seguente titolo:

☐ Contratto ☐ Concessione demaniale ☐ Altro titolo

estremi del titolo: _____
(luogo, data e nel caso di contratto, anche il tipo)

DICHIARA:

☐ che i progetti di nuova costruzione, ristrutturazione edilizia o ampliamento di unità abitative fisse nella struttura ricettiva, presentati in Comune a partire dal 4 luglio 2014 sono conformi alla DGR 1001/2014

oppure

☐ dichiara che non vi sono stati progetti di nuova costruzione, ristrutturazione edilizia o ampliamento di unità abitative fisse nella struttura ricettiva, presentati in Comune a partire dal 4 luglio 2014.

DICHIARA:

☐ che in tutti gli edifici utilizzati dai turisti all'interno della struttura, sono rispettati i regolamenti locali di polizia urbana, le norme igienico sanitarie, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche, quelle relative alla destinazione d'uso, come risulta dagli atti depositati presso il Comune.

oppure:

☐ allega asseverazione di un tecnico abilitato che dichiari: *"in tutti gli edifici utilizzati dai turisti all'interno della struttura, sono rispettati i regolamenti locali di polizia urbana, le norme igienico sanitarie*, *i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche, quelle relative alla destinazione d'uso, come risulta dagli atti depositati presso il Comune"*.

ALLEGATO A al Decreto n. 45 del 27 agosto 2015

REGIONE DEL VENETO Giunta Regionale	**ALLEGATO ALLA DOMANDA DI CLASSIFICAZIONE DI STRUTTURE RICETTIVE ALL'APERTO**

SEZIONE D) - DICHIARAZIONE DENOMINAZIONE AGGIUNTIVA/SOSTITUTIVA

☐ Non chiede nessuna denominazione aggiuntiva/sostitutiva

Denominazione aggiuntiva/sostitutiva richiesta *(facoltativa)*

☐ **aggiuntiva** ☐ **sostitutiva**

(art. 2 allegato A) DGR n. 1000 del 17 giugno 2014)

☐ **CENTRO VACANZE**

dichiara che:

☐ la struttura è classificabile a cinque stelle, in conformità ai requisiti di cui all'Allegato B) della DGR 1000 del 17/06/2014;

☐ la struttura era già denominata "centro vacanze" in vigenza della L.R. n. 33/2002 e mantiene i requisiti già previsti nell'allegato O della L.R. 33/2002.

☐ **CAMPING VILLAGE**

dichiara che il campeggio possiede una capacità ricettiva in unità abitative o allestimenti mobili installati dal titolare pari almeno al 10% della capacità ricettiva totale e possiede cinque seguenti requisiti obbligatori fungibili scelti tra quelli di cui all'allegato B) sezione A) della DGR 1000/2014:

1) _____
2) _____
3) _____
4) _____
5) _____

SEZIONE E) DICHIARAZIONE DEI REQUISITI DI CLASSIFICAZIONE DI STRUTTURA RICETTIVA ALL'APERTO

D I C H I A R A

- che la struttura ricettiva identificata nel presente modello possiede tutti i requisiti di classificazione di una struttura ricettiva all'aperto previsti dalla D.G.R. n. 1000 del 17 giugno 2014 e successive modifiche, dei quali ha preso visione e conoscenza, per la classificazione richiesta , corrispondenti alle seguenti stelle:

☐ **1 stella** *(esclusi villaggi turistici)* ☐ **2 stelle** ☐ **3 stelle**

☐ **4 stelle** ☐ **5 stelle**

ALLEGATO A al Decreto n. 45 del 27 agosto 2015

REGIONE DEL VENETO Giunta Regionale	**ALLEGATO ALLA DOMANDA DI CLASSIFICAZIONE DI STRUTTURE RICETTIVE ALL'APERTO**

Nel caso di classificazione a quattro stelle e cinque stelle, i requisiti fungibili sono da barrare nella tabella riportata di seguito:

REQUISITI OBBLIGATORI FUNGIBILI PER CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI, A 4 STELLE E A 5 STELLE			
	A SCELTA TRA I SEGUENTI PER UN PUNTEGGIO ALMENO PARI A PUNTI 12 per 4 stelle e PUNTI 20 per 5 stelle	**PUNTI**	**Barrare il requisito scelto**
1	Campo attrezzato per pallavolo o/o beach volley **(nota G)**	**1**	☐
2	Campo attrezzato pallacanestro **(nota G)**	**1**	☐
3	Campo attrezzato per pattinaggio **(nota G)**	**1**	☐
4	Campo attrezzato per calcetto o beach football **(nota G)**	**1**	☐
5	Campo da tennis **(nota H)**	**2**	☐
6	Tennis da tavolo **(nota I)**	**1**	☐
7	piscina con superficie almeno 0,10 mq. per unità di C.R.M. **(nota L)**	**10**	☐
8	piscina bambini	**2**	☐
9	Vasca idromassaggi **(nota M)**	**1**	☐
10	centro benessere **(nota N)**	**3**	☐
11	Sauna / bagno turco **(nota O)**	**1**	☐
12	Palestra attrezzata / area fitness	**2**	☐
13	Pista bocce	**1**	☐
14	Minigolf	**1**	☐
15	Sala giochi	**1**	☐
16	Sala spettacoli	**2**	☐
17	Accessibilità ad attrezzatura e di svago di turisti disabili	**4**	☐
18	Vendita di prodotti DOP e IGP veneti	**2**	☐
19	certificazioni di qualità ISO 9.000 della struttura ricettiva **(nota P)**	**2**	☐
20	certificazioni di qualità ISO 14001 della struttura ricettiva **(nota P)**	**2**	☐
21	Certificazione ambientale EMAS della struttura ricettiva **(nota P)**	**2**	☐
22	Certificazione ambientale ECOLABEL della struttura ricettiva **(nota P)**	**1**	☐
23	Certificazione di sicurezza OHSAS 18001 della struttura ricettiva **(nota P)**	**3**	☐
24	Certificazione di sicurezza riconosciuta dall'**INAIL** della struttura ricettiva **(nota P)**	**1**	☐
25	Copertura WI-FI dell'intera superficie della struttura	**3**	☐
26	Ski room: locale attrezzato per asciugare l'attrezzatura da sci degli ospiti	**1**	☐

ALLEGATO A al Decreto n. 45 del 27 agosto 2015

REGIONE DEL VENETO Giunta Regionale	**ALLEGATO ALLA DOMANDA DI CLASSIFICAZIONE DI STRUTTURE RICETTIVE ALL'APERTO**

(continua) **REQUISITI OBBLIGATORI FUNGIBILI PER CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI, A 4 STELLE E A 5 STELLE**			
	A SCELTA TRA I SEGUENTI PER UN PUNTEGGIO ALMENO PARI A PUNTI 12 per 4 stelle e PUNTI 20 per 5 stelle	**PUNTI**	**Barrare il requisito scelto**
27	Accettazione degli animali di affezione	**1**	☐
28	Attrezzatura per la cura e l'igiene degli animali di affezione	**1**	☐

NOTE **(individuate secondo elencazione alfabetica dell'Allegato B) della DGR n. 1000/2014)**	
G	nel caso lo stesso campo attrezzato sia multifunzionale si conta come unico
H	almeno 1 campo ogni 3.000 unità di C.R.M. oppure almeno 3 campi
I	almeno 1 tavolo ogni 1.000 unità di C.R.M. oppure almeno 4 tavoli
L	la superficie acquea complessiva delle piscine non può essere inferiore a mq. 200
M	1 posto ogni 100 unità di C.R.M. fino a 1.000 unità; 1 posto ogni 150 unità di C.R.M. da 1.000 a 2.000 unità
N	almeno composto da centro estetico, sauna e/o bagno turco, idromassaggio.
O	1 posto ogni 200 unità di C.R.M. fino a 1.000 unità, 1 posto ogni 300 unità di C.R.M. da 1.000 a 2.000 unità
P	i punti relativi alle certificazioni si sommano solo se relativi a certificazioni di diversa tipologia (di qualità, ambientale, di sicurezza)

LINGUE ESTERE PARLATE CORRENTEMENTE (nel caso di richiesta di classificazione superiore ad 1 stella indicare almeno una lingua straniera)

☐ Inglese ☐ Cinese Altre lingue:

☐ Francese ☐ Portoghese _____

☐ Tedesco ☐ Russo _____

☐ Spagnolo _____

ALLEGATO A al Decreto n. 45 del 27 agosto 2015

REGIONE DEL VENETO Giunta Regionale	**ALLEGATO ALLA DOMANDA DI CLASSIFICAZIONE DI STRUTTURE RICETTIVE ALL'APERTO**

SEZIONE F) - DICHIARAZIONE INTEGRATIVA DEI SERVIZI E DELLE ATTREZZATURE OFFERTE ai fini di informazione turistica e statistica (facoltativa)

D I C H I A R A

che la struttura ricettiva all'aperto offre i seguenti servizi:

SERVIZI NELLA STRUTTURA RICETTIVA - barrare i servizi offerti
(per tutti i livelli di classificazione)

☐ Accettazione animali domestici	☐ Negozio alimentari
☐ Accesso/Vicinanza ai mezzi pubblici	☐ Negozi
☐ Animazione	☐ Parcheggio custodito
☐ Bancomat	☐ Parcheggio non custodito
☐ Bar	☐ Rimessaggio caravan
☐ Cassette di sicurezza	☐ Rifornimento gas liquido
☐ Cinema/sala spettacoli	☐ Ristorante
☐ Custodia valori	☐ Ristorante con menu per celiaci
☐ Climatizzazione negli alloggi	☐ Ristorante - Self-service
☐ Climatizzazione su spazi comuni	☐ Ristorante vegetariano
☐ Discoteca/sala spettacoli	☐ Sala giochi
☐ Frigo bar negli alloggi	☐ Sauna
☐ Giochi per bambini	☐ Servizio baby sitting
☐ Giornali	☐ Servizio navetta
☐ Macchine lavatrici	☐ Servizio lavanderia/biancheria
☐ Macchine lavastoviglie	☐ Spiaggia riservata
☐ Tabacchi	
☐ Telefono pubblico	Altri servizi:
☐ Trattamenti wellness	_____
☐ WI FI	_____
	_____

ALLEGATO A al Decreto n. 45 del 27 agosto 2015

REGIONE DEL VENETO Giunta Regionale	**ALLEGATO ALLA DOMANDA DI CLASSIFICAZIONE DI STRUTTURE RICETTIVE ALL'APERTO**

IMPIANTI SPORTIVI, ATTREZZATURE E SERVIZI NELLA STRUTTURA RICETTIVA

- ☐ Area Fitness
- ☐ Attrezzature/istruttore sub
- ☐ Attrezzature/istruttore Vela
- ☐ Attrezzature/istruttore Windsurf
- ☐ Attrezzature/istruttore Sci nautico
- ☐ Attrezzature/istruttore Sci
- ☐ Beach Volley
- ☐ Bowling
- ☐ Campo (pratica) da golf
- ☐ Campo bocce
- ☐ Campo da calcio
- ☐ Campo pallacanestro
- ☐ Campo pallavolo
- ☐ Campo da tennis
- ☐ Equitazione / maneggio
- ☐ Istruttore Nordic Walking
- ☐ Maneggio
- ☐ Mini golf
- ☐ Ormeggio
- ☐ Parco acquatico
- ☐ Palestra attrezzata
- ☐ Percorso vita
- ☐ Piscina bambini
- ☐ Piscina coperta
- ☐ Piscina scoperta
- ☐ Tennis
- ☐ Tennis da tavolo
- ☐ Noleggio biciclette
- ☐ Noleggio attrezzature sportive (specificare quali)

_____

_____

Altri impianti, attrezzature e servizi sportivi

_____

_____

_____

_____

Modalità di pagamento accettate:

CARTE DI CREDITO ☐ NO

☐ SI Indicare quali: _____

_____

_____

ALLEGATO A al Decreto n. 45 del 27 agosto 2015

REGIONE DEL VENETO
Giunta Regionale

ALLEGATO ALLA DOMANDA DI CLASSIFICAZIONE DI STRUTTURE RICETTIVE ALL'APERTO

SEZIONE G) INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI, ACCESSO AL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE E SOTTOSCRIZIONE DEL MODULO

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196

La gestione e l'utilizzo dei dati personali richiesti nel modello sono svolti da parte della Provincia competente per territorio, in adempimento alle disposizioni della L.R. 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del Turismo Veneto". Le Province, ai sensi degli artt. 13 e 20 della L.R. 11/2013, trattano i dati relativi alle strutture del territorio di competenza e li registrano nell'anagrafe della Regione del Veneto, secondo le procedure individuate dal Sistema Informativo Turistico Regionale (SIRT).
I dati saranno trattati anche per l'accreditamento al sistema informativo turistico e per informazione turistica; anche in forma aggregata per finalità statistiche. La gestione dei dati è informatizzata e cartacea. Il conferimento dei dati, pur avendo carattere facoltativo, risulta necessario qualora l'interessato intenda presentare l'istanza di classificazione.
Anche i dati riferiti a persone fisiche, qualora il nome sia contenuto nella denominazione della struttura ricettiva turistica, saranno diffusi dalla Regione del Veneto, in attuazione dell'art. 13, della L.R. 11/2013. Saranno diffusi, inoltre, dalle Province ai sensi dell'art. 13, comma 7, della suddetta legge, nell'ambito della prevista attività di informazione e promozione. I dati relativi alla struttura ricettiva turistica potranno essere diffusi anche attraverso materiale divulgativo cartaceo.
Titolari del trattamento per i procedimenti di competenza e per le attività di registrazione e di aggiornamento della banca dati anagrafica regionale sono le Province. E' possibile rivolgersi alla Provincia competente per territorio per avere informazioni circa il nominativo del Responsabile del trattamento.
Titolare del trattamento dei dati per quanto riguarda la banca dati anagrafica regionale è Regione del Veneto-Giunta Regionale, con sede in Dorsoduro 3901, 30123-Venezia. Responsabile del trattamento per la gestione della banca dati anagrafica regionale è il Direttore della Sezione regionale Turismo con sede in Palazzo Sceriman, Cannaregio 168, 30121-Venezia.
Agli interessati competono i diritti previsti dall'art. 7 del D.lgs. n. 196/2003. E' possibile, quindi, chiedere ai Responsabili del trattamento la correzione, l'integrazione dei dati personali e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.

Accesso al sistema informativo regionale del turismo e relative abilitazioni

Ai sensi dell'art. 13, co. 5 L.r. 11/2013 i titolari delle strutture ricettive sono accreditati per l'accesso al sistema informativo turistico. Le credenziali di accesso al sistema informativo regionale saranno comunicate alla casella e-mail dichiarata nel presente modulo nel riquadro "dati del dichiarante". L'accreditamento consente di effettuare via internet la registrazione dei dati di rilevazione statistica dell'ISTAT, nonché di utilizzare altre applicazioni per la registrazione di informazioni turistiche fra le quali immagini della struttura ricettiva e dati di georeferenziazione. I dati di informazione turistica potranno essere diffusi e pubblicati nel portale regionale del turismo www.veneto.eu.

...l... sottoscritt...: Cognome _____ Nome _____

C.F. del dichiarante |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza di quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che i dati riportati nella domanda di classificazione e nei relativi allegati, sono rispondenti al vero e dichiara inoltre:

- di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'art. 13 del D.L. 30/6/2003 n. 196 (sopra indicata) e la comunicazione sull'utilizzo dell'account regionale;
- di aver preso visione dell'informativa sui procedimenti di cui all'art. 3 del D.P.R. 26/4/1992, n. 300;
- di essere a conoscenza che ai sensi dell'art. 75 D.P.R. 445/2000: "Qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera".
- di essere a conoscenza che ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 445/2000: "Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia".

Allegati (con riferimento alla sezione B oppure alla sezione C compilata)

Sez. B ☐ allega asseverazione del tecnico (solo per rilascio di prima classificazione) ***oppure*** ☐ Allega planimetria ed elenco dettagliato delle unità abitative (per modifica o rinnovo classificazione).

Sez. C ☐ allega asseverazione del tecnico sulla regolarità edilizia ***oppure*** ☐ non allega asseverazione del tecnico sulla regolarità edilizia perché già dichiarata

in caso di mancata presentazione del presente modello con firma digitale, allegare fotocopia del proprio documento d'identità valido e sottoscrivere :

Data _____ **FIRMA** _____

ALLEGATO B al Decreto n. 45 del 27 agosto 2015

REGIONE DEL VENETO Giunta Regionale	ASSEVERAZIONE TECNICA PER STRUTTURE RICETTIVE ALL'APERTO

ASSEVERAZIONE TECNICA ALLEGATA

alla domanda di prima classificazione da presentare tramite SUAP

IL SOTTOSCRITTO TECNICO

☐ Ing. ☐ Arch. ☐ Geom. ☐ altro titolo professionale idoneo ……..

Nome …….. Cognome ……..

Codice fiscale: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Iscritto all'Ordine/Collegio Professionale di …….. al numero ……

con Studio nel Comune di: ……

in via ……..... n. civico ……..

Tel.: ……..

e-mail: ……

ai fini della prima classificazione ai sensi dell'art.32 della L.R. n. 11 del 2013 e della Dgr n. 1000 del 2014 e successive modifiche

nella **tipologia** ☐ **CAMPEGGIO** ☐ **VILLAGGIO TURISTICO**

della struttura ricettiva denominata _____

situata nel Comune di _____ _____ CAP_____

via _____ N._____

SOTTOSCRIVE

LA SEGUENTE ASSEVERAZIONE TECNICA

allegata alla domanda di prima classificazione della struttura ricettiva sopra specificata

I dati catastali N.C.E.U. dell'immobile sopra indicato sono i seguenti

Categoria:	Classe:	Sezione:	Foglio:	mappale:	subalterno:

ALLEGATO B al Decreto n. 45 del 27 agosto 2015

REGIONE DEL VENETO Giunta Regionale	ASSEVERAZIONE TECNICA PER STRUTTURE RICETTIVE ALL'APERTO

La struttura ricettiva all'aperto ha la seguente capacità ricettiva :

Capacità ricettiva massima (CRM) - dichiarazione dei servizi e dei requisiti disponibili
(vanno utilizzati i parametri di calcolo definiti nell'allegato B della DGR 1000/2014 - vedi tabella a fondo pagina)

- dichiara che nella struttura è ospitabile il seguente numero di persone [A] in base ai seguenti servizi:

servizi disponibili	n.	calcolo	Calcolo della CRM in base ai servizi disponibili
Camerini WC (min. 5)			[(N°camerini - 5) **X** 33] **+**100 (dal totale camerini disponibili si sottrae 5 che è il numero minimo strutturale - stessa operazione in seconda riga)
Camerini doccia (min. 5)			[(N°camerini - 5) **X** valore in tabella] **+** 100
Lavabi			(N° Lavabi) **X** 35
Lavelli			(N° Lavelli) **X** valore in tabella
Lavatoi (min. 2)			(N° Lavatoi) **X** 150
Camerini-Lavabo (4 e 5 ★)			(N° Camerini-Lavabo) **X** 300
Servizi igienici per disabili			(N° Servizi) **X** 1.000
[A]	**persone ospitabili:**		**= valore minimo fra quelli calcolati in colonna per ciascun tipo di servizio.**

- dichiara che nella struttura è ospitabile il seguente numero di persone [B] in base ai seguenti posti letto in unità abitative e allestimenti mobili predisposti dal gestore con servizi sanitari:

U.A. (unità abitative)	numero U.A.	posti letto totali	Calcolo CRM in base ai posti letto in unità abitative e allestimenti mobili con servizi
Monovano			Registrare i posti letto disponibili nelle unità abitative e negli allestimenti mobili predisposti dal gestore (allestimenti mobili che devono essere mantenuti per la durata della classificazione)
Multivano			
Allestimenti mobili predisposti dal gestore			
[B]			**= SOMMA dei posti letto disponibili nelle U.A. monovano + U.A. Multivano + allestimenti mobili predisp. dal gestore**

- dichiara che nella struttura è ospitabile il seguente numero di persone [C] in base alla seguente superficie:

superficie in mq.	[C] persone ospitabili	Calcolo densità ricettiva (parametro di controllo per la CRM)
		(Superficie lorda in mq.- escluse superfici impraticabili) / (valore in tabella)

- dichiara che la capacità ricettiva massima (CRM) della struttura risulta:

	persone ospitabili	ATTENZIONE
CRM:		**Va dichiarato il valore minore fra la somma [A]+[B] e il parametro [C]**

Capacità ricettiva richiesta ____ (uguale o inferiore alla CRM sopra citata)

Valori da utilizzare nel calcolo dei parametri di consistenza ricettiva – estratto da Allegato "B" DGR 1000/2014

C A M P E G G I

CAMERINI DOCCIA - requisiti					
n° stelle	1	2	3	4	5
valore	37	33	29	25	

LAVELLI - requisiti					
n° stelle	1	2	3	4	5
valore	55	50	45	40	

DENSITA' - requisiti (mq.)					
n° stelle	1	2	3	4	5
valore	28	32	36	40	44

V I L L A G G I T U R I S T I C I

CAMERINI DOCCIA - requisiti					
n° stelle	1	2	3	4	5
valore		33	29	25	

LAVELLI - requisiti					
n° stelle	1	2	3	4	5
valore		50	45	40	

DENSITA' - requisiti (mq.)					
n° stelle	1	2	3	4	5
valore		36	40	44	48

ALLEGATO B al Decreto n. 45 del 27 agosto 2015

REGIONE DEL VENETO Giunta Regionale	ASSEVERAZIONE TECNICA PER STRUTTURE RICETTIVE ALL'APERTO

IL SOTTOSCRITTO TECNICO

CONSAPEVOLE che la presente asseverazione ed i relativi allegati sono valutati dalla competente Amministrazione provinciale, nel procedimento di classificazione della citata struttura ricettiva tramite silenzio assenso a seguito di domanda, ai sensi dell'art.20 della l.n.241/1990, dell'art.32 della l.r. n.11/2013 e della DGR n.1000/2014 e successive modifiche nonché della DGR n. 1001/2014;

di essere passibile della sanzione penale, prevista dall' art. 21 della L. n. 241/1990 e s.m. e i.,nel caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni circa l'esistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dalla legge indicati nella presente asseverazione e nei relativi allegati;

di essere passibile della comunicazione al competente Ordine/Collegio professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari e della comunicazione all'autorità giudiziaria per dichiarazioni non veritiere nella presente asseverazione e nei relativi allegati;

ASSEVERA

a) la veridicità dei dati sopra dichiarati relativi alla struttura ricettiva, nonché dei seguenti documenti allegati alla presente asseverazione :

- a.1) relazione tecnica, comprensiva di allegata planimetria generale, descrittiva della localizzazione nonché delle dimensioni dei locali e delle aree comuni, delle piazzole e unità abitative e degli allestimenti mobili predisposti dal gestore. ***(1)(2)***

- a.2) numero ……. planimetrie del complesso in scala adeguata corrispondenti agli elaborati grafici approvati dal Comune;

b) che la capacità ricettiva delle unità abitative fisse della suddetta struttura, come descritte nella relazione tecnica allegata di cui alla lettera a.1), è conforme alle vigenti norme edilizie e sanitarie.

Nota

(1) *Nel caso di scelta di denominazione aggiuntiva o sostitutiva di centro vacanze o camping village devono essere posseduti i requisiti di cui all'allegato A) art. 2 DGR 1000/2014.*

(2) *I requisiti strutturali fungibili di prima classificazione per strutture a 4 stelle e 5 stelle, barrati nella tabella dell'allegato alla domanda di prima classificazione, non devono essere descritti nella presente asseverazione e nei relativi documenti tecnici allegati***.**

_____

(luogo e data)

Timbro e Firma

_____

allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZIONE DI PADOVA

(Codice interno: 305480)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZIONE DI PADOVA n. 254 del 27 agosto 2015

Approvazione di un avviso pubblico di preinformazione per la selezione di operatori economici da invitare a procedure negoziate. D.Lgs 12 Aprile 2006 n. 163 e s.m.i.

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede all'approvazione di un avviso pubblico di preinformazione per la selezione di operatori economici da invitare a procedure negoziate ai sensi dell'art. 122, comma 7 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. per l'affiddamento dei lavori di manutenzione ordinaria nel territorio di competenza mediante la procedura prevista dall'art. 57, comma 6 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. Di approvare per le motivazioni espresse in premessa l'avviso pubblico di preinformazione per la selezione di operatori economici da invitare a procedure negoziate allegato "A" del presente decreto;
2. Di dare atto che il predetto avviso sarà oggetto di pubblicazione sul profilo "committente" della Stazione Appaltante http://www.regione.veneto.it/bandi/avvisi secondo le modalità e tempi indicati nello stesso;
3. Di pubblicare il solo dispositivo, omettendone l'allegato, del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Stefania Stella

DECRETI DEL DIRIGENTE DEL SETTORE FORESTALE VERONA

(Codice interno: 305355)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE FORESTALE VERONA n. 54 del 21 agosto 2015

Affidamento in cottimo fiduciario per la realizzazione della briglia filtrante sul torrente Rio Secco del Comune di Brentino Belluno. Progetto n. 1/2015/CTM del 28/01/2015. Impresa Campostrini Srl con sede legale in Sant'Anna d'Alfaedo (VR). Importo di aggiudicazione dei lavori E. 186.292,61= IVA esclusa. CUP H67B12000100002 - CIG 6215296084

[Appalti]

Note per la trasparenza:
Principali documenti contenuti nel fascicolo del procedimento: - decreto approvazione progetto esecutivo della Sezione bacino idrografico Adige Po - Sezione di Verona n. 113 del 23/03/2015; - lettera invito Sezione bacino idrografico Adige Po - Sezione di Verona prot. n. 193424 del 08/05/2015; - verbale della gara prot. n. 239821 del 10/06/15. Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33 , art. 23.

Il Dirigente

PREMESSO che con decreto della Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Verona n. 113 del 23/03/2015, è stato approvato il progetto n. 1/2015/CTM redatto dalla Settore Forestale della Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Verona dell'importo complessivo dei Euro 300.000,00=, riguardante i lavori in oggetto (importo a base di gara di Euro 200.000,00, di cui Euro 5.691,65= per oneri di sicurezza ed Euro 144.288,35= soggetti a ribasso) e che alla spesa complessiva di Euro 227.276,98= si farà fronte con le somme impegnate con DGR n. 2869 del 28.12.12 sul capitolo n. 101589 del bilancio regionale 2012 (impegno n. 4660);

CONSIDERATO che con lettera prot. n. 193424 del 08/05/2015 la Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Verona ha invitato 6 imprese del settore a partecipare alla gara per l'affidamento in cottimo fiduciario dell'intervento in argomento.

VISTO il verbale della gara svolta in data 10/06/2015, prot. n. 239821 del 10/06/2015, da cui risulta che la migliore offerta è stata quella presentata dall'impresa Campostrini Srl, che ha offerto il prezzo complessivo per l'esecuzione di Euro 186.292,61=, applicando il ribasso del 9,5% all'importo soggetto a ribasso al netto dei costi del personale, stimati dall'Impresa in Euro 49.100,00=.

VISTA la documentazione prodotta dell'impresa Campostrini Srl;

VISTO il documento unico di regolarità contributiva (DURC) emesso dall'INPS di Verona in data 06/07/2015 prot. INPS_355556 da cui risulta la regolarità contributiva dell'impresa Campostrini srl all'INPS, all'INAIL e alla Cassa Edile.

VISTA la comunicazione antimafia della Prefettura di Verona 0002100/2015 del 03/08/2015, attestante la non sussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto previste nell'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159 <<Codice delle leggi antimafia>>, a carico dell'Impresa Campostrini Srl.

VISTA l'attestazione acquisita tramite l'ANAC da cui risulta la regolarità fiscale dell'impresa Campostrini srl, ai sensi dell'art. 38, lett. g) del D.Lgs. 163/2006.

CONSIDERATA l'opportunità di affidare alla citata impresa Campostrini Srl l'esecuzione in cottimo fiduciario dei lavori in argomento.

VISTO il decreto legislativo n. 163/2006, il DPR n. 207/2010 e la legge regionale n.27/2003.

decreta

1. All'Impresa Campostrini Srl con sede in via Nazario Sauro, 18 - 37020 Sant'Anna d'Alfaedo (VR), partita IVA 03507810236 e C.F. 03507810236, è affidata la realizzazione in cottimo fiduciario *dei lavori* per la realizzazione della briglia filtrante sul torrente Rio Secco del Comune di Brentino Belluno per l'importo netto di Euro 186.292,61=,

e per un importo totale IVA inclusa di Euro 227.276,98=, alle condizioni tutte del capitolato speciale d'appalto di cui al progetto in argomento e relativi elaborati tecnici.

2. Alla spesa complessiva di Euro 227.276,98= si farà fronte con le somme impegnate con DGR n. 2869 del 28.12.12 sul capitolo n. 101589 del bilancio regionale 2012 (impegno n. 4660)
3. Il presente decreto deve essere comunicato all'Impresa Campostrini Srl con sede in Sant'Anna d'Alfaedo (VR).
4. Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale, da parte di chiunque ne abbia interesse, al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, con sede in 30121 Venezia, Cannaregio 2277, entro trenta giorni dalla conoscenza (decreto legislativo 2 luglio 2010 n.104 e legge 06 dicembre 1971 n.1034). In alternativa gli interessati possono presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla conoscenza (DPR 24 novembre 1971 n.1199).
5. Si dà atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33
6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto di cui alla legge regionale 27 dicembre 2011 n.29, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale 14 maggio 2013 n.677.

Damiano Tancon

(Codice interno: 305360)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE FORESTALE VERONA n. 55 del 21 agosto 2015

D.G.R. N.2869/2012 - L.R. 27/02/2008, n. 1 L.R. 16/02/2010, n. 11 - L.R. 06/04/2012, n. 13 - L.R. 13/09/1978, n. 52, artt. 8, 9, 10, 19, 20a) -Interventi per la tutela quantitativa delle risorse idriche. Programma per l'esercizio 2012 - Interventi regionali per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico: opere forestali di manutenzione. Conferimento incarico professionale al C.F.A. Ingegneri e Architetti Associati Legale rappresentante Dott. Ing. Ivo Fagherazzi per lo svolgimento della prestazione professionale di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione di una briglia filtrante sul torrente Rio Secco e adeguamento della viabilità di accesso, in loc. Casarole del Comune di Brentino Belluno (VR). Prestazione CSE E. 2.758.51 oltre contributo previdenziale 4% pari a E. 110,34 e i.v.a 22% pari a E. 631,15 per un totale complessivo pari a E. 3.500,00. CIG ZEB13C74CD -CUP H67B12000100002.
[Consulenze e incarichi professionali]

Note per la trasparenza:
Il presente decreto individua il professionista esterno al quale affidare l'attività di prestazione professionale di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione di una briglia filtrante sul torrente Rio Secco e adeguamento della viabilità di accesso, in loc. Casarole del Comune di Brentino Belluno (VR). Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Decreto di approvazione del Progetto esecutivo della Sezione bacino idrografico Adige Po - Sezione di Verona n. 113 del 23/03/2015; Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33 art. 23.

Il Dirigente

PREMESSO :

che con D.G.R. n. 2869 del 28.12.12 :

- sono stati affidati in attuazione all'ex Unità di Progetto Foreste e Parchi - U. Per. Servizio Forestale Regionale, ora Sezione bacino idrografico Adige - Po - Sezione di Verona - Settore Forestale, alcuni interventi inseriti nel programma per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico approvato con DGR n. 2542 dell'11/12/12, in quanto afferiscono alle specifiche competenze della struttura forestale.
- all'esecuzione si provvederà in economia, con la forma del cottimo fiduciario, ai sensi della L.R. 13/09/1978, n. 52 e della L.R. 07/11/03 n. 27;
- è stata impegnata la somma di 1.933.541,80 sul capitolo n.101589 del bilancio 2012 (impegno n. 3673) ad oggetto "interventi regionali per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico - art. 39, c.2, lett.a), L.R.27/02/08, n.1; art. 24 L.R. 16/02/10, n. 11" del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2012 che presenta la necessaria disponibilità, dando atto dell'avvenuta riscossione della correlata posta di entrata a valere sul Capitolo 100366 ad oggetto " Proventi della gestione dei canoni di derivazione di acque sotterranee - art. 39, L.R. 27/02/08, n.1; art. 24, L.R. 16/02/10, n. 11" ;
- della somma di cui al punto precedente, Euro 300.000,00 sono stati impegnati a favore dell'ex Servizio Forestale Regionale di Verona, ora Sezione Bacino idrografico Adige Po - Sezione di Verona - Settore Forestale - Dr. For. Damiano Tancon per i progetti di "Realizzazione briglia filtrante e consolidamento strada di accesso in località Rio Secco" e "Realizzazione cassa di espansione in località Rio Secco".

CONSIDERATO:

- che l'Ufficio ha chiesto al C.F.A. Ingegneri e Architetti Associati con sede in via Giusti, 10, 38122 Trento (TN) ,Legale rappresentante Dott. Ing. Ivo Fagherazzi nato a Zurigo (CH) il 04/06/1968, P. IVA. n. 01655660221, di presentare la propria offerta per lo svolgimento dell'incarico in argomento.
- che il C.F.A. Ingegneri e Architetti Associati risulta iscritto nell'elenco dei Consulenti e Prestatori di Servizi della Regione Veneto.
- che con nota del 19/03/2015 assunta al prot. 119185 il Dott. Ing. Ivo Fagherazzi ha comunicato la propria disponibilità ad eseguire secondo le specifiche tecniche indicate da questo Ufficio quanto richiesto, per l' importo di Euro 2.758.51 a cui aggiungere i contributi previdenziali ed i.v.a. per lo svolgimento del citato incarico.

Vista la normativa nazionale in materia di Contratti Pubblici e in particolare il D. Lgs. n.163/2006 art.125 comma 11, che consente l'affidamento di servizi tecnici per importi inferiori a 40.000,00 euro a soggetti di propria fiducia;

VISTO il D.Lgs n. 163 del 12/04/2006.

VISTA la L.R. n. 39 del 29/11/2001.

VISTA la L.R. n. 27 del 27/11/2003.

Visto il D.P.R. 207 2010

Visto il D.lgs. 33/2013

Vista la Legge 190/2012

Vista la D.G.R. 14 maggio 2013 n.677.

decreta

1. Di affidare al C.F.A. Ingegneri e Architetti Associati con sede in via Giusti, 10 - 38122 Trento (TN) P.IVA 01655660221, legale rappresentante Dott. Ing. Ivo Fagherazzi nato Zurigo (CH) il 04/06/1968, l'incarico per la prestazione professionale di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione di una briglia filtrante sul torrente Rio Secco e adeguamento della viabilità di accesso, in loc. Casarole del Comune di Brentino Belluno (VR), per l'importo di Euro 2.758.51, oltre contributo previdenziale del 4%, pari a Euro 110,34,00 e i.v.a 22%, pari a Euro 631,15, per un totale complessivo pari a Euro 3.500,00;

2. Di approvare il contenuto dell'incarico descritto nell'offerta 19/03/2015 assunta al prot. 119185 che prevede il compenso per complessivi Euro 3.500,00;

3. Alla spesa complessiva di Euro 3.500,00 si farà fronte con le somme impegnate con D.G.R. n. 2869 del 28.12.12 sul capitolo n. 101589 del bilancio regionale 2012 (impegno n. 4660).

4. Per il perfezionamento del presente incarico il Dott. Ing. Ivo Fagherazzi dovrà sottoscrivere apposita convenzione con la Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Verona, contenente le condizioni e gli obblighi di svolgimento dell'incarico;

5. Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale, da parte di chiunque ne abbia interesse e ne sia legittimato, al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, con sede in 30121 Venezia, Cannaregio 2277, entro trenta giorni dalla conoscenza (decreto legislativo 2 luglio 2010 n.104 e legge 06 dicembre 1971 n.1034).

In alternativa gli interessati possono presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla conoscenza (DPR 24 novembre 1971 n.1199);

6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto di cui alla legge regionale 27 dicembre 2011 n.29, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale 14 maggio 2013 n. 677.

Damiano Tancon

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COORDINAMENTO ATTIVITA' OPERATIVE

(Codice interno: 305482)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COORDINAMENTO ATTIVITA' OPERATIVE n. 100 del 27 agosto 2015

DGRV n. 1440/2014 recante ad oggetto "Approvazione del bando per la concessione ai Comuni della Regione Veneto di contributi per la realizzazione di progetti di bike sharing". Approvazione graduatoria.
[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
L'iniziativa è finalizzata a contrastare l'inquinamento atmosferico in ambiente urbano attraverso la concessione di contributi ai Comuni finanziati con il Programma Carbon Tax di cui al DM 337/2000.

Il Direttore

PREMESSO che:

- con deliberazione n. 1440 del 05.08.2014 la Giunta regionale ha approvato il bando per la concessione ai comuni della regione Veneto di contributi per la realizzazione di progetti di bike sharing;

- contestualmente è stata determinato in Euro.1.131.351,16 l'importo massimo delle risorse utilizzabili, che saranno oggetto di apposito atto d'impegno in funzione della disponibilità del capitolo n. 100048 avente ad oggetto "Interventi per la riduzione dei consumi energetici e delle emissioni causa di effetto serra nei settori industriale ed abitativo - Carbon Tax";

- detto provvedimento è stato pubblicato sul BURV n.77 del 08.08.2014 e sul sito della regione;

- con successiva deliberazione n. 1759 del 29.09.2014 la Giunta regionale ha approvato la proroga del termine previsto per la presentazione delle domande per la concessione ai Comuni della Regione del Veneto di contributi per la realizzazione di progetti di bike sharing di cui alla citata D.G.R. n. 1440/14, indicando quale termine di scadenza il 10.11.2014 - provvedimento pubblicato sul BURV n. 95 del 03.10.2014.

VISTO Il decreto del Direttore della Sezione Tutela Ambiente n. 2 del 22.01.2015 con il quale è stata istituita - conformemente a quanto previsto dal bando - la commissione per la valutazione dei progetti di bike sharing presentati dai comuni della regione Veneto costituita da:

- n. 1 tecnico-amministrativo esperto nel settore della mobilità indicato dalla Sezione Mobilità;
- n. 1 tecnico-amministrativo esperto nel settore dei lavori pubblici indicato dalla Sezione Lavori Pubblici;
- n. 1 tecnico-amministrativo esperto nel settore delle fonti rinnovabili, dell'efficienza energetica indicato dalla Sezione Tutela Ambiente con funzioni di presidente.

DATO ATTO che hanno partecipato all'iniziativa di cui alla deliberazione n. 1440/14 n. 88 comuni/enti le cui istanze sono state valutate nel corso di numero quattordici sedute della commissione delle quali sono state redatti i relativi verbali che sono depositati presso il Settore Tutela Atmosfera.

DATO ATTO altresì che, a conclusione dell'esame effettuato nel corso delle sedute svoltesi nei giorni: 27 marzo 2015; 13, 16, 30 aprile 2015; 14, 21, 29 maggio 2015; 9, 10, 22, 23, 30 giugno 2015, la commissione ha formulato:

- la graduatoria dei 54 comuni le cui istanze sono state ammesse a contributo. Classifica stilata per punteggio totale decrescente: a parità di punteggio è ordinata per somma del contributo richiesto crescente e per ordine alfabetico degli enti come riportato nell'allegato A;
- l'elenco dei 34 comuni le cui istanze sono state escluse dal finanziamento per le motivazioni riportate nell' allegato B.

PRESO ATTO dell'importo massimo delle risorse utilizzabili pari a Euro.1.131.351,16 e dell'esito dell'istruttoria, effettuata dalla commissione secondo la graduatoria di cui al citato allegato A, si rileva che i progetti che potenzialmente potranno accedere al finanziamento richiesto nella misura percentuale indicata sono quelli compresi dal n.1 al n. 32 del citato allegato per un importo pari a Euro 1.122.157,92, determinando così la somma residua pari a Euro 9.193,24.

CONSIDERATO che l'esiguità dell'importo residuo disponibile, pari a Euro 9.193,24, rispetto al contributo richiesto dalle amministrazioni in graduatoria dal n. 33 al n. 39 di cui all'allegato A del presente atto, non ne consentirebbe un fattivo utilizzo da parte delle medesime amministrazioni richiedenti, si ritiene ragionevole non applicare il punto 7.4 del bando il quale prevede che "se le risorse residuate dall'assegnazione dei cofinanziamenti non sono sufficienti a cofinanziare interamente il progetto o i progetti, che nell'ordine stabilito dalla graduatoria seguono l'ultimo progetto cofinanziato, il contributo è assegnato in misura ridotta. Tale misura corrisponde all'importo rimasto disponibile e in caso di più progetti , all'importo rimasto disponibile ripartito in modo proporzionale al contributo a cui ciascun progetto avrebbe avuto diritto.... ".

VISTA la DGR n. 1440 del 05.08.2014;

VISTA la DGR n. 1759 del 29.09.20144;

VISTA la documentazione trasmessa dai soggetti istanti;

VISTI i verbali della commissione istituita per la valutazione dei progetti di bike sharing;

VISTA la L.R. 54 del 31.12.2012 e il successivo Regolamento Regionale n. 4 del 03.12.2013 inerenti le funzioni del dirigente di settore.

decreta

1. di approvare la graduatoria delle istanze, utile ai fini dell'ammissione a contributo, secondo il punteggio assegnato di cui all'**allegato A** al presente atto;
2. di approvare l'elenco delle istanze escluse di cui all'**allegato B** al presente atto in quanto non rispondenti ai requisiti previsti dal bando;
3. di dare atto che l'importo massimo delle risorse utilizzabili pari a Euro.1.131.351,16 è stato determinato con deliberazione della Giunta regionale n. 1440 del 05.08.2014;
4. di dare atto che i progetti proposti dalle Amministrazioni comunali rappresentate nell' **allegato A** che potranno essere oggetto del finanziamento richiesto sono quelli indicati dal n.1 al n. 32 compreso per l'ammontare complessivo pari a Euro 1.122.157,92;
5. di non applicare la modalità di assegnazione del contributo previsto al punto 7.4 del bando agli enti in graduatoria dal numero 33 al n. 39 per l'oggettiva esiguità della somma residuata dall'assegnazione dei cofinanziamenti pari a Euro 9.193,24 rispetto al contributo richiesto dagli stessi;
6. di rinviare ad apposito atto del Direttore della Sezione Coordinamento Attività Operative l'effettiva assegnazione e l'impegno di spesa a favore dei soggetti risultanti in posizione utile a contributo, a fronte delle risorse che risulteranno disponibili sul capitolo di spesa 100048;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.lgs. 104/10.
9. di trasmettere il presente provvedimento ai soggetti individuati negli allegati A e B al presente provvedimento;
10. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Luigi Masia

Allegato A al decreto n. del

REGIONE DEL VENETO

Progressivo	Comune	Totale Investimento Lordo IVA	Contributo Richiesto	Qualità e Validità	Sinergia	Cantierabilità	Percentuale Richiesta	Punteggio Totale
1	FELTRE	€ 49.885,80	€ 34.920,06	15	6	2	5	28
2	VODO DI CADORE	€ 46.727,11	€ 32.708,98	15	6	1	5	27
3	LOZZO DI CADORE	€ 46.727,10	€ 35.045,32	15	6	1	3	25
4	PERAROLO DI CADORE	€ 46.727,10	€ 35.045,32	15	6	1	3	25
5	BORCA DI CADORE	€ 46.727,11	€ 35.045,33	15	6	1	3	25
6	CALALZO DI CADORE	€ 46.727,10	€ 35.045,33	15	6	1	3	25
7	DOMEGGE DI CADORE	€ 46.727,10	€ 35.045,33	15	6	1	3	25
8	LORENZAGO DI CADORE	€ 46.727,10	€ 35.045,33	15	6	1	3	25
9	PIEVE DI CADORE	€ 46.727,10	€ 35.045,33	15	6	1	3	25
10	VALLE DI CADORE	€ 46.727,10	€ 35.045,33	15	6	1	3	25
11	AURONZO DI CADORE	€ 49.900,00	€ 37.425,00	14	6	1	3	24
12	SEDICO	€ 49.873,60	€ 34.911,52	12	4	2	5	23
13	CAORLE	€ 39.470,00	€ 31.576,00	15	5	1	0	21
14	CAVALLINO - TREPORTI	€ 49.690,50	€ 39.752,40	15	5	1	0	21
15	LONGARONE	€ 49.690,50	€ 39.752,40	15	5	1	0	21
16	CAPPELLA MAGGIORE	€ 36.780,00	€ 29.000,00	14	4	1	1	20
17	CISON DI VALMARINO	€ 36.780,00	€ 29.000,00	14	4	1	1	20
18	CORDIGNANO	€ 36.780,00	€ 29.000,00	14	4	1	1	20
19	FOLLINA	€ 36.780,00	€ 29.000,00	14	4	1	1	20

Allegato A al decreto n. del pag. 2 /3

Progressivo	Comune	Totale Investimento Lordo IVA	Contributo Richiesto	Qualità e Validità	Sinergia	Cantierabilità	Percentuale Richiesta	Punteggio Totale
20	FREGONA	€ 36.780,00	€ 29.000,00	14	4	1	1	20
21	PIEVE DI SOLIGO	€ 36.780,00	€ 29.000,00	14	4	1	1	20
22	SARMEDE	€ 36.780,00	€ 29.000,00	14	4	1	1	20
23	RIVOLI VERONESE	€ 49.898,00	€ 34.898,00	10	3	1	6	20
24	MARANO VICENTINO	€ 50.000,00	€ 35.000,00	10	5	0	5	20
25	PADOVA	€ 49.776,00	€ 39.820,00	14	6	0	0	20
26	NOVENTA DI PIAVE	€ 49.925,48	€ 39.940,38	14	5	1	0	20
27	BADIA CALAVENA	€ 50.000,00	€ 40.000,00	15	5	0	0	20
28	TREVISO	€ 48.400,00	€ 38.405,60	13	6	0	0	19
29	SOVRAMONTE	€ 49.776,00	€ 39.820,80	14	3	2	0	19
30	SELVAZZANO DENTRO	€ 49.995,60	€ 39.996,48	14	5	0	0	19
31	PONTE NELLE ALPI	€ 50.000,00	€ 40.000,00	14	4	1	0	19
32	ASOLO	€ 49.834,60	€ 39.867,68	13	5	0	0	18
33	SOVIZZO	€ 27.267,00	€ 20.450,25	10	4	0	3	17
34	LEGNARO	€ 50.000,00	€ 35.000,00	9	3	0	5	17
35	SAN VENDEMIANO	€ 48.000,00	€ 38.400,00	14	3	0	0	17
36	POSSAGNO	€ 49.505,21	€ 39.604,17	14	3	0	0	17
37	NOVENTA PADOVANA	€ 49.690,50	€ 39.752,40	13	3	1	0	17
38	VILLAFRANCA DI VERONA	€ 49.898,00	€ 39.918,40	12	3	2	0	17
39	CESIOMAGGIORE	€ 50.000,00	€ 40.000,00	13	4	0	0	17
40	CASTEGNERO	€ 31.000,00	€ 24.800,00	12	3	0	0	15

Allegato A al decreto n. del

Progressivo	Comune	Totale Investimento Lordo IVA	Contributo Richiesto	Qualità e Validità	Sinergia	Cantierabilità	Percentuale Richiesta	Punteggio Totale
41	VILLAGA	€ 31.022,16	€ 24.817,73	12	3	0	0	15
42	VALDOBBIADENE	€ 48.897,60	€ 39.118,08	11	3	1	0	15
43	SAN ZENONE DEGLI EZZELINI	€ 49.505,21	€ 39.604,17	13	2	0	0	15
44	QUARTO D'ALTINO	€ 50.000,00	€ 40.000,00	10	5	0	0	15
45	BARDOLINO	€ 48.471,89	€ 38.777,51	10	4	0	0	14
46	LAZISE	€ 48.471,89	€ 38.777,51	10	4	0	0	14
47	TORRI DEL BENACO	€ 48.471,89	€ 38.777,51	10	4	0	0	14
48	GARDA	€ 48.684,10	€ 38.947,28	10	4	0	0	14
49	MONTECCHIO MAGGIORE	€ 48.697,00	€ 38.957,60	10	4	0	0	14
50	SAPPADA	€ 50.000,00	€ 40.000,00	12	2	0	0	14
51	ISOLA VICENTINA	€ 16.287,00	€ 13.000,00	9	2	0	1	12
52	CAMPAGNA LUPIA	€ 49.898,00	€ 39.918,40	9	3	0	0	12
53	PONTECCHIO POLESINE	€ 29.412,00	€ 23.529,60	8	2	0	0	10
54	TRISSINO	€ 50.000,00	€ 40.000,00	8	2	0	0	10

Allegato B al decreto n. del pag. 1 /6

REGIONE DEL VENETO

N. Progr	Comune	Provincia	Totale Investimento Lordo IVA	Contributo Richiesto	Note Esclusione
1	ABANO TERME	PD	€ 49.999,26	€ 39.920,00	La commissione constata che lo studio di fattibilità “PedalAbano” al paragrafo 3.1 “opere civili e forniture oggetto del presente progetto” al punto 8) precisa che “le opere civili necessarie alla realizzazione dell’intervento saranno finanziate interamente dall’Ente richiedente il finanziamento, pertanto non incluse nel presente computo…” configurandosì così un superamento dell’importo previsto al punto 4,5 del bando (costo complessivo progetto IVA inclusa compreso tra € 10.000,00 e € 50.000,00).
2	ALBIGNASEGO	PD	€ 47.000,00	€ 28.200,00	La domanda è pervenuta il giorno 12 novembre 2014, quindi fuori termine
3	ARCOLE	VR	€ 49.776,00	€ 39.821,00	Omessa ”’indicazione di tutte le autorizzazioni e le concessioni necessarie previste, nonché di tutti gli eventuali pareri o nulla osta da parte di Amministrazioni o Enti che dovessero essere necessari ai fini della realizzazione del progetto”.
4	ASIAGO	VI	€ 49.410,00	€ 39.528,00	omessa allegazione del crono programma.
5	BAGNOLO DI PO	RO	€ 56.719,17	€ 42.539,38	L’importo del progetto comprensivo dell' IVA indicato nell’allegato 2) e nella delibera della Giunta comunale n. 80 del 06.11.2014 pari a € 56.719,17 non rispetta l’indicazione del punto 4.5 del bando (costo complessivo progetto IVA inclusa compreso tra € 10.000,00 e € 50.000,00).
6	BASSANO DEL GRAPPA	VI	€ 53.000,00	€ 40.000,00	L’importo del progetto comprensivo dell' IVA indicato nell’allegato 2) e nella delibera della Giunta comunale n. 265 del 04.11.2014 pari a € 53.000,00 non rispetta l’indicazione del punto 4.5 del bando (costo complessivo progetto IVA inclusa compreso tra € 10.000,00 e € 50.000,00).

Allegato B al decreto n. del pag. 2 /6

7	CADONEGHE	PD	€ 77.640,80	€ 40.000,00	L'importo del progetto comprensivo dell' IVA indicato nell'allegato 2) e nella delibera della Giunta comunale n. 135 del 05.11.2014 pari a € 77.640,80 non rispetta l'indicazione del punto 4.5 del bando (costo complessivo progetto IVA inclusa compreso tra € 10.000,00 e € 50.000,00).
8	CARMIGNANO DI BRENTA	PD	€ 49.898,00	€ 39.918,40	- Omessa '"indicazione di tutte le autorizzazioni e le concessioni necessarie previste, nonché di tutti gli eventuali pareri o nulla osta da parte di Amministrazioni o Enti che dovessero essere necessari ai fini della realizzazione del progetto". - La delibera della Giunta comunale n. 144 del 05.11.2014 non dispone l'"impegno a rispettare i tempi per la realizzazione indicati nel bando".
9	CASTELLO DI GODEGO	TV	€ 48.800,00	€ 36.112,00	- Omessa'"indicazione di tutte le autorizzazioni e le concessioni necessarie previste, nonché di tutti gli eventuali pareri o nulla osta da parte di Amministrazioni o Enti che dovessero essere necessari ai fini della realizzazione del progetto". - Omessa allegazione delle schede tecniche previste dal bando.
10	CHIAMPO	VI	€ 72.419,20	€ 40.000,00	- L' istanza è pervenuta il 12.11.2014 quindi fuori termine. - L'importo del progetto comprensivo dell' IVA indicato nell'allegato 2) e nella delibera della Giunta comunale n. 273 del 04.11.2014 pari a € 72.419,20 non rispetta l'indicazione del punto 4.5 del bando (costo complessivo progetto IVA inclusa compreso tra € 10.000,00 e € 50.000,00).
11	CHIOGGIA	VE	€ 54.386,69	€ 40.000,00	- L'istanza è pervenuta il 14.11.2014 quindi fuori termine. - L'importo del progetto comprensivo dell' IVA indicato nell'allegato 2) pari a € 54.386,69 non rispetta l'indicazione del punto 4.5 del bando (costo complessivo progetto IVA inclusa compreso tra € 10.000,00 e € 50.000,00). - Omessa allegazione della deliberazione della Giunta comunale n. 223 del 7 novembre 2014 di cui l'amministrazione presenta solo l'attestazione di approvazione del provvedimento .

Allegato B al decreto n. del pag. 3 /6

12	CODEVIGO	PD	€ 50.000,00	€ 36.000,00	- La deliberazione della Giunta comunale n. 103 del 07.11.2014 non dispone l'"impegno a rispettare i tempi per la realizzazione indicati nel bando". - L'istanza non è completa della documentazione su supporto informatico ovvero su CD.
13	CONEGLIANO	TV	€ 50.000,00	€ 40.000,00	- L'indicazione di tutte le autorizzazioni e le concessioni necessarie previste, nonché di tutti gli eventuali pareri o nulla osta da parte di Amministrazioni o Enti che dovessero essere necessari ai fini della realizzazione del progetto" è espressa genericamente al punto 4 del cronoprogramma indicando solo "l'acquisizione delle autorizzazioni necessarie ". - La descrizione delle bici, colonnine e rastrelliere indicata nell'allegato A) alla deliberazione della Giunta comunale n. 420 del 05.11.14 non costituisce scheda tecnica degli stessi come richiesto al punto 5.8 del bando.
14	GIACCIANO CON BARUCHELLA	RO	€ 61.719,17	€ 46.289,38	L'importo del progetto comprensivo dell' IVA indicato nell'allegato 2) e nella delibera della Giunta comunale n. 63 del 06.11.2014 pari a € 61.719,17 non rispetta l'indicazione del punto 4.5 del bando (costo complessivo progetto IVA inclusa compreso tra € 10.000,00 e € 50.000,00);
15	JESOLO	VE	€ 50.000,00	€ 35.000,00	La delibera della Giunta comunale n. 307 del 04.11.2014 non dispone l'"impegno a rispettare i tempi per la realizzazione indicati nel bando".
16	MONSELICE	PD	€ 59.292,00	€ 40.000,00	L'importo del progetto comprensivo dell' IVA indicato nell'allegato 2) e nella delibera della Giunta comunale n.219 del 07.11.2014 pari a € 59.292,00 non rispetta l'indicazione del punto 4.5 del bando (costo complessivo progetto IVA inclusa compreso tra € 10.000,00 e € 50.000,00).
17	PIOVE DI SACCO	PD	€ 50.000,00	€ 40.000,00	- La delibera della Giunta comunale n. 108 del 07.11.2014 non dispone l'"impegno a rispettare i tempi per la realizzazione indicati nel bando". - Il quadro economico del progetto indica spese non ammissibili dal bando a contributo.

Allegato B al decreto n. del pag. 4 /6

18	QUINTO DI TREVISO	TV	€ 76.800,00	€ 40.000,00	L'importo del progetto comprensivo dell' IVA indicato nell'allegato 2) e nella delibera della Giunta comunale n.118 del 01.10.2014 pari a € 76.800,00 non rispetta l'indicazione del punto 4.5 del bando (costo complessivo progetto IVA inclusa compreso tra € 10.000,00 e € 50.000,00).
19	REVINE LAGO	TV	€ 36.780,00	€ 29.000,00	La delibera della Giunta comunale n. 107 del 06.11.2014 non dispone l'"impegno a rispettare i tempi per la realizzazione indicati nel bando".
20	RIESE PIO X	TV	€ 50.000,00	€ 40.000,00	- La delibera della Giunta comunale n. 102 del 29.09.2014 non dispone l'"impegno a rispettare i tempi per la realizzazione indicati nel bando". - Omessa '"indicazione di tutte le autorizzazioni e le concessioni necessarie previste, nonché di tutti gli eventuali pareri o nulla osta da parte di Amministrazioni o Enti che dovessero essere necessari ai fini della realizzazione del progetto".
21	SALETTO	PD	€ 37.026,70	€ 29.526,70	- La delibera della Giunta comunale n. 55 del 20.10.2014 non dispone – conformemente al bando - l'"impegno a rispettare i tempi per la realizzazione indicati nel bando": l'allegato sub B) al provvedimento, indica, nell'ambito della verifica del progetto preliminare "la possibilità di ultimare l'opera nei termini previsti"; - Mancano le schede tecniche previste dal bando: la TAV. A) a pag. 4 riporta delle mere descrizioni.
22	SAN BONIFACIO	VR	€ 49.563,20	€ 39.650,56	Omessa presentazione delle schede tecniche previste al punto 5,8 del bando.
23	SAN DONA' DI PIAVE	VE	€ 62.000,00	€ 40.000,00	L'importo del progetto comprensivo dell' IVA indicato nell'allegato 2) e nella delibera della Giunta comunale n. 231 del 07.11.2014 pari a € 62.000,00 non rispetta l'indicazione del punto 4.5 del bando (costo complessivo progetto IVA inclusa compreso tra € 10.000,00 e € 50.000,00).

Allegato B al decreto n. del pag. 5 /6

24	SANT' ELENA	PD	€ 28.000,00	€ 22.400,00	- Omessa "indicazione di tutte le autorizzazioni e le concessioni necessarie previste, nonché di tutti gli eventuali pareri o nulla osta da parte di Amministrazioni o Enti che dovessero essere necessari ai fini della realizzazione del progetto". - Omessa allegazione del cronoprogramma. - La relazione progettuale allegata alla delibera di Giunta comunale n. 71 del 06.11.2014 rappresenta una pianta della" piazzola " riferita ad un comune diverso dal richiedente. - Omessa descrizione dettagliata delle strategie adottate dall'ente proponente per la mobilità sostenibile.
25	SANTORSO	VI	€ 50.000,00	€ 40.000,00	Omessa "'indicazione di tutte le autorizzazioni e le concessioni necessarie previste, nonché di tutti gli eventuali pareri o nulla osta da parte di Amministrazioni o Enti che dovessero essere necessari ai fini della realizzazione del progetto".
26	SOMMACAMPAGNA	VR	€ 50.000,00	€ 40.000,00	Omessa "'indicazione di tutte le autorizzazioni e le concessioni necessarie previste, nonché di tutti gli eventuali pareri o nulla osta da parte di Amministrazioni o Enti che dovessero essere necessari ai fini della realizzazione del progetto": il progetto indica genericamente l'"ottenimento autorizzazioni varie".
27	SOSPIROLO	BL	€ 69.690,04	€ 50.000,00	- L'importo del progetto comprensivo dell' IVA indicato nell'allegato 2) e nella delibera della Giunta comunale n.55 del 28.10.2014 pari a € 69.690,00 non rispetta l'indicazione del punto 4.5 del bando (costo complessivo progetto IVA inclusa compreso tra € 10.000,00 e € 50.000,00).
28	STRA	VE	€ 49.720,50	€ 39.776,40	La delibera della Giunta comunale n. 136 del 07.11.2014 non dispone l'"impegno a rispettare i tempi per la realizzazione indicati nel bando";
29	TAIBON AGORDINO	BL	€ 50.000,00	€ 40.000,00	Omessa "'indicazione di tutte le autorizzazioni e le concessioni necessarie previste, nonché di tutti gli eventuali pareri o nulla osta da parte di Amministrazioni o Enti che dovessero essere necessari ai fini della realizzazione del progetto".

Allegato B al decreto n. del pag. 6 /6

30	TARZO	TV	€ 36.780,00	€ 29.000,00	Omessa ""indicazione di tutte le autorizzazioni e le concessioni necessarie previste, nonché di tutti gli eventuali pareri o nulla osta da parte di Amministrazioni o Enti che dovessero essere necessari ai fini della realizzazione del progetto". A pag. 18 della Relazione progettuale si rileva che sull'area insiste il vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs. 42/04 (ex Galasso).
31	TRECENTA	RO	€ 52.344,30	€ 39.258,22	L'importo del progetto comprensivo dell' IVA indicato nell'allegato 2) e nella delibera della Giunta comunale n.159 del 06.11.2014 pari a € 52.344,30 non rispetta l'indicazione del punto 4.5 del bando (costo complessivo progetto IVA inclusa compreso tra € 10.000,00 e € 50.000,00).
32	UNIONE COMUNI BASSO VICENTINO	ORGIANO (VI)	€ 49.995,60	€ 40.000,00	L'istanza è pervenuta il giorno 12.11.2014, quindi fuori termine.
33	VIGODARZERE	PD	€ 50.000,00	€ 40.000,00	- L'importo del progetto indicato nell'allegato 2) e nella delibera n. 129 del 04.11.2014 è determinato da un erroneo calcolo degli specifici importi effettuato nel citato provvedimento, con conseguente discrepanza tra i due documenti presentati. Quindi, l'importo non è congruo ai limiti fissati dal bando. - Omessa presentazione delle schede tecniche previste dal bando. - Omessa""indicazione di tutte le autorizzazioni e le concessioni necessarie previste, nonché di tutti gli eventuali pareri o nulla osta da parte di Amministrazioni o Enti che dovessero essere necessari ai fini della realizzazione del progetto".
34	VILLANOVA DEL GHEBBO	RO	€ 59.348,87	€ 44.511,66	L'importo del progetto comprensivo dell' IVA indicato nell'allegato 2) e nella delibera della Giunta comunale b. 90 del 31.10.2014 pari a € 59.348,87 non rispetta l'indicazione del punto 4.5 del bando (costo complessivo progetto IVA inclusa compreso tra € 10.000,00 e € 50.000,00).

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

(Codice interno: 305270)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1047 del 04 agosto 2015

Impegnativa di Cura Domiciliare (ICD). Aggiornamenti alla DGR 1338/2013.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
A seguito della nuova normativa in materia di ISEE si forniscono determinazioni in merito all'individuazione della condizione della famiglia e modalità e tempistiche di transizione. Si approva il modello per il calcolo dell'ISEE ai fini dell'ICD al netto del contributo percepito nell'anno precedente. Si semplificano le scadenze per la presentazione dell'ISEE. Si modificano i coefficienti di correzione su base ISEE del valore base dell'ICDa. Si determinano i valori soglia dei punteggi SVaMA e SVaMA semplificata per l'accesso all'ICD.

L'Assessore Luca Coletto, di concerto con l'assessore Manuela Lanzarin, riferisce quanto segue.

In considerazione delle recenti modifiche apportate alla normativa in materia di ISEE e ad alla necessità di apportare alcuni aggiornamenti alla DGR 1338/2013 si rappresentano, per paragrafi, le seguenti tematiche.

A. ADEGUAMENTO DELLE PROCEDURE ICD AL NUOVO ISEE. DETERMINAZIONE DELLE SOGLIE PERL'ACCESSO

Con il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 7 novembre 2014 sono stati approvati il modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente), nonché le relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159. Con tale atto è definitivamente entrata in vigore la riforma dell'ISEE a partire dall'anno 2015.

La novellazione dello strumento ha comportato un consistente impatto nella procedura di gestione ed erogazione dell'Impegnativa di Cura Domiciliare, i cui effetti sono stati monitorati nel primo semestre del 2015.

Si rende ora necessario esaminare congiuntamente il funzionamento del nuovo ISEE e la procedura delle ICD, al fine di risolvere le problematicità insorte, che verranno di seguito descritte.

Prima di procedere in tal senso, si richiamano alcuni elementi essenziali della riforma dell'ISEE, posta in essere con lo scopo di migliorare l'equità sociale per l'accesso a prestazioni sociali, a prestazioni sociali agevolate ed a prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, tra le quali è inclusa l'Impegnativa di Cura Domiciliare (ICD) e, al contempo, di rafforzare la lotta contro gli abusi e l'indebita fruizione di prestazioni a scapito dei cittadini più bisognosi.

L'ISEE è l'indicatore, in vigore dal 1998, che serve per valutare e confrontare la situazione economica dei nuclei familiari per regolare l'accesso alle prestazioni (in moneta e in servizi) sociali e sociosanitarie erogate dai diversi livelli di governo.

La situazione economica è valutata tenendo conto dei redditi di tutti i componenti (salvo quanto previsto per le prestazioni di natura sociosanitaria), del loro patrimonio (valorizzato al 20%) e, attraverso una scala di equivalenza, della composizione del nucleo familiare (numero di componenti e loro caratteristiche).

La scala di equivalenza consente di tenere conto di "economie di scala" nella spesa familiare derivanti dalla convivenza: è un parametro basato sul numero dei componenti il nucleo familiare, ma anche di alcune caratteristiche di quest'ultimo rilevanti ai fini della valutazione della condizione economica.

Con la riforma dell'ISEE, prevista dall'art. 5 del decreto "Salva Italia" n. 201/2011 è stata adottata una nozione di reddito disponibile che ha incluso somme fiscalmente esenti; è stata maggiormente valorizzata la componente patrimoniale; sono state considerate le caratteristiche dei nuclei familiari con carichi particolarmente gravosi, tra cui la presenza di persone con disabilità; è stato differenziato l'indicatore in riferimento al tipo di prestazione richiesta.

Per quanto riguarda la non autosufficienza, con il nuovo ISEE è stata operata la scelta di non considerare in modo indistinto tutte le persone con disabilità, ma di riclassificare le diverse definizioni di disabilità, invalidità e non autosufficienza accorpandole in tre distinte classi: disabilità media, grave e non autosufficienza. Si riconosce poi un abbattimento del reddito della famiglia in cui è presente una persona con disabilità, articolato in funzione del grado di disabilità (le c.d. franchigie sono di: 4.000 euro per disabilità media, 5.500 euro per disabilità grave, 7.000 euro per persona non autosufficiente). Il sistema precedente, invece, consisteva nel riconoscere una maggiorazione della scala di equivalenza, che portava all'abbattimento dell'ISEE tanto più alti erano il reddito e il patrimonio considerati, indipendentemente dalla gravità del bisogno.

Inoltre, per le persone non autosufficienti è ammessa la deduzione di tutti i trasferimenti ottenuti nella misura in cui si traducano in spese certificate per l'acquisizione, diretta o indiretta, dei servizi di collaboratori domestici e addetti all'assistenza personale.

E' stata infine introdotta la possibilità per tutti di sottrarre (fino a un massino di 5.000 euro) le spese relative alla situazione di disabilità, certificate a fini fiscali.

Per quanto riguarda l'accesso alle prestazioni sociosanitarie di persone adulte, inoltre, con il nuovo ISEE è data la possibilità di considerare nel nucleo familiare del beneficiario esclusivamente il coniuge ed i figli, escludendo pertanto eventuali ulteriori componenti la famiglia anagrafica. Il disabile adulto che vivesse con i propri genitori potrebbe pertanto fare nucleo a sé.

Infine, si richiama quanto previsto in tema di valorizzazione del patrimonio e di abbattimento per la prima casa. La maggiore considerazione del patrimonio richiesta dalla legge viene raggiunta tenendo conto del valore degli immobili rivalutato ai fini IMU (invece che ICI) e raggiungendo la franchigia sulla componente mobiliare (che è stata articolata in funzione dei componenti del nucleo familiare) e considerando il patrimonio all'estero.

Con riferimento agli immobili viene perciò considerato come patrimonio il valore della casa che eccede il mutuo ancora in essere, mentre per tenere conto dei costi dell'abitare è stato riservato un trattamento particolare alla prima casa. Il valore IMU è calcolato al netto del mutuo e di una franchigia di 52.500 euro, incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. Il valore residuo dell'abitazione, così calcolato, viene abbattuto a due terzi.

La norma sull'ISEE consente peraltro agli enti erogatori di prevedere, accanto all'ISEE, criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, per caratterizzare in autonomia le proprie politiche sociali. Di conseguenza l'ISEE rappresenta solo un misuratore delle condizioni delle famiglie, mentre la determinazione delle soglie per l'accesso alle prestazioni o la compartecipazione ai costi resta di competenza dell'ente erogatore.

Ai fini dell'applicazione del nuovo ISEE, pertanto, gli enti erogatori devono adeguare i regolamenti con l'individuazione delle nuove soglie per tenere conto delle variazioni intervenute nell'indicatore.

La sintesi sin qui condotta è stata ricavata dalla documentazione predisposta e resa disponibile sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Tutto ciò è stato richiamato nel presente provvedimento per poter studiare la ricaduta operativa del nuovo ISEE nella gestione dell'ICD. Nelle more del presente provvedimento gli uffici dell'Area Sanità e Sociale hanno proceduto, nella fase di prima attuazione del nuovo ISEE, attraverso l'emanazione di alcune note interpretative rivolte alle Aziende ULSS e/o ai referenti per le ICD presso le Aziende stesse.

In particolare, è stato indicato quanto di seguito si richiama e si conferma con il presente provvedimento:

- L'ICD costituisce prestazione agevolata di natura sociosanitaria, e pertanto è consentita (in quanto è facoltativa) la produzione della tipologia di ISEE denominata "sociosanitario". La *ratio* della norma è quella di creare le condizioni per favorire la presa in carico della persona disabile o non autosufficiente nel contesto familiare, e pertanto è sempre consentito presentare l'ISEE più favorevole previsto dalla normativa nazionale, per ciascun tipo di ICD.
- Fino a marzo 2015, quando i Centri per l'Assistenza Fiscale (CAF) hanno potuto iniziare a produrre i nuovi ISEE, è stato sospeso lo scorrimento delle graduatorie relative alle nuove domande pervenute.
- Come previsto dalla DGR 1338/2013 l'ICD ha durata annuale e per il rinnovo è richiesta la sussistenza e validità di tutti gli strumenti di valutazione (ISEE, SVaMA e test NPI) alla data del rinnovo. La procedura gestionale è tuttavia stata costruita in maniera da non chiudere automaticamente le domande prive di strumenti validi, consentendo agli operatori un lasso di tempo ulteriore per la raccolta degli strumenti scaduti, entro comunque l'emissione dei mandati di pagamento.
- La tempistica di pagamento delle ICD è mensile per le ICDa e le ICDf, trimestrale per le ICDm e ICDp e semestrale per le ICDb, con possibilità di articolare una diversa frequenza per le ICDp e ICDf in ragione delle progettualità individuali per le persone con disabilità a cui tali ICD si riferiscono.
- Il mandato di pagamento (nei confronti dei diretti beneficiari o dei comuni laddove non è stata definita la delega per la gestione dell'ICD) deve essere effettuato entro il secondo mese successivo a quello del periodo cui si riferisce (quindi ad agosto per il primo semestre o per il secondo trimestre, ecc...).

- In attesa delle indicazioni contenute nel presente provvedimento, e comunque in vista del pagamento della prima semestralità delle ICDb per l'anno 2015, è stato chiesto alle Aziende ULSS e, tramite queste, agli operatori degli sportelli locali, di non procedere alla chiusura di impegnative per ISEE sopra soglia o ISEE mancante.
- La soglia ISEE prevista per l'accesso all'ICDb e ICDm non ha subito variazione rispetto a quella definita con la DGR 1338/2013, pari a 16.631,71 euro. Per le ICDa la soglia definita è di 60.000,00 euro, per le ICDf non è stata prevista dalla DGR 1338/2013, mentre per le ICDp è stata sterilizzata ai sensi del decreto del Direttore generale dell'Area Sanità e Sociale n. 173/2013, confermato con la DGR 164/2014.

L'impatto del nuovo ISEE sulla popolazione beneficiaria si è reso misurabile soltanto in via empirica ed è stato monitorato nel corso del secondo trimestre 2015 operando una comparazione tra il valore dell'ISEE prodotto con le vecchie regole ed il nuovo ISEE, persona per persona. Peraltro non esistono in Italia reportistiche relative ad analoghe attività effettuate da enti gestori di servizi soggetti a ISEE.

Nel caso dell'ICD, ad oggi, su un totale di 12.462 casi esaminati relativi ad utenti con ISEE 2014 inferiore a 16.631,71 euro, si riscontrano le seguenti situazioni:

- La media del valore ISEE passa da 8.041,72 euro del 2014 a 9.630,55 del 2015, con un incremento medio pari a 1.588,82
- L'83,7% degli utenti mantiene l'ISEE sotto la soglia definita. Per questi utenti la media 2014 era pari a 7.265,45 euro, mentre la media 2015 scende a 7.150,94, con un decremento medio pari a 115,02 euro.
- Il 16,3% degli utenti supera invece la soglia ISEE definita dalla DGR 1338/2013. Per questi utenti la media ISEE 2014 era di 12.011,96 euro, mentre la media ISEE 2015 sale a 22.320,73 euro, con un incremento di 10.308,78 euro.

Nel complesso della procedura, gli utenti dell'ICDb nel corso del 2014 sono stati 25.887 (pari a 19.032 ICDb equivalenti a 12 mesi), mentre gli utenti dell'ICDm sono stati 4.971 (pari a 3.343 ICDm equivalenti a 12 mesi).

Operando in termini di ICD equivalenti, il totale è perciò pari a 22.375 ICDb e ICDm. I 12.462 casi di confronto rappresentano perciò il 56% della popolazione. Si può quindi stimare che il numero di utenti che superano la soglia ISEE rispetto al 2014 ed in seguito all'applicazione del nuovo ISEE, sia pari a circa 3.650 unità.

Su questi casi è stato condotto un ulteriore controllo, volto a verificare quali tipologie di redditi e situazioni patrimoniali il nuovo ISEE abbia fatto emergere.

Con maggiore dettaglio statistico, la popolazione degli utenti che superano la soglia ISEE si colloca nel primo quartile per i valori del nuovo ISEE compresi tra da 16.636,00 e 18.243,00 euro; nel secondo quartile per i valori compresi tra18.244,00 euro e 20.414,00 euro, che rappresenta la mediana; nel terzo quartile per i valori fino a 23.861,00 euro; nell'ultimo quartile fino al valore massimo rilevato pari a 92.607,00 euro, dopo aver tolto le quattro code superiori a 100.000 euro). Ogni quartile rappresenta il 25% dell'utenza.

E' stato altresì condotto uno studio sostanziale, con la collaborazione dei referenti per le ICD e di alcuni CAF del Veneto, esaminando i contenuti delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) allegate alle attestazioni ISEE.

L'analisi ha messo in evidenza che per gran parte dell'utenza considerata il consistente innalzamento dell'ISEE è dovuto alla proprietà dell'abitazione principale e delle relative pertinenze. Ciò conferma quanto evidenziato in altri rapporti (ad esempio nel Rapporto AUSER sulle condizioni sociali degli anziani in Italia 2012) secondo i quali in Italia il 76% degli anziani è proprietario di casa e che nel 2011 il 52% delle pensioni di vecchiaia era inferiore ai 500 euro e il 78% inferiore ai 750 euro. A fronte di un'alta percentuale di anziani con patrimonio immobiliare, esiste di conseguenza un problema di liquidità poiché l'ammontare della pensione non può essere sufficiente a coprire le spese di cura.

In questi casi l'innalzamento dell'ISEE è dipeso dal fatto che viene applicata alla componente reddituale sommata a quella patrimoniale (della prima casa) una franchigia fissa di 7.000,00 euro, mentre la scala di equivalenza utilizzata è spesso di 1,00 in presenza di famiglie monocomponente e non più di 1,50.

Con riferimento alla facoltà attribuita dalla normativa ISEE agli enti erogatori di poter prevedere, accanto all'ISEE, criteri ulteriori di selezione nonché di definire nuove soglie per tenere conto delle variazioni intervenute nell'indicatore, si ritiene opportuno definire quanto segue:

1. Il mantenimento in via generale, dove prevista, della soglia ISEE per l'accesso all'ICD, con arrotondamento, a partire dal 1 luglio 2015 da 16.631,71 euro a 16.700,00 euro. Tale arrotondamento è comprensivo della rivalutazione secondo l'indice ISTAT (FOI) relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (nazionale) da giugno 2013 a giugno 2015 pari a +0,2% (33,26 euro)

Si ritiene infatti che tale valore sia comunque congruo ad individuare un plafond di beneficiari coerente con le risorse disponibili, in ragione dell'abbassamento della media dell'ISEE dell'utenza considerata, e quindi della possibilità di intercettare anche ulteriori utenti precedentemente collocati al di sopra della soglia di 16.631,71 euro.

2. La definizione di una soglia ISEE del valore di 23.900,00 euro corrispondente al valore arrotondato di soglia tra il terzo e quarto quartile dei valori riscontrati dagli utenti il cui il nuovo ISEE è salito sopra soglia rispetto al 2014.
3. Tale soglia viene applicata all'utenza che presenta attestazioni ISEE (personale o familiare) che, qualora fosse determinato al netto dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, sarebbe inferiore o pari a quello definito al punto 1 del presente elenco. Tale ISEE, al lordo dell'abitazione principale e delle relative utenze, deve essere inferiore alla soglia definita al punto 2 del presente elenco.
4. Proceduralmente, si stabilisce che, per gli ISEE che rientrano nelle casistiche sopra definite (presenza di prima abitazione di proprietà e relative pertinenze e valore inferiore a 23.900,00 euro), venga prodotta una attestazione redatta secondo il modello approvato con l'Allegato A del presente provvedimento, con la quale viene certificato che il valore dell'ISEE presentato, qualora fosse calcolato al netto del valore determinato dalla sola abitazione principale e relative pertinenze sarebbe inferiore alla soglia base di 16.700,00 euro. L'operatore dell'ICD registrerà tale informazione nella procedura informatica eseguendo una apposita spunta, in funzione della quale la verifica della soglia ISEE per la domanda presentata o per il rinnovo dell'ICDb e ICDm verrà condotta sul valore di 23.900,00 euro e non di 16.700,00 euro.

Le modalità di produzione dell'attestazione verranno definite con provvedimento del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale.

5. Per il primo semestre 2015, in via transitoria ed eccezionale a motivo della repentina entrata in vigore della normativa ISEE, rimangono attive e pagabili tutte le ICD valide al 31 dicembre 2014, salvo le chiusure per decesso, per ingresso in struttura residenziale extraospedaliera con quota di rilievo sanitario, per trasferimento di residenza in altra regione. Si ritiene inoltre di non procedere alla chiusura per mancata presentazione dell'ISEE, in quanto la produzione dell'ISEE con le nuove modalità potrebbe aver inibito parte dell'utenza alla presentazione dell'ISEE stesso ai fini del rinnovo. Le ICD nel frattempo chiuse dagli operatori (circa 200) verranno riaperte in via informatica. Quest'ultima operazione dovrà essere eseguita anche per le ICDm chiuse entro il primo trimestre 2015.
6. A partire dal 1 luglio 2015, ed entro le previste scadenze di pagamento, verranno chiuse le ICD con nuovo ISEE superiore a 23.900,00 euro.
7. Entro il 30 settembre 2015 dovranno essere raccolti gli ISEE scaduti e mancanti, come segnalato dalla procedura informatica.
8. Per gli utenti con nuovo ISEE compreso tra 16.700,00 e 23.900,00 euro, dovrà essere eseguita a cura degli operatori la verifica di appartenenza all'utenza definita al punto 3. In caso di ISEE superiore, o di rifiuto a produrre il nuovo ISEE, l'ICDb o ICDm viene chiusa retroattivamente al 30 giugno 2015, liberando così ulteriori risorse per lo scorrimento di graduatorie con disponibilità dal 1 luglio 2015.
9. La soglia di 23.900,00 euro si applica anche alle nuove domande eventualmente pervenute, con decorrenza, per uniformità di trattamento, dal 1 luglio 2015. Per il calcolo del punteggio ISEE ai fini della determinazione del punteggio di graduatoria si utilizza il valore $ISEE_{max}$ secondo le casistiche dal presente provvedimento.
10. Per la data dell'ISEE fa fede la data di presentazione della DSU (cui si riferisce il protocollo dell'INPS) e non la data dell'attestazione ISEE.

B. ADEGUAMENTO DELLE PROCEDURE ICD AL NUOVO ISEE. MODALITA' DI SCORPORO DELLE ICD PERCEPITE PER L'ANNO PRECEDENTE

Il comma 5 dell'articolo 4 del DPCM 159/2013 afferma che "ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del trattamento stesso, al valore ISEE è sottratto dall'Ente erogatore l'ammontare del trattamento percepito dal beneficiario nell'anno precedente la presentazione della DSU, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza". Pertanto, in **Allegato A** al presente provvedimento, è approvato un apposito modello di attestazione, che dovrà essere compilato e presentato congiuntamente all'ISEE, per il calcolo del valore ISEE al netto del contributo economico percepito per l'anno precedente la presentazione della DSU moltiplicato per la scala di equivalenza. La modalità di produzione dell'attestazione verrà definita con ulteriore provvedimento del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale.

Ai fini del rinnovo dell'ICD, qualora l'ISEE "lordo" sia comunque inferiore alla soglia di 16.700,00 euro non è necessario determinare lo scorporo del valore dell'ICD percepite per l'anno precedente.

Poiché l'ICD è stata istituita nel corso dell'anno 2013 ed i relativi pagamenti ai beneficiari sono avvenuti nel corso del 2014 a seguito dell'approvazione delle prime risultanze istruttorie con la DGR 164/2014, tenendo conto che il "reddito" da esse prodotto è stato finalizzato alla fruizione di attività assistenziale eseguita nel 2013, ai fini di semplificazione delle procedure di certificazione, si stabilisce che, ai fini della determinazione dei contributi economici percepiti, le attestazioni saranno prodotte con il criterio della competenza con riferimento all'anno solare e non dell'erogazione di cassa.

C. ADEGUAMENTO DELLE PROCEDURE ICD AL NUOVO ISEE. SEMPLIFICAZIONE DELLE SCADENZE PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISEE

Si considera inoltre che ai sensi del DPCM 159/2013 la DSU è valida sino al 15 gennaio dell'anno successivo a quello del rilascio e non più 12 mesi dalla data di rilascio.

Ciò comporta l'opportunità di semplificare il sistema organizzativo dell'ICD per quanto riguarda la raccolta dell'ISEE. A partire dal 1 gennaio 2016 pertanto, la procedura è modificata nei seguenti termini.

L'ISEE deve essere prodotto e consegnato entro il primo pagamento effettuato nel corso dell'esercizio solare, con la seguente tempistica:

- Per le ICD con pagamento mensile: entro il 31 marzo.
- Per le ICD con pagamento trimestrale: entro il 31 marzo.
- Per le ICD con pagamento semestrale: entro il 30 giugno.

In tale modo gli operatori potranno organizzare per tempo la raccolta dei nuovi ISEE, informando gli utenti e gestendo le scadenze a scaglioni con data fissa. La mancata produzione dell'ISEE entro la scadenza così definita comporta la chiusura dell'ICD prima dell'emissione delle disposizioni aziendali finalizzate al pagamento.

Per ragioni di uniformità ed economicità operativa, tali scadenze si applicano anche alle ICD emesse a fine anno.

L'attestazione ISEE deve essere comunque presentata anche per le ICD che non prevedono limite di ISEE.

D. MODIFICA DEI COEFFICIENTI DI CORREZIONE SU BASE ISEE DEL VALORE BASE DELL'ICDa

Per quanto riguarda gli utenti di ICDa, l'elaborazione statistica dei dati dei nuovi ISEE 2015 (389 casi su 669) restituisce a livello regionale il valore medio di 16.567,95 euro e il valore mediano di 14.294,00 euro. I valore del primo quartile sono compresi tra 0 e 5.769,00 euro; quelli del secondo fino a 14.294,00 euro (mediana); quelli del terzo fino a 22.891,00 euro; quelli del quarto fino al valore massimo di 60.000,00 euro.

E' emersa la duplice esigenza di semplificare l'applicazione dei coefficienti di correzione calcolati sulla base dell'ISEE, nonché di prevedere un innalzamento dei valori di sostegno economico in adempimento a quanto previsto nell'intesa Stato - Regioni e Province autonome del 5 agosto 2014 per l'utilizzo del 40% del Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze a favore delle disabilità gravissime. Tale fondo viene assegnato nel Veneto con la procedura dell'ICDa.

Pertanto si propone di:

1. Modificare la tabella contenuta nell'Allegato A della DGR 1338/2013 (pagina 7/20), prevedendo che fino al terzo quartile compreso (e quindi al valore ISEE arrotondato a Euro 22.900,00) non si applichi nessun coefficiente di correzione del valore base dell'ICDa e che nell'ultimo quartile si applichi il coefficiente di correzione di 0,75. Tale valore soglia è definito sino a diversa ulteriore definizione con Deliberazione della Giunta regionale.
2. L'applicazione del punto precedente avverrà a far data dal 1 gennaio 2016. Per l'anno 2015 si mantengono i coefficienti di correzione già attribuiti all'utente nel 2014.
3. Rimane in vigore quanto previsto dall'Allegato A della DGR 1338/2013, paragrafo 8, lettera c).

E. DETERMINAZIONE DELLE SOGLIE MINIME DEI PUNTEGGI SVAMA

La DGR 1338/2013 ha costruito i requisiti di accesso sulla base di graduatorie ordinate secondo un punteggio definito da gravità di bisogno assistenziale e situazione reddituale. La misurazione del bisogno, tuttavia, non è stata accompagnata dalla definizione di una soglia minima di punteggio da superare per concorrere all'ICD.

Alla luce dell'elaborazione statistica delle risultanze istruttorie degli anni 2013 e 2014, si definiscono le seguenti soglie di accesso, che si applicano con effetto immediato dalla pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto:

a) Per le ICDb, punteggio SVaMA semplificata maggiore o uguale a 10 punti;
b) Per le ICDm, punteggio SVaMA con quadro sinottico modificato maggiore o uguale a 54 punti.

Per le ICDb emesse con punteggio della SVaMA semplificata inferiore a 10 punti, il rinnovo alla scadenza dell'ICD è subordinato alla ripetizione della valutazione e all'ottenimento di un punteggio maggiore o uguale a 10 punti.

A partire dal 1 gennaio 2016 il periodo di validità degli strumenti di valutazione sociosanitaria per la determinazione del rinnovo delle ICD è così aggiornato:

1. Schede di Valutazione Multidimensionale SVaMA, SVaMA semplificata, SVaMDi: 3 anni;
2. Valutazione NPI: 2 anni.

Tale durata si intende applicata anche alle valutazioni già acquisite. A tale scopo la procedura informatica verrà aggiornata e la visualizzazione degli strumenti di valutazione in scadenza, a disposizione degli operatori delle ICD, sarà tarata sulla nuova tempistica.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la LR 23/2012.

Vista la DGR 1338/2013 e la DGR 164/2014.

Visto il DPCM 5 dicembre 2013, n. 159.

Visto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 7 novembre 2014.

Visto l'art. 2, comma 2, lett. o) della LR 54/2012.

delibera

1. Di considerare la parte motiva parte integrante ed essenziale del presente atto.

2. Di approvare quanto definito relativamente alla determinazione dei cluster di utenza e delle rispettive soglie minime ISEE, a modifica di quanto stabilito con la DGR 1338/2013.

3. Di approvare per il primo semestre 2015 il pagamento di tutte le ICD valide al 31 dicembre 2014, con esclusione delle ICD chiuse per decesso, per ingresso in struttura residenziale extraospedaliera con quota di rilievo sanitario, per trasferimento di residenza in altra regione, richiamando e confermando i punti elenco da 1 a 10 del paragrafo A della parte motiva.

4. Di approvare con l'**Allegato A**, parte integrante del presente atto, il modello utilizzabile sia per la certificazione del valore ISEE al netto della sola abitazione principale e delle relative pertinenze e per il calcolo dell'ISEE ai fini dell'ICD al netto del contributo percepito nell'anno precedente.

5. Di approvare le modalità di semplificazione delle scadenze per la presentazione dell'ISEE, come definite nel paragrafo C della parte motiva.

6. Di modificare i coefficienti di correzione su base ISEE del valore base dell'ICDa, come definito nel paragrafo D della parte motiva.

7. Di determinare i valori soglia dei punteggi SVaMA e SVaMA semplificata per l'accesso all'ICD, come definiti e descritti nel paragrafo E della parte motiva.

8. Di demandare ad atti Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale la determinazione di eventuali modifiche procedurali che si rendano necessarie in fase di applicazione del presente provvedimento.

9. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa aggiuntiva a carico del bilancio regionale.

10. Di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione e nell'area web http://icd.regione.veneto.it.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1047 del 04 agosto 2015 pag. 1/1

ISEE per ICD - Attestazione

Ente_____

Con riferimento all'attestazione ISEE rilasciata in data |__|__||__|__||__|__|__|__|

relativa alla Dichiarazione Sostitutiva Unica INPS-ISEE |__|__|__|__|-|__|__|__|__|__|__|__|__|__|-|__|__|

presentata in data |__|__||__|__||__|__|__|__|

da (cognome e nome) _____

nato/a a _____ (_____) il |__|__||__|__||__|__|__|__|

si determina e certifica quanto segue (barrare e compilare la parte interessata):

❑ **Calcolo dell'ISEE ai fini dell'ICD al netto del contributo percepito nell'anno precedente**

Indicatore della situazione economica (ISE)	|__|__|.|__|__|__|,|__|__|	A
Contributo ICD percepito nell'anno di riferimento	|__|__|.|__|__|__|,|__|__|	B
Scala di equivalenza	|__|__|,|__|__|	C
Valore equivalente del contributo percepito (D=B:C)	|__|__|.|__|__|__|,|__|__|	D
Nuovo valore ISEE (E=A-D)	|__|__|.|__|__|__|,|__|__|	E

❑ **Misurazione del valore ISEE al netto della sola abitazione principale e delle relative pertinenze (questa informazione non determina valori ISEE, ma è condizione per l'applicazione della soglia superiore di accesso definita dalla DGR _____).**

Indicatore della situazione economica (ISEE)*	|__|__|.|__|__|__|,|__|__|	F
Componente del patrimonio immobiliare riferita alla sola abitazione e relative pertinenze**	|__|__|.|__|__|__|,|__|__|	G
Indicatore della situazione economica netto ipotetico (H=F-G)	|__|__|.|__|__|__|,|__|__|	H

Data di compilazione |__|__||__|__||__|__|__|__|

Il funzionario

_____

(timbro e firma leggibile)

Allegati: Attestazione ISEE

* Può essere utilizzato il valore "E" nei casi di rinnovo dell'ICD.
** Il valore si determina così: [(Patrimonio immobiliare del nucleo riferito alla sola abitazione principale e relative pertinenze) – (Detrazione Patrimonio immobiliare del nucleo riferito alla sola abitazione principale e relative pertinenze)]*20%. Qualora il patrimonio immobiliare sia composto dall'abitazione principale con relative pertinenze e da ulteriori immobili, il calcolo del valore "G" va fatto escludendo gli ulteriori immobili.

(Codice interno: 305300)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1087 del 18 agosto 2015

Approvazione dei progetti multiregionali in materia di farmacovigilanza attiva e dello schema di convenzione tra l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) e la Regione del Veneto ai fini dell'utilizzo dei fondi statali relativi agli anni 2010-2011 (art. 1, comma 819, legge 27 dicembre 2006, n. 296).

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
L'utilizzo delle risorse finanziarie statali destinate all'attività di farmacovigilanza attiva è subordinata alla realizzazione di specifici progetti (presentati dalle Regioni e condivisi ed approvati dall'AIFA) che vengono definiti mediante convenzione AIFA-Regione secondo linee di indirizzo fissate dalla Conferenza Stato-Regioni.

L'Assessore Luca Coletto, riferisce quanto segue.

L'art. 36, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 "*Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica*" prevede uno stanziamento annuale di fondi in favore delle Regioni e delle Province Autonome che realizzino iniziative di farmacovigilanza e di informazione degli operatori sanitari sulle proprietà, sull'impiego e sugli effetti indesiderati dei medicinali, tese a migliorare le conoscenze sotto il profilo beneficio-rischio dell'uso dei farmaci dopo la commercializzazione.

L'art. 129 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 "*Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE*" attribuisce all'AIFA la competenza in ordine al sistema nazionale di farmacovigilanza e ne individua le relative attività; attribuisce altresì alle Regioni un ruolo attivo di collaborazione in dette attività anche mediante appositi Centri di Farmacovigilanza (C.R.F.V.).

L'art. 1, comma 819, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)"*stabilisce che l'utilizzo delle risorse previste dalla citata legge n. 449/97 sia subordinata alla stipula di apposite convenzioni, tra l'AIFA e le Regioni/Province Autonome, aventi ad oggetto la realizzazione di programmi di farmacovigilanza attiva.

In applicazione delle disposizioni di cui sopra è stato definito in data 26 settembre 2013, ai sensi dell' art. 4 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281 "*Accordi tra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano*" , l'Accordo Stato -Regioni che stabilisce i seguenti indirizzi programmatori di farmacovigilanza attiva da attuarsi mediante la stipula di convenzioni tra l'AIFA e le Regioni per l'utilizzo dei fondi relativi agli anni 2010-2011:

- istituzione e mantenimento dei C.R.F.V.;
- studio delle reazioni avverse da farmaci (ADR) inteso sia come crescita della segnalazione spontanea sia come promozione di studi epidemiologici ad hoc, con particolare rilevanza assegnata a progetti volti ad approfondire le ADR che si verificano in seguito a somministrazione di vaccini;
- valutazione dell'uso dei farmaci sia in ambito territoriale che ospedaliero finalizzata a studiare i determinanti dell'uso e a definire la reportistica per i medici/gruppi di medici attraverso l'analisi delle prescrizioni, con l'obiettivo di prevedere interventi di promozione dell'uso appropriato;
- informazione e formazione, per favorire l'integrazione fra diverse iniziative presenti a livello regionale e centrale e sostenere nuove iniziative nelle Regioni con minore esperienza;

I progetti finanziabili secondo le linee di indirizzo indicate possono essere, come negli anni precedenti, progetti esclusivamente regionali, oppure a valenza nazionale e/o multi regionale.

Secondo quanto previsto dall'accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 26.09.2013, detto finanziamento deve essere erogato a ciascuna Regione per il 40% del fondo (al netto delle quote fisse per il biennio 2010-2011, su base pro-capite) per l'istituzione/mantenimento dei C.R.F.V., ovvero, il potenziamento di attività di farmacovigilanza sul territorio; per il 30% per progetti a valenza regionale; il restante 30% per quelli a valenza multiregionale o nazionale. Se quest'ultima tranche dovesse eccedere le quote necessarie per la conduzione o adesione ai progetti multiregionali, la Regione potrà allocare la parte eccedente alla conduzione di progetti a valenza regionale.

I fondi disponibili per la Regione del Veneto ai sensi dell'accordo del settembre 2013 sono pari ad Euro 1.346.521,02 per l'anno 2010 e ad Euro 696.431,70 per l'anno 2011.

Atteso che in Veneto le funzioni di C.R.F.V. accreditato presso AIFA sono attribuite, ai sensi della DGR 11 settembre 2012, n. 1820, al Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco (C.R.U.F.), il Responsabile del C.R.U.F. ha presentato ad AIFA - come previsto dalla DGR 29 aprile 2014, n. 606 - le progettualità regionali riferite ai fondi 2010-2011.

La nostra Regione è risultata capofila di due progetti multi-regionali, cosa che determina l'assegnazione alla stessa di una quota del fondo pari a Euro 350.000,00, e partecipa ad un terzo progetto, coordinato dalla Regione Liguria, con destinazione di un importo pari a Euro 15.000,00, per un ammontare complessivo di Euro 365.000,00.

Come previsto nelle citate delibere n. 1820/2012 e n. 606/2014, tale finanziamento una volta introitato al bilancio regionale verrà trasferito all'A.O.U.I. cui è affidata la gestione economico finanziaria del C.R.U.F..

Ritenuto, pertanto, necessario procedere all'approvazione e sottoscrizione della convenzione attuativa di quanto sopra, si propone l'approvazione definitiva dei progetti di F.V. e del conseguente schema di convenzione delegandone la sottoscrizione al Direttore della Sezione Controlli, Governo e Personale SSR ai sensi della DGR n. 606/2014.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il Relatore, il quale dà atto che la Struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

- VISTA la legge 27 dicembre 1997, n. 449 *"Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica"*;

- VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)"*;

- VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 *"Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali"*;

- VISTO il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. *"Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE"*;

- VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 *"Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";*

- VISTA la legge regionale 27 aprile 2015, n. 7 *"Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015e pluriennale 2015-2017"*

- VISTO l'accordo sancito dalla Conferenza Stato - Regioni nella seduta del 26 settembre 2013;

- VISTA la DGR 11 settembre 2012, n. 1820 "*Istituzione del Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco. Nuove modalità organizzative e di funzionamento*";

- VISTA la DGR 29 aprile 2014, n. 606 *"Art. 36, comma 14, L. n. 449/1997: definizione delle modalità operative per l'utilizzo delle risorse per gli anni 2010-2011, riferite alla realizzazione di un programma di farmacovigilanza attiva"*;

delibera

1. di approvare i progetti di farmacovigilanza attiva, a carattere multiregionale, **Allegato A** al presente provvedimento;
2. di aderire al progetto multi regionale "*Sorveglianza della sicurezza di farmaci e vaccini e valutazione dell'efficacia della vaccinazione antinfluenzale in pediatria*" proposto dalla Regione Liguria;
3. di approvare lo schema di convenzione tra la Regione del Veneto e l'AIFA in materia di farmacovigilanza attiva, **Allegato B** al presente provvedimento;
4. di incaricare il Direttore Regionale della Sezione Controlli, Governo e Personale SSR della sottoscrizione della Convenzione di cui al precedente punto 3;
5. determinare in Euro_365.000,00 l'importo massimo dell'obbligazione di spesa a favore dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona - CRUF, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Sezione Controlli, Governo e Personale SSR, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati su capitolo d'uscita n. 60327 "*Interventi di farmacovigilanza, informazione ed educazione sanitaria sul farmaco*" collegato al capitolo d'entrata n. 1831 "*Assegnazione statale per iniziative di farmacovigilanza, nonché per le campagne di educazione sanitari nella stessa materia (art. 36, comma 14, L. 449/97)*" e comunque in misura pari agli introiti dei

fondi trasferiti da AIFA;

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1087 del 18 agosto 2015

PROGETTO MULTIREGIONALE

TITOLO DEL PROGETTO
Sorveglianza sulle reazioni avverse da vaccino

AREA TEMATICA
Studio delle reazioni avverse ai farmaci (ADR): reazioni avverse dopo vaccinazione ☒

POPOLAZIONE IN STUDIO
Tutta la popolazione soggetta alle vaccinazioni ☒

RAZIONALE DELLO STUDIO
Negli ultimi anni vi è stato un aumento delle segnalazioni riguardanti i vaccini, in generale collegato alle attività di vaccinovigilanza coordinate da AIFA assieme alle Regioni.
Nel 2012 è entrata in vigore in Europa la nuova legislazione sulla farmacovigilanza, che si propone tra le altre cose di incrementare il coinvolgimento dei cittadini nei sistemi di segnalazione, valutando l'opportunità di utilizzare strumenti alternativi sia alla classica segnalazione su carta che a quella su web. Esperienze condotte in Italia nell'ambito dei farmaci evidenziano l'utilità e il potenziale impatto positivo di questo coinvolgimento.
E' difficile trovare in letteratura o su internet informazioni sul tasso di segnalazione dei vaccini e sul coinvolgimento dei cittadini/genitori in questo ambito. Un dato interessante viene dagli Stati Uniti dove il sistema di segnalazione dei farmaci (AERS) è separato da quello dei vaccini (VAERS). L'AERS riceve circa 800.000 segnalazioni l'anno, il 50% delle quali provenienti dai cittadini. Il VAERS (*Vaccine Adverse Reporting System*) riceve ogni anno circa 28.000 segnalazioni di reazioni in seguito di vaccinazione e di queste il 10 % provengono dal paziente o dai genitori del vaccinato (Loughlin et al. Causality assessment of adverse events reported to the Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) 2012; Manual for the Surveillance of Vaccine-Preventable Diseases (5th Edition, 2011).
In Europa i dati disponibili sono difficili da recuperare. In Olanda, il centro di farmacovigilanza Lareb responsabile anche del monitoraggio e analisi delle segnalazioni spontanee di AEFI (AdverseEventFollowingImmunization) nel 2011 ha ricevuto 1.103 segnalazioni e il 25% dei reports provenivano dai genitori dei pazienti o nel caso del vaccino HPV dalla paziente stessa (Abstract Groningen VaccinationDays 27-09-2012 http://www.groningenvaccinationdays.nl).L'OMS riporta in un sito dedicato i dati del WHO *Vaccine PreventableDiseasesMonitoring System* nel quale possiamo trovare tra l'altro il numero totale di segnalazioni da vaccino in molti Paesi europei ed extraeuropei. Analizzando il dato del Regno Unito, Germania e Francia, il numero di segnalazioni sembra in calo rispetto agli anni precedenti ma non sono disponibili informazioni circa la fonte delle segnalazioni (MHRA annualstatistics 2010/11 - Medicines and Healthcare productsRegulatory Agency; http://apps.who.int/immunization_monitoring/en/globalsummary_/countryprofileselect.cfm). Il contesto nel quale si inserisce il progetto vede un dato nazionale con circa il 50% delle segnalazioni da vaccino provenienti dai Distretti sanitari, che restano un punto molto importante nell'osservazione degli eventi avversi soprattutto nei primi due anni di vita quando gli accessi per le vaccinazioni sono abbastanza ravvicinati nel tempo. In linea con questa tendenza la proposta di intervento in Italia è quella di coinvolgere maggiormente i cittadini/genitori nella segnalazione di eventi avversi dopo immunizzazione tramite gli operatori sanitari operanti nei distretti vaccinali.
Nell'ambito dei Fondi AIFA 2008-2009 è stato condotto dal 2011 il progetto sulla sorveglianza degli eventi avversi da vaccino coordinato dalla Regione Veneto e al quale hanno aderito altre 6 Regioni. Obiettivi del progetto sono stati l'incentivazione della segnalazione di reazioni avverse da vaccino ed un migliore coordinamento a livello regionale tra i soggetti coinvolti nella farmacovigilanza relativa ai vaccini.

Durante il primo anno di progetto sono stati svolti nelle regioni aderenti corsi di formazione sulla vaccinovigilanza rivolti agli operatori sanitari operanti nei centri vaccinali ed è stata creata una piattaforma web (vaccinovigilanza.it) per l'invio delle segnalazioni via internet. Nel corso del secondo anno è stato predisposto un intervento attivo in distretti vaccinali che si erano resi disponibili.
In questi distretti il progetto ha previsto la consegna a tutti i genitori dei bambini vaccinati nei primi due anni di vita di una scheda definita "diario vaccinale". I genitori hanno riportato nel diario gli eventuali eventi avversi alla vaccinazione e lo hanno riconsegnano alla vaccinazione successiva. La fase di distribuzione e raccolta dei diari è durata 3 mesi e l'analisi dei dati raccolti (tuttora in corso) sembra fornire indicazioni molto positive, con una buona adesione dei genitori al progetto.
L'intenzione è ora quella di proseguire con una seconda fase nella quale estendere la sorveglianza a tutte le persone vaccinate nei Distretti vaccinali.

OBIETTIVI PRIMARI

- Aumentare il coinvolgimento dei cittadini nella vaccinovigilanza, mediato dal personale sanitario operante nei centri vaccinali
- Aumentare il tasso di segnalazione spontanea di eventi avversi da vaccini
- Analizzare il numero e il tipo di schede e di eventi segnalati

VALUTAZIONE DEGLI ESITI

- Numero di segnalazioni di eventi avversi da vaccini inviate dai cittadini
- Confronto con le segnalazioni inviate da operatori sanitari (gravità e tipo di eventi)
- Stima dell'incidenza degli eventi avversi sul totale dei vaccinati

MATERIALI E METODI
STRUTTURE COINVOLTE E CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE E METODOLOGICHE DELLO STUDIO
Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco (CRUF) - USO Farmacologia, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona
Centro coordinatore del progetto.

Distretti vaccinali delle Aziende ULSS del Veneto

Saranno inseriti nello studio tutti i pazienti che effettueranno una vaccinazione nei centri vaccinali che aderiranno allo studio e che abbiano riportato un evento avverso in seguito alla precedente vaccinazione.
Nell'ambito della seduta vaccinale l'operatore Sanitario rileva i dati anamnestici e chiede ai cittadini/genitori di raccontare eventuali disturbi e/o reazioni avvenute dopo la somministrazione del precedente vaccino per valutare l'idoneità alla vaccinazione.
Lo studio propone di consegnare ai cittadini/genitori del vaccinato che abbia riportato eventi avversi un *Diario vaccinale per la sorveglianza degli eventi avversi dopo vaccinazione* con il quale possano descrivere la reazione osservata. Questo *Diario vaccinale* è stato predisposto in linea con la scheda di segnalazione AIFA per i cittadini e raccoglie tutte le informazioni necessarie per la valutazione dell'evento avverso e il successivo inserimento nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza (RNF).
Il *Diario vaccinale* verrà lasciato all'Operatore Sanitario nella medesima seduta vaccinale o consegnato successivamente. In alternativa sarà possibile scaricare il diario vaccinale attraverso un sito web dedicato oppure compilarlo ed inviarlo online in una piattaforma dedicata alla segnalazione.
Il Diario vaccinale verrà affiancato, nelle regioni che daranno la disponibilità, ad un sistema di rilevazione degli eventi avversi via SMS. Questo tipo di intervento è già stato utilizzato e pubblicato in letteratura come efficace strumento di sorveglianza degli eventi avversi da vaccino (Vaccine. 2014 Sep 22;32(42):5503-8 oppure Aust N Z J ObstetGynaecol. 2014 Oct 11). Il sistema invierà automaticamente al cellulare della persona che ha fatto la vaccinazione (a sé o al figlio/a) e che ha acconsentito a fornire il numero di cellulare, un SMS che chiede se si sono avuti eventi avversi e quali. La valutazione delle risposte ricevute consentirebbe di distinguere gli eventi lievi (per i quali sarebbero comunque presenti gli elementi minimi per fare una segnalazione) da quelli più gravi, per i quali possono essere richieste informazioni aggiuntive

con la compilazione del Diario. In questo modo sarebbe anche ottenibile una stima dell'incidenza degli eventi avversi sul totale dei vaccinati (SMS inviati).
Tutte le schede con eventi avversi raccolte presso i distretti sanitari saranno inoltrate al Responsabile di Farmacovigilanza (o direttamente al Centro Regionale di Farmacovigilanza se previsto nella propria Regione) per l'inserimento in RNF. Faranno eccezione le schede con eventi avversi che l'operatore sanitario ritiene sicuramente non correlati alla vaccinazione che verranno comunque inviate al Centro Regionale di Farmacovigilanza.
Si prevede la presenza all'interno dei distretti vaccinali di un sistema di distribuzione e raccolta dei *Diari vaccinali* cartaceiche i vaccinati possono compilare autonomamente.

STRUMENTI A DISPOSIZIONE DEI CENTRI VACCINALI

- Diario vaccinale per la sorveglianza delle reazioni avverso dopo immunizzazione
- Materiale descrittivo dello studio disponibile su piattaforma web

FASI E TEMPISTICHE

- **I fase**: incontri formativi rivolti agli operatori dei distretti sanitari per la sensibilizzazione alla segnalazione
- **II fase**: fase attiva del progetto: consegna del Diario vaccinale ai genitori e valutazione della disponibilità a fornire il numero di cellulare per gli invii tramite SMS
- **III fase:** Responsabile di Farmacovigilanza/Centro regionale: valutazione dei Diari vaccinali ed inserimento nella RNF

RISULTATI ATTESI
Precedenti esperienze effettuate nell'ambito della segnalazione diretta delle reazioni avverse da parte dei cittadini mostrano come questi siano più propensi a segnalare eventi avversi rispetto agli operatori sanitari. L'intervento attivo effettuato nell'ambito del precedente progetto ha confermato la partecipazione attiva dei genitori nel riportare i diari vaccinali compilati ai distretti sanitari.
Si prevede di conseguenza una elevata percentuale di *Diari vaccinali*riconsegnati al distretto, dovuto principalmente al tipo di disegno dello studio (monitoraggio attivo), con eventi avversi per la maggior parte di lieve o moderata rilevanza clinica, in linea con quanto riscontrato nella fase pilota e quanto riportato in letteratura.
Nell'ambito del progetto potrà anche essere valutata la rilevanza della piattaforma web e della segnalazione online.
I risultati di questo studio dovrebbero portare:
1. aumento tasso di segnalazione eventi avversi dopo immunizzazione;
2. maggiore coinvolgimento dei genitori nel sistema di segnalazione delle reazioni avverse;
3. incremento delle informazioni di sicurezza sui vaccini;
4. miglioramento dialogo vaccinatori e genitori;
5. integrazione delle attività CRFV/Prevenzione Regionale.

DURATA DEL PROGETTO
Il progetto ha durata biennale.

RESPONSABILE TECNICO-SCIENTIFICO DEL PROGETTO
Dr. Ugo Moretti
Ricercatore - Dipartimento di Sanità Pubblica e Medicina di Comunità, U.S.O di Farmacologia, Università di Verona, Policlinico G.B. Rossi, p.le L. Scuro 10, 37134 Verona
Tel. 045-8124245, fax 045-8124876 e-mail: ugo.moretti@univr.it

Curriculum Vitae
Ugo Moretti è nato il 16 maggio 1958 a Verona dove risiede. Laureato in Scienze Biologiche con il massimo dei voti attualmente è Ricercatore confermato presso il Dipartimento di Medicina e Sanità

Pubblica, Sezione di Farmacologia, della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Verona. In ambito universitario è Docente di farmacologia presso il Corso di Laurea in Infermieristica nelle sedi di Vicenza, Trento e Bolzano e Docente di farmacologia presso la Scuola di Specialità di Oculistica, di Dermatologia e di ORL – Facoltà di Medicina e Chirurgia. Per quanto riguarda l'attività di ricerca lavora da più di 20 anni nel campo della farmacovigilanza e farmacoepidemiologia.
Dal 2008 ad oggi - Referente presso l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) del Centro Regionale Veneto di Farmacovigilanza. In questo ambito collabora e coordina con l'AIFA l'attività di selezione ed analisi dei dati della segnalazione spontanea in Italia ed è consulente nel tema delle terminologie mediche (MedDRA – WHO-ART).
Dal 2009 al 2013 - Membro dell'Executive Committee dell'International Society of Pharmacovigilance (ISOP).
Partecipa a diversi progetti europei nel campo della farmacovigilanza ed è membro dell'ENCEPP (European Network of Centres of Pharmacoepidemiology and Pharmacovigilance).
Autore o coautore di circa 90 pubblicazioni su riviste internazionali, è referee per le riviste DrugSafety, Pharmacopidemiology and DrugSafety, European Journal of ClinicalPharmacology e British Journal of ClinicalPharmacology
E' componente della redazione del bollettino di Farmacovigilanza "FOCUS Farmacovigilanza" ed è docente in Master di I e II livello in Farmacovigilanza a Verona, Bologna, Roma e Napoli.

RISORSE UMANE E STRUMENTALI DA FINANZIARE:
Costo complessivo del progetto: € 120.000

Dettaglio costi:

Personale non dipendente (assegni ricerca)	€ 100.000
Spese allestimento/manutenzione piattaforma web	€ 10.000
Trasferte, missioni, rimborsi	€ 5.000
Pubblicazioni, Convegni (partecipazione e/o organizzazione) e materiale pubblicitario, ecc.	€ 5.000

ALLEGATOA alla Dgr n. 1087 del 18 agosto 2015

PROGETTO MULTIREGIONALE

TITOLO DEL PROGETTO
Rete Regionale di Farmacie attive in Farmacovigilanza (Progetto VIGIRETE).

AREA TEMATICA
Informazione e formazione ☒

RAZIONALE DELLO STUDIO
Background
Il Governo Clinico, inteso come approccio integrato per l'ammodernamento del SSN, pone al centro della programmazione e gestione dei servizi sanitari i bisogni dei cittadini e valorizza il ruolo e la responsabilità dei medici e degli altri operatori sanitari per la promozione della qualità dell'intero sistema. La gestione della sicurezza del farmaco è uno dei suoi principali determinanti. La farmacovigilanza, infatti, è un aspetto prioritario dell'assistenza sanitaria al quale lo Stato, le Regioni e tutti gli operatori sanitari concorrono per individuare soluzioni uniformi su tutto il territorio nazionale e intraprendere azioni a tutela della salute della popolazione. Rilevante è stato l'impegno, negli ultimi anni dell'AIFA e delle Regioni, che con progetti e linee mirate non hanno fatto mancare i giusti ed adeguati stimoli agli operatori del settore. Tra gli operatori sanitari è spesso il farmacista a cui il cittadino si rivolge per primo. I farmacisti operanti nelle farmacie aperte al pubblico, capillarmente distribuite sul territorio, hanno un costante rapporto con la Cittadinanza andando a svolgere un rilevante ruolo sia di informazione che di educazione della stessa; in generale in relazione alla salute e in particolare alla corretta informazione sui medicinali. Essi, attraverso la loro professionalità, hanno la possibilità concreta di rendere i cittadini soggetti attivi in tutte le azioni atte al miglioramento della sicurezza dell'uso dei farmaci, in particolare attraverso la segnalazione dei loro potenziali effetti avversi. Infatti, oltre ad occupare una posizione di rilievo nella cura della salute del cittadino, il farmacista, nell'attuale ottica di Farmacia dei Servizi, ha un ruolo determinante sia nell'ascolto dei cittadini sia nella segnalazione delle ADR, svolgendo, così, un "servizio di farmacovigilanza". Il cittadino è il primo "attore di rete" a sperimentare gli eventuali effetti dannosi dei farmaci ed è quindi importante che abbia la possibilità di comunicarli direttamente a una figura preparata e motivata come il farmacista. La gestione delle attività in farmacovigilanza rappresenta l'insieme delle azioni messe in atto per migliorare la qualità delle cure farmacologiche e garantire la sicurezza dei cittadini, sicurezza basata anche sulla segnalazione del danno da farmaco.
Nel 2010 l'Unità di Farmacovigilanza del Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco del Veneto ha promosso e coordinato in collaborazione con l'AIFA e Federfarma, il primo studio italiano sulla promozione della segnalazione delle reazioni avverse da farmaci da parte dei cittadini attraverso i farmacisti territoriali. Lo studio ha avuto ottimi risultati, infatti hanno partecipato 118 farmacie aperte al pubblico e sono state raccolte ben 2.311 segnalazioni di reazione avversa, raggiungendo così tutti gli obiettivi prefissati. In base ai dati ottenuti ed alla luce delle ultime modifiche alla normativa nazionale, che prevede sempre un maggior coinvolgimento diretto del cittadino nelle attività di farmacovigilanza, si è deciso di proporre una seconda fase dello studio con un allargamento ad altre 6 Regioni italiane oltre al Veneto (Calabria, Campania, Puglia, Friuli Venezia Giulia, Lazio e Basilicata). Anche per questa seconda fase, sempre con la collaborazione di AIFA, Ordini Provinciali dei Farmacisti e Federfarma Regionali, i risultati sono stati molto soddisfacenti. In totale hanno partecipato circa 700 farmacisti, 388 farmacie e sono state raccolte quasi 4.000 schede, di cui 2.314 inserite nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza.
I risultati del progetto pilota e del progetto interregionale sono stati sicuramente positivi, purtroppo, però, una volta terminati i progetti, i farmacisti non hanno continuato a informare e stimolare i cittadini alla segnalazione delle ADR. Ne sono un'evidenza più che concreta i dati dei report provenienti da pazienti presenti nella RNF dal 2009 al 2013. Nel 2009 le segnalazioni da parte dei cittadini erano 45, sono passate a 1.700 nel 2.010, grazie al progetto pilota della Regione Veneto, nel 2011 sono scese a 250 e nel 2012 e 2013 vi è stato un ulteriore aumento, grazie al progetto interregionale, ma nel 2014 sono nuovamente calate (172 segnalazione nei primi 4 mesi). Per quanto riguarda i farmacisti nel 2013 la percentuale di segnalazioni di ADR in Italia proveniente da questa fonte è stata del 16%. Tuttavia, questo dato, è frutto prevalentemente

della segnalazione di farmacisti ospedalieri impegnati in progetti attivi di farmacovigilanza. Scarsa è la partecipazione dei farmacisti territoriali, come evidenziato anche dal fatto che in tutta Italia nel 2013 solo 436 farmacisti hanno inviato almeno una segnalazione.
E' evidente, da quanto sopra riportato, che ciò che ha contribuito alla segnalazione da parte dei cittadini sono stati i progetti di farmacovigilanza attiva coinvolgenti i farmacisti territoriali, che però non sono stati in grado di creare un sufficiente bagaglio culturale e motivazionale tale da determinare una continuazione delle attività di farmacovigilanza all'interno delle farmacie. Si dovrebbe cercare di evitare queste oscillazioni per creare un sistema permanente, integrato e costante. Le motivazioni più importanti alla creazione di questa rete, intesa come proseguimento dei due progetti svolti, sono nate proprio durante gli incontri conclusivi del progetto, nel corso dei quali numerosi farmacisti hanno dimostrato interesse al proseguimento dell'opera di informazione e sensibilizzazione nei confronti dei cittadini in merito alla possibilità di segnalare le sospette reazioni avverse, hanno espresso l'esigenza di un aggiornamento continuo in tale direzione e hanno manifestato la volontà di confermare la pratica della farmacovigilanza quale aspetto costitutivo, fondamentale e qualificante dell'esercizio della professione di farmacista. E' perciò di estrema importanza riuscire a migliorare e implementare la comunicazione e l'interazione tra queste due figure, soggetti attivi nella gestione complessiva del farmaco, attraverso un modello formativo e di ricerca fondato sull'interesse attivo e, soprattutto, sulla compartecipazione di entrambi, poiché anche il farmacista entra pienamente in questo nuovo progetto per segnalare delle reazioni avverse giudicate di particolare rilevanza o quelle che il cittadino difficilmente sarà in grado di segnalare autonomamente.
Solamente una gestione e una "cultura integrata di farmacovigilanza tra cittadino e operatore sanitario" può portare a cambiamenti importanti nella pratica clinica, promuovere la crescita di una cultura della salute più attenta e vicina sia al cittadino che all'operatore e, infine, favorire lo sviluppo di organismi e strutture sanitarie più sicure e più efficienti. L'ambizione dello studio è, infatti, quella di creare una rete di formazione-informazione stabile, permanente e focalizzata sulla segnalazione dei danni da farmaci da parte del cittadino e del farmacista, denominata VigiRete. L'attuazione di una estesa e capillare farmacovigilanza, intesa fondamentalmente come l'insieme delle attività che vengono intraprese allo scopo di garantire un utilizzo appropriato e sicuro dei farmaci, può contribuire indirettamente anche alla diminuzione dei costi del Servizio Sanitario Nazionale.
Un progetto pilota è già stato svolto nella Regione del Veneto utilizzando un contributo incondizionato della ditta Bayer. Durante questa fase pilota è stato valutato l'interesse dei farmacisti al progetto tramite interventi di presentazione dello stesso effettuati nel corso di convegni e incontri che hanno visto il coinvolgimento anche delle farmacie private-convenzionate. E' stato definito un logo ed è stato creato un video per la Regione del Veneto che illustra le finalità della Rete delle farmacie territoriali. A tal fine, sono stati contattati e coinvolte le organizzazioni che maggiormente rappresentano le farmacie private-convenzionate nel Veneto e sono state raccolte le adesioni al progetto tramite la creazione di un sito web dedicato. L'utilizzo del sito ha consentito altresì di verificare come il web possa essere per tali farmacie, uno strumento efficace per la diffusione delle informazioni e per la raccolta delle segnalazioni.

OBIETTIVO PRIMARIO

- Creare una rete di farmacie territoriali (denominata VigiRete) per aumentare e migliorare la sensibilizzazione e l'educazione della popolazione e dei farmacisti sulla possibilità e sull'importanza della segnalazione spontanea di sospette ADR

OBIETTIVO SECONDARIO

- Implementare il rapporto di fiducia e l'interazione farmacista/cittadino sulla gestione complessiva del farmaco, ottimizzando la comunicazione sull'uso corretto e appropriato del farmaco.

VALUTAZIONE DEGLI ESITI

- Numero delle schede di segnalazione da parte dei cittadini e dei farmacisti
- Partecipazione ai due corsi di Formazione a Distanza
- Partecipazione ai forum di discussione
- Numero di richieste da parte dei farmacisti sulla gestione complessiva del farmaco
- Accessi alla piattaforma www.vigirete.it

MATERIALI E METODI
STRUTTURE COINVOLTE
Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco (CRUF)
Coordinamento del progetto.
Saranno invitate a partecipare tutte le farmacie territoriali della Regione del Veneto coinvolte nella fase pilota e quelle delle altre Regioni aderenti al progetto. Viene posto un limite massimo di partecipazione, per il primo anno, pari a circa il 50% delle farmacie presenti sul territorio di ogni Regione, per questioni economiche e organizzative, dal secondo anno tale limite sarà rivalutato.

CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE E METODOLOGICHE DEL PROGETTO
VigiRete sarà una rete di farmacie operanti nel campo della farmacovigilanza e in diretta comunicazione sia con i Centri Regionali di FV sia fra di loro su tutte le problematiche inerenti il farmaco e il suo uso e si baserà sulla comunicazione come strumento di efficacia e di sicurezza terapeutica. Ciascun farmacista di ogni farmacia aderente dovrà svolgere le seguenti attività: continuare a informare e formare i cittadini su tutte le problematiche da farmaco che il cittadino espone al farmacista o che il farmacista individua grazie alle sue conoscenze (es.: interazioni, triangolo nero sui farmaci in monitoraggio, farmaci in gravidanza, farmaci contrassegnati da pittogramma doping etc.); promuovere e istruire il cittadino alla segnalazione dei danni da farmaco; segnalare delle reazioni avverse giudicate di particolare rilevanza o che il cittadino difficilmente è in grado di segnalare autonomamente. Per quest'ultimo aspetto il farmacista avrà la possibilità di effettuare la segnalazione sia on-line che tramite scheda cartacea. Si propone che i farmacisti aderenti alla rete abbiano un obiettivo annuale da raggiungere pari ad almeno 10 schede di segnalazione raccolte o compilate direttamente. Il progetto è articolato in cinque fasi e si avvale dell'utilizzo di strumenti informativi, comunicativi e di supporto a disposizione delle farmacie per la presentazione e per la messa in atto di VigiRete.

FASI DI REALIZZAZIONE
I Fase: preparazione di un nuovo opuscolo informativo e di un nuovo video, della durata massima di 10 minuti, per presentare e spiegare alle Regioni aderenti al progetto e ai titolari delle farmacie, cos'è VigiRete e quali sono le attività, gli obiettivi e le modalità di adesione. Verranno svolte delle riunioni a cui saranno invitati a partecipare i referenti regionali e i presidenti delle associazioni di categorie, es. Federfarma, Ordini Provinciali e Consulta Regionale degli Ordini dei Farmacisti. Durante queste riunioni verrà presentata VigiRete e verrà richiesta la collaborazione alle suddette associazioni.
II Fase: attraverso le Federfarma e gli Ordini Provinciali l'opuscolo informativo e il video verranno inviati, tramite e-mail, a tutte le farmacie con la richiesta di aderire a VigiRete.
III Fase: estensione del sito e della piattaforma alle Regioni aderenti e preparazione del materiale informativo.
IV Fase: alle farmacie aderenti verrà fornito il materiale informativo rivolto ai farmacisti e ai cittadini oltre che l'accesso al sito www.vigirete.it.
V Fase: campagna pubblicitaria indirizzata al cittadino per metterlo a conoscenza della realizzazione e operatività di VigiRete.

STRUMENTI INFORMATIVI, COMUNICATIVI E DI SUPPORTO A DISPOSIZIONE DELLE FARMACIE PER LA PRESENTAZIONE E PER LA MESSA DEL PROGETTO
a) Opuscolo informativo per i farmacisti, contenente:

- descrizione del significato e delle attività di VigiRete;
- descrizione dell'obiettivo relativo alla segnalazione di reazioni avverse da farmaci;
- istruzioni sull'invio delle eventuali schede raccolte e sulla loro gestione;
- contatti con il Centro Regionale di Farmacovigilanza. Il centro dovrà essere di aiuto e di supporto al farmacista. Esso dovrà farsi carico di soddisfare eventuali richieste da parte del farmacista sulla farmacovigilanza, mantenendo vivi i contatti con i farmacisti e aggiornando continuamente il sito www.vigirete.it

– descrizione di tutte le utilities della piattaforma informatica www.vigirete.it

b) Piattaforma informatica www.vigirete.it di supporto alle attività del farmacista contenente:

- Informazioni sulle principali e più frequenti ADR per i farmaci di maggiore utilizzo;
- Informazioni sulle interazioni per i farmaci di maggiore utilizzo e sulle interazioni con i cibi;
- Informazione sui farmaci bioequivalenti e biosimilari;
- News di farmacovigilanza (provenienti dall'AIFA, dalla letteratura, etc.)
- Consigli sulla comunicazione ai cittadini su tematiche complesse (farmaci bioequivalenti e biosimilari, triangolo nero, etc.)
- Informazione sull'andamento delle segnalazioni provenienti dalla farmacie aderenti a VigiRete e più in generale in Italia;
- Forum per richieste di informazioni da parte dei farmacisti e per condivisione di esperienze e opinioni
- Schede per segnalazione farmacista;
- Schede per segnalazione cittadini;
- Bollettini di FV (es. FOCUS Farmacovigilanza, etc.)
- Collegamento con l'applicativo VigiWork per la segnalazione on-line.

c) Accesso per i farmacisti partecipanti a due corsi FAD (Formazione a Distanza), di 10 e 5 crediti rispettivamente, sulla Farmacovigilanza e sull'inserimento delle segnalazioni on-line in VigiWork promossi dal Centro Regionale di Farmacovigilanza del Veneto.

d) Scatola con fessura per la raccolta delle schede di segnalazione di ADR.

e) Opuscolo informativo rivolto ai cittadini sulla farmacovigilanza e sulla segnalazione delle reazioni avverse.

f) Adesivo di VigiRete che individui la farmacia come partecipante alla rete.

g) Poster promozionale delle attività

h) Schede cartacee per la segnalazione di ADR

TEMPISTICHE

Fase	**Periodo**	**Descrizione**
I fase:	4 mesi	Preparazione e condivisione dell'opuscolo informativo e del video destinati a tutte le Regioni aderenti. Riunioni con i referenti regionali, presidenti delle associazioni di categorie, Federfarma, Ordini Provinciali e Consulta Regionale degli Ordini dei Farmacisti.
II fase	3 mesi	Invio dell'opuscolo e del video alle farmacie con la richiesta di adesione. Raccolta delle adesioni
III fase	4 mesi	Preparazione sito e materiale informativo
IV fase	2 mesi	Preparazione e invio del materiale alle farmacie aderenti
V fase	1 anno	Partenza e avvio di VigiRete + campagna pubblicitaria diretta al cittadino

RISULTATI ATTESI

Conseguenze di quest'opera di sensibilizzazione e di educazione dovrebbero essere:
l'incremento e il miglioramento del rapporto comunicativo tra il cittadino ed il farmacista

1. l'aumento delleconoscenze sul profilo di sicurezza dei farmaci
2. l'incremento del numero delle schede di segnalazione inserite nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza provenienti sia da cittadini che da farmacisti
3. migliore compliance e gestione dei farmaci da parte dei pazienti

ALLEGATOA alla Dgr n. 1087 del 18 agosto 2015

DURATA DEL PROGETTO
Il progetto ha durata biennale.

RESPONSABILE TECNICO-SCIENTIFICO DEL PROGETTO
Prof. Roberto Leone
Professore universitario, Responsabile USO Farmacologia - Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata, P.le L.A. Scuro, 10 – 37134 Verona
Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco - Centro Regionale di Farmacovigilanza
Tel. 045-8124706, 045-8027612, fax 045-8124876
e-mail: roberto.leone@univr.it
Curriculum Vitae
Professore Associato presso il Dipartimento di Sanità Pubblica e Medicina di Comunità- Sezione di Farmacologia – dell'Università degli Studi di Verona. Si laurea nel 1974, con voti 108/110, in Scienze Biologiche, presso l'Università degli Studi di Padova.
Dal 1974 al 1977 - Titolare di una borsa di studio;
Dal 1977 al 1981 - Assistente incaricato supplente presso l'Istituto di Farmacologia, Facoltà di Medicina e Chirurgia, dell'Università di Padova, sede staccata di Verona;
Dal 1981 al 2004 - Ricercatore confermato presso l'Istituto di Farmacologia, Facoltà di Medicina e Chirurgia, dell'Università di Verona;
Dal 2005 - Professore associato presso la Facoltà di Scienze Motorie e dal 2009 presso la Facoltà di Medicina dell'Università di Verona. Dirigente Biologo responsabile del Servizio di Farmacologia, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona. Componente del WHO Reference Centre for Education and Communication in International DrugMonitoring, Università di Verona, del Centro Regionale Unico sul Farmaco della Regione Veneto; componente della Commissione Tecnica Regionale sul Farmaco; componente della Commissione Terapeutica Sovraziendale di Verona;
Dal 2001 al 2012 - Esperto dell'Agenzia Italiana del Farmaco, componente della sottocommissione di Farmacovigilanza;
Dal 2012 ad oggi – Componente del Segretariato di supporto all'Ufficio di Farmacovigilanza; Presidente del Comitato Etico delle Provincie di Verona e Rovigo; componente della redazione del bollettino di Farmacovigilanza "FOCUS Farmacovigilanza". Presidente Vicario del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia in Medicina e Chirurgia dell'Università di Verona. Svolge la sua attività didattica nel CdL in Medicina e Chirurgia, nel CdL in Infermieristica e nelle seguenti Scuole di Specializzazione: Nefrologia, Geriatria, Anestesiologia, Oncologia, Malattie Infettive, Endocrinologia e Malattie del Metabolismo. Tutore nelle attività di apprendimento per problemi in piccolo gruppo (didattica tutoriale) nel Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, Università di Verona; docente nel Dottorato di Ricerca "Biotecnologie Applicate alle Scienze Biomediche" e "Biomedicina Traslazionale", Università degli Studi di Verona e nel Dottorato di Ricerca "Farmacologia, tossicologia e terapia" dell'Università degli studi di Padova. Docente nel Corso di Perfezionamento in Farmacovigilanza presso l'università di Milano, nei Master di "Terapie palliative", "Farmacovigilanza e Discipline Regolatorie del Farmaco" e "Malattie Tropicali" presso l'Università di Verona, nel Master "Farmacovigilanza" presso l'Università di Napoli". Direttore del Master in "Farmacovigilanza e Discipline Regolatorie del Farmaco" dell'Università di Verona. Alcune collaborazioni nazionali e internazionali in atto: Dr.ssa P. Perego, Istituto Tumori di Milano; Prof. P. Apostoli, Medicina del Lavoro, Università di Brescia; Prof. Alessandro Muggelli, Università di Firenze; Dr. L. Naldi, GISED, Dermatologia, Ospedale di Bergamo; Prof. A. Caputi, Farmacologia, Università di Messina; Prof. J.R. Laporte, Università di Barcellona, Spagna; Prof. I.R. Edwards, WHO-Uppsala Monitoring Centre, Uppsala, Svezia; Prof. S.B. Howell, Department of Medicine and the MooresCancer Center, University of California, San Diego, US ; Prof. F. Muggia, Division of MedicalOncology, New York University School of Medicine and NYU CancerInstitute, US. Le competenze sono inoltre attestate da oltre 130 lavori pubblicati in extenso su riviste internazionali, su riviste nazionali, monografie e libri internazionali o nazionali, oltre che da numerose presentazioni a congressi o corsi internazionali e nazionali.

RISORSE UMANE E STRUMENTALI DA FINANZIARE:
Costo complessivo del progetto: € 230.000,00 Euro

ALLEGATOA alla Dgr n. 1087 del 18 agosto 2015

Dettaglio costi:

Personale non dipendente (assegni di ricerca, borse di studio, contratti, consulenze,etc..)	€ 130.000
Materiale per un coinvolgimento previsto di 600 farmacie:	
Pieghevoli	€ 28.000
Opuscoli	€ 6.000
Scatole	€ 4.000
Poster	€ 2.000
Vetrofanie	€ 2.000
Stampa schede di ADR	€ 13.000
Allestimento kit + spedizione del materiale	€ 24.000
Manutenzione sito www.vigirete.it	€ 5.000
Corsi di Formazione a Distanza	€ 7.000
Campagna pubblicitaria	€ 6.000
Trasferte, missioni, rimborsi	€ 3.000

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOB alla Dgr n. 1087 del 18 agosto 2015

Agenzia Italiana del Farmaco
AIFA

CONVENZIONE
IN MATERIA DI FARMACOVIGILANZA A NORMA DELL'ART.1, COMMA 819, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296 AVENTE AD OGGETTO L'EROGAZIONE DELLA QUOTA DEL 30% DEI FONDI DISPONIBILI PER GLI ANNI 2010 E 2011, DESTINATI ALLE REGIONI PER LE ATTIVITÀ DI FARMACOVIGILANZA, PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI MULTIREGIONALI, IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO STATO REGIONI DEL 26 SETTEMBRE 2013.

TRA

l'Agenzia Italiana del Farmaco, C.F. 97345810580 P.I. 08703841000, di seguito indicata come AIFA, nella persona del Direttore Generale, Prof. Luca PANI, nato a Cagliari, il 26 ottobre 1960, e, per la carica, legale rappresentante dell'AIFA, giusta i poteri conferiti dal decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro "Visti Semplici", fg. n. 1282, domiciliato presso la sede unica in Roma, Via del Tritone n. 181;

E

la Regione del Veneto, C. F. n.---------– P.IVA. n. ------- rappresentata dal dott. --------, nato a _____, il _____ in qualità di --------, il quale interviene nella presente convenzione in virtù della Deliberazione della Giunta Regionale n. --------

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
VISTO l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco;
VISTO, in particolare, il comma 3 del sopra citato articolo 48, che attribuisce all'Agenzia compiti e funzioni di alta consulenza tecnica al Governo ed alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, in materia di politiche per il farmaco con riferimento, tra l'altro, alla prescrizione e alla sorveglianza sugli effetti avversi;

VISTO il Decreto n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze in data 20 settembre 2004 (ai sensi del comma 13 dell'art. 48 sopra citato), recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia;

VISTO il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal Consiglio di amministrazione dell'Agenzia con delibera 6 novembre 2014, n. 41 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.22 del 28 gennaio 2015;

VISTO il Regolamento di contabilità dell'AIFA;

VISTO il Decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio, al Registro "Visti Semplici", foglio n. 1282 in data 14 novembre 2011, con il quale è stato nominato il Professore Luca Pani in qualità di Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

VISTI, altresì, i commi 8 e 19, lett. b) dell'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, sopra citato, che individuano le fonti di finanziamento con cui far fronte per l'attuazione del programma di farmacovigilanza attiva, tramite strutture individuate dalle Regioni, con finalità di consulenza e formazione continua dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta, in collaborazione con le organizzazioni di categorie e le Società scientifiche pertinenti e le Università;

VISTO l'articolo 129, comma 1 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 che stabilisce che il sistema nazionale di farmacovigilanza fa capo all'Agenzia;

VISTO l'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che prevede che Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato - Regioni accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

VISTA la legge finanziaria 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) ed in particolare l'articolo 1, comma 819, che rimette in sede di Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, su proposta del Ministro della Salute, la definizione degli indirizzi per la realizzazione di un programma di farmacovigilanza attiva, attraverso la stipula di convenzioni tra l'AIFA e le singole regioni per l'utilizzazione delle risorse disponibili di cui all'art.36, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 confluite nel bilancio dell'Agenzia italiana del farmaco;

VISTI i documenti di bilancio dell'Agenzia per gli anni 2010 e 2011;

VISTO l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, Rep. Atti n.138/CSR del 26 settembre 2013, stipulato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro della Salute, concernente la definizione degli indirizzi per la realizzazione di un programma di farmacovigilanza attiva, attraverso la stipula di convenzioni tra l'AIFA e le singole regioni per l'utilizzazione delle risorse di cui all'art. 36, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 per gli anni 2010 e 2011;

VISTI, in particolare, l'art. 4, comma 3 dell'Accordo Stato-Regioni del 26 settembre 2013 citato e il punto 7, comma 3 dell'Allegato A al medesimo Accordo, concernenti le modalità di erogazione dei fondi regionali per la farmacovigilanza disponibili ed acquisiti al bilancio ordinario dell'Agenzia per gli anni 2010 e 2011, secondo le rispettive tabelle di ripartizione allegate al medesimo Accordo;

VISTA la determinazione del Direttore Generale dell'AIFA n. 1046 del 19 novembre 2013, con cui è stata disposta, in sede di prima applicazione del predetto Accordo, l'erogazione di una quota fissa del fondo disponibile per ciascuno degli anni 2010 e 2011 pari ad € 50.000,00 (cinquantamila/00) per ogni singola Regione e di una tranche, a titolo di acconto, pari al 40%, ripartita su base capitaria, destinate ad assicurare l'immediata continuità delle attività regionali di farmacovigilanza e per l'attivazione/mantenimento dei CRFV ovvero per il potenziamento delle attività di farmacovigilanza sul territorio;

VISTO il verbale del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA n. 1 della seduta del 30/01/2015 dal quale emerge parere favorevole con riferimento ai principi proposti per il finanziamento dei Fondi di Farmacovigilanza 2010/2011;

PREMESSO

- che la Regione del Veneto, in risposta all'Avviso alle Regioni pubblicato dall'AIFA, sul proprio sito istituzionale, in data 15/04/2014 recante prot. n. FV-41206/P, ha sottoposto all'Agenzia n. 2 progetti multiregionali come capofila e ha fatto richiesta di adesione a n. 1 progetto multiregionale che vede capofila la Regione Liguria;
- che i predetti progetti sono stati ritenuti idonei al finanziamento dall'AIFA, nell'osservanza delle specifiche linee di indirizzo definite con il predetto Accordo Stato-Regioni e dell'Avviso alle Regioni, ricevendo positivo accoglimento quelli descritti nei disciplinari tecnici allegati alla presente Convenzione, ai fini della stipulazione di apposita convenzione con l'AIFA da finanziare, nel rispetto dell'Accordo Stato-Regioni del 26 settembre 2013 citato in epigrafe, mediante le risorse del fondo di farmacovigilanza per gli anni 2010 e 2011, mediante l'erogazione delle pertinenti quote regionali, corrispondenti a complessivi € 365.000,00 (trecentosessantacinquemila/00), calcolati al netto delle risorse già erogate dall'AIFA in prima applicazione, in virtù della determinazione direttoriale n. 1046 del 19 novembre 2013 sopra citata, nonché della quota del 5% sul fondo disponibile al bilancio dell'Agenzia;

Tutto ciò visto e premesso, tra le parti come sopra rappresentate
si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1
Premesse

1. L'epigrafe, le premesse e l'allegato, che include n. 2 progetti multiregionali, nonché l'adesione al progetto multiregionale proposto dalla Regione Liguria, sono parte integrante ed essenziale della presente

Convenzione. Per quanto in essi non espressamente previsto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle vigenti norme di legge e regolamentari vigenti in materia.

Art. 2
Oggetto

1. Nel rispetto delle linee di indirizzo sancite dall'Accordo Stato-Regioni nella seduta del 26 settembre 2013 e per il raggiungimento degli scopi indicati in premessa, attraverso la presente Convenzione le parti definiscono la realizzazione dei progetti di farmacovigilanza attiva presentati dalla Regione del Veneto ed approvati dall'AIFA. In particolare:
    a. PROGETTI MULTIREGIONALI COME CAPOFILA (Totale progetti n. 2, di cui fondi FV disponibili al netto delle risorse già erogate € 350.000,00):
        - "Sorveglianza sulle reazioni avverse da vaccino" (Regioni che hanno aderito: Emilia Romagna, Marche e Sicilia) (costo del progetto € 120.000,00);
        - "Rete Regionale di Farmacie attive in Farmacovigilanza" (Regioni che hanno aderito: Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Lazio, Campania, Puglia e Basilicata) (costo del progetto €230.000,00).

    b. ADESIONE A PROGETTI MULTIREGIONALI (Totale progetti n. 1, di cui fondi FV disponibili al netto delle risorse già erogate € 15.000,00):
        - "Sorveglianza della sicurezza di farmaci e vaccini nella popolazione pediatrica" (Regione capofila Liguria) (costo del progetto € 15.000,00);

2. Le linee operative, gli obiettivi e la tempistica dei progetti di cui al comma 1 sono meglio descritti nei disciplinari tecnici allegati alla presente Convenzione.

Art. 3
Efficacia e Durata

1. La Convenzione, non tacitamente rinnovabile, ha efficacia a partire dalla data dell'ultima sottoscrizione ed è commisurata all'esecuzione dei progetti di cui all'art. 2 e comunque la sua durata non può essere superiore a n. 3 (tre) anni.

Art. 4
Obblighi della Regione

1. La Regione si impegna allo svolgimento dei progetti di farmacovigilanza attiva, oggetto della presente Convenzione, utilizzando la propria struttura organizzativa ovvero le strutture sanitarie dislocate sul territorio trasferendovi tempestivamente, e comunque non oltre 120 giorni il finanziamento dei progetti di cui al precedente art. 2 .

2. Entro e non oltre sei mesi dalla stipulazione della presente Convenzione e, successivamente, entro i 60 giorni dalla data di ultimazione di ogni singolo progetto, la Regione provvederà a trasmettere all'Agenzia, per ciascun di essi, un rapporto semestrale ed uno finale sulle attività svolte, che contengano l'indicazione dei risultati conseguiti e dei costi effettivamente sostenuti.
3. Il rapporto finale di ogni singolo progetto dovrà includere il razionale, gli obiettivi, gli indicatori per la valutazione dell'esito ed i risultati raggiunti, al fine di rendere pubblici i risultati conclusivi dello studio sul sito web dell'AIFA.

Art. 5
Monitoraggio

1. La Regione individua quale Responsabile tecnico-scientifico dei progetti di cui all'art. 2 il dott. Ugo Moretti (C.F. MRTGUO58E16L781L - PEC area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it), che garantirà il collegamento operativo con l'Agenzia, nel rispetto degli indirizzi e delle indicazioni da questa fornite e secondo quanto definito nei disciplinari tecnici.
2. Il Responsabile tecnico-scientifico provvederà, altresì, al coordinamento dei progetti e alla verifica dello stato di avanzamento degli stessi.
3. Il Responsabile tecnico-scientifico si riserva la facoltà di nominare un suo sostituto in caso di assenza o impedimento.
4. L'Agenzia individua nella persona del dirigente dell'Ufficio di Farmacovigilanza p.t., quale referente incaricato del monitoraggio dei progetti, che potrà essere realizzato, ai sensi dell'art. 5 dell'Accordo Stato-Regioni del 26 settembre 2013, anche attraverso, questionari, partecipazione a riunioni organizzate dall'Agenzia e, in casi specifici, mediante visite in situ, presso la Regione, il C.R.F.V. della Regione del Veneto, gli assessorati ecc., al fine di verificare lo stato di avanzamento dei progetti.

Art. 6
Finanziamento e modalità di erogazione

1. Per il finanziamento dei progetti di cui al precedente art. 2, la Regione riceverà un contributo pari e non superiore ad € 365.000,00 (trecentosessantacinquemila/00), calcolato sul fondo di farmacovigilanza per gli anni 2010 e 2011, al netto delle risorse già erogate in virtù della determinazione direttoriale n. 1046 del 19 novembre 2013 sopra citata, nonché della quota del 5% del fondo stesso.
2. Nel rispetto dell'art. 4 e del punto 7.3 dell'Allegato A dell'Accordo Stato-Regioni del 26 settembre 2013 il finanziamento di cui al precedente comma 1 verrà erogato in un'unica tranche pari a € 365.000,00 (trecentosessantacinquemila/00), all'atto della stipulazione della presente Convenzione.
3. Come previsto dall'art. 4 dell'Accordo Stato-Regioni del 26 settembre 2013 la quota del 5% del fondo di farmacovigilanza per gli anni 2010 e 2011 rimane al bilancio dell'Agenzia per l'eventuale copertura delle

spese di coordinamento dei progetti multi regionali, che potrà essere garantita mediante apposito atto di finanziamento, tenuto conto delle esigenze rappresentate dalla Regione.

Art. 7
Destinazione del finanziamento

1. Il finanziamento di cui al precedente art. 6 dovrà essere destinato esclusivamente a finanziare i progetti di farmacovigilanza oggetto della presente Convenzione e non potrà superare gli importi ivi indicati. Eventuali esuberi di spesa derivanti dalla realizzazione dei progetti in questione saranno sostenuti esclusivamente con le risorse proprie della Regione del Veneto.
2. Le Parti possono concordare, per iscritto, eventuali variazioni delle attività previste qualora fosse necessario per l'ottimale conseguimento degli obiettivi.

Art. 8
Impossibilità sopravvenuta

1. In caso di impossibilità sopravvenuta, totale o parziale, di realizzare uno o più progetti di cui all'art. 2 ovvero in ogni altro caso di mancata realizzazione totale o parziale degli stessi o degli obiettivi in essi dichiarati, riscontrabile anche da AIFA in sede di monitoraggio, la Regione dovrà nuovamente sottoporre ad AIFA, per la successiva approvazione, uno o più progetti utili a realizzare i medesimi obiettivi dei progetti in tutto o in parte non realizzati. La Regione non potrà chiedere ed ottenere ulteriori finanziamenti prima di aver raggiunto gli obiettivi programmati con i progetti di cui all'art.2.

Art. 9
Utilizzabilità dei dati raccolti

1. La Regione garantisce ad AIFA il diritto alla utilizzazione, diffusione e pubblicazione dei risultati conseguiti e dei dati raccolti nell'ambito dei progetti approvati e finanziati da AIFA. In tal caso AIFA provvede a darne comunicazione alla Regione e a citare il nominativo del Responsabile Scientifico del progetto.

Art. 10

Trattamento dei dati personali

1. La Regione garantisce sin d'ora che il trattamento dei dati personali, comunque effettuati nell'ambito delle attività relative ai progetti di cui all'art. 2, avverrà nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy), previa predisposizione delle misure di sicurezza ivi previste.
2. La Regione dichiara che il trattamento dei dati, sia su supporti cartacei che attraverso modalità informatizzate, saranno svolte da personale appositamente designato "Incaricato del trattamento" ed edotto in merito alle responsabilità derivanti dalla violazione delle disposizioni del Codice Privacy, garantendo agli interessati l'esercizio dei diritti loro conferiti dall'art. 7 del D.Lgs. n.196/2003.

Art. 11
Riservatezza e codice di condotta

1. Le parti si impegnano a non divulgare dati e informazioni aventi carattere di riservatezza raccolti durante l'attività oggetto della presente Convenzione per scopi diversi da quelli necessari alla realizzazione delle predette attività.
2. Le Parti si impegnano reciprocamente a far osservare ai propri collaboratori gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" (pubblicato nella Gazzetta Uff. 4 giugno 2013, n. 129), nonché i codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni, in attuazione degli artt. 54, comma 5, D.Lgs. 165/2001 e 1, comma 44, L. 190/2012.

Art. 12
Foro competente

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti circa la validità, l'esecuzione, la risoluzione e l'interpretazione della presente Convenzione, che non venisse risolta consensualmente fra le Parti, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 13

Registrazione

1. La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
2. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte che richiede la registrazione.

***

La presente Convenzione, che consta di n. 8 pagine e si articola in un'Epigrafe, una Premessa, n. 13 (tredici) articoli, n. 3 (tre) Allegati è sottoscritta dalle parti digitalmente.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Per l'**AIFA Italiana del Farmaco**

Il Direttore Generale

(Luca Pani)

Per la **Regione del Veneto**

Il Dirigente Regionale

***

ALLEGATOB alla Dgr n. 1087 del 18 agosto 2015

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 cod. civ., ---------, in qualità di -------- dichiara di accettare tutte le condizioni e i patti contenuti nella presente Convenzione e di aver particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con essa. In particolare, dichiara di approvare specificatamente le clausole e le condizioni di seguito elencate:

Art. 4: Obblighi della Regione;

Art.5: Svolgimento delle attività;

Art. 6: Finanziamento e modalità di erogazione**;**

Art. 11: Riservatezza e codice di condotta;

Art. 12: Foro competente;

Art. 13: Registrazione.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Per la **Regione del Veneto**

Allegati:

All. 1 Allegato tecnico del progetto "Sorveglianza sulle reazioni avverse da vaccino";
All. 2 Allegato tecnico del progetto "Rete Regionale di Farmacie attive in Farmacovigilanza";
All. 3 Allegato tecnico del progetto "Sorveglianza della sicurezza di farmaci e vaccini nella popolazione pediatrica.

(Codice interno: 305314)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1095 del 18 agosto 2015

Legge Regionale 27 luglio 2012, n. 26, Disciplina del sistema regionale di trasporto sanitario di soccorso ed emergenza: proroga ed integrazione elenco dei soggetti provvisoriamente accreditati. DGR 1080 del 17 aprile 2007, Autorizzazione all'esercizio dell'attività di soccorso e trasporto con ambulanza: disposizioni per il rinnovo delle autorizzazioni.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
La Delibera, nelle more dell'entrata in vigore dei requisiti per l'accreditamento istituzionale di cui alla L.R. 27 luglio 2012, n. 26, proroga la validità dell'elenco dei soggetti provvisoriamente accreditati di cui all'Allegato A alla DGR 179/2014, come modificato dalla DGR 2059/2014, inserendovi i soggetti che hanno maturato il requisito previsto in sede di prima applicazione. Definisce inoltre le modalità per il rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di soccorso e trasporto con ambulanza.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Al fine di dare attuazione alla L.R. 27 luglio 2012, n. 26 la Giunta Regionale con la deliberazione 179 del 27 febbraio 2014 ha approvato l'elenco dei soggetti già autorizzati che hanno svolto l'attività di soccorso e trasporto sanitario sul territorio regionale da almeno cinque anni per conto delle Aziende Sanitarie, che risultano pertanto provvisoriamente accreditati allo svolgimento di tale attività, rimandando ad un separato atto l'adempimento previsto al comma 2 dell'art. 3 della Legge in oggetto, che ha demandato alla Giunta Regionale, sentita la Commissione consiliare competente, l'individuazione dei requisiti per l'accreditamento.

Successivamente, con la deliberazione n. 2059 del 3 novembre 2014, la Giunta Regionale, prendendo atto che con il Decreto Legislativo 20 settembre 2012, n. 178, dal 1 gennaio 2014, le funzioni della Croce Rossa Italiana, persona giuridica di diritto pubblico, sono state trasferite alla Associazione della Croce Rossa Italiana, ha modificato l'elenco dei soggetti provvisoriamente accreditati, inserendovi tutti i Comitati di tale nuova Associazione.

Con la Deliberazione 187/CR del 19 dicembre 2014 la Giunta Regionale ha approvato i requisiti per l'accreditamento, come previsto al comma 2 dell'art. 3 della Legge in oggetto, richiedendo il relativo parere alla Commissione consiliare competente.

L'art. 4, comma 3, della L.R. 26/2012 prevede che l'elenco regionale dei soggetti accreditati sia aggiornato annualmente inserendovi i soggetti che soddisfano i requisiti previsti per l'accreditamento. Atteso che è trascorso un anno dall'approvazione di tale elenco, in attesa del recepimento del parere della Commissione consiliare competente e dell'approvazione definitiva dei requisiti, considerata la necessità di garantire la continuità del servizio, si ritiene opportuno provvedere a tale aggiornamento inserendo nell'elenco gli ulteriori soggetti che hanno maturato il requisito di aver svolto l'attività di trasporto sanitario sul territorio regionale da almeno cinque anni per conto delle Aziende sanitarie, come previsto dall'art. 4, comma 1 della citata L.R. 26/2012.

A tal fine il Coordinatore del Coordinamento Regionale Emergenza Urgenza (CREU) ha effettuato, tramite le Aziende Ulss ed Ospedaliere del Veneto, giusta nota di richiesta prot. CREU 09/2015, una ricognizione delle convenzioni e dei contratti in essere per individuare tutti i soggetti che svolgono l'attività di trasporto sanitario sul territorio regionale da almeno cinque anni per conto delle Aziende stesse non compresi tra quelli inseriti nell'elenco approvato con la DGR 179/2014.

A seguito di tale attività è stato predisposto il nuovo elenco dei soggetti provvisoriamente accreditati, di cui all'**Allegato A**, del quale si propone l'approvazione come parte integrante del presente provvedimento.

In previsione della prossima entrata in vigore dei requisiti per l'accreditamento regionale per lo svolgimento dell'attività di soccorso e trasporto sanitario, si ritiene opportuno stabilire che i soggetti inseriti in tale elenco debbano presentare, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento di approvazione di tali requisiti, la domanda di accreditamento definitivo, pena l'esclusione dall'elenco stesso.

Per quanto riguarda l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di soccorso e trasporto con ambulanza, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1080 del 22 maggio 2007, si evidenzia che dalla fine dell'anno 2014 sono giunte alla scadenza quinquennale di validità le prime autorizzazioni rilasciate nell'anno 2009, e che pertanto i soggetti già autorizzati devono presentare domanda di rinnovo. A tale proposito si reputa opportuno proporre quale modalità operativa per ottenere conferma

della permanenza dei requisiti il ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui all'art. 47 DPR n. 445/2000, a valere esclusivamente per le strutture per le quali i requisiti non abbiano subito modifiche o variazioni nel corso della durata dell'autorizzazione all'esercizio, fatti salvi gli adempimenti posti in essere in esecuzione della normativa in materia di sicurezza degli impianti e/o di settore, e non sia venuta meno la disponibilità delle relative professionalità, delle attrezzature e dei presidi necessari al loro svolgimento.

In tali casi, il titolare del provvedimento di autorizzazione dovrà presentare, unitamente all'istanza di rinnovo, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, secondo il modello di cui all'**Allegato B**, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante.La domanda di rinnovo dell'autorizzazione e la dichiarazione sostitutiva attestante la presenza delle condizioni sopra richiamate determinano la proroga della durata dell'autorizzazione all'esercizio sino all'effettuazione, da parte dei competenti uffici, della verifica di cui all'art. 11, comma 2, della L.R. n. 22/2002. I competenti uffici dovranno sottoporre a verifica tutte le strutture che presentano domanda di rinnovo; nel team multidisciplinare che effettua la verifica deve essere obbligatoriamente presente il Direttore della Centrale Operativa del Servizio Urgenza Emergenza Medica competente per territorio; il verbale della verifica deve essere redatto sulla modulistica all'uopo predisposta del CREU, che dovrà successivamente esprimere il parere tecnico finale sullo stesso.

Si dà atto che quanto disposto con il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il Decreto 27 marzo 1992, "Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria in emergenza";

VISTA la Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22;

VISTA la Legge regionale 27 luglio 2012, n. 26;

VISTO il Decreto Legislativo 460/1997;

VISTE le Deliberazioni n. 1080 del 22/5/2007, n. 1667 del 18/10/ 2011, n. 1145 del 5/07/2013, n. 3013 del 30/12/2013, n. 179 del 27/2/2014, n. 2059 del 3/11/2014 e n. 187/CR del 29/11/2014;

VISTO l'art. 2 co. 2 lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di approvare, ai sensi dell'art. 4 comma 3 della L.R. 27 luglio 2012, n. 26, la proroga e l'integrazione dell'elenco dei soggetti già autorizzati che svolgono l'attività di soccorso e trasporto sanitario sul territorio regionale da almeno cinque anni per conto delle Aziende Sanitarie, di cui all'**Allegato A**, parte integrante della presente deliberazione, quale sostitutivo dell'Allegato B alla DGR 2059/2014;
2. di stabilire che i soggetti provvisoriamente accreditati debbano presentare domanda di accreditamento definitivo entro 90 giorni dal provvedimento definitivo di adozione da parte della Giunta Regionale dei requisiti per l'accreditamento di cui all'art. 3, comma 2, della Legge Regionale 26/4/2012, n. 26, pena l'esclusione dall'elenco stesso;
3. di stabilire che il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di soccorso e trasporto con ambulanza, di cui alla Deliberazione 1080 del 22/5/2007, avvenga a seguito di domanda corredata da autocertificazione del mantenimento dei requisiti previsti e che siano sottoposte a visita di verifica tutte le strutture, con le modalità descritte in premessa;
4. di incaricare l'Area Sanità e Sociale di ogni ulteriore provvedimento volto all'attuazione della presente deliberazione;
5. di approvare le disposizioni ed i principi contenuti in premessa e non richiamati espressamente nel presente dispositivo;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1095 del 18 agosto 2015

Allegato A
Elenco dei soggetti in possesso dei requisiti di cui all'Art. 4 della LR 27/7/2012 n. 26

A1. Attività di soccorso e trasporto sanitario

Provincia di Belluno
APS Croce Rossa Italiana, Comitato Prov.le di Belluno, Piazzale Marconi 8/a, Belluno
Ass.ne Civile Gruppo Volontari Protezione Civile Croce Verde della Val del Biois, Via Focobon 11, Falcade
Associazione Civile Volontari Croce Verde Zoldo Alto, Piazza Angelini 1, Zoldo Alto
Associazione Servizio Volontario Emergenze Plodn, Borgata Bach 107, Sappada
Associazione Volontari Stella Alpina, Via G. Balin, Lamon
Croce Bianca Colle Santa Lucia, Via Villagrande 59, Colle Santa Lucia
Croce Bianca Val Fiorentina, Piazza San Lorenzo 17, Selva di Cadore
Croce Verde, Corso Venezia 9/a, Alleghe
Emergenza Volontari Ambulanza Alpago, Via IV Novembre 36, Puos d'Alpago
Servizio di Soccorso Ambulanza dei Donatori del Sangue di Forno di Zoldo, Via Roma 10/a, Forno di Zoldo
Val Belluna Emergenza, Via Masi Simonetti 40, Belluno
Volontari Ambulanza e Protezione Civile, Bosco Verde 3/a, Rocca Pietore

Provincia di Padova
APS Croce Rossa Italiana - Comitato Prov.le di Padova, Via della Croce Rossa 130, Padova
APS Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di Selvazzano Dentro, Via Torquato Tasso 8, Selvazzano D.
APS Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di Padova Sud, Via Marconi 19, Monselice
APS Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di Terme Euganee, Via Caposeda 2, Montegrotto Terme
APS Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di Vigodarzere, Via dell'Artigianato 60
Associazione S.O.S. Alta Padovana, via Casoni Nuovo 2, Fontaniva
Cooperativa Sociale Antoniana, Via Borgo Padova 5, Camposampiero
Pia Opera Croce Verde – IPAB, Via Nazareth 23, Padova

Provincia di Rovigo
Associazione Volontaria di Pubblica Assistenza Croce Verde Adria, Via Malfatti 50, Adria
Società Cooperativa Sociale tra Militi Volontari della Croce Verde, Via Matteotti 22, Porto Tolle
Società Cooperativa Sociale Croce Verde Servizi, Corso Vittorio Emanuele II 55/C, Adria

Provincia di Treviso
APS Croce Rossa Italiana Comitato Prov.le di Treviso, Via Lancenigo 2, Treviso
Castel Monte Soc. Coop. Sociale Onlus, Piazza Parigi 7, Montebelluna
Emergenza Sanitaria Alta Marca – ESAM, Via Battistella 1, Pieve di Soligo
Infermieri e Medici per l'Emergenza Territoriale, IMET Onlus, Via Monte Grappa 47/1, Crespano del Grappa
Pedemontana Emergenza, Via Molinetto 17, Crespano del Grappa
Prealpi Soccorso Onlus, Via delle Sorgenti 11, Vittorio Veneto
P.A. Croce Azzurra Onlus, Piazza Vittoria 20, Ormelle
P.A. Croce Verde La Marca, Via San Rocco 63, Roncade

Provincia di Venezia
Arkesis coop. soc. san. a r.l., Via Dante Alighieri , Portogruaro
Associazione Gruppo Emergenza Burano, San Martino Sin 4 – Burano, Venezia
AVPA Croce Verde Marcon onlus, Via dello Sport 16, Marcon
Cooperativa Sociale Servizi Associati CSSA Soc. Cooperativa r.l., Via del Commercio 4, Spinea
Croce Rossa Italiana - Comitato Reg.le Veneto, Via Levantina 100, Jesolo
Croce Verde Mestre Volontari del Soccorso di Venezia Terraferma Onlus, Via Lussingrande 5, Mestre
Tiesse s.r.l., Via Mestre 7, Pordenone
Volontari del Soccorso Cavallino -Treporti, via Concordia 33, Cavallino Treporti

ALLEGATOA alla Dgr n. 1095 del 18 agosto 2015

Provincia di Verona
APS Croce Rossa Italiana - Comitato Provinciale di Verona, Via S. Egidio 10, Verona
APS Croce Rossa Italiana - Comitato Locale di Verona, Via S. Egidio 10, Verona
APS Croce Rossa Italiana - Comitato L. di Bardolino Baldo Garda, Via Gardesana dell'Acqua 11, Bardolino
APS Croce Rossa Italiana - Comitato Locale Basso Veronese, Via Sansovino 7, Cerea
APS Croce Rossa Italiana - Comitato Locale Est Veronese, Via Tombole, San Bonifacio
APS Croce Rossa Italiana - Comitato Locale di Peschiera del Garda, Piazza San Marco 1, Peschiera del G.
APS Croce Rossa Italiana - Comitato Locale Valpolicella, Via Madonnina 11, Sant'Ambrogio di Valpolicella
Associazione Volontari del Soccorso Croce Bianca Onlus, Via Gardesana 50, Torri Del Benaco
Croce Bianca Verona, Piazza Bacanal 7, Verona
Croce Europa Srl, Via Cà Nova Zampieri 24, San Giovanni Lupatoto
Croce Gialla Srl, Via della Tecnica 5/1, Vago di Lavagno
Croce Verde IPAB, Via Polveriera Vecchia 2, Verona
Legnago Soccorso Onlus, Via Olimpia 10, Legnago
SOS Servizio Operativo sanitario, Piazza Vittoria 10, Sona
SOS Volontari Valeggio Onlus, Vicolo S. Carlo Borromeo 49, Valeggio Sul Mincio

Provincia di Vicenza
APS Croce Rossa Italiana - Comitato Prov.le di Vicenza, Via Torretti 9, Vicenza
APS Croce Rossa Italiana - Comitato Locale di Bassano del Grappa, Via della Ceramica 15, Bassano d.G.
APS Croce Rossa Italiana - Comitato Locale di Schio, Via De Lellis 1, Schio
APS Croce Rossa Italiana - Comitato Locale di Thiene, Via Corradini 39, Thiene
APS Croce Rossa Italiana - Comitato Locale di Valdagno, Via Regina Margherita 42, Valdagno
Associazione di Volontariato Monte Lisser, Piazza San Marco 1, Enego
Ass.ne Volontaria Prot. Civile e Prevenzione Incendi Boschivi Altopiano di Asiago, Via Ceresara 1, Asiago
Blu Emergency Onlus, Via Mameli 25, Caldogno
P.A. Croce Verde, Viale L. Da Vinci 46/48, Vicenza

Altre Regioni
Associazione Prov.le di Soccorso Croce Bianca Onlus, Via Bohler 3, Bolzano
C.I.D.A.S. società cooperativa a r.l, via Bertoni 19, Copparo

ALLEGATOA alla Dgr n. 1095 del 18 agosto 2015

A2. Attività di trasporto sanitario

Provincia di Belluno
Vola Ass. Volontari Ambulanza, Piazza I Novembre 1, Santa Giustina

Provincia di Rovigo
APS Croce Rossa Italiana - Comitato Prov.le di Rovigo, Via Portello 7, Rovigo
Associazione Blu Soccorso Lusia, P.za Papa Giovanni XXIII, Lusia
Associazione Volontari Croce Blu Gaiba, Via Provinciale 38, Gaiba
Associazione Volontari del Soccorso Badia Polesine, Via F.lli Rosselli 83, Badia Polesine
Associazione Volontari Poelsani, Via San Martino, 36, Castelmassa
P.A. Croce Azzurra Bergantino, Via Cavallotti 56, Bergantino
Volontariato Barbara, Via Eridania 140 - Santa Maria Maddalena, Occhiobello

Provincia di Treviso
AIS Associazione Italiana Soccorritori Sez di Conegliano Onlus, Via Bisagno 4, Conegliano
APS Croce Rossa Italiana - Comitato Locale di Conegliano, Via Piovesana 134, Conegliano

Provincia di Venezia
APS Croce Rossa Italiana - Comitato Provinciale di Venezia, Via Napoli 3, Venezia
APS Croce Rossa Italiana - Comitato Locale di Portogruaro, Piazza Dogana 3
Gruppo Emergenza Burano, Sestiere San Martino Sinistra 4, Burano
Gruppo Volontari Isola di Pellestrina, Via Zennari 639 – Pellestrina, Venezia
Società Sanitrans Servizi Professionali S.r.l.,Via Orlanda 271/B, Venezia

Provincia di Verona
A.V.S.S. Croce Blu Onlus, Via Firenze 1, San Martino Buon Albergo
Cooperativa Sociale 4People Onlus, via Dalla Chiesa 4, Vigasio
Croce Sanitas Srl, Via Valpantena 92/c, Marzana
Humanitas Snc, Viale Risorgimento 25/A, Vigasio
Croce San Francesco, via Belluzzo 31, Verona
Nucleo Lupatotino Protezione Civile, via Fogazzaro 13, Verona
Soccorso 2000 Srl, Via Pezze 5, Lazise
Zevio Soccorso Onlus, via Chiarenzi 20, Zevio

Provincia di Vicenza
S.O.G.IT., Piazza Arnaldi, Fara Vicentino
S.O.G.IT., Via Giovanni XXIII 9, Pojana Maggiore
Croce Berica Lonigo Soccorso Onlus, via Sisana 1, Lonigo

Altre Regioni
C.S.A. Cooperativa Servizi Assistenziali, Via Gelso 8, Mantova

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOB alla Dgr n. 1095 del 18 agosto 2015 pag. 1/3

DOMANDA DI RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

Al Direttore Generale
Area Sanità e Sociale
Palazzo Molin
San Polo, 2513
30125 Venezia

Al Direttore Generale
Azienda ULSS n. ___
_____
_____
_____ _____

Oggetto: Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di soccorso e trasporto sanitario con ambulanza

Il sottoscritto_____

nato a_____ il _____

residente a_____cap_____

via_____ n._____

codice fiscale_____ telefono_____

in qualità di

☐ titolare di impresa individuale

☐ legale rappresentante della struttura

chiede il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio della struttura

denominazione_____

con sede legale a_____cap_____

via_____ n._____

codice fiscale_____ partita IVA_____

telefono_____ fax_____

indirizzo posta elettronica certificata_____

autorizzata con Decreto n. _____ del _____

all'esercizio dell' attività di

☐ soccorso e trasporto con ambulanza

☐ trasporto con ambulanza

ALLEGATOB alla Dgr n. 1095 del 18 agosto 2015

attualmente svolta sulla/e seguente/i base/i operativa/e:

Comune	Via	Tipo[1]	Decreto n.	Data Decreto
		P		
		S		
		S		
		S		

[1] P: principale – S: secondaria

e con il/i seguente/i mezzo/i:

Marca e modello	Targa	Anno Immatr	Tipo[2]	Decreto n.	Data Decreto

[2] Indicare: AS = Ambulanza di Soccorso; AT = Ambulanza di Trasporto; AU = Automedica; ID = Idroambulanza

Comunica che la struttura ha dismesso il/i seguente/i mezzo/i autorizzato/i

Marca e modello	Targa	Anno Immatr	Tipo[2]	Decreto n.	Data Decreto

[2] Indicare: AS = Ambulanza di Soccorso; AT = Ambulanza di Trasporto; AU = Automedica; ID = Idroambulanza

Le funzioni di Direttore Sanitario sono attualmente svolte dal dr. _____
nato il _____ a _____
ed iscritto all'Ordine dei Medici della provincia di _____ al n. _____

Allega la seguente documentazione:

- Copia del documento di identità
- Autocertificazione del mantenimento del possesso dei requisiti
- Autocertificazione antimafia
- Autocertificazione casellario giudiziario

Informativa sulla privacy ai sensi dell'art. 13, D.Lgs.196/2003
Ai sensi del D.Lgs.196/2003 i dati forniti saranno trattati per la finalità di gestione amministrativa delle procedure previste dalla L.R. 22/2002, compresa la creazioni di archivi web, spedizioni per posta, fax ed email di comunicazione

Data_____ Firma_____

ALLEGATOB alla Dgr n. 1095 del 18 agosto 2015

DOMANDA DI RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

AUTOCERTIFICAZIONE

Il sottoscritto_____

nato a_____ il _____

residente a_____cap_____

via_____ n.____

codice fiscale_____ telefono_____

in qualità di legale rappresentata della struttura denominata

_____

già autorizzata con decreto n. _____ del _____

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità

dichiara

che la struttura, le sedi ed i mezzi in uso non hanno subito variazioni di tipo strutturale, impiantistico, tecnologico ed organizzativo e che è mantenuto il possesso dei requisiti accertato in sede di rilascio dell'autorizzazione.

Data_____ Firma_____

(Codice interno: 305363)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1096 del 18 agosto 2015

Presa d'atto e recepimento dell'Intesa del 23.3.2015 tra il Governo, le Regioni e le PP.AA. di Trento e Bolzano sul documento "Le fibre Artificiali Vetrose (FAV): Linee guida per l'applicazione della normativa inerente ai rischi di esposizione e le misure di prevenzione per la tutela della salute".

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si recepisce l'Intesa n. 59 della Conferenza Stato Regioni del 25.3.2015, sancita - ai sensi dell'art. 8, comma 6, della L. 5.6.2003 - tra il Governo, le Regioni e le PP.AA. di Trento e Bolzano sul documento "Le Fibre Artificiali Vetrose (FAV): Linee guida per l'applicazione della normativa inerente ai rischi di esposizione e le misure di prevenzione per la tutela della salute", in considerazione dell'ampia diffusione delle FAV negli ambienti di lavoro e di vita e ed al fine di assicurare su tutto il territorio regionale interventi e misure di prevenzione sanitaria, a tutela della salute degli operatori professionali e della popolazione.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

In data 25 marzo 2015 la Conferenza Stato Regioni, ai sensi dell'art. 8, c. 6 L. 5.6.2003 n. 131, ha sottoscritto l'Intesa n. 59 sul documento "Le Fibre Artificiali Vetrose (FAV): Linee guida per l'applicazione della normativa inerente ai rischi di esposizione e le misure di prevenzione per la tutela della salute".

Sulla problematica sanitaria delle fibre artificiali vetrose era già intervenuto il Ministero della Sanità attraverso la Circolare del 25.11.1991 n. 23 "Usi delle fibre di vetro isolanti. Problematiche igienico-sanitarie. Istruzioni per il corretto impiego".

In relazione allo stato attuale in materia, si richiama tuttavia il D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della L. 3.8.2007 n. 123 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" che - all'art. 2, c. 1 lettera z) - individua lo strumento delle "Linee guida" come atti di indirizzo e coordinamento, predisposti dai Ministeri, dalle Regioni, dall'ISPESL e l'INAIL e quindi approvati in sede di Conferenza tra lo Stato, le Regioni e le PP.AA., per l'applicazione puntuale della normativa in materia di salute e sicurezza, al fine di tutelare la salute della popolazione in riferimento a particolari settori, a determinate tipologie di prodotti industriali ed all'evoluzione delle metodiche di produzione e delle innovazioni tecnologiche intervenute.

Le Fibre Artificiali Vetrose (FAV), tra tutte le fibre attualmente commercializzate, rappresentano il gruppo più rilevante delle "fibre artificiali inorganiche" sintetizzate a livello industriale.

Alquanto diffuse in ambito produttivo ed utilizzate comunemente secondo molteplici applicazioni nei vari contesti di vita, le FAV sono a base di silicio e contengono quote variabili di altri ossidi inorganici. Per le loro caratteristiche chimico fisiche, già da oltre 50 anni queste fibre vengono impiegate nell'isolamento termico ed acustico, ma al giorno d'oggi anche come rinforzo di materiali plastici, nell'industria tessile, in altre attività industriali, nel settore edilizio e delle costruzioni in generale.

Negli ultimi tempi sono state prodotte fibre "di nuova generazione" ad elevata capacità coibentante, con una maggiore proprietà di "biosolvibilità" e, conseguentemente, con minore "biopersistenza" nell'organismo umano in caso di inalazione.

Ciò posto, si pone tuttavia la problematica dell'individuazione più puntuale degli effetti sulla salute derivanti dall'esposizione alle Fibre Artificiale Vetrose. Tali effetti, seguendo le indicazione della letteratura scientifica, sono determinati dall'interazione tra le proprietà chimico-fisiche e tossicologiche delle diverse fibre impiegate con le capacità di difesa dell'organismo esposto.

A loro volta le difese dell'organismo umano possono variare in relazione a fattori di rischio voluttuari (es. il fumo di sigaretta), oppure in ragione di fattori di rischio individuale che determinano una minore capacità di assicurare la rimozione o la dissoluzione delle particelle delle fibre depositate, tenuto conto dell'intensità e della durata dell'esposizione.

Si osserva, inoltre, che gli effetti patogeni di una specifica fibra artificiale vetrosa sono condizionati in modo rilevante dalla sua "biopersistenza", ovvero dalla durata di permanenza delle fibre nel tratto respiratorio, con conseguente aumento della probabilità di determinare effetti nocivi sul medio-lungo periodo nel caso di maggiore permanenza nell'organismo.

Allo stato attuale, considerato che non sussistono valori limite e risultano ancora carenti le indicazioni tecniche sulla valutazione dell'esposizione sull'organismo umano, sono ancora incerte le conseguenze da esposizione delle FAV sulla salute degli operatori e delle persone in generale. Per tali motivi le FAV sono da annoverare tra i materiali per cui è necessario

adottare con rigore il principio di precauzione, prevedendo misure di prevenzione sanitaria, a motivo dei possibili rischi per la salute, che dovranno essere valutati in relazione alle diverse caratteristiche e composizione delle FAV.

Per le motivazioni sopraindicate, si propone il recepimento, quale **Allegato A** - parte integrante e sostanziale del presente atto- del documento "Le fibre Artificiali Vetrose (FAV): Linee guida per l'applicazione della normativa inerente ai rischi di esposizione e le misure di prevenzione per la tutela della salute".

Predisposto dal Ministero della Salute, lo stesso documento è stato presentato nell'incontro tecnico svoltosi il 3 marzo 2015 tra i rappresentanti delle Regioni e PP.AA. che hanno espresso il loro assenso.

Il documento costituisce il riferimento fondamentale per affrontare a livello territoriale la problematica della tutela della salute in connessione alla diffusione delle fibre artigianali vetrose.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il presente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale.

VISTO il D.Lgs. 9.4.2008 ed in particolare l'art. 2, c. 1 lettera z).

VISTA la Circolare del Ministero della Sanità del 25.11.1991 n. 23 "Usi delle fibre di vetro isolanti. Problematiche igienico-sanitarie. Istruzioni per il corretto impiego".

CONSIDERATO il documento "Le Fibre Artificiali Vetrose (FAV): Linee guida per l'applicazione della normativa inerente ai rischi di esposizione e le misure di prevenzione per la tutela della salute di cui all'Intesa n. 59 del 25 marzo 2015 conclusa nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.

VISTO l'art. 2, comma 2, lettera o) della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

1. di recepire il documento "Le fibre Artificiali Vetrose (FAV): Linee guida per l'applicazione della normativa inerente ai rischi di esposizione e le misure di prevenzione per la tutela della salute" che, approvato attraverso l'Intesa n. 59 del 25 marzo 2015 conclusa nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, è proposto con l'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione.

2. di incaricare la Sezione Prevenzione e Sanità Pubblica a diffondere il documento di cui al punto 1., nell'obiettivo di assicurare il puntuale adempimento, in relazione ai rispettivi ruoli previsti dal D.Lgs. n. 81/2008, di tutela della salute e di vigilanza sanitaria in riferimento all'ampia diffusione delle fibre artificiali vetrose;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14/3/2013, n. 33;

5. di pubblicare la presente Deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

LE FIBRE ARTIFICIALI VETROSE (FAV)

Linee guida per l'applicazione della normativa inerente ai rischi di esposizioni e le misure di prevenzione per la tutela della salute

LE FIBRE ARTIFICIALI VETROSE (FAV): *Linee guida per l'applicazione della normativa inerente ai rischi di esposizioni e le misure di prevenzione per la tutela della salute*

Autori:

Mariano Alessi, Ministero della Salute Dipartimento della Prevenzione

Leonello Attias, Istituto Superiore di Sanità Centro Nazionale Sostanze Chimiche

Biagio Maria Bruni, Istituto Superiore di Sanità Dipartimento Ambiente e Connessa Prevenzione Primaria

Antonella Campopiano, INAIL-Settore Ricerca, Dipartimento Igiene del Lavoro

Delia Cavallo, INAIL-Settore Ricerca, Dipartimento Medicina del Lavoro

Fulvio Cavariani, Laboratorio di Igiene Industriale Centro Regionale Amianto Dipartimento di Prevenzione AUSL Viterbo

Paola Di Prospero Fanghella, Istituto Superiore di Sanità Centro Nazionale Sostanze Chimiche

Rosa Draisci, Istituto Superiore di Sanità Centro Nazionale Sostanze Chimiche

Ludovica Malaguti Aliberti, Istituto Superiore di Sanità Centro Nazionale Sostanze Chimiche

Giancarlo Marano, Ministero della Salute Dipartimento della Prevenzione

Genesio Scaloni, Regione Marche

Gaetano Settimo, Istituto Superiore di Sanità Dipartimento Ambiente e Connessa Prevenzione Primaria

Oriana Rossi, U.F. Pisll Livorno Dipartimento di Prevenzione Az. USL6 Regione Toscana

INDICE

PREMESSA

1. IDENTITÀ
2. PROPRIETA' CHIMICO FISICHE
3. CLASSIFICAZIONE DI PERICOLO E ASPETTI NORMATIVI
4. METODI DI PROVA AI FINI DELLA CLASSIFICAZIONE DELLE FIBRE
5. TIPOLOGIA DI UTILIZZO E SETTORI DI IMPIEGO
6. EFFETTI SULLA SALUTE
7. ESPOSIZIONE A FIBRE VETROSE ARTIFICIALI (FAV) NEI LUOGHI DI LAVORO (D.LGS 81/08)
8. VALORI DI RIFERIMENTO E DATI DI ESPOSIZIONE
9. GESTIONE OPERATIVA DEI RIFIUTI CONTENENTI FIBRE MINERALI
10. INDICAZIONI OPERATIVE
11. RIFERIMENTI

ALLEGATO 1

ALLEGATO 2

PREMESSA

Sotto la denominazione di FAV è ricompreso un ampio sottogruppo di fibre inorganiche che, con la messa al bando dell'amianto, hanno assunto, per le loro caratteristiche di isolamento termico e acustico, una rilevantissima importanza commerciale, con un largo impiego in svariati settori produttivi, in particolare nei settori dell'edilizia, del tessile e dei prodotti plastici.

Le caratteristiche di isolamento delle FAV risultano particolarmente utili per assicurare importanti risparmi energetici, che possono raggiungere ed anche superare il 70% nel settore dell'edilizia, settore in cui si verifica il maggior consumo di energia per riscaldare o per climatizzare gli ambienti (pari a circa il 40% del consumo totale di energia), superiore a quello stimato nell'ambito dei trasporti o industriale. L'alto livello di diffusione e utilizzo delle FAV impone, a tutela della salute della popolazione e dei lavoratori, ogni approfondimento utile sulle conoscenze scientifiche più aggiornate relative ai rischi legati alla esposizione a fibre artificiali vetrose, per individuare le necessarie misure di prevenzione da adottare e le corrette modalità di impiego, uso e manutenzione da rispettare.

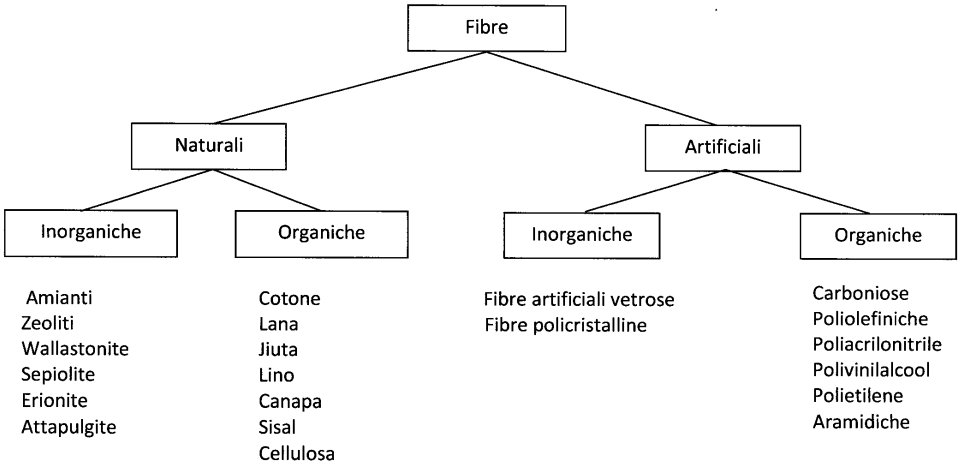
L'evoluzione normativa e il progresso delle conoscenze scientifiche hanno reso ormai datate e non più attuali le linee guida per il corretto impiego delle fibre di vetro isolanti, emanate con la Circolare del Ministero della Sanità n. 23 del 25 novembre 1991. Per tale motivo è stato costituito presso l'Ufficio II della D.G. della Prevenzione un tavolo di lavoro, composto da esperti in vari campi con il mandato di provvedere ad una revisione sulle più recenti conoscenze relative ai pericoli e danni per la salute derivanti dall'esposizione a FAV, per individuare e focalizzare procedure utili a consentire una corretta valutazione dei rischi e l'individuazione delle misure di prevenzione da adottare per la tutela della salute, in linea rispetto alla normativa più recente.

Il lavoro del tavolo ha portato alla stesura delle presenti linee guida intitolate: "*Le Fibre Artificiali Vetrose: Linee guida per l'applicazione della normativa inerente ai rischi di esposizioni e le misure di prevenzione per la tutela della salute* " per sottolineare che le stesse sono state concepite per consentire una corretta valutazione e consapevolezza dei rischi da parte di tutti i soggetti interessati, compresi gli utilizzatori finali, sia negli ambienti di lavoro che di vita e di favorire sul piano della tutela della salute - superando anche aspetti tecnici cruciali, quali la metodologia analitica di riferimento da utilizzare per la determinazione della corretta classificazione delle diverse FAV oggi presenti sul mercato - l'adozione di misure di prevenzione adeguate, in linea con la vigente normativa, avendo come destinatari particolari ,ma non esclusivi, sia i datori di lavoro e sia anche gli organi di vigilanza ,che hanno la responsabilità di garantire il pieno rispetto della normativa.

1. IDENTITÀ

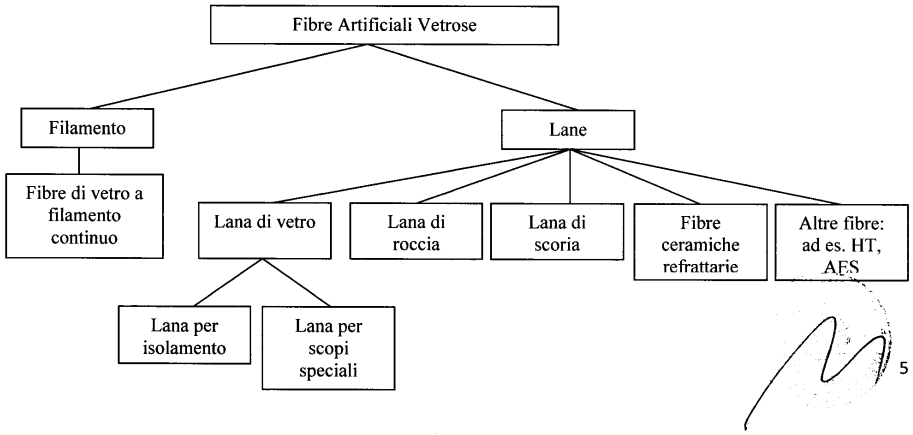
Le fibre sono generalmente suddivise in naturali e artificiali. Ciascuno di questi gruppi si può suddividere in fibre organiche e inorganiche (Figura 1).

Figura 1. Classificazione delle fibre



Le Fibre Artificiali Vetrose (FAV), conosciute anche come *Man-Made Vitreous Fiber (MMVF) o Synthetic Vitreous fibers* (SVF), fanno parte del grande gruppo delle *Man-Made Mineral Fiber* (MMMF) che include tutte le tipologie di fibre inorganiche come, le fibre cristalline, le lane policristalline (PCW), i whiskers di carburo di silicio ed altre. (Figura 2)

Figura 2. Classificazione delle Fibre artificiali vetrose (IARC 2001).



5

Appare opportuno sottolineare che la diversa composizione delle fibre artificiali vetrose ne determina anche i potenziali effetti biologici che sono sostanzialmente diversi fra le fibre vetrose isolanti, come ad esempio per le lane minerali per le quali studi adeguati ne abbiano accertata una bassa persistenza biologica, e le fibre refrattarie ceramiche la cui diversa composizione e comportamento ne condizionano una diversa classificazione.

Le FAV commercialmente importanti sono a base di silicio e contengono quote variabili di altri ossidi inorganici. I componenti non a base di silicio includono, ma non esclusivamente, ossidi alcalino terrosi, alcali, alluminio, boro, ferro e zirconio.

Appartengono alle FAV le fibre/lane di vetro, le lane di roccia, le lane di scoria, le fibre ceramiche refrattarie (FCR, lane di vetro allumo-silicati ASW) e le lane di nuova generazione (AES, HT wool). (Figura 2)

Le FAV costituiscono, attualmente, il gruppo di fibre commercialmente più importante di tutte le fibre artificiali inorganiche e già intorno agli anni '30, grazie alle loro caratteristiche chimico – fisiche, venivano ampiamente utilizzate nell'isolamento termico e acustico e successivamente come rinforzo di materiali plastici, nell'industria tessile e in altre attività industriali.

Le FAV sono prodotte attraverso processi che si basano sull'assottigliamento di una colata di ossidi inorganici fusi ad elevata temperatura e ottenute tramite un ciclo produttivo che si articola in tre fasi:

1) fusione delle materie prime fino a temperature anche superiori a 1.200 °C;
2) filatura della massa fusa;
3) dimensionamento o fibraggio mediante trazione, soffiaggio e centrifugazione.

A seconda del processo produttivo implicato nella formazione delle fibre, le FAV sono suddivise in:

- filato di vetro a filamento continuo (di lunghezza indeterminata, con range di diametri più uniformi e tipici a seconda del tipo di filamento prodotto);
- fibre isolanti (una massa di fibre intricate e discontinue, di vario diametro e lunghezza);
- microfibre di vetro.

Le fibre a filamento continuo sono prodotte per fusione in filiere e successiva trazione. Il diverso tenore di silice ne condiziona le differenti proprietà tecniche e di conseguenza le applicazioni e gli utilizzi in campo tessile, per usi elettrici e di materiali di rinforzo per plastica e cemento.

La lana di vetro, la lana di scoria e la lana di roccia sono prodotte dopo le fusione delle materie prime principalmente per fibraggio in centrifuga. Largamente utilizzate per l'isolamento termico, le caratteristiche di questi materiali sono la buona resistenza alla trazione e la bassa resistenza

all'impatto e all'abrasione. Le microfibre di vetro, aventi diametro compreso tra 0,05 e 1μm, sono principalmente utilizzate per dispositivi di filtrazione ed alto isolamento termico-acustico.
Le fibre ceramiche (FCR) sono prodotte attraverso processi chimici a temperature più elevate, hanno un'estrema resistenza alle alte temperature, bassa conducibilità termica, elettrica ed acustica, risultano inattaccabili dagli acidi.

2. PROPRIETÀ CHIMICO FISICHE

2.1 Proprietà Chimiche

Nell'ambito delle diverse categorie di FAV, la composizione può variare in modo sostanziale a seconda dell'utilizzo finale (diverse caratteristiche fisiche e chimiche per garantire performance diverse), delle modalità di produzione (variazioni nella composizione delle diverse lane) e della biopersistenza (tendenza a produrre fibre meno biopersistenti per evitarne i potenziali effetti nocivi) (Cavariani, 2000; IARC, 2002).

Le materie prime per produrre le FAV possono essere divise in tre classi, in base alla provenienza:

- materiali da miniere o cave sono estratti e selezionati per essere maggiormente utilizzabili in produzione; alcuni esempi sono la sabbia, l'argilla, pietre calcaree, dolomite, rocce di basalto;
- prodotti chimici di sintesi derivati spesso dai minerali estratti, ma processati per ottenere composti chimici maggiormente puri; alcuni esempi sono le ceneri di soda, il borace, l'acido borico e l'allumina;
- prodotti secondari di altri processi produttivi scorie o sottoprodotti di altri processi produttivi, come le scorie di altoforno che si ottengono durante la produzione della ghisa.

In anni recenti, l'industria ha sviluppato fibre di "nuova generazione" ovvero fibre con elevate caratteristiche coibentanti ma che, contemporaneamente, presentano una maggiore proprietà di biosolubilità e di conseguenza una minore biopersistenza nell'organismo umano in caso d'inalazione. Alcuni esempi di queste nuove fibre sono rappresentati dalle lane di silicati alcalino terrosi (AES che presentano un tenore di ossidi alcalini e alcalino terrosi maggiore del 18%) e dalle lane ad alto tenore di allumina e basso tenore di silice (HT wools) (IARC, 2002).

Nella Tabella 1 sono schematizzati i principali componenti chimici delle diverse categorie di FAV.

Tabella 1 Composizione chimica dei diversi tipi di FAV espressa in percentuale in peso (%) (IARC 2002)

	Filamento continuo	Lana di vetro		Lana di roccia	Lana di scoria	FCR	AES	HT Wool
		Lana per isola-mento	Fibra per scopi speciali					
SiO_2	52-75	55-70	54-69	43-50	38-52	47-54	50-82	33-43
Al_2O_3	0-30	0-7	3-15	6-15	5-16	35-51	<2	18-24
CaO	0-25	5-13	0-21	10-25	20-43	<1		
MgO	0-10	0-5	0-4,5	6-16	4-14	<1		
MgO+ CaO	0-35	5-18	0-25,5	16-41	24-57		18-43	23-33
BaO	0-1	0-3	0-5,5					
ZnO	0-5		0-4,5					
Na_2O		13-18	0-16	1-3,5	0-1	< 1		
K_2O		0-2,5	0-15	0,5-2	0,3-2	< 1		
Na_2O+ K_2O	0-21	12-20,5			0,3-3		< 1	1-10
B_2O_3	0-24	0-12	4-11	< 1	< 1		< 1	
Fe_2O_3	0-5	0-5	0-0,4		0-5	0-1	< 1	
FeO				3-8				3-9
TiO_2	0-12	0-0,5	0-8	0,5-3,5	0,3-1	0-2		0,5-3
ZrO_2	0-18		0-4			0-17	0-6	
Al_2O_3+ TiO_2+ ZrO_2							< 6	
P_2O_5				< 1	0-0,5			
F_2	0-5	0-1,5	0-2					
S					0-2			
SO_3		0,5						
Li_2O	0-1,5	0,5						

2.2 Proprietà Fisiche

Le FAV presentano una struttura amorfa (o vetrosa) a differenza delle fibre minerali naturali che presentano una struttura interna ben determinata. Nel caso dei minerali la sfaldatura dipende dalla loro struttura cristallina e questo spiega ad esempio come le fibre di amianto possano, a seguito di una sollecitazione meccanica esterna, suddividersi longitudinalmente in fibrille sempre più sottili mentre le fibre amorfe, come le FAV, tendano a fratturarsi (spezzarsi) trasversalmente con tipica frattura concoide (detta "shell like"), creando fibre sempre più corte ma senza la riduzione del diametro della fibra stessa.

Diametro delle fibre

La distribuzione dei diametri delle fibre nelle FAV varia con il tipo di fibra considerato e con il processo produttivo adottato.

Nel 1988, la World Health Organization (WHO), ha classificato le FAV in 4 categorie a secondo del loro processo di produzione e delle dimensioni (Tabella 2).

Tabella 2: Classificazione delle FVS (WHO, 1988)

Tipo di fibre	Diametro nominale (µm)	Metodo produttivo
Filamento continuo	6 – 24	Trafilatura
Lane isolanti (vetro, roccia, scoria)	2 – 9	Centrifugazione Centrifugazione/Soffiatura
Fibre refrattarie (ceramiche e altre)	1,2 – 3	Soffiatura/filatura
Fibre speciali (microfibre di vetro)	0,1 – 3	Attenuazione di fiamma

Le fibre da filamento continuo, per le modalità con cui sono prodotte, presentano diametri molto uniformi e il loro impiego dopo la produzione non provoca variazioni nel loro diametro. Al contrario i successivi impieghi possono produrre una certa quantità di particolato ("shards") con rapporto lunghezza/diametro > 3:1.

I processi di produzione di lane diverse danno luogo a fibre con diametri che, all'interno dello stesso tipo di lana, variano molto più di quanto non si verifichi per le fibre prodotte con filamento di vetro continuo.

Lunghezza delle fibre

Anche la lunghezza delle fibre dipende essenzialmente dal processo produttivo adottato. I filamenti di vetro continuo, come sopra descritto, sono prodotti attraverso un processo di estrusione continuo che dà esito a fibre estremamente lunghe.

La lunghezza media delle fibre nelle lane risulta essere maggiormente variabile.

Densità delle fibre

Non esistono grandi variazioni nella densità delle varie FAV: esse possono variare da 2,1 - 2,7 g/cm^3 per le fibre a filamento di vetro continuo fino a 2,8 g/cm^3 per lane ad alta temperatura.

La densità, insieme alle dimensioni, hanno una influenza critica sul comportamento aerodinamico delle fibre e sulla loro respirabilità.

Rivestimenti delle fibre e sostanze leganti

Durante la trafilatura di fibre di vetro a filamento continuo, un appretto viene solitamente applicato alle superfici delle fibre o filamenti. La quantità di appretto impiegato è generalmente compreso tra 0,5% - 1,5% in massa e la tipologia varia in funzione dell'impiego finale.

Gli appretti hanno la funzione di proteggere e favorire la lavorabilità e l'impiego delle fibre e vengono preparati con agenti pellicolanti, di "pontaggio", tensioattivi non ionici, lubrificanti e altri additivi in mezzo acquoso.

Tipici componenti di rivestimento comprendono: polivinile acetato, poliuretano e resine epossidiche, agenti che ne favoriscono l'adesione (silani organo funzionali), oli e altri lubrificanti, leganti organici, antistatici, riempitivi e stabilizzatori.

3. CLASSIFICAZIONE DI PERICOLO E ASPETTI NORMATIVI

La normativa europea in materia di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e miscele è rappresentata dal Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele e dai D.lgs. n. 52 del 3 febbraio 1997 e n. 65 del 14 marzo 2003, recepimento rispettivamente delle Direttive 67/548/CE e 99/45/CE e s.m.i in vigore fino al 1° giugno 2015, data della loro abrogazione definitiva e di completa attuazione del regolamento CLP.

Nel gruppo delle FAV sono state oggetto di classificazione, secondo i principi previsti dalla normativa europea ad oggi vigente, le "lane minerali" Numero Indice: 650-016-00-2 e le "fibre ceramiche refrattarie" Numero Indice 650-017-00-8, presenti nell'Allegato VI del Regolamento CLP, modificato dal Regolamento n. 790/2009/CE.

I criteri di classificazione tengono conto del diametro medio geometrico pesato sulla lunghezza delle fibre e del contenuto degli ossidi alcalini e alcalino-terrosi.

L'attribuzione della classificazione "cancerogeno" è quindi strettamente collegata al diametro medio geometrico della fibra e alla presenza degli ossidi alcalini e alcalino terrosi. Le fibre a filamento continuo con diametro medio geometrico pesato sulla lunghezza > 6μm, caratterizzate dalla proprietà di mantenere costante il diametro in caso di frammentazione sono esentate dalla classificazione come cancerogene poiché soddisfano i requisiti della nota R. Le fibre che presentano un diametro medio geometrico pesato sulla lunghezza ≤ 6μm, sono da classificare come cancerogene di classe 1B oppure di classe 2 a secondo del loro contenuto di ossidi alcalini e alcalino-terrosi .Le fibre ceramiche (numero Indice 650-017-00-8) si classificano come cancerogene 1B quando il contenuto di ossidi alcalini e alcalino-terrosi risulta ≤ 18%.e le lane minerali (numero Indice: 650-016-00-2) si classificano come cancerogene 2 quando il contenuto di ossidi alcalini e alcalino-terrosi risulta > 18%.

Per le lane minerali è applicabile la deroga dalla classificazione come cancerogeno se rispettano quanto previsto dalla nota Q (presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- una prova di persistenza biologica a breve termine mediante inalazione ha mostrato che le fibre di lunghezza superiore a 20µm presentano un tempo di dimezzamento ponderato inferiore a 10 giorni, oppure
- una prova di persistenza biologica a breve termine mediante instillazione intratracheale ha mostrato che le fibre di lunghezza superiore a 20µm presentano un tempo di dimezzamento ponderato inferiore a 40 giorni, oppure
- un'adeguata prova intraperitoneale non ha rivelato evidenza di un eccesso di cancerogenicità, oppure
- una prova di inalazione appropriata a lungo termine ha dimostrato assenza di effetti patogeni significativi o alterazioni neoplastiche).

Lo schema sottostante (Tabella 3) illustra la classificazione secondo CLP e secondo la Dir. 67/548/CEE come riportato in allegato VI del CLP.

Tabella 3: Classificazione delle FAV tratta da: Allegato VI del CLP

LANE MINERALI ARTIFICIALI					
Numero d'Indice	*Nome*	*Conc. ossidi alcalini e alcalino-terrosi*	***Classificazione di pericolo secondo CLP***	*Etichettatura*	*Note*
650-016-00-2	Lane minerali ad eccezione di quelle specificate in allegato VI al CLP	> 18% in peso	Canc. categoria 2 H351 (sospettato di provocare il cancro)	 Attenzione	A, Q, R
FIBRE CERAMICHE REFRATTARIE					
650-017-00-8	Fibre ceramiche refrattarie ad eccezione di quelle specificate in allegato VI al CLP	≤18% in peso	Canc. categoria 1 B H350i (può provocare il cancro per inalazione)	 Pericolo	A, R.
LANE MINERALI ARTIFICIALI					
Numero d'Indice	*Nome*	*Conc. ossidi alcalini e alcalino-terrosi*	***Classificazione di pericolo secondo Dir. 67/548/CE***	*Etichettatura*	*Note*
650-016-00-2	Lane minerali ad eccezione di quelle altrove specificate in allegato VI al CLP	> 18% in peso	Canc. Cat. 3 R40 (possibilità di effetti irreversibili)	 Xn R40 S2-36/37	A, Q, R
FIBRE CERAMICHE REFRATTARIE					
650-017-00-8	Fibre ceramiche refrattarie ad eccezione di quelle altrove specificate in allegato VI al CLP	≤18% in peso	Canc. Cat. 2 R49	 T R49 S53-45	A, R.

Legenda delle Note

***Nota A**: Fatto salvo l'articolo 17, paragrafo 2, il nome della sostanza deve figurare sull'etichetta sotto una delle designazioni di cui alla parte 3. Nella parte 3 è talvolta utilizzata una descrizione generale del tipo «composti di ...» o «sali di ...». In tal caso il fornitore è tenuto a precisare sull'etichetta il nome esatto, tenendo conto di quanto indicato alla sezione 1.1.1.4.*

***Nota R**: La classificazione come cancerogeno non si applica alle fibre il cui diametro geometrico medio ponderato rispetto alla lunghezza, meno due errori geometrici standard, risulti superiore a 6µm.*

***Nota Q**: La classificazione come cancerogeno non si applica se è possibile dimostrare che la sostanza in questione rispetta una delle seguenti condizioni:*

- *una prova di persistenza biologica a breve termine mediante inalazione ha mostrato che le fibre di lunghezza superiore a 20µm presentano un tempo di dimezzamento ponderato inferiore a 10 giorni, oppure*
- *una prova di persistenza biologica a breve termine mediante instillazione intra tracheale ha mostrato che le fibre di lunghezza superiore a 20µm presentano un tempo di dimezzamento ponderato inferiore a 40 giorni, oppure*
- *un'adeguata prova intraperitoneale non ha rivelato evidenza di un eccesso di cancerogenicità, oppure*
- *una prova di inalazione appropriata a lungo termine ha dimostrato assenza di effetti patogeni significativi o alterazioni neoplastiche.*

Di seguito sono esplicitati i consigli di prudenza S presenti nella tabella 3:

- **S 2-36/37**: Conservare fuori della portata dei bambini-Usare indumenti protettivi adatti/Usare guanti adatti
- **S 53-45:** Evitare l'esposizione procurarsi speciali istruzioni prima dell'uso- In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

Il Regolamento CLP, non prevede invece che i Consigli di prudenza P siano armonizzati in sede UE. L'attribuzione dei corretti Consigli di prudenza P secondo i criteri indicativi riportati dal Regolamento CLP, come descritti nella sottostante tabella 4, rimane quindi sotto la responsabilità di chi immette sul mercato europeo le sostanze e le miscele classificate come pericolose.

Tabella 4: riproduzione della tabella 3.2 dell'allegato VI del CLP

Classificazione	Categoria 1 (Categorie 1A, 1B)	Categoria 2
Consiglio di prudenza Prevenzione	P201 P202 P280	P201 P202 P280
Consiglio di prudenza Reazione	P308 + P313	P308 + P313
Consiglio di prudenza Conservazione	P405	P405
Consiglio di prudenza Smaltimento	P501	P501»

P201: Procurarsi le istruzioni prima dell'uso.
P202: Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso.
P308+P313: In caso di esposizione o di temuta esposizione, consultare un medico.
P405: Conservare sotto chiave
P501: Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale/regionale/nazionale/ internazionale (da specificare).

Con il 1°Adeguamento al progresso tecnico (ATP) (reg 790/2009/CE) del regolamento CLP le voci "lane minerali" e "fibre ceramiche refrattarie" sono state aggiornate a seguito della eliminazione della classificazione come irritante (Xi) in quanto l'irritazione della pelle dovuta alle fibre è basata su effetti di tipo meccanico che non soddisfano i criteri di classificazione del regolamento CLP.

In merito alla classificazione delle fibre artificiali vetrose e alla loro presenza in manufatti (articoli), nel 2000 era stata emanata dal Ministero della Sanità una circolare esplicativa (Circolare 15 marzo 2000, n. 4). Nel 2006 una sentenza del TAR aveva riguardato l'applicazione della suddetta

Circolare ad alcuni articoli. I successivi Regolamenti REACH e CLP hanno consentito di risolvere, sia pure parzialmente, alcuni problemi riguardanti prodotti rientranti nella definizione di **articoli**[1].

Il rispetto della normativa in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele è comunque subordinata all'individuazione preventiva del metodo di prova. Per la selezione di un metodo di prova per le fibre si veda quanto riportato nel Capitolo 4.

Le prove di persistenza biologica e intraperitoneale previste dalla nota Q, dovranno essere effettuate secondo i protocolli (*ECB/TM/17(97)* rev. 2. *Chronic Inhalation Toxicity of Synthetic Mineral. Fibres in Rats: ECB/TM/18(97) rev. 1: Carcinogenicity of Synthetic Mineral Fibres after Intraperitoneal. Injection in Rats; ECB/TM 26 Rev. 7, 1998-Short Term Exposure by Inhalation- e ECB/TM 27 Rev. 7, 1998-Biopersistence of Fibres. Intratracheal Instillation-*) riportati nel documento della Commissione Europea di Aprile 1999 pubblicato come report EUR 18748.

3.1 Tempistica per l'applicazione del regolamento CLP e dei successivi adeguamenti al progresso tecnico.

Sono già in applicazione per la classificazione ed etichettatura delle sostanze pericolose il regolamento CLP, il regolamento n.790/2009/CE (1° adeguamento al progresso tecnico del regolamento CLP) e il regolamento UE n. 286/2011 (2° adeguamento al progresso tecnico del regolamento CLP); a partire dal 1° dicembre 2013 è in applicazione il regolamento n. 618/2012 (3° adeguamento al progresso tecnico del regolamento CLP) e dal 1° dicembre 2014 il regolamento n.487/2013 (4° adeguamento al progresso tecnico del regolamento CLP). Per quanto riguarda invece le miscele pericolose sia il regolamento CLP sia gli adeguamenti successivi entreranno in applicazione a partire dal 1° giugno 2015.

3.2 Schede dati di Sicurezza (SDS)

A partire dal giugno 2007 è cambiata la normativa di riferimento per le Schede di sicurezza (SDS) che attualmente è costituita dai regolamenti CE n.1907/2006 (REACH) e n.453/2010. Il primo prescrive al Titolo IV le "Informazioni all'interno della catena di approvvigionamento" e in Allegato II le "Prescrizioni per la compilazione delle SDS". Il secondo modifica e integra l'Allegato II del Reg. REACH mediante due diversi allegati: l'Allegato I in applicazione dal 1° dicembre 2010 e l'Allegato II che si applica dal 1° giugno 2015.

[1] la presenza negli articoli, così come definiti dal Reg. REACH (oggetto al quale sia data, durante la produzione una forma, una superficie o un disegno particolare, che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica), di sostanze SVHC presenti nella Lista delle sostanze Candidate all'autorizzazione, in concentrazione >0.1% per quantitativi annui superiori ad 1 Tonn. per importatore/produttore, prevede l'obbligo di notifica all'ECHA (art. 7); per i medesimi articoli anche per quelli immessi sul mercato in quantitativi inferiori ad 1 tonn/anno, vige anche l'obbligo di fornire al destinatario dell'articolo informazioni, in possesso del fornitore, sufficienti a consentire la sicurezza d'uso dell'articolo e comprendenti quantomeno, il nome della sostanza

Di conseguenza a partire dall'1 dicembre 2010, i fornitori di sostanze e miscele sono tenuti obbligatoriamente a fornire SDS redatte in conformità all'Allegato I del Regolamento (UE) n.453/2010, salvo specifiche deroghe previste dal Reg. CLP e dopo il 1 giugno 2015 i fornitori di sostanze e miscele dovranno obbligatoriamente fornire SDS redatte in conformità all'Allegato II del Regolamento n.453/2010, salvo specifiche deroghe previste dal Reg. CLP. Sono esentate dalla compilazione della SDS le FAV non più classificate come sostanze pericolose che rispettano la nota R o la nota Q.

3.3 Restrizioni/autorizzazioni REACH

L'allegato XVII del REACH (v.28), che comprende l'elenco di sostanze, preparati ed articoli pericolosi per i quali vigono restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso, prevede la restrizione soltanto per le fibre ceramiche, in quanto classificate come cancerogene 1B se presenti in preparati (miscele) in concentrazioni pari o superiori a 0.1%.

Il Comitato RAC dell'ECHA ha valutato una richiesta per la classificazione armonizzata per due tipi di fibre "Glass microfibres" come cancerogeno 2 (carc cat 3) e "E-glass microfibres" come cancerogeno 1B H350i (carc cat2 R49) da inserire come voci specifiche in allegato VI del CLP. La proposta di classificazione si basa sui risultati di studi di cancerogenesi effettuati su tali fibre per via inalatoria e intraperitoneale e intratracheale. Inoltre, nella lista delle *Substances Very High Concern* (SVHC), comprendente le sostanze candidate per l'inclusione in allegato XIV del REACH (elenco di sostanze soggette ad autorizzazione all'immissione in commercio) sono presenti due tipologie di fibre: Aluminosilicate RCF e Zirconia Aluminosilicate RCF (coperte dalla voce generica 650-017-00-8), attualmente comprese nella quarta lista di sostanze prioritarie per l'inclusione in allegato XIV del REACH.

4. METODI DI PROVA AI FINI DELLA CLASSIFICAZIONE DELLE FIBRE

Come già riportato nel capitolo precedente ai fini della classificazione, sia in relazione al diametro medio geometrico sia del contenuto di ossidi alcalino e alcalino-terrosi delle fibre, è necessario evidenziare che l'attività analitica a supporto del controllo per la verifica del rispetto della normativa in materia di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele è subordinata all'individuazione del metodo di prova.

Per la selezione di un metodo di prova è necessario conformarsi ai seguenti criteri di priorità raccomandati dalla normativa internazionale (ISO):

a) un metodo di riferimento ufficiale (europeo o nazionale);
ovvero in mancanza di questo

b) un metodo normato, emanato da un Organismo di normazione internazionale, europeo o nazionale (ISO, CEN, UNI);

ovvero in mancanza delle categorie sopraccitate, il metodo deve essere uno tra le seguenti tipologie di metodi di prova:

c) un metodo pubblicato da un'organizzazione tecnica rinomata (ossia riconosciuta a livello internazionale o nazionale quali AOAC - Association of Official Agricultural Chemists, EPA, ISS, ISPRA ecc.);

d) un metodo sviluppato o adottato sulla base delle conoscenze scientifiche purché sia validato dal laboratorio in conformità a protocolli scientifici riconosciuti a livello internazionale.

I laboratori che effettuano campionamento e prove su materiali fibrosi devono tener conto delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025, ISO 16000-7 e altre eventuali linee guida per garantire la qualità delle attività di campionamento e di prova.

4.1. Metodi per la determinazione degli ossidi alcalini e alcalino-terrosi.

Per quanto riguarda la determinazione della concentrazione di ossidi alcalini e alcalino-terrosi ai fini della classificazione delle FAV in campioni in massa, allo stato attuale non esistono metodi ufficiali validati.

Il Gruppo Interregionale Fibre ha messo a punto una metodica che si basa sulla quantificazione strumentale dei metalli tramite spettrofotometria di emissione al plasma, ma adattabile anche a determinazioni strumentali con spettrofotometro ad assorbimento atomico.

Anche il Centro di Microscopia Elettronica – ARPA Dipartimento di Milano, nell'ambito delle politiche per la prevenzione della salute dei lavoratori e della popolazione della Regione Lombardia – D.G. Sanità con la d.g.r. 2 aprile 2008, n. VIII/6918 (Allegato A "Linea guida per la bonifica di manufatti in posa contenenti fibre vetrose artificiali"), ha messo a punto una metodica interna per l'analisi del contenuto degli ossidi alcalini e alcalino/terrosi in fibre artificiali vetrose tramite l'utilizzo della microanalisi a raggi X di fluorescenza (EDS) installata sul microscopio elettronico a scansione.

4.2. Metodo per la misura della media geometrica dei diametri ponderata rispetto alla lunghezza

Attualmente l'unica normativa a cui far riferimento è il Regolamento CE N. 761/2009 del 23 luglio 2009 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L220/1 del 24/8/2009) che fornisce - in Allegato II, A.22 - un metodo semplificato per la determinazione della media geometrica dei

diametri ponderata rispetto alla lunghezza (DMGPL o DLG-2ES) qui per brevità chiamato "metodo europeo" che recepisce la metodica ECB/TM/1(00), riportato in allegato.

4.3. Caratterizzazione delle FAV in campioni in massa (Tabella A)

Per verificare la presenza di FAV in campioni in massa si utilizza la SEM-EDXA che permette l'analisi elementare degli elementi.

Generalmente basta un'analisi qualitativa del materiale fibroso individuato e campionato ma in tutti quei casi di dubbia classificazione si dovrà fare riferimento al paragrafo 4.1.

4.4. Determinazione della concentrazione di FAV aerodisperse

In coerenza con le linee guida WHO, le tecniche analitiche di riferimento da utilizzare per eseguire le analisi di campionamenti d'aria sono quelle microscopiche (MOCF e SEM-EDXA)

Per la scelta del metodo analitico occorre considerare in primo luogo il tipo di ambiente e il contesto in cui si effettua la misura.

Va sottolineato che le capacità analitiche di questi due metodi sono diverse, e che i risultati ottenuti da MOCF e SEM non sono generalmente comparabili, pertanto l'impiego dell'una o dell'altra tecnica analitica deve essere considerata in funzione delle diverse situazioni.

La MOCF presenta un minore potere risolutivo e una minore profondità di campo rispetto alla SEM. Questo significa che non permette di rilevare le fibre piccole con diametro < 0,2 μm. Inoltre con la MOCF non è possibile riconoscere le fibre in maniera univoca. Questo può portare ad errori sistematici in caso di campioni eterogenei, costituiti da materiali fibrosi di diversa natura, e/o con basso contenuto in fibre.

La MOCF risulta essere idonea per valutare l'esposizione a FAV in ambienti di lavoro per i quali si è certi della tipologia di fibra presente nell'ambiente.

La MOCF risulta assolutamente inadeguata per l'analisi dei campioni di aria prelevati in ambienti outdoor. Per monitorare gli ambienti di vita indoor, può essere inadeguata nel caso in cui ci si trovi di fronte alla presenza contemporanea di diverse tipologie di fibre artificiali con scarsa informazione sulla composizione dei materiali presenti. In tali situazioni è necessario effettuare verifiche in microscopia elettronica per evidenziare l'esatta natura delle fibre individuate e per rilevare anche quelle ultrasottili altrimenti non individuabili con la MOCF.

5. TIPOLOGIA DI UTILIZZO E SETTORI DI IMPIEGO

Nei decenni appena trascorsi si è assistito a un continuo incremento della produzione e dell'utilizzo delle FAV. Nel 2001 ne è stata stimata una produzione di 9 milioni di tonnellate in oltre 100 industrie distribuite nel mondo; la maggior parte di esse viene utilizzata nell'isolamento termico ed acustico nelle industrie delle costruzioni. A questo scopo sono usate principalmente la lana di vetro (circa 3 milioni tonnellate di fibre di vetro, installate specialmente nel Nord America) e le lane di roccia e scoria (altri circa 3 milioni di tonnellate, con uso prevalente in Europa).

Con lo sviluppo del risparmio energetico, i prodotti per la coibentazione a base di FAV, già abbondantemente utilizzati, subiranno nel prossimo futuro un ulteriore incremento. L'uso di tali fibre è aumentato anche per l'isolamento termico e acustico, nel rinforzo di materiali plastici nell'industria tessile. Globalmente se ne conoscono ad oggi oltre 30.000 impieghi.

Una così vasta diffusione è dovuta alle particolari proprietà delle FAV: sono infatti altamente resistenti e inestensibili, ma molto flessibili, sono ininfiammabili e scarsamente attaccabili dall'umidità e dagli agenti chimici corrosivi e non sono degradabili da microrganismi.

Le stime più prudenti circa il numero di lavoratori addetti alla produzione di FAV nei paesi europei indicano ormai una cifra pari a diverse decine di migliaia e segnalano, come altrettanto numerosi, gli utilizzatori diretti, quali quelli dell'industria delle costruzioni e degli impianti.

Tabella 5: Principali settori d'impiego delle FAV (MMVF)

LANE MINERALI	FIBRE CERAMICHE	FILAMENTI CONTINUI	FIBRE PER SCOPI SPECIALI
Edilizia (isolamento termoacustico)	Industria ceramica (forni)	Tessile	Filtri ad alta efficienza
Industria (isolamento impianti di processo)	Fonderie – trattamento primario metalli	Plastici rinforzati	Isolamento aerospaziale
Industria (settore del caldo e del freddo)	Industria petrolchimica (cracking), centrali termoelettriche	Se policristallini, produzione tessili fino a 1600°C	
Applicazioni speciali (barriere acustiche, cabine, schermi)	Industria aeronautica		
Vetroresina	Processi chimici generali		
Trasporti (isolamento termoacustico)	Per isolare processi ad alte temperature (fino a 1600°C)		
	Costruzioni navali In tutti i processi con caldaie/forni		

5.1 Lane Minerali

Le lane minerali sono utilizzate per l'isolamento termico, acustico e la protezione incendio (ad es. tetti, pareti, suolo, massimali, terrazzi, condutture, condizionamento dell'aria, impianti di ventilazione, guaine di circolazione d'aria, caldaie, forni, impianti frigoriferi ed apparecchi elettrodomestici). Sono usate anche in altre applicazioni: colture fuori suolo, camere sorde, rafforzamento di prodotti bituminosi, di cementi, di materiali compositi, ecc.. È tuttavia soprattutto l'isolamento degli edifici che assorbe la maggior parte della produzione di manufatti in lana di vetro, di roccia o di scorie (INRS Lun, 2009). I prodotti finiti si presentano sotto aspetti variati (ad es. feltri, rulli, bande, strati o materassini, pannelli rigidi o semirigidi, gusci pre-costituiti in cilindri anulari, lane da proiettare, prodotti modellati, cuscinetti, funi contenute in una guaina intrecciata).

Tipi:

1. I materiali isolanti a base di fibra minerali vengono proposti per vari campi di applicazione, con particolare riferimento all'edilizia, ad accezione per le pareti a contatto con la terra. In questi casi, gli usi più diffusi riguardano:
   a. feltro autobloccante tra gli elementi strutturali in legno;

b. feltro termoisolante eventualmente accoppiato con un foglio di alluminio;
c. pannelli fonoisolanti anticalpestio, come ad esempio sotto i pavimenti continui flottanti;
d. pannelli isolanti per facciata come elemento di un sistema termoisolante.

2. Lana sciolta ed altri prodotti senza rivestimento: prodotti costituiti da fibre minerali artificiali (di vetro, di roccia, di scoria) ottenute mediante un processo di soffiatura: le fibre sono "a vista" e non sono pertanto imbustate né isolate per mezzo di carta, plastica, alluminio ecc.
3. Coppelle e pannelli preformati: prodotti in lana di vetro, di roccia o di scoria pronti all'uso con forma e dimensioni prefissate. Le coppelle vengono utilizzate per la coibentazione di tubature e serbatoi che trasportano o conservano fluidi caldi: i pannelli piani sono costituiti dallo stesso materiale e possono anche essere rivestiti su una faccia con carta, alluminio, polietilene, polipropilene metallizzato, tessuto (o velo) di vetro, bitume armato.
4. Materassi, pannelli, feltri isolanti a sandwich: prodotti isolanti dove le lane sono racchiuse tra due strati di materiale (carta, alluminio, polietilene, polipropilene metallizzato, tessuto di vetro, bitume armato).
5. Pannelli pressati: pannelli in lane minerali "caricati" con composti minerali non fibrosi, resinati, pressati e verniciati, con caratteristiche meccaniche tali da poter essere utilizzati come controsoffitti "a vista".
6. Feltri imbustati: sono inclusi in questo gruppo tutti i prodotti in lane minerali che risultano sigillati all'interno di materiali perfettamente impermeabili al passaggio di fibre (solitamente polietilene).
7. Fibre per scopi speciali: sono prodotti per applicazioni più specifiche, quali la realizzazione di compositi e laminati ibridi richiedenti un'alta resistenza (come ad esempio i materiali delle pale per aereogeneratori) o anche per realizzazione di filtri ad elevata efficienza per i quali sono necessarie fibre vetrose particolarmente fini, ottenute attraverso il processo di attenuazione alla fiamma. Tale processo si compone di due passaggi: il primo step implica l'estrusione del filamento grezzo dalla massa fusa. La fibra grezza è rifusa e attenuata in molteplici fibre fini (diametri tra 0,1 - 0,3 μm) usando una fiamma che fuoriesce da un ugello ad alta temperatura. Questa categoria comprende ad esempio le fibre E glass, le fibre HS2 –HS4 ad alta resistenza o le fibre 475-glass

usate per mezzi filtranti ad elevata efficienza e per separatori batterici, nonché altre fibre di vetro di diametro ridotto.

8. AES (Alcaline Earth Silicate wools): come precedentemente accennato, le lane di silicati alcalino terrosi (AES) sono prodotti fibrosi con maggiore biosolubilità. I produttori di MMVFs hanno sviluppato nuove composizioni per fibre che consentano loro di resistere ad alte temperature negli impieghi finali ma con una significativa, minore biopersistenza rispetto alle fibre più antiche. Questi nuovi prodotti sono stati commercializzati dal 1991. Sono prodotti simili alle lane composti da ossidi alcalino terrosi (ossido di Ca + Ossido di Mg) in quantità variabile dal 18 al 43% in peso, silice (SiO2) in quota compresa tra il 50% e il 60% in peso e allumina + titanio + zirconio (meno del 6%). Sono presenti anche tracce di altri elementi.

9. HT wools (High Temperature wools): altro prodotto meno biopersistente, rispetto a quelli tradizionali ha un maggiore tenore di allumina e un basso tenore di silice; è una lana di roccia ricavata essenzialmente dal basalto e dalla dolerite con fondenti quali la dolomite e calcare o, in alternativa alle rocce naturali, anche formelle di carbone che consentono di impiegare materie prime con temperature di fusione più elevate (sabbia di quarzo, olivina, e sabbia di bauxite).

5.2 Fibre Ceramiche Refrattarie

Le fibre ceramiche refrattarie (FCR), commercializzate a partire dagli anni '50, sono fibre di silicato d'alluminio, appartenenti alle fibre artificiali inorganiche, impiegabili per applicazioni sino a circa 1000°C, vengono prodotte a partire da una miscela di silico-allumina (in Europa) o di caolinite (in America e Asia); sono quindi composte essenzialmente da silicio (47-54%) ed alluminio (35-51%), ma sono possibili aggiunte di ossidi di zirconio (fino al 17%), di boro o di titanio, per alcune funzioni particolari. I costituendi sono fusi tra loro a temperature comprese tra 1500 e 2100°C e, la massa vetrosa ottenuta è trasformata in fibre tramite processi rotativi o di soffiatura ed il prodotto finale, di colore bianco e di aspetto "cotonoso", molto simile ad una lana in fiocco, viene poi lavorato per ottenere uno degli innumerevoli articoli che si possono confezionare con tali fibre (in assoluta analogia a quanto era possibile effettuare con le fibre di amianto): materassini, moduli, feltri, carta, pannelli, pezzi preformati, tessuti, corde, guarnizioni, mattoni.

Caratteristiche chimico-fisiche principali delle FCR: diametro medio compreso tra 1 e 3 μm, resistenza a temperature superiori all'amianto (fino a 1200°C che possono diventare oltre 1400°C

con il contributo dello zirconio), una buona resistenza chimica, agli sbalzi termici e alle sollecitazioni meccaniche, rendono conto della diffusione e dei loro molteplici impieghi industriali, e non solo (molti elettrodomestici, stufe ed accessori domestici contengono parti realizzate con FCR). Le FCR sono soprattutto utilizzate sotto forma di fiocco, strati, pannelli, trecce, feltri, ecc. in applicazioni industriali per l'isolamento di forni, di altoforno, di stampi di fonderia, di condutture, di cavi, per la fabbricazione di giunti ma anche nell'industria automobilistica, aeronautica e nella protezione incendio.

Tipi:

1. Fiocco in ceramica: materiali costituiti da fibre artificiali refrattarie ottenute mediante un processo di soffiatura o centrifugazione. Il "fiocco" tal quale ha un aspetto simile al cotone idrofilo ed è disponibile anche in forma di fibre tagliate, assumendo una consistenza più polverulenta. Con il fiocco vengono inoltre confezionati altri svariati prodotti riassumibili in: prodotti tessili, coperte isolanti, carta per guarnizioni, pannelli pressati uso cartone, feltri, prodotti preformati, nastri adesivi, mastici, cementi.
2. Materassi, pannelli, feltri isolanti a sandwich: anche le fibre ceramiche possono essere racchiuse tra due strati di materiale tipo carta, alluminio, polietilene, tessuto di vetro, velo di vetro, ecc. per costituire prodotti isolanti; le fibre sono quindi visibili solo dal lato dello spessore.

6. EFFETTI SULLA SALUTE

Considerazioni generali

Sotto il profilo della pericolosità, intesa genericamente come proprietà o qualità intrinseca avente il potenziale di causare danni, una prima condizione da valutare risiede nella capacità delle Fibre Artificiali Vetrose di penetrare nell'organismo attraverso le vie respiratorie, tale capacità è propria delle fibre così dette respirabili, termine con cui si identificano le fibre che, contenute in sospensione nell'aria, sono in grado di penetrare profondamente all'interno delle vie respiratorie e, in ragione delle loro dimensioni (diametro e lunghezza), di raggiungere anche le diramazioni terminali più distali.

La probabilità che un determinato tipo di fibra possa indurre effetti patogeni sull'organismo umano dipende da una serie di fattori quali forma, dimensioni, composizione chimica e mineralogica, reattività, biopersistenza (caratteristiche chimico-fisiche).

La forma, le dimensioni e il rapporto dimensionale lunghezza/diametro (L/D), sono parametri importanti per la tossicità di una qualsiasi fibra in quanto ne determinano le proprietà

aerodinamiche, che condizionano sostanzialmente le caratteristiche di inalabilità, deposito e biopersistenza.

Minore è il diametro della fibra, maggiore è la sua probabilità di raggiungere le regioni più distali, sino ai bronchioli respiratori e agli alveoli polmonari, a parità di diametro fibre con densità maggiori tendono a fermarsi nelle vie aeree più prossimali di maggior calibro.

La lunghezza risulta particolarmente importante in relazione alla persistenza della fibra nell'organismo e alla probabilità che si attivino processi biochimici infiammatori.

All'interno delle vie respiratorie diametro e lunghezza di una fibra influenzano oltre che la deposizione gravitazionale anche il meccanismo di deposizione per intercettamento, che si realizza quando una particella o più facilmente una fibra aerotrasportata tocca con una estremità o con un punto la parete bronchiale, mentre ruota su se stessa, se il suo asse non risulta allineato rispetto al flusso aereo.

Successivamente al depositarsi delle fibre, per il manifestarsi dell'azione patogenetica, risultano cruciali due aspetti rappresentati il primo dell'efficienza dei meccanismi intrinseci di difesa e il secondo dalle caratteristiche chimico fisiche e tossicologiche in ragione della diversa composizione chimica delle FAV, che ne condiziona sostanzialmente le possibilità di rimozione, allontanamento o dissoluzione.

Un aspetto di particolare importanza, ai fini dell'allontanamento e della rimozione, è rivestito dalla capacità di intrappolamento da parte del muco stratificato al di sopra del liquido peri-ciliare, in cui sono immerse le ciglia vibratili dell'epitelio di rivestimento delle vie respiratorie, che con movimenti a frusta, coordinati tra loro, consentono il trasporto in direzione del faringe del muco e di quanto in esso intrappolato, per impatto o sedimentazione, che viene espettorato esternamente o deglutito (trasporto muco-ciliare) e dai meccanismi di fagocitosi e trasporto da parte dei macrofagi.

Le possibilità di dissoluzione delle FAV sono legate specificamente a caratteristiche strutturali delle fibre che ne determinano la biodegradabilità, in relazione a fattori di natura meccanica, chimica ed enzimatica.

Sulla base di una serie di studi nel 1986 l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) definì come fibre respirabili tutte quelle particelle con lunghezza maggiore di 5 µm, diametro inferiore a 3 µm e rapporto dimensionale L/D superiore a 3, raccomandandone l'identificazione ed il conteggio durante le analisi (WHO - Environmental Health Criteria 53. Asbestos and other natural mineral fibres. EHC 53, 1986.).

Gli effetti sulla salute che possono derivare da un'esposizione a FAV risultano sostanzialmente condizionati dall'interazione tra le caratteristiche chimico-fisiche e tossicologiche presentate dalle diverse fibre, rispetto alle capacità difensive dell'organismo esposto; capacità che possono variare in relazione a fattori di rischio voluttuari - fumo di sigaretta – e per fattori di rischi individuali in grado di incidere negativamente sui meccanismi difensivi che assicurano la rimozione, l'allontanamento e l'espulsione o la dissoluzione delle particelle o fibre depositate, in rapporto al livello, durata e modalità di esposizione.

La "durabilità" nell'organismo di una fibra, successivamente alla sua penetrazione, dipende dalle sue caratteristiche di struttura e composizione chimica, che ne condizionano la "biopersistenza" a livello polmonare o di altri tessuti.

La biopersistenza esprime la capacità di una determinata fibra a resistere ai processi fisico chimici di degradazione e a quelli di clearance fisiologica.

A livello delle unità terminali respiratorie dei bronchioli respiratori, dotti alveolari e alveoli, deputati allo scambio gassoso, in cui il sistema difensivo di protezione e rimozione è esclusivamente di tipo cellulare, la biopersistenza risulta strettamente condizionata dalla insolubilità della fibra nei fluidi extracellulari, citoplasmatici e lisosomiali nonché dall'efficienza dei processi di clearance macrofagica.

La patogenicità di una determinata fibra vetrosa risulta condizionata in maniera significativa dalla sua biopersistenza: più a lungo una fibra persiste nel tratto respiratorio, tanto maggiore è la probabilità che essa determini effetti nocivi sul medio-lungo periodo.

La "biodegradabilità" delle FAV nei fluidi biologici, risulta essere in relazione direttamente alla composizione chimica: un alto tenore di alcali, in composti alcalino-terrosi, e un basso tenore di alluminio o boro determinano un elevato tasso di solubilità; al contrario fibre ceramiche e fibre vetrose con alto contenuto di alluminio silicato risultano meno solubili e in grado quindi di determinare una maggiore durabilità della fibra nei distretti polmonari. Nel caso, in cui in ragione delle loro dimensioni, le FAV raggiungano la porzione respiratoria delle vie aeree, ove non sono più presenti le ciglia vibratili, tali fibre vengono fagocitate dai macrofagi alveolari, in misura completa o incompleta in relazione alla lunghezza della fibra stessa. Le fibre più lunghe fagocitate in modo incompleto possono andare incontro a frammentazione in frammenti più corti, tale meccanismo favorisce una riduzione della biopersistenza delle FAV, attraverso processi di clearance con traslocazione dei macrofagi alveolari nella laringe o nell'interstizio e attraverso le vie linfatiche nella pleura, dove, in relazione alla loro composizione, le FAV possono andare incontro a processi chimico-fisici di dissoluzione ed eliminazione, in grado di comportare per alcune fibre la

persistenza nel polmone solo per pochi giorni mentre per altre invece la persistenza si protrae per anni.

Effetti infiammatori sulle strutture polmonari

Come conseguenza del loro depositarsi in un qualunque tratto delle vie respiratorie, le FAV risultano in grado di attivare processi infiammatori, con presenza di cellule infiammatorie negli spazi alveolari, interstiziali peribronchiali e perivasali, che in caso di elevata biopersistenza delle fibre, per l'attivazione di fibroblasti e la deposizione di matrice connettivale possono determinare anche alterazioni anatomopatologiche del parenchima polmonare.

Effetti irritativi

Gli effetti irritativi delle FAV con diametro maggiore di 4µm su cute e mucose sono oramai accertati (NIOSH, 2006). Come già detto nel capitolo relativo alle classificazioni il 31° adeguamento al progresso tecnico APT del 2009, ai fini della classificazione e l'etichettatura armonizzata delle fibre vetrose ha eliminato la frase di rischio R38 – irritante per la pelle, ritenendo che i criteri di classificazione non risultino soddisfatti. Gli effetti irritativi comunque osservati sarebbero da ascrivere quindi ad azione di tipo meccanico (sfregamento) e non alla composizione chimica. Non sono invece chiarite, per l'esiguità degli studi disponibili, le osservazioni relative a patologie cutanee allergiche attribuite ad additivi utilizzati per la lavorazione delle FAV.

Ccancerogenicità

Le diverse caratteristiche fisiche e chimiche delle FAV non permettono un'individuazione generalizzata degli eventuali meccanismi di cancerogenesi potenzialmente correlati all'esposizione, e anche in relazione alle potenzialità cancerogene mostrate da alcune FAV, che ne ha determinato la classificazione come cancerogene, il meccanismo dell'azione tossica non risulta ancora del tutto chiarito. In analogia a quanto rilevato nei confronti dell'asbesto, anche in questo caso si potrebbe assumere che il coinvolgimento di queste fibre artificiali nella produzione di radicali liberi di ossigeno possa rappresentare uno degli elementi più importanti nel dare il via al processo di oncogenesi, innescando un danno al genoma cellulare, quale conseguenza dello stress ossidativo, con conseguente mutazione ed eventuale trasformazione in cellule neoplastiche.

Oltre alla citotossicità delle FAV, diversi studi ne hanno valutato anche la genotossicità, nell'ipotesi di possibile rottura cromosomica per interazione diretta della superficie delle fibre con il DNA o di possibile interazione del DNA con agenti ossidanti reattivi, prodotti dalle cellule attivate dopo

l'avvenuta fagocitosi, che hanno concluso per l'esistenza di una similitudine dei meccanismi genotossici rispetto ai meccanismi correlati all'amianto.

Valutazione IARC per gli effetti cancerogeni

In passato, nel 1988, la IARC aveva classificato le FAV nel gruppo 2B affermando che, per lane minerali (lane di vetro e lane di roccia) , vi era una limitata evidenza di cancerogenicità sull'uomo e sufficienti evidenze di cancerogenicità in animali da esperimento. Tali considerazioni sono state riviste nella monografia IARC del 2002 dove si è concluso per una inadeguata evidenza di cancerogenicità delle lane minerali nell'uomo con riclassificazione nel gruppo 3 (non classificabile come cancerogeno per l'uomo). Tale osservazione è ripresa nella attuale classificazione europea che prevede per le "lane minerali" Numero Indice: 650-016-00-2 la categoria 2 per la cancerogenesi (vedi capitolo 3).

Gli incrementi di mortalità, associati sia alla durata lavorativa che alla latenza di esposizione, in passato evidenziati in alcuni studi non risultano confermati dalle recenti revisioni. Risulta al momento ancora inadeguata una valutazione più precisa dei possibili fattori di confondimento quali il fumo di sigaretta, l'esposizione professionale ad altri agenti (amianto) e fattori socioeconomici per i periodi di interesse, che potrebbero spiegare almeno in parte gli incrementi di mortalità inizialmente descritti.

Effetti delle Fibre Ceramiche Refrattarie (FCR) sulle strutture polmonari

La persistenza delle FCR nelle strutture polmonari in studi su animali hanno mostrato in particolare una stretta relazione tra infiammazione persistente e fibrosi, innescata come per altre pneumoconiosi dal processo infiammatorio cronico, attraverso l'attivazione dei fibroblasti e la deposizione di matrice connettivale, in grado di determinare quadri radiologici generalmente rappresentati da presenza di piccole opacità rotondeggianti o irregolari o nodulari o anche presenza di placche pleuriche, con possibile evoluzione in quadri di fibrosi polmonare, ritenuti probabili sebbene non sia stato provato un diretto collegamento tra fibrosi pleurica e fibrosi polmonare.

Il *National Institute for Occupational Safety and Health* (NIOSH) evidenzia l'associazione fra esposizione a FCR e opacità parenchimali sia in studi di coorte tra esposti, sia in studi su animali ,per cui appare ormai assodata in letteratura la correlazione fra esposizione a FRC e la comparsa di placche pleuriche, disturbi e segni quali dispnea, affanno (wheeze), tosse, irritazione pleurica (pleurisy) con incremento esclusivamente per le FCR diversamente dalla altre FAV di casi di fibrosi statisticamente significativo (Costa, Orriols 2012).

D'altro canto l'infiammazione cronica, per l'incrementato turnover cellulare viene generalmente considerata come una condizione favorente l'insorgenza di neoplasie.
Tutti gli studi sono concordi nel sottolineare l'effetto sinergico fra il fumo e le esposizioni a FCR. Alcuni studi americani ed europei osservano, inoltre, che l'esposizione cumulativa a FCR è associata sia nei fumatori che negli ex fumatori a una riduzione dei parametri di funzionalità respiratoria (FEV1 e FEV 25 – 75), risultato che peraltro può essere osservato anche col solo fumo di sigaretta (NIOSH, 2006).

Effetti irritativi delle FCR

Limitatamente alle FCR, studi americani ed europei hanno trovato un'associazione significativa con sintomi quali irritazione cutanea, oculare, ostruzione nasale, tosse secca, in lavoratori esposti a concentrazioni > a 0,2 ff/cm3 di FCR conservando quindi effetti irritativi diretti a carico delle FCR.
L'esposizione cumulativa a fibre respirabili non sembrerebbe invece associata al rischio di sviluppare bronchite cronica.

Cancerogenicità delle FCR

Il NIOSH ,in un documento pubblicato nel 2006,in cui sono illustrati tre importanti studi di mortalità condotti su coorti di lavoratori esposti a FRC negli Stati Uniti ,utilizzando modelli di estrapolazione del rischio (NIOSH, 2006) ha stimato un rischio residuo per tumore polmonare compreso fra 0,073 e 1,2 per 1000 con esposizioni di 0,5 f/cc (valore limite TWA raccomandato da NIOSH) e compreso fra 0,03 e 0,47 per 1000 per esposizioni di 0,2 f/cc (valore limite TWA proposto da ACGIH),concludendo che tali studi di mortalità hanno una potenza insufficiente per definire il rischio per tumore polmonare basato su quanto è stato detto per l'amianto. La mancanza di tale associazione potrebbe essere influenzata dalla piccola popolazione dei lavoratori in tali industrie, dal lungo periodo di latenza fra l'esposizione iniziale e lo sviluppo di effetti misurabili, dal limitato numero di persone con prolungate esposizioni a elevate concentrazioni di fibre aerodisperse e dalla riduzione delle concentrazioni nella esposizione lavorativa. Anche la IARC nella monografia del 2002 sopra citata conferma l'inserimento delle FCR, a differenza di quanto detto per le lane minerali, nella categoria 2B con limitata evidenza di cancerogenicità per l'uomo.
La legislazione europea (Reg. CLP) prevede, come già detto nel cap. 3 la classificazione per le Fibre Ceramiche (numero Indice 650-017-00-8) nella classe 1B della cancerogenesi
Tuttavia, l'evidenza negli studi sugli animali suggerisce che le FCR possano essere considerate come potenziali cancerogeni professionali (NIOSH, 2006).

7. ESPOSIZIONE A FIBRE VETROSE ARTIFICIALI (FAV) NEI LUOGHI DI LAVORO (D.lgs.81/08)

L'esposizione alle FAV negli ambienti di lavoro avviene in relazione alle fasi di fabbricazione, lavorazione, installazione, rimozione, bonifica e lo smaltimento di manufatti contenenti FAV. Le situazioni nelle quali si può venire a contatto con le FAV in ambiente di lavoro possono essere le seguenti:

a) durante la fase di produzione sia della fibra che del prodotto;

b) durante l'immagazzinamento, sia in stabilimento che presso rivenditori e in cantiere;

c) durante il trasporto del prodotto;

d) durante le fasi di lavorazioni successive alla produzione;

e) durante le fasi di rifinitura del prodotto;

f) durante la rimozione, la bonifica e lo smaltimento dei manufatti in posa.

I settori maggiormente interessati all'esposizione a FAV sono l'edilizia (isolamento termoacustico), l'industria (isolamento impianti di processo, settore del caldo e del freddo), i trasporti (isolamento termoacustico).

Il contatto può avvenire per inalazione di polvere dispersa in atmosfera o per contatto della pelle con il prodotto.

Per la classificazione delle fibre in relazione alle loro caratteristiche di pericolo si veda quanto detto nei precedenti capitoli.

L'utilizzo di FCR nei settori della lavorazione della ceramica (forni), nel trattamento primario dei metalli, in fonderia, nell'industria petrolchimica e altri processi chimici, implica invece la possibile esposizione lavorativa a materiale classificato come cancerogeno di categoria 1B.

In conformità a quanto previsto dal D.lgs. 81/08 Titolo IX "Sostanze Pericolose" l'esposizione a lane minerali artificiali ricade nell'ambito del campo di applicazione del capo I "Protezione da agenti chimici", mentre la esposizione a fibre ceramiche refrattarie, in quanto classificate cancerogene di categoria 1 B, ricade nel campo di applicazione del capo II "Protezione da agenti cancerogeni e mutageni".

Nel caso di esposizione a lane minerali artificiali classificate come cancerogeno di categoria 2, il datore di lavoro sarà tenuto ad effettuare la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 223 del D.lgs. 81/08 e in esito alla stessa dovrà adottare le previste misure generali dell'articolo 224 per la prevenzione dei rischi; mentre nel caso di esposizione a fibre ceramiche refrattarie il datore di

lavoro è tenuto ad effettuare la valutazione del rischio ai sensi dell'articolo 236 e in esito alla stessa a prendere in considerazione in primo luogo la possibilità della riduzione o sostituzione del materiale, se tecnicamente possibile, in secondo luogo la possibilità dell'utilizzo in un sistema chiuso e solo in ultima analisi la riduzione al minimo possibile del livello di esposizione (Art. 235).

In tutte le attività in cui vi sia utilizzazione di materiali classificati cancerogeni per inalazione, come nel caso delle fibre ceramiche refrattarie, in applicazione di quanto disposto dal capo II del Titolo IX, che prevede che ai fini della valutazione del rischio occorre tener conto della via di assorbimento per la penetrazione nell'organismo, bisognerebbe preliminarmente prevedere una valutazione del rischio anche attraverso una valutazione strumentale del livello di contaminazione ambientale di fibre aerodisperse, in base alla quale orientare l'adozione delle misure preventive e protettive per i lavoratori, adattandole alla particolarità delle situazioni lavorative. (Art.236).

Per quanto riguarda le operazioni di coibentazione/rimozione di materiali contenenti FCR, con particolare riferimento a quelli in matrice friabile, le indicazioni tecniche da seguire per garantire una protezione adeguata risultano essere le stesse previste nel D.M.6.09.1994, relative alla bonifica di MCA.

Appare opportuno sottolineare che il D.Lgs. 81/08 prevede l'obbligo della valutazione dei rischi in tutte le situazioni in cui si utilizzano materiali che presentano rischi per la salute, categoria nella quale rientrano, sia pure con diversa misura di pericolosità rispetto alla diversa composizione e caratteristiche tutte le FAV e anche di avvalersi del contributo del medico competente nel processo di valutazione del rischio, in caso di obbligo di effettuazione della sorveglianza sanitaria (art. 29, comma 1, D. Lgs. 81/08).

Limiti e valori di riferimento

Il riferimento normativo per la qualità dell'aria in ambienti di lavoro è costituito dall'Allegato XXXVIII del D.lgs .81/08, in cui sono elencati gli agenti chimici per i quali la legislazione italiana stabilisce un valore limite di esposizione professionale e dall'Allegato XLIII, in cui sono individuati i valori limite di esposizione per gli agenti cancerogeni.

Per quanto riguarda le FAV, non risultano presenti nei sopracitati allegati valori limite o indicazioni tecniche sulla valutazione dell'esposizione, per cui, in assenza di limiti normati, il solo possibile riferimento è rappresentato dai Valori limite di esposizione nei luoghi di lavoro di Agenzie Internazionali autorevoli, tra le quali in particolare rientra l'*American Conference of Governmental Industrial Hygienist* (ACGIH), che pubblica annualmente i limiti soglia (TLV) per sostanze chimiche e agenti fisici.

Come sottolineato anche dalla circolare n.4 del Ministero della Sanità del 15/03/2000, si può pertanto utilizzare come riferimento l'indicazione relativa al TLV-TWA dell'ACGIH (tabella 6).

Tabella 6. Valori limite ACGIH adottati 2013 (http://www.acgih.org/home.htm)

FIBRE VETROSE ARTIFICIALI	TLV - TWA	EFFETTI CRITICI
Fibre Ceramiche Refrattarie	0,2 f/ cm3	Fibrosi polmonare Funzionalità polmonare
Lane di roccia	1 f/ cm3	
Lane di scoria	1 f/ cm3	
Lana di vetro	1 f/ cm3	
Fibre di vetro a filamento continuo	1 f/ cm3	Irritazione apparato respiratorio

Per le fibre ceramiche refrattarie, risulta essere allo studio l'aggiornamento della direttiva cancerogeni dell'UE che prevedrebbe l'applicazione di OEL anche per tali fibre.

Per i lavoratori esposti alle fibre ceramiche refrattarie è sempre obbligatoria l'attivazione della sorveglianza sanitaria prevista all'art. 242 del capo II del titolo IX (protezione da agenti cancerogeni) e l'istituzione da parte del datore di lavoro, tramite il medico competente, del Registro degli esposti ai sensi dell'Art.243 del D.Lgs. 81/08 nel quale viene riportata per ciascun lavoratore esposto, l'attività svolta, l'agente cancerogeno utilizzato e, ove noto, il valore dell'esposizione a tale agente.

Si ricorda che copia di tale registro deve essere consegnato all'INAIL e all'Organo di vigilanza competente per territorio, e ogni tre anni e ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta devono essere comunicate le variazioni intervenute; il datore di lavoro deve consegnare, a richiesta, all'Istituto superiore di sanità copia del registro; e in caso di cessazione di attività dell'azienda, deve consegnarne copia all'Organo di vigilanza competente per territorio. In caso di cessazione di attività dell'azienda, il datore di lavoro deve consegnare il registro e le cartelle sanitarie e di rischio all'INAIL. Inoltre le annotazioni individuali contenute nel registro e le cartelle sanitarie e di rischio devono essere conservate dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'INAIL fino a quarant'anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti cancerogeni o mutageni.

In caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza esercitato attività con esposizione ad agenti cancerogeni, il datore di lavoro chiede all'INAIL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro, nonché copia della cartella sanitaria e di rischio, qualora il lavoratore non ne sia in possesso.

Il medico competente nell'istituire e aggiornare la cartella sanitaria e di rischio deve registrare i livelli di esposizione e le relative annotazioni individuali e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro lo stesso è tenuto a consegnarne copia al lavoratore interessato. Per un pratico ausilio sono riportati in allegato protocolli di visita medica preventiva, adottabili per esposti a tutti i tipi di FAV richiedenti la sorveglianza sanitaria ed anche proposti protocolli di visita periodica differenziati per FCR e altre MMVF.

Ove gli accertamenti sanitari effettuati dal medico competente abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza di una anomalia imputabile a tale esposizione, lo stesso è tenuto a informare il datore di lavoro, e, in caso di insorgenza di malattia rientrante nell'elenco delle malattie di possibile, probabile origine lavorativa, ad effettuare la denuncia ex articolo 139 T.U.

L'ultimo aggiornamento degli elenchi è contenuto nel Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10/06/2014, ("Aggiornamento dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 139 del testo unico approvato, con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche e integrazioni"), che prevede tre liste di malattie per le quali vige l'obbligo di denuncia da parte del medico:

Lista I: malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità

Lista II: malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità

Lista III: malattie la cui origine lavorativa è possibile

Nella Tabella 7 si riporta un estratto delle sopraccitate liste riguardanti il fattore di rischio FAV.

Tabella 7.Aggiornamento dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia

Agenti		Malattie	Codice identificativo
Lista I	Fibre minerali (lana di roccia e lana di scoria)	Tracheobronchite	I.4.18.J40
	Fibre vetrose	Tracheobronchite	I.4.19.J40
	Fibre lana di vetro	Dermatite irritativa da contatto	I.5.04.L24
Lista II		Nessuna voce	
Lista III	Fibre ceramiche Fibre Ceramiche Refrattarie	Fibrosi polmonare	III.1.02.J68.4
		Placche e/o ispessimenti della pleura	III.1.02.J92
		Mesotelioma pleurico	III.6.09.C45.0
		Tumori del polmone	III.6.09.C34

Il decreto 9 aprile 2008,che ha aggiornato le tabelle di malattie professionali dell'Industria e dell'Agricoltura, per le quali esiste la presunzione legale del rischio lavorativo, alla voce 73, per lavorazioni che espongono a fibre di vetro riporta la "Dermatite irritativa o mista" da denunciare obbligatoriamente quale malattia professionale.

8. VALORI DI RIFERIMENTO E DATI DI ESPOSIZIONE DEGLI AMBIENTI DI VITA

Attualmente nella legislazione italiana, per le FAV, non risultano, valori limite o valori guida per concentrazioni medie giornaliere di fibre per gli ambienti indoor-residenziali né per l'aria ambiente.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha elaborato per l'aria ambiente le linee guida "Air Quality Guidelines for Europe", relative ad un certo numero di inquinanti atmosferici per i quali le conoscenze scientifiche relative agli effetti sull'uomo sono state giudicate sufficientemente accettabili. Nel caso specifico delle FCR, l'OMS riporta un indice di rischio unitario (UR) di 1x10-6, inteso come rischio addizionale di tumore, che può verificarsi in una ipotetica popolazione nella quale tutti gli individui sono continuamente esposti, dalla nascita e per tutto l'intero tempo di vita, a una concentrazione di 1 ff/L (1x10-3 ff/m3) dell'agente di rischio nell'aria. Ovvero la concentrazione di FCR associata con un eccesso di rischio di 1:10.000, 1:100.000 e 1:1.000.000 risulta essere rispettivamente di 0,1, 0,01 e 0,001 ff/m3.

Per le altre FAV i dati disponibili risultano inadeguati per stabilire un valore di riferimento. Si fa presente che tali valori non costituiscono limiti di legge ma rappresentano piuttosto valori guida, derivati scientificamente, che vengono usati convenzionalmente come riferimento ai fini della gestione di problematiche sanitario-ambientali.

In Francia l'"Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail" (AFSSET) nel documento "Les fibres minérales artificielles siliceuses" del 2008, che fa una panoramica sulle concentrazioni ambientali misurate di fibre artificiali vetrose in diverse tipologie di siti nel territorio francese. Tali concentrazioni variano da 40 ff/m3 per il fondo rurale a valori di 100000 ff/m3 per siti indoor con pannelli contenenti FAV fortemente danneggiati.

Nel citato documento si riportano per i nuovi ambienti indoor livelli di fibre che risultano inferiori ai 50 ff/m3.

In aree extra europee, l'Agenzia Americana "Agency for Toxic Substances and Disease Registry" (U.S. ATSDR), ha elaborato per le FCR, un livello di rischio minimo Minimal Risk Level (MRL) che fornisce una stima dell'esposizione giornaliera a una sostanza pericolosa che è probabile sia senza rischio apprezzabile di effetti avversi non cancerogeni sulla salute pari a 30000 ff/m3. Nel Documento riporta come inoltre per le fibre di vetro e per quelle minerali non è stato elaborato nessun MRL ma si può considerare come punto di riferimento 0,01 ff/cm3 (1 x 104 ff/m3).

Anche l'USEPA, nell'ambito di un programma volontario "Lower Manhattan Test and Clean Program" (2008) finalizzato alla protezione della popolazione a seguito agli eventi dell'11 settembre, raccomanda un valore di 0,01 ff/cm3 (1 x 104 ff/m3). È importante sottolineare che tale valore non è basato esclusivamente sulla tossicità delle FAV ma anche sulla potenziale concomitante esposizione della popolazione ad asbesto. Le informazioni disponibili relativamente alle concentrazioni di fibre artificiali vetrose in aria non evidenziano livelli di esposizione associabili a rischi per la salute.

9. GESTIONE OPERATIVA DEI RIFIUTI CONTENENTI FIBRE MINERALI

Tutti i materiali di scarto contenenti Fibre minerali, compresi i DPI usati, nel momento della loro formazione, devono essere raccolti con cura e confezionati in modo tale da evitare la dispersione di fibre nell'aria. Le confezioni devono poi essere munite di etichettatura idonea a segnalarne la natura e la eventuale pericolosità.

I rifiuti confezionati ed etichettati, in attesa dello smaltimento, devono essere collocati in deposito temporaneo all'interno del cantiere o della sede aziendale, in una apposita area, adeguatamente segnalata. Secondo quanto stabilito dal Decreto Legislativo 152/2006, gli oneri relativi alla corretta

gestione e smaltimento dei rifiuti sono a carico del produttore (la persona la cui attività ha prodotto rifiuti).

Il produttore deve procedere alla classificazione del rifiuto sulla base della concentrazione delle eventuali sostanze pericolose in esso contenute.

Il rifiuto deve essere classificato "speciale pericoloso" se contiene:

- una sostanza riconosciuta come cancerogena (categorie 1 o 2) in concentrazione maggiore o uguale allo 0,1%;
- una sostanza riconosciuta come cancerogena (categoria 3) in concentrazione maggiore o uguale allo 1%;
- una o più sostanze irritanti classificate R36, R37, R38 in concentrazione totale maggiore o uguale al 20%.

nel Catalogo Europeo dei rifiuti – CER (Decisione 2000/532/Ce e successive modifiche e integrazioni): Tabella 8: Codici CER attribuibili (se le FAV da cui origina il rifiuto sono state usate nell'isolamento termico e acustico delle costruzioni)
17.06.03* (rifiuto speciale pericoloso) altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose
17.06.04 (rifiuto speciale non pericoloso) materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603

Negli altri impieghi il codice dovrà essere attribuito in funzione delle varie fasi della produzione (Es. 15.02.02 per DPI o indumenti protettivi dismessi).

Per le FAV la codifica europea di tali rifiuti risulta attribuibile alla famiglia CER 17xxxx. Il produttore deve attribuire un codice al rifiuto che deve essere ricercato, sulla base dell'attività svolta e delle caratteristiche di pericolosità. Si desume che i produttori siano rappresentati principalmente da imprese edili, che producono tale tipologia durante i lavori di demolizione di vecchi edifici ovvero durante lavori di ristrutturazione.

I rifiuti costituiti da fibre minerali artificiali (FAV e FCR) sono da analizzare secondo il seguente schema n.1.

—

Schema n.1

Il primo passaggio consiste nella determinazione del contenuto di ossidi alcalini e alcalini terrosi del manufatto contenente FAV, occorre successivamente procedere alla determinazione del DLG – 2ES.

Conseguentemente e sulla base di questi esiti è possibile procedere alla classificazione secondo quanto segue:

1. alle FAV con contenuto d'ossidi alcalini/alcalino terrosi < 18% e > 18%, con diametro geometrico medio ponderato rispetto alla lunghezza > 6μm, meno di due errori geometrici standard, viene attribuito il CER 170604 (materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601* e 170603*);
2. alle FAV, comprendenti anche FCR, con contenuto d'ossidi alcalini/alcalino terrosi < 18%, con diametro geometrico medio ponderato rispetto alla lunghezza < 6μm, meno di due errori geometrici standard, viene attribuito il CER 170603 (altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose);
3. alle FAV con contenuto di ossidi alcalini/alcalino terrosi > 18%, con diametro geometrico medio ponderato rispetto alla lunghezza < 6μm, meno di due errori geometrici standard, viene attribuito CER 170604 (materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601* e 170603*).

Per la corretta gestione dei rifiuti il produttore deve attenersi alle disposizioni del Decreto Legislativo 152/2006 e succ. mod. in ordine a:

- imballaggio ed etichettatura, caratteristiche tecniche e durata temporale del deposito temporaneo presso la sede in cui sono stati prodotti;
- redazione del formulario di identificazione (scheda SISTRI area movimentazione) che deve accompagnare i rifiuti durante il trasporto dal luogo in cui sono stati prodotti (sede aziendale o cantiere), al sito di smaltimento o recupero;
- conferimento dei rifiuti ad un soggetto autorizzato ai sensi delle disposizioni vigenti che ne effettua lo smaltimento o il recupero;
- comunicazione annuale al Catasto rifiuti attraverso la compilazione del MUD (dichiarazione SISTRI);
- tenuta dei registri di carico e scarico (scheda SISTRI area registro cronologico);
- la scheda è compilata dai soggetti che abbiano aderito al SISTRI per obbligo o su base volontaria secondo le decorrenze di legge.

Per il trasporto dei rifiuti:

- se trattasi di rifiuti pericolosi deve essere verificata la possibile classificazione ADR come merci pericolose circolanti su strada;

- durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alle norme vigenti in materia. Sulle singole confezioni dei rifiuti, e sul mezzo di trasporto, deve essere apposta anche l'etichettatura prevista dalla Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984 (R nera su fondo giallo).
- se effettuato conto proprio la ditta deve avere presentato domanda di iscrizione all'Albo gestori ambientali in forma semplificata; se effettuato da una ditta terza e in ogni caso, se il rifiuto è classificato pericoloso, la ditta che lo effettua deve essere iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali.

I rifiuti costituiti da fibre minerali possono essere destinati a SMALTIMENTO o al RECUPERO.
Ai sensi dell'Art 183/1 comma lett. T del D.lgs 152/06 per Recupero si intende "qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali".

Ai sensi della normativa vigente (Art. 179 e 183 del D.lgs. 152/06 sono operazioni di recupero

- Le preparazioni per il riutilizzo
- Il riciclaggio
- Il recupero di altro tipo per esempio il recupero di energia

A sua volta il recupero di materia comprende diverse tipologie di recupero a seconda della natura merceologica del rifiuto.

La classificazione delle attività di recupero dei rifiuti attualmente si basa sull'elenco delle operazioni R dell'allegato C alla parte IV del D.Lgs.152/06 modificato secondo il D.Lgs. 205/2010:

OPERAZIONI DI RECUPERO (D.Lgs. 152/06, allegato C come modificato dal D.lgs 205/10)
R1: utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia
R2: rigenerazione/recupero di solventi
R3: riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)
R4: riciclaggio/recupero dei metalli o dei composti metallici
R5: riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche

R6: rigenerazione degli acidi o delle basi
R7: recupero dei prodotti che servono a ridurre l'inquinamento
R8: recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori
R9: rigenerazione o altri reimpieghi degli oli
R10: trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia
R11: utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10
R12: scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11
R13: messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

La normativa vigente, D.M. Ambiente 5 febbraio 1998 all'Allegato 1, suballegato "Norme tecniche generali per il recupero di materia dai rifiuti non pericolosi" al punto 7.29 individua per il recupero il riutilizzo nei cementifici, come di seguito riportato:

7.29 Tipologia: rifiuti di lana di vetro e lana di roccia [170604].

7.29.1 Provenienza: attività di manutenzione e/o di demolizione.

7.29.2 Caratteristiche del rifiuto: rifiuti solidi costituiti essenzialmente da silicati, con possibili tracce di composti organici, escluso amianto.

7.29.3 Attività di recupero: cementifici [R5].

7.29.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: cemento nelle forme usualmente commercializzate.

La classificazione delle attività di trattamento-smaltimento dei rifiuti si basa sull'elenco delle operazioni D dell'allegato B alla parte IV del D.Lgs.152/06, integrato per le parti modificate dalla tabella seguente ,introdotta con l'allegato B dal D.lgs 205/10



OPERAZIONI DI SMALTIMENTO (D.Lgs. 205/10, allegato B)
D1: Deposito sul o nel suolo (ad esempio discarica)
D2: Trattamento in ambiente terrestre (ad esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli)
D3: Iniezioni in profondità (ad esempio iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o faglie geologiche naturali)
D4: Lagunaggio (ad esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.)
D5: Messa in discarica specialmente allestita (ad esempio sistematizzazione in alveoli stagni separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente)
D6: Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione
D7: Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino
D8: Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12
D9: Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)
D10: Incenerimento a terra
D11: Incenerimento in mare 1
D12: Deposito permanente (ad esempio sistemazione di contenitori in una miniera,)
D13: Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D122
D14: Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13
D15: Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti) 3

Tale elenco comprende:

- operazioni di trattamento dei rifiuti, ossia di trasformazione per favorirne lo smaltimento quali trattamenti preliminari di raggruppamento e ricondizionamento e trattamenti fisici, chimici, biologici;
- operazioni di smaltimento definitivo, quali il deposito in discarica e l'incenerimento.

Per quanto riguarda lo smaltimento finale senza recupero alcuno di tali rifiuti, il Decreto 27 settembre 2010 "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005", all'art. 6 "Impianti di discarica per rifiuti non pericolosi", punto 7, dispone che possono essere, inoltre, smaltiti nelle discariche per rifiuti non pericolosi i seguenti rifiuti:

a) i rifiuti costituiti da fibre minerali artificiali, indipendentemente dalla loro classificazione come pericolosi o non pericolosi. Il deposito dei rifiuti contenenti fibre minerali artificiali deve avvenire direttamente all'interno della discarica in celle appositamente ed esclusivamente dedicate ed effettuato in modo tale da evitare la frantumazione dei materiali. Dette celle sono realizzate con gli stessi criteri adottati per le discariche dei rifiuti inerti. Le celle sono coltivate ricorrendo a sistemi che prevedano la realizzazione di settori o trincee. Sono spaziate in modo da consentire il passaggio degli automezzi senza causare la frantumazione dei rifiuti contenenti fibre minerali artificiali.

Entro la giornata di conferimento, deve essere assicurata la ricopertura del rifiuto con materiale adeguato, avente consistenza plastica, in modo da adattarsi alla forma ed ai volumi dei materiali da ricoprire e da costituire un'adeguata protezione contro la dispersione di fibre. Nella definizione dell'uso dell'area dopo la chiusura devono essere prese misure adatte ad impedire il contatto tra rifiuti e persone.

10. INDICAZIONI OPERATIVE

Attività di prevenzione da porre in atto nell'utilizzazione di FAV.

Le attività di prevenzione da porre in atto nell'utilizzazione di lane minerali e fibre ceramiche refrattarie sono da distinguere nettamente, in considerazione del fatto che l'attuale produzione di lane minerali risponderebbe a quanto richiesto della nota Q, per cui le stesse risultano non classificate come cancerogene (neppure come sospette cancerogene) e anche non classificate come irritanti per la pelle.

Per le attività di prevenzione da porre in essere per la messa in opere di lane minerali rispondenti alla nota Q, un livello di prevenzione è quello normato dal d.lgs. 81/2008, per cui per l'utilizzo di fibre classificate non pericolose, conformi a nota Q o R, sono da considerare i consigli di prudenza con relativi DPI da utilizzare:

- se si lavora in ambienti non ventilati o per operazioni che possono generare emissioni di polveri, indossare una maschera protettiva usa e getta. Si raccomanda la sua conformità alla EN 149 FFP1.
- utilizzare guanti per prevenire pruriti in conformità alla EN 388.
- indossare occhiali protettivi quando si applicano prodotti al di sopra della testa. La protezione degli occhi in accordo alla EN 166 è consigliata.
- coprirsi con indumenti da lavoro.
- sciacquarsi con acqua fredda prima di lavarsi.

Per la messa in opera di fibre ceramiche refrattarie (FCR) e lane minerali non rispondenti alla nota Q, le misure di prevenzione riguardano:

Imballaggi

Questi prodotti devono essere convenientemente confezionati per il trasporto con involucri in cartone, polietilene, carta ecc. I contenitori devono possedere caratteristiche di robustezza tali da garantire l'integrità della confezione.

Preparazione delle strutture oggetto del lavoro

Al fine di non sottoporre a successive movimentazioni il materiale isolante già posto in opera, gli installatori dovranno accertarsi che tutti i lavori di posa in opera di cavi elettrici, tubazioni ecc. siano già stati effettuati a regola d'arte.

Delimitazione dell'area di lavoro. (Zona di rispetto o zona B)

Il responsabile dei lavori dovrà predisporre una zona in cui verranno svolti i lavori di installazione di manufatti in fibra minerale. La zona dovrà essere adeguatamente delimitata e segnalata, onde consentirne l'accesso ai soli addetti ai lavori. La superficie da delimitare dovrà comprendere, oltre alla zona di lavoro, anche il deposito temporaneo dei materiali da installare. Qualora siano presenti finestre nella zona delimitata, ad eccezione delle eventuali zone tenute in depressione (Zona A), è consigliabile tenerle aperte per facilitare il ricambio di aria. Tutte le aperture verso altri ambienti non interessati dal lavoro dovranno invece essere tenute chiuse.

Preparazione della zona di lavoro in ambienti confinati. (Zona A)

La preparazione del luogo di lavoro consiste essenzialmente nella creazione di una zona sgombra da suppellettili o altri oggetti non necessari allo svolgimento del lavoro. Qualora non sia praticabile la rimozione degli arredi, questi dovranno essere debitamente rivestiti con teli di polietilene. Particolare attenzione dovrà essere rivolta al rivestimento di sedili rivestiti di stoffa, di moquettes per pavimenti, in quanto di difficile pulizia per contaminazioni accidentali. Scopo della prevenzione da contaminazione è quello di facilitare le operazioni di pulizia durante ed al termine del lavoro. Il cantiere di lavoro dovrà inoltre essere dotato di un aspiratore con filtro ad alta efficienza per eventuali necessità di rimozione di sfridi o pulizia.

Manipolazione dei prodotti

La dispersione di fibre in aria aumenta in funzione della forza meccanica applicata ai vari materiali. La manipolazione dovrà quindi essere effettuata con la massima delicatezza, sia per l'estrazione dei materiali dagli imballaggi che per la messa in opera. Qualora siano necessarie operazioni di taglio queste dovranno essere effettuate con utensili manuali. I prodotti del tipo pannelli pressati o cartoni sono quelli che necessitano di una energica azione meccanica per poter essere tagliati, una incisione preliminare eseguita con utensile manuale seguita da una rottura per flessione risulta essere il metodo meno polverulento. I prodotti in fiocco non pressato possono essere facilmente tagliati con coltelli a lama "da pane" o con forbici. Per i prodotti in filamento è consigliabile l'uso delle forbici.

Pulizie dell'area di lavoro

Determinazioni analitiche di fibre minerali artificiali aerodisperse hanno evidenziato diminuzioni fino a dieci volte delle concentrazioni in aria durante operazioni nelle quali si sono seguite in maniera scrupolosa particolari tecniche di pulizia. L'area di lavoro dovrà essere costantemente tenuta in perfetto stato di pulizia rimuovendo prontamente gli sfridi di lavorazione ed evitandone il calpestio. I residui di elevata pezzatura verranno rimossi manualmente ed imbustati in solidi involucri di plastica, mentre i piccoli ciuffi e la polvere dovranno essere asportati mediante aspirapolvere.

Installazione all'aperto

Quanto sopra riportato vale per la installazione di MMVF in luoghi chiusi, nel caso di installazione all'aperto devono essere mantenute tutte le protezioni individuali e la delimitazione dell'area.

Formazione degli operatori

Coloro che dovranno svolgere questa attività, prima dell'inizio della attività, dovranno essere adeguatamente informati e formati sui rischi ed i danni derivanti dall'esposizione a fibre minerali artificiali e sulle modalità di utilizzazione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e collettiva, come previsto dagli Accordi Stato-Regione sulla formazione e dal D.Lgsl 81/08 e s.m.i.

Dispositivi di Protezione Individuale

Dovranno essere scelti e graduati in base alla tipologia dei materiali in lavorazione. In tutti i casi dovrà essere tenuto in debito conto che le fibre minerali artificiali causano anche irritazioni cutanee e delle mucose. Pertanto:

- Le maschere respiratorie dovranno essere del tipo a pieno facciale o in alternativa, possono essere utilizzati facciali filtranti (FF) e occhiali a tenuta.
- Le tute monouso integrali sono preferibili in tyvek in quanto risulta essere il materiale più impermeabile e che meno ritiene le fibre; da evitare tute in tessuto di tipo cotone o altro.
- I guanti sono da preferirsi in gomma o altro materiale impermeabile alle fibre.
- Tale attività operative e di prevenzione valgono anche per la rimozione di FCR e lane minerali non rispondenti alla nota Q, che dovranno essere smaltite con le procedure operative di gestione dei rifiuti indicate al punto 9.

11. RIFERIMENTI

1. Robert C. Brown a, Paul T.C. Harrison "Alkaline earth silicate wools – A new generation of high temperature insulation" Regulatory Toxicology and Pharmacology, 64, 2012 296-304.
2. Dissolution of glass wool, rock wool and alkaline earth silicate wool: Morphological and chemical changes in fibers- Campopiano A. at al; Regul Toxicol and Pharmacol; 20 (2014), 393-406;
3. Crystalline silica in heated man-made vitreous fibres: A review- Brown T.B. and Harrison – Regul Toxicol and Pharmacol – 68 (2014) 152-159;
4. Lack of marked cyto- and genotoxicity of cristobalite in devitrified (heated) alkaline earth silicate wools in short term assays with cultured primary rat alveolar macrophages- ZIeman C. et al - Inhal Toxicol 26 (2014) 113-127)
5. Occupational Contact Dermatitis in the Wind Energy Industry- Larraga- Pinones G. et al - Actas Dermosifiliograficas, 2012;103 (10) 905-909
6. Skin problems among Fiber-glass Reinforced Plastics Factory Workers in Japan: Minamoto K. et al. – Industrial Health , 2002, 40 ;42-50;
7. Fiberglass dermatitis microepidemic in a primary school – Contact Dermatitis, 2007 , 57: 351-3528. Lundgre L1, Morberg C, Lidèn C. Contact Dermatitis. 2014 Jun : 351-60
8. Le fibre artificiali vetrose. Fulvio Cavariani, Stefano Silvestri. Lavoro e Salute, Agenzia Notizie per la Prevenzione nei Luoghi di Vita e di Lavoro n. 10 - Ottobre 2000 - Speciale Documentazione. A Cura Delle Regioni Emilia - Romagna, Toscana, Lazio, Provincia Autonoma Di Trento.
9. Gruppo Interregionale Fibre. Documento "Le fibre artificiali vetrose: classificazione, esposizione, danni per la salute e misure di prevenzione". Reggio Emilia, 19 Aprile 2007.
10. World Health Organization (WHO) Environmental Criteria n. 53 Asbestos and other natural mineral fibres. EHC 53, 1986.
11. World Health Organization (WHO) "Man-Made mineral fibres" Environmental Health Criteria n. 77 Geneva (1988)
12. Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia. Decreto 13541 del 22/12/2010. "Linea guida per la bonifica di manufatti in posa contenenti fibre artificiali vetrose (FAV)".
13. Regolamento (CE) N. 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006.
14. Regolamento (CE) n. 761/2009 della Commissione del 23 luglio 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico, del regolamento (Ce) n. 440/2008 che istituisce

dei metodi di prova ai sensi del regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Reach) (GUUE n. L 220 del 24 agosto 2009)..

15. Regolamento (CE) N. 440/2008 DELLA COMMISSIONE del 30 maggio 2008 che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)(GUUE L 142 del 31.5.2008).

16. Ministero della sanità - Circolare 15 marzo 2000, n. 4 - Note esplicative del decreto ministeriale 1° settembre 1998 recante: "Disposizioni relative alla classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose (fibre artificiali vetrose)". (Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2000).

17. Sentenza Tar Lazio 21 marzo 2006, n. 2015 Sostanze pericolose - Obblighi di etichettatura Tribunale amministrativo regionale (Tar). Sentenza 21 marzo 2006, n. 2015.

18. V. Foà, S. Basilico. Caratteristiche chimico-fisiche e tossicologia delle fibre minerali artificiali. Med Lav 1999. 1999. 1.; 90,1:10-52.

19. WHO - Environmental Health Criteria 53. Asbestos and other natural mineral fibres. EHC 53, 1986. Reperibile su http://www.inchem.org/documents/ehc/ehc/ehc53.htm

20. Costa R1, Orriols R, Man-made mineral fibers and the respiratory tract. Arch Bronconeumol. 2012 Dec; 48(12):460-8. doi: 10.1016/j.arbres.2012.04.006. Epub 2012 Jul 2.

21. NIOSH (2006) National Institute for Occupational Safety and Health. Occupational exposure to refractory ceramic fibers. DHHS (NIOSH) Publication No. 2006-123

22. Lunn R. et al. (National Toxicology Program): Final report on carcinogens background document for glass wool fibers. September 9, 2009. Rep Carcinog Backgr Doc. 2009 Sep;(9-5980): i-280.

23. D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 pubblicato su G.U. n. 101 del 30 aprile 2008 – Suppl Ordinario n. 108.

24. DM del 10 giugno 2014. Elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia di malattia professionale. Pubbl. GU n. 212 del 12-9-2014.

25. D.M. 9 aprile 2008. Nuove Tabelle delle malattie professionali.

ALLEGATO 1. NOTA METODOLOGICA RELATIVA ALL'ANALISI DEL MATERIALE FIBROSO IN MASSA

Il metodo europeo prevede, come tecnica analitica adatta per questo tipo di misura, l'utilizzo della microscopia elettronica a scansione (SEM) con la misura di 300 diametri a 5000 x.

Dai dati di uno studio nazionale effettuato dal Gruppo Interregionale Fibre è emerso come il confronto tra due metodi analitici (SEM e MOCF) utilizzati per la misurazione dei diametri dei campioni sottoposti a comminuzione per compressione, siano differenti, sia nella determinazione del parametro D_{LG}-2 ES (il valore fornito dalla MOCF supera di circa 2 volte il valore della SEM), sia nella precisione della misura (intervalli di confidenza del parametro sono risultati considerevolmente più estesi per la MOCF che per la SEM), tanto da non consentire, nel caso di campioni con diametro più elevato, con accettabile margine di certezza se il valore di 6 µm indicato dalla Nota R è superato o meno.

Inoltre è stato considerato come invece non siano statisticamente significative le differenze per le varianze delle distribuzioni e per il parametro D_{LG}-2 ES, relativamente alle letture di 100 e 300 diametri, sia con l'utilizzo della tecnica analitica SEM che MOCF.

Emerge che, se come primo step nella VDR e/o ai fini della vigilanza, in considerazione della economicità e maggior disponibilità strumentale, il laboratorio di prova che intenda effettuare questo tipo di analisi con MOCF deve redigere una procedura completa che descriva la metodica e le eventuali variazioni rispetto al metodo europeo e in dettaglio tutte le problematiche nell'utilizzo della MOCF, e dimostri ,con la validazione, l'equivalenza del metodo interno al metodo ufficiale in relazione allo scopo.

ALLEGATO 2. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL MEDICO COMPETENTE

Il D. Lgs. 81/08 e s.m.i. prevede il contributo del medico competente nel processo di valutazione del rischio da parte del Datore di lavoro e lo svolgimento da parte dello stesso in particolare delle seguenti attività:

- effettuazione della sorveglianza sanitaria (art. 41 del D.Lgs 81/80)
- Collaborazione nella scelta dei dispositivi di protezione individuale (art.18, com. 1 lettera d)
- Compartecipazione con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione nella valutazione dei rischi ed nell'elaborazione del relativo documento (art. 29 comma 1)
- visita degli ambienti di lavoro (art. 25 comma 1 lettera l)
- programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori (art. 25 comma 1 lettera m)
- comunicazione per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche annuali, al datore di lavoro, al responsabile del servizio prevenzione e protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori

Sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria dei lavoratori è l'insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori stessi in relazione agli ambienti di lavoro, ai fattori di rischio professionale ed alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa (art. 2 comma 1 lettera m) del D.lgs. 81/08). La sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 è effettuata attraverso protocolli sanitari ,definiti in funzione dei rischi specifici , che tengono in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati; il medico competente inoltre collabora con il datore di lavoro nella attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute"

Secondo le previsioni dell'art. 41 ,comma 2 del T.U. "*La sorveglianza sanitaria comprende:*

a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;

b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

c) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio."

Nel caso specifico delle fibre artificiali di vetro, in caso di rischio valutato non irrilevante, la periodicità dei controlli è prevista di norma una volta l'anno ,salvo diversa valutazione del medico competente, a seconda del tipo specifico di fibre in questione e dei variabili possibili effetti individuali sulla salute.
Nella valutazione dei rischi occorre tener conto delle due tipologie di possibili effetti dannosi:

I. effetti irritativi a carico della cute, delle mucose congiuntivali, delle prime vie aeree e dei bronchi, con eventuali evoluzioni nel tempo in fenomeni di tipo fibrotico a carico dell'apparato respiratorio (con ispessimenti o placche pleuriche, alveoliti, fibrosi interstiziale polmonare);

II. effetti cancerogeni sull'apparato respiratorio (tumore del polmone e della pleura), considerando anche il possibile sinergismo con l'abitudine al fumo o con concomitanti o pregresse esposizioni ad altri fattori di rischio noti per l'apparato respiratorio (per es. amianto).

Sulla base dei criteri precedentemente descritti è possibile formulare un giudizio di pericolosità crescente per la salute che vede al minimo grado il filamento di vetro continuo, quindi la lana di vetro e di roccia, la lana di scoria e le lane di nuova concezione, poi le fibre di vetro per impieghi speciali e infine le fibre ceramiche refrattarie. In linea generale la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a FAV deve essere affrontata in modi differenti a seconda del tipo specifico di fibre in questione distinguendo tra:

a) lavoratori esposti in modo occasionale a FAV non cancerogene;
b) lavoratori esposti in modo continuativo o ricorrente a FAV non cancerogene;
c) lavoratori esposti in modo continuativo, ricorrente o occasionale a FAV cancerogene.

Per il gruppo a) e b), qualora il datore di lavoro in relazione al tipo e alle quantità e modalità di esposizione, indichi nel documento di valutazione dei rischi la presenza di rischio irrilevante per la salute , per cui le misure generali di cui all'articolo 224 sono sufficienti a ridurre il rischio , non c'è necessità di attivare la sorveglianza sanitaria.
I lavoratori dei gruppi b), esposti a rischio non irrilevanti per la salute e per i lavoratori rientranti nel gruppo c), dovrà essere attivata la sorveglianza sanitaria secondo le modalità definite dalla vigente normativa in materia di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro (D.Lgs.

81/08, artt. 229 e 242, così come modificato dal D.Lgs. 106/09.

Protocolli di sorveglianza sanitaria

Un Protocollo di visita preventiva dovrebbe di norma prevedere:

- Una raccolta anamnestica accurata dei sintomi a carico dell'apparato respiratorio, visivo e cutaneo, allo scopo di evidenziare patologie e potenziali ipersuscettibilità individuali ad agenti irritanti. Nonché un approfondimento su precedenti esposizioni professionali ad amianto o ad altri cancerogeni professionali o extraprofessionali come il fumo.
- Una visita medica focalizzata con particolare attenzione sugli apparati respiratorio, visivo e cutaneo, con esecuzione di esame spirometrico e ,in presenza di segni/sintomi di alterazioni respiratorie, di un esame radiografico del torace in due proiezioni
- L'acquisizione e registrazione nella cartella sanitaria e di rischio dei dati relativi a tempi e livelli di eventuali pregresse esposizioni lavorative.

In caso di particolari esigenze collegate alla situazione sanitaria dei singoli lavoratori, e ai rischi espositivi dovrà essere valutata la necessità di una personalizzazione dei Dispositivi di Protezione Individuale di protezione per le vie respiratorie (DPI)

Dovranno essere fornite, per la parte di competenza ,le informazioni individuali sui rischi e sulle misure di prevenzione da adottare ed eventualmente la collaborazione alla attuazione e valorizzazione di programmi di promozione della salute, finalizzati alla disassuefazione al fumo.

.

A titolo orientativo si riportano di seguito alcuni protocolli proposti in ambito nazionale e internazionale.

Il Gruppo interregionale fibre (ISS, ISPESL, INAIL, ASL Piacenza, ASL Parma, Asl Reggio Emilia, Asl Modena, Asl Bologna, Asl Livorno, Asl Perugia, Asl Viterbo, Asl Pordenone, ARPA Emilia e Romagna, Arpa Toscana) nel documento "Le fibre artificiali vetrose: classificazione, esposizione, danni per la salute e misure di prevenzione" ha proposto il seguente protocollo di sorveglianza sanitaria:

1) Protocollo di visita preventiva (per esposti a tutti i tipi di FAV):

- ✓ Visita medica con particolare valutazione degli apparati respiratorio, cutaneo e oculare
- ✓ Raccolta anamnestica anche tramite questionari ad hoc dei sintomi dell'apparato respiratorio, naso faringei, oculari e cutanei allo scopo di evidenziare patologie e potenziali ipersuscettibilità individuali ad agenti irritanti.

- ✓ Rilevazione accurata di precedenti esposizioni professionali ad amianto o ad altri cancerogeni professionali o extraprofessionali come il fumo.
- ✓ Esame spirometrico completo
- ✓ Esame radiografico del torace in due proiezioni con esecuzione e lettura secondo i criteri ILO/BIT ed eventuale proiezione obliqua a giudizio del medico in presenza di segni/sintomi di alterazioni respiratorie. È consigliabile che la lettura dei radiogrammi sia effettuata da lettori B Readers.
- ✓ Acquisizione e registrazione nella cartella sanitaria e di rischio dei dati relativi ai tempi ed ai livelli di esposizione
- ✓ Personalizzazione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), in caso di particolari esigenze collegate alla situazione sanitaria dei singoli lavoratori.
- ✓ Informazioni individuali sui rischi e sulle misure di prevenzione
- ✓ Promozione di comportamenti e stili di vita finalizzati alla disassuefazione al fumo

2) Protocollo di visita periodica differenziato per FCR e altre MMVF:

Accertamenti Sanitari	**Fibre ceramiche refrattarie**	**Altre MMVF**
Visita medica	Annuale	Annuale
Questionari dei sintomi respiratori e irritativi	Annuale	Annuale
Spirometria	Biennale o inferiore in caso di sintomi o alterazioni	Biennale o inferiore in caso di sintomi o alterazioni
Rx torace in 2 proiezioni (^)	Quinquennale fino a 10 anni di esposizione (proposta NIOSH) A giudizio del medico in presenza di alterazioni o dopo 10 anni di esposizione significativa	A giudizio del medico in presenza di segni/sintomi di alterazioni respiratorie
Rx torace obliqua	A giudizio del medico, consigliabile dopo 20 anni di esposizione (NIOSH 2006)	No
Visite specialistiche otori-nolaringoiatrica, oculistica e dermatologica	In caso di sintomi/segni nasali oculari o cutanei	In caso di sintomi/segni nasali oculari o cutanei
(^) E' consigliabile che l'esecuzione sia secondo i criteri ILO-BIT (2000) e la lettura dei radiogrammi sia effettuata da lettori B Readers secondo i criteri specificati in appendice		

In riferimento a tali protocolli proposti appare utile sottolineare che nel prescrivere eventuali radiografie del torace il medico deve necessariamente rispettare i principi di precauzione, di giustificazione e di ottimizzazione (necessità di utilizzazione di dosi al livello più basso possibile),per cui non devono essere richieste esposizioni a radiazioni ionizzanti se non giustificate da un fondato sospetto clinico, non altrimenti risolvibile. Ove il medico competente ravvisi la presenza di condizioni clinico-anamnestiche predisponenti all'insorgenza di malattie professionali dovute a esposizione a sostanze pericolose, valuterà l'opportunità di ulteriori accertamenti integrativi specialistici quali visita otorinolaringoiatrica, oculistica e dermatologica.

–

Si riportano di seguito alcuni protocolli adottati in altri Paesi:

	Visita preventiva	**Visita periodica**
USA **NIOSH 2006**	Visita medica Spirometria Rx torace(ILO 2000) Questionario respiratorio Questionario anamnestico lavorativo	Visita medica Spirometria Rx torace(ILO 2000) Questionario respiratorio Questionario anamnestico lavorativo Periodicità: quinquennale per esposizioni < 10 aa e biennale per esposizioni >10 aa o più frequente in caso di sintomi respiratori, esposizioni ad altri cancerogeni polmonari (asbesto) o dermatiti croniche ricorrenti
NASA (2006)	In caso di esposizione per almeno 30 giorni	
Francia **INRS 2003**	Visita medica Spirometria Rx torace	Visita medica Spirometria a discrezione del medico Rx torace a discrezione del medico
Canada **(Quebec)**	Visita medica Esami ematochinici Spirometria Rx torace	Visita medica Esami ematochinici Spirometria Rx torace

Le differenze rispecchiano le diverse legislazioni presenti a livello nazionale in materia di sicurezza sul lavoro e di radioprotezione.

Sorveglianza sanitaria agli ex esposti a FCR

Nella normativa italiana è previsto (art. 242 comma 6, D.Lgs 81/08) che gli ex esposti ad agenti cancerogeni ricevano l'indicazione sull'opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa, sebbene la norma non identifichi i soggetti tenuti a farsi carico economicamente e organizzativamente di tale compito. Tale indicazione si presenta infatti problematica sul piano pratico, considerato quanto finora applicato per gli ex esposti ad amianto.

A fronte della posizione assunta su tale argomento dalla commissione Oncologica Nazionale, secondo la quale, d'accordo con l'American Cancer Society, IARC, National Cancer Institute, non vi è evidenza conclusiva sull'efficacia (ma neppure sull'inutilità) dello screening per il tumore polmonare (mediante RX annuale del torace o altre indagini), neanche per gruppi ad alto rischio, si è creata una diversificazione nelle posizioni assunte dalle regioni italiane circa la sorveglianza sanitaria degli ex esposti ad AMIANTO, problematica sostanzialmente analoga a quella degli ex esposti a FCR, anche se con effetti ad oggi noti di cancerogenicità minori rispetto all'esposizione ad amianto.

In conclusione ove fosse attuata una sorveglianza sanitaria degli ex esposti la stessa dovrebbe opportunamente prevedere regolari controlli clinici, con eventuali controlli spirometrici e radiografici da effettuare in relazione alle condizioni anamnestiche e cliniche individualmente riscontrate.

Obblighi di segnalazione di malattie di probabile possibile origine lavorativa per esposizione a FAV

Nel richiamare l'obbligo, previsto dall'art.244 del D.Lgs 81/08 a carico di tutti i medici (e strutture sanitarie ed istituti previdenziali ed assicurativi)che identificano casi di neoplasie ,da loro ritenute riconducibili a esposizione lavorativa, di trasmettere all'INAIL tramite i Centri Operativi Regionali (COR) copia della documentazione clinica, anatomopatologica e inerente l'anamnesi lavorativa ,ai fini dell'alimentazione del registro nazionale dei casi di neoplasia di sospetta origine professionale, si riportano di seguito le previsioni contenute nel D M 10 giugno 2014,riguardanti le malattie di probabile/possibile origine lavorativa per esposizione a FAV :

Lista I (Malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità) al **gruppo 4 - *Malattie dell'apparato respiratorio non comprese in altre voci esclusi i tumori in quanto riportati nel Gruppo 6*** vengono riportate rispetto all'agente FIBRE ARTIFICIALI (M.M.F.) le seguenti voci:

- 18) FIBRE MINERALI (lana di roccia e lana di scoria) - TRACHEOBRONCHITE I.4.18. J40
- 19) FIBRE VETROSE - TRACHEOBRONCHITE I.4.19. J40

Nel **gruppo 5 g *Malattie della pelle*** viene riportata rispettivamente per l'agente FIBRE LANA DI VETRO la seguente voce:

- 04) FIBRE LANA DI VETRO - DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO - I.5.04. L24

In LISTA III (Malattie la cui origine lavorativa è possibile) al **gruppo 1 - *Malattie da agenti chimici esclusi i tumori in quanto riportati nel gruppo 6*** viene riportata rispettivamente sotto l'agente FIBRE CERAMICHE la seguente voce:

- 02) FIBRE CERAMICHE - FIBROSI POLMONARE - III.1.02. J68.4 E PLACCHE E/O ISPESSIMENTI DELLA PLEURA - III.1.02. J92

Nel **gruppo 6 – *Tumori professionali*** viene riportata rispettivamente sotto l'agente FIBRE CERAMICHE REFRATTARIE la seguente voce:

- 09) FIBRE CERAMICHE REFRATTARIE - TUMORE DEL POLMONE - III.6.09. C34

(Codice interno: 305364)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1097 del 18 agosto 2015

Progetto formativo per il Care Management: cure integrate del paziente complesso nelle cure primarie. LR 23/2012.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Viene approvato il progetto formativo regionale "Care Management : cure integrate del paziente complesso nelle cure primarie", in attuazione a quanto disposto dal PSSR 2012-2016, affidando l'organizzazione e l'attivazione del corso alla Fondazione Scuola di Sanità Pubblica, management delle aziende socio-sanitarie e per l'incremento dei trapianti d'organo e tessuti di cui alla DGR 437/2014.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

In Italia le persone affette da patologie croniche e multimorbidità sono in considerevole aumento e l'invecchiamento della popolazione, per l'effetto congiunto del calo delle nascite e dell'allungamento della vita, ne è una delle cause principali.

La struttura demografica regionale è caratterizzata da una forte componente di anziani spesso in condizioni di fragilità perché portatori di numerose patologie croniche e di bisogni assistenziali complessi.

La fascia d'età che presenta maggiormente situazioni di multimorbidità/cronicità e che ricorre più frequentemente ai diversi servizi socio-sanitari è quella degli ultra 75enni, anche se le patologie cronico-degenerative più frequenti (malattie cardiovascolari, dismetaboliche, broncopneumopatie croniche, demenze e tumori) interessano ulteriori fasce d'età.

Gli interventi preventivi ed assistenziali necessari a migliorare la qualità di vita delle persone colpite da tali malattie rallentandone il declino funzionale e limitando l'accesso inappropriato all'ospedale, richiedono una ridefinizione dei modelli di presa in carico differenziati per livello di rischio e un importante coinvolgimento del paziente e della famiglia nei processi di autocura basati sull'educazione terapeutica.

La realizzazione di questi interventi, così come indicato dal PSSR 2012-2016, prevede la definizione di nuovi modelli assistenziali caratterizzati da un approccio multiprofessionale e multidisciplinare, dall'implementazione e diffusione dei Piani Diagnostico Terapeutico Assistenziali (PDTA) e dal consolidamento dei percorsi di ammissioni e di dimissioni protette.

Il territorio è il luogo primario di intervento per attuare modalità innovative di integrazione assistenziale finalizzate a rispondere ai bisogni dei pazienti complessi. Il domicilio, il distretto e le forme organizzative evolute della medicina convenzionata rappresentano, pertanto, gli ambiti privilegiati dove realizzare la presa in carico integrata del paziente e della sua famiglia.

A supporto della programmazione e del governo clinico territoriale, la Regione del Veneto con DGR n. 439/2012 ha introdotto il sistema *Adjusted Clinical Group* (ACG), che consente di descrivere il *case mix* della popolazione analizzando le malattie compresenti in ogni persona, mappandone la distribuzione nel territorio, l'impatto sulle risorse sanitarie ed individuando i soggetti ad alto rischio che possono trarre beneficio da iniziative di *Care Management.*

Nel biennio 2014-2015, all'interno del percorso formativo sperimentale denominato *"La gestione integrata del paziente con scompenso cardiaco nelle cure primarie"*, rivolto a due medici di medicina generale (MMG) e a due infermieri per ciascuna Azienda ULSS del Veneto, è sorta la necessità di introdurre nel territorio il *Care Management*. Si tratta di un nuovo modello assistenziale finalizzato a favorire una presa in carico territoriale del paziente complesso da parte del MMG e dell'infermiere *Care Manager.*

Il *Care Management* è uno strumento di coordinamento delle cure che, per i soggetti con multimorbidità, rappresenta la miglior modalità per garantire un accesso appropriato e tempestivo al livello e al luogo di cura più adatto.

La presa in carico integrata dei pazienti che presentano bisogni assistenziali legati alla cronicità, alla polipatologia e alla fragilità, è richiamata anche nella DGR 751/2015 che identifica nelle forme organizzative evolute della medicina di famiglia, il fulcro su cui dovrà riorganizzarsi l'intero assetto dell'assistenza territoriale in conformità alle linee strategiche delineate.

Tra i criteri cardine della nuova organizzazione distrettuale, il PSSR 2012-2016 include la valorizzazione del ruolo dell'infermiere nel prendersi cura autonomamente del processo di nursing nell'ambito del percorso assistenziale, svolgendo la

funzione di *Care Manager* della persona in stato di cronicità, attivando le risorse assistenziali e comunque coordinandosi con il MMG anche per diffondere negli assistiti la cultura dell'empowerement.

L'infermiere, così come riportato nel DM 739/1994, è responsabile dell'assistenza generale infermieristica nei diversi contesti assistenziali e, conformemente a quanto disposto dalla Legge 251/2000, può svolgere con autonomia professionale le attività dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva.

Per un efficientamento del settore delle cure primarie, l'art. 5, punto 15, dell'accordo Stato Regioni del 10 luglio 2014 (Patto per la Salute), sottolinea l'importanza della ridefinizione dei ruoli, delle responsabilità, delle competenze, delle relazioni professionali, assegnando a ciascun professionista responsabilità individuali e di équipe su compiti, funzioni e obiettivi.

Tale approccio richiede il superamento del frazionamento nell'organizzazione dell'intervento assistenziale, la revisione di ruoli, competenze e sfere di responsabilità dei professionisti e l'abbandono della logica gerarchica per perseguire una logica di governance responsabile da promuovere anche attraverso la formazione.

Tra gli obiettivi previsti dal Piano della Formazione regionale triennale 2014-2016 e riferiti ai nuovi modelli assistenziali per la gestione della cronicità, la DGR n. 1753/2014 cita la gestione integrata del paziente anziano, fragile, pluripatologico, la cultura del lavoro in team multiprofessionale e l'adozione di modelli di lavoro integrato in rete.

Il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale, con nota n. 90768 del 3 marzo 2015, ha costituito un gruppo di lavoro multidisciplinare coordinato dalla dott.ssa Maria Chiara Corti, con lo scopodidefinire un percorso formativo destinato ad infermieri e MMG per l'acquisizione di competenze nell'ambito del *Care Management* del paziente complesso.

Considerati i bisogni del contesto regionale e i risultati emersi dall'analisi della letteratura dai quali si evince che per migliorare l'assistenza alle persone in stato di cronicità è utile adottare approcci proattivi più ampi rispetto agli attuali, il gruppo di lavoro ha proposto una iniziativa formativa finalizzata a far acquisire competenze in materia di *Care Management* e rivolta agli infermieri del distretto e ai MMG che operano in forme organizzate più evolute.

La direzione del progetto formativo viene affidata alla dr. Maria Chiara Corti, responsabile del Settore Strutture di Ricovero intermedio e Integrazione sociosanitaria della Regione del Veneto.

Il percorso formativo, articolato in diverse edizioni, sarà organizzato e gestito dalla "Fondazione Scuola di Sanità Pubblica, management delle aziende socio-sanitarie e per l'incremento dei trapianti d'organo e tessuti" il cui piano di attività per l'anno 2014 e il biennio 2015-2016, definito nell'Allegato Adella DGR 2166/2014, prevede nell'apposita sezione, tematiche formative inerenti i nuovi modelli di assistenza primaria: strumenti di governo e organizzazione e l'approccio multi professionale nell'assistenza primaria e nella medicina di gruppo.

Una prima edizione definita "corso base", sarà realizzata nel 2015 e sarà dedicata esclusivamente alla formazione dei MMG e degli infermieri già coinvolti nel percorso formativo *"La gestione integrata del paziente con scompenso cardiaco nelle cure primarie"* che frequenteranno alcuni moduli monoprofessionali ed altri integrati MMG/infermiere, così come dettagliato nell'**Allegato A** del presente provvedimento.

I MMG parteciperanno complessivamente a n. 5 giornate formative residenziali per un totale di 32 ore. Detta formazione consentirà di acquisire le competenze per poter gestire la presa in carico dei pazienti complessi in collaborazione con l'infermiere *Care Manager* del distretto. Al termine dell'iniziativa sarà rilasciato l'attestato di partecipazione.

Gli infermieri futuri *Care Manager*, parteciperanno a n. 6 giornate formative residenziali per un totale di 39 ore e a 51 ore di Formazione sul Campo (FSC), per complessive 90 ore, così come dettagliato nell'**Allegato B** alla presente deliberazione.

Agli infermieri che avranno completato il percorso formativo e superato l'esame finale, la Fondazione SSP, per conto della Regione del Veneto, rilascerà una certificazione attestante le competenze distintive acquisite, redatta secondo il modello fac-simile di cui all'**Allegato C.**

La certificazione attestante le competenze distintive consentirà all'infermiere Care Manager di coordinare e gestire, nell'ambito dell'attività distrettuale, l'assistenza integrata al paziente complesso identificato con il MMG.

La programmazione delle successive edizioni, avverrà dopo l'analisi dei risultati del corso base effettuata dal gruppo di lavoro e dalla Fondazione SSP. Ciò consentirà di apportare eventuali correttivi per rendere la formazione più aderente al fabbisogno di competenze necessarie per rispondere in modo appropriato ai bisogni dei pazienti. Per il 2016 è prevista l'attivazione di almeno altre due edizioni.

Al fine di aggiornare le competenze acquisite allineandole all'evoluzione del Sistema delle Cure Primarie, la Fondazione SSP realizzerà, con cadenza almeno annuale, degli incontri formativi di ripresa dei contenuti.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la LR 23/2012.

Vista la DGR 439/2012.

Vista la DGR 437/2014.

Vista la DGR 1753/2014Vista la DGR 2166/2014.

Vista la DGR 751/2015.

Visto il DM 739/1994 "Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'infermiere".

Vista la Legge 251/2000, "Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica".

Vista l'intesa 10 luglio 2014 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni 2014-2016.

Vista la nota del Direttore generale dell'Area Sanità e Sociale n. 90768 del 3 marzo 2015.

Visto l'art. 2, comma 2, lett. o) della LR 54/2012.

delibera

1. di considerare le premesse quali parte integrale ed essenziale del presente provvedimento;
2. di approvare, in attuazione delle linee programmatiche individuate dalle Legge Regionale 23/2012, il progetto formativo in "*Care Management*: cure integrate del paziente complesso nelle cure primarie" rivolto a MMG ed agli infermieri, dipendenti del SSR e afferenti al distretto, allegato al presente provvedimento, secondo i programmi e la durata rispettivamente definiti con l'**Allegato A** e con l'**Allegato B** del presente atto;
3. di affidare la direzione del progetto formativo alla dr. Maria Chiara Corti, dirigente del Settore Strutture di Ricovero intermedio e Integrazione sociosanitaria;
4. di affidare alla Fondazione SSP l'organizzazione e la gestione del progetto formativo in "*Care Management*: cure integrate del paziente complesso nelle cure primarie";
5. di approvare con l'**Allegato C** il modello di certificazione attestante le competenze distintive acquisite dall'infermiere *Care Manager*, che verrà rilasciata per conto della Regione del Veneto dalla Fondazione SSP;
6. di disporre che, a seguito dell'acquisizione di tale certificazione, l'infermiere *Care Manager* nell'ambito dell'attività del distretto gestisca e coordini l'assistenza integrata al paziente complesso identificato con il MMG;
7. di prevedere per l'anno 2016 l'attivazione di almeno due edizioni del percorso formativo e di demandare a decreto del Direttore dell'Area Sanità e Sociale l'approvazione di eventuali modifiche al programma definito con il presente provvedimento;
8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
9. di incaricare dell'esecuzione del presente atto la Sezione Controlli Governo e Personale SSR e il Settore Strutture di Ricovero intermedie e Integrazione sociosanitaria per le parti di rispettiva competenza;
10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1097 del 18 agosto 2015

Progetto formativo regionale
"Care Management: cure integrate del paziente complesso nelle cure primarie"

Percorso formativo per MMG

I giornata
integrata
GLI STRUMENTI INFORMATIVI DI SUPPORTO

L'integrazione multiprofessionale nel *Care Management* del paziente complesso nelle cure primarie

I sistemi di classificazione dei pazienti e il Sistema *Adjusted Clinical Group* (ACG) per iniziative di *Care Management*

La metodologia del Sistema ACG: dati di input e indicatori di output

II giornata
integrata
IL LAVORO IN ÉQUIPE NELLE CURE PRIMARIE

Contratto di esercizio e *Care Management*

Saper lavorare in équipe

Saper identificare e gestire i conflitti

III giornata
integrata

LA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI

La rete dei servizi socio-sanitari: il distretto, le cure primarie, le forme organizzate della medicina di base, la COT, l'ospedale, le cure intermedie, le strutture residenziali, ecc.

I luoghi, gli strumenti e i professionisti sanitari e sociali dell'integrazione socio-sanitaria per le progettualità personalizzate a supporto del paziente complesso, della famiglia e del contesto sociale

LA PREVENZIONE DEI RISCHI
PER IL PAZIENTE COMPLESSO NELLE CURE PRIMARIE

L'ambiente familiare, il contesto sociale e relazionale nel quale vive il paziente

Le principali situazioni di rischio fisico, ambientale e socio-relazionale

Il supporto dell'infermiere *Care Manager* nella gestione delle principali situazioni di rischio per il paziente, potenziali e presenti

IV giornata
monoprofessionale

IL PAZIENTE CON SCOMPENSO CARDIACO "NAIVE"

Il paziente "naive"

IL PAZIENTE CON SCOMPENSO CARDIACO NOTO

Criteri per la gestione dei pazienti con scompenso noto

Le comorbidità

V giornata
integrata

LA "CURA DEL FINE VITA"

Le cure palliative, le cure simultanee e le cure del fine vita anche non-oncologico

I bisogni del paziente e il sostegno al *caregiver*

L'infermiere *Care Manager* nella cura del fine vita anche non – oncologico

Progetto formativo regionale
"Care Management: cure integrate del paziente complesso nelle cure primarie"

Percorso formativo per infermieri

I giornata
integrata
GLI STRUMENTI INFORMATIVI DI SUPPORTO

L'integrazione multiprofessionale nel *Care Management* del paziente complesso nelle cure primarie

I sistemi di classificazione dei pazienti e il Sistema *Adjusted Clinical Group* (ACG) per iniziative di *Care Management*

La metodologia del Sistema ACG: dati di input e indicatori di output

II giornata
integrata
IL LAVORO IN ÉQUIPE NELLE CURE PRIMARIE

Contratto di esercizio e *Care Management*

Saper lavorare in équipe

Saper identificare e gestire i conflitti

III giornata
integrata
LA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI

La rete dei servizi socio-sanitari: il distretto, le cure primarie, le forme organizzate della medicina di base, la COT, l'ospedale, le cure intermedie, le strutture residenziali, ecc.

I luoghi, gli strumenti e i professionisti sanitari e sociali dell'integrazione socio-sanitaria per le progettualità personalizzate a supporto del paziente complesso, della famiglia e del contesto sociale

LA PREVENZIONE DEI RISCHI
PER IL PAZIENTE COMPLESSO NELLE CURE PRIMARIE

L'ambiente familiare, il contesto sociale e relazionale nel quale vive il paziente

Le principali situazioni di rischio fisico, ambientale e socio-relazionale

Il supporto dell'infermiere *Care Manager* nella gestione delle principali situazioni di rischio per il paziente, potenziali e presenti

IV giornata
monoprofessionale

LA COMUNICAZIONE NELLA GESTIONE DEL PAZIENTE COMPLESSO NELLE CURE PRIMARIE

Narrazione della storia del paziente e identificazione dei bisogni dell'assistito

Reazioni alla malattia cronica. Comportamenti relazionali da adottare

Una sana relazione: la resilienza

L'EDUCAZIONE TERAPEUTICA

I principi dell'educazione terapeutica

Presentazione di strumenti e tecniche di educazione terapeutica

Sperimentazione e analisi di strumenti per l'educazione terapeutica

V giornata
monoprofessionale

IL PROCESSO DI NURSING APPLICATO AL PAZIENTE COMPLESSO NELLE CURE PRIMARIE

L'accertamento del paziente nello studio del MMG e a domicilio

Il piano di cura e il piano di azione

La comunicazione al paziente del piano d'azione

VI giornata
integrata

LA "CURA DEL FINE VITA"

Le cure palliative, le cure simultanee e le cure del fine vita anche non-oncologico

I bisogni del paziente e il sostegno al *caregiver*

L'infermiere *Care Manager* nella cura del fine vita anche non – oncologico

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOB alla Dgr n. 1097 del 18 agosto 2015 pag. 1/5

PERCORSO FORMATIVO PER INFERMIERE *CARE MANAGER* DEL PAZIENTE COMPLESSO NELLE CURE PRIMARIE

PREMESSA

La formazione dell' "Infermiere *Care Manager del paziente complesso nelle cure primarie*" avviene attraverso la partecipazione ad un percorso formativo promosso dalla Regione del Veneto e realizzato in collaborazione con la Fondazione S.S.P. alla quale è affidata l'organizzazione e l'attivazione dei corsi.
La formazione è finalizzata a far acquisire ai partecipanti le seguenti competenze:

- coordinare e gestire l'assistenza integrata dei pazienti complessi identificati con il MMG che opera nelle forme organizzative più evolute della medicina di famiglia, utilizzando le modalità e gli strumenti tipici del *Care Management;*
- utilizzare i dati prodotti dal sistema di case mix aziendale necessari all'assistenza dei pazienti complessi presi in carico;
- utilizzare il processo di nursing opportunamente adattato al *Care Mangement*;
- valutare i rischi reali e potenziali per il paziente e la famiglia/*caregiver*, predisponendo interventi atti alla prevenzione e alla soluzione;
- attivare operatori/professionisti e Servizi della Rete socio-sanitaria e socio assitenziale;
- utilizzare strumenti e tecniche di comunicazione efficace finalizzate all'*empowerement* del paziente e della famiglia/*caregiver;*
- utilizzare strumenti dell'educazione terapeutica ai fini dell'approccio assistenziale al paziente e alla famiglia/*caregiver;*
- erogare interventi assistenziali integrati con il MMG che opera nelle forme organizzative più evolute della medicina di famiglia;
- accompagnare il paziente e la famiglia/*caregiver* nella cura del fine vita.

L'infermiere *Care Manager* del paziente complesso nelle cure primarie, utilizza un approccio ispirato al modello *Guided Care* che prevede la presa in carico del paziente cronico, attraverso l'applicazione delle seguenti otto fasi:

1. accertare i bisogni e le preferenze dei pazienti
2. creare il Piano di Cura e il Piano di Azione
3. monitorare, almeno mensilmente, le condizioni del paziente in maniera proattiva
4. supportare e promuovere l'autogestione del paziente
5. coordinare tutti i "provider" che ruotano attorno al paziente
6. favorire le transizioni tra i luoghi di cura
7. educare e sostenere i familiari e i *caregiver* fornendo loro informazioni e riferimenti
8. facilitare l'accesso alle risorse socio-sanitarie del territorio dove vive il paziente.

ALLEGATOB alla Dgr n. 1097 del 18 agosto 2015

OBIETTIVI E CONTENUTI

FORMAZIONE RESIDENZIALE			
OBIETTIVO GENERALE	**OBIETTIVI SPECIFICI**	**CONTENUTI**	**n. ore**
Coordinare ed erogare interventi assistenziali in integrazione con il MMG nelle forme organizzate della medicina convenzionata e con altri operatori coinvolti, servendosi dei dati prodotti dal sistema informativo di case mix aziendale.	Conoscere gli ambiti di attività e di competenza del MMG e dell'infermiere ai fini di attuare modalità di lavoro integrate. Conoscere il contratto d'esercizio della medicina convenzionata Conoscere i sistemi di case mix e il Sistema *Adjusted Clinical Group (ACG).* Conoscere i dati forniti dal sistema ACG necessari per pianificare gli interventi assistenziali. Conoscere le modalità di inserimento dei pazienti nelle liste fornite dal sistema ACG. Conoscere le tecniche e gli strumenti relazionali per lavorare efficacemente in équipe evitando i conflitti.	La multiprofessionalità nel c*are management* del paziente complesso nelle cure primarie. Il contratto d'esercizio. I Sistemi di classificazione dei pazienti e il Sistema ACG. La metodologia del Sistema ACG: dati di input e indicatori di output. Gli strumenti e le tecniche del lavoro d'équipe nelle cure primarie. L'identificazione e gestione dei conflitti.	**11,5**
Conoscere il quadro normativo e i servizi socio-sanitari e socio-assistenziali presenti nel contesto in cui vive il paziente.	Conoscere l'organizzazione regionale dei servizi socio–sanitari e socio assistenziali. Conoscere le procedure di attivazione e il funzionamento dei servizi della rete.	La rete dei servizi socio-sanitari: il distretto, le cure primarie, le forme organizzate della medicina di base, la COT, l'ospedale, le cure intermedie, le strutture residenziali, ecc. I luoghi, gli strumenti e i professionisti dell'integrazione socio-sanitaria per le progettualità personalizzate a supporto del paziente complesso, della famiglia e del contesto sociale.	**7,15**
Esaminare il contesto di vita della persona e della famiglia in relazione ai rischi reali e potenziali al fine di individuare opzioni di intervento mirate.	Riconoscere e segnalare le situazioni di rischio reale e potenziale per il paziente e la famiglia/*caregiver*. Predisporre interventi atti alla prevenzione/soluzione	L'ambiente familiare, il contesto sociale e relazionale nel quale vive il paziente. Le principali situazioni di rischio fisico, ambientale e socio-relazionale. Il supporto dell'infermiere c*are manager* nella gestione delle principali situazioni di rischio reali e potenziali per il paziente e la famiglia/*caregiver*.	
Attivare strategie comunicative ai fini dell'educazione terapeutica utilizzando anche strumenti e tecniche della comunicazione efficace finalizzati all'*empowerement* del paziente e della famiglia/*caregiver*.	Conoscere ed utilizzare gli strumenti le tecniche della comunicazione efficace. Conoscere i principi, gli strumenti e le tecniche dell'educazione terapeutica.	La narrazione della storia del paziente e l'identificazione dei bisogni, le reazioni alla malattia cronica, la risilienza. I principi dell'educazione terapeutica. Gli strumenti e le tecniche dell'educazione terapeutica.	**7,15**

ALLEGATOB alla Dgr n. 1097 del 18 agosto 2015

OBIETTIVO GENERALE	OBIETTIVI SPECIFICI	CONTENUTI	n. ore
Adattare il processo di nursing alle specificità metodologiche del c*are management.*	Conoscere le modalità di esecuzione dell'accertamento e di utilizzo degli strumenti tipici del Care management. Conoscere le modalità di stesura del piano di cura e del piano d'azione.	L'accertamento a domicilio e nello studio del MMG. Il piano di cura. Il piano d'azione.	**7,15**
Accompagnare il paziente e la famiglia/*caregiver* con modalità metodologiche e assistenziali opportune nella "cura del fine vita".	Conoscere i Servizi e gli strumenti delle cure palliative per i pazienti anche non oncologici.	Le cure palliative, le cure simultanee e le cure del fine vita del paziente. I bisogni del paziente e della famiglia/*caregiver*. L'infermiere c*are manager* nella cura del fine vita del paziente.	**6**
Totale ore			**39**

FORMAZIONE SUL CAMPO			
OBIETTIVO GENERALE	**OBIETTIVI SPECIFICI**	**CONTENUTI**	**n. ore**
Applicare nell'assistenza al paziente complesso, il modello di *care management* secondo i principi e le modalità apprese durante la formazione d'aula.	Realizzare la presa in carico dei pazienti complessi utilizzando la metodologia e gli strumenti del c*are management*.	Effettuare l'accertamento a domicilio e nello studio del MMG. Redigere il piano di cura con il MMG. Stendere il piano d'azione con il paziente.	**41**
Redigere un project work di un paziente identificato con il MMG e preso in carico con le modalità del *care management.*	Saper descrivere il processo di presa in carico di un paziente complesso nelle cure primarie.	Stilare un project work relativo alla presa in carico integrata di un paziente complesso identificato con il MMG.	**10**
Totale ore			**51**
ORE COMPLESSIVE			**90**

ALLEGATOB alla Dgr n. 1097 del 18 agosto 2015

DIRETTIVE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO "INFERMIERE CARE MANAGER DEL PAZIENTE COMPLESSO NELLE CURE PRIMARIE"

1- REQUISITI D'ACCESSO E MODALITÀ DI AMMISSIONE

L'ammissione al percorso formativo di "Infermiere Care Manager del paziente complesso nelle cure primarie", è riservata al personale infermieristico dipendente del SSR che, nell'ambito dell'attività distrettuale, dovrà coordinare e gestire la presa in carico dei pazienti complessi identificati con il MMG che presta la propria attività nelle forme organizzative più evolute della medicina di famiglia.

Per l'ammissione è richiesto il possesso del diploma di laurea in infermieristica o titolo equipollente, almeno 5 anni di anzianità di servizio nella qualifica di infermiere, esperienza di assistenza domiciliare non inferiore a 2 anni, competenze informatiche relative ai principali programmi utilizzati a supporto dell'assistenza.

La scelta degli infermieri da ammettere al percorso è demandata alle singole aziende sanitarie le quali, entro i termini indicati dalla Fondazione S.S.P, trasmettono alla stessa i nominativi.

2 - DURATA E ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO

Il percorso formativo prevede una parte teorica della durata di n. 39 ore e una parte di Formazione sul Campo (FSC) della durata di n. 51 ore.
La FSC è parte rilevante del percorso formativo e dev'essere realizzata a domicilio, nello studio del MMG e nei diversi ambiti di transizione del paziente identificato con il MMG e preso in carico con le modalità del *Care Management.*
La durata complessiva del corso è di n. 90 ore.
In ciascuna edizione, il numero dei frequentanti non può superare le 40 unità, né essere inferiore a 16, fatte salve particolari situazioni, per le quali, su richiesta della Fondazione di S.S.P, potranno essere concesse specifiche deroghe.

3 - FREQUENZA DELLE ATTIVITA' FORMATIVE E VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO

La frequenza alle attività teoriche e di FSC è obbligatoria ed è pari al 100% delle ore previste.
La partecipazione alle attività teoriche e di FSC dev'essere documentata con la rilevazione delle presenze.
Non sono ammessi a sostenere la prova di valutazione finale, coloro i quali, anche per giustificati motivi, non abbiano concluso l'intero percorso formativo.
Data la peculiarità del percorso formativo, nei casi in cui per gravi e/o giustificati motivi la frequenza venga interrotta, è consentita l'iscrizione in sovrannumero all'edizione successiva del corso, qualora attivata.

4 -PROVA DI VALUTAZIONE FINALE

A conclusione del percorso formativo per "Infermiere *Care Manager* del paziente complesso nelle cure primarie", è previsto un esame finale da svolgersi in un'unica giornata e consistente in una discussione di un elaborato scritto (Project Work). La prova deve vertere su tutti i contenuti teorici e pratici del programma del corso.
L'ammissione alla prova di valutazione non può prescindere dalle condizioni previste al precedente punto 3.
Ai corsisti che superano la prova è rilasciato dalla Fondazione S.S.P., un certificato (come da fac simile di cui all'allegato C), attestante l'acquisizione delle competenze distintive di "Infermiere *Care Manager* del paziente complesso nelle cure primarie".

La Commissione per la prova di valutazione finale è nominata dal direttore della Sezione Controlli e Governo e Personale Servizio Sanitario Regionale con decreto dirigenziale ed è così formata:

Il direttore del progetto formativo	PRESIDENTE
Due docenti di cui uno per l'area infermieristica	COMPONENTI
Un rappresentante della Regione del Veneto	COMPONENTE

Per l'espletamento delle proprie attività la commissione si avvale di un segretario.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOC alla Dgr n. 1097 del 18 agosto 2015

REGIONE DEL VENETO Fondazione SSP

Fax simile certificato

Infermiere *Care Manager* del paziente complesso nelle cure primarie

DGR n. _____ del _____

Si attesta che _____
Cognome Nome

nata/o a _____ il _____,

ha frequentato il corso di formazione di Infermiere *Care Manager* del paziente complesso nelle cure primarie, della durata di 90 ore ed ha superato con esito positivo la prova di valutazione finale in data _____*

Il direttore del progetto formativo
_____

Data, _____

(*) Le competenze distintive sono riportate a tergo.

ALLEGATOC alla Dgr n. 1097 del 18 agosto 2015

L'infermiere che ha frequentato con esito positivo il percorso formativo per "*Infermiere Care Manager del paziente complesso nelle cure primarie*", di cui alla DGR n…….del……, nell'ambito dell'attività distrettuale, coordina e gestisce l'assistenza integrata al paziente complesso identificato con il MMG.
In particolare:

- coordina e gestire l'assistenza integrata dei pazienti complessi identificati con il MMG che opera nelle forme organizzative più evolute della medicina di famiglia, utilizzando le modalità e gli strumenti tipici del *Care Management;*
- utilizza i dati prodotti dal sistema di case mix aziendale necessari all'assistenza dei pazienti complessi presi in carico;
- utilizza il processo di nursing opportunamente adattato al *Care Mangement;*
- valuta i rischi reali e potenziali per il paziente e la famiglia/*caregiver*, predisponendo interventi atti alla prevenzione e alla soluzione;
- attiva operatori/professionisti e Servizi della Rete socio-sanitaria e socio-assistenziale;
- utilizza strumenti e tecniche di comunicazione efficace finalizzate all'*empowerement* del paziente e della famiglia/*caregiver;*
- utilizza gli strumenti dell'educazione terapeutica ai fini dell'approccio assistenziale al paziente e alla famiglia/*caregiver;*
- eroga interventi assistenziali integrati con il MMG che opera nelle forme organizzative più evolute della medicina di famiglia;
- accompagna il paziente e la famiglia/*caregiver* nella cura del fine vita.

(Codice interno: 305387)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1098 del 18 agosto 2015

Recepimento dell'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano recante: "Linee guida per il controllo ufficiale dei laboratori che eseguono analisi nell'ambito dell'autocontrollo delle imprese alimentari del 7 maggio 2015. Legge 7 luglio 2009, n. 88".

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
La delibera prevede le linee guida per il controllo ufficiale delle diverse fattispecie di laboratori che eseguono analisi nell'ambito dell'autocontrollo delle imprese alimentari, di cui all'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano Rep. Atti n. 84 del 7 maggio 2015, a completamento di quanto prevede il precedente Accordo dell'8 luglio 2010, Rep. Atti n. 78, già recepito con DGR n. 871/2011.

L'Assessore Luca Coletto, riferisce quanto segue:

Il Regolamento CE n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

In particolare l'articolo 17 del predetto Regolamento CE n. 178/2002 stabilisce che gli operatori del settore alimentare e dei mangimi hanno l'obbligo di garantire e verificare nelle imprese da essi controllate che gli alimenti o i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare inerenti alle loro attività in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione.

Il Regolamento CE n.852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, all'articolo 3, stabilisce che gli operatori del settore alimentare garantiscano che tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti sottoposte al loro controllo soddisfino i pertinenti requisiti di igiene fissati dal regolamento medesimo.

Il Regolamento CE n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti.

La Legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008) stabilisce all'articolo 40, comma 2 che i laboratori di autocontrollo nel settore alimentare devono essere accreditati, secondo la norma UNI CEI EN ISO 17025, per le singole prove o gruppi di prove, da un organismo di accreditamento riconosciuto e operante ai sensi della norme UNI CEI ISO/IEC 17011 ed, al comma 3 del medesimo articolo prevede che, con apposito accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità operative di iscrizione, aggiornamento, cancellazione in appositi elenchi dei laboratori, nonché modalità uniformi per l'effettuazione di verifiche ispettive per la valutazione della conformità dei laboratori medesimi ai requisiti di cui al comma 2 dello stesso articolo.

Il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 dicembre 2009 designa "Accredia" quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

L'Accordo, sancito dalla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, nel corso della seduta dell'08 luglio 2010 (Rep. Atti n. 78/2010) reca le "Modalità operative di iscrizione, aggiornamento, cancellazione dagli elenchi regionali di laboratori e alle modalità per l'effettuazione di verifiche ispettive uniformi per la valutazione della conformità dei laboratori";

L'articolo 6, comma 2, del suddetto Accordo, prevede il rinvio ad un successivo accordo della definizione delle modalità di verifica.

La proposta di accordo indicata in oggetto è stata inviata alla conferenza delle Regioni e delle Province Autonome con nota pervenuta in data 27 aprile 2015.

La Regione del Veneto, Coordinatrice della Commissione salute, con nota datata 6 maggio 2015, ha comunicato l'assenso tecnico sulla proposta in oggetto.

Acquisito nel corso della seduta della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 7 maggio 2015, l'assenso del governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano (Rep. Atti n. 84/CSR del 7 maggio 2015).

La Regione del Veneto, sulla scorta di quanto sopra esposto, ritiene necessario recepire con il presente provvedimento, i contenuti del citato Accordo dell'7 maggio 2015, al fine di consentire in modo uniforme sul territorio regionale e nazionale il controllo ufficiale sui laboratori interessati dall'Accordo medesimo (Rep. Atti n. 84/CSR del 7 maggio 2015), in particolare su quelli di cui alla D.G.R.V. n. 871/2011 che risultano iscritti nell'elenco Regionale dei Laboratori non annessi alle imprese alimentari che effettuano analisi nell'ambito di procedure di autocontrollo, o annessi alle imprese alimentari che effettuano analisi nell'ambito di procedure di autocontrollo per soggetti giuridici diversi, di cui ai successivi Decreti in materia, dei Dirigenti Regionali della Direzione Prevenzione, dell'Unità di Progetto Veterinaria, dell'Unità di Progetto Veterinaria e Sicurezza Alimentare e del Direttore della Sezione Veterinaria Sicurezza Alimentare, della Regione del Veneto, da ultimo il n. 37 del 16 aprile 2015.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTO il Regolamento CE n. 178/2002 e relative modifiche ed integrazioni;

VISTI i Regolamenti CE n. 852/2004, n. 853/2004, n. 854/2004, n. 882/2004 e n. 765/2008, loro modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge n. 88/2009;

VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 dicembre 2009;

VISTO il precedente Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, recante "Requisiti minimi e criteri per il riconoscimento dei laboratori di analisi non annessi alle industrie alimentari ai fini dell'autocontrollo" (Rep. Atti n. 78/CSR dell'8 luglio 2010);

VISTA la D.G.R.V. n. 871/2011;

VISTO il Decreto del Direttore della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare n 37 del 16 aprile 2015;

VISTO l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, recante "Linee guida per il controllo ufficiale dei laboratori che eseguono analisi nell'ambito dell'autocontrollo delle imprese alimentari dell'7 maggio 2015. (Rep.Atti n. 84/CSR del 7 maggio 2015). Legge 7 luglio 2009, n. 88.

delibera

1. di recepire, ai sensi dell'art. 40, comma 3, della legge 7 luglio 2009, n. 88, il sotto riportato Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, costituito dall'**Allegato A** al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e avente per oggetto: "Linee guida per il controllo ufficiale dei laboratori che eseguono analisi nell'ambito dell'autocontrollo delle imprese alimentari dell'7 maggio 2015. Legge 7 luglio 2009, n. 88".

2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

3. di incaricare il Direttore della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione del Veneto all'esecuzione del presente atto e all'adozione di eventuali ulteriori provvedimenti che si rendessero necessari in merito;

4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1098 del 18 agosto 2015 pag. 1/14

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Accordo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee guida per il controllo ufficiale dei laboratori che eseguono le analisi nell'ambito dell'autocontrollo delle imprese alimentari", ai sensi dell'articolo 6, comma 2 dell'Accordo Rep. n. 78/CSR/2010.

Rep. Atti n. 84/CSR del 7 maggio 2015

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 7 maggio 2015;

VISTO l'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affida a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

VISTA la legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge comunitaria 2008) che, all'art. 40, comma 2, dispone che i laboratori di autocontrollo nel settore alimentare devono essere accreditati, secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, per le singole prove o gruppi di prove, da un organismo di accreditamento riconosciuto e operante ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed al comma 3 del medesimo articolo prevede che, con apposito Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sono definite le modalità operative di iscrizione, aggiornamento, cancellazione in appositi elenchi dei laboratori, nonché modalità uniformi per l'effettuazione di verifiche ispettive per la valutazione della conformità dei laboratori medesimi ai requisiti di cui al comma 2;

VISTO l'Accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta dell'8 luglio 2010 (Rep. Atti n. 78/CSR) sul documento relativo alle "Modalità operative di iscrizione, aggiornamento, cancellazione dagli elenchi regionali di laboratori e modalità per l'effettuazione di verifiche ispettive uniformi per la valutazione della conformità dei laboratori";

VISTO, in particolare, l'articolo 6, comma 2, del suddetto Accordo, nel quale è fatto espresso rinvio ad un successivo Accordo la definizione delle modalità di verifica;

VISTA la proposta di accordo indicata in oggetto, qui inviata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con nota pervenuta in data 27 aprile 2015 e diramata da questo Ufficio di Segreteria con nota in pari data;

VISTA la lettera in data 6 maggio 2015, con la quale la Regione Veneto, Coordinatrice della Commissione salute, ha comunicato l'assenso tecnico sulla proposta in oggetto;

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI SEGRETARIATO GENERALE

ALLEGATOA alla Dgr n. 1098 del 18 agosto 2015 pag. 2/14

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

ACQUISITO nel corso dell'odierna seduta l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

SANCISCE ACCORDO

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nei termini sotto indicati:

Visto:

- il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

- l'articolo 17 del predetto Regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce che gli operatori del settore alimentare e dei mangimi hanno l'obbligo di garantire e di verificare che nelle imprese da essi controllate, gli alimenti o i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare inerenti alle loro attività in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e delle distribuzione;

- il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, che, all'articolo 3, stabilisce che gli operatori del settore alimentare garantiscano che in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti sottoposte al loro controllo soddisfino i pertinenti requisiti di igiene fissati dal regolamento medesimo;

- il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il Regolamento (CE) n. 339/93;

- il Decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 dicembre 2009 che designa «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI SEGRETARIATO GENERALE

ALLEGATOA alla Dgr n. 1098 del 18 agosto 2015 pag. 3/14

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano convengono quanto segue:

Art. 1

In attuazione dell'articolo 6, comma 2 dell'Accordo Rep. n. 78/CSR/2010, sono disciplinate nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, le modalità di programmazione ed esecuzione delle attività di controllo ufficiale nei confronti dei laboratori che eseguono analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari.

Art. 2

I laboratori accreditati che eseguono analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari di cui alla L. 88/2009 ed all'Accordo Rep. n. 78/CSR/2010, sono tenuti ad apporre il marchio dell'Ente unico nazionale di accreditamento, sui rapporti di prova riguardanti le prove analitiche eseguite nell'ambito delle medesime procedure.

Art. 3

I laboratori iscritti negli elenchi regionali di cui alla L. 88/2009 ed all'Accordo Rep. n. 78/CSR/2010 sono tenuti a riportare sui rapporti di prova riferiti ad analisi effettuate dai laboratori ai fini dell'autocontrollo delle imprese alimentari, il numero di iscrizione nell'elenco regionale.

Art. 4

In attuazione del comma 2, dell'articolo 2 dell'Accordo Rep. n. 78/CSR/2010, i laboratori iscritti nell'elenco che affidano l'esecuzione di determinate prove ad un laboratorio terzo comunicano all'operatore del settore alimentare gli esiti delle prove affidate al laboratorio terzo utilizzando una delle seguenti modalità alternative:

a. trasmissione del rapporto di prova del laboratorio terzo ed indicazione del numero di iscrizione del laboratorio terzo nell'elenco regionale di riferimento;
b. indicazione chiara e leggibile, nel proprio rapporto di prova, di ogni singola prova o gruppo di prove eseguite dal laboratorio terzo ed indicazione del numero di iscrizione del laboratorio terzo nell'elenco regionale di riferimento.

Art. 5

1. In attuazione del comma 3, dell'articolo 3 dell'Accordo Rep. n. 78/CSR/2010, le Regioni e Province Autonome provvedono alla pubblicazione degli elenchi di cui alla L. 88/2009 ed all'Accordo Rep. n. 78/CSR/2010, anche per via telematica, provvedendo al loro periodico aggiornamento.
2. Gli elenchi regionali dei laboratori contengono almeno le seguenti informazioni:
   a) denominazione e forma giuridica del laboratorio;
   b) indirizzo della sede operativa del laboratorio;
   c) denominazione organismo di accreditamento;
   d) numero di iscrizione.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

3. Le informazioni inerenti le prove accreditate dei laboratori sono disponibili e consultabili nelle banche dati dell'organismo unico nazionale di accreditamento e/o negli atti regionali di iscrizione negli elenchi, ove previsto dalle norme regionali di recepimento dell'Accordo Rep. n. 78/CSR/2010.

IL SEGRETARIO
Antonio Naddeo

IL PRESIDENTE
Gianclaudio Bressa

Allegato A)

LINEE GUIDA PER IL CONTROLLO UFFICIALE DEI LABORATORI CHE ESEGUONO LE ANALISI NELL'AMBITO DELL'AUTOCONTROLLO DELLE IMPRESE ALIMENTARI

Proposta finale

INDICE

1- Premessa ... 2
2- Scopo delle linee guida ... 2
3- Normativa principale di riferimento ... 2
3.1 – Legislazione europea ... 2
3.2 – Legislazione nazionale ... 3
3.3 – Altri documenti di riferimento ... 3
4- Ambiti di applicazione ... 3
5- Autorità competenti ... 3
6- Tecniche di controllo ufficiale ... 3
7- Risorse umane ... 3
8- Criteri per la programmazione del controllo ... 4
9- Ambiti del controllo ufficiale ... 4
10- Criteri per la pianificazione dell'esecuzione dell'attività di controllo ufficiale ... 4
11- Attuazione dei controlli ... 5
12- Elementi specifici minimi di riferimento per la valutazione della conformità ... 5
12.1 – Iscrizione nell'elenco regionale (art. 3, Accordo 78/CSR/2010) ... 5
12.2 – Affidamento prove a laboratorio terzo (art. 2, comma 2, Accordo 78/CSR/2010) ... 6
12.3 – Obblighi conseguenti all'iscrizione/Obblighi di comunicazione (artt. 4 e 5, Accordo 78/CSR/2010) ... 6
12.4 – Accertamenti riguardanti la produttività del laboratorio ... 6
12.5 – Adeguatezza del contratto con il cliente ... 7
13- Diagramma di flusso indicativo relativo ad un'attività di controllo ... 7
14- Laboratori annessi alle imprese alimentari che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo delle stesse imprese ... 9
15- Provvedimenti conseguenti all'accertamento di irregolarità ... 9
16- Operatori del Settore Alimentare (OSA) ... 9
17- Attività di comunicazione ... 10

1- Premessa

Il controllo sui laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari è disciplinato da norme nazionali (L. 88/2009 e Accordo n. 78/CSR/2010 – vedi paragrafo 3) e dalle relative norme regionali di recepimento. Altre normative di riferimento sono di carattere verticale (normativa specifica), e orizzontale (normativa comunitaria in materia di sicurezza alimentare denominata "pacchetto igiene"). Con il presente documento si forniscono indicazioni inerenti le modalità di programmazione, pianificazione ed esecuzione delle attività di controllo ufficiale riguardanti i laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari iscritti negli elenchi regionali istituti ai sensi dell'art. 3 dell'Accordo 78/CSR/2010.

Tenuto conto che le analisi riguardanti le procedure di autocontrollo sono eseguite anche dai laboratori interni (annessi) alle imprese alimentari, si ritiene opportuno individuare nelle presenti linee guida istruzioni operative per il controllo ufficiale anche per tali tipologie di laboratori eseguito nell'ambito del controllo delle imprese alimentari.

Accredia è l'Ente unico nazionale di accreditamento, riconosciuto dallo Stato con il decreto 22 dicembre 2009. È nato dalla fusione di SINAL e SINCERT e con il contributo di SIT – INRIM, ENEA e ISS, per adeguarsi al Reg. CE 765/2008.

Accredia, autorizzato e riconosciuto conforme ai requisiti generali stabiliti dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011, valuta la competenza tecnica e l'idoneità professionale degli operatori di valutazione della conformità (Laboratori e Organismi), accertandone la conformità a regole obbligatorie e norme volontarie, per assicurare il valore e la credibilità delle certificazioni. Al fine di ottimizzare tempi e modalità delle attività di controllo ufficiale sui laboratori, per quanto possibile, si ritiene opportuno che il personale che esegue il controllo ufficiale prenda in considerazione le evidenze e le risultanze derivanti dalle attività di verifica di Accredia.

2- Scopo delle linee guida

Lo scopo del presente documento è quello di fornire indirizzi operativi e criteri uniformi di valutazione per le verifiche previste dall'art. 6 dell'Accordo 78/CSR/2010, al personale preposto per l'effettuazione dei controlli ufficiali riguardanti i laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari, in coerenza con le indicazioni presenti nella normativa europea e nazionale, ed affinché il controllo sia eseguito con modalità appropriate ed omogenee sul territorio nazionale, seguendo principi di trasparenza e di indipendenza.

3- Normativa principale di riferimento

Al fine di semplificare il testo delle presenti linee guida, i provvedimenti indicati nei paragrafi seguenti sono da intendersi nella forma consolidata che comprende le modifiche ed integrazioni successive alla prima emanazione.

3.1 – Legislazione europea

- Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare
- Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari
- Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari
- Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali
- Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le Direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE
- Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi
- Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione del 15 novembre 2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari
- Regolamento (CE) n. 2023/2006 della Commissione del 22 dicembre 2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari
- Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il Regolamento (CEE) n. 339/93
- Regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo agli enzimi alimentari e che modifica la Direttiva 83/417/CEE del Consiglio,il Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la Direttiva 2000/13/CE, la Direttiva 2001/112/CE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 258/97
- Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari
- Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che

modifica il Regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i Regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la Direttiva 2000/13/CE

3.2 – Legislazione nazionale

- Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano su "Linee guida relative all'applicazione del Regolamento CE della Commissione europea n. 2073 del 15 novembre 2005 che stabilisce i criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari". Punto 4B – Repertorio Atti n. 93/CSR del 10/05/2007
- Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 193 Attuazione della Direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore
- L. 7 luglio 2009, n. 88 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008" (art. 40)
- Accordo, ai sensi dell'articolo 40, comma 3, della legge 7 luglio 2009 n. 88, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento relativo alle "Modalità operative di iscrizione, aggiornamento, cancellazione dagli elenchi regionali di laboratori e modalità per l'effettuazione di verifiche ispettive uniformi per la valutazione della conformità dei laboratori", Rep. Atti n. 78/CSR del 08/07/2010
- Decreto 22 dicembre 2009 Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato
- Decreto 22 dicembre 2009 Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al Regolamento (CE) n. 765/2008
- Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: «Linee guida per il funzionamento ed il miglioramento dell'attività di controllo ufficiale da parte del Ministero della salute, delle Regioni e Province autonome e delle AASSLL in materia di sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria». (Rep. Atti n. 46/CSR del 07/02/2013)

3.3 – Altri documenti di riferimento

- UNI CEI EN ISO/IEC 17011 2005 "Requisiti generali per gli organismi di accreditamento che accreditano organismi di valutazione della conformità";
- UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 "Requisiti generali per competenza dei laboratori di prova e di taratura";
- UNI EN ISO 19011:2012 "Linee guida per audit di sistemi di gestione".

4- Ambiti di applicazione

Le indicazioni contenute nel presente documento si applicano ai controlli ufficiali eseguiti presso:
a) laboratori non annessi alle imprese alimentari che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo per le imprese alimentari, ivi compresi quelli che effettuano analisi in regime di autocontrollo in attuazione dei piani nazionali di controllo di agenti zoonotici nelle filiere zootecniche;
b) laboratori annessi alle imprese alimentari che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per conto di altre imprese alimentari facenti capo a soggetti giuridici diversi, ivi inclusi i laboratori che svolgono attività analitiche nell'ambito delle procedure di autocontrollo di imprese alimentari appartenenti a consorzi;
c) laboratori annessi alle imprese alimentari che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per le imprese medesime.

5- Autorità competenti

Le Autorità competenti all'esecuzione delle attività di controllo ufficiale da eseguirsi presso i laboratori di cui al paragrafo 4 sono quelle indicate all'art. 2 del d.lgs 06/11/2007, n. 193, competenti per territorio.
Il Ministero della Salute può condurre attività di controllo ufficiale di tipo sussidiario presso i laboratori di cui al paragrafo 4 di comune accordo con le Regioni e Province autonome.

6- Tecniche di controllo ufficiale

La conformità dei laboratori di cui al paragrafo 4 è accertata tramite le tecniche di controllo ufficiale indicate e definite all'art. 10 del Reg. (CE) 882/2004, con particolare riferimento alle tecniche di ispezione e di audit.

7- Risorse umane

Il personale che esegue le attività di controllo ufficiale verso i laboratori di cui al paragrafo 4 è quello ordinariamente individuato per lo svolgimento delle attività di controllo ufficiale in ambito di sicurezza alimentare, eventualmente affiancato da personale tecnico esperto sulla materia specifica.
Le Autorità Competenti che eseguono il controllo ufficiale assicurano il rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 4 e 6 del Reg. (CE) 882/2004.
Inoltre, particolare attenzione dovrà essere prestata al rispetto delle disposizioni riguardanti i conflitti di interesse, di cui all'art. 4, comma 2, lett. b) del Reg. (CE) 882/2004, per il personale che esegue il controllo ufficiale, ivi compreso il personale tecnico in affiancamento esperto sulla materia specifica.

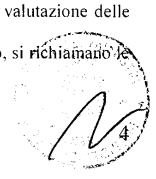
8- Criteri per la programmazione del controllo
La programmazione delle attività di controllo è effettuata nell'ambito del Piano di controllo nazionale pluriennale integrato (PNI).
L'Autorità Competente regionale annualmente identifica gli obiettivi, le priorità e gli ambiti del controllo al fine di attuare quanto prima descritto.
Le Autorità Competenti locali individuano i laboratori oggetto dei controlli, e la frequenza appropriata di controllo, anche sulla base di una valutazione dei rischi associati alle imprese alimentari per le quali i laboratori svolgono attività analitica categorizzazione del rischio dei medesimi.

Al fine della programmazione delle attività di controllo ufficiale sono prese in considerazione principalmente le seguenti basi informative:
A- elenco dei laboratori di cui al precedente paragrafo 4, lett. a) e b);
B- rilevazione dei laboratori di cui al precedente paragrafo 4, lett. c) acquisita tramite apposita procedura regionale;
C- evidenze raccolte nell'ambito del controllo ufficiale eseguito presso le imprese alimentari;
D- esposti, reclami e segnalazioni provenienti da imprese alimentari o da altri portatori di interesse;
E- segnalazioni provenienti da altre Autorità Competenti;
F- informazioni contenute nel sito di Accredia;
G- metodi di prova accreditati.

9- Ambiti del controllo ufficiale
I principali ambiti del controllo ufficiale sui laboratori di cui alle lettere a) e b) del precedente paragrafo 4 che eseguono analisi per l'autocontrollo sono rivolti all'accertamento dei seguenti elementi:
1. iscrizione negli elenchi regionali istituiti ai sensi dell'art. 3 dell'Accordo 78/CSR/2010 e relativi atti regionali di recepimento;
2. mantenimento dei requisiti previsti per l'iscrizione nell'elenco regionale, ivi compreso l'esito delle visite ispettive dell'organismo di accreditamento;
3. accreditamento delle prove eseguite dai laboratori iscritti negli elenchi regionali istituiti ai sensi dell'art. 3 dell'Accordo 78/CSR/2010 e relativi atti regionali di recepimento, relativamente alle analisi effettuate per le imprese alimentari nell'ambito di quanto previsto nelle procedure di autocontrollo;
4. aggiornamento e comunicazione delle prove accreditate o in corso di accreditamento e del relativo campo di applicazione, esito delle verifiche periodicamente effettuate dall'organismo di accreditamento, ivi comprese le eventuali revoche o sospensioni di prove accreditate e di chiusura del procedimento di accreditamento e delle variazioni della ragione sociale del laboratorio;
5. aggiornamento e comunicazione di altri eventuali dati richiesti dalle Regioni nell'ambito dei recepimenti dell'Accordo 78/CSR/2010;
6. tracciabilità dell'esito analitico e modalità di comunicazione delle prove eventualmente affidate ad altri laboratori che esercitano l'attività sul territorio nazionale iscritti negli elenchi regionali ovvero ad altri laboratori comunitari o extracomunitari accreditati da parte di un Ente di accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento EA MLA o MRA ILAC;
7. produttività del laboratorio (ad esempio tecniche applicate, congruità attività/risorse, requisiti gestionali e tecnici, registrazioni, archiviazioni, riferibilità, rintracciabilità, gestione dell'esito analitico, gestione terreni, soluzioni e reagenti, valutazione dell'approvvigionamento di materiali di consumo, reagenti, soluzioni e terreni colturali, correlazione tra esito riportato nel rapporto di prova e registrazioni su "fogli di lavoro", verifica dei tempi di risposta, ecc.);
8. gestione dei campioni, all'accettabilità degli stessi da parte del laboratorio, ai flussi informativi ed ai tempi di comunicazione dell'esito delle prove.

Per quanto riguarda i laboratori di cui alla lettera c) del precedente paragrafo 4, i controlli sono rivolti all'accertamento delle modalità di gestione della qualità e tracciabilità/rintracciabilità del dato analitico e delle modalità di refertazione delle prove effettuate non accreditate nel rispetto di quanto indicato al punto 3, lett. e) e punto 5 dell'art. 4 del Reg. (CE) 852/2004, fatto salvo che le prove eventualmente accreditate sono oggetto di verifiche effettuate dall'ente di accreditamento.

10- Criteri per la pianificazione dell'esecuzione dell'attività di controllo ufficiale
Al fine di razionalizzare la tempistica dell'intero processo di controllo ufficiale ed anche di ottenere una maggiore efficacia della verifica, si ritiene opportuno che il personale che effettua il controllo ufficiale acquisisca preventivamente o richieda al laboratorio di tenere a disposizione la documentazione necessaria alla valutazione delle evidenze.
Fra le informazioni più importanti eventualmente da acquisire, in funzione degli obiettivi del controllo, si richiamano le sotto elencate:



- elenco prove accreditate pubblicate sulla banca dati di Accredia e/o comunicate alla Regione o Provincia Autonoma;
- metodi analitici e procedure correlate;
- elenco delle procedure presenti nel laboratorio, con particolare riferimento alla gestione dei campioni e del rapporto di prova;
- copia di rapporti di prova (utilizzare se disponibili quelli agli atti dell'Autorità Competente);
- copia di registrazioni tecniche (ad esempio quaderni o "foglio" di lavoro) in uso nel laboratorio;
- procedura di registrazione/accettazione dei campioni;
- eventuale procedura di campionamento/trasporto campioni se attuata dal laboratorio;
- organizzazione dell'approvvigionamento dei materiali di consumo e reagenti e dei terreni colturali e documentazione dell'eventuale allestimento;
- elenco dei clienti.

Le modalità di acquisizione della documentazione variano in funzione della tecnica individuata per lo svolgimento del controllo ufficiale (vedi paragrafo 6). Nel caso in cui il controllo ufficiale sia eseguito con la tecnica dell'audit, sono utilizzate le modalità e le tempistiche individuate e disciplinate dalle Regioni e Province autonome per tale tecnica.

11- Attuazione dei controlli

I controlli ufficiali sono eseguiti dalle Autorità Competenti verso i laboratori che eseguono analisi per l'autocontrollo, nel rispetto di quanto contenuto nell'art. 4 del Reg.(CE) N. 882/2004, e secondo procedure documentate in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del Reg. (CE) n. 882/2004.
Le Autorità Competenti elaborano relazioni sui controlli ufficiali eseguiti verso i laboratori che eseguono analisi per l'autocontrollo in conformità a quanto previsto dall'art. 9 del Reg. (CE) n. 882/2004.

12- Elementi specifici minimi di riferimento per la valutazione della conformità

Sono riportati di seguito gli elementi specifici di riferimento per la valutazione della conformità alle norme cogenti di aspetti che rientrano negli obiettivi del controllo dei laboratori di cui al paragrafo 4, lett. a) e b).

12.1 – Iscrizione nell'elenco regionale (art. 3, Accordo 78/CSR 2010)

L'iscrizione nell'elenco regionale è condizione obbligatoria ai fini dell'esercizio delle attività di autocontrollo da parte dei laboratori non annessi alle industrie alimentari che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo per le industrie alimentari o di quelli annessi alle industrie alimentari che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo anche per conto di altre industrie alimentari facenti capo a soggetti giuridici diversi.
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) dell'Accordo 78/CSR/2010, i laboratori, per l'iscrizione nell'elenco regionale, devono risultare conformi ai criteri generali per il funzionamento dei laboratori di prova stabiliti dalla norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e devono essere accreditati, per singole prove o gruppi di prove, dall'organismo di accreditamento nazionale autorizzato e riconosciuto conforme ai requisiti generali stabiliti dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011, secondo i meccanismi di valutazione previsti dalla norma stessa.
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b) dell'Accordo 78/CSR/2010, i laboratori che non sono in possesso dei requisiti di accreditamento sopra citati, ma che sono in grado di fornire evidenza dell'avvio delle procedure di accreditamento per le relative prove o gruppo di prove presso l'organismo di accreditamento nazionale possono essere iscritti ugualmente nell'elenco regionale. In questo caso l'accreditamento dovrà essere conseguito entro 18 mesi dalla data dell'istanza di iscrizione nell'elenco regionale (si considera la data del protocollo in ingresso dell'istanza). I responsabili di tali laboratori, sono tenuti a comunicare all'Autorità Competente locale per la sicurezza alimentare ed al competente ufficio regionale entro e non oltre 18 mesi dalla data dell'istanza sopra citata, l'avvenuto conseguimento dell'accreditamento.
Ogni Regione e Provincia autonoma disciplina le modalità di tali comunicazioni sulla base del proprio ordinamento.
Il controllo ufficiale verte anche sulla verifica dell'avvenuto accreditamento di prove e gruppi di prove eseguite nell'ambito dell'autocontrollo dell'OSA.
A tale proposito si forniscono i seguenti chiarimenti:

- la responsabilità che le analisi eseguite per l'autocontrollo siano eseguite da laboratori iscritti nel registro regionale è dell'OSA;
- le prove analitiche che devono essere obbligatoriamente accreditate da parte del laboratorio sono quelle eseguite per conto di un OSA e che sono individuate a qualsiasi titolo nelle procedure di autocontrollo del medesimo OSA, ivi compreso il monitoraggio dei CCP, le procedure di qualifica e mantenimento della qualifica dei fornitori, il monitoraggio e gestione delle GMP e delle GHP, la verifica degli intermedi di lavorazione e dei prodotti finiti.
- l'attività di consulenza ad un OSA nell'ambito delle procedure di autocontrollo, non esclude il rispetto degli obblighi derivanti dalla L. 88/2009 e dall'Accordo 78/CSR/2010. Ciò comporta che il consulente che preleva campioni nell'ambito delle procedure di autocontrollo deve far analizzare i medesimi campioni a laboratori iscritti negli elenchi regionali e in possesso dell'accreditamento per la specifica prova o gruppi di prove inerente il parametro oggetto della ricerca.

I dati relativi all'iscrizione nell'elenco regionale sono riportati sui rapporti di prova riferiti ad analisi effettuate dai

laboratori ai fini dell'autocontrollo delle imprese alimentari.

12.2 – Affidamento prove a laboratorio terzo (art. 2, comma 2, Accordo 78 CSR 2010)
I laboratori iscritti nell'elenco regionale possono affidare l'esecuzione di determinate prove ad un laboratorio terzo, previo l'accertamento del rispetto da parte del laboratorio terzo della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, per le singole prove o gruppi di prove oggetto dell'affidamento, da un organismo di accreditamento riconosciuto e operante ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011, e l'iscrizione nell'elenco regionale di riferimento se trattasi di laboratorio avente sede sul territorio nazionale.
Si sottolinea che non è possibile l'accreditamento di fasi di prova e/o il subappalto di fasi di prova in quanto tale modalità può compromettere la validità analitica e giuridica del campione, come indicato per il controllo ufficiale, nella nota del Ministero della Salute prot. DSVETOC 0000733-P-07/02/2012 con riferimento al Reg. 882/2004 – articolo 11 comma 5 e comma 7.
I laboratori affidanti devono altresì conservare, a disposizione delle Autorità Competenti, tutta la documentazione comprovante i requisiti dei laboratori affidatari ed i rapporti di convezione a tal fine stipulati.
I laboratori iscritti nell'elenco che affidano l'esecuzione di determinate prove ad un laboratorio terzo comunicano all'OSA gli esiti delle prove affidate al laboratorio terzo utilizzando una delle seguenti modalità alternative:
a) trasmissione del rapporto di prova del laboratorio terzo ed indicazione del numero di iscrizione del laboratorio terzo nell'elenco regionale di riferimento;
b) indicazione chiara e leggibile, nel proprio rapporto di prova, di ogni singola prova o gruppo di prove eseguite dal laboratorio terzo ed indicazione del numero di iscrizione del laboratorio terzo nell'elenco regionale di riferimento.

12.3 – Obblighi conseguenti all'iscrizione Obblighi di comunicazione (artt. 4 e 5, Accordo 78 CSR 2010)
Il titolare o il legale rappresentante della Società o Ente che gestisce il laboratorio iscritto nell'elenco regionale deve ottenere e comunicare entro i termini previsti (18 mesi dalla data dell'istanza di iscrizione nell'elenco regionale), l'accreditamento da parte di Accredia.

Il titolare o il legale rappresentante della Società o Ente che gestisce il laboratorio è tenuto a comunicare alla Regione o Provincia Autonoma competente:
a) l'aggiornamento delle matrici e delle specifiche prove accreditate o in corso di accreditamento;
b) l'esito delle verifiche periodicamente effettuate dall'organismo di accreditamento;
c) variazioni della ragione sociale e/o del Legale rappresentante della Società o Ente;
d) eventuali revoche o sospensioni di prove accreditate o di chiusura del procedimento di accreditamento.

Nel caso vi sia variazione di sede operativa del laboratorio deve essere presentata una nuova istanza di iscrizione ai fini dell'aggiornamento della medesima iscrizione. Le Regioni e le Province Autonome possono aver stabilito proprie disposizioni che prevedano l'obbligo di presentazione di una nuova istanza di iscrizione anche variazioni di altre fattispecie.
Le Regioni e le Province Autonome possono aver stabilito proprie specifiche di aggiornamento. Ogni Regione e Provincia autonoma disciplinerà le modalità di tali comunicazioni sulla base del proprio ordinamento.

12.4 – Accertamenti riguardanti la produttività del laboratorio
Al fine di verificare l'attendibilità del dato analitico prodotto dal laboratorio e quindi l'effettiva capacità di tale dato di supportare in modo appropriato l'OSA nella gestione del rischio in sicurezza alimentare, sono esaminati gli elementi di seguito indicati per alcune prove prese a campione tra quelle accreditate dal laboratorio:
- numero di analisi eseguite per la singola prova negli ultimi 12 mesi;
- strumentazione utilizzata per la prova;
- consumo di reattivi e materiali per l'esecuzione della prova negli ultimi 12 mesi;
- elenco dei clienti per i quali è stata eseguita la prova;
- elenco del personale che esegue la prova;
- rispetto delle disposizioni legislative relative al campionamento e alla preparazione del campione stesso (ad es. piano nazionale di controllo salmonella).

Si segnala infine l'eventuale opportunità di esaminare quanto di seguito indicato:
- Manuale Qualità Generale;
- Procedure Generali;
- Istruzioni Operative;
- Metodi di Prova;

- Registrazioni relative all'esecuzione prove analitiche;
- Documentazione tecnica e contabile inerente l'attività del laboratorio e l'approvvigionamento di servizi e materiale di consumo.

12.5 – Adeguatezza del contratto con il cliente

Ferme restando le verifiche eseguite dall'ente di accreditamento nell'ambito del punto 4.3 della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, il personale appartenente all'Autorità Competente verifica l'adeguatezza delle condizioni contrattuali tra il laboratorio e l'OSA relativamente alla gestione dei campioni, all'accettabilità degli stessi da parte del laboratorio ed ai flussi informativi tra OSA e laboratorio relativamente ai tempi di comunicazione dell'esito delle prove.

13- Diagramma di flusso indicativo relativo ad un'attività di controllo

Si riporta la sequenza delle azioni relativa allo svolgimento di un'attività controllo.

N.	*Descrizione*	*Attività*	*Riferimento*	*Esiti*	*Conseguenze*
1	*Verifica stato iscrizione nell'elenco regionale*	*Verifica della condizione di iscrizione*	*Art. 4, Accordo 78 CSR 2010*	*Iscritto*	*Prosecuzione verifica*
				Iscritto, ma in attesa dell'accreditamento	*Vedi verifica rispetto tempistica per l'ottenimento dell'accreditamento*
				Non iscritto	*Sospensione attività svolta per le analisi di autocontrollo e o sanzione se presenti nell'ordinamento regionale Verifiche successive presso OSA clienti del laboratorio*
		Verifica rispetto tempistica per l'ottenimento dell'accreditamento	*Art. 4, comma 6, Accordo 78 CSR 2010*	*Favorevole*	*Prosecuzione verifica*
				Sfavorevole	*Comunicazione alla struttura regionale competente per cancellazione dall'elenco regionale Verifiche successive presso OSA clienti del laboratorio*
2	*Verifica dati di iscrizione nell'elenco regionale*	*Verifica della corrispondenza dei dati identificativi dell'impresa (denominazione societaria, ragione sociale, legale rappresentante), del responsabile del laboratorio, delle sedi legali e o operative e delle planimetrie dei locali*	*Art. 4, Accordo 78 CSR 2010*	*Favorevole*	*Prosecuzione verifica*
				Sfavorevole	*Accertamento dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione Vedi punto 5*
3	*Verifica del mantenimento dei requisiti generali di competenza che hanno determinato l'accreditamento*	*Verifica della corrispondenza tra l'elenco delle prove accreditate individuate nella banca dati di Accredia e/o comunicate all'Autorità Competente regionale e quelle in possesso del laboratorio*	*Art. 4, Accordo 78 CSR 2010*	*Favorevole*	*Prosecuzione verifica*
				Sfavorevole	*Accertamento dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione Vedi punto 5*

		Verifica della corrispondenza tra le prove eseguite per le imprese alimentari e le prove accreditate [fatta salva l'evidenza di comunicazione verso l'impresa alimentare e la relativa refertazione dell'indicazione di prova non accreditata]		*Favorevole*	*Prosecuzione verifica*
				Sfavorevole	*Sospensione dall'iscrizione nel registro regionale e o sanzione se presenti nell'ordinamento regionale Verifiche successive presso OSA clienti del laboratorio*
4	*Verifica ricorso a laboratori terzi*	*Verifica delle modalità di accertamento della qualifica (accreditamento) dei laboratori esterni*	*Art. 2, comma 2, Accordo 78 CSR 2010*	*Favorevole*	*Prosecuzione verifica*
				Sfavorevole	*Prescrizione e o Sanzione se presente nell'ordinamento regionale Verifiche successive presso OSA clienti del laboratorio*
		Verifica delle modalità di comunicazione dell'esito delle prove analitiche affidate a laboratorio esterno		*Favorevole*	*Prosecuzione verifica*
				Sfavorevole	*Prescrizione e o Sanzione se presente nell'ordinamento regionale Verifiche successive presso OSA clienti del laboratorio*
5	*Verifica rispetto obblighi di comunicazione*	*Verifica rispetto comunicazioni variazione prove accreditate all'Autorità Competente locale*	*Artt. 4 e 5, Accordo 78 CSR 2010*	*Favorevole*	*Prosecuzione verifica*
				Sfavorevole	*Prescrizione e o Sanzione se presente nell'ordinamento regionale Verifiche successive presso OSA clienti del laboratorio*
		Verifica rispetto comunicazioni esito verifiche ente di accreditamento		*Favorevole*	*Prosecuzione verifica*
				Sfavorevole	*Prescrizione e o Sanzione se presente nell'ordinamento regionale*
6	*Verifica produttività laboratorio*	*Verifica congruità delle evidenze raccolte in base a quanto indicato al paragrafo 12.4*		*Favorevole*	*Prosecuzione verifica*
				Sfavorevole	*Sospensione dall'iscrizione nel registro regionale – Prescrizione e o Sanzione se presente nell'ordinamento regionale*
7	*Verifica adeguatezza contratto tra il laboratorio e l'OSA*	*Verifica adeguatezze delle condizioni contrattuali tra il laboratorio e l'OSA relativamente alla gestione dei campioni, all'accettabilità*		*Favorevole*	*Termine verifica*

		degli stessi da parte del laboratorio ed ai flussi informativi tra OSA e laboratorio relativamente ai tempi di comunicazione dell'esito delle prove		*Sfavorevole*	*Prescrizione e o Sanzione se presente nell'ordinamento regionale* *Verifiche successive presso OSA clienti del laboratorio*

14- Laboratori annessi alle imprese alimentari che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo delle stesse imprese

I laboratori annessi alle imprese alimentari che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo delle stessa impresa sono parte dell'impresa alimentare. Per tale motivo ai fini della completezza del controllo ufficiale devono essere controllati come tutte le altre attività dell'OSA in questione.

Nel caso in cui tali laboratori effettuino analisi conto terzi, cioè per soggetti giuridici diversi dall'impresa di appartenenza, essi rientrano nell'ambito di applicazione di cui al paragrafo 4, lettera b).

I laboratori annessi alle imprese alimentari non hanno l'obbligo di essere accreditati ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 sia per i requisiti generali sia per le prove analitiche. Tuttavia, tali laboratori devono dimostrare l'affidabilità delle prove (non accreditate) da esso eseguite a corredo delle procedure di autocontrollo.

Al fine di accertare la qualità del dato analitico prodotto da tali laboratori sono individuati i seguenti criteri, di seguito elencati, da verificarsi tutto o in parte sulla base degli obiettivi del controllo ufficiale:

- adeguatezza strutturale e impiantistica;
- adeguatezza della formazione del personale che effettua le analisi;
- modalità di gestione dei campioni;
- impiego dei metodi analitici stabiliti nella normativa comunitaria e/o nazionale ove previsti;
- utilizzo di metodi analitici validati e, qualora disponibili, preferibilmente normati;
- controllo di qualità interno, inclusa la verifica della produttività del laboratorio come indicato nel paragrafo 12.4 ;
- controllo di qualità esterno (eventuale partecipazione a circuiti interlaboratorio in quantità e qualità dipendente dalle matrici e dai relativi parametri indagati e valutazione del loro esito);
- stima dell'incertezza di misura per le prove eseguite;
- modalità di refertazione delle prove.

15- Provvedimenti conseguenti all'accertamento di irregolarità

Qualora nei laboratori di cui al paragrafo 4, lett. a) e b) sia accertata la mancanza di uno o più dei requisiti per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco regionale, di cui all'art. 2 dell'Accordo 78/CSR/2010, la competente struttura regionale provvede alla cancellazione del laboratorio dall'elenco. L'atto di cancellazione è trasmesso dalla competente struttura regionale al responsabile del laboratorio, all'Autorità Competente locale ed al Ministero della Salute.

La violazione degli obblighi individuati per i laboratori di cui al paragrafo 4, lett. a), b) e c) e l'accertamento di irregolarità da parte dei medesimi implicano provvedimenti a carico del laboratorio ai sensi dell'art. 54 del Reg. (CE) 882/2004 che, in funzione della loro gravità, possono comportare l'emanazione di prescrizioni, e/o l'irrogazione di sanzioni se previste nell'ordinamento regionale.

Quando in presenza di un OSA che ha una produzione multi sito e che si avvale di un solo laboratorio annesso, il laboratorio medesimo risulti non conforme, la segnalazione di non conformità è trasmessa alle Autorità Competenti locali territorialmente competenti per gli altri siti dell'OSA.

Si evidenzia che Accredia è competente per la verifica del rispetto dell'obbligatorietà del proprio marchio sui rapporti di prova emessi dai laboratori di cui al paragrafo 4, lett. a) e b).

È fatta salva la facoltà di effettuare reciproche segnalazioni tra Autorità Competenti ed Accredia relativamente ad eventuali evidenze raccolte nell'ambito delle rispettive attività di verifica e controllo, che potenzialmente sono di interesse per gli ambiti di competenza degli Enti sopra citati.

16- Operatori del Settore Alimentare (OSA)

Il controllo ufficiale verifica l'adeguatezza del sistema di autocontrollo dell'OSA anche in relazione alle analisi di autocontrollo. Nell'ambito dei controlli svolti presso gli OSA, sono verificate l'appropriatezza e le modalità di gestione delle prove analitiche inserite nei piani di autocontrollo che devono essere svolte da laboratori di cui al paragrafo 4, lett. a), b) e c).

Qualora sia accertato che un OSA utilizzi laboratori non iscritti negli elenchi regionali o accetti che il laboratorio esegua prove per le quali non è accreditato per l'esecuzione di analisi previste nell'ambito delle procedure di autocontrollo, si prevede l'applicazione delle misure di cui all'art. 54 del Reg. (CE) 882/2004 e, se del caso, le sanzioni di cui al d. lgs 193/2007.

Ulteriori verifiche a campione possono essere realizzate presso OSA clienti di laboratori soggetti a controllo, anche nei casi di esito favorevole delle verifiche eseguite presso i medesimi laboratori, per incrociare i dati rilevati presso le

9

attività di controllo.

17- Attività di comunicazione

Al fine di promuovere la conoscenza della normativa e degli adempimenti conseguenti, riguardanti i laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo, e di sviluppare la consapevolezza delle rispettive responsabilità di ogni portatore di interesse, le Autorità Competenti nazionali, regionali e locali organizzano iniziative di informazione e formazione sugli aspetti amministrativi, normativi e tecnici riguardanti le attività dei laboratori sopra citati, sugli obiettivi e le modalità di esecuzione del controllo , ivi compresi i criteri per la valutazione della conformità. In questo contesto è opportuno prevedere una collaborazione continuativa e strutturata nel tempo con le associazioni di categoria interessate alla tematica e le altre parti interessate, con particolare riferimento a:

- laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo;
- ordini professionali;
- imprese alimentari;
- associazioni di consumatori.

Roma, 23 aprile 2015



(Codice interno: 305365)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1099 del 18 agosto 2015

Sviluppo di strumenti per la gestione del rischio clinico: adozione di procedure per l'identificazione del paziente e della scheda unica di terapia.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Si propone l'adozione presso ogni struttura sanitaria, pubblica e privata, operante in ambito regionale, di procedure per l'identificazione del paziente e della scheda unica di terapia, facendole rientrare tra i requisiti per l'accreditamento di tutte le strutture sanitarie.

L'Assessore, Luca Coletto, riferisce quanto segue.

Nel corso degli ultimi anni si è assistito ad un progressivo impegno da parte delle organizzazioni sanitarie nella sperimentazione di modelli innovativi finalizzati a perseguire l'appropriatezza nell'ottica del governo clinico, anche a garanzia di percorsi di cura efficaci, efficienti e sicuri.

Garantire la sicurezza dei pazienti rappresenta pertanto una sfida raccolta da tutti i sistemi sanitari evoluti in considerazione del diritto degli stessi a ricevere cure appropriate, efficaci e sicure.

Una delle azioni maggiormente efficaci è rappresentata dalla corretta identificazione del paziente, di particolare rilevanza in occasione di processi assistenziali particolarmente critici quali l'esecuzione di interventi chirurgici o procedure invasive, l'effettuazione di prelievi, la somministrazione di sangue ed emoderivati e la terapia farmacologica.

Come previsto dalla Raccomandazione del Ministero della Salute n. 3 del marzo 2008, denominata "Raccomandazione per la corretta identificazione dei pazienti, del sito chirurgico e della procedura", il paziente deve essere identificato da nome, cognome e data di nascita e il mezzo più idoneo per tale identificazione è rappresentato dalla semplice richiesta di confermare questi dati identificativi, da trascrivere successivamente in tutta la documentazione sanitaria.

La medesima raccomandazione prevede inoltre che la procedura identificativa debba essere attuata prima di somministrare la terapia, di eseguire un prelievo ematico, di inviare il paziente a eseguire prestazioni diagnostiche, e comunque prima dell'effettuazione delle stesse, di un intervento chirurgico e di una emotrasfusione.

Tutto ciò fermo restando che, in caso di paziente non collaborante, per l'identificazione ci si avvalga dei dati anagrafici presenti nella documentazione sanitaria e in caso di paziente sconosciuto lo stesso vada identificato con un codice alfanumerico da riportare su tutta la documentazione fino all'accertamento dell'identità.

Per quanto concerne l'attività operatoria, pur considerando che l'errata identificazione dei pazienti o del sito chirurgico risulta essere un evento avverso poco frequente ma che qualora si verifichi può provocare gravi conseguenze compromettendo seriamente la fiducia dei cittadini nei confronti dell'intero servizio sanitario, è opportuno rammentare come la succitata Raccomandazione ministeriale del marzo 2008 preveda espressamente l'applicazione della procedura di identificazione del paziente in occasione di tutte le procedure chirurgiche ed invasive, eseguite in sala operatoria o in altri "setting" ospedalieri.

In particolare, per la corretta identificazione, oltre che del paziente, del sito operatorio, è inoltre previsto che la procedura di identificazione si svolga in più fasi, ovvero nel periodo di preparazione all'intervento con la raccolta del consenso informato e il contrassegno del sito, prima dell'ingresso in sala operatoria e prima dell'incisione chirurgica secondo quanto proposto nel "Manuale per la Sicurezza in sala operatoria: Raccomandazioni e Checklist" redatto nell'ottobre del 2009 dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, che già costituisce un requisito per l'accreditamento di tutte le strutture sanitarie pubbliche e private ai sensi della DGR n. 2014 del 8 ottobre 2012.

Di estremo rilievo è inoltre la prevenzione degli eventi avversi dovuti ad errori in corso di terapia farmacologica, sia in ambito ospedaliero sia territoriale, oggetto di attenzione da parte dei principali Organismi internazionali che si occupano di sanità e da considerarsi come una priorità dell'assistenza sanitaria.

Secondo la definizione proposta dal National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention (NCCMERP), per errore di terapia va inteso ogni evento avverso, indesiderabile, non intenzionale e prevenibile che può causare o portare ad un uso inappropriato del farmaco o ad un pericolo per il paziente.

A tal fine è utile sottolineare come la valutazione dell'errore di terapia sia basata sulle modalità di impiego del farmaco e sul rischio clinico che ne può derivare, intendendo per rischio clinico la probabilità che un paziente sia vittima di un evento avverso, ovvero subisca un qualsiasi danno o disagio imputabile, anche se in modo involontario, alle cure mediche prestate durante il periodo di degenza, con un prolungamento della stessa, un peggioramento delle condizioni di salute o la morte; non tutti gli errori di terapia determinano però un danno, in quanto la maggior parte possono essere considerati dei "near miss", ovvero dei potenziali eventi avversi.

Tra gli errori in terapia risultano molto frequenti quelli legati alla somministrazione dei cosiddetti farmaci "LASA (Look-Alike/Sound-Alike)", acronimo anglosassone utilizzato per indicare quei farmaci che possono essere scambiati con altri per la somiglianza grafica e/o fonetica del nome, come riportato nella Raccomandazione del Ministero della Salute n. 12 dell'agosto 2010 denominata "Raccomandazione per la prevenzione degli errori con farmaci Look-Alike/Sound-Alike".

Gli errori nel processo di somministrazione dei farmaci possono essere schematizzati in errori di prescrizione, di interpretazione errata della scrittura del medico, di trascrizione e di somministrazione, e risultano principalmente ascrivibili a errate trascrizioni dalla cartella clinica al quaderno della terapia, a una difficile interpretazione della prescrizione medica e alla mancata visibilità del processo terapeutico nel suo complesso.

Emerge pertanto come l'errore di terapia possa originare da svariate situazioni presenti nelle diverse fasi del processo terapeutico, inteso come un processo multiprofessionale che va dalla prescrizione alla somministrazione, la cui responsabilità non ricade necessariamente sul singolo operatore ma su più individui in considerazione dei modelli organizzativi adottati.

Al fine di contrastare il fenomeno degli errori in terapia è unanimemente riconosciuta l'efficacia dell'adozione della scheda unica di terapia, strumento di comunicazione interna che ha la peculiarità di integrare in un unico documento tutte le informazioni sul processo terapeutico dei pazienti ricoverati, da considerarsi parte integrante della cartella clinica, la cui tenuta, conservazione e informatizzazione sono disciplinate dalla Legge regionale 14 dicembre 2007, n. 34.

L'utilizzo della scheda unica di terapia consente l'effettuazione della prescrizione scritta, evitando prescrizioni verbali da parte dei medici, e consentendo la corretta identificazione del prescrivente e le caratteristiche del paziente da parte dei farmacisti coinvolti nei processi terapeutici che prevedono la preparazione del farmaco e allo stesso tempo permette di evitare pericolosi passaggi di trascrizione tra la cartella clinica e la documentazione infermieristica nel corso della somministrazione, conseguentemente permettendo un risparmio di tempo e garantendo nel contempo la piena tracciabilità, su un unico documento, di tutte le operazioni effettuate e dell'autore di ogni singolo intervento.

A fronte di quanto sopra esposto, con il presente provvedimento si propone, nell'ambito degli strumenti per la gestione del rischio clinico, che la procedura per l'identificazione del paziente e la scheda unica di terapia vengano adottate presso ogni struttura sanitaria operante in ambito regionale entro il 1 gennaio 2016 e che le stesse costituiscano requisiti per l'accreditamento di tutte le strutture sanitarie, pubbliche e private.

Si dà atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la DGR n. 2014 del 8 ottobre 2012;

VISTA la Legge regionale 14 dicembre 2007, n. 34;

VISTA la Raccomandazione del Ministero della Salute n. 3 del marzo 2008;

VISTO il "Manuale per la Sicurezza in sala operatoria: Raccomandazioni e Checklist" del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali dell'ottobre 2009;

VISTA la Raccomandazione del Ministero della Salute n. 12 dell'agosto 2010;

VISTO l'art. 2 co. 2 lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di approvare l'adozione presso ogni struttura sanitaria, pubblica e privata, operante in ambito regionale, entro il 1 gennaio 2016, delle procedure per l'identificazione del paziente e della scheda unica di terapia;

2. di disporre che l'adozione delle procedure per l'identificazione del paziente e della scheda unica di terapia costituiscano requisiti per l'accreditamento di tutte le strutture sanitarie, pubbliche e private, operanti in ambito regionale;

3. di approvare le disposizioni e i principi contenuti in premessa, non richiamati espressamente nel presente dispositivo;

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5. la Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria è incaricata dell'esecuzione del presente atto;

6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Codice interno: 305490)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1100 del 18 agosto 2015

Linee guida contenenti indicazioni per attività di controllo numerico delle nutrie.

[Veterinaria e zootecnia]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva linee guida che si prefiggono l'obiettivo di fornire alle amministrazioni comunali uno strumento uniforme in tutto il territorio regionale per disciplinare l'attività di controllo numerico delle nutrie.

L'Assessore Luca Coletto, di concerto con l'Assessore Giuseppe Pan, riferisce quanto segue.

Il decreto legge 24.06.2014, n.91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116, recante "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea" all'art.11, comma 12, ha modificato l'art.2, comma 2 della legge 157/92 "Norme per la protezione della fauna

selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", escludendo le nutrie, al pari di talpe, ratti, topi propriamente detti e arvicole, dalla fauna selvatica oggetto di tutela.

Con l'esclusione della nutria dalle norme previste per la fauna selvatica dalla predetta legge 157/92:

- non sono più attuabili gli specifici piani di controllo previsti dall'art.19 della medesima legge 157/92, così come recepito dalla Legge regionale Veneto n. 50/93 all'art.17, a norma dei quali le Province hanno potuto predisporre piani di controllo numerico delle nutrie, avvalendosi di operatori abilitati provvisti di porto d'arma ad uso caccia (selettori);

- non è più applicabile l'art. 28 della LR 50/93 e di conseguenza non sono più risarcibili gli ingenti danni causati dalla specie alle produzioni agricole facenti capo al fondo regionale per il risarcimento dei danni alle produzioni agricole da parte della fauna selvatica;

- si rende necessario proseguire nell'attuazione di interventi di controllo numerico della specie nutria, anche in conseguenza della mancanza di fattori naturali di regolazione numerica, ivi compresa l'assenza di predatori.

La circolare interministeriale prot. 21814 del 31/10/2014 del Ministero della Salute e del Ministero Politiche Agricole Alimentari Forestali, con la quale, dando atto che le nutrie, dallo status di "fauna selvatica" e quindi protetta, sono transitate allo status di "specie nociva", alla stregua di animali infestanti e dannosi", si sottolinea che tale modifica ha prodotto due effetti:

a) trasferire la competenza sulla gestione delle nutrie, attualmente in capo alle Regioni e alle Province, ai Comuni;

b) consentire nella gestione delle problematiche relativa al sovrappopolamento delle nutrie, l'utilizzo di tutti gli strumenti sinora impiegati per le specie nocive (non solo per il contenimento,ma anche per l'eliminazione totale di questi animali analogamente a quanto si fa nelle derattizzazioni).

La presenza incontrollata della nutria, per tutte le considerazioni di cui sopra, rappresenta un grave pericolo per l'incolumità pubblica, in particolare con riferimento al rischio idraulico, al rischio per la circolazione stradale ed ai danni alle produzioni agricole.

Si ritiene pertanto necessario disciplinare gli interventi di controllo della popolazione delle nutrie sul territorio comunale, secondo modalità sostanzialmente corrispondenti a quelle applicate in precedenza nei piani adottati dalla Provincia con il parere ISPRA, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Per quanto riguarda le modalità di smaltimento delle carcasse, la Circolare interministeriale più volte citata ne prevede le metodologie di smaltimento in esito ai piani di controllo numerico, ed in particolare a quanto previsto dall'art. 13 del Reg. CE n. 1069/2009.

Inoltre la nota del Ministero della Salute prot. 3991 del 09/02/2015, con riferimento alla precedente circolare interministeriale del 31/10/2014, nel caso di abbattimenti occasionali, indica la possibilità da parte dei Comuni di dare corso alla applicazione, nelle forme ritenute opportune, del D.lgs. 152/2006 in tema ambientale (art. 184 comma 2, lett. d. relativo ai rifiuti urbani).

Si ritiene necessario emanare linee guida che si prefiggono l'obiettivo di fornire alle amministrazioni comunali uno strumento uniforme in tutto il territorio regionale per disciplinare l'attività di controllo numerico delle nutrie.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la legge 11 agosto 2014, n.116;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1069/2009

VISTO il Regolamento (CE) n. 142/2011;

VISTO il Regolamento (CE) 1143/2014

VISTA la legge 157/92;

delibera

1. di approvare, per i motivi indicati in premessa, **l'Allegato A** "Linee guida contenti indicazioni operative per l'attività di controllo numerico delle nutrie" che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

3. di incaricare la Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Giunta Regionale alla esecuzione del presente atto;

4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1100 del 18 agosto 2015 pag. 1/5

LINEE GUIDA CONTENENTI INDICAZIONI PER ATTIVITA' DI CONTROLLO NUMERICO DELLE NUTRIE

PREMESSA

la nutria (*Myocastor coypus*) è un roditore di media taglia tipico di ambienti acquatici, originario del Sud America ed importato in Italia negli anni trenta a scopo di allevamento commerciale per la produzione di pellicce, condotto in strutture di stabulazione spesso inadeguate che hanno facilitato ripetute immissioni nell'ambiente, più o meno accidentali, avvenute nel corso degli ultimi decenni e che nel tempo hanno determinato la naturalizzazione della specie sull'intero territorio italiano;

L'incremento annuo della specie è molto consistente a causa dell'elevato tasso riproduttivo, delle nascite distribuite nell'intero corso dell'anno con picchi stagionali compresi tra maggio e novembre, del clima favorevole e della buona disponibilità alimentare in natura;

La mortalità naturale è provocata quasi unicamente da inverni freddi caratterizzati da temperature al di sotto dello 0 termico per periodi di tempo prolungati;

la nutria possiede un'elevata capacità dispersiva e la presenza di un fitto reticolo idrografico che caratterizza la Regione Veneto (ed in particolare le aree di pianura) facilita la diffusione incontrollata e l'aumento della consistenza della specie;

Lo scavo di gallerie utilizzabili come siti di sosta e riproduzione dalla nutria, ha provocato la progressiva erosione di molte arginature (in parte anche pensili), con conseguenti e rilevanti rischi idraulici potenzialmente in grado, fra l'altro, di mettere in serio pericolo l'incolumità di cose e persone;

Il reticolo idrografico nel territorio comunale si sviluppa anche in prossimità di varie arterie stradali e, pertanto, si verifica la presenza di nutrie vaganti sulle strade che procurano situazioni di potenziale pericolo al traffico veicolare;

L’elevata presenza di questa specie alloctona rappresenta una minaccia per la conservazione della biodiversità delle biocenosi locali e può pregiudicare lo stato di conservazione di specie faunistiche autoctone o di intere comunità biotiche, tanto che l’International Union for Conservation of Nature – IUCN l’ha inserita tra le 100 specie esotiche a maggiore minaccia per la biodiversità a scala globale;

A seguito di suddetta classificazione, la CE ha emanato il Reg. 1143/2014 con il quale vengono indicate agli stati membri le direttive per dare corso agli interventi di contenimento delle specie esotiche che minacciano la biodiversità a scala globale

Essendo un roditore essenzialmente erbivoro la nutria si rende altresì responsabile di ingenti danni alle coltivazioni agricole;

Profili istituzionali

Stante la complessità della materia che coinvolge diversi ambiti di responsabilità e fattispecie, risulta opportuno, di seguito, riportare le principali fonti normative che individuano le autorità competenti e le principali attribuzioni.

- il decreto legge 24.06.2014, n.91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116, recante “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientemento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea” all'art.11, comma 12, ha modificato l'art.2, comma 2 della legge 157/92 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, escludendo le nutrie, al pari di talpe, ratti, topi propriamente detti e arvicole, dalla fauna selvatica oggetto di tutela;

Considerato che, con l'esclusione della nutria dalle norme previste per la fauna selvatica dalla predetta legge 157/92:

- non sono più attuabili gli specifici piani di controllo previsti dall'art.19 della medesima legge 157/92, così come recepito dalla legge regionale Veneto n. 50/93 all'art.17, a norma dei quali le Province hanno potuto predisporre piani di controllo numerico della specie nutria, avvalendosi di operatori abilitati provvisti di porto d'arma ad uso caccia (selettori);

- non è più applicabile l'art. 28 della LR 50/93 e di conseguenza non sono più risarcibili i danni causati dalla specie alle produzioni agricole facenti capo al fondo regionale per il risarcimento dei danni alle produzioni agricole da parte della fauna selvatica;

- si rende necessario proseguire nell'attuazione di interventi di controllo numerico della specie nutria, anche in conseguenza della mancanza di fattori naturali di regolazione numerica, ivi compresa l’assenza di predatori;

Vista la circolare interministeriale prot. 21814 del 31/10/2014 del Ministero della Salute e del Ministero Politiche Agricole Alimentari Forestali, con la quale, dando atto che le nutrie, dallo status di “fauna selvatica” e quindi protetta, sono transitate allo status di “specie nociva”, alla stregua di animali infestanti e dannosi”. Tale modifica ha prodotto due effetti:
a) trasferire la competenza sulla gestione delle nutrie, attualmente in capo alle Regioni e alle Province, ai Comuni;
b) consentire nella gestione delle problematiche relativa al sovrappopolamento delle nutrie, l’utilizzo di tutti gli strumenti sinora impiegati per le specie nocive con l’obiettivo di perseguire non solo il contenimento, ma anche per l’eliminazione totale di questi animali analogamente a quanto si fa nelle derattizzazioni;

Considerato che la richiamata circolare interministeriale ha posto l'attenzione su alcuni punti, ribadendo “l’opportunità di piani di controllo, anche in forma consortile tra comuni,

che richiamino le norme tecniche predisposte dall'ISPRA, ivi comprese le tecniche di cattura (trappolaggio, ecc.), tecniche di soppressione eutanasia e smaltimento carcasse nel rispetto della normativa vigente, eventualmente individuando sistemi alternativi alla distruzione"

il Regolamento (UE) n. 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive raccomanda agli Stati membri di provvedere all'eradicazione rapida di tali specie;

Dato atto come la presenza incontrollata della nutria, per tutte le considerazioni di cui sopra, rappresenti un grave pericolo per l'incolumità pubblica, in particolare in riferimento al rischio idraulico, al rischio per la circolazione stradale e ai danni alle produzioni agricole;

Considerato pertanto necessario intervenire per disciplinare gli interventi di controllo della popolazione delle nutrie sul territorio comunale, secondo modalità sostanzialmente corrispondenti a quelle applicate in precedenza nei piani adottati dalla Provincia con il parere ISPRA, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

Considerato inoltre quanto previsto dalla Circolare interministeriale più volte citata in merito alle metodologie di smaltimento delle carcasse in esito ai piani di controllo numerico, ed in particolare quanto previsto dall'art. 13 del Reg. CE n. 1069/2009;

Vista la nota del Ministero della Salute prot. 3991 del 09/02/2015, con la quale, con riferimento alla precedente circolare interministeriale del 31/10/2014, nel caso di abbattimenti/rinvenimenti occasionali, si indica la possibilità da parte dei Comuni di dare corso alla applicazione, nelle forme ritenute opportune, del D.lgs. 152/2006 in tema ambientale (art. 184 comma 2, lett. d. relativo ai rifiuti urbani);

OBIETTIVO DELLE PRESENTI LINEE GUIDA

Le presenti linee guida si prefiggono l'obiettivo di fornire alle amministrazioni comunali uno strumento uniforme in tutto il territorio regionale per disciplinare l'attività di controllo numerico delle nutrie.

POSSIBILI METODOLOGIE DI CATTURA E SMALTIMENTO

Cattura mediante gabbie-trappola e successiva soppressione eutanasica

La cattura mediante gabbie-trappola e successiva soppressione eutanasia secondo le Linee Guida elaborate da ISPRA, può essere effettuata su tutto il territorio comunale, durante l'intero arco dell'anno, e senza limite di orario da parte dei proprietari/conduttori dei fondi (agricoli e non), interessati dalla presenza della specie, del personale degli enti delegati alla gestione/tutela delle acque (Consorzi di Bonifica, AIPO, Genio Civile, ecc), nonché da Ditte di disinfestazione o pest-control, risultanti affidatarie di incarico di disinfestazione con le modalità previste.

Andranno impiegate gabbie-trappola di adeguate dimensioni e riconosciuta efficacia per la cattura in vivo di nutrie, indicativamente di cm. 80 (profondità) x 40 (larghezza) x 35/40 (altezza), dotate di apertura singola o doppia (ai due estremi) con chiusura basculante dall'interno, eventualmente provviste di meccanismi di attivazione con utilizzo di esca attrattiva (preferibilmente mele, carote, spighe di mais, ecc.).

La soppressione eutanasica delle nutrie catturate deve avvenire nel minor tempo possibile dal momento della cattura e comunque le trappole devono essere controllate almeno una volta al giorno.
Eventuali capi di fauna selvatica catturati involontariamente nei luoghi di posizionamento delle trappole per nutrie, dovranno essere liberati sul luogo di cattura nel più breve tempo possibile.

La soppressione eutanasica delle nutrie potrà avvenire all'interno delle trappole di cattura o di altri idonei contenitori di costrizione, sul luogo di cattura o nelle pertinenze della residenza o delle aree cortilive dei fondi agricoli, utilizzando armi di libera vendita, funzionanti ad aria compressa e con adeguata potenza il più possibile prossima ma non superiore a 7,5 Joule, o con altri mezzi (di cui ci si possa avvalere ai sensi e alle condizioni di legge) che non comportino maltrattamento degli animali (es. carabina se in possesso di porto d'armi).
A tal fine è giustificato il trasporto dell'arma dalla residenza al luogo di cattura delle nutrie (con arma scarica e riposta in custodia: vedi artt. 9 e 10 D.M. 9 agosto 2001 n.362) per la soppressione dei capi catturati, a condizione che il trasporto e l'utilizzo sia fatto dal proprietario/conduttore del fondo o dal personale degli enti delegati alla gestione/tutela delle acque, purché maggiorenne, e sia effettuato usando la massima diligenza.

Raccolta e smaltimento delle carcasse

Le carcasse di nutria provenienti da attività di cattura occasionali devono essere recuperate da chi, direttamente od indirettamente ha provveduto alla cattura/soppressione delle nutrie, e smaltite mediante interramento nel rispetto del Reg. CE 142/2011, (All. VI, Capo III, Sez. 1, punto 3 lett. A) ovvero del D.L.gs 152/2006 art. 184 c. 2 lett. D.
Considerando l'attuale densità della specie per unità di superficie e trattandosi di catture occasionali ed in luoghi di difficile accesso, il sotterramento delle carcasse può essere effettuato nei luoghi di cattura, nel limite annuo di 5 capi o comunque di 20 kg. di carcasse per ettaro.
In particolare, al fine di prevenire il dissotterramento delle carcasse da parte dei carnivori (selvatici e non), l'interramento deve essere effettuato ad una distanza di almeno 250 metri da pozzi o sorgenti che forniscono acqua, almeno 30 metri dai corpi idrici principali (fiumi, laghi,ecc), almeno 10 metri dai corsi d'acqua secondari, ad una profondità di almeno 50 cm., con riporto di ulteriore terra sopra il punto di affossamento al fine di prevenire ristagni d'acqua.
E' opportuno posizionare sopra il punto di affossamento, per un periodo di almeno 30 giorni, un pannello di rete metallica a maglia larga (indicativamente cm 200X100 con maglia cm. 5X10) al fine di ostacolare eventuali azioni di dissotterramento delle carcasse da parte di animali carnivori od onnivori.

Nel caso di adozione di piani di controllo della specie con un elevato numero di carcasse da smaltire e qualora non sussistano le condizioni previste per l'interramento, lo smaltimento delle carcasse dovrà avvenire con le modalità previste dall'art. 13 del Reg. CE n. 1069/2009.
Il proprietario-conduttore del fondo sul quale è avvenuta la cattura/soppressione di nutrie, o il personale degli enti delegati alla gestione/tutela delle acque, dovrà provvedere allo smaltimento delle carcasse nelle altre forme previste dalla normativa vigente (consegna in discarica autorizzata, invio alla termo distruzione, ad impianti di compostaggio o di digestione anaerobica per la produzione di biogas).

E' vietata la dispersione sul territorio di veleni e rodenticidi in quanto ritenuto metodo non selettivi per interventi di spopolamento delle nutrie.

(Codice interno: 305304)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1101 del 18 agosto 2015

Decreto Legislativo 14.08.2012, n. 150. Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi. Disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi, previsto dal Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari adottato con Decreto Ministeriale 22.01.2014.

[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approvano le disposizioni per la realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento e le procedure per il rilascio e il rinnovo del certificato di abilitazione per svolgere l'attività di consulente in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi, come stabilito dalla normativa comunitaria e nazionale.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

Il Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (di seguito PAN), approvato con DM 22 gennaio 2014, in applicazione della Direttiva 2009/128/CE e dell'art. 6 del D.Lgs n. 150/2012, ha introdotto una serie di azioni ed adempimenti sia obbligatori sia volontari che hanno come finalità comune la riduzione dei rischi connessi all'impiego dei prodotti fitosanitari e che devono essere attivati a livello regionale.

L'Azione A1 - Formazione - del PAN ha istituito, secondo quanto previsto dagli artt. 7, 8 ,9 e 10 del D.Lgs. n. 150/2012, il nuovo sistema di formazione obbligatoria e certificata per il rilascio e rinnovo delle abilitazioni per gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti, rispettivamente, per l'acquisto ed utilizzo di prodotti fitosanitari, per la vendita dei prodotti medesimi nonché per svolgere l'attività di consulenza in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi.

Ai fini dell'attuazione del sistema in parola da parte delle Regioni e delle Province, il PAN, tra l'altro, ha definito i requisiti e le procedure per la realizzazione dell'attività di formazione, di base e di aggiornamento periodico, nonché per il rilascio delle abilitazioni.

La Regione del Veneto, con deliberazione della Giunta Regionale n. 2136 del 18.11.2014, ha dato attuazione a quanto previsto dalla suddetta Azione del PAN approvando le disposizioni del sistema di formazione obbligatoria e certificata per il rilascio e il rinnovo delle abilitazioni per l'acquisto ed utilizzo di prodotti fitosanitari da parte degli utilizzatori professionali e per la vendita dei prodotti medesimi da parte dei distributori, entrate in vigore il 27.11.2014.

Per la nuova figura del consulente, il PAN ha stabilito che, a decorrere dal 26.11.2015, il certificato di abilitazione alla consulenza di cui all'art. 8, comma 3 del D.Lgs. n. 150/2012, costituisce un requisito obbligatorio per svolgere attività di consulenza nell'ambito della difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari, indirizzata anche alle produzioni integrata e biologica, all'impiego sostenibile e sicuro dei prodotti fitosanitari e ai metodi di difesa alternativi.

L'art. 3, lettera g), del D.Lgs. n. 150/2012, ha definito il consulente come "persona in possesso del certificato di abilitazione alle prestazioni di consulenza in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi".

Con il presente provvedimento si propone, pertanto, l'approvazione delle disposizioni di attuazione, riportate nell'**Allegato A** del presente atto, del sistema di formazione obbligatoria e certificata per il rilascio e il rinnovo dell'abilitazione per svolgere l'attività di consulente in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 150/2012 e dal PAN.

In particolare le disposizioni di cui all'**Allegato A** riguardano la realizzazione e la gestione di corsi di formazione e di aggiornamento (riconoscimento e durata dei corsi, modalità formative, programma didattico, requisiti dei partecipanti, livello qualitativo della docenza, controlli, ecc.) e le procedure per il rilascio e il rinnovo del certificato di abilitazione (termini dei procedimenti, modalità di valutazione dei candidati, svolgimento prove d'esame, commissione valutatrice, gestione e archiviazione delle abilitazione rilasciate, ecc.) .

Va evidenziato che, conformemente a quanto previsto dalla normativa citata, le disposizioni individuano, altresì, i criteri oggettivi e la documentazione che devono possedere e produrre i consulenti per poter essere esentati dall'obbligo formativo e

dall'esame finale per il rilascio del certificato di abilitazione in argomento.

Per quanto riguarda i soggetti attuatori dell'attività formativa le disposizioni stabiliscono che la stessa potrà essere realizzata da soggetti pubblici quali la Regione del Veneto, anche avvalendosi dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel Settore primario, le Università degli Studi e gli Istituti tecnici, gli Istituti professionali e gli Istituti Statali d'Istruzione Secondaria Superiore del settore agrario. Possono inoltre essere soggetti attuatori gli Ordini e i Collegi professionali del settore agrario o loro federazioni, limitatamente ai propri iscritti, fermo restando il rispetto delle regole e delle modalità formative regionali sopraccennate.

Infine, come per le abilitazioni per gli utilizzatori professionali e per i distributori di prodotti fitosanitari, con il presente provvedimento si affidano all'Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura i procedimenti amministrativi relativi al rilascio/rinnovo del certificato di abilitazione per consulenti previsti nel citato **Allegato A**.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21.10.2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

VISTO il D.Lgs. 14.08.2012, n. 150 recante "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

VISTO l'art. 2, co. 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTO il Decreto 22.01.2014 del Ministro delle Politiche Agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro della Salute "Adozione del Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14.08.2012, n. 150/2012 recante 'Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi';

VISTO il DPR n. 137 del 07/08/2012 Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali;

VISTA la Legge n. 152 del 10/02/1992, Modifiche ed integrazioni alla legge 7 febbraio 1976, n. 3 e nuove norme concernenti l'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale;

VISTE la L.R. 30.1.1990 n. 10 "Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro" e L.R. 9.8.2002, n.19 "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati";

VISTA la DGR n. 3549 del 30.12.2010 "Costituzione dello Sportello Unico Agricolo. Approvazione del Piano industriale per l'inserimento del personale regionale e la definizione servizi territoriale (art. 6 comma 1 ter LR. 25.02.2005, n. 9)";

VISTO la DGR n. 2136 del 18.11.2014 "Decreto Legislativo 14.08.2012, n. 150. Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi. Disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali e per rivenditori di prodotti fitosanitari, previsto dal Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari adottato con Decreto Ministeriale 22.01.2014";

delibera

1. di approvare le disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per l'attività di consulenza nell'ambito della difesa a basso apporto di prodotti fitosanitari, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 150 del 14.08.2012 e dal Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari adottato con Decreto Ministeriale 22.01.2014, riportate nell'**Allegato A** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di prevedere che le disposizioni di cui al precedente punto 1 entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino della Regione della presente deliberazione;

3. di stabilire che gli aspetti procedurali di specifica competenza previsti con il presente atto saranno compiutamente dettagliati da parte dell'Agenzia Veneta per i pagamenti in Agricoltura, con proprio provvedimento;

4. di incaricare la Sezione Agroambiente dell'esecuzione del presente atto;

5. di incaricare il Direttore della Sezione Agroambiente di adottare con proprio decreto le eventuali disposizioni integrative dell'**Allegato A** al presente provvedimento che si rendessero necessarie;

6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1101 del 18 agosto 2015

Decreto Legislativo 14.08.2012, n. 150. Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.
Disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi, previsto dal Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari adottato con Decreto Ministeriale 22.01.2014.

Premessa

Vengono di seguito definiti i procedimenti amministrativi e disciplinato il sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi, istituito dal Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (di seguito "PAN") - Azione A.1 - adottato con Decreto Ministeriale 22.01.2014.

L'attuazione dell'attività in oggetto fa inoltre riferimento:

- alla DGR n. 3549 del 30.12.2010 con la quale sono state affidate allo Sportello Unico in Agricoltura dell'Agenzia Veneta per il pagamenti in Agricoltura le funzioni amministrative il rilascio dell'autorizzazione per l'acquisto e l'impiego dei prodotti fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23.04.2001, n. 290 "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997)" e i controlli in loco dell'attività formativa autorizzata;
- alla DGR n. 2136 del 18.11.2014 "Decreto Legislativo 14.08.2012, n. 150. Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi. Disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali e per rivenditori di prodotti fitosanitari, previsto dal Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari adottato con Decreto Ministeriale 22.01.2014.";
- alla normativa in materia di formazione professionale e di accreditamento degli organismi di formazione (L.R. 30.1.1990 n. 10 Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro; L.R. 9.8.2002, n.19 Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati).

La Sezione regionale Agroambiente è incaricata degli eventuali aggiornamenti delle presenti disposizioni.

1. **Autorità competente per il rilascio del certificato di abilitazione per consulenti**

A decorrere dal 26 novembre 2015, il certificato di abilitazione alla consulenza (di seguito "Certificato") di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 150/2012, costituisce un requisito obbligatorio per svolgere attività di consulente nell'ambito della difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari, indirizzata anche alle produzioni integrata e biologica, all'impiego sostenibile e sicuro dei prodotti fitosanitari e ai metodi di difesa alternativi.

Il Certificato è rilasciato dall'Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura (di seguito "AVEPA") ai soggetti che abbiano presentato regolare domanda, frequentato un apposito corso di formazione e ottenuto una valutazione finale positiva, fatto salvo quanto previsto dal punto 2.1.

Il Certificato è valido cinque anni e alla scadenza viene rinnovato da AVEPA, a richiesta del titolare, previa verifica della partecipazione a specifici corsi o iniziative di aggiornamento.

Su richiesta, il Certificato deve essere esibito agli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari.

2. Obbligo di formazione e requisiti di accesso

Ai sensi del D.Lgs. n. 150/2012, art. 3, lettera g) si intende per consulente la *persona in possesso del certificato di abilitazione alle prestazioni di consulenza in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi*.

La partecipazione ai corsi di formazione ed alle iniziative di aggiornamento è obbligatoria per ottenere, rispettivamente, il rilascio e il rinnovo del Certificato.

Al fine dell'ammissione ai corsi di formazione finalizzati al rilascio del Certificato i soggetti devono possedere i requisiti previsti all'art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 150/2012 (diplomi o lauree in discipline agrarie o forestali).

La formazione e la relativa valutazione finalizzata al rilascio del certificato di abilitazione all'attività di consulente valgono anche come formazione e relativa valutazione finalizzata al rilascio del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari. Considerata la sostanziale uniformità dei percorsi formativi, esse valgono anche come formazione e relativa valutazione finalizzata al rilascio del certificato di abilitazione alla vendita.

Il soggetto in possesso di certificato di abilitazione alla vendita non può svolgere l'attività di consulenza.

2.1 Soggetti esonerati

In attuazione di quanto previsto al punto A.1.8 del PAN, si individuano di seguito i requisiti oggettivi e la documentazione probatoria che devono possedere e/o produrre i soggetti, fermo restando in capo ai soggetti medesimi il possesso dei requisiti di cui all'art. 8, ca. 3 del D.Lgs. n. 150/2012, ai fini dell'esonero dalla frequenza del corso di base e dall'esame per il rilascio del Certificato:

- ispettori fitosanitari così come individuati dal decreto legislativo n. 214/2005 e smi: tessera di riconoscimento o iscrizione nel registro nazionale del Servizio Fitosanitario centrale;
- docenti universitari che operano nell'ambito di insegnamenti riguardanti le avversità delle piante e la difesa fitosanitaria: idonea documentazione attestante l'incarico, riguardante i citati insegnamenti, ricoperto presso gli Istituti o gli Enti di appartenenza;
- ricercatori delle università e di altre strutture pubbliche di ricerca che operano nel settore delle avversità delle piante e della difesa fitosanitaria: idonea documentazione attestante l'incarico, riguardante i citati insegnamenti, ricoperto presso gli Istituti o gli Enti di appartenenza.
- soggetti che, alla data del 26 novembre 2015, abbiano acquisito una documentata esperienza lavorativa di almeno 2 anni, a partire dal 26.11.2010, nel settore dell'assistenza tecnica o della consulenza nel settore della difesa fitosanitaria applicata alle produzioni integrata e biologica: possesso di un'esperienza lavorativa, di almeno di 24 mesi anche frazionata in più periodi, risultante da dichiarazione del Datore di lavoro oppure del Presidente dell'Ordine o del Collegio nel caso di liberi professionisti, corredata da documentazione di carattere retributivo/fiscale/documentale dalla quale emerga in modo inequivocabile l'espletamento di attività di assistenza tecnica o consulenza nel settore della difesa fitosanitaria.

I soggetti sopra elencati devono presentare domanda ad AVEPA utilizzando la modulistica approvata dall'Agenzia medesima, unitamente alla documentazione comprovante i requisiti per l'esonero.

AVEPA provvede all'istruttoria della domanda ed al rilascio del certificato di abilitazione nei termini riportati al punto 4.

I soggetti sopra elencati sono tenuti alla partecipazione ai corsi di aggiornamento per il rinnovo dell'abilitazione.

3. Requisiti e struttura dei corsi di formazione

Per poter essere riconosciuti, ai fini dell'ammissione dei singoli partecipanti alla prova di valutazione di cui al paragrafo A.1.6 del PAN e ai fini del rinnovo dei Certificati di cui al paragrafo A.1.9 del PAN medesimo, i corsi di formazione devono presentare le caratteristiche ed i requisiti previsti al presente punto 3 (punti da 3.1 a 3.12).

3.1 Formazione in aula

La partecipazione ai corsi di formazione è obbligatoria per ottenere sia il rilascio che il rinnovo del Certificato, fatto salvo quanto previsto al punto 3.3.

In relazione alla duplice finalità, si distinguono le seguenti due tipologie di corsi di formazione, specificate in dettaglio al punto 3.6:

- corsi di formazione finalizzati al rilascio del Certificato, con durata minima di 32 ore, strutturati in 2 moduli articolati in unità didattiche;
- corsi di formazione di aggiornamento finalizzati al rinnovo del Certificato, con durata minima di 16 ore di 1 modulo articolato in unità didattiche.

La frequenza obbligatoria è pari ad almeno il 75% del monte ore complessivo per entrambi i corsi.

Il corso di formazione (rilascio e rinnovo), di norma, deve essere realizzato e concluso in un arco temporale di 45 giorni (data prima lezione-data ultima lezione).

3.2 Interventi formativi a distanza

I corsi di formazione (rilascio e rinnovo) possono essere realizzati anche ricorrendo a modalità FAD/e-learning.

Le attività devono essere seguite da un tutor che ne attesti la validità, prevedere prove di autovalutazione distribuite in tutto il percorso nonché conformarsi a quanto previsto dall'Accordo sancito nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome del 21 dicembre 2011 per l'e-learning., riportato nell'allegato tecnico al presente documento. La durata delle ore di studio in FAD e/o in autoapprendimento sono autocertificate dal partecipante e validate dal tutor, oppure certificate dal sistema telematico di tutoring.

Si rinvia ad un successivo decreto del Responsabile della Sezione Agroambiente previo parere del Responsabile della Sezione Formazione la definizione di idonee caratteristiche degli interventi formativi a distanza.

3.3 Modalità di rinnovo dei Certificati

L'attività di aggiornamento per il rinnovo dei Certificati può essere effettuata sia attraverso la partecipazione ai corsi di formazione di cui al punto 3.1, sia attraverso un sistema di crediti formativi da acquisire nell'arco del periodo di validità dell'abilitazione (cinque anni dalla data di rilascio/rinnovo), fermo restando quanto specificato al successivo punto 3.3.1.

Ai fini del raggiungimento dei crediti formativi sono valide le iniziative a carattere formativo e seminariale che prevedono moduli, unità didattiche e argomenti conformi a quanto stabilito dal programma didattico di cui al punto 3.6 delle presenti disposizioni.

La validazione dei crediti ai fini del riconoscimento viene effettuata da AVEPA nella fase istruttoria dei progetti formativi presentati dai soggetti attuatori nell'ambito di bandi di settore e/o delle presenti disposizioni, previa verifica del raggiungimento di 32 ore, acquisite come crediti formativi nell'arco di 5 anni.

Le azioni formative, propedeutiche al rinnovo del Certificato, dovranno riguardare l'effettivo aggiornamento dei partecipanti rispetto alle principali novità legislative, scientifiche, tecniche ed operative intervenute negli ultimi cinque anni.

3.3.1 Disposizioni transitorie

Poiché il sistema di crediti formativi richiede uniformi valutazioni, nelle more della definizione dei relativi criteri su base nazionale da parte del gruppo di lavoro Formazione e informazione del Consiglio Tecnico Scientifico sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari istituito presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, si rinvia a un successivo decreto del Responsabile della Sezione Agroambiente previo parere del Responsabile della Sezione Formazione l'individuazione dei criteri di riconoscimento dei crediti formativi.

3.4 - Riconoscimento azioni formative

Il riconoscimento dei corsi di formazione finalizzati al rilascio e al rinnovo del Certificato avviene con provvedimento di AVEPA e con la registrazione e l'inserimento nella procedura informatica regionale dei dati del corso con relativo codice. Il codice del corso identifica in maniera univoca il corso e deve essere riportato su tutti i documenti della singola azione.

Il procedimento viene avviato sulla base della domanda presentata dal soggetto attuatore unitamente al progetto formativo e si svolge nel rispetto di quanto stabilito dalla L. 241/1990.

Di norma, la domanda di riconoscimento deve essere presentata ad AVEPA utilizzando la modulistica approvata dalla medesima Agenzia, completa di tutta la documentazione richiesta.

AVEPA, previa verifica della conformità dei corsi, provvede all'attribuzione di uno specifico codice entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, completa di tutta la documentazione richiesta.

La mancata realizzazione dell'attività formativa entro i termini previsti nel provvedimento di autorizzazione, fatto salvo eventuali proroghe concesse, comporta la revoca del riconoscimento del corso di formazione. Il mancato rispetto di quanto previsto ai punti 3.1, 3.3, 3.6 e 3.7 può comportare la revoca del riconoscimento del corso.

3.5 - Ambito territoriale di riferimento

Le singole azioni formative devono essere svolte nell'ambito del territorio della Regione del Veneto.

In ogni caso, i progetti e le azioni formative devono risultare coerenti e motivate, anche in termini di obiettivi operativi e nel rispetto del programma didattico previsto nell'allegato I al decreto legislativo n. 150/2012.

3.6 - Programma formativo-didattico

Il programma formativo deve obbligatoriamente prevedere gli obiettivi e trattare gli argomenti previsti dall'Allegato I parte A del PAN, assicurando l'acquisizione delle conoscenze necessarie, per l'accesso alla valutazione finale, sia sugli aspetti tecnico-agronomici sia sugli argomenti di carattere tossicologico-sanitario.

Corsi di formazione finalizzati al rilascio del Certificato

A = discipline agrarie e assimilate | M = discipline mediche e assimilate

MODULO di base – 16 ore Comune per utilizzatori professionali, distributori e consulenti di nuova nomina			
UNITÀ DIDATTICA/ TITOLO	ARGOMENTI	Docente	TEMPI
UD 1 - Legislazione e gestione dei prodotti fitosanitari in agricoltura	- legislazione nazionale e comunitaria relativa ai prodotti fitosanitari e alla lotta obbligatoria contro gli organismi nocivi; - pericoli e rischi associati ai prodotti fitosanitari: d) rischi per le piante non bersaglio, gli insetti benefici, la flora e la fauna selvatiche, la biodiversità e l'ambiente in generale; e) rischi associati all'impiego di prodotti fitosanitari illegali (contraffatti) e metodi utili alla loro identificazione;	**A**	**12 ore**

	- strategie e tecniche di difesa integrata, di produzione integrata e di contenimento biologico delle specie nocive nonché principi di agricoltura biologica. Informazioni sui principi generali e sugli orientamenti specifici per coltura e per settore ai fini della difesa integrata, con particolare riguardo alle principali avversità presenti nell'area; - valutazione comparativa dei prodotti fitosanitari, con particolare riferimento ai principi per la scelta dei prodotti fitosanitari che presentano minori rischi per la salute umana, per gli organismi non bersaglio e per l'ambiente; - corrette modalità di trasporto, di stoccaggio dei prodotti fitosanitari, di smaltimento degli imballaggi vuoti e di altro materiale contaminato e dei prodotti fitosanitari in eccesso (comprese le miscele contenute nei serbatoi), in forma sia concentrata che diluita; - corretto uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e misure di controllo dell'esposizione dell'utilizzatore nelle fasi di manipolazione, miscelazione e applicazione dei prodotti fitosanitari. - attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari: a) gestione e manutenzione delle macchine irroratrici, con particolare riferimento alle operazioni di regolazione (taratura); b) gestione e manutenzione delle attrezzature per l'applicazione di prodotti fitosanitari e tecniche specifiche di irrorazione (ad esempio irrorazione a basso volume e ugelli a anti deriva); c) rischi specifici associati all'uso di attrezzature portatili, agli irroratori a spalla e le relative misure per la gestione del rischio; - registrazione delle informazioni su ogni utilizzo dei prodotti fitosanitari.		
UD 2 - Analisi dei rischi e gestione dei prodotti fitosanitari	- pericoli e rischi associati ai prodotti fitosanitari: a) modalità di identificazione e controllo; b) rischi per operatori, consumatori, gruppi vulnerabili e residenti o che entrano nell'area trattata; c) sintomi di avvelenamento da prodotti fitosanitari, interventi di primo soccorso, informazioni sulle strutture di monitoraggio sanitario e accesso ai relativi servizi per segnalare casi di incidente; - misure per la riduzione dei rischi per le persone, gli organismi non bersaglio e l'ambiente; - rischi per le acque superficiali e sotterranee connessi all'uso dei prodotti fitosanitari e relative misure di mitigazione. Idonee modalità per la gestione delle emergenze in caso di contaminazioni accidentali o di particolari eventi meteorologici che potrebbero comportare rischi di contaminazione da prodotti fitosanitari; - aree specifiche ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo n. 150/2012.	**M**	**4 ore**

ALLEGATOA alla Dgr n. 1101 del 18 agosto 2015

MODULO 2 specifico per consulenti – 16 ore			
UNITÀ DIDATTICA/ TITOLO	ARGOMENTI	Docente	TEMPI
UD 3 – Competenze tecniche specialistiche per il tecnico consulente	- legislazione nazionale ed europea relativa ai prodotti fitosanitari, con particolare riferimento alle procedure di autorizzazione, revoca e modifica delle stesse. Fonti di accesso alle informazioni (banche dati, siti web ecc..); - greening, condizionalità, misure agro ambientali previste dalla Politica Agricola Comunitaria e dai Programmi di Sviluppo Rurale; - corretta tenuta dei registri dei trattamenti di cui all'art. 16 comma 3 del decreto legislativo n. 150/2012; - modalità di accesso e conoscenza delle informazioni e servizi a supporto delle tecniche di difesa integrata e biologica, messi a disposizione dalle strutture regionali; - norme a tutela delle aree protette ed indicazioni per un corretto impiego dei PF nelle stesse ed in altre aree specifiche; - ruolo del consulente, capacità di relazionarsi con le strutture di ricerca e sperimentazione e con gli utilizzatori di prodotti fitosanitari; - approfondimenti relativi alla biologia e alle modalità di prevenzione e controllo delle principali avversità delle piante coltivate, presenti sul territorio nel quale si svolge l'attività di consulenza; - strategia di difesa e corretto uso dei prodotti fitosanitari negli interventi in ambienti urbano e/o civile; - normativa e programmi regionali e comunitaria in tema di consulenza;	**A**	**8 ore**
	- corretta interpretazione delle informazioni riportate in etichetta, con particolare attenzione all'etichettatura di pericolo, con approfondimenti relativi alla valutazione comparativa; - informazioni sul corretto stoccaggio dei prodotti fitosanitari e sulle norme relative alla sicurezza sul lavoro; - approfondimenti e aggiornamento sui rischi associati ai prodotti fitosanitari.	**M**	**6 ore**
UNITÀ DIDATTICA/ TITOLO	ARGOMENTI	Docente	TEMPI
UD 4 – Abilità tecniche e comportamenti del tecnico consulente	- addestramento all'uso dei DPI in caso di procedure dettate da disposizioni obbligatorie da osservare in caso di incidenti ed emergenze ai sensi dell'art. 226 del Dlgs 81/2008 e DM 2 maggio 2001 e s.m.i.; - nozioni di base per l'individuazione dei pericoli e dei possibili rischi di incidente rilevante nei luoghi e nelle attività del comparto agricolo, agroalimentare e forestale	**M**	**2 ore**

Al fine di consentire l'ottimizzazione del calendario delle docenze in relazione alla specifica professionalità e disciplina, fermo restando lo svolgimento di tutte le unità didattiche previste, le stesse potranno essere articolate anche in sequenza diversa rispetto a quella sopra riportata.

Corsi di aggiornamento per consulenti

Ai fini del rinnovo del Certificato, il soggetto abilitato deve frequentare un corso di aggiornamento di durata minima di 16 ore, articolate nei tre argomenti sotto riportati. In alternativa l'aggiornamento può avvenire mediante l'acquisizione di crediti formativi da acquisire nell'arco di 5 anni come specificato al punto 3.3.

UNITÀ DIDATTICA/ TITOLO	ARGOMENTI	Docente	TEMPI
UD 1 – 4 Aggiornamento competenze tecniche generali e comportamenti	- acquisizione delle conoscenze relative alle eventuali nuove emergenze fitosanitari, con riferimento agli agenti, ai sintomi e ai metodi di difesa sostenibile; - conoscenza delle innovazioni tecnologiche relative ai metodi di difesa integrata e biologica, dei nuovi prodotti e delle tecniche innovative con particolare riferimento a quelle a minor impatto ambientale ed elaborazione di adeguate strategie di lotta coerenti con i supporti tecnici predisposti a livello territoriale dalle Amministrazioni competenti;	**A**	**8 ore**
	- approfondimenti e aggiornamento sui rischi associati ai prodotti fitosanitari; - acquisizione delle conoscenze relative alle eventuali modifiche delle norme riguardanti i processi di autorizzazione, commercializzazione ed utilizzo dei prodotti fitosanitari; - aggiornamento legislativo inerente l'utilizzo dei prodotti fitosanitari.	**M**	**8 ore**

3.7 Docenti

Per garantire un adeguato livello qualitativo delle lezioni, viene richiesto per la docenza l'impiego di:

- docenti e ricercatori universitari che operano in discipline relative alle materie trattate nei corsi di formazione;
- ricercatori di strutture pubbliche di ricerca che operano nell'ambito delle materie trattate nei corsi di formazione;
- dipendenti pubblici (Regione, ULSS, enti di ricerca, ecc.), con idoneo titolo di studio (laurea o diploma) in discipline agrarie e forestali, biologiche, naturali, ambientali, mediche e veterinarie o assimilate (es. discipline medico-sanitarie, farmaceutiche, chimiche, alimentazione) che operano e che hanno specifica competenza in relazione alle materie di insegnamento (A = discipline agrarie e assimilate M = discipline mediche e assimilate);
- professionisti esterni con:

- idoneo titolo di studio (laurea o diploma) in discipline, agrarie e forestali, biologiche, naturali, ambientali, mediche e veterinarie unitamente ad un'adeguata preparazione professionale e competenza, in relazione alle materie di insegnamento (A = discipline agrarie e assimilate M = discipline mediche e assimilate), con riferimento esplicito al percorso scolastico/formativo e all'esperienza professionale acquisita.

I pubblici dipendenti devono essere espressamente autorizzati per svolgere la funzione di docente in base a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di pubblico impiego.

Il possesso dei requisiti suddetti dovrà risultare in ogni caso documentabile, ed essere comunque evidenziato nell'ambito del curriculum che dovrà essere acquisito dal soggetto attuatore autorizzato alla realizzazione del corso e tenuto a disposizione per eventuali controlli.

Lo svolgimento del corso con docenti in difetto dei suddetti requisiti comporterà il non riconoscimento delle lezioni interessate.

In ogni caso. i soggetti che svolgono le docenze nell'ambito dei corsi, propedeutici al rilascio od al rinnovo delle abilitazioni, devono possedere adeguate competenze tecnico-professionali come sopra indicato e non devono avere rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta, a titolo oneroso, con strutture che distribuiscono sul mercato i prodotti fitosanitari, o con le società titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari, secondo la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Sono esclusi da tali incompatibilità i soggetti che operano all'interno di strutture pubbliche di ricerca e sperimentazione che, a livello istituzionale, hanno rapporti di collaborazione saltuaria e a fini scientifici con le società titolari di autorizzazione sopra indicate.

Per i corsi finalizzati alla formazione dei consulenti è possibile ricorrere a esperti, non altrimenti reperibili, che hanno rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta, a titolo oneroso, con società titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari, secondo la definizione di cui all'art. 3, paragrafo 24 del regolamento (CE) N. 1107/2009.

3.8 Tipologia e numero di partecipanti

I corsi di formazione (rilascio/rinnovo) sono rivolti ai soggetti interessati all'ottenimento del certificato di abilitazione di consulenti che possiedono i requisiti previsti all'art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 150/2012 (diplomi o lauree in discipline agrarie o forestali).

I soggetti attuatori sono tenuti a verificare la sussistenza delle suddette condizioni in sede di iscrizione al corso dei partecipanti, anche sulla base dell'apposita dichiarazione rilasciata dagli stessi.

Di norma, il numero massimo dei soggetti ammessi a partecipare ad un singolo corso di formazione (rilascio/rinnovo) viene definito in n. 30 unità.

3.9 Partecipazione e frequenza

Sino alla concreta attivazione del registro on-line, la partecipazione di ciascun soggetto iscritto al corso di formazione deve risultare regolarmente registrata nell'apposito "Registro presenze", preventivamente vidimato presso una delle sedi di AVEPA ovvero stampato da procedura informatica con modalità atta a garantire la non riproducibilità del medesimo. I nominativi dei partecipanti devono essere indicati nel Registro in ordine alfabetico. Il registro dovrà essere articolato in un numero di fogli giornalieri tale da consentire l'apposizione delle firme quotidiane di presenza da parte di ciascun allievo (entrata/uscita, per ciascuna lezione, sia mattina che pomeriggio, nel caso di giornata intera), del tutor e dei relativi docenti.

Allo scopo di assicurare la corretta tenuta del Registro presenze, viene richiesta la presenza al suo interno di uno specifico "Foglio avvertenze" che evidenzi le principali operazioni e regole da eseguire ai fini della regolare registrazione delle informazioni previste.

Il registro, completo di tutte le indicazioni previste, va compilato giorno per giorno a cura del docente che dovrà riportare tutte le annotazioni richieste (titolo eventuale del modulo, argomento della lezione, data, e orario, registrazione delle assenze e di eventuali scostamenti di orario).

Le assenze devono risultare sempre e comunque registrate all'inizio della lezione, barrando gli appositi spazi firma.

I destinatari degli interventi e gli operatori coinvolti dovranno prestare particolare attenzione nella compilazione del registro, a tutti gli effetti documento pubblico, in quanto eventuali omissioni o alterazioni potrebbero costituire illeciti penali a norma di legge.

In caso di smarrimento del registro presenze e/o dei fogli mobili, il soggetto attuatore dovrà darne tempestiva comunicazione ad AVEPA, mediante formale dichiarazione del legale rappresentante dell'ente relativa all'attività svolta (allievi, docenti, ore e giorni), conservando agli atti analoghe dichiarazioni rilasciate dai destinatari e dagli operatori interessati, ai sensi della normativa vigente. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio dovrà comprendere la ricostruzione del percorso formativo effettuato.

La regolare frequenza dei singoli partecipanti viene documentata sulla base di un Attestato di frequenza rilasciato dal soggetto attuatore, anche ai fini della dimostrazione della frequenza obbligatoria, pari ad almeno il 75% del monte ore complessivo del corso, per l'ammissione alla prova di valutazione prevista per l'ottenimento del certificato.

Le procedure amministrative da rispettare in presenza del registro on-line verranno specificate con apposito provvedimento della Sezione Agroambiente tenuto conto delle specifiche del software all'uopo in

corso di predisposizione dall'Amministrazione regionale nonché dalle risultanze dell'esperienza pilota attuata dalla Sezione regionale Formazione.

3.10 Attestato di frequenza

L'attestato di frequenza viene rilasciato dal soggetto attuatore di cui al punto 3.11 del corso di formazione esclusivamente ai soggetti partecipanti che presentano i necessari requisiti, ossia:
- che risultano regolarmente iscritti al corso di formazione o di aggiornamento, sulla base degli elenchi allievi notificati agli uffici competenti all'avvio dell'azione formativa;
- che hanno frequentato regolarmente le lezioni, ossia almeno il 75% del monte ore complessivo del corso di formazione, e di aggiornamento, ad eccezione della formazione con e-learning per la quale è obbligatoria la frequenza dell'intero percorso formativo.

L'Attestato deve riportare tutti i riferimenti previsti dall'apposito modello approvato e contenere comunque il codice e il titolo del corso di formazione attribuiti ai fini del riconoscimento e della registrazione nella procedura informatica, nonché la denominazione e il timbro del soggetto organizzatore, il nominativo per esteso e la firma del legale rappresentante o del responsabile del corso.

3.11 Soggetti attuatori

Possono essere soggetti attuatori:
- la Regione del Veneto anche avvalendosi dell'Ente strumentale Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario;
- le Università degli Studi e gli Istituti tecnici, gli Istituti professionali e gli Istituti Statali d'Istruzione Secondaria Superiore del settore agrario;
- gli Ordini e i Collegi professionali, o loro Federazioni, del settore agrario, limitatamente ai propri iscritti.

I soggetti attuatori sono tenuti a:
- osservare tutte le disposizioni relative ai requisiti dei corsi previste dalle presenti disposizioni, nonché gli impegni assunti con la domanda di riconoscimento dei progetti formativi;
- utilizzare i documenti di supporto, i modelli e le procedure informatiche messe a disposizione dalla Regione e/o da AVEPA.

3.12 Disposizioni generali per la realizzazione e la gestione dei corsi formazione

Si riportano di seguito le disposizioni generali riguardanti gli interventi in argomento. Ai fini della corretta organizzazione e realizzazione dell'attività viene fatto, inoltre, esplicito riferimento alle disposizioni specifiche ed alla modulistica predisposta da AVEPA.

a) Assicurazione: il soggetto attuatore dovrà stipulare idonea copertura assicurativa (responsabilità civile e infortuni) per i partecipanti ai corsi di formazione, conservare la relativa documentazione probatoria presso la propria sede legale, nonché tenerne copia presso la sede di svolgimento dei corsi.

b) Sede dell'attività formativa: tutte le sedi e le attrezzature utilizzate per la realizzazione dei corsi approvati devono risultare adeguate e conformi, in particolare per quanto riguarda il rispetto delle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza. Nel caso di uso di sedi non accreditate, nell'ambito del procedimento di cui alla LR 9 agosto 2002 n. 19, lo stesso sarà disciplinato da apposita convenzione d'uso. La convenzione d'uso delle sedi non accreditate deve essere redatta secondo il modello predisposto da AVEPA e firmata dal rappresentante legale dell'organismo di formazione e dal rappresentante legale della struttura che mette a disposizione il locale per lo svolgimento dell'attività didattica. Copia della stessa deve essere trasmessa ad AVEPA con la documentazione di chiusura dell'intervento.

c) Orario: l'attività didattica non potrà iniziare prima delle ore 8.00 e terminare oltre le 20.00 e deve svolgersi nei giorni lavorativi (escluso sabato e domenica), fatte salve eventuali deroghe espressamente autorizzate. L'orario giornaliero non potrà superare le quattro ore di lezione in caso di orario continuato o le otto ore di lezione in caso di orario spezzato.

d) Procedure informatiche: per la gestione dei corso e degli allievi l'ente di formazione è tenuto a utilizzare l'applicativo regionale Monitoraggio Allievi Web (A39), cui è possibile accedere collegandosi via web. Sulla specifica pagina web è consultabile il Manuale d'uso dell'applicativo.

e) Avvio azione formativa: almeno 4 giorni lavorativi prima dell'inizio della singola azione formativa deve essere fornita ad AVEPA comunicazione di avvio corredata dalla seguente documentazione, utilizzando i modelli e le modalità definiti da AVEPA:
- calendario lezioni completo di orari, delle tematiche trattate e della sede del corso;
- personale corso (scheda docenti tutor e personale amministrativo);
- elenco allievi avvio.

In ogni caso, non vengono riconosciute le attività iniziate prima della consegna della documentazione per l'avvio del corso.

f) Registro presenze: nelle more della concreta attivazione del registro on-line ovvero stampato da procedura informatica con modalità atta a garantire la non riproducibilità del registro medesimo, nello stesso termine di cui al precedente punto e) (almeno 4 giorni lavorativi prima dell'avvio di ciascuna azione formativa), il Registro presenze dovrà essere presentato, per la sua vidimazione, presso una delle sedi AVEPA.

g) Variazioni nella gestione delle azioni formative: sono oggetto di preventiva comunicazione mediante l'Applicativo "Monitoraggio Allievi Web", con almeno 2 giorni lavorativi di anticipo, le variazioni rispetto a quanto originariamente comunicato relative a:
- sede, data e orario di svolgimento delle azioni;
- sospensione o annullamento della lezione.

Per cause di forza maggiore, adeguatamente documentate, relative alla disponibilità del docente e/o della sede, in via eccezionale potrà derogarsi al termine temporale sopra indicato.
Eventuali variazioni relative a docenti e allievi, successive alla comunicazione di avvio dell'azione formativa, andranno indicate nel registro presenze prima dell'inizio della lezione.

h) Al superamento del 25% del monte ore di ciascuna azione formativa, l'organismo di formazione dovrà accedere all'applicativo Monitoraggio Allievi Web per aggiornare l'elenco definitivo allievi e aggiornare i dati sul corso e confermare il passaggio della fase intermedia. La conferma viene registrata da AVEPA.

i) Conclusione corso di formazione: alla conclusione del corso di formazione (rilascio e rinnovo) deve essere presentata ad AVEPA, entro 30 giorni lavorativi, la documentazione di chiusura dell'intervento, utilizzando i modelli e le modalità definiti da AVEPA.

l) Attestato di frequenza: si rinvia a quanto previsto al punto 3.10 delle presenti Disposizioni attuative.

m) Responsabile di progetto: è la figura responsabile della corretta realizzazione del Progetto, appositamente nominata dal soggetto attuatore, anche ai fini della validazione delle schede azioni (firma) e del conseguente rapporto diretto con gli uffici competenti.

n) Collaborazioni: Il soggetto attuatore deve assicurare la gestione in proprio delle varie fasi operative connesse con la realizzazione dei corsi, in particolare per quanto riguarda le attività di direzione, coordinamento ed amministrazione. Per gestione in proprio s'intende l'attivazione diretta di tutte le fasi della realizzazione delle azioni formative, attraverso personale dipendente o mediante ricorso ad apposite collaborazioni/prestazioni professionali individuali, senza possibilità di delegare l'attività, in tutto o in parte, a soggetti/organismi terzi.
In funzione di esigenze formative specifiche e dimostrabili, possono essere attivate collaborazioni con soggetti/organismi terzi particolarmente qualificati, sotto l'aspetto tecnico-scientifico e/o formativo-didattico, ai fini di ottenere specifici apporti di tipo specialistico, nonché con eventuali partner, con funzioni diverse dall'attività di direzione, coordinamento e amministrazione.
In ogni caso, i suddetti rapporti devono risultare esplicitamente previsti e dichiarati nell'ambito del progetto, nonché supportati da apposita documentazione (comunicazioni provviste di regolare data/protocollo, convenzioni).
Il soggetto attuatore risulta a tutti gli effetti l'unico soggetto responsabile nei confronti della Regione/AVEPA.

o) Tutoraggio: rientrano in questa categoria i laureati, i diplomati o esperti di settore, che saranno utilizzati come supporto alla docenza e/o alla gestione del progetto e delle singole azioni formative. Il tutor garantisce un costante coordinamento e supporto operativo ai partecipanti durante l'attività formativa. Garantisce una

adeguata presenza in aula, comunque superiore al 25% delle ore di durata dell'azione, documentata mediante l'apposizione della relativa firma nel registro d'aula. Il tutor è altresì responsabile della compilazione, nel registro d'aula, dei totali giornalieri e progressivi relativi alle presenze degli allievi e alle ore di lezione svolte.

3.13 Controlli dei corsi di formazione

AVEPA verifica la sussistenza di tutti i requisiti richiesti ai fini del riconoscimento dei corsi di formazione (rilascio e rinnovo).

Nel corso dell'attività formativa AVEPA verifica la regolare realizzazione dei corsi anche attraverso controlli in loco presso le sedi di svolgimento dei corsi medesimi.

Qualora vengano rilevate irregolarità riguardanti, in particolare, il rispetto dei requisiti relativi al programma didattico e ai docenti di cui, rispettivamente, ai punti 3.6 e 3.7 delle presenti disposizioni, che pregiudichino l'efficacia del corso, AVEPA, entro 60 giorni dalla data di notifica delle irregolarità rilevate, adotta dei conseguenti provvedimenti.

4. Rilascio del Certificato

Per ottenere il rilascio del Certificato tutti i soggetti in possesso dei requisiti per l'accesso devono superare l'esame di abilitazione, fatto salvo quanto disposto al punto 2.1.

La domanda di rilascio del Certificato deve essere compilata utilizzando l'apposito modello disponibile sul sito di AVEPA. La prenotazione della prova di valutazione deve essere contestuale alla richiesta di rilascio del Certificato.

La domanda rilasciata dal sistema deve:

- essere presentata, in bollo o bollo virtuale, ad AVEPA, almeno 15 giorni prima della data prescelta della prova di valutazione;
- riportare gli elementi per la verifica della frequenza al previsto corso di formazione oppure, per i soggetti esonerati dalla frequenza del corso e dall'esame i dati riguardanti quanto indicato al punto 2.1.

Alla domanda devono essere allegati:

a) fotocopia di un documento di identità valido;
b) due foto formato tessera recenti, contrassegnate sul retro dal cognome e nome del richiedente.

Ulteriore marca da bollo da applicare sul Certificato, deve essere presentata al momento del rilascio dello stesso.

La domanda di ammissione alla prova di valutazione deve essere presentata entro tre mesi dalla data di conclusione del corso di formazione.

I soggetti che risiedono e operano in Regioni diverse dal Veneto possono presentare domanda per ottenere il rilascio del Certificato ad AVEPA solo se hanno frequentato il corso di formazione in Veneto.

Ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, della L. n. 241/1990, il procedimento per il rilascio del Certificato deve concludersi entro 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda.

4.1 Valutazione finale

La valutazione dei candidati per il rilascio del Certificato avviene, ad opera di una Commissione valutatrice, mediante una prova scritta, sugli argomenti trattati nel corso di formazione, integrata da una prova orale con domande predefinite sorteggiate dalla Commissione medesima. La valutazione dei candidati si svolge nelle sedi e nei giorni riportati nel calendario delle prove di valutazione.

Il calendario semestrale delle prove di valutazione viene predisposto dalla sede di AVEPA competente per territorio. Il Dirigente di AVEPA, due mesi prima dell'inizio del semestre, consultati i responsabili delle competenti AULSS e dei soggetti attuatori, fissa le date delle sessioni e le località in cui si svolgeranno le prove nel semestre successivo. Il calendario dovrà essere inserito nel sito internet di AVEPA. L'inserimento di sessioni straordinarie delle prove di valutazione è consentito prioritariamente nell'ambito delle giornate fissate nel calendario ed è a discrezione dello Sportello competente per territorio.

4.1.1 Commissione valutatrice

La Commissione valutatrice è convocata dal Dirigente di AVEPA ed è costituita da quattro membri:

- dal Dirigente di AVEPA o da un suo delegato, individuato tra i soggetti in possesso di un'adeguata preparazione professionale e/o con specifica competenza tecnico-amministrativa;
- da un funzionario esperto sotto il profilo tecnico-agronomico della Sezione Agroambiente, incaricato dal Direttore della Sezione medesima;
- da un funzionario esperto sotto il profilo tecnico-agronomico del Settore Servizi Fitosanitari, incaricato dal Dirigente del Settore medesimo;
- da un funzionario esperto, sotto il profilo sanitario, in materia di prodotti fitosanitari, della AULSS individuato e designato dal Direttore di Dipartimento provinciale con sede nel capoluogo di provincia.

La Presidenza della Commissione e la firma dei Certificati spettano al Dirigente di AVEPA dello Sportello competente o al suo delegato.

Fra i dipendenti operanti nello Sportello di AVEPA competente per territorio viene individuato il segretario della Commissione.

4.1.2 Ammissione alla prova di valutazione

La prenotazione della prova di valutazione va effettuata, di norma, per via telematica, compilando l'apposito modello disponibile sul sito internet di AVEPA. La prenotazione deve essere contestuale alla richiesta di rilascio del Certificato.

Il soggetto interessato potrà decidere la data in cui svolgere la prova di valutazione scegliendola, tra quelle riportate nel calendario predisposto per provincia, consultabile sul sito internet di AVEPA. I richiedenti verranno iscritti ad una delle sessioni della data prescelta secondo l'ordine di presentazione delle istanze, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Se il numero totale degli iscritti ad una giornata di prova è inferiore ad otto la stessa potrà essere annullata da AVEPA, che provvederà ad iscrivere d'ufficio i richiedenti alla prima data disponile prevista dal calendario.

A tal fine, i richiedenti riceveranno dalla competente sede di AVEPA una comunicazione con la quale verrà segnalato lo spostamento della prova di valutazione.

Il modello di prenotazione deve essere compilato in tutte le sue parti e va inoltrato per via telematica alla competente sede di AVEPA tenendo presente che la richiesta deve essere presentata almeno 15 giorni dalla data prescelta della prova di valutazione. La presentazione della citata richiesta nei termini previsti costituisce conferma definitiva della prenotazione della prova.

I soggetti richiedenti il rilascio del Certificato sono ammessi a sostenere la prova di valutazione previa verifica della partecipazione a specifici corsi di formazione e del previsto titolo di studio.

L'elenco definitivo dei soggetti ammessi alla prova di valutazione per provincia viene pubblicato, sul sito internet di AVEPA sette giorni prima dello svolgimento della prova. La pubblicazione degli elenchi costituisce notifica di avvio procedimento ai sensi della legge 241/1990 e avviso di convocazione alla prova.

L'assenza ingiustificata o non debitamente documentata alla prova di valutazione è equiparata a una prova sostenuta con esito negativo. La comunicazione dell'eventuale indisponibilità per la data fissata, dovuta a gravi motivi personali, professionali o di salute, accompagnata dalla richiesta di iscrizione ad altra data utile prevista dal calendario delle prove di valutazione, deve essere comunicata almeno **tre giorni prima** della data fissata per la prova, ad eccezione di eventi non prevedibili.

Entro **cinque** giorni dalla data di assenza dovrà essere presentato adeguato giustificativo.

4.1.3 Svolgimento della prova di valutazione

La prova di valutazione dei candidati per il rilascio del Certificato verrà effettuata mediante una prova scritta costituita da n. **30** domande a risposta multipla integrata da una prova orale.

La prova si ritiene superata quando il candidato abbia risposto correttamente almeno all'80% dei quesiti proposti (n. **24** domande) nella prova scritta nonché ad almeno 2/3 dei quesiti della prova orale.

Nel caso di valutazione negativa il soggetto potrà sostenere una seconda prova in una successiva sessione di valutazione, senza obbligo di presentare alcuna richiesta.

Il segretario della Commissione registra a verbale la presenza dei candidati, verificandone l'identità. All'inizio della prova, ai candidati vengono consegnate le schede contenenti i **trenta** quesiti a risposta multipla.

Per lo svolgimento della prova il Presidente concede ai candidati un tempo massimo di **60 minuti.** La correzione dei questionari e l'integrazione con la prova orale con domande predefinite sorteggiate dalla Commissione, avvengono subito dopo la conclusione della prova scritta e i risultati vengono riportati a verbale. I componenti della Commissione e il segretario sottoscrivono il verbale della prova.

In caso di mancato superamento anche della seconda prova, la sede di AVEPA competente comunica all'interessato il mancato accoglimento della domanda di Certificato di rilascio e la necessità di ripresentare la domanda.

4.1.4 Caratteristiche del modello di certificato di abilitazione per consulenti

In attesa della concreta realizzazione di un apposito badge,il Certificato di abilitazione, in bollo, rilasciato al consulente è costituito da un tesserino contenente le seguenti informazioni:

- logo della Regione del Veneto e il logo di AVEPA
- denominazione del certificato secondo la normativa vigente;
- riferimenti normativi;
- codice identificativo del certificato;
- data di scadenza;
- data e luogo del rilascio;
- cognome e nome del titolare;
- codice fiscale;
- data e luogo di nascita del titolare;
- indirizzo residenza;
- firma del Dirigente o suo delegato responsabile del rilascio.

Il Certificato deve inoltre contenere la fotografia e la firma del richiedente.

E' previsto nel tesserino un apposito spazio per la segnalazione di eventuali variazioni. AVEPA aggiorna tempestivamente dopo ciascuna prova il registro dei Certificati gestito da apposita procedura informatica.

Il suddetto modello potrà essere rivisto da AVEPA garantendo comunque il mantenimento degli elementi essenziali all'identificazione univoca del titolare, individuati anche nel PAN: dati anagrafici, foto, data di rilascio e data di scadenza.

La consegna dei Certificati ai partecipanti che hanno superato la prova di valutazione con esito positivo avviene secondo modalità previste da AVEPA.

5. Rinnovo del Certificato

Il rinnovo del Certificato viene chiesto dal titolare, previa partecipazione a specifici corsi di aggiornamento o acquisizione di crediti formativi nell'arco del periodo di validità dell'abilitazione secondo le modalità di cui a punto 3.3, fermo restando quanto previsto al punto 3.3.1 delle presenti disposizioni.

La richiesta di rinnovo va presentata al massimo dopo un anno dalla scadenza del Certificato; oltre tale termine dovrà essere presentata richiesta di rilascio di un nuovo certificato. Il termine di un anno sopra riportato non deve essere ritenuto quale periodo temporale di proroga di validità del Certificato scaduto.

La richiesta di rinnovo non può essere considerata ricevibile se presentata prima di sei mesi dalla data di scadenza del Certificato.

La domanda di rinnovo del Certificato deve essere compilata utilizzando l'apposito modello disponibile nel sito di AVEPA.

La domanda rilasciata dal sistema deve:

- essere presentata, in bollo o bollo virtuale, ad AVEPA;
- riportare gli elementi per la verifica della frequenza delle iniziative di aggiornamento formazione.

Alla domanda devono essere allegati:

a) fotocopia di un documento di identità valido;
b) due foto formato tessera recenti, contrassegnate sul retro dal cognome e nome del richiedente.

Ulteriore marca da bollo da applicare sul Certificato (o ricevuta assolvimento bollo virtuale) deve essere presentata al momento del ritiro dello stesso.

Ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, della L. n. 241/1990, il procedimento per il rinnovo del Certificato deve concludersi entro 45 giorni dalla data di ricevimento della domanda cartacea.

6. Validità del certificato di abilitazione

Il Certificato è valido cinque anni, dalla data di rilascio, su tutto il territorio nazionale ed è soggetto al rinnovo secondo quanto previsto al punto 5.

7. Modalità di gestione ed archiviazione dei dati relativi alle abilitazioni

Al fine della trasmissione, entro il 31 marzo di ogni anno, a decorrere dal 2016, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dei dati relativi alle abilitazioni, come specificato all'art. 7, del comma 4 del D.Lgs. n. 150/2012, AVEPA trasmette alla Sezione Agroambiente, almeno 30 giorni prima alla scadenza del suddetto termine, i dati relativi alle abilitazioni per consulenti attive al 31 dicembre dell'anno precedente, secondo lo schema riportato nell'allegato I parte B del PAN e nell'allegato tecnico, punto 1, (estratto) alle presenti disposizioni di attuazione.

Per la gestione, l'elaborazione e le esportazioni dei dati relativi alle abitazioni, AVEPA deve utilizzare un sistema informatico che consenta di rendere pubblici, dal proprio sito, e facilmente consultabili i dati relativi alle abilitazioni.

8. Sospensione e revoca delle abilitazioni

Qualora vengano riscontrate inadempienze secondo i criteri riportati nell'allegato I Parte C del PAN – Allegato tecnico punto 1 delle presente disposizioni, mediante apposito provvedimento di AVEPA viene sospesa o revocata l'abilitazione rilasciata. Il periodo di sospensione è stabilito sulla base dei criteri definiti in un apposito decreto del Direttore della Sezione Agroambiente. L'adozione di provvedimenti di sospensione o revoca nonché il riscontro di eventuali inadempienze di cui al presente paragrafo vengono notificate da parte dell'ente accertatore agli altri Enti o Strutture regionali interessate dalle presenti disposizioni (Sezione Agroambiente, AVEPA, ULSS, Settore Servizi fitosanitari).

Come previsto dal comma 1, art. 24, del D.Lgs. n. 150/2012, salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque presta consulenze sull'impiego di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti senza essere in possesso del certificato di abilitazione di cui agli articoli 8 e 9 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria al pagamento di una somma da 5.000 euro a 20.000 euro.

9. Smarrimento, furto o distruzione del Certificato di abilitazione

Il titolare del Certificato è sempre e comunque responsabile della consulenza. Il Certificato è strettamente personale e deve essere sempre in possesso del titolare.

Ai sensi dell'art. 47 comma 4 del DPR 28/12/2000, n. 445, lo smarrimento, il furto o la distruzione del Certificato potranno essere comprovati mediante dichiarazione sostituiva dell'atto di notorietà da presentare congiuntamente alla richiesta di duplicato ad AVEPA.

10 Tutela della privacy

L'Amministrazione regionale si riserva di raccogliere, trattare, comunicare e diffondere, per finalità istituzionali, tutti i dati personali derivanti dalla gestione dei corsi in questione, nei limiti e secondo le disposizioni di legge, di regolamento e altro atto amministrativo.

Conseguentemente, la comunicazione alla Regione e/o ad AVEPA di dati personali riguardanti i corsisti, i docenti e il personale in generale, avviene sotto la responsabilità dell'Organismo attuatore, il quale è tenuto ad acquisire agli atti la preventiva autorizzazione all'uso di dati personali.

11. Indicatori fisici e di realizzazione

Anche ai fini delle attività di verifica, monitoraggio e valutazione, la Regione, di norma, considera quali indicatori fisici e di realizzazione:

- Numero azioni formative realizzate;
- Numero di ore di formazione realizzate;
- Numero totale partecipanti all'attività formativa;

- Numero di partecipanti che hanno conseguito la frequenza minima stabilita;
- Numero di partecipanti che hanno conseguito la frequenza massima delle ore previste;
- Grado di realizzazione dei progetti presentati (sia in termini di ore che di numero di corsi);
- Grado di abbandono degli utenti dei corsi;
- Costo ora attività formativa;
- Costo per allievo formato.

I soggetti attuatori titolari di progetti approvati sono tenuti a garantire adeguati sistemi di monitoraggio per la rilevazione e la gestione di tutti gli indicatori richiesti da AVEPA, fornendo i relativi dati nell'ambito dei documenti e dei modelli e delle procedure informatiche previste.

Al momento dell'esame verrà altresì raccolto dalla Commissione un modello per rilevare il gradimento del corso ed eventuali suggerimenti. Per il rinnovo del Certificato tale modulistica verrà raccolta direttamente dal soggetto attuatore nell'ultima lezione del corso di formazione.

12. Controllo regionale dell'attività di AVEPA

La Regione del Veneto potrà a campione prevedere il controllo dell'attività riguardante il rilascio e il rinnovo del Certificati.

A tal fine potrà essere selezionato un campione casuale minimo del 0,5% delle domande di rilascio e di rinnovo del Certificato istruite favorevolmente da AVEPA per verificare lo stato di applicazione dei contenuti previsti dalle presenti disposizioni.

La verifica sarà svolta dagli uffici della Sezione Agroambiente sulla base di una check list approvata dal Direttore della medesima Sezione. Qualora vengano riscontrate difformità rispetto a quanto previsto dalle presenti disposizioni AVEPA provvederà ad adeguare l'istruttoria.

Le presenti disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi, previsto dal Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari adottato con Decreto Ministeriale 22.01.2014, entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino della Regione del Veneto.

ALLEGATOA alla Dgr n. 1101 del 18 agosto 2015

1 – Modalità di elaborazione dei dati relativi alle singole abilitazioni (1)
Anno …

Regione/Provincia	
Abilitazione	n. abilitazioni attive
Consulenti	
Totale	
Regione/Provincia	
Consulenti	n. abilitazioni attive
Venezia	
Padova	
Treviso	
Vicenza	
Verona	
Rovigo	
Belluno	
totale	
Regione/Provincia	
Consulenti – classi di età	n. abilitazioni attive
18-24	
25-34	
35-44	
45-54	
55-59	
60-64	
65-69	
>= 70	
totale	

(1) Estratto PAN Allegato I Parte B

ALLEGATOA alla Dgr n. 1101 del 18 agosto 2015

2 – Criteri di sospensione e revoca delle abilitazioni (2)

Soggetto	Abilitazioni	
Consulente	Sospensione	Revoca
	Fornire informazioni non corrette sull'impiego dei prodotti fitosanitari e/o sull'applicazione delle tecniche di difesa integrata e biologica	Reiterazione nel fornire informazioni non corrette sull'impiego dei prodotti fitosanitari e/o sull'applicazione delle tecniche di integrata e biologica
		Consigliare prodotti fitosanitari non autorizzati, illegali o revocati

(2) Estratto PAN Allegato I Parte C

(Codice interno: 305313)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1109 del 18 agosto 2015

Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione PAR FSC Veneto 2007-2013. Attuazione "Asse 1 Atmosfera ed Energia da fonte rinnovabile - Linea di intervento 1.1. Riduzione dei consumi energetici e efficientamento degli edifici pubblici". Approvazione di due schemi di disciplinare regolante i rapporti tra la Regione del Veneto e ciascun Soggetto Attuatore degli interventi individuati con la DGR n. 535 del 21 aprile 2015 a seguito dei due bandi pubblici di cui alla DGR n. 1421 del 5 agosto 2014.

[Energia e industria]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approvano due distinti schemi di disciplinare, con i relativi allegati, regolanti i rapporti tra la Regione del Veneto e i Soggetti Attuatori degli interventi individuati con la DGR n. 535 del 21 aprile 2015 a seguito dei due bandi pubblici di cui alla DGR n. 1421 del 5 agosto 2014 (bando A - efficientamento energetico delle reti di illuminazione pubblica e bando B - efficientamento energetico degli edifici pubblici), nell'ambito del Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione PAR FSC Veneto 2007-2013, in attuazione dell' "Asse 1 - Atmosfera ed Energia da fonte rinnovabile - Linea di intervento 1.1. Riduzione dei consumi energetici e efficientamento degli edifici pubblici". Procedimento d'ufficio.

L'Assessore Federico Caner, di concerto con l'Assessore Roberto Marcato, riferisce quanto segue.

Con DGR n. 1421 del 5 agosto 2014 sono stati approvati due bandi pubblici per la selezione degli interventi finanziabili con le risorse messe a disposizione dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) per il periodo di programmazione 2007-2013, in attuazione dell'Asse 1 Atmosfera ed Energia da fonte rinnovabile - Linea di intervento 1.1 "Riduzione dei consumi energetici e efficientamento degli edifici pubblici".

I due bandi, nel perseguire gli indirizzi del Piano Energetico Regionale - Fonti Rinnovabili - Risparmio Energetico - Efficienza Energetica adottato dalla Giunta Regionale, avevano come obiettivo specifico stimolare e sostenere interventi di efficientamento e di risparmio energetico rientranti nelle due sotto elencate tipologie:

1. bando A - efficientamento energetico delle reti di illuminazione pubblica, da conseguire anche con la sostituzione dei corpi illuminanti e delle relative lampade con apparecchiature ad elevate prestazioni e con l'utilizzo di tecnologie di telecontrollo, telegestione ed automazione;
2. bando B - realizzazione di interventi sull'involucro degli edifici pubblici, sulle chiusure trasparenti e sugli impianti dei medesimi, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e della preventiva diagnosi energetica dell'edificio per l'individuazione delle principali inefficienze energetiche.

Nei due bandi erano stati indicati come beneficiari dei contributi gli Enti Locali, sia in forma singola che associata secondo le forme associative attualmente previste dalla vigente legislazione statale e regionale e, nel bando B, anche le Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale (A.T.E.R).

In attesa della definizione delle modalità di attribuzione nel Bilancio regionale dei tagli previsti dall'Intesa raggiunta il 26 febbraio 2015 in Conferenza Stato-Regioni, è stata destinata per il finanziamento delle graduatorie dei due bandi la somma complessiva di Euro 30.000.000,00.

Con deliberazione n. 535 del 21 aprile 2015 la Giunta Regionale ha quindi approvato gli esiti istruttori e le relative graduatorie dei soggetti che hanno presentato la domanda per poter accedere ai contributi previsti dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 per l'attuazione della linea di intervento di che trattasi.

Dato l'elevato numero di soggetti che hanno presentato i requisiti di ammissibilità e considerate le risorse disponibili pari appunto ad Euro 30.000.000,00, con tale deliberazione sono stati ammessi a contributo n. 19 soggetti per interventi di efficientamento energetico delle reti di illuminazione pubblica per un importo totale di Euro 10.905.512,89 e n. 39 soggetti per interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici per un importo totale di Euro 19.094.487,11.

La DGR n. 535 del 21 aprile 2015 rinviava ad un successivo provvedimento l'approvazione di uno schema di disciplinare regolante i rapporti tra la Regione e ciascun Soggetto Attuatore degli interventi ammessi a contributo.

In attuazione a quanto disposto al punto 7 della succitata deliberazione si propone quindi di approvare due distinti schemi di disciplinare, uno afferente il bando A - efficientamento energetico delle reti di illuminazione pubblica e uno afferente il bando B - efficientamento energetico degli edifici pubblici, costituenti rispettivamente l'Allegato A e l'Allegato B alla presente deliberazione.

Con tali disciplinari che recepiscono le scadenze già indicate nei due bandi per l'attuazione degli interventi e che saranno sottoscritti dalla Regione del Veneto e da ciascun Soggetto Attuatore degli interventi individuati con la succitata DGR n. 535/2015, sono stabilite le modalità e le tempistiche di ciascun intervento, di rendicontazione delle spese e di erogazione del contributo.

Si evidenzia che negli stessi è richiamata la deliberazione CIPE n. 21/2014 che ha fissato nel 31 dicembre 2015 il termine ultimo per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti per il complesso delle risorse assegnate alle Amministrazioni centrali e regionali per l'intero ciclo di programmazione del FSC 2007-2013.

Si propone di approvare contestualmente gli **Allegati A1, A2, A3, A4 e A5** del disciplinare di cui all'**Allegato A**, relativi a:

A1) - Modello per il cartello di cantiere e relative indicazioni;

A2) - Modello della targa da apporre sull'intervento;

A3) - Documentazione informativa relativa all'intervento;

A4) - Modello di domanda di erogazione del contributo;

A5) - Modello di Rendiconto delle spese;

nonché gli **Allegati B1, B2, B3, B4 e B5** del disciplinare di cui all'**Allegato B**, relativi a:

B1) - Modello per il cartello di cantiere e relative indicazioni;

B2) - Modello della targa da apporre sull'intervento;

B3) - Documentazione informativa relativa all'intervento;

B4) - Modello di domanda di erogazione del contributo;

B5) - Modello di Rendiconto delle spese.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTE le Delibere CIPE n. 166/2007, n. 1/2009, n. 1/2011, n. 9/2012 e n. 21/2014;

VISTA la DGR n. 725 del 7 giugno 2011;

VISTA la DGR n. 1186 del 26 luglio 2011;

VISTA la DGR n. 487 del 16 aprile 2013;

VISTA la DGR n. 1421 del 5 agosto 2014;

VISTA la DGR n. 2199 del 27 novembre 2014;

VISTA la DGR n. 2463 del 23 dicembre 2014;

PRESO ATTO dell'Intesa raggiunta il 26 febbraio 2015 in Conferenza Stato-Regioni;

VISTA la DGR n. 535 del 21 aprile 2015;

VISTO l'art. 2 comma 2 lett. o) della legge regionale del 31 dicembre 2012, n. 54

delibera

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare lo schema di disciplinare, **Allegato A,** che regola i rapporti tra la Regione del Veneto e i Soggetti Attuatori degli interventi di efficientamento energetico delle reti di illuminazione pubblica (Bando A DGR n. 1421/2014) individuati con la DGR n. 535 del 21 aprile 2015 e beneficiari dei contributi assegnati a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) in attuazione dell' "Asse 1 - Atmosfera ed Energia da fonte rinnovabile - Linea di intervento 1.1. Riduzione dei consumi energetici e efficientamento degli edifici pubblici", per il periodo di programmazione 2007-2013;

3. di approvare lo schema di disciplinare, **Allegato B**, che regola i rapporti tra la Regione del Veneto e i Soggetti Attuatori degli interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici(Bando B DGR n. 1421/2014) individuati con la DGR n. 535 del 21 aprile 2015 e beneficiari dei contributi assegnati a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) in attuazione dell' "Asse 1 - Atmosfera ed Energia da fonte rinnovabile - Linea di intervento 1.1. Riduzione dei consumi energetici e efficientamento degli edifici", per il periodo di programmazione 2007-2013;

4. di approvare contestualmente gli **Allegati A1, A2, A3, A4 e A5** del disciplinare di cui all'**Allegato A** relativi a:

A1) - Modello per il cartello di cantiere;

A2) - Modello della targa da apporre sull'intervento;

A3) - Documentazione informativa relativa all'intervento;

A4) - Modello di domanda di erogazione del contributo;

A5) - Modello di Rendiconto delle spese;

nonché gli **Allegati B1, B2, B3, B4 e B5** del disciplinare di cui all'**Allegato B**, relativi a:

B1) - Modello per il cartello di cantiere e relative indicazioni;

B2) - Modello della targa da apporre sull'intervento;

B3) - Documentazione informativa relativa all'intervento;

B4) - Modello di domanda di erogazione del contributo;

B5) - Modello di Rendiconto delle spese;

5. di incaricare la Sezione Energia dell'esecuzione del presente atto;

6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1109 del 18 agosto 2015 pag. 1/10

Soggetto Attuatore: _____(*Denominazione Ente*)_____

Progetto: ” _____(*Titolo)*_____”(CUP_____)

DISCIPLINARE RELATIVO ALLE MODALITA’ ATTUATIVE DELL’INTERVENTO FINANZIATO CON RISORSE DEL FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2007/2013

BANDO A - Reti di illuminazione pubblica

Legge regionale. n. 27 del 7 novembre 2003, art. 53, comma 1, lettera f’
Deliberazione della Giunta Regionale n. 535 del 21 aprile 2015

La Regione del Veneto, Giunta Regionale, con sede a Venezia - Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, rappresentata da ___(*Nome e Cognome)*,____(*Carica ricoperta*) _____, nato a_____ (___) il ____/___/_____, domiciliato per la carica_____(*Città*)____in Via_____n.__;

E

il _____(*Denominazione Ente*)_____ (di seguito denominato “Soggetto Attuatore” o “beneficiario”, con sede in Cap._____, via/Piazza _____, n. ___, codice fiscale/p. Iva _____, rappresentato da _____, nato a _____(___) il_____, nella sua qualità di legale rappresentante.

PREMESSO CHE

- il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), già Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), costituisce lo strumento con il quale si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi che, in attuazione dell'art. 119, comma 5 della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra le aree del Paese;

- il CIPE con delibera n. 166/2007 e successive n. 1/2009 e n. 1/2011 ha definito le modalità di utilizzo delle risorse FAS/FSC;

- la Regione del Veneto, con deliberazione n. 1186 del 26.7.2011, ha recepito le suddette modalità approvando l'ultima versione del Programma Attuativo Regionale (PAR), necessario per la programmazione delle risorse FSC;

- il PAR approvato destina le risorse stanziate suddividendole in sei "Assi Prioritari", a loro volta esplicitati in "Linee di Intervento", per la cui attuazione sono state individuate, con DGR n. 725 del 7.6.2011, le Strutture regionali Responsabili dell'Attuazione (SRA);

- la Sezione Energia, è stata individuata quale Struttura Responsabile dell'Attuazione (S.R.A.) della “Linea di intervento 1.1 Riduzione dei consumi energetici e efficientamento degli edifici”, allocata nell'”Asse Prioritario 1 - Atmosfera ed Energia da fonte rinnovabile";

- alla Sezione Energia fanno carico gli adempimenti indicati nel Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) approvato con DGR n. 487 del 16 aprile 2013, Allegato A;

- la Regione del Veneto, con deliberazione n. 1421 del 5 agosto 2014, in attuazione della citata “Linea di intervento 1.1. Riduzione dei consumi energetici e efficientamento degli edifici pubblici”, ha approvato n. 2 bandi per la selezione degli interventi finanziabili con le risorse del Fondo per lo

Sviluppo e la Coesione, di cui:

- bando A : "Efficientamento energetico delle reti di illuminazione pubblica, da conseguire anche con la sostituzione dei corpi illuminanti e delle relative lampade con apparecchiature ad elevate prestazioni e con l'utilizzo di tecnologie di telecontrollo, telegestione ed automazione";
- bando B: : "Realizzazione di interventi sull'involucro degli edifici pubblici, sulle chiusure trasparenti e sugli impianti dei medesimi, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e della preventiva diagnosi energetica dell'edificio per l'individuazione delle principali inefficienze energetiche";

- con DGR n. 535 del 21 aprile 2015 sono state approvate le relative graduatorie;

- con la medesima deliberazione la Giunta Regionale ha stabilito di assegnare al progetto "_____", relativo al bando A presentato dal _____(*Denominazione Ente*), un contributo pari ad € _____a fronte di un costo totale di € _____ ;

- il CIPE con deliberazione n. 21/2014 ha fissato nel 31 dicembre 2015 il termine ultimo per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti per il complesso delle risorse assegnate alle Amministrazioni centrali e regionali per l'intero ciclo di programmazione del FSC 2007-2013;

convengono quanto segue

ART. 1 - OGGETTO

Il presente disciplinare regola i rapporti fra la Regione Veneto e ___(*Denominazione Ente*)_____ conseguenti all'assegnazione a quest'ultimo del contributo di € _____, disposta con Deliberazione della Giunta Regionale n. 535 del 21 aprile 2015, per la realizzazione dell'intervento di *"___(Titolo)___"*, il cui costo complessivo è di € _____, identificato con codice CUP _____. Le caratteristiche dell'intervento e le opere da realizzare sono riportate nell'**Allegato 3** al presente disciplinare "Documentazione informativa relativa all'intervento".

ART. 2 - COSTO DELL'INTERVENTO

Il costo complessivo per la realizzazione dell'intervento è desumibile dal quadro economico di spesa del progetto __*(Stato del progetto presentato)*__ presentato di seguito riportato:

(Quadro economico a titolo esemplificativo)

A) Somme per lavori in appalto	
A.1 - Lavori a base d'asta ai sensi dell'art. 5 del Bando	€ _____
A.2 - Oneri per la sicurezza	€ _____
Totale A)	**€ _____**
B) Somme a disposizione dell'amm.ne	
B.01 - Spese per acquisizione aree	€ _____
B.02 - Spese di gara	€ _____
B.03 - Spese tecniche per rilievi, accertamenti e prestazioni specialistiche	€ _____
B.04 - Sottoservizi-modifica allacciamenti reti tecnologiche	€ _____
B.05 - Incentivo economico	€ _____
B.06 - IVA __% su somme A)	€ _____
B.07 - IVA __% su B.03-B.04	€_____

B.08 – Imprevisti	€ _____
B.09 - Altro	€_____
Totale B)	**€ _____**
Totale (A+B)	**€ _____**

ART. 3 - CRONOPROGRAMMA PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO

Si conviene il seguente cronoprogramma per l'attuazione dell'intervento:

1. presentazione alla Sezione Energia del Progetto Esecutivo approvato entro il __/__/____
2. inizio dei lavori entro il 31/12/2015;
3. comunicazione dell'inizio dei lavori entro 30 giorni;
4. ultimazione dei lavori entro un anno dall'inizio degli stessi;
5. rendicontazione delle spese entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori, con presentazione della documentazione contabile di cui all'art. 54, comma 5, della L.R. n. 27 del 2003.

ART. 4 - RISPETTO DEI TERMINI DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO E PROROGHE

Il Soggetto Attuatore deve attuare l'intervento entro i termini indicati all'art. 3.
Il mancato rispetto del termine di inizio dei lavori, per il quale non può essere richiesta alcuna proroga, comporta la decadenza dal diritto al contributo.
Eventuali proroghe degli altri termini previsti dall'art. 3 devono essere richieste alla Sezione Energia antecedentemente allo scadere degli stessi e debitamente motivate, che dispone l'eventuale autorizzazione nel rispetto di quanto previsto dalla Delibera del C.I.P.E. n. 21 del 30 giugno 2014 .
La richiesta di proroga deve rappresentare la persistenza delle motivazioni e delle esigenze che hanno portato alla concessione del contributo.
In merito alle richieste provvede il Direttore della Sezione Energia con proprio decreto, in conformità a quanto previsto dal Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.).

ART. 5 - COPERTURA FINANZIARIA E SPESE AMMISSIBILI AL CONTRIBUTO

L'intervento è assistito da un contributo in conto capitale per l'importo massimo di € _____, secondo quanto stabilito dalla DGR n. 535 del 21 aprile 2015.
Alla quota parte di spesa non assistita dal contributo, il Soggetto Attuatore fa fronte mediante risorse acquisite autonomamente.
Il Soggetto Attuatore dichiara di non fruire, per l'intervento oggetto del presente disciplinare, di qualunque altra agevolazione pubblica regionale, statale o comunitaria.
Il contributo si ritiene confermato a seguito del decreto mediante il quale la Sezione Energia, valutando i contenuti come rispondenti agli obiettivi espressi con DGR n. 1421 del 5 agosto 2014, esprime il nulla osta di competenza sul progetto esecutivo e conferma contestualmente l'assegnazione del contributo in conformità alle voci del quadro economico che costituiscono spesa ammissibile e in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 51 della L.R. n. 27/2003.

ART. 6 - SPESE AMMISSIBILI

In merito all'ammissibilità delle spese si rinvia, per quanto compatibili con le tipologie di intervento, ai "Criteri generali dell'ammissibilità delle spese" del "Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo" (Si.Ge.Co.) approvato con la DGR n. 487/2013, reperibile anche sul sito internet regionale.
Le spese per lavori realizzati in difformità al progetto esecutivo e ad eventuali varianti successivamente autorizzate, non sono ammissibili in sede di liquidazione finale.

ART. 7 - IMPEGNI DEL SOGGETTO ATTUATORE

Fermo restando quanto stabilito negli articoli che precedono, il Soggetto Attuatore si impegna a:

a) attuare l'intervento nel rispetto dei termini indicati nel precedente art.3;
b) sviluppare i successivi livelli di progettazione in coerenza con quello presentato contestualmente alla domanda di contributo;
c) approvare i progetti ed acquisire i pareri obbligatori degli organi tecnici consultivi competenti;
d) acquisire a propria cura tutte le autorizzazioni assensi e nulla osta comunque denominati, necessari ai fini dell'attuazione dell'intervento;
e) effettuare le procedure per l'affidamento dei lavori, servizi ed eventuali forniture, nel rispetto delle direttive comunitarie e delle leggi nazionali e regionali, fornendone apposita attestazione da parte del RUP, all'atto della prima richiesta di erogazione del contributo successiva all'espletamento delle predette procedure, anche sulla base di apposita check list che verrà fornita al Soggetto Attuatore;
f) compilare le check list su cui basare i controlli amministrativi, che saranno predisposte dalla Sezione Energia in accordo con l'Autorità di Gestione;
g) monitorare l'andamento dei lavori e inoltrare tempestivamente i dati necessari all'Osservatorio Regionale per i Lavori Pubblici, ove previsto;
h) dirigere, contabilizzare i lavori e coordinare la sicurezza nel rispetto delle normative vigenti, adottando per l'attuazione dell'intervento una contabilità separata (o codifica delle spese) secondo il principio della diretta e inequivocabile imputazione della spesa al contributo;
i) fornire alla Sezione Energia le determinazioni di liquidazione o altro atto equivalente, al fine di dare certezza della spesa realizzata, per consentire alla Regione di certificarla al competente organismo dell'Amministrazione centrale;
j) attuare l'intervento e rendicontare le spese sostenute alla Sezione Energia, secondo le modalità stabilite negli articoli seguenti, entro i termini stabiliti nel precedente art. 3;
k) realizzare integralmente le opere in conformità al progetto esecutivo sul quale è stato confermato il contributo, nel rispetto delle prescrizioni eventualmente formulate, tenuto conto del fatto che il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione non finanzia interventi parziali non conclusi; la spesa sostenuta per l'intervento in oggetto è riconosciuta in ragione della sua funzionalità e pertanto del raggiungimento degli obiettivi previsti;
l) assicurare, con il supporto della Sezione Energia e nel rispetto dei tempi e delle modalità comunicate dalla stessa, il monitoraggio dell'intervento dal punto di vista procedurale, fisico e finanziario, sulla base di quanto previsto dal "Manuale sulle procedure di monitoraggio delle risorse FAS" redatto dal Ministero dello Sviluppo Economico;
m) apporre nel cantiere, ove previsto, un cartello avente le caratteristiche descritte nell'**Allegato 1** al presente atto, ove previsto;
n) a lavori ultimati, porre in opera, in posizione visibile, una targa con le caratteristiche riportate nell'**Allegato 2**, ove previsto;
o) raccogliere e archiviare tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile in un luogo appropriato e facilmente accessibile per eventuali ispezioni;
p) conservare, per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data del provvedimento di determinazione finale del contributo, la documentazione tecnica, amministrativa e contabile originale di spesa relativa all'intervento finanziato;
q) rispettare il vincolo sull'opera, così come indicato nel successivo art. 17;
r) partecipare, su invito, ai tavoli tecnici che la Regione potrà convocare per la verifica dello stato di avanzamento dell'intervento;
s) accettare il controllo dei competenti organi nazionali e regionali, garantendo un'adeguata collaborazione, come previsto dalla Deliberazione CIPE 166 del 21/12/2007 e anche dalla citata DGR 487/2013;
t) acconsentire che nel sito Internet della Regione Veneto, in quello Opencoesione del Governo Italiano ed in altri siti o agenzie istituzionali, venga data pubblicità e siano inserite informazioni relative

all'intervento, che potranno essere oggetto anche di eventuali pubblicazioni;

u) riportare in tutti gli atti, comprese delibere, mandati di pagamento, impegni e fatture, la dicitura: "PAR FSC 2007-2013____(codice CUP) -____(codice e titolo dell'Intervento);
v) rispettare il divieto di cumulo del contributo oggetto del presente disciplinare con qualunque altra agevolazione pubblica;
w) garantire il rispetto del principio di pari opportunità e non discriminazione.

ART. 8 - VARIANTI AL PROGETTO ED ECONOMIE DI SPESA

Le varianti al progetto esecutivo e/o l'eventuale riutilizzo delle economie di spesa, sono preventivamente autorizzate dalla Sezione Energia, con particolare riguardo all'ammissibilità della spesa, mediante apposito nulla-osta, se ed in quanto riguardino interventi che mantengano comunque le destinazioni d'uso iniziali e/o siano finalizzate a una loro migliore funzionalità o gestione. La richiesta di variante dovrà contenere il quadro economico aggiornato.
Le autorizzazioni a eseguire varianti e/o modifiche, richieste alla Sezione Energia prima della loro realizzazione, non produrranno un aumento dell'importo del contributo già concesso.
Rimane in capo all'Amministrazione aggiudicatrice ogni responsabilità relativa al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 132 del D.lgs. 163/2006.
Non saranno autorizzate varianti che snaturino le finalità e l'uso previsto dalla proposta originaria, le quali comporteranno la revoca del contributo.
Non sono considerate varianti gli interventi disposti dal Direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio che siano contenuti entro i limiti fissati dalle normative di settore e, ove applicabili, dagli artt. 132 e 205 del D.lgs. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".
Le spese per i lavori realizzati in difformità dal progetto presentato e non autorizzate, non saranno ammesse in sede di liquidazione finale.
In sede di erogazione del saldo finale, la quota di contributo FSC non utilizzata per l'attuazione del progetto sarà evidenziata come "Economia riprogrammabile" nel sistema di monitoraggio e sarà re-impiegata nell'ambito del PAR FSC 2007-2013.

ART. 9 - EROGAZIONE DI ANTICIPAZIONI E DI ACCONTI DEL CONTRIBUTO

Al fine di garantire l'accelerazione della spesa e compatibilmente con le regole della finanza pubblica e con la disponibilità di cassa sul pertinente capitolo di spesa del Bilancio regionale, possono essere erogati anticipi fino al 15% del contributo concesso secondo le modalità previste dall'art. 54, comma 2 della L.R. n. 27/2003, su espressa richiesta del beneficiario che ne illustri l'esigenza.
Nel corso di realizzazione dell'intervento il Soggetto Attuatore può altresì richiedere alla Sezione Energia l'erogazione di acconti corrispondenti a spese dallo stesso maturate.
La Sezione Energia, anche sulla base dei verbali in corso d'opera acquisiti dall'organo di collaudo, eroga al Soggetto Attuatore le somme richieste dallo stesso in acconto, acquisita la documentazione di cui al successivo art. 12, compatibilmente con la disponibilità di cassa sul pertinente capitolo di spesa del Bilancio regionale e secondo le modalità previste dall'art. 54, comma 2 della L.R. n. 27/2003 e dal Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.).
Le erogazioni sono subordinate al regolare assolvimento degli obblighi di monitoraggio, ai sensi del successivo art. 14.

ART. 10 - SALDO DEL CONTRIBUTO

Acquisita la documentazione di cui al successivo art. 12, con decreto del Direttore della Sezione Energia è determinato in via definitiva l'ammontare del contributo spettante al Soggetto Attuatore ed è erogato il saldo, compatibilmente con la disponibilità di cassa sul pertinente capitolo di spesa del Bilancio regionale.
Il contributo è determinato in via definitiva in misura proporzionale all'incidenza della spesa effettivamente

sostenuta, entro il limite massimo del contributo assegnato dalla DGR n. 535 del 21 aprile 2015.
L'esecuzione di eventuali maggiori lavori o pagamenti di compensi aggiuntivi sono a carico del Soggetto Attuatore.
La liquidazione del saldo del contributo non è effettuata qualora il Soggetto Attuatore non abbia assolto agli obblighi di monitoraggio previsti dal successivo art. 14, o non abbia trasmesso la Documentazione informativa relativa all'intervento **(Allegato 3)**, corredata da prova fotografica dell'apposizione della targa il cui modello è previsto dall'**Allegato 2** al presente disciplinare.

ART. 11 - LIQUIDAZIONE DEL CONTIBUTO

Il trasferimento delle risorse dalla Regione al Soggetto Attuatore avverrà secondo le modalità di liquidazione previste dall'art. 54 della L.R. 27/2013, nonché secondo quanto riportato nel Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.), compatibilmente con la disponibilità di cassa sul pertinente capitolo di spesa del Bilancio regionale,
Compatibilmente con le disponibilità di cassa sul pertinente capitolo di spesa del Bilancio regionale, il saldo sarà comunque erogato alla conclusione dell'intervento anche antecedentemente alle previsioni di spesa di cui al precedente capoverso, a seguito della richiesta formulata conformemente a quanto indicato nel successivo art. 12.

ART. 12 - MODALITA' DI RICHIESTA DEGLI ACCONTI E DEL SALDO DEL CONTRIBUTO

Per l'erogazione di acconti, fatto salvo quanto indicato nel precedente art. 9 e riferito alle disponibilità di cassa sul pertinente capitolo di spesa del Bilancio regionale, il Soggetto Attuatore, non appena maturata la spesa, trasmette alla Sezione Energia una specifica richiesta, allegando la seguente documentazione:

a) domanda di erogazione dell'acconto con indicazione della somma dovuta redatta secondo il modello di cui all'**Allegato 4** al presente disciplinare;
b) check-list secondo i modelli che saranno forniti dalla Sezione Energia;
c) Stato Avanzamento Lavori (SAL);
d) Certificato di Pagamento;
e) provvedimento di Approvazione degli atti contabili (o documento equivalente), e di liquidazione della spesa che in caso di spese non riguardanti lavori, certifichi l'afferenza della stessa al contributo;
f) copia mandato di pagamento, corrispondenti alle somme già erogate dalla Regione (non si darà luogo ad altre erogazioni in mancanza della trasmissione di tale documento);
g) riscontro fotografico del cartello di cantiere (qualora fattibile in base alla tipologia dell'intervento e necessario solo in sede di primo acconto).

Per l'erogazione del saldo, il Soggetto Attuatore presenterà alla Sezione Energia la richiesta corredata dalla seguente documentazione:

a) domanda di erogazione del saldo redatta secondo il modello di cui all'**Allegato 4** con indicazione della somma complessiva rendicontata;
b) check-list secondo i modelli che saranno forniti dalla Sezione Energia;
c) Stato Finale;
d) Certificato di collaudo o Certificato di regolare esecuzione;
e) relazione che, per le spese non riferite a lavori, ne specifichi l'afferenza al contributo, corredata dell'elenco progressivo riepilogativo dei giustificativi di spesa (dichiarazione delle spese sostenute e rendicontate), secondo il modello di cui all'**Allegato 5,** nel quale verranno riportati anche gli estremi dei mandati di pagamento;
f) delibera esecutiva con la quale il Soggetto Attuatore ha approvato gli atti di contabilità finale, il Certificato di collaudo o il Certificato di regolare esecuzione e la spesa effettivamente sostenuta;
g) copia dei mandati di pagamento quietanzati, qualora non siano già stati trasmessi;
h) originali delle fatture oggetto di erogazione del contributo, ai fini dell'apposizione delle dovute

vidimazioni (tale operazione va preventivamente concordata con la Sezione Energia);

i) documentazione informativa (di cui all'**Allegato 3**), riscontro fotografico della targa esplicativa permanente (di cui all'**Allegato 2**);

Ai fini dell'erogazione degli acconti e del saldo, la Sezione Energia verificherà il regolare assolvimento degli obblighi di monitoraggio ai sensi del successivo art. 14. In particolare, per l'erogazione del saldo si verificherà l'avvenuta trasmissione della scheda finale di monitoraggio compilata in ogni sua parte.

ART. 13 - RECUPERABILITÁ DELL'IVA

Il Soggetto Attuatore dichiara sotto la sua responsabilità che l'IVA costituisce per esso imposta non recuperabile, ovvero si impegna a comunicare alla Sezione Energia, entro la prima richiesta di liquidazione, per quali interventi e quali spese l'IVA sia per esso recuperabile.
In ogni caso in fase di redazione dei documenti fiscali sarà cura del Soggetto Attuatore distinguere la voce "IVA" e gli ulteriori oneri fiscali dagli importi rendicontati.

ART. 14 - MONITORAGGIO, VERIFICHE E CONTROLLI SULL'INTERVENTO

L'intervento è monitorato come prescritto dal "Manuale sulle procedure di monitoraggio delle risorse FAS" emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, pertanto riguarderà gli aspetti procedurali, fisici, finanziari e occupazionali.
Il Soggetto Attuatore è obbligato, pena la revoca del contributo, a collaborare con la Sezione Energia all'attività di monitoraggio dell'intervento, fornendo a cadenza bimestrale, nei tempi richiesti dalla Sezione Energia, i dati relativi al monitoraggio fisico, finanziario e procedurale,
Il Soggetto Attuatore fornisce alla Sezione Energia su supporto informatico o direttamente nell'Applicativo di monitoraggio, se abilitato, i dati richiesti nella scheda di monitoraggio, che sarà fornita dalla Sezione Energia.
In ragione del fatto che la certificazione della spesa al Ministero deriva dagli atti di liquidazione, in fase di monitoraggio dovranno essere trasmesse copie degli atti di liquidazione del Soggetto Attuatore emesse nel periodo di riferimento a giustificazione della spesa sostenuta.
Tali documenti devono essere riportati negli elenchi riepilogativi dei giustificativi di spesa redatti secondo il modello di cui all'**Allegato 5**.
Il Soggetto Attuatore inoltre è tenuto a fornire, su richiesta, relazioni informative sullo stato di avanzamento del progetto. In particolare, considerato l'obbligo da parte della Regione di produrre il Rapporto Annuale di Esecuzione (RAE), il Soggetto Attuatore, se richiesto, fornisce alla Sezione Energia, entro il mese di gennaio di ogni anno, una breve nota indicando eventuali criticità o motivazioni di scostamento nel cronoprogrrarrma comunicato con i monitoraggi.
I dati di monitoraggio sono inviati dalla Sezione Energia, in accordo con l'Autorità di Gestione, al sistema nazionale di monitoraggio e la correttezza delle informazioni inserite rappresenta elemento di valutazione per il trasferimento delle risorse da parte del Ministero alla Regione e, conseguentemente, dalla Regione al Soggetto Attuatore. La convalida dei dati sul sistema centrale di monitoraggio avverrà con cadenza bimestrale coerentemente con quanto disposto dal MEF-IGRUE (Ministero Economia e Finanze-Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea) .
Le comunicazioni con la Sezione Energia avverranno via posta certificata all'indirizzo energia@pec.regione.veneto.it, riportando nell'oggetto della e-mail, la seguente dicitura "c.a. Sezione Energia – PAR FSC 2007-2013" seguita dal tipo di documento trasmesso (es. scheda di monitoraggio), mentre nel corpo del testo dovrà essere riportata la dicitura "c.a. Sezione Energia" eventualmente seguita da riferimenti regionali di contesto (es. prot. e data della nota regionale riscontrata).

Art. 15 - ATTIVITA' DI CONTROLLO SULL' INTERVENTO

Secondo le modalità previste dal Manuale per il Sistema di gestione e controllo del Programma Attuativo Regionale (PAR) del Fondo per lo Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013, approvato con DGR n.487 del

16/04/2013, la Regione esercita l'attività di controllo ed attiva, su base campionaria, le verifiche in loco, nel corso o al temine dei lavori, finalizzate al controllo della regolarità delle operazioni e della spesa rendicontata, delle modalità di attuazione, nonché della rispondenza delle opere realizzate con l'intervento ammesso a finanziamento.
Analoga attività di verifica può essere attivata dall'Unità di Verifica (UVER) del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica (DPS) come previsto dalla Deliberazione CIPE 166/2007.

ART. 16 - COLLAUDO

Il collaudo dei lavori, ove prescritto, viene eseguito da uno o più collaudatori all'uopo nominati ai sensi degli artt. 215 e ss. del DPR 207/2010, art. 141 D.lgs. 163/2006 e, laddove compatibile con le norme appena citate, degli artt. 47 e ss. della L.R. n. 27 del 7/11/2003. La relativa spesa è a carico del soggetto realizzatore.
La richiesta di nomina, fatta dalla Stazione Appaltante, dovrà essere redatta includendo l'indicazione di cui all'art. 7, lett. u) del presente disciplinare, l'Oggetto, il CUP, l'Importo a base d'asta nonché specificare, gli Oneri della sicurezza.
Nei casi in cui non sia previsto il collaudo dovrà essere redatto apposito certificato di regolare esecuzione da parte del Direttore dei Lavori.
Nel caso in cui gli atti di collaudo siano riferiti a lavori di estensione maggiore rispetto a quelli oggetto del finanziamento regionale, questi ultimi dovranno risultare debitamente evidenziati negli stessi atti di collaudo, al fine di consentire l'istruttoria di competenza regionale circa la congruità delle opere realizzate, rispetto al contributo regionale assegnato.
In caso di collaudo in corso d'opera, svolto ai sensi della normativa nazionale, l'organo di collaudo verifica mediante controlli a campione la congruenza delle opere realizzate e delle spese sostenute rispetto agli obiettivi del provvedimento della Giunta Regionale che ha assegnato il contributo, redigendo apposito verbale dei sopralluoghi in corso d'opera effettuati da trasmettere tempestivamente alla Sezione Energia.
La Sezione Energia acquisirà il certificato di collaudo ed il provvedimento di approvazione dal parte del Soggetto Attuatore, prima del provvedimento di erogazione del saldo del contributo, al fine di verificare attraverso di esso in sede di rendicontazione finale da parte del Soggetto Attuatore, le varie fasi di realizzazione del progetto e relative problematiche, e valutare i costi effettivi sostenuti da quest'ultimo.

Art. 17 - VINCOLI SULL' OPERA

Il Soggetto Attuatore s'impegna per un periodo di cinque anni dal completamento dell'opera:

- a non cederne la proprietà e a non eseguire modifiche sostanziali che ne alterino natura, finalità e destinazioni d'uso o che procurino un vantaggio indebito a qualunque altro soggetto pubblico o privato;
- a presentare alla Sezione Energia, entro il 31 dicembre di ogni anno, una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio (ai sensi del DPR 445/2000) che attesti la proprietà dei beni mobili e immobili oggetto del contributo e la loro destinazione d'uso.

Art. 18 - RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo è ridotto, con decreto del Direttore della Sezione Energia, nei seguenti casi:

- qualora, a seguito di parziale o difforme realizzazione dell'intervento, la rendicontazione finale delle spese risulti inferiore al costo totale ammissibile dell'intervento indicato all'art. 1, a condizione che l'intervento risulti funzionale e rispondente alle stesse finalità di quello originariamente finanziato. In caso contrario il Soggetto Attuatore decade dal diritto al contributo. La riduzione del contributo è proporzionale alle spese non rendicontate o difformi dal progetto originario;
- qualora parte delle spese siano accertate dalla Sezione Energia come non ammissibili a rendicontazione, a condizione che l'intervento realizzato risulti comunque funzionale e rispondente alle stesse finalità di quello originariamente finanziato. In caso contrario il Soggetto Attuatore

decade dal diritto al contributo. La riduzione è proporzionale alle spese accertate come non ammissibili.

ART. 19 - DECADENZA DAL DIRITTO AL CONTRIBUTO O RINUNCIA

Fermi restando gli effetti derivanti da violazioni di norme del Codice Penale e Civile, il Soggetto Attuatore decade, in tutto o in parte in proporzione all'inadempimento riscontrato, dal diritto al contributo qualora siano accertate gravi irregolarità o inadempimenti, anche rispetto alla normativa nazionale o comunitaria sui contratti e sulla tracciabilità dei flussi finanziari, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili.
Le somme erogate, ma risultate non dovute, sono restituite dal Soggetto Attuatore maggiorate degli interessi, calcolati al tasso legale vigente tempo per tempo senza capitalizzazione, maturati a favore della Regione a partire dalla data di effettivo accredito sino al termine stabilito per la restituzione.
La decadenza è disposta con delibera della Giunta Regionale, che stabilirà le modalità e i termini per la restituzione di quanto percepito.
In caso di rinuncia al contributo da parte del Soggetto Attuatore, il medesimo è tenuto a darne immediata e formale comunicazione alla Sezione Energia. Nel caso in cui sia già stata effettuata l'erogazione del contributo, o di una quota parte di esso a titolo di acconto, l'importo va interamente restituito alla Regione secondo le indicazioni che saranno fornite, gravato dagli interessi legali maturati, nel periodo intercorrente tra la data dell'effettiva erogazione e quella prevista per la restituzione. La rinuncia al contributo e la relativa economia di spesa da registrare sul pertinente Capitolo del Bilancio regionale, sarà disposta con decreto del Direttore della Sezione Energia.

ART. 20 - CAUSE DI DECADENZA DAL DIRITTO AL CONTRIBUTO

E' disposta la decadenza dal diritto al contributo con provvedimento della Giunta regionale, a seguito dell'istruttoria svolta dalla Sezione Energia, qualora siano accertate le seguenti gravi irregolarità o inadempimenti:

a) mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 3;
b) violazione del vincolo sull'opera di 5 anni di cui al precedente art. 17;
c) varianti in corso d'opera che modifichino elementi sostanziali o caratteristiche peculiari dell'opera, snaturando l'intervento previsto, le sue finalità o le destinazioni d'uso;
d) spesa sostenuta da un soggetto diverso dal Soggetto Attuatore;
e) mancata funzionalità dell'intervento;
f) mancato invio, dopo formale richiesta da parte della Sezione Energia, dei dati relativi al monitoraggio fisico, finanziario e procedurale;
g) mancata trasmissione alla Sezione Energia della documentazione di rendicontazione finale prevista dal presente disciplinare entro sei mesi dalla chiusura dei lavori e, comunque, entro il termine complessivo di cinque anni dalla data del provvedimento regionale che assume l'impegno di spesa, se stabilito da specifica proroga. In tal caso, si applicherà la riduzione alla parte di contributo non ancora erogato, a condizione che l'intervento realizzato risulti comunque funzionale e rispondente alle stesse finalità di quello originariamente finanziato;
h) il mancato rispetto, da parte del Soggetto Attuatore, nel corso della realizzazione dell'intervento, delle vigenti norme urbanistiche, edilizie, ambientali, in materia di sicurezza e del personale;
i) la falsità delle dichiarazioni, ovvero qualsiasi altra grave e circostanziata irregolarità imputabile al Soggetto Attuatore e non sanabile;
j) il mancato rispetto degli obblighi e degli adempimenti indicati all'art.7.

ART. 21 - RESPONSABILITÁ

Il Soggetto Attuatore è unico responsabile della concreta esecuzione dell'intervento approvato e pertanto risponde direttamente alle autorità competenti, lasciando indenne l'Amministrazione Regionale da qualsiasi responsabilità in ordine a quanto sopra specificato.

ART. 22 - NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Il Soggetto Attuatore si obbliga ad osservare, oltre alle norme in materia di contratti pubblici, qualunque altra disposizione comunitaria, statale o regionale applicabile.
Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento al Manuale Si.Ge.Co. (DGR 487/2013, Allegato A).

ART. 23 - CONTROVERSIE

Per tutte le controversie tra la Regione e il Soggetto Attuatore che non sia risultato possibile definire in via amministrativa sia durante l'esecuzione dei lavori, sia dopo il compimento degli stessi, è competente il Foro di Venezia.
È esclusa ogni responsabilità della Regione su controversie che dovessero insorgere fra Soggetto Attuatore e appaltatore.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per ___*(Denominazione Ente)*_____ Per la Giunta Regionale

IL _____*(CARICA)*____ IL _____*(CARICA)*___

_____ _____

ART. 24 - APPROVAZIONE SPECIFICA CLAUSOLE VESSATORIE

Il Soggetto Attuatore, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, sottoscrivendo il presente articolo approva in modo specifico le clausole di cui ai precedenti articoli 4 "Rispetto dei termini di realizzazione dell'intervento e proroghe", 7 "Impegni del Soggetto Attuatore", 8 "Varianti al progetto ed economie di spesa", 14 "Monitoraggio, verifiche e controlli sull'intervento", 18 "Riduzione del contributo", 19 "Decadenza dal diritto al contributo o rinuncia", 20 "Cause di decadenza dal diritto al contributo", 21 "Responsabilità" e 23 "Controversie".

Letto, confermato e sottoscritto.

Per ___*(Denominazione Ente)*_____ Per la Giunta Regionale

IL _____*(CARICA)*____ IL _____*(CARICA)*___

_____ _____

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA1 alla Dgr n. 1109 del 18 agosto 2015 pag. 1/4

ALLEGATO 1

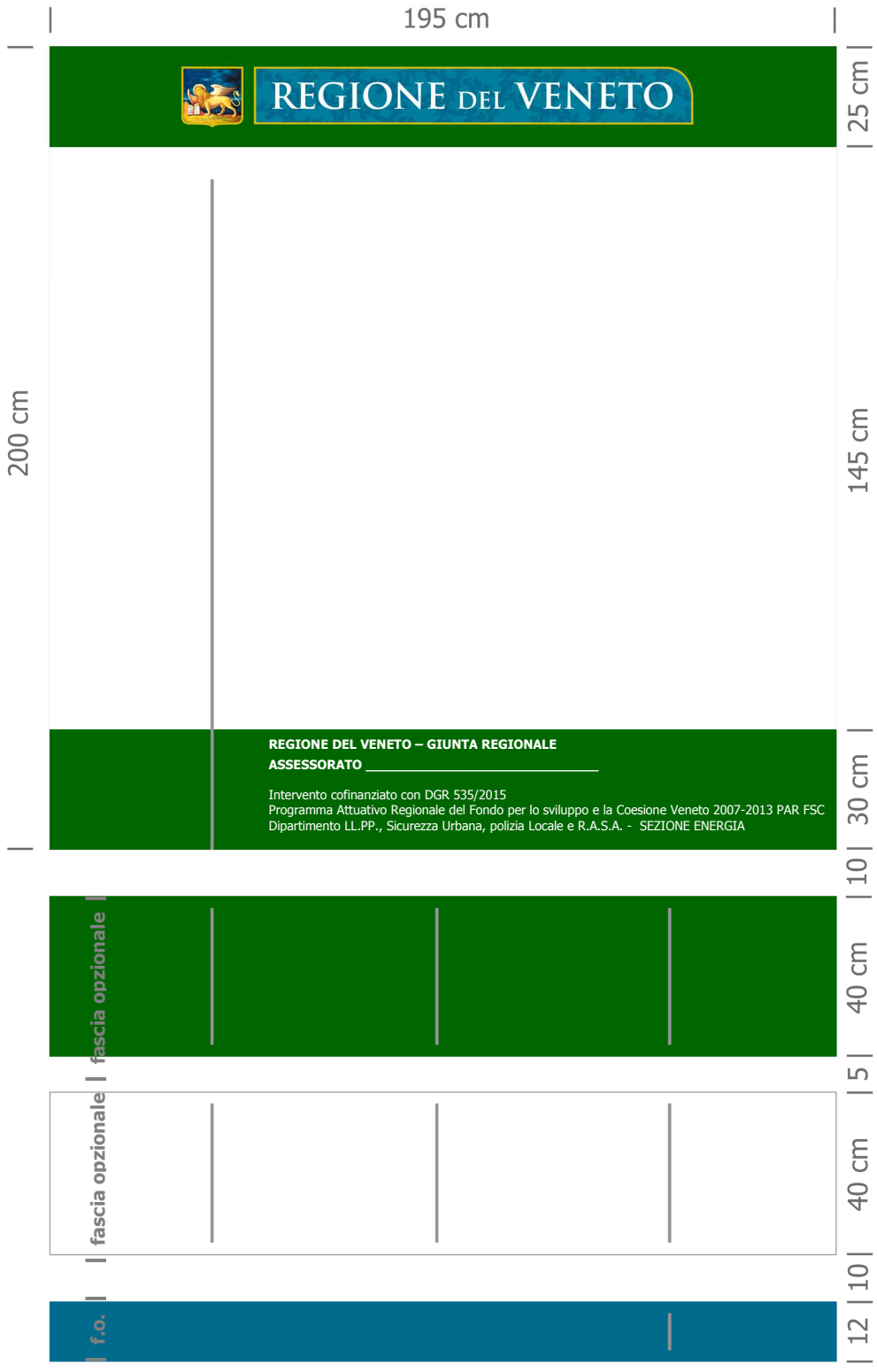
Giunta Regionale

Area Bilancio Affari Generali Demanio Patrimonio e Sedi - Sezione Affari Generali e FAS-FSC
Dipartimento Lavori Pubblici Sicurezza Urbana Polizia Locale e R.A.S.A.- Sezione Energia

Fondo Sviluppo e Coesione - FSC (ex Fondo Aree Sottoutilizzate - FAS) 2007-2013
Delibera CIPE 166/2007, 1/2009 e 1/2011, per l'attuazione del QSN e programmazione FAS
D.lgs 88I2011, cambio denominazione del Fondo da FAS a FSC.
PAR FSC 2007-2013 della Regione Veneto, adottato con DGR n. 1186 del 26 luglio 2011
Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo approvato con DGR n. 487 del 16/04/2013.

MODELLO PER IL CARTELLO DI CANTIERE

ALLEGATOA1 alla Dgr n. 1109 del 18 agosto 2015 pag. 2/4



MISURE E PROPORZIONI

Il cartello di cantiere dovrà rispettare le misure e proporzioni indicate nella figura.

COLORI

Il verde delle fasce dovrà rispettare i codici cromatici definiti per l'Immagine coordinata della Regione Veneto.

- RGB: Red 0 – Green 102 – Blue 0
- Quadricromia: Cyan 81 – Magenta 21 – Yellow 100 – Black 28

Per la riproduzione monocromatica (avendo a disposizione solo il colore nero): delimitare con un filetto nero l'area delle fasce (a sfondo bianco o grigio chiaro) ed inserire nella fascia superiore il Logotipo regionale, in colore nero su sottofondo bianco.

LOGO, TIPO DI CARATTERE ED ALLINEAMENTO DEI CONTENUTI

Il Logotipo della Regione Veneto, posizionato al centro della fascia superiore verde, dovrà essere di colore Pantone n. 315 con retino al 70% e sottofondo di leoni stilizzati.

Per le informazioni ed i dati relativi all'intervento, che vanno inseriti esclusivamente nel grande spazio bianco di destra , dovrà essere utilizzato il Font Tahoma in colore grigio scuro/carbon (RGB tra 55 e 65). Fanno eccezione solo l'indicazione del committente e dell'oggetto dell'intervento, da realizzarsi in maiuscolo nel medesimo colore, ma utilizzando il Font Aria Black.
In quest'area non sono ammessi stemmi o logo.

La dicitura completa dell'assessorato regionale competente, va riportata in maiuscolo, nella fascia inferiore verde, utilizzando il Font Arial Black in colore bianco.

Per gli altri testi ed informazioni della fascia inferiore verde, utilizzare il Font Tahoma, in colore bianco.
L'allineamento orizzontale a sinistra di tutti i testi del cartello, va effettuato utilizzando come riferimento l'inizio della sola barra dei leoni stilizzati del Logotipo della Regione Veneto.
L'allineamento verticale (centrato) di testi ed informazioni, va invece effettuato per fasce.

Nello spazio/colonna bianco di sinistra, divisa dallo spazio di destra da un filetto di colore grigio, allineato orizzontalmente, con l'estremità inferiore dello scudo regionale, va inserito nella parte alta l'eventuale stemma o logo del committente/beneficiario del finanziamento regionale, mentre, staccati, più in basso, a partire dal fondo il logo degli eventuali altri soggetti istituzionali o sponsor che contribuiscono economicamente alla realizzazione dell'intervento.
In quest' area non sono ammessi logo di studi ed imprese coinvolti nella realizzazione dell'opera.

LE FASCE OPZIONALI, PER RENDERING, I LOGO DELLE IMPRESE ED I LINK MULTIMEDIALI

ALLEGATOA1 alla Dgr n. 1109 del 18 agosto 2015

Sotto il Cartello di Cantiere è possibile aggiungere apposite fasce, secondo l'ordine, le dimensioni ed i modelli indicati in figura, a sfondo verde per rendering-foto-disegni, a sfondo bianco per logo-informazioni sulle imprese e studi coinvolti nella realizzazione dell'intervento, a sfondo azzurro-acqua per i link a contenuti multimediali.

Le fasce sono opzionali e quindi non obbligatorie, possono esserci tutte o essere presenti in parte, tuttavia se nell'ambito del cartello di cantiere, si sceglie di inserire alcuni logo di imprese, immagini di progetto, indicazioni di siti, è necessario seguire l'ordine e le indicazioni stabilite.

Si precisa che la distanza tra la prima fascia ed il cartello di cantiere, dovrà essere di 10 cm, quella tra una fascia e l'altra di 5 cm.

Nella fascia "azzurro-acqua" (RGB: Giallo 117 - Blu 136 / Quadricromia: Cyan 100 – Yellow 12 – Black 43 / Pantone 315 C 100%) , distante 10 cm dal cartello o dalle fasce precedenti, troveranno spazio le indicazioni relative a siti web istituzionali e non, contenenti ulteriori informazioni, disegni ed immagini, relative all'intervento.
Nello spazio più a destra, oltre il filetto grigio, possono essere collocati i loghi di eventuali link diretti (tipo QR Code), o canali attivati (tipo Messaggi Twitter, Video su You Tube, ecc…).

ALTRE INDICAZIONI

Il cartello di cantiere, dovrà rispettare per collocazione e materiali le norme sulla sicurezza dei cantieri e dei luoghi di lavoro, evitando quindi di creare pericolo, ostacolo o intralcio.
Potrà essere realizzato indifferentemente su supporto rigido o flessibile (tipo telonato).
Se esposto in luoghi completamente all'aperto, o privi di protezione, il cartello di cantiere, dev'essere realizzato in materiali e con caratteristiche tali da resistere alla pioggia ed al vento (evitando il pericoloso "effetto vela").

REPERIMENTO FILE MODELLI ED INFORMAZIONI

Il Logotipo della Regione Veneto, in alta risoluzione, può essere richiesto alla Sezione Comunicazione ed Informazione - tel. 041 2792746 - cominfo@regione.veneto.it .

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA2 alla Dgr n. 1109 del 18 agosto 2015 pag. 1/2

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATO A2 Dgr n. del pag. 1/1

ALLEGATO 2

MODELLO DI TARGA

42 cm

22 cm

REGIONE DEL VENETO

Assessorato _____[18 Arial Black]
Sezione Affari Generali e FAS-FSC - Sezione Energia [18 Arial Black]

SOGGETTO ATTUATORE [18 Arial Black grassetto]

_____

Lavori oggetto di Contributo [24 Arial Black grassetto]
0000 [Anno conclusione Lavori finanziati – 28 Arial Black grassetto]

_____

Intervento cofinanziato dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC)

PAR FSC Veneto 2007-2013
Attuazione Asse 1 Atmosfera ed Energia da fonte rinnovabile
Linea di intervento 1.1. Riduzione dei consumi energetici e efficientamento degli edifici pubblici
D.G.R. 535/2015". [18 Arial Black]

La targa va realizzata preferibilmente su supporto trasparente infrangibile, secondo le indicazioni sopra riportate.
Gli spigoli vanno leggermente arrotondati.
Deve essere distanziata dalla parete o dalla superficie di appoggio di circa 1 cm ed il fissaggio deve avvenire mediante elementi metallici (satinati o lucidi, possibilmente evitando colori oro-ottone).
Se collocata all'interno di locali va posta ad un'altezza dalla pavimentazione compresa tra i 140 ed i 170 cm.
In caso di collocazione all'esterno su edifici, monumenti e manufatti storici o di particolare pregio invece, la collocazione va attentamente valutata, può uniformarsi ad altre targhe esistenti e non deve in alcun modo compromettere l'estetica dell'immobile o del manufatto.
Per spazi aperti, quali piazze, aree a parco, sentieri, strade particolari e percorsi, la targa può trovare posto su elementi facenti parte o in prossimità dell'opera stessa, quali, a titolo di esempio, pareti esterne o mura di fabbricati, muretti, bassi cippi e colonnine, basi di recinzioni e fontane….

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA2 alla Dgr n. 1109 del 18 agosto 2015 pag. 2/2

Il logotipo della Regione Veneto, in alta risoluzione, può essere richiesto esclusivamente alla Sezione Comunicazione ed Informazione – tel. 041 2792746 cominfo@regione.veneto.it

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA3 alla Dgr n. 1109 del 18 agosto 2015 pag. 1/2

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATO A3 alla Dgr n. del pag. 1/2

ALLEGATO 3

DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA relativa all'intervento

Oggetto: PAR FSC Veneto 2007-2013. Attuazione "Asse 1 Atmosfera ed Energia da fonte rinnovabile – Linea di intervento 1.1 Riduzione dei consumi energetici e efficientamento degli edifici pubblici".

DGR n. 535 del 21 aprile 2015

Soggetto Attuatore:_____

Intervento: Lavori di _____

Importo ammissibile € _____,_____
Importo contributo € _____,_____

Documentazione Informativa relativa all'intervento (1)

Ente_____ Prov. _____
Oggetto dell'Intervento _____
Ubicazione: Comune_____ via:_____ n. _____
Foglio_____ Mapp. _____

Importo dei Lavori € _____
Contributo regionale assegnato € _____

RELAZIONE DESCRITTIVA DELL'INTERVENTO E LE FINALITA' CONSEGUENTI (2) (3)

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA3 alla Dgr n. 1109 del 18 agosto 2015 pag. 2/2

GRAFICI DI PROGETTO PIU' SIGNIFICATIVI (3) (4)

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATO A3 alla Dgr n. del pag. 2/2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA RELATIVA ALL'INTERVENTO (3) (5)

Note:

(1) **l'elaborato va trasmesso alla Sezione Energia a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo energia@pec.regione.veneto.it, contestualmente al resto della documentazione di rendicontazione ovvero, per atti in originale o plichi voluminosi e fuori formato, spedita per posta o consegnata a mano presso la Segreteria di Sezione, al seguente indirizzo**: Regione Veneto, Sede di Palazzo Grandi Stazioni, Sezione Energia – Fondamenta S.Lucia n. 23 – 30121 Venezia (4° piano).

(2) Relazione sommaria dei lavori eseguiti, con particolare riferimento a scelte, soluzioni adottate ed eventuali varianti.

(3) Il quadro va ampliato secondo necessità.

(4) Vanno inseriti in questo quadro planimetrie generali dell'intervento in scala (o disegni e schemi complessivi) dello stato di fatto e di progetto. Eventualmente possono essere allegate Tavole PDF, massimo formato A3.

(5) Vanno inserite in questo quadro almeno 6 foto a colori dell'intervento realizzato. Il livello di definizione sarà adeguato al formato.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA4 alla Dgr n. 1109 del 18 agosto 2015 pag. 1/3

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATO A4 alla Dgr n. del pag. 1/3

ALLEGATO 4

MODELLO DI DOMANDA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

(dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 38, 47, 75 e 76 D.P.R. 28/12/2000, n.445).

Oggetto: PAR FSC Veneto 2007-2013. Attuazione "Asse 1 Atmosfera ed Energia da fonte rinnovabile – Linea di intervento 1.1 Riduzione dei consumi energetici e efficientamento degli edifici pubblici". - DGR n. 535 del 21 aprile 2015.

Alla REGIONE DEL VENETO
SEZIONE ENERGIA
SEDE

Il sottoscritto: _____

nato a _____il_____ residente a _____

PROV.: _____Via: _____n°_____

in qualità di legale rappresentante del _____

con sede legale nel Comune di _____

PROV.: _____Via: _____n°_____

Codice fiscale _____ Partita IVA _____

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso false e mendaci dichiarazioni, così come stabilito dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, allo scopo di valersene per la richiesta di liquidazione del contributo del progetto in oggetto,

per l'intervento denominato: _____

CHIEDE

L'erogazione dell'importo di € _____ **quota parte/saldo** del contributo relativo alle spese sostenute e rendicontate e invia in allegato la documentazione prevista dall'art. 12 del disciplinare

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA4 alla Dgr n. 1109 del 18 agosto 2015 pag. 2/3

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATO A4 alla Dgr n. del pag. 2/3

DICHIARA

- che la spesa rendicontata è stata sostenuta dal _____al_____ per € _____;
- che la suddetta documentazione prodotta si riferisce a spese effettivamente ed unicamente sostenute per la realizzazione dell'intervento ammesso a contributo;
- che le spese effettivamente sostenute e dichiarate, alla data del _____ per la realizzazione dell'intervento in oggetto, ammontano complessivamente a € _____ corrispondente al _____% della spesa totale ammissibile;

(evidenziare una delle seguenti situazioni):

☐ che non si sono ottenute né richieste per il medesimo intervento altre agevolazioni finanziarie

oppure

☐ che per il medesimo intervento è stata presentata domanda di agevolazione finanziaria ai sensi _____

- Di impegnarsi a rispettare le condizioni previste dalle norme comunitarie in materia di aiuti di stato alle imprese;
- di impegnarsi a rispettare le norme di buona conduzione e/o manutenzione alfine di garantire nel tempo il risparmio energetico previsto in progetto;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del d. Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- di aver preso visione di tutte le indicazioni e prescrizioni indicate nel disciplinare allegato al presente provvedimento;
- di impegnarsi a presentare agli uffici competenti la documentazione di spesa in originale per l'apposizione del timbro di ammissione al contributo;
- dii consentire la verifica da parte degli uffici regionali competenti delle opere realizzate relativamente all'intervento in argomento.

Luogo e data firma del dichiarante

_____ _____

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA4 alla Dgr n. 1109 del 18 agosto 2015 pag. 3/3

……

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATO A4 alla Dgr n. del pag. 3/3

ALLEGA ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE:

- ☐ Allegato 5 – Modello di Rendiconto delle spese
- ☐ Fotocopie della documentazione di spesa, regolarmente quietanzate
- ☐ Copia di un valido documento di riconoscimento
- ☐ Altro (specificare):

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA5 alla Dgr n. 1109 del 18 agosto 2015 pag. 1/2

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATO A5 alla Dgr n. del pag. 1/1

ALLEGATO 5

Elenco progressivo riepilogativo dei giustificativi di spesa del RENDICONTO N. _____ DEL _____

Tipologia spesa (1)	Beneficiario/fornitore	Spesa rendicontata e liquidata			Documento/fattura/nota		Estremi dell'atto di liquidazione			Mandato/quietanza di pagamento	
		importo	IVA	totale	numero	data	tipologia	numero	data	numero	data
	TOTALE										

(1) Tipo (voce di spesa)
Indica la tipologia/voce di spesa sostenuta per la realizzazione del progetto.

1. progettazioni e studi (incluse spese tecniche)
2. acquisizione aree o immobili
3. lavori realizzati in affidamento

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA5 alla Dgr n. 1109 del 18 agosto 2015

4. lavori realizzati in economia
5. servizi di consulenza non imputabili progettazioni e studi
6. imprevisti
7. IVA
8. Altro (compreso personale e spese generali)

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOB alla Dgr n. 1109 del 18 agosto 2015

Soggetto Attuatore: _____(*Denominazione Ente*)_____

Progetto: ” _____(*Titolo)*_____”(CUP_____)

DISCIPLINARE RELATIVO ALLE MODALITA’ ATTUATIVE DELL’INTERVENTO FINANZIATO CON RISORSE DEL FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2007/2013

BANDO B – Efficientamento energetico degli edifici pubblici

Legge regionale. n. 27 del 7 novembre 2003, art. 53, comma 1, lettera f’
Deliberazione della Giunta Regionale n. 535 del 21 aprile 2015.

La Regione del Veneto, Giunta Regionale, con sede a Venezia - Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, rappresentata da ___(*Nome e Cognome)*,____(*Carica ricoperta*) _____, nato a_____ (___) il ____/___/_____, domiciliato per la carica_____(*Città*)____in Via_____n.__;

E

il _____(*Denominazione Ente*)_____ (di seguito denominato “Soggetto Attuatore” o “beneficiario”, con sede in Cap._____, via/Piazza _____, n. ___, codice fiscale/p. Iva _____, rappresentato da _____, nato a _____(___) il_____, nella sua qualità di legale rappresentante.

PREMESSO CHE

- il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), già Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), costituisce lo strumento con il quale si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi che, in attuazione dell'art. 119, comma 5 della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra le aree del Paese;

- il CIPE con delibera n. 166/2007 e successive n. 1/2009 e n. 1/2011 ha definito le modalità di utilizzo delle risorse FAS/FSC;

- la Regione del Veneto, con deliberazione n. 1186 del 26.7.2011, ha recepito le suddette modalità approvando l'ultima versione del Programma Attuativo Regionale (PAR), necessario per la programmazione delle risorse FSC;

- il PAR approvato destina le risorse stanziate suddividendole in sei "Assi Prioritari", a loro volta esplicitati in "Linee di Intervento", per la cui attuazione sono state individuate, con DGR n. 725 del 7.6.2011, le Strutture regionali Responsabili dell'Attuazione (SRA);

- la Sezione Energia, è stata individuata quale Struttura Responsabile dell'Attuazione (S.R.A.) della “Linea di intervento 1.1 Riduzione dei consumi energetici e efficientamento degli edifici”, allocata nell’”Asse Prioritario 1 - Atmosfera ed Energia da fonte rinnovabile";

- alla Sezione Energia fanno carico gli adempimenti indicati nel Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) approvato con DGR n. 487 del 16 aprile 2013, Allegato A;

- la Regione del Veneto, con deliberazione n. 1421 del 5 agosto 2014, in attuazione della citata “Linea di intervento 1.1. Riduzione dei consumi energetici e efficientamento degli edifici pubblici”, ha

approvato n. 2 bandi per la selezione degli interventi finanziabili con le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, di cui:

- bando A : "Efficientamento energetico delle reti di illuminazione pubblica, da conseguire anche con la sostituzione dei corpi illuminanti e delle relative lampade con apparecchiature ad elevate prestazioni e con l'utilizzo di tecnologie di telecontrollo, telegestione ed automazione";
- bando B : "Realizzazione di interventi sull'involucro degli edifici pubblici, sulle chiusure trasparenti e sugli impianti dei medesimi, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e della preventiva diagnosi energetica dell'edificio per l'individuazione delle principali inefficienze energetiche";

- con DGR n. 535 del 21 aprile 2015 sono state approvate le relative graduatorie;

- con la medesima deliberazione la Giunta Regionale ha stabilito di assegnare al progetto "_____", relativo al bando B presentato dal _____(*Denominazione Ente*), un contributo pari ad € _____a fronte di un costo totale di € _____ ;

- il CIPE con deliberazione n. 21/2014 ha fissato nel 31 dicembre 2015 il termine ultimo per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti per il complesso delle risorse assegnate alle Amministrazioni centrali e regionali per l'intero ciclo di programmazione del FSC 2007-2013;

convengono quanto segue

ART. 1 - OGGETTO

Il presente disciplinare regola i rapporti fra la Regione Veneto e ___(*Denominazione Ente*)_____ conseguenti all'assegnazione a quest'ultimo del contributo di € _____, disposta con Deliberazione della Giunta Regionale n. 535 del 21 aprile 2015, per la realizzazione dell'intervento di *"___(Titolo)___"*, il cui costo complessivo è di € _____, identificato con codice CUP _____.
Le caratteristiche dell'intervento e le opere da realizzare sono riportate nell'**Allegato 3** al presente disciplinare "Documentazione informativa relativa all'intervento".

ART. 2 - COSTO DELL'INTERVENTO

Il costo complessivo per la realizzazione dell'intervento è desumibile dal quadro economico di spesa del progetto __*(Stato del progetto presentato)*__ presentato di seguito riportato:

(Quadro economico a titolo esemplificativo)

A) Somme per lavori in appalto	
A.1 - Lavori a base d'asta ai sensi dell'art. 5 del Bando	€ _____
A.2 - Oneri per la sicurezza	€ _____
Totale A)	**€ _____**
B) Somme a disposizione dell'amm.ne	
B.01 - Spese per acquisizione aree	€ _____
B.02 - Spese di gara	€ _____
B.03 - Spese tecniche per rilievi, accertamenti e prestazioni specialistiche	€ _____
B.04 - Sottoservizi-modifica allacciamenti reti tecnologiche	€ _____
B.05 - Incentivo economico	€ _____
B.06 - IVA __% su somme A)	€ _____
B.07 - IVA __% su B.03-B.04	€_____

B.08 – Imprevisti	€ _____
B.09 - Altro	€_____
Totale B)	**€ _____**
Totale (A+B)	**€ _____**

ART. 3 - CRONOPROGRAMMA PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO

Si conviene il seguente cronoprogramma per l'attuazione dell'intervento:

1. presentazione alla Sezione Energia del Progetto Esecutivo approvato entro il __/__/____
2. inizio dei lavori entro il 31/12/2015;
3. comunicazione dell'inizio dei lavori entro 30 giorni;
4. ultimazione dei lavori entro due anni dall'inizio degli stessi;
5. rendicontazione delle spese entro un anno dall'ultimazione dei lavori, con presentazione della documentazione contabile di cui all'art. 54, comma 5, della L.R. n. 27 del 2003.

ART. 4 - RISPETTO DEI TERMINI DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO E PROROGHE

Il Soggetto Attuatore deve attuare l'intervento entro i termini indicati all'art. 3.
Il mancato rispetto del termine di inizio dei lavori, per il quale non può essere richiesta alcuna proroga, comporta la decadenza dal diritto al contributo.
Eventuali proroghe degli altri termini previsti dall'art. 3 devono essere richieste antecedentemente allo scadere degli stessi e debitamente motivate alla Sezione Energia, che dispone l'eventuale autorizzazione nel rispetto di quanto previsto dalla Delibera del C.I.P.E. n. 21 del 30 giugno 2014 .
La richiesta di proroga deve rappresentare la persistenza delle motivazioni e delle esigenze che hanno portato alla concessione del contributo.
In merito alle richieste provvede il Direttore della Sezione Energia con proprio decreto, in conformità a quanto previsto dal Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.).

ART. 5 - COPERTURA FINANZIARIA E SPESE AMMISSIBILI AL CONTRIBUTO

L'intervento è assistito da un contributo in conto capitale per l'importo massimo di € _____, secondo quanto stabilito dalla DGR n. 535 del 21 aprile 2015.
Alla quota parte di spesa non assistita dal contributo, il Soggetto Attuatore fa fronte mediante risorse acquisite autonomamente.
Il Soggetto Attuatore dichiara di non fruire, per l'intervento oggetto del presente disciplinare, di qualunque altra agevolazione pubblica regionale, statale o comunitaria.
Il contributo si ritiene confermato a seguito del decreto mediante il quale la Sezione Energia, valutando i contenuti come rispondenti agli obiettivi espressi con DGR n. 1421 del 5 agosto 2014, esprime il nulla osta di competenza sul progetto esecutivo e conferma contestualmente l'assegnazione del contributo in conformità alle voci del quadro economico che costituiscono spesa ammissibile e in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 51 della L.R. n. 27/2003.

ART. 6 - SPESE AMMISSIBILI

In merito all'ammissibilità delle spese si rinvia, per quanto compatibili con le tipologie di intervento, ai "Criteri generali dell'ammissibilità delle spese" del "Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo" (Si.Ge.Co.) approvato con la DGR n. 487/2013, reperibile anche sul sito internet regionale.
Sono ammissibili a contributo esclusivamente le spese sostenute per la realizzazione di interventi

sull'involucro degli edifici pubblici, sulle chiusure trasparenti e sugli impianti dei medesimi, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e della preventiva diagnosi energetica dell'edificio per l'individuazione delle principali inefficienze energetiche. Si intendono pertanto ammessi a contributo, tra gli altri, lavori od opere finalizzati alla produzione di energia da fonte rinnovabile che siano destinati esclusivamente all'autoconsumo, mentre rimangono esclusi gli interventi destinati anche parzialmente alla vendita di energia.
Le spese per lavori realizzati in difformità al progetto esecutivo e ad eventuali varianti successivamente autorizzate, non sono ammissibili in sede di liquidazione finale.

ART. 7 - IMPEGNI DEL SOGGETTO ATTUATORE

Fermo restando quanto stabilito negli articoli che precedono, il Soggetto Attuatore si impegna a:

a) attuare l'intervento nel rispetto dei termini indicati nel precedente art.3;
b) sviluppare i successivi livelli di progettazione in coerenza con quello presentato contestualmente alla domanda di contributo;
c) approvare i progetti ed acquisire i pareri obbligatori degli organi tecnici consultivi competenti;
d) acquisire a propria cura tutte le autorizzazioni assensi e nulla osta comunque denominati, necessari ai fini dell'attuazione dell'intervento;
e) effettuare le procedure per l'affidamento dei lavori, servizi ed eventuali forniture, nel rispetto delle direttive comunitarie e delle leggi nazionali e regionali, fornendone apposita attestazione da parte del RUP, all'atto della prima richiesta di erogazione del contributo successiva all'espletamento delle predette procedure, anche sulla base di apposita check list che verrà fornita al Soggetto Attuatore;
f) compilare le check list su cui basare i controlli amministrativi, che saranno predisposte dalla Sezione Energia in accordo con l'Autorità di Gestione;
g) monitorare l'andamento dei lavori e inoltrare tempestivamente i dati necessari all'Osservatorio Regionale per i Lavori Pubblici, ove previsto;
h) dirigere, contabilizzare i lavori e coordinare la sicurezza nel rispetto delle normative vigenti, adottando per l'attuazione dell'intervento una contabilità separata (o codifica delle spese) secondo il principio della diretta e inequivocabile imputazione della spesa al contributo;
i) fornire alla Sezione Energia le determinazioni di liquidazione o altro atto equivalente, al fine di dare certezza della spesa realizzata, per consentire alla Regione di certificarla al competente organismo dell'Amministrazione centrale;
j) attuare l'intervento e rendicontare le spese sostenute alla Sezione Energia, secondo le modalità stabilite negli articoli seguenti, entro i termini stabiliti nel precedente art. 3;
k) realizzare integralmente le opere in conformità al progetto esecutivo sul quale è stato confermato il contributo, nel rispetto delle prescrizioni eventualmente formulate, tenuto conto del fatto che il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione non finanzia interventi parziali non conclusi; la spesa sostenuta per l'intervento in oggetto è riconosciuta in ragione della sua funzionalità e pertanto del raggiungimento degli obiettivi previsti;
l) assicurare, con il supporto della Sezione Energia e nel rispetto dei tempi e delle modalità comunicate dalla stessa, il monitoraggio dell'intervento dal punto di vista procedurale, fisico e finanziario, sulla base di quanto previsto dal "Manuale sulle procedure di monitoraggio delle risorse FAS" redatto dal Ministero dello Sviluppo Economico;
m) apporre nel cantiere, ove previsto, un cartello avente le caratteristiche descritte nell'**Allegato 1** al presente atto, ove previsto;
n) a lavori ultimati, porre in opera, in posizione visibile, una targa con le caratteristiche riportate nell'**Allegato 2**, ove previsto;
o) raccogliere e archiviare tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile in un luogo appropriato e facilmente accessibile per eventuali ispezioni;
p) conservare, per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data del provvedimento di determinazione finale del contributo, la documentazione tecnica, amministrativa e contabile

originale di spesa relativa all'intervento finanziato;

q) rispettare il vincolo sull'opera, così come indicato nel successivo art. 17;
r) partecipare, su invito, ai tavoli tecnici che la Regione potrà convocare per la verifica dello stato di avanzamento dell'intervento;
s) accettare il controllo dei competenti organi nazionali e regionali, garantendo un'adeguata collaborazione, come previsto dalla Deliberazione CIPE 166 del 21/12/2007 e anche dalla citata DGR 487/2013;
t) acconsentire che nel sito Internet della Regione Veneto, in quello Opencoesione del Governo Italiano ed in altri siti o agenzie istituzionali, venga data pubblicità e siano inserite informazioni relative all'intervento, che potranno essere oggetto anche di eventuali pubblicazioni;
u) riportare in tutti gli atti, comprese delibere, mandati di pagamento, impegni e fatture, la dicitura: "PAR FSC 2007-2013____(codice CUP) -____(codice e titolo dell'Intervento);
v) rispettare il divieto di cumulo del contributo oggetto del presente disciplinare con qualunque altra agevolazione pubblica;
w) garantire il rispetto del principio di pari opportunità e non discriminazione.

ART. 8 - VARIANTI AL PROGETTO ED ECONOMIE DI SPESA

Le varianti al progetto esecutivo e/o l'eventuale riutilizzo delle economie di spesa, sono preventivamente autorizzate dalla Sezione Energia, con particolare riguardo all'ammissibilità della spesa, mediante apposito nulla-osta, se ed in quanto riguardino interventi che mantengano comunque le destinazioni d'uso iniziali e/o siano finalizzate a una loro migliore funzionalità o gestione. La richiesta di variante dovrà contenere il quadro economico aggiornato.
Le autorizzazioni a eseguire varianti e/o modifiche, richieste alla Sezione Energia prima della loro realizzazione, non produrranno un aumento dell'importo del contributo già concesso.
Rimane in capo all'Amministrazione aggiudicatrice ogni responsabilità relativa al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 132 del D.lgs. 163/2006.
Non saranno autorizzate varianti che snaturino le finalità e l'uso previsto dalla proposta originaria, le quali comporteranno la revoca del contributo.
Non sono considerate varianti gli interventi disposti dal Direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio che siano contenuti entro i limiti fissati dalle normative di settore e, ove applicabili, dagli artt. 132 e 205 del D.lgs. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".
Le spese per i lavori realizzati in difformità dal progetto presentato e non autorizzate, non saranno ammesse in sede di liquidazione finale.
In sede di erogazione del saldo finale, la quota di contributo FSC non utilizzata per l'attuazione del progetto sarà evidenziata come "Economia riprogrammabile" nel sistema di monitoraggio e sarà re-impiegata nell'ambito del PAR FSC 2007-2013.

ART. 9 - EROGAZIONE DI ANTICIPAZIONI E DI ACCONTI DEL CONTRIBUTO

Al fine di garantire l'accelerazione della spesa e compatibilmente con le regole della finanza pubblica e con la disponibilità di cassa sul pertinente capitolo di spesa del Bilancio regionale, possono essere erogati anticipi fino al 15% del contributo concesso secondo le modalità previste dall'art. 54, comma 2 della L.R. n. 27/2003, su espressa richiesta del beneficiario che ne illustri l'esigenza.
Nel corso di realizzazione dell'intervento il Soggetto Attuatore può altresì richiedere alla Sezione Energia l'erogazione di acconti corrispondenti a spese dallo stesso maturate.
La Sezione Energia, anche sulla base dei verbali in corso d'opera acquisiti dall'organo di collaudo, eroga al Soggetto Attuatore le somme richieste dallo stesso in acconto, acquisita la documentazione di cui al successivo art. 12, compatibilmente con la disponibilità di cassa sul pertinente capitolo di spesa del Bilancio regionale e secondo le modalità previste dall'art. 54, comma 2 della L.R. n. 27/2003 e dal Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.).

Le erogazioni sono subordinate al regolare assolvimento degli obblighi di monitoraggio, ai sensi del successivo art. 14.

ART. 10 - SALDO DEL CONTRIBUTO

Acquisita la documentazione di cui al successivo art. 12, con decreto del Direttore della Sezione Energia è determinato in via definitiva l'ammontare del contributo spettante al Soggetto Attuatore ed è erogato il saldo, compatibilmente con la disponibilità di cassa sul pertinente capitolo di spesa del Bilancio regionale.
Il contributo è determinato in via definitiva in misura proporzionale all'incidenza della spesa effettivamente sostenuta, entro il limite massimo del contributo assegnato dalla DGR n. 535 del 21 aprile 2015, salvo quanto previsto al successivo art.18.
L'esecuzione di eventuali maggiori lavori o pagamenti di compensi aggiuntivi sono a carico del Soggetto Attuatore.
La liquidazione del saldo del contributo non è effettuata qualora il Soggetto Attuatore non abbia assolto agli obblighi di monitoraggio previsti dal successivo art. 14, o non abbia trasmesso la Documentazione informativa relativa all'intervento **(Allegato 3)**, corredata da prova fotografica dell'apposizione della targa il cui modello è previsto dall'**Allegato 2** al presente disciplinare.

ART. 11 - LIQUIDAZIONE DEL CONTIBUTO

Il trasferimento delle risorse dalla Regione al Soggetto Attuatore avverrà secondo le modalità di liquidazione previste dall'art. 54 della L.R. 27/2013, nonché secondo quanto riportato nel Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.), compatibilmente con la disponibilità di cassa sul pertinente capitolo di spesa del Bilancio regionale,
Compatibilmente con le disponibilità di cassa sul pertinente capitolo di spesa del Bilancio regionale, il saldo sarà comunque erogato alla conclusione dell'intervento anche antecedentemente alle previsioni di spesa di cui al precedente capoverso, a seguito della richiesta formulata conformemente a quanto indicato nel successivo art. 12.

ART. 12 - MODALITA' DI RICHIESTA DEGLI ACCONTI E DEL SALDO DEL CONTRIBUTO

Per l'erogazione di acconti, fatto salvo quanto indicato nel precedente art. 9 e riferito alle disponibilità di cassa sul pertinente capitolo di spesa del Bilancio regionale, il Soggetto Attuatore, non appena maturata la spesa, trasmette alla Sezione Energia una specifica richiesta, allegando la seguente documentazione:

a) domanda di erogazione dell'acconto con indicazione della somma dovuta redatta secondo il modello di cui all'**Allegato 4** al presente disciplinare;
b) check-list secondo i modelli che saranno forniti dalla Sezione Energia;
c) Stato Avanzamento Lavori (SAL);
d) Certificato di Pagamento;
e) provvedimento di Approvazione degli atti contabili (o documento equivalente), e di liquidazione della spesa che in caso di spese non riguardanti lavori, certifichi l'afferenza della stessa al contributo;
f) copia mandato di pagamento, corrispondenti alle somme già erogate dalla Regione (non si darà luogo ad altre erogazioni in mancanza della trasmissione di tale documento);
g) riscontro fotografico del cartello di cantiere (qualora fattibile in base alla tipologia dell'intervento e necessario solo in sede di primo acconto).

Per l'erogazione del saldo, il Soggetto Attuatore presenterà alla Sezione Energia la richiesta corredata dalla seguente documentazione:

a) domanda di erogazione del saldo redatta secondo il modello di cui all'**Allegato 4** con indicazione della somma complessiva rendicontata;
b) check-list secondo i modelli che saranno forniti dalla Sezione Energia;

c) Stato Finale;
d) Certificato di collaudo o Certificato di regolare esecuzione;
e) relazione che, per le spese non riferite a lavori, ne specifichi l'afferenza al contributo, corredata dell'elenco progressivo riepilogativo dei giustificativi di spesa (dichiarazione delle spese sostenute e rendicontate), secondo il modello di cui all'**Allegato 5,** nel quale verranno riportati anche gli estremi dei mandati di pagamento;
f) delibera esecutiva con la quale il Soggetto Attuatore ha approvato gli atti di contabilità finale, il Certificato di collaudo o il Certificato di regolare esecuzione e la spesa effettivamente sostenuta;
g) copia dei mandati di pagamento quietanzati, qualora non siano già stati trasmessi;
h) originali delle fatture oggetto di erogazione del contributo, ai fini dell'apposizione delle dovute vidimazioni (tale operazione va preventivamente concordata con la Sezione Energia);
i) documentazione informativa (di cui all'**Allegato 3**), riscontro fotografico della targa esplicativa permanente (di cui all'**Allegato 2**);

Ai fini dell'erogazione degli acconti e del saldo, la Sezione Energia verificherà il regolare assolvimento degli obblighi di monitoraggio ai sensi del successivo art. 14. In particolare, per l'erogazione del saldo si verificherà l'avvenuta trasmissione della scheda finale di monitoraggio compilata in ogni sua parte.

ART. 13 - RECUPERABILITÁ DELL'IVA

Il Soggetto Attuatore dichiara sotto la sua responsabilità che l'IVA costituisce per esso imposta non recuperabile, ovvero si impegna a comunicare alla Sezione Energia, entro la prima richiesta di liquidazione, per quali interventi e quali spese l'IVA sia per esso recuperabile.
In ogni caso in fase di redazione dei documenti fiscali sarà cura del Soggetto Attuatore distinguere la voce "IVA" e gli ulteriori oneri fiscali dagli importi rendicontati.

ART. 14 - MONITORAGGIO, VERIFICHE E CONTROLLI SULL'INTERVENTO

L'intervento è monitorato come prescritto dal "Manuale sulle procedure di monitoraggio delle risorse FAS" emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, pertanto riguarderà gli aspetti procedurali, fisici, finanziari e occupazionali.
Il Soggetto Attuatore è obbligato, pena la revoca del contributo, a collaborare con la Sezione Energia all'attività di monitoraggio dell'intervento, fornendo a cadenza bimestrale, nei tempi richiesti dalla Sezione Energia, i dati relativi al monitoraggio fisico, finanziario e procedurale,
Il Soggetto Attuatore fornisce alla Sezione Energia su supporto informatico o direttamente nell'Applicativo di monitoraggio, se abilitato, i dati richiesti nella scheda di monitoraggio, che sarà fornita dalla Sezione Energia.
In ragione del fatto che la certificazione della spesa al Ministero deriva dagli atti di liquidazione, in fase di monitoraggio dovranno essere trasmesse copie degli atti di liquidazione del Soggetto Attuatore emesse nel periodo di riferimento a giustificazione della spesa sostenuta.
Tali documenti devono essere riportati negli elenchi riepilogativi dei giustificativi di spesa redatti secondo il modello di cui all'**Allegato 5**.
Il Soggetto Attuatore inoltre è tenuto a fornire, su richiesta, relazioni informative sullo stato di avanzamento del progetto. In particolare, considerato l'obbligo da parte della Regione di produrre il Rapporto Annuale di Esecuzione (RAE), il Soggetto Attuatore, se richiesto, fornisce alla Sezione Energia, entro il mese di gennaio di ogni anno, una breve nota indicando eventuali criticità o motivazioni di scostamento nel cronoprograrrma comunicato con i monitoraggi.
I dati di monitoraggio sono inviati dalla Sezione Energia, in accordo con l'Autorità di Gestione, al sistema nazionale di monitoraggio e la correttezza delle informazioni inserite rappresenta elemento di valutazione per il trasferimento delle risorse da parte del Ministero alla Regione e, conseguentemente, dalla Regione al Soggetto Attuatore. La convalida dei dati sul sistema centrale di monitoraggio avverrà con cadenza bimestrale coerentemente con quanto disposto dal MEF-IGRUE (Ministero Economia e Finanze-Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea) .

Le comunicazioni con la Sezione Energia avverranno via posta certificata all'indirizzo energia@pec.regione.veneto.it, riportando nell'oggetto della e-mail, la seguente dicitura "c.a. Sezione Energia – PAR FSC 2007-2013" seguita dal tipo di documento trasmesso (es. scheda di monitoraggio), mentre nel corpo del testo dovrà essere riportata la dicitura "c.a. Sezione Energia" eventualmente seguita da riferimenti regionali di contesto (es. prot e data della nota regionale riscontrata).

Art. 15 - ATTIVITA' DI CONTROLLO SULL' INTERVENTO

Secondo le modalità previste dal Manuale per il Sistema di gestione e controllo del Programma Attuativo Regionale (PAR) del Fondo per lo Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013, approvato con DGR n.487 del 16/04/2013, la Regione esercita l'attività di controllo ed attiva, su base campionaria, le verifiche in loco, nel corso o al temine dei lavori, finalizzate al controllo della regolarità delle operazioni e della spesa rendicontata, delle modalità di attuazione, nonché della rispondenza delle opere realizzate con l'intervento ammesso a finanziamento.
Analoga attività di verifica può essere attivata dall'Unità di Verifica (UVER) del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica (DPS) come previsto dalla Deliberazione CIPE 166/2007.

ART. 16 - COLLAUDO

Il collaudo dei lavori, ove prescritto, viene eseguito da uno o più collaudatori all'uopo nominati ai sensi degli artt. 215 e ss. del DPR 207/2010, art. 141 D.lgs. 163/2006 e, laddove compatibile con le norme appena citate, degli artt. 47 e ss. della L.R. n. 27 del 7/11/2003. La relativa spesa è a carico del soggetto realizzatore.
La richiesta di nomina, fatta dalla Stazione Appaltante, dovrà essere redatta includendo l'indicazione di cui all'art. 7, lett. u) del presente disciplinare, l'Oggetto, il CUP, l'Importo a base d'asta nonché specificare, gli Oneri della sicurezza.
Nei casi in cui non sia previsto il collaudo dovrà essere redatto apposito certificato di regolare esecuzione da parte del Direttore dei Lavori.
Nel caso in cui gli atti di collaudo siano riferiti a lavori di estensione maggiore rispetto a quelli oggetto del finanziamento regionale, questi ultimi dovranno risultare debitamente evidenziati negli stessi atti di collaudo, al fine di consentire l'istruttoria di competenza regionale circa la congruità delle opere realizzate, rispetto al contributo regionale assegnato.
In caso di collaudo in corso d'opera, svolto ai sensi della normativa nazionale, l'organo di collaudo verifica mediante controlli a campione la congruenza delle opere realizzate e delle spese sostenute rispetto agli obiettivi del provvedimento della Giunta Regionale che ha assegnato il contributo, redigendo apposito verbale dei sopralluoghi in corso d'opera effettuati da trasmettere tempestivamente alla Sezione Energia.
La Sezione Energia acquisirà il certificato di collaudo ed il provvedimento di approvazione dal parte del Soggetto Attuatore, prima del provvedimento di erogazione del saldo del contributo, al fine di verificare attraverso di esso in sede di rendicontazione finale da parte del Soggetto Attuatore, le varie fasi di realizzazione del progetto e relative problematiche, e valutare i costi effettivi sostenuti da quest'ultimo.

Art. 17 - VINCOLI SULL' OPERA

Il Soggetto Attuatore s'impegna per un periodo di cinque anni dal completamento dell'opera:

- a non cederne la proprietà e a non eseguire modifiche sostanziali che ne alterino natura, finalità e destinazioni d'uso o che procurino un vantaggio indebito a qualunque altro soggetto pubblico o privato;
- a presentare alla Sezione Energia, entro il 31 dicembre di ogni anno, una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio (ai sensi del DPR 445/2000) che attesti la proprietà dei beni mobili e immobili oggetto del contributo e la loro destinazione d'uso.

Art. 18 - RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo è ridotto, con decreto del Direttore della Sezione Energia, nei seguenti casi:

- qualora, a seguito di parziale o difforme realizzazione dell'intervento, la rendicontazione finale delle spese risulti inferiore al costo totale ammissibile dell'intervento indicato all'art. 1, a condizione che l'intervento risulti funzionale e rispondente alle stesse finalità di quello originariamente finanziato. In caso contrario il Soggetto Attuatore decade dal diritto al contributo. La riduzione del contributo è proporzionale alle spese non rendicontate o difformi dal progetto originario;
- qualora parte delle spese siano accertate dalla Sezione Energia come non ammissibili a rendicontazione, a condizione che l'intervento realizzato risulti comunque funzionale e rispondente alle stesse finalità di quello originariamente finanziato. In caso contrario il Soggetto Attuatore decade dal diritto al contributo. La riduzione è proporzionale alle spese accertate come non ammissibili.

ART. 19 - DECADENZA DAL DIRITTO AL CONTRIBUTO O RINUNCIA

Fermi restando gli effetti derivanti da violazioni di norme del Codice Penale e Civile, il Soggetto Attuatore decade, in tutto o in parte in proporzione all'inadempimento riscontrato, dal diritto al contributo qualora siano accertate gravi irregolarità o inadempimenti, anche rispetto alla normativa nazionale o comunitaria sui contratti e sulla tracciabilità dei flussi finanziari, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili.
Le somme erogate, ma risultate non dovute, sono restituite dal Soggetto Attuatore maggiorate degli interessi, calcolati al tasso legale vigente tempo per tempo senza capitalizzazione, maturati a favore della Regione a partire dalla data di effettivo accredito sino al termine stabilito per la restituzione.
La decadenza è disposta con delibera della Giunta Regionale, che stabilirà le modalità e i termini per la restituzione di quanto percepito.
In caso di rinuncia al contributo da parte del Soggetto Attuatore, il medesimo è tenuto a darne immediata e formale comunicazione alla Sezione Energia. Nel caso in cui sia già stata effettuata l'erogazione del contributo, o di una quota parte di esso a titolo di acconto, l'importo va interamente restituito alla Regione secondo le indicazioni che saranno fornite, gravato dagli interessi legali maturati, nel periodo intercorrente tra la data dell'effettiva erogazione e quella prevista per la restituzione. La rinuncia al contributo e la relativa economia di spesa da registrare sul pertinente Capitolo del Bilancio regionale, sarà disposta con decreto del Direttore della Sezione Energia.

ART. 20 - CAUSE DI DECADENZA DAL DIRITTO AL CONTRIBUTO

E' disposta la decadenza dal diritto al contributo con provvedimento della Giunta regionale, a seguito dell'istruttoria svolta dalla Sezione Energia, qualora siano accertate le seguenti gravi irregolarità o inadempimenti:

a) mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 3;
b) violazione del vincolo sull'opera di 5 anni di cui al precedente art. 17;
c) varianti in corso d'opera che modifichino elementi sostanziali o caratteristiche peculiari dell'opera, snaturando l'intervento previsto, le sue finalità o le destinazioni d'uso;
d) spesa sostenuta da un soggetto diverso dal Soggetto Attuatore;
e) mancata funzionalità dell'intervento;
f) mancato invio, dopo formale richiesta da parte della Sezione Energia, dei dati relativi al monitoraggio fisico, finanziario e procedurale;
g) mancata trasmissione alla Sezione Energia della documentazione di rendicontazione finale prevista dal presente disciplinare entro sei mesi dalla chiusura dei lavori e, comunque, entro il termine complessivo di cinque anni dalla data del provvedimento regionale che assume l'impegno di spesa, se stabilito da specifica proroga. In tal caso, si applicherà la riduzione alla parte di contributo non ancora erogato, a condizione che l'intervento realizzato risulti comunque funzionale e rispondente alle stesse finalità di quello originariamente finanziato;
h) il mancato rispetto, da parte del Soggetto Attuatore, nel corso della realizzazione dell'intervento, delle vigenti norme urbanistiche, edilizie, ambientali, in materia di sicurezza e del personale;

i) la falsità delle dichiarazioni, ovvero qualsiasi altra grave e circostanziata irregolarità imputabile al Soggetto Attuatore e non sanabile;
j) il mancato rispetto degli obblighi e degli adempimenti indicati all'art.7.

ART. 21 - RESPONSABILITÁ

Il Soggetto Attuatore è unico responsabile della concreta esecuzione dell'intervento approvato e pertanto risponde direttamente alle autorità competenti, lasciando indenne l'Amministrazione Regionale da qualsiasi responsabilità in ordine a quanto sopra specificato.

ART. 22 - NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Il Soggetto Attuatore si obbliga ad osservare, oltre alle norme in materia di contratti pubblici, qualunque altra disposizione comunitaria, statale o regionale applicabile.
Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento al Manuale Si.Ge.Co. (DGR 487/2013, Allegato A).

ART. 23 - CONTROVERSIE

Per tutte le controversie tra la Regione e il Soggetto Attuatore che non sia risultato possibile definire in via amministrativa sia durante l'esecuzione dei lavori, sia dopo il compimento degli stessi, è competente il Foro di Venezia.
È esclusa ogni responsabilità della Regione su controversie che dovessero insorgere fra Soggetto Attuatore e appaltatore.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per ___*(Denominazione Ente)*_____ Per la Giunta Regionale

IL _____*(CARICA)*____ IL _____*(CARICA)*___

_____ _____

ART. 24 - APPROVAZIONE SPECIFICA CLAUSOLE VESSATORIE

Il Soggetto Attuatore, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, sottoscrivendo il presente articolo approva in modo specifico le clausole di cui ai precedenti articoli 4 "Rispetto dei termini di realizzazione dell'intervento e proroghe", 7 "Impegni del Soggetto Attuatore", 8 "Varianti al progetto ed economie di spesa", 14 "Monitoraggio, verifiche e controlli sull'intervento", 18 "Riduzione del contributo", 19 "Decadenza dal diritto al contributo o rinuncia", 20 "Cause di decadenza dal diritto al contributo", 21 "Responsabilità" e 23 "Controversie".

Letto, confermato e sottoscritto.

Per ___*(Denominazione Ente)*_____ Per la Giunta Regionale

IL _____*(CARICA)*____ IL _____*(CARICA)*___

_____ _____

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOB1 alla Dgr n. 1109 del 18 agosto 2015 pag. 1/4

ALLEGATO 1

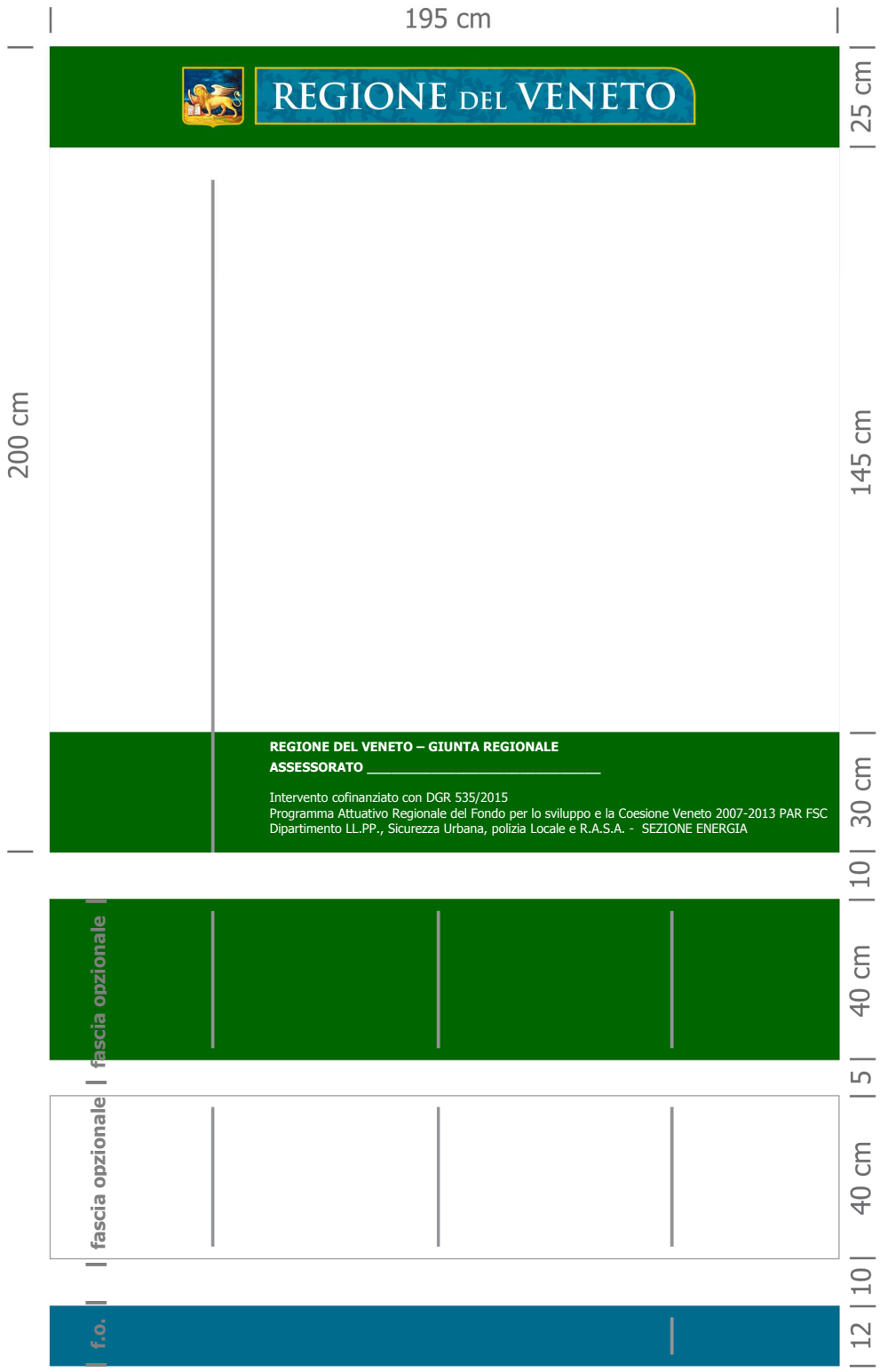
Giunta Regionale

Area Bilancio Affari Generali Demanio Patrimonio e Sedi - Sezione Affari Generali e FAS-FSC
Dipartimento Lavori Pubblici Sicurezza Urbana Polizia Locale e R.A.S.A.- Sezione Energia

Fondo Sviluppo e Coesione - FSC (ex Fondo Aree Sottoutilizzate - FAS) 2007-2013
Delibera CIPE 166/2007, 1/2009 e 1/2011, per l'attuazione del QSN e programmazione FAS
D.lgs 88I2011, cambio denominazione del Fondo da FAS a FSC.
PAR FSC 2007-2013 della Regione Veneto, adottato con DGR n. 1186 del 26 luglio 2011
Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo approvato con DGR n. 487 del 16/04/2013.

MODELLO PER IL CARTELLO DI CANTIERE

ALLEGATOB1 alla Dgr n. 1109 del 18 agosto 2015 pag. 2/4



MISURE E PROPORZIONI

Il cartello di cantiere dovrà rispettare le misure e proporzioni indicate nella figura.

COLORI

Il verde delle fasce dovrà rispettare i codici cromatici definiti per l'Immagine coordinata della Regione Veneto.

- RGB: Red 0 – Green 102 – Blue 0
- Quadricromia: Cyan 81 – Magenta 21 – Yellow 100 – Black 28

Per la riproduzione monocromatica (avendo a disposizione solo il colore nero): delimitare con un filetto nero l'area delle fasce (a sfondo bianco o grigio chiaro) ed inserire nella fascia superiore il Logotipo regionale, in colore nero su sottofondo bianco.

LOGO, TIPO DI CARATTERE ED ALLINEAMENTO DEI CONTENUTI

Il Logotipo della Regione Veneto, posizionato al centro della fascia superiore verde, dovrà essere di colore Pantone n. 315 con retino al 70% e sottofondo di leoni stilizzati.

Per le informazioni ed i dati relativi all'intervento, che vanno inseriti esclusivamente nel grande spazio bianco di destra , dovrà essere utilizzato il Font Tahoma in colore grigio scuro/carbon (RGB tra 55 e 65). Fanno eccezione solo l'indicazione del committente e dell'oggetto dell'intervento, da realizzarsi in maiuscolo nel medesimo colore, ma utilizzando il Font Aria Black.
In quest'area non sono ammessi stemmi o logo.

La dicitura completa dell'assessorato regionale competente, va riportata in maiuscolo, nella fascia inferiore verde, utilizzando il Font Arial Black in colore bianco.

Per gli altri testi ed informazioni della fascia inferiore verde, utilizzare il Font Tahoma, in colore bianco.
L'allineamento orizzontale a sinistra di tutti i testi del cartello, va effettuato utilizzando come riferimento l'inizio della sola barra dei leoni stilizzati del Logotipo della Regione Veneto.
L'allineamento verticale (centrato) di testi ed informazioni, va invece effettuato per fasce.

Nello spazio/colonna bianco di sinistra, divisa dallo spazio di destra da un filetto di colore grigio, allineato orizzontalmente, con l'estremità inferiore dello scudo regionale, va inserito nella parte alta l'eventuale stemma o logo del committente/beneficiario del finanziamento regionale, mentre, staccati, più in basso, a partire dal fondo il logo degli eventuali altri soggetti istituzionali o sponsor che contribuiscono economicamente alla realizzazione dell'intervento.
In quest' area non sono ammessi logo di studi ed imprese coinvolti nella realizzazione dell'opera.

LE FASCE OPZIONALI, PER RENDERING, I LOGO DELLE IMPRESE ED I LINK MULTIMEDIALI

Sotto il Cartello di Cantiere è possibile aggiungere apposite fasce, secondo l'ordine, le dimensioni ed i modelli indicati in figura, a sfondo verde per rendering-foto-disegni, a sfondo bianco per logo-informazioni sulle imprese e studi coinvolti nella realizzazione dell'intervento, a sfondo azzurro-acqua per i link a contenuti multimediali.

Le fasce sono opzionali e quindi non obbligatorie, possono esserci tutte o essere presenti in parte, tuttavia se nell'ambito del cartello di cantiere, si sceglie di inserire alcuni logo di imprese, immagini di progetto, indicazioni di siti, è necessario seguire l'ordine e le indicazioni stabilite.

Si precisa che la distanza tra la prima fascia ed il cartello di cantiere, dovrà essere di 10 cm, quella tra una fascia e l'altra di 5 cm.

Nella fascia "azzurro-acqua" (RGB: Giallo 117 - Blu 136 / Quadricromia: Cyan 100 – Yellow 12 – Black 43 / Pantone 315 C 100%) , distante 10 cm dal cartello o dalle fasce precedenti, troveranno spazio le indicazioni relative a siti web istituzionali e non, contenenti ulteriori informazioni, disegni ed immagini, relative all'intervento.
Nello spazio più a destra, oltre il filetto grigio, possono essere collocati i loghi di eventuali link diretti (tipo QR Code), o canali attivati (tipo Messaggi Twitter, Video su You Tube, ecc…).

ALTRE INDICAZIONI

Il cartello di cantiere, dovrà rispettare per collocazione e materiali le norme sulla sicurezza dei cantieri e dei luoghi di lavoro, evitando quindi di creare pericolo, ostacolo o intralcio.
Potrà essere realizzato indifferentemente su supporto rigido o flessibile (tipo telonato).
Se esposto in luoghi completamente all'aperto, o privi di protezione, il cartello di cantiere, dev'essere realizzato in materiali e con caratteristiche tali da resistere alla pioggia ed al vento (evitando il pericoloso "effetto vela").

REPERIMENTO FILE MODELLI ED INFORMAZIONI

Il Logotipo della Regione Veneto, in alta risoluzione, può essere richiesto alla Sezione Comunicazione ed Informazione - tel. 041 2792746 - cominfo@regione.veneto.it .

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOB2 alla Dgr n. 1109 del 18 agosto 2015 pag. 1/2

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATO B2 alla Dgr n. del pag. 1/1

ALLEGATO 2

MODELLO DI TARGA

42 cm

22 cm

REGIONE DEL VENETO

Assessorato _____[18 Arial Black]
Sezione Affari Generali e FAS-FSC - Sezione Energia [18 Arial Black]

SOGGETTO ATTUATORE [18 Arial Black grassetto]

_____

Lavori oggetto di Contributo [24 Arial Black grassetto]
0000 [Anno conclusione Lavori finanziati – 28 Arial Black grassetto]

_____

Intervento cofinanziato dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC)

PAR FSC Veneto 2007-2013
Attuazione Asse 1 Atmosfera ed Energia da fonte rinnovabile
Linea di intervento 1.1. Riduzione dei consumi energetici e efficientamento degli edifici pubblici
D.G.R. 535/2015". [18 Arial Black]

La targa va realizzata preferibilmente su supporto trasparente infrangibile, secondo le indicazioni sopra riportate.
Gli spigoli vanno leggermente arrotondati.
Deve essere distanziata dalla parete o dalla superficie di appoggio di circa 1 cm ed il fissaggio deve avvenire mediante elementi metallici (satinati o lucidi, possibilmente evitando colori oro-ottone).
Se collocata all'interno di locali va posta ad un'altezza dalla pavimentazione compresa tra i 140 ed i 170 cm.
In caso di collocazione all'esterno su edifici, monumenti e manufatti storici o di particolare pregio invece, la collocazione va attentamente valutata, può uniformarsi ad altre targhe esistenti e non deve in alcun modo compromettere l'estetica dell'immobile o del manufatto.
Per spazi aperti, quali piazze, aree a parco, sentieri, strade particolari e percorsi, la targa può trovare posto su elementi facenti parte o in prossimità dell'opera stessa, quali, a titolo di esempio, pareti esterne o mura di fabbricati, muretti, bassi cippi e colonnine, basi di recinzioni e fontane….

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOB2 alla Dgr n. 1109 del 18 agosto 2015 pag. 2/2

Il logotipo della Regione Veneto, in alta risoluzione, può essere richiesto esclusivamente alla Sezione Comunicazione ed Informazione – tel. 041 2792746 cominfo@regione.veneto.it

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOB3 alla Dgr n. 1109 del 18 agosto 2015 pag. 1/2

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATO B3 alla Dgr n. del pag. 1/2

ALLEGATO 3

DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA relativa all'intervento

Oggetto: PAR FSC Veneto 2007-2013. Attuazione "Asse 1 Atmosfera ed Energia da fonte rinnovabile – Linea di intervento 1.1 Riduzione dei consumi energetici e efficientamento degli edifici pubblici".

DGR n. 535 del 21 aprile 2015

Soggetto Attuatore:_____

Intervento: Lavori di _____

Importo ammissibile € _____,_____
Importo contributo € _____,_____

Documentazione Informativa relativa all'intervento (1)

Ente_____ Prov. _____
Oggetto dell'Intervento _____
Ubicazione: Comune_____ via:_____ n. _____
Foglio_____ Mapp. _____

Importo dei Lavori € _____
Contributo regionale assegnato € _____

RELAZIONE DESCRITTIVA DELL'INTERVENTO E LE FINALITA' CONSEGUENTI (2) (3)

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOB3 alla Dgr n. 1109 del 18 agosto 2015 pag. 2/2

GRAFICI DI PROGETTO PIU' SIGNIFICATIVI (3) (4)

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATO B3 alla Dgr n. del pag. 2/2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA RELATIVA ALL'INTERVENTO (3) (5)

Note:

(1) **l'elaborato va trasmesso alla Sezione Energia a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo energia@pec.regione.veneto.it**, **contestualmente al resto della documentazione di rendicontazione ovvero, per atti in originale o plichi voluminosi e fuori formato, spedita per posta o consegnata a mano presso la Segreteria di Sezione, al seguente indirizzo**: Regione Veneto, Sede di Palazzo Grandi Stazioni, Sezione Energia – Fondamenta S.Lucia n. 23 – 30121 Venezia (4° piano).

(2) Relazione sommaria dei lavori eseguiti, con particolare riferimento a scelte, soluzioni adottate ed eventuali varianti.

(3) Il quadro va ampliato secondo necessità.

(4) Vanno inseriti in questo quadro planimetrie generali dell'intervento in scala (o disegni e schemi complessivi) dello stato di fatto e di progetto. Eventualmente possono essere allegate Tavole PDF, massimo formato A3.

(5) Vanno inserite in questo quadro almeno 6 foto a colori dell'intervento realizzato. Il livello di definizione sarà adeguato al formato.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOB4 alla Dgr n. 1109 del 18 agosto 2015 pag. 1/3

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATO B4 alla Dgr n. del pag. 1/3

ALLEGATO 4

MODELLO DI DOMANDA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

(dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 38, 47, 75 e 76 D.P.R. 28/12/2000, n.445).

Oggetto: PAR FSC Veneto 2007-2013. Attuazione "Asse 1 Atmosfera ed Energia da fonte rinnovabile – Linea di intervento 1.1 Riduzione dei consumi energetici e efficientamento degli edifici pubblici". - DGR n. 535 del 21 aprile 2015.

Alla REGIONE DEL VENETO
SEZIONE ENERGIA
SEDE

Il sottoscritto: _____

nato a _____il_____ residente a _____

PROV.: _____Via: _____n°_____

in qualità di legale rappresentante del _____

con sede legale nel Comune di _____

PROV.: _____Via: _____n°_____

Codice fiscale _____ Partita IVA _____

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso false e mendaci dichiarazioni, così come stabilito dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, allo scopo di valersene per la richiesta di liquidazione del contributo del progetto in oggetto,

per l'intervento denominato: _____

CHIEDE

L'erogazione dell'importo di € _____ **quota parte/saldo** del contributo relativo alle spese sostenute e rendicontate e invia in allegato la documentazione prevista dall'art. 12 del disciplinare

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOB4 alla Dgr n. 1109 del 18 agosto 2015 pag. 2/3

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATO B4 alla Dgr n. del pag. 2/3

DICHIARA

- che la spesa rendicontata è stata sostenuta dal _____al_____ per € _____;
- che la suddetta documentazione prodotta si riferisce a spese effettivamente ed unicamente sostenute per la realizzazione dell'intervento ammesso a contributo;
- che le spese effettivamente sostenute e dichiarate, alla data del _____ per la realizzazione dell'intervento in oggetto, ammontano complessivamente a € _____ corrispondente al _____% della spesa totale ammissibile;

(evidenziare una delle seguenti situazioni):

☐ che non si sono ottenute né richieste per il medesimo intervento altre agevolazioni finanziarie

oppure

☐ che per il medesimo intervento è stata presentata domanda di agevolazione finanziaria ai sensi _____

- Di impegnarsi a rispettare le condizioni previste dalle norme comunitarie in materia di aiuti di stato alle imprese;
- di impegnarsi a rispettare le norme di buona conduzione e/o manutenzione alfine di garantire nel tempo il risparmio energetico previsto in progetto;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del d. Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- di aver preso visione di tutte le indicazioni e prescrizioni indicate nel disciplinare allegato al presente provvedimento;
- di impegnarsi a presentare agli uffici competenti la documentazione di spesa in originale per l'apposizione del timbro di ammissione al contributo;
- dii consentire la verifica da parte degli uffici regionali competenti delle opere realizzate relativamente all'intervento in argomento.

Luogo e data firma del dichiarante

_____ _____

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOB4 alla Dgr n. 1109 del 18 agosto 2015 pag. 3/3

……

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATO B4 alla Dgr n. del pag. 3/3

ALLEGA ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE:

- ☐ Allegato 5 – Modello di Rendiconto delle spese
- ☐ Fotocopie della documentazione di spesa, regolarmente quietanzate
- ☐ Copia di un valido documento di riconoscimento
- ☐ Altro (specificare):

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOB5 alla Dgr n. 1109 del 18 agosto 2015 pag. 1/2

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATO B5 alla Dgr n. del pag. 1/1

ALLEGATO 5

Elenco progressivo riepilogativo dei giustificativi di spesa del RENDICONTO N. _____ DEL _____

Tipologia spesa (1)	Beneficiario/fornitore	Spesa rendicontata e liquidata			Documento/fattura/nota		Estremi dell'atto di liquidazione			Mandato/quietanza di pagamento	
		importo	IVA	totale	numero	data	tipologia	numero	data	numero	data
	TOTALE										

(1) Tipo (voce di spesa)
Indica la tipologia/voce di spesa sostenuta per la realizzazione del progetto.
1. progettazioni e studi (incluse spese tecniche)
2. acquisizione aree o immobili
3. lavori realizzati in affidamento

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOB5 alla Dgr n. 1109 del 18 agosto 2015

4. lavori realizzati in economia
5. servizi di consulenza non imputabili progettazioni e studi
6. imprevisti
7. IVA
8. Altro (compreso personale e spese generali)

(Codice interno: 305491)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1110 del 18 agosto 2015

Programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica 2001-2003 (D.C.R. n. 74 del 31 luglio 2002). Approvazione delle procedure per l'alienazione e dell'Avviso di vendita degli alloggi di edilizia residenziale agevolata, destinati alla locazione permanente (art. 25, commi 1 e 2, della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6).

[Edilizia abitativa]

Note per la trasparenza:
In attuazione a quanto disposto dall'art. 25 della legge regionale n. 6/2015, con il presente provvedimento si procede alla approvazione delle procedure di alienazione e dell'Avviso di vendita degli alloggi destinati alla locazione permanente, realizzati con i proventi finanziari disposti dal "Programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica 2001 - 2003 (D.C.R. n. 74/2002), in favore dei conduttori/assegnatari dei medesimi, attualmente occupati da più di otto anni.

Il relatore riferisce quanto segue.

Con deliberazione n. 118 del 19 settembre 2012, il Consiglio Regionale ha approvato il "Programma regionale di vendita degli alloggi di edilizia residenziale agevolata destinati alla locazione permanente", di cui agli artt. 65 e 67 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11. Trattasi di alloggi realizzati o recuperati da Imprese di Costruzione e Cooperative edilizie di abitazione, destinati alla locazione permanente a canone convenzionato, in favore di soggetti in possesso di prescritti requisiti soggettivi (la cui locazione ha superato gli otto anni di durata), finanziati nell'ambito dei seguenti Programmi regionali:

- "Programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica 1992 - 1995" di cui ai Provvedimenti del Consiglio Regionale n. 998 del 5 ottobre 1994 e n. 1093 del 7 marzo 1995, attuati con deliberazioni della Giunta Regionale 19 maggio 1995, n. 2318 s. m. i. e 22 ottobre 1996, n. 4670 s. m. i.;
- "Programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica 1997 - 1998" di cui al Provvedimento del Consiglio Regionale n. 107 del 6 novembre 1997, attuato con deliberazioni della Giunta Regionale 16 dicembre 1997, n. 4460 e 21 dicembre 1998, n. 4882.

La citata D.C.R. n. 118/2012 permette la vendita degli interessati alloggi, sostanzialmente secondo due procedure tra loro alternative, di seguito evidenziate:

A. alienazione dell'alloggio previa restituzione di quota parte del contributo a suo tempo erogato a fondo perduto, corrispondente alla differenza tra quanto ottenuto allo stesso titolo per la "locazione permanente" e quello determinato nel caso in cui gli alloggi fossero stati destinati alla "locazione temporanea, per un periodo non inferiore a otto anni", maggiorato degli interessi legali maturati, decorrenti dalla data della erogazione contributiva e fino a quella della effettiva restituzione per la realizzazione o il recupero dell'alloggio;

B. alienazione e reinvestimento degli introiti, decurtati di una entità pari al 15% per oneri di carattere fiscale e finanziario eventualmente sostenuti, interamente destinati, senza eccezione alcuna, per l'acquisto ovvero la realizzazione o il recupero, a cura del venditore medesimo, di altra abitazione ubicata nel territorio veneto, da destinare alla locazione nell'ambito del "social housing", per un periodo non inferiore a 15 anni a canone concertato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

Con deliberazione 11 dicembre 2012, n. 2554, la Giunta Regionale ha approvato l'Avviso di vendita ai proprietari degli alloggi interessati dalla suddetta iniziativa, provvedendo nel contempo a identificare e disciplinare:

- l'individuazione dei soggetti richiedenti, degli alloggi interessati e degli acquirenti;
- la Struttura regionale incaricata dell'istruttoria ed i termini del procedimento;
- la domanda di autorizzazione all'alienazione, l'avvio del procedimento e l'istruttoria;
- il versamento di quota parte del contributo erogato a fondo perduto per la realizzazione o il recupero degli alloggi;
- le tipologie e le modalità di presentazione della garanzia (nei casi di cui alla precedente lettera B.);
- il rilascio dell'autorizzazione regionale all'alienazione;
- il prezzo di cessione degli alloggi;
- i vincoli a carico del conduttore/assegnatario acquirente;
- gli adempimenti del proprietario;
- le modifiche da apportare all'atto unilaterale d'obbligo relativo al vincolo alla locazione;
- le disposizioni specifiche e quelle finali;

- il trattamento dei dati personali.

L'art. 25, comma 1, della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 (legge di stabilità 2015), prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale medesima, la possibilità di acquisto disposta dal suddetto Programma regionale sia estesa anche in favore degli assegnatari degli alloggi aventi medesima qualifica e destinazione (locazione permanente), realizzati o recuperati con i finanziamenti previsti dal "Programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica 2001 - 2003", approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 74 del 31 luglio 2002 e per i quali sia intervenuta la scadenza dell'ottavo anno di locazione.

Il successivo comma 2 prescrive inoltre che le procedure di vendita dei suddetti alloggi nonché le modalità ed i termini per l'attuazione dell'iniziativa sono determinati dalla Giunta Regionale, con apposito provvedimento, in conformità alle disposizioni previste dal Consiglio Regionale con la richiamata D.C.R. n. 118/2012.

In tale contesto, si palesa necessario procedere, in aderenza a quanto già disposto dal Consiglio Regionale con la più volte citata deliberazione n. 118/2012 nonché dalla Giunta Regionale con la richiamata deliberazione n. 2554/2012, alla approvazione:

1. delle procedure rivolte alla alienazione degli alloggi di edilizia residenziale agevolata, destinati alla locazione permanente e finanziati nell'ambito del "Programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica 2001 - 2003" (D.C.R. n. 74/2002), per i quali sia intervenuta la scadenza dell'ottavo anno di locazione, **allegato "A"**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. del relativo Avviso di vendita, rivolto ai proprietari ed agli assegnatari/conduttori degli alloggi di cui sopra, **allegato "B"**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Per quanto attiene il documento di cui al precedente punto 1., i contenuti del medesimo sono rivolti ad esplicitare le casistiche contemplate dal presente provvedimento, l'entità contributiva restituibile ai fini della alienazione nonché i termini per la evasione delle richieste.

Per quanto riguarda, invece, il documento di cui al successivo punto 2., i contenuti del medesimo sono rivolti a disciplinare ed identificare le procedure necessarie per il conseguimento dell'autorizzazione regionale alla alienazione degli alloggi interessati ed oggetto di richiesta, in aderenza ai presupposti sanciti dalla Giunta Regionale con la richiamata deliberazione n. 2554/2012. Nel particolare, l'Avviso di che trattasi, **allegato "B"**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, prevede anche che:

a) qualora il proprietario opti per la procedura di cui alla precedente lettera B. (reinvestimento degli introiti derivanti dalla alienazione, per la realizzazione o il recupero di altre abitazioni ubicate nel territorio veneto, da destinare alla locazione nell'ambito del "social housing", per un periodo non inferiore a 15 anni a canone concertato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431), lo stesso deve presentare idonea garanzia, mediante polizza fideiussoria o polizza assicurativa, pari al contributo erogato a fondo perduto nell'ambito del Programma E.R.P. 2011 - 2003 sopra citato, maggiorato degli interessi legali maturati dalla data dell'erogazione contributiva alla data di costituzione della garanzia stessa;

b) al fine di assicurare l'effettivo raggiungimento degli obiettivi connessi all'erogazione dei contributi regionali erogati, di consolidamento del diritto all'abitazione in capo agli assegnatari/conduttori, è previsto in capo agli stessi il vincolo a non alienarli o locarli, nemmeno in parte, prima che siano decorsi 5 anni dalla stipula del contratto di compravendita, fatta comunque salva l'autorizzazione da parte del Comune territorialmente competente alla vendita anticipata per sopravvenuti, gravi e documentati motivi ai sensi dell'art. 66, comma 1, lett. d) della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11;

c) le alienazioni in violazione delle disposizioni contenute nell'Avviso medesimo comportano la decadenza dall'autorizzazione, nonché l'immediata restituzione del contributo, limitatamente all'alloggio o agli alloggi venduti in violazione di dette disposizioni e quantificato nella misura derivante dalla differenza tra quanto erogato dalla Regione a titolo di contributo per la realizzazione o il recupero degli alloggi acquisiti in proprietà e quanto versato pro quota dal proprietario dell'intervento costruttivo al fine di ottenere l'autorizzazione di che trattasi, maggiorato degli interessi legali dalla data di integrale erogazione del contributo medesimo.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTE le deliberazioni del Consiglio Regionale n. 998 del 5 ottobre 1994, n. 1093 del 7 marzo 1995, n. 107 del 6 novembre 1997, n. 74 del 31 luglio 2002 e n. 118 del 19 settembre 2012;

VISTE le precedenti deliberazioni della Giunta Regionale 19 maggio 1995, n. 2318, 22 ottobre 1996, n. 4670, 16 dicembre 1997, n. 4460, 21 dicembre 1998, n. 4882 e 11 dicembre 2012, n. 2554;

VISTI gli articoli 65, 66 e 67 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, nonché l'articolo 25 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6;

VISTO l'articolo 2, comma 2, lettera g), della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

delibera

1. di approvare, in attuazione a quanto disposto dall'art. 25 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 e per le motivazioni indicate in premessa:

a) le procedure rivolte alla alienazione degli alloggi di edilizia residenziale agevolata, destinati alla locazione permanente e finanziati nell'ambito del "Programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica 2001 - 2003", approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 74 del 31 luglio 2002, per i quali sia intervenuta la scadenza dell'ottavo anno di locazione, di cui all'**allegato "A"**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

b) Avviso di vendita, rivolto ai proprietari ed agli assegnatari/conduttori degli alloggi contemplati nella precedente lettera a), di cui all'**allegato "B"**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che il presente provvedimento, completo dei relativi allegati, sarà notificato ai proprietari ed ai conduttori/assegnatari, in locazione da più di otto anni decorrenti dalla data di stipula dell'iniziale contratto di locazione o di uso/godimento, degli alloggi destinati alla "locazione permanente" e finanziati nell'ambito del Programma regionale di cui al precedente punto 1., lettera a);

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di incaricare la Sezione Edilizia Abitativa della esecuzione del presente atto;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

6. di disporre la pubblicazione per intero del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR nr. 1110 del 18 agosto 2015

PROCEDURE PER L'ALIENAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE AGEVOLATA, DESTINATI ALLA LOCAZIONE PERMANENTE E FINANZIATI NELL'AMBITO DEL "PROGRAMMA REGIONALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 2001 – 2003" (D.C.R. N. 74/2002), PER I QUALI SIA INTERVENUTA LA SCADENZA DELL'OTTAVO ANNO DI LOCAZIONE.

1. PREMESSA

L'art. 25, comma 1, della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 (legge di stabilità 2015), prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale medesima, la possibilità di acquisto disposta dal suddetto Programma regionale sia estesa anche in favore degli assegnatari degli alloggi aventi medesima qualifica e destinazione (locazione permanente), realizzati o recuperati con i finanziamenti previsti dal "Programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica 2001 – 2003" (approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 74 del 31 luglio 2002 ed attuato con deliberazione della Giunta Regionale 29 ottobre 2002, n. 3015), per i quali sia intervenuta la scadenza dell'ottavo anno di locazione.

Il successivo comma 2 prescrive inoltre che le procedure di vendita dei suddetti alloggi nonché le modalità ed i termini per l'attuazione dell'iniziativa sono determinati dalla Giunta Regionale, con apposito provvedimento, in conformità alle disposizioni previste dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 118 del 19 settembre 2012. Tale provvedimento consiliare dispone l'approvazione del "Programma regionale di vendita degli alloggi di edilizia residenziale agevolata destinati alla locazione permanente", di cui agli artt. 65 e 67 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11; trattasi di alloggi realizzati o recuperati da Imprese di Costruzione e Cooperative edilizie di abitazione, destinati alla locazione permanente a canone convenzionato, in favore di soggetti in possesso di prescritti requisiti soggettivi (la cui locazione ha superato gli otto anni di durata), finanziati nell'ambito dei seguenti Programmi regionali:

- "Programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica 1992 – 1995" di cui ai Provvedimenti del Consiglio Regionale n. 998 del 5 ottobre 1994 e n. 1093 del 7 marzo 1995, attuati con deliberazioni della Giunta Regionale 19 maggio 1995, n. 2318 s. m. i. e 22 ottobre 1996, n. 4670 s. m. i.;
- "Programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica 1997 – 1998" di cui al Provvedimento del Consiglio Regionale n. 107 del 6 novembre 1997, attuato con deliberazioni della Giunta Regionale 16 dicembre 1997, n. 4460 e 21 dicembre 1998, n. 4882.

2. NATURA ED ENTITA' DEI FINANZIAMENTI EROGATI PER LE INIZIATIVE ATTUATE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA REGIONALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 2001 – 2003 / INTERVENTI DESTINATI ALLA "LOCAZIONE PERMANENTE"

Per l'attuazione degli interventi destinati alla locazione, ricadenti nell'ambito del "Programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica 2001 – 2003 (D.C.R. n. 74/2002), il finanziamento pubblico assegnato è costituito da un contributo concesso a fondo perduto, la cui entità è pari:

a) ad euro 200,00 al metro quadrato di superficie complessiva per alloggio di cui alla deliberazione di Giunta Regionale 12 aprile 2002, n. 897 e successive modificazioni ed integrazioni, fino ad un massimo di euro 20.000,00 per alloggio (locazione per un periodo non inferiore a otto anni);

b) ad euro 450,00 al metro quadrato di superficie complessiva per alloggio di cui alla deliberazione di Giunta Regionale 12 aprile 2002, n. 897 e successive modificazioni ed integrazioni, fino ad un massimo di euro 40.000,00 per alloggio (locazione permanente).

3. VENDITA DEGLI ALLOGGI

La vendita degli alloggi finanziati nell'ambito dell'iniziativa contemplata nel precedente punto 2., destinati alla "locazione permanente", può intervenire ai sensi di quanto disposto dall'art. 25 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 (legge di stabilità 2015) nonché secondo principi di trasparenza, legalità, tutela dei fondi pubblici e salvaguardia degli obiettivi, alla maturazione delle seguenti fasi ed alle seguenti condizioni, senza eccezione alcuna:

A) dopo la scadenza dell'ottavo anno di locazione, inteso come periodo decorrente dalla data di stipula dell'iniziale contratto di locazione o di uso/godimento dell'alloggio;
B) esclusivamente in favore del conduttore/assegnatario dell'alloggio o degli eredi aventi diritto, in caso di sopravvenuto decesso, in possesso dei requisiti soggettivi vigenti per l'acquisto degli alloggi di edilizia residenziale agevolata, previsti dal punto 6.3. del "Programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica 2007 – 2009", approvato con Provvedimento del Consiglio Regionale n. 72 del 28 ottobre 2008, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 97 del 25.11.2008;
C) il prezzo di cessione degli alloggi alienabili devono essere quantificati in misura non superiore a quella prevista nella vigente Convenzione con il Comune, stipulata ai sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 o degli articoli 7 – 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e loro successive modificazioni ed integrazioni, ivi compresi gli eventuali deprezzamenti o maggiorazioni in detta Convenzione previsti;
D) previa restituzione dell'entità contributiva e dei relativi interessi legali descritti nel successivo punto 3.1.1. ovvero previo impegno nel reinvestimento dei proventi derivanti dalle vendite descritti nel successivo punto 3.1.2..

3.1. PROCEDURE PER LA VENDITA DEGLI ALLOGGI

La vendita degli alloggi in favore dei conduttori/assegnatari dei medesimi può intervenire sulla base di una delle seguenti procedure, preventivamente scelte e comunicate alla Amministrazione regionale nei termini e modi previsti dal successivo punto 4..

3.1.1. Vendita degli alloggi previa restituzione di quota parte della contribuzione

Nella sussistenza delle condizioni previste dalle lettere A) e B) del precedente punto 3., il proprietario dell'alloggio, in pieno accordo con il conduttore/assegnatario, procede al rimborso di quota parte del contributo a suo tempo erogato a titolo di fondo perduto, corrispondente alla differenza tra quanto ottenuto allo stesso titolo per la "locazione permanente" (450,00 al metro quadrato di superficie complessiva per alloggio, di cui alla deliberazione di Giunta Regionale 12 aprile 2002, n. 897 e successive modificazioni ed integrazioni, fino ad un massimo di euro 40.000,00) e quello determinato nel caso in cui l'alloggio medesimo fosse stato finanziato per la "locazione per un periodo non inferiore a otto anni" (200,00 al metro quadrato di superficie complessiva per alloggio, di cui alla deliberazione di Giunta Regionale 12 aprile 2002, n. 897 e successive modificazioni ed integrazioni, fino ad un massimo di euro 20.000,00), maggiorato degli interessi legali maturati, decorrenti dalla data della erogazione contributiva e fino a quella della effettiva restituzione.
Nella seguente tabella si rappresenta, a puro titolo di esempio, una simulazione di calcolo per la realizzazione dei presupposti descritti nel presente punto.

tabella a)

SIMULAZIONE DI CALCOLO PER LA VENDITA DEGLI ALLOGGI PREVIA RESTITUZIONE DI QUOTA PARTE DELLA CONTRIBUZIONE			
	VOCE	**DATI**	**NOTE**
1	Costo totale dell'intervento (calcolato sulla base dei parametri e massimali di costo previsti dalla vigente normativa), a metro quadrato di superficie complessiva:	**€ 1.235,74**;	deliberazione della Giunta Regionale n. 897/2002, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 48 del 14.05.2002
2	Superficie complessiva dell'alloggio (SC)	**105,20 mq.**	"" ""
3	Costo totale dell'intervento	**€ 130.000,00**	(1 x 2)
4	Contributo erogato a fondo perduto	**€ 45.000,00** (450,00 €/mq di SC, max € 40.000,00/alloggio);	deliberazione della Giunta Regionale n. 3015/2002, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 113 del 22.11.2002
5	Contributo eventualmente erogato, a fondo perduto, nel caso di locazione temporanea (≥ otto anni)	**€ 20.000,00** (200,00 €/mq di SC, max € 20.000,00/alloggio);	"" ""
6	Differenza contributiva a fondo perduto fra le due tipologie di locazione	**€ 25.000,00**	(4 – 5)
7	Data di erogazione del contributo di cui al precedente punto 4 da parte della Regione	**24 luglio 2004**	
8	Data di restituzione della differenza di contributo di cui al precedente punto 6, da parte del proprietario	**20 giugno 2015**	
9	Interessi legali maturati nel periodo intercorso tra i precedenti punti 7 e 8, sull'importo di cui al punto 6	**€ 5.832,53**	
Ammontare della restituzione (al 31.01.2008)		***€ 30.832,53***	(**6 + 9**).

I fondi introitati, derivanti dalle restituzioni evidenziate, a titolo di simulazione, nella precedente tabella a), saranno utilizzati, compatibilmente con le esigenze di bilancio regionale, nell'ambito delle iniziative regionali di settore, previste dall'art. 67, comma 1, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 (strumenti di pianificazione dell'edilizia residenziale pubblica) per la realizzazione, il recupero o l'acquisto di alloggi da destinare alla locazione, nell'ambito del "Social housing", locazione per un periodo non inferiore a quindici anni a canone concertato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in favore dei soggetti in possesso dei requisiti soggettivi vigenti per la locazione degli alloggi di edilizia residenziale agevolata, di seguito evidenziati:

- indicatore della situazione economica del nucleo familiare (ISE) non superiore a euro 60.000,00, aumentato di euro 2.000,00 per ogni figlio a carico;
- non siano in possesso di un alloggio adeguato, ai sensi della vigente normativa, alle esigenze del proprio nucleo familiare nel raggio di cinquanta chilometri dal posto di lavoro;
- non abbiano beneficiato di alcun contributo/finanziamento agevolato concesso dallo Stato, dalla Regione o da altro ente pubblico per l'acquisto o il recupero dell'abitazione principale, ubicata nel territorio della Regione Veneto.

3.1.2. Vendita degli alloggi e reinvestimento dei proventi per la realizzazione o il recupero di ulteriori unità abitative da destinare alla locazione

Nella sussistenza delle condizioni previste dalle lettere A) e B) del precedente punto 3., il proprietario dell'abitazione procede alla sua vendita, in favore del conduttore/assegnatario, al prezzo di cessione di cui alla successiva lettera C) del medesimo punto 3..

Gli introiti derivanti dalla suddetta vendita, decurtati di una entità pari al 15% per oneri di carattere fiscale e finanziario eventualmente sostenuti, sono interamente destinati, senza eccezione alcuna, per l'acquisto ovvero la realizzazione o il recupero, a cura del venditore medesimo o da Impresa di Costruzione ovvero Cooperativa di Abitazione dallo stesso designata, di altra abitazione ubicata nel territorio veneto, da destinare alla locazione nei termini e modi previsti nell'ultimo capoverso del precedente punto 3.1.1..

Nel caso di vendita di più unità abitative, la superficie complessiva degli alloggi realizzati o recuperati con i proventi incassati al netto della decurtazione su esposta, prevista dal punto 2.1., allegato "A" alla deliberazione della Giunta Regionale 12 aprile 2002, n. 897 (Determinazione dei limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata), deve essere, in ogni caso, non inferiore al 70% di quella alienata.

4. ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

Per l'attuazione del programma, la Giunta Regionale provvede alla indizione di apposito Avviso, che sarà notificato ai proprietari nonchè ai conduttori/assegnatari degli alloggi aventi le caratteristiche nel corrente documento evidenziate.

Con tale Avviso, la Giunta Regionale provvede a disciplinare i termini e modi per la completa e regolare attuazione della iniziativa.

Nella prima fase:
1. il termine per la presentazione delle richieste è fissato in sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione;
2. le risultanze delle richieste e le individuazioni delle vendite ammissibili saranno rispettivamente accertate ed effettuate a cura della competente Sezione Edilizia Abitativa, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del suddetto avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Nei casi di vendita parziale di programmi finanziati, i rimanenti alloggi destinati alla locazione potranno essere a sua volta alienati, anche frazionatamente, in favore di soggetti che si impegnano a mantenere, sugli alloggi acquistati, il vincolo alla locazione in favore dei presenti conduttori ed alle medesime condizioni precedentemente pattuite, vincolo che sarà espressamente assunto in sede di stipula dell'atto notarile di compravendita degli alloggi.

Per le posizioni maturate ed eventualmente avanzate in fasi successive alla prima, le relative suddette risultanze ed individuazioni saranno effettuate a cura della medesima Struttura regionale con cadenza semestrale, cioè al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno successivo.

In sede di predisposizione degli atti amministrativi concernenti l'individuazione delle domande ammissibili e la formalizzazione dei conseguenti atti amministrativi, il Direttore della Sezione Edilizia Abitativa è autorizzato a procedere alla adozione di qualsiasi termine o misura anche non contemplati dal presente documento, esclusivamente rivolti alla completa e regolare riuscita dell'iniziativa nonché alla piena tutela dell'Amministrazione, secondo principi di legalità, imparzialità e trasparenza nell'azione della P.A..

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO B DGR nr. 1110 del 18 agosto 2015

AVVISO
PER L'ALIENAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE AGEVOLATA DESTINATI ALLA LOCAZIONE PERMANENTE

LA GIUNTA REGIONALE

RENDE NOTO CHE

Con deliberazione n. 118 del 19 settembre 2012, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 85 del 16 ottobre 2012,il Consiglio Regionale ha approvato il "Programma regionale di vendita degli alloggi di edilizia residenziale agevolata destinati alla locazione permanente". Trattasi di alloggi realizzati o recuperati da Imprese di Costruzione e Cooperative edilizie di abitazione, destinati alla locazione permanente a canone convenzionato, in favore di soggetti in possesso di prescritti requisiti soggettivi (la cui locazione ha superato gli otto anni di durata), finanziati nell'ambito dei seguenti Programmi regionali:

- "Programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica 1992 – 1995" di cui ai Provvedimenti del Consiglio Regionale n. 998 del 5 ottobre 1994 e n. 1093 del 7 marzo 1995, attuati con deliberazioni della Giunta Regionale 19 maggio 1995, n. 2318 s. m. i. e 22 ottobre 1996, n. 4670 s. m. i.;
- "Programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica 1997 – 1998" di cui al Provvedimento del Consiglio Regionale n. 107 del 6 novembre 1997, attuato con deliberazioni della Giunta Regionale 16 dicembre 1997, n. 4460 e 21 dicembre 1998, n. 4882.

L'art. 25, comma 1, della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 (legge di stabilità 2015), prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale medesima, la possibilità di acquisto disposta dal suddetto Programma regionale di vendita sia estesa anche in favore degli assegnatari degli alloggi aventi medesima qualifica e destinazione (locazione permanente), per i quali sia intervenuta la scadenza dell'ottavo anno di locazione, alloggi realizzati o recuperati con i finanziamenti previsti dal "Programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica 2001 – 2003", approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 74 del 31 luglio 2002 (pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 89 del 10 settembre 2002) ed attuato con deliberazione della Giunta Regionale 29 ottobre 2002, n. 3015 (pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 113 del 22 novembre 2002).
Il successivo comma 2 del medesimo articolo di legge regionale prescrive inoltre che le procedure di vendita dei suddetti alloggi nonché le modalità ed i termini per l'attuazione dell'iniziativa sono determinati dalla Giunta Regionale, con apposito provvedimento, in conformità alle disposizioni previste dal Consiglio Regionale con la richiamata deliberazione n. 118/2012.

1. Soggetti richiedenti

Possono pertanto presentare istanza di autorizzazione alla vendita, ai fini del presente Avviso, i proprietari degli alloggi concessi in locazione, uso/godimento permanente, realizzati o recuperati con un contributo della Regione del Veneto concesso nell'ambito del richiamato "Programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica 2001 – 2003" (D.C.R. n. 74/2002 – D.G.R. n. 3015/2002), alloggi per i quali sia intervenuta la scadenza dell'ottavo anno di locazione

2. Individuazione degli alloggi e degli acquirenti

Gli alloggi oggetto di autorizzazione, realizzati o recuperati nell'ambito del Programma regionale di cui al precedente punto 1. e soggetti al vincolo della locazione permanente, devono essere stati locati a soggetti in possesso dei requisiti prescritti dal bando regionale di attuazione per un periodo uguale o superiore ad otto anni, decorrenti dalla data di stipula dell'iniziale contratto di locazione o di uso/di godimento dei medesimi.

Resta inteso che, ai fini del raggiungimento dello scopo sociale connesso al finanziamento regionale erogato, la cessione potrà essere autorizzata esclusivamente a favore di conduttori/assegnatari degli alloggi o degli eredi aventi diritto, in caso di sopravvenuto decesso, in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:

a) cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all'Unione Europea, ovvero cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea in possesso dei requisiti di cui all'art. 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 27 della legge 30 luglio 2002, n. 189;
b) residenza anagrafica nell'alloggio oggetto di autorizzazione. Per gli eredi aventi diritto, in caso di sopravvenuto decesso, gli stessi dovranno avere residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale in uno dei Comuni della Regione Veneto; a tale requisito è equiparata l'iscrizione all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), unicamente per motivi di lavoro;
c) non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su altro alloggio adeguato, ai sensi della vigente normativa, alle necessità del proprio nucleo familiare in uno dei comuni della Regione Veneto;
d) non aver ottenuto l'assegnazione, in proprietà o con patto di futura vendita, di un alloggio costruito a totale carico o con il concorso, contributo, finanziamento agevolato-in qualunque forma concessi- dello Stato o di altro ente pubblico;
e) indicatore della situazione economica del nucleo familiare (ISE) non superiore ad € 60.000,00, aumentato di € 2.000,00 per ogni figlio a carico.

I suddetti requisiti devono essere posseduti al momento della stipula del contratto di compravendita dell'alloggio ed essere attestati dal Comune, ai sensi dell'art. 66, comma 1, lettera c), della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11.
I conduttori/assegnatari degli alloggi devono in ogni caso aver espressamente manifestato la volontà di procedere all'acquisto dell'alloggio loro locato.

3. Struttura incaricata dell'istruttoria e termini del procedimento.

La Struttura regionale incaricata dell'istruttoria è la Sezione Edilizia Abitativa; responsabile del procedimento è il Direttore *pro tempore* della Sezione medesima.
In fase di prima applicazione, il termine per la presentazione delle richieste è fissato in sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione;
Le risultanze delle richieste e le individuazioni delle vendite ammissibili saranno rispettivamente accertate ed effettuate a cura della competente Sezione Edilizia Abitativa, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del suddetto avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Il termine di conclusione del procedimento è definito pertanto in sessanta giorni. Tale termine può essere sospeso, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'Amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche Amministrazioni.

4. Domanda di autorizzazione all'alienazione

La domanda di autorizzazione all'alienazione, redatta in carta libera, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della Società / Cooperativa / Persona Giuridica titolare del diritto di proprietà degli alloggi ed essere indirizzata al Presidente della Giunta regionale – Sezione Edilizia Abitativa – Calle Priuli, Cannaregio, 99 – 30121 Venezia.
Tale domanda dovrà pervenire entro 30 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del presente avviso, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), da inoltrarsi al seguente indirizzo: edilabitativa@pec.regione.veneto.it;
La domanda deve contenere l'indicazione della procedura di vendita, avuto riguardo alle due diverse opzioni previste dai punti 4.1.1. e 4.1.2. – allegato "A" alla deliberazione di Giunta Regionale ……., n. ……., pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. ….. del ……, ovvero:
a) alienazione previa restituzione di quota parte del contributo a suo tempo erogato a fondo perduto per la realizzazione o il recupero dell'alloggio, maggiorato degli interessi legali;
b) alienazione e reinvestimento degli introiti, decurtati di una entità pari al 15% per oneri di carattere fiscale e finanziario eventualmente sostenuti, interamente destinati, senza eccezione alcuna, per l'acquisto ovvero la realizzazione o il recupero, a cura del venditore medesimo, di altra abitazione ubicata nel territorio veneto, da destinare alla locazione nell'ambito del "social housing", per un periodo non inferiore a 15 anni a canone concertato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

Nel caso di cui alla precedente lettera a), alla domanda deve essere allegata:
1. la manifestazione dell'intenzione alla cessione degli alloggi a favore dei conduttori/assegnatari, debitamente controfirmata per accettazione da parte dei medesimi;
2. il vigente contratto di locazione o altro titolo di godimento relativo agli alloggi per i quali è richiesta l'autorizzazione;
3. l'indicazione del programma costruttivo e del provvedimento regionale di finanziamento;
4. la precisa individuazione catastale degli alloggi per i quali è richiesta l'autorizzazione, nonché quella relativa al Q.T.E. a suo tempo regolarmente vistato per l'erogazione del contributo regionale;
5. la precisa identificazione dei conduttori/assegnatari che hanno manifestato l'intenzione di acquistare in proprietà gli alloggi;
6. copia fotostatica di un documento in corso di validità, ai sensi dell'art. 28 del DPR n. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, del legale rappresentante sottoscrittore della domanda.

Nel caso, invece, di cui alla successiva lettera b), alla domanda, oltre alla documentazione di cui ai precedenti punti da 1. a 6., deve essere inoltre allegata:
A. dichiarazione concernente la quantificazione dei proventi della vendita, destinati alla realizzazione degli interventi per l'acquisto ovvero la realizzazione o il recupero, a cura del venditore medesimo, di altra abitazione ubicata nel territorio veneto, da destinare alla locazione nell'ambito del "social housing", per un periodo non inferiore a 15 anni a canone concertato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
B. dichiarazione di accettazione delle condizioni previste dalla Decisione della Commissione europea 20 dicembre 2011, n. 2012/21/UE (9380), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 7/3 dell'11.01.2012, con particolare riferimento all'articolo 5 "Compensazione" e all'articolo 6 "Controllo della compensazione";
C. dichiarazione concernente la presunta tempistica necessaria per l'acquisto, la realizzazione o il recupero degli alloggi finanziati con i proventi dalle vendite.

5. Avvio del procedimento ed istruttoria

Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda da parte del proprietario, la Struttura regionale – Sezione Edilizia Abitativa – incaricata dell'istruttoria, provvede all'avvio del procedimento contestualmente verificando la completezza e conformità della stessa alle presenti disposizioni. Qualora la domanda non risulti conforme alle presenti disposizioni, contestualmente all'avvio del procedimento, vengono comunicati la sospensione del termine di conclusione del procedimento stesso, le eventuali integrazioni da presentare ed il termine entro il quale il richiedente deve provvedere.
La comunicazione di avvio del procedimento contiene altresì la quantificazione della quota parte di contributo da restituire alla Regione del Veneto, allorché il proprietario abbia optato per la procedura di cui alla lettera a) del precedente punto.
Tale quota parte del contributo a suo tempo erogato a titolo di fondo perduto è corrispondente alla differenza tra quanto ottenuto allo stesso titolo (euro 450,00 al metro quadrato di superficie complessiva per alloggio di cui alla deliberazione di Giunta Regionale 12 aprile 2002, n. 897 e successive modificazioni ed integrazioni, fino ad un massimo di euro 40.000,00 per alloggio) e quello determinato nel caso in cui gli alloggi fossero stati destinati alla locazione temporanea (euro 200,00 al metro quadrato di superficie complessiva per alloggio di cui alla deliberazione di Giunta Regionale 12 aprile 2002, n. 897 e successive modificazioni ed integrazioni, fino ad un massimo di euro 20.000,00 per alloggio), maggiorato degli interessi legali maturati, decorrenti dalla data della erogazione contributiva e fino a quella della effettiva restituzione.

6. Versamento della quota parte di contributo erogato a fondo perduto per il recupero o la realizzazione dell'alloggio

Qualora il proprietario opti per la procedura di alienazione previa restituzione di quota parte del contributo a suo tempo erogato a fondo perduto (punto 4., lettera "a"), lo stesso deve provvedere al versamento integrale della somma quantificata e comunicata contestualmente all'avvio del procedimento, entro i successivi trenta giorni.
Il versamento deve essere al Tesoriere Regionale: Unicredit SpA – estremi di versamento IBAN IT 41V0200802017000100537110 – precisandone la causale.

Copia della quietanza deve essere inviata alla Sezione Edilizia Abitativa al fine del rilascio dell'autorizzazione, costituendone presupposto essenziale.

7. Garanzia: tipologie e modalità di presentazione

Qualora il proprietario opti per la procedura di alienazione e reinvestimento dell'85% dei proventi per l'acquisto, la realizzazione o il recupero di ulteriori unità abitative da destinare alla locazione, nell'ambito del "social housing" (punto 4., lettera"b"), entro i successivi trenta giorni lo stesso deve presentare idonea garanzia secondo una delle seguenti modalità:

1. fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del Regio Decreto 12 marzo 1936, n. 375;
2. polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione autorizzate al rilascio di cauzioni con polizze fideiussorie a garanzia di obbligazioni verso Enti Pubblici ed operanti nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi ed iscritte all'Albo presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private – ISVAP.

L'importo della garanzia deve essere pari all'intero contributo a suo tempo erogato dalla Regione, maggiorato degli interessi legali maturati dalla data dell'erogazione contributiva alla data di costituzione della garanzia stessa.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro trenta giorni, a semplice richiesta scritta dell'ente autorizzante.
Tale garanzia deve sussistere, senza soluzione di continuità, fino alla realizzazione o il recupero di ulteriori unità abitative da destinare alla locazione nell'ambito del "social housing", per un periodo non inferiore a 15 anni a canone concertato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. I contratti di durata inferiore devono espressamente prevedere il rinnovo automatico entro la scadenza dagli stessi prevista.
In tale contesto, la fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente, nel caso di mancata restituzione da parte dell'ente garantito del contratto originale ovvero di mancata emissione del decreto del direttore della Sezione Edilizia Abitativa di svincolo, l'automatico rinnovo della garanzia prestata.
Il contratto, debitamente compilato e sottoscritto, deve essere trasmesso alla suddetta Sezione regionale in tre copie originali (una per l'Amministrazione regionale, una per il proprietario ed una per il soggetto garante). La restituzione delle copie per il proprietario e per il soggetto garante, controfirmate per accettazione dal dirigente responsabile del procedimento, attestano la regolare costituzione della garanzia.
La regolare prestazione di garanzia costituisce presupposto essenziale per il rilascio dell'autorizzazione.

8. Rilascio dell'autorizzazione regionale all'alienazione

Entro trenta giorni dal ricevimento della quietanza di versamento della quota parte di contributo erogato a fondo perduto o del contratto di garanzia (fideiussione bancaria/polizza assicurativa), è rilasciato il provvedimento autorizzativo con decreto del direttore della Sezione Edilizia Abitativa.
L'autorizzazione deve contenere la precisa identificazione degli alloggi per i quali è richiesta l'alienazione e dei conduttori/assegnatari che hanno manifestato l'intenzione di procedere all'acquisto degli stessi, nonché l'indicazione della procedura scelta dal proprietario.

9. Prezzo di cessione degli alloggi

Il prezzo di cessione degli alloggi autorizzati deve essere quantificato in misura non superiore a quella prevista nella vigente Convenzione con il Comune, stipulata ai sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 o degli articoli 7 – 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e loro successive modificazioni ed integrazioni, ivi compresi gli eventuali deprezzamenti o maggiorazioni in detta Convenzione previsti.

10. Vincoli a carico del conduttore/assegnatario acquirente

Gli alloggi non possono essere alienati o locati, nemmeno in parte, dal conduttore/assegnatario acquirente prima che siano decorsi cinque anni dalla stipula del contratto di compravendita. Per sopravvenuti, gravi e documentati motivi il Comune territorialmente competente ai sensi dell'art. 66, comma 1, lett. d) della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, può autorizzare anticipatamente la vendita o la locazione con le modalità di cui all'art. 20 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.
L'alienazione o la locazione in violazione di tali disposizioni comporta per il conduttore/assegnatario, acquirente dell'alloggio, il versamento alla Regione del Veneto del contributo a fondo perduto nella misura derivante dalla differenza tra quanto dalla stessa interamente erogato per la realizzazione o il recupero dell'alloggio acquisito in proprietà e quanto versato pro quota dal proprietario dell'intervento costruttivo al fine di ottenere l'autorizzazione di che trattasi, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data della stipula del contratto di compravendita fino alla data dell'effettivo versamento.

12. Atto unilaterale d'obbligo relativo al vincolo alla locazione

A seguito del rilascio dell'autorizzazione all'alienazione degli alloggi per i quali è quindi stato sottoscritto l'atto unilaterale d'obbligo relativo al vincolo alla locazione permanente, il proprietario può provvedere alla modifica del medesimo. La modifica sottoscritta, registrata e trascritta nei registri immobiliari deve:

- riportare nelle premesse la seguente frase: "In attuazione di quanto disposto dall'art. 25 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 nonchè dalla Giunta Regionale con deliberazione n. …… del ……., su istanza di …….. del ……..., la Regione del Veneto, con decreto del direttore della Sezione Edilizia Abitativa n. ….. del …….. , ha autorizzato la cessione di n. …. alloggi soggetti a vincolo di locazione permanente; conseguentemente, si rende necessario procedere alla modifica delle premesse e degli articoli ……. del suddetto atto d'obbligo.";
- essere trasmessa in copia alla Sezione Edilizia Abitativa ed al Comune interessato.

13. Disposizioni finali

Il contratto di compravendita degli alloggi, da stipularsi entro centottanta giorni dalla data del provvedimento di autorizzazione all'alienazione, deve richiamare nelle premesse tale provvedimento regionale e contenere espressamente i vincoli ed oneri a carico delle parti previsti dal presente avviso.
La mancata espressa previsione dei vincoli ed oneri comporta la necessità di procedere alla stipula di apposita appendice di contratto a pena di decadenza dell'autorizzazione regionale.
Qualora il proprietario non pervenga nei termini alla stipula del contratto di compravendita con il conduttore/assegnatario interessato, l'autorizzazione all'alienazione dell'alloggio decade e lo stesso resta soggetto al vincolo alla locazione permanente originario, con conseguente restituzione del versamento effettuato da parte dell'Amministrazione regionale o svincolo/riduzione della garanzia prestata.
Eventuali ulteriori e successive alienazioni di alloggi saranno autorizzate dall'Amministrazione regionale con cadenza semestrale alla data del 30 giugno e del 31 dicembre di ciascun anno.

14. Disposizioni specifiche

Qualora il proprietario opti per la procedura di alienazione e reinvestimento dell'85% dei proventi per per l'acquisto ovvero la realizzazione o il recupero, a cura del venditore medesimo, di altra abitazione ubicata nel territorio veneto, da destinare alla locazione nell'ambito del "social housing", per un periodo non inferiore a 15 anni a canone concertato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (punto 4., lettera "b"), la superficie complessiva di tali alloggi deve essere, in ogni caso, non inferiore al settanta per cento di quella alienata.
I lavori di realizzazione o recupero di tali unità abitative devono iniziare entro 18 mesi dalla data del provvedimento di autorizzazione all'alienazione e conclusi entro i successivi 36 mesi.
Le relative unità abitative dovranno essere destinate alla locazione per un periodo non inferiore a 15 anni a canone concertato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L. n. 431/1998 in favore dei soggetti in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:

- indicatore della situazione economica del nucleo familiare (ISE) non superiore a euro 60.000,00, aumentato di euro 2.000,00 per ogni figlio a carico;
- non siano in possesso di un alloggio adeguato, ai sensi della vigente normativa, alle esigenze del proprio nucleo familiare nel raggio di cinquanta chilometri dal posto di lavoro;
- non abbiano beneficiato di alcun contributo/finanziamento agevolato concesso dallo Stato, dalla Regione o da altro ente pubblico per l'acquisto o il recupero dell'abitazione principale, ubicata nel territorio della Regione Veneto.

La violazione di tale disposizione comporta:

- la decadenza dall'autorizzazione;
- l'immediata ed integrale restituzione del contributo regionale a suo tempo erogato, maggiorato degli interessi legali dalla data di integrale erogazione del medesimo.

La Struttura regionale competente si riserva di effettuare opportuni monitoraggi e controlli volti a garantire il regolare svolgimento delle opere realizzate o da realizzarsi, nonché le attività periodiche volte alla verifica che la compensazione concessa per la gestione del servizio di interesse economico generale risponda alle condizioni stabilite nella decisione e, in particolare, che i proprietari non ricevano una compensazione eccedente l'importo determinato conformemente all'articolo 5 della Decisione della Commissione europea 20 dicembre 2011, n. 2012/21/UE (9380), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 7/3 dell'11.01.2012.

15. Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali forniti e comunque acquisiti in occasione del presente avviso pubblico verrà effettuato dal personale della Sezione Edilizia Abitativa, sia in modalità automatizzata, sia cartacea. Il conferimento dei dati è obbligatorio per la valutazione dei requisiti di partecipazione e la loro mancata indicazione comporta l'esclusione della stessa. I dati potranno essere oggetto di comunicazione e di diffusione nei limiti previsti dall'art. 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Gli interessati godono dei diritti previsti dall'art. 7 del medesimo decreto legislativo n. 196/2003;

16. Varie

Eventuali informazioni possono essere richieste agli uffici competenti della Sezione Edilizia Abitativa (tel. 041 2792387 – e-mail edilabitativa@regione.veneto.it). Il presente avviso è disponibile anche sul sito internet www.regione.veneto.it.

IL PRESIDENTE
Dott. Luca Zaia

(Codice interno: 305468)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1122 del 25 agosto 2015

Legge Regionale 16.8.2001, n. 20 s.m.i.. Percorso sperimentale per operatori socio sanitari.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene approvato il progetto di uno specifico percorso sperimentale di addestramento riservato agli operatori socio sanitari, allo scopo di far loro acquisire le conoscenze e le abilità necessarie per assistere, durante l'orario scolastico, i minori affetti da patologia inguaribile o disabilità grave, e viene affidata l'organizzazione e l'attivazione del corso alla Fondazione Scuola di Sanità Pubblica, management delle aziende socio-sanitarie e per l'incremento dei trapianti d'organo e tessuti di cui alla DGR 437/2014.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Con legge regionale 16 agosto 2001, n. 20 s.m.i., è stata individuata la figura professionale dell'operatore socio sanitario (OSS), unitamente alle attività che la caratterizzano, i contesti operativi e il percorso formativo.

L'art. 8 della predetta L.R. intitolato "Organizzazione didattica", prevede un percorso formativo strutturato per moduli e per aree disciplinari così articolato:

a) un modulo di base

b) un modulo professionalizzante

c) un modulo facoltativo tematico integrativo

c bis) un modulo facoltativo complementare in assistenza sanitaria.

L'allegato C), cui fa riferimento il summenzionato art. 8, specifica l'organizzazione didattica dei percorsi di formazione, individuando per l'acquisizione dell'attestato di qualifica, un modulo di base di 200 ore di teoria, un modulo professionalizzante di 250 ore di teoria, 100 di esercitazioni e 450 di tirocinio.

Attesa l'ampia possibilità di utilizzo dell'operatore socio sanitario, il sopraccitato allegato C) riporta che la Giunta regionale può prevedere, per un più congruo inserimento nei servizi, moduli didattici riferiti a tematiche specifiche sia mirate all'utenza sia alla struttura di riferimento.

Il medesimo allegato precisa altresì che ″Oltre al corso di qualificazione di base sono previsti moduli di formazione integrativa per un massimo di 200 ore, di cui 100 di tirocinio; moduli mirati a specifiche utenze e specifici contesti operativi, quali utenti anziani, portatori di handicap, utenti psichiatrici, malati terminali, contesto residenziale, ospedaliero, casa alloggio, RSA, centro diurno, domicilio, ecc.″.

Con la successiva DGR n. 3119 dell'8 novembre 2002 è stato approvato il programma di studio e le disposizioni regolanti il "Modulo formativo complementare in assistenza sanitaria dell'operatore socio sanitario" e, successivamente, con DGR n. 484 del 5 marzo 2004 è stato individuato il "Modulo facoltativo tematico integrativo in assistenza odontoiatrica".

In ragione delle previsioni normative summenzionate, si propone ora una iniziativa di addestramento riferita a tematiche specifiche mirate a una nuova tipologia di utenza, ovvero a minori con patologia inguaribile o disabilità grave per l'assistenza in orario scolastico.

Il progresso medico e tecnologico ha ridotto la mortalità neonatale e pediatrica e aumentato la sopravvivenza di minori con patologia grave, potenzialmente letale. Si è venuta così a definire una nuova tipologia di utenza che richiede risposte assistenziali specifiche per lunghi periodi di tempo.

Dall'analisi della letteratura e dal confronto con le esperienze maturate, sono stati individuati degli indicatori che consentono di definire i livelli di complessità assistenziale in cui classificare questi pazienti

Nel territorio regionale si stimano presenti circa 650 minori che necessitano di un alto livello assistenziale e un numero considerevole di minori che abbisognano di livelli assistenziali medi o bassi. Questi ultimi possono frequentare la scuola se vengono loro assicurati, durante la permanenza nell'edificio scolastico, gli interventi di aiuto e di supporto alle attività della vita quotidiana e, in taluni casi, alcune procedure assistenziali a sostegno della respirazione, dell'alimentazione e dell'eliminazione urinaria, da eseguire frequentemente, in maniera non programmabile e talvolta d'urgenza. L'assenza di tale presupposto rende impossibile la frequenza delle lezioni e priva i bambini del diritto all'istruzione.

La non programmabilità delle procedure assistenziali comporta l'impossibilità di assicurare la presenza nella scuola di personale sanitario e, pertanto, l'esecuzione delle procedure assistenziali è spesso demandata alla famiglia, con un notevole aggravio del già pesante onere che la stessa deve sostenere in relazione all'attraversamento delle diverse fasi della malattia. Ne consegue la necessità di tutelare per quanto possibile le già precarie condizioni del minore attraverso un addestramento di coloro che ne assicurano l'assistenza.

Sulla base di simili considerazioni, nella seduta del 25 marzo 2009 il Consiglio Superiore di Sanità si è espresso favorevolmente riguardo all'addestramento di chi assiste in maniera continuativa un paziente tracheostomizzato al fine di consentire, dietro prescrizione medica, l'esecuzione dell'aspirazione endotracheale anche in assenza di personale sanitario. In seguito, l'Accordo Stato, Regioni e Provincie autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010 (Rep. Atti n. 49/CSR) ha statuito che la tracheobroncoaspirazione in ambito domiciliare dei pazienti tracheostomizzati che necessitano di assistenza continua, può essere effettuata su prescrizione medica, dai familiari o da altri soggetti che li assistono in via continuativa, purché adeguatamente formati. Sulla scorta del citato Accordo, la Giunta regionale del Veneto con deliberazione n. 1819/2012, ha approvato il progetto di formazione di persone che effettuano la tracheobroncoaspirazione a domicilio.

Considerando sia il già citato parere del CSS che l'Accordo Stato Regioni del 2010, i quali stabiliscono che la tracheobroncoaspirazione può essere eseguita oltre che dai familiari, anche da altri soggetti, il Ministero della salute, con nota prot. n. 33795-P del 07 luglio 2015, esprime il proprio parere ritenendo che nell'ambito di quest'ultima ipotesi (altri soggetti), può rientrare l'operatore socio sanitario alle condizioni e con i limiti fissati nei medesimi atti.

La figura che per alcune caratteristiche risponde maggiormente a criteri di adeguatezza e fattibilità per l'assistenza continua in ambito scolastico di minori che necessitano di un moderato e/o basso livello assistenziale è l'operatore socio sanitario.

Da oltre un decennio l'operatore socio sanitario collabora con i professionisti preposti all'assistenza sanitaria, sociale ed educativa secondo il criterio del lavoro multi professionale. L'elenco delle attività a esso attribuite, include l'assistenza alla persona non autosufficiente nelle azioni di vita quotidiana, la realizzazione di attività semplici di supporto diagnostico e terapeutico, la collaborazione alle attività finalizzate al mantenimento delle capacità psicofisiche residue, alla rieducazione, alla riattivazione e al recupero funzionale. Le competenze tecniche comprendono l'aiuto alla deambulazione, l'uso di presidi, ausili e attrezzature, l'apprendimento di posture corrette, l'attuazione di interventi di primo soccorso, l'aiuto all'assunzione dei farmaci prescritti, l'impiego di apparecchi medicali di semplice uso, l'aiuto nella preparazione alle prestazioni sanitarie, l'osservazione e il riconoscimento dei più comuni segnali d'allarme presentati dal paziente, l'effettuazione di piccole medicazioni, l'utilizzo di specifici protocolli per mantenere la sicurezza dell'utente. Il profilo di detto operatore, quindi, già prevede una serie di attività utili all'assistenza di questa particolare tipologia di utenti.

Tuttavia, va segnalato che alcune procedure tecniche necessarie per consentire al minore di rimanere a scuola, rientrano nell'ambito della sfera di attività di altri professionisti sanitari e riguardano il sostegno alla respirazione (tracheobroncoaspirazione, erogazione di ossigeno, uso di Pep-mask e Macchina per la tosse), all'alimentazione (somministrazione del cibo attraverso sondino nasogastrico e gastrostomia, uso pompa enterale), all'eliminazione urinaria (controllo funzionamento catetere vescicale) e le medicazioni. L'effettuazione di dette tecniche richiede particolari cautele. Esse però presentano una forte connotazione pratica e, quindi, possono essere estrapolate da un percorso di formazione specifico ed essere apprese anche dagli operatori socio sanitari attraverso un'appropriata attività addestrativa.

Un percorso di addestramento ad hoc consente, infatti, l'approfondimento della formazione su alcuni problemi specifici del paziente pediatrico con patologia inguaribile o disabilità grave e l'apprendimento delle procedure per l'esecuzione delle tecniche necessarie per l'assistenza in orario scolastico. Gli operatori socio sanitari così addestrati, possono garantire le condizioni di sicurezza richieste dalle limitazioni imposte al minore dalla malattia/disabilità scaricando la famiglia dell'incombenza di dover intervenire, durante le lezioni, per sopperire all'assenza del personale sanitario.

L'intervento formativo che si propone, denominato "Percorso sperimentale di addestramento per operatori socio sanitari da assegnare a minori con patologia inguaribile o disabilità grave per l 'assistenza in orario scolastico", al quale può accedere chi è in possesso dell'attestato di qualifica di OSS di cui alla legge regionale 20/2001 o titolo equipollente, è costituito da 55 ore di formazione di cui 25 di teoria e 30 di tirocinio, finalizzate all'approfondimento delle conoscenze acquisite nel corso di formazione di base con riferimento ad una particolare tipologia di utenza e all'acquisizione di abilità basilari per eseguire alcune tecniche assistenziali in uno specifico contesto.

Oltre alla frequenza della summenzionata iniziativa, prima dell'assegnazione formale ad un minore, l'OSS deve perfezionare la propria formazione con un ulteriore periodo di addestramento finalizzato a contestualizzarla sullo specifico caso, della durata minima di 12 ore, progettato dall'infermiere che ha in carico il paziente, il quale deve certificare il livello di abilità raggiunto nell'esecuzione delle tecniche prescritte.

L'OSS che ha completato con successo il "Percorso sperimentale di addestramento per operatori socio sanitari da assegnare a minori con patologia inguaribile o disabilità grave per l'assistenza in orario scolastico" e il successivo periodo di contestualizzazione, oltre a svolgere le attività proprie della qualifica, è autorizzato a eseguire alcune o tutte le attività di seguito elencate:

- rapportarsi al bambino e alla famiglia secondo modalità condivise con l'equipe;
- utilizzare gli ausili prescritti per la comunicazione;
- individuare i dispositivi prescritti dai professionisti e applicare le indicazioni d'uso;
- eseguire la rilevazione di alcuni parametri (battito cardiaco, pressione arteriosa omerale, temperatura corporea, peso, altezza, pulsossimetria);
- eseguire le tecniche prescritte per l'igiene personale;
- eseguire le tecniche prescritte per sostenere il movimento;
- eseguire le tecniche prescritte per favorire la minzione, per la misurazione della quantità delle urine, per aiutare durante l'autocateterismo e per controllare il funzionamento del catetere vescicale;
- eseguire le tecniche prescritte per l'alimentazione attraverso sondino nasogastrico, gastrostomia e utilizzo della pompa enterale;
- eseguire la medicazione prescritta per la gastrostomia, il sondino nasogastrico e la tracheostomia;
- eseguire le tecniche prescritte per la tracheobroncoaspirazione, l'uso di Pep-mask, della Macchina per la tosse, per l'attivazione della ventilazione meccanica e l'erogazione di ossigeno;
- applicare le procedure predisposte per eseguire le manovre di primo soccorso necessarie in situazione di urgenza/emergenza;
- aiutare ad assumere i farmaci prescritti a orario fisso e/o in caso di specifiche e definite situazioni;
- allertare il professionista di riferimento secondo le modalità previste dalle procedure;
- adoperare gli strumenti operativi, informativi e comunicativi condivisi dall'equipe;
- partecipare attivamente alle riunioni di equipe e condividere le problematiche vissute.

Le attività sopraelencate possono essere eseguite solo ed esclusivamente in ambito scolastico e solo sul minore al quale l'operatore socio sanitario è stato formalmente assegnato. La formalizzazione dell'assegnazione avviene mediante apposizione del nome e cognome dell'operatore sulla cartella clinica del paziente. La possibilità di eseguire le attività sopra riportate, decade con il venir meno dell'assegnazione formale e per una successiva assegnazione, il periodo di contestualizzazione della formazione dev'essere ripetuto. Le procedure per l'esecuzione delle tecniche assistenziali devono essere approvate ufficialmente dall'azienda sanitaria presso cui il minore è assistito, aggiornate, presenti nella sede scolastica e immediatamente accessibili all'operatore socio sanitario.

Considerando tuttavia, che l'esecuzione di alcune tecniche necessita a volte di una valutazione del paziente prima di iniziare la procedura e l'osservazione durante e dopo, il minore dev'essere affidato ad un infermiere e dev'essere garantita la presenza di un sistema che consenta all'OSS di contattarlo durante tutto l'orario scolastico.

Il percorso sperimentale di addestramento per operatori socio sanitari da assegnare a minori con patologia inguaribile o disabilità grave per l'assistenza in orario scolastico è organizzato e gestito dalla "Fondazione Scuola di Sanità Pubblica, management delle aziende socio-sanitarie e per l'incremento dei trapianti d'organo e tessuti" il cui piano di attività per l'anno 2014 e il biennio 2015/2016, definito nell'Allegato A) della DGR 2166/2014, prevede nell'apposita sezione B6 un corso per OSS sulla tematica dell'assistenza ai minori con bisogni sanitari complessi.

Tutte le indicazioni in merito al programma formativo, alle modalità organizzative e di svolgimento dell'iniziativa, sono contenute nell'**Allegato A,** parte integrantedel presente provvedimento, denominato "Percorso sperimentale di addestramento per operatori socio sanitari da assegnare a minori con patologia inguaribile o disabilità grave per l'assistenza in orario scolastico".

La responsabilità scientifica del percorso è affidata alla Dott.ssa Franca Benini, responsabile del Centro regionale veneto di terapia del dolore e cure palliative pediatriche e al Dott. Pasquale Bortolini, collaboratore professionale sanitario esperto, in servizio presso la Sezione Controlli Governo e Personale S.S.R. della Regione del Veneto.

Allo studente che ha frequentato il corso e che ha superato positivamente l'esame finale, è rilasciato, a cura della Fondazione SSP, per conto della Regione Veneto, un certificato di frequenza redatto secondo il modello fac-simile di cui all'**Allegato A**.

Considerate le difficoltà connesse alla progettazione di un percorso formativo per il quale non esistono precedenti esperienze, prima di optare per una scelta programmatoria definitiva si procede con l'avvio dell'iniziativa a carattere sperimentale presso l'Azienda Ospedaliera di Padova, selezionata secondo criteri di opportunità in termini di occasioni di apprendimento e di esperienza inerente la cura e l'assistenza di bambini con malattia inguaribile e/o disabilità grave. La sperimentazione consentirà di testare il programma e i contenuti proposti nel già citato **Allegato A** e di individuare eventuali criticità che richiedono interventi correttivi. Al termine della sperimentazione sarà predisposto il programma definitivo dell'iniziativa formativa, che potrà essere riproposta o come modulo didattico da inserire in taluni percorsi di qualificazione dell'OSS, per meglio rispondere a specifiche esigenze territoriali, oppure come "Modulo facoltativo tematico integrativo" così come definito dal più volte citato art. 8 della L.R. 20/2001 e relativo allegato C).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Vista la L.R. 20/2001 s.m.i.;

- Vista la DGR 3119/2002;

- Vista la DGR 484/2004;

- Visto l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010;

- Vista la DGR 1819/2012;

- Vista la DGR 2166/2014;

- Visto l'art. 2, comma2, lett. o) della LR 54/2012

delibera

1. di ritenere le premesse quali parte integrale ed essenziale del presente provvedimento;

2. di approvare il "Percorso sperimentale di addestramento per operatori socio sanitari da assegnare a minori con patologia inguaribile o disabilità grave per l'assistenza in orario scolastico".

3. di approvare l'**Allegato A,** "Percorso sperimentale di addestramento per operatori socio sanitati da assegnare a minori con patologia inguaribile o disabilità grave per l'assistenza in orario scolastico" che include il programma formativo e di tirocinio e le disposizioni generali per lo svolgimento del percorso, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

4. di affidare la responsabilità scientifica del percorso sperimentale alla Dott.ssa Franca Benini, responsabile del Centro regionale veneto di terapia del dolore e cure palliative pediatriche e al Dott. Pasquale Bortolini, collaboratore professionale sanitario esperto in servizio presso la Sezione Controlli Governo e Personale S.S.R. della Regione del Veneto;

5. di affidare alla Fondazione SSP l'organizzazione e la gestione del corso denominato "Percorso sperimentale di addestramento per operatori socio sanitari da assegnare a minori con patologia inguaribile o disabilità grave per l'assistenza in orario scolastico;

6. di prevedere l'attivazione della prima edizione del percorso sperimentale presso l'Azienda Ospedaliera di Padova;

7. di incaricare la Sezione Controlli Governo e Personale S.S.R. dell'esecuzione del presente provvedimento;

8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1122 del 25 agosto 2015 pag. 1/24

PERCORSO SPERIMENTALE DI ADDESTRAMENTO PER OPERATORI SOCIO SANITARI DA ASSEGNARE A MINORI CON PATOLOGIA INGUARIBILE O DISABILITA' GRAVE PER L'ASSISTENZA IN ORARIO SCOLASTICO

PROGETTO

In occidente, negli ultimi anni si è assistito ad un lento cambiamento dei bisogni assistenziali del neonato/bambino/adolescente malato, determinato da nuove tipologie di pazienti e nuovi obiettivi di salute.
In particolare si è verificato un netto incremento della prevalenza dei bambini portatori di malattia inguaribile e/o disabilità grave, grazie anche al progresso medico e tecnologico che ha ridotto la mortalità neonatale e pediatrica ed aumentato la sopravvivenza di minori con patologia grave, potenzialmente letale.
Si è creata così una nuova tipologia di utenti che richiede risposte assistenziali specifiche, spesso integrate, multi specialistiche e interistituzionali, per lunghi periodi di tempo, dall'infanzia all'età adulta.
Molti di questi bambini hanno una buona qualità di vita e se ricevono l'assistenza di cui necessitano, sia in ambito ospedaliero che domiciliare o sociale, continuano a crescere e a confrontarsi con le diverse fasi dello sviluppo fisico, psicologico, relazionale e sociale.
Le patologie inguaribili che possono ingenerare la necessità di interventi assistenziali particolari sono molte e diversi sono i bisogni che esse innescano: clinici, assistenziali, psicologici, sociali, spirituali, spesso interdipendenti fra loro e la cui soddisfazione dipende in modo importante dalla situazione famigliare e contestuale.
Tali bisogni si differenziano da quelli dell'adulto perché riferiti alle specificità biologiche, psico-relazionali, cliniche, sociali ed emotive dei pazienti pediatrici, ai quali è necessario rispondere con scelte programmatorie e soluzioni organizzative appropriate.
I bisogni più frequenti riguardano la respirazione, l'alimentazione, il movimento, l'eliminazione urinaria, l'igiene personale, l'assunzione di farmaci e la gestione di situazioni che talvolta possono rivestire carattere d'urgenza/emergenza.
Dall'analisi della letteratura e dal confronto con le esperienze maturate nei centri e nei servizi socio-sanitari che nel Veneto si occupano di questi bambini, sono emersi degli indicatori di gravità e difficoltà gestionale che consentono di definire quattro livelli di complessità assistenziale. Ciascun paziente affetto da patologia inguaribile e/o disabilità grave afferisce, pertanto, a una delle quattro tipologie di livello assistenziale individuate (alto, medio, basso, e minori che necessitano di interventi sanitari programmabili).

Nel territorio regionale si stimano presenti circa 650 minori che necessitano di un alto livello assistenziale e un numero considerevole di minori che abbisognano di livelli di assistenza medi o bassi o di interventi sanitari programmabili.
Questi ultimi, al pari dei loro coetanei, possono frequentare la scuola, ma le restrizioni imposte dalla malattia o dalla disabilità richiedono obbligatoriamente la presenza di alcune condizioni che costituiscono i presupposti fondamentali per garantire benessere e sicurezza.
Durante il periodo di permanenza nella scuola, infatti, devono essere assicurati tutti gli interventi di aiuto e di sostegno alle attività della vita quotidiana di cui i minori necessitano (muoversi, mangiare, bere, andare in bagno, pulirsi, assumere la terapia farmacologica, ecc.). In taluni casi, inoltre, sono richieste anche specifiche procedure assistenziali a sostegno della respirazione, dell'alimentazione, dell'eliminazione urinaria, delle quali generalmente si occupano i genitori.
L'assenza di tali presupposti rende impossibile la regolare frequenza delle lezioni e priva i bambini del fondamentale diritto all'istruzione.

Talvolta le procedure assistenziali sunnominate devono essere eseguite frequentemente e d'urgenza. La necessità di intervenire anche più volte al giorno e in maniera non pianificabile a priori, determina l'impossibilità di assicurare nella scuola, la costante presenza di personale sanitario e, nel contempo, aumenta alla famiglia il pesante onere connesso all'attraversamento delle varie fasi della malattia. E' importante perciò, che queste procedure possano essere eseguite correttamente ed efficacemente anche da operatori non professionisti, purché su prescrizione medica ed esclusivamente a ciò addestrati mediante un percorso ad hoc, definito, certificato e periodicamente verificato ed aggiornato. Trattasi, infatti, di tecniche potenzialmente rischiose, che richiedono una valutazione del paziente prima di iniziare la procedura per stabilirne l'effettiva necessità e l'osservazione durante e dopo per evitare complicazioni. Per l'effettuazione di tali procedure da parte di figure professionali sanitarie, sono richieste specifiche conoscenze teoriche e un addestramento pratico da acquisire nei percorsi di formazione professionale.
Dette tecniche sono svolte da altri professionisti sanitari ma è doveroso rimarcare che trattandosi prevalentemente di manualità operativa che si può apprendere tramite adeguata attività di addestramento, esse presentano caratteristiche tali da poter essere isolate dal percorso di formazione delle sopramenzionate figure professionali.
Considerando, ancora, che molti minori con patologia inguaribile e/o disabilità grave vivono nel proprio domicilio e possono frequentare le lezioni, diventa urgente affrontare le problematiche connesse alla gestione degli stessi, non essendo prevedibili le reali necessità di assistenza che, in termini ottimali, dovrebbe essere garantita in modo continuo.
Ai bambini non ospedalizzati e scolarizzati, infatti, è pressoché impossibile assicurare la costante assistenza da parte di professionisti sanitari, perciò alcune tecniche assistenziali sono ora eseguite dal familiare o da altre persone vicine al paziente. Ne consegue da un lato la necessità di tutelare per quanto possibile le già precarie condizioni del minore e dall'altro di provvedere a uno specifico addestramento di coloro che ne assicurano l'assistenza.
Sulla base di simili considerazioni, nella seduta del 25 marzo 2009 il Consiglio Superiore di Sanità si è espresso favorevolmente riguardo all'addestramento di chi assiste in maniera continuativa un paziente tracheostomizzato al fine di consentire all'assistito, dietro prescrizione medica, l'esecuzione dell'aspirazione endotracheale anche in assenza di personale sanitario. In seguito, l'Accordo Stato, Regioni e Provincie autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010 (Rep. Atti n. 49/CSR) ha statuito che la tracheobroncoaspirazione in ambito domiciliare dei pazienti tracheostomizzati che necessitano di assistenza continua, può essere effettuata su prescrizione medica, dai familiari o da altri soggetti che li assistono in via continuativa, purché adeguatamente formati. Sulla scorta del citato Accordo, la Giunta regionale del Veneto con deliberazione n. 1819/2012, ha approvato il progetto di formazione di persone che effettuano la tracheobroncoaspirazione a domicilio. Il Ministero della salute, inoltre, nel parere reso il 07 luglio 2015, ritiene che nella fattispecie "altri soggetti" può rientrare l'operatore socio sanitario alle condizioni e con i limiti fissati.

Poiché i professionisti sanitari non sono facilmente fruibili per l'intero periodo di frequenza delle lezioni, la previsione di un percorso di addestramento per chi assiste un minore con patologia inguaribile e/o disabilità grave in orario scolastico sembra rappresentare un'adeguata soluzione per assicurare le condizioni di sicurezza richieste e, con esse, salvaguardare il diritto allo studio.

E' altresì doveroso rimarcare che l'attività assistenziale, costituita in massima parte dalla mera e ripetitiva esecuzione di alcune tecniche prescritte dal medico, è decisamente esigua e condizionante per un professionista sanitario. In altri termini, dedicare un infermiere all'assistenza continua di un minore in orario scolastico significa limitarne pesantemente la professionalità prefigurando, di fatto, una condizione di demansionamento.

Attualmente, nel territorio regionale la risposta alle necessità assistenziali poste da questa tipologia di pazienti è piuttosto variegata e ciò obbliga a scelte programmatorie sostenibili e alla ricerca di strategie fattibili che consentano di offrire in tutte le realtà, assistenza competente e uniforme per tutti i minori eleggibili.

Le peculiarità di ciascun paziente suggeriscono che la gestione del minore, in particolare di quello che abbisogna di elevati livelli assistenziali, debba essere affidata a professionisti sanitari con conoscenze, competenze ed attitudini acquisite attraverso percorsi formativi programmati.

Per i minori che necessitano di un moderato e/o basso livello assistenziale, la figura che risponde a criteri di adeguatezza e fattibilità per l'assistenza continua in ambito scolastico è l'operatore socio sanitario, opportunamente addestrato con un percorso ad hoc e supervisionato indirettamente e/o direttamente dall'infermiere che gestisce il paziente.

L'operatore socio sanitario (OSS) definito con la l. r. n. 20/2001 e s. m. i., opera da oltre un decennio in contesti sociali e sanitari del SSR, collaborando con i professionisti preposti all'assistenza sanitaria, sociale ed educativa secondo il criterio del lavoro multi professionale, svolgendo attività finalizzate a soddisfare i bisogni primari della persona e a favorirne il benessere e l'autonomia.
L'elenco delle attività ad esso attribuite, include anche l'assistenza alla persona non autosufficiente o allettata nelle azioni di vita quotidiana, la realizzazione di attività semplici di supporto diagnostico e terapeutico, la collaborazione alle attività finalizzate al mantenimento delle capacità psicofisiche residue, alla rieducazione, alla riattivazione e al recupero funzionale. Le competenze tecniche comprendono l'aiuto alla deambulazione, l'uso di presidi, ausili e attrezzature, l'apprendimento di posture corrette, l'attuazione d'interventi di primo soccorso, l'aiuto all'assunzione dei farmaci prescritti, l'impiego di apparecchi medicali di semplice uso, l'aiuto nella preparazione alle prestazioni sanitarie, l'osservazione e il riconoscimento dei più comuni segnali d'allarme presentati dal paziente, l'effettuazione di piccole medicazioni, l'utilizzo di specifici protocolli per mantenere la sicurezza dell'utente. Ne deriva, conseguentemente, che molte attività di assistenza di cui abbisogna questa nuova tipologia di utenza, possono già essere svolte dagli operatori sociosanitari.

Ciò nonostante, va segnalato che alcune procedure tecniche necessarie per consentire al minore di rimanere a scuola per il tempo richiesto, rientrano nell'ambito di attività di altri professionisti sanitari e riguardano il sostegno alla respirazione (tracheobroncoaspirazione, erogazione di ossigeno, uso di Pep-mask e Macchina per la tosse), all'alimentazione (somministrazione del cibo attraverso sondino naso gastrico e gastrostomia, uso pompa enterale), all'eliminazione urinaria (controllo funzionamento catetere vescicale) e le medicazioni. Per l'effettuazione di queste tecniche sono richieste particolari cautele. Esse però, presentano una forte connotazione pratica e, quindi, possono essere estrapolate da un percorso di formazione specifico ed essere apprese anche dagli operatori socio-sanitari attraverso un'appropriata attività addestrativa.

Un percorso di addestramento sistematico finalizzato a tale scopo, consentirebbe l'approfondimento della formazione dell'OSS su alcuni problemi specifici del paziente pediatrico con patologia inguaribile o disabilità grave e l'apprendimento delle procedure per l'esecuzione delle tecniche necessarie per l'assistenza in orario scolastico.

La normativa regionale in materia, già contempla la possibilità di programmare sia moduli didattici riferiti a tematiche specifiche mirate all'utenza (ospedalizzata, anziana, portatrice di handicap, psichiatrica, con dipendenze patologiche, ecc.) e alla struttura di riferimento (residenza assistita, domicilio, casa di riposo, comunità, ecc.) da inserire nel percorso formativo qualificante, sia moduli di formazione integrativa post base riferiti a una particolare tipologia di utenza o a uno specifico ambiente assistenziale. Quest'opportunità consente un più congruo inserimento nei servizi e il più ampio utilizzo possibile dell'operatore socio sanitario.

La previsione di un'iniziativa di addestramento studiata ad hoc, è dunque coerente con quanto previsto dalla l.r. n. 20/2001 e s. m. i., e ricalca, seppure con le dovute differenze, quanto disposto dalla Giunta regionale con l'atto deliberativo n. 484 del 5 marzo 2004 che individua il Modulo facoltativo tematico integrativo in "Assistenza odontoiatrica" dell'operatore socio sanitario.

Pertanto, con la frequenza di una apposita iniziativa della durata complessiva di 55 ore, suddivise in 25 di teoria e 30 di tirocinio, gestita dalle aziende sanitarie, l'operatore socio sanitario può acquisire le conoscenze e le abilità basilari per eseguire alcune tecniche assistenziali sul minore con patologia inguaribile o disabilità grave, durante l'orario scolastico.

Oltre alla frequenza della summenzionata iniziativa, prima dell'assegnazione formale ad un minore, l'OSS deve altresì perfezionare la propria formazione con un ulteriore periodo di addestramento sullo specifico caso, della durata minima di 12 ore, orientato a contestualizzare quanto già appreso e a certificare il livello di abilità raggiunto nell'esecuzione delle tecniche prescritte.

Tale disposizione muove dall'assunto che il percorso di addestramento di 55 ore, non fornisce alcuna competenza aggiuntiva rispetto a quelle già individuate dal profilo di operatore socio sanitario, bensì costituisce condizione propedeutica all'ammissione ad un ulteriore periodo di addestramento definito di contestualizzazione.

Il periodo di contestualizzazione consiste in un ciclo addestrativo obbligatorio di durata variabile, pianificato e realizzato dall'infermiere responsabile della gestione dell'assistenza del piccolo paziente al quale l'OSS sarà successivamente assegnato. Durante questa fase, l'OSS supervisionato dall'infermiere, ottimizza la propria preparazione sulle effettive necessità del minore. Al termine, l'infermiere certifica il livello di abilità raggiunto nell'esecuzione delle tecniche apprese, tramite la compilazione e la sottoscrizione della "Scheda di contestualizzazione del percorso di addestramento". Questa attestazione autorizza l'OSS ad eseguire solo su quel minore, le attività prescritte e riportate nella scheda. Dette attività devono essere ricomprese tra quelle sottoelencate.

Di conseguenza, l'OSS che porta a termine con successo il "Percorso sperimentale di addestramento per operatori socio sanitari da assegnare a minori con patologia inguaribile o disabilità grave per l'assistenza in orario scolastico" e il successivo periodo di contestualizzazione, oltre a svolgere le attività proprie della qualifica, è autorizzato a eseguire alcune o tutte le attività di seguito elencate:

- rapportarsi al bambino e alla famiglia secondo modalità condivise con l'equipe;
- utilizzare gli ausili prescritti per la comunicazione;
- individuare i dispositivi prescritti dai professionisti e applicare le indicazioni d'uso;
- eseguire la rilevazione di alcuni parametri (battito cardiaco, pressione arteriosa omerale, temperatura corporea, peso, altezza, pulsossimetria);
- eseguire le tecniche prescritte per l'igiene personale;
- eseguire le tecniche prescritte per sostenere il movimento;
- eseguire le tecniche prescritte per favorire la minzione, per la misurazione della quantità delle urine, per aiutare durante l'autocateterismo e per controllare il funzionamento del catetere vescicale;
- eseguire le tecniche prescritte per l'alimentazione attraverso sondino naso gastrico, gastrostomia e utilizzo di pompa enterale;
- eseguire la medicazione prescritta per la gastrostomia, il sondino naso gastrico e la tracheostomia;
- eseguire le tecniche prescritte per la tracheobroncoaspirazione, l'uso di Pep-mask, della Macchina per la tosse, per l'attivazione della ventilazione meccanica e l'erogazione di ossigeno;
- applicare le procedure predisposte per eseguire le manovre di primo soccorso necessarie in situazioni di urgenza/emergenza;
- aiutare ad assumere i farmaci prescritti a orario fisso e /o in caso di specifiche e definite situazioni;
- allertare il professionista di riferimento secondo le modalità previste dalle procedure;
- adoperare gli strumenti operativi, informativi e comunicativi condivisi dall'equipe;
- partecipare attivamente alle riunioni d'equipe e condividere le problematiche vissute.

Le attività sopracitate possono essere eseguite in ambito scolastico, esclusivamente sul minore al quale l'operatore socio sanitario è stato formalmente assegnato. Tale possibilità cessa con il venir meno dell'assegnazione formale.
La formalizzazione dell'assegnazione avviene mediante l'apposizione del nome e cognome dell'operatore socio sanitario sulla cartella clinica del paziente. Per una nuova assegnazione, il periodo di contestualizzazione dev'essere ripetuto.

Considerando tuttavia, che l'esecuzione di alcune tecniche necessita a volte di una valutazione del paziente prima di iniziare la procedura e l'osservazione durante e dopo, il "Percorso sperimentale di addestramento per operatori socio sanitari da assegnare a minori con patologia inguaribile o disabilità grave per l'assistenza in orario scolastico" e la successiva contestualizzazione, costituiscono condizioni necessarie ma non sufficienti perché l'OSS possa eseguire le attività prescritte. Per garantire il massimo della sicurezza devono essere assicurate ulteriori tre condizioni: 1) l'affidamento dell'assistenza del minore con malattia inguaribile o disabilità grave ad un infermiere; 2) la presenza di un sistema che consenta all'OSS di contattarlo durante l'orario scolastico; 3) la presenza di procedure per l'esecuzione delle tecniche assistenziali, aggiornate e costantemente accessibili all'OSS, ufficialmente adottate dall'azienda sanitaria presso cui il minore è assistito.

Valutate infine, le difficoltà derivanti dalla progettazione di un percorso formativo per il quale non esistono precedenti esperienze né a livello regionale né nazionale, in questa fase si procede con un'iniziativa a carattere sperimentale, da realizzarsi in un'azienda sanitaria selezionata secondo criteri di opportunità. La sperimentazione consentirà di testare i programmi e i contenuti proposti nel progetto e di individuare eventuali criticità che richiedono interventi correttivi.

La versione definitiva del progetto, potrà essere riproposta come modulo didattico da inserire in taluni percorsi di qualificazione dell'OSS, per meglio rispondere a specifiche esigenze territoriali, oppure come "Modulo facoltativo tematico integrativo per operatori socio-sanitari", da frequentare dopo l'acquisizione dell'attestato di qualifica professionale.

COMPETENZE ATTIVITA' PROGRAMMA FORMATIVO DEL CORSO

COMPETENZE TECNICHE	ATTIVITA'	CONOSCENZE	METODOLOGIE DIDATTICHE SUGGERITE	ORE INSEGNAMENTO
Applicare procedure e utilizzare tecniche assistenziali secondo approcci consoni all'età e alla situazione del bambino con patologia inguaribile o disabilità grave.	1.Eseguire gli interventi assistenziali previsti, utilizzando modalità di approccio consone all'età e alla condizione	Basi fondamentali dello sviluppo fisico, cognitivo, relazionale del neonato, bambino ed adolescente e i principali bisogni assistenziali dei bambini con patologia inguaribile o disabilità grave.	Lezione integrata Consegna materiale di studio per autoapprendimento Discussione d'aula	2 ore
Applicare le procedure predisposte per l'impiego sicuro ed efficace dei dispositivi medici più comuni per l'assistenza del bambino con patologia inguaribile o disabilità grave. Utilizzare i seguenti dispositivi: -monitor per il controllo continuo dei parametri vitali; -pompa per l'alimentazione enterale; -aspiratore; -dispositivi per l'erogazione di ossigeno; -ventilatore meccanico; -dispositivi per favorire la disostruzione bronchiale (Pep mask e Macchina per la tosse); -ausili per la postura e la mobilità; -dispositivi per favorire la comunicazione.	1. Individuare i dispositivi medici prescritti dai professionisti per l'assistenza dei bambini. Applicare le indicazioni d'utilizzo del dispositivo al fine di: 1. attivarlo e disattivarlo; 2. collegarlo al paziente; 3. riconoscere gli allarmi e il loro significato; 4. allertare il professionista di riferimento in caso di anomalia di funzione; 5. pulire e stoccare il dispositivo; 6. allertare il professionista di riferimento, secondo la procedura predisposta, in caso di alterazione dei parametri rispetto la flowchart stabilita.	Dispositivi medici comunemente utilizzati per l'assistenza del minore con patologia inguaribile o disabilità grave. Procedure per l'utilizzo dei dispositivi medici: modalità di applicazione e utilizzo del dispositivo, "indici di allerta" per la salute del paziente, messaggi di malfunzionamento.	Lezione integrata Consegna materiale di studio per autoapprendimento Esercitazioni pratiche	2 ore
Adottare approcci adeguati nella rilevazione dei parametri vitali e antropometrici nel bambino con patologia inguaribile o disabilità grave.	1. Rilevare i parametri vitali e antropometrici utilizzando modalità di approccio consone all'età e alla condizione del bambino.	Problematiche che influiscono sull'applicazione della tecnica di rilevazione	Lezione integrata Consegna materiale di studio per	2 ore

		dei parametri vitali e antropometrici.	Autoapprendimento	
Utilizzare le procedure per eseguire la rilevazione dei seguenti parametri vitali e antropometrici: -peso; -altezza; -lunghezza del bambino; -frequenza respiratoria; -frequenza cardiaca; -temperatura corporea; -pulsossimetria. Riconoscere scostamenti dei valori rilevati sulla base dei range di riferimento prefissati.	1. Pesare il bambino con modalità adeguate all'età e alla condizione. 2. Misurare l'altezza del bambino con sviluppo neuro-motorio normale e alterato. 3. Misurare la temperatura corporea rettale e ascellare. 4. Misurare la frequenza cardiaca e respiratoria utilizzando i dispositivi a disposizione. 5. Applicare il pulsossimetro 6. Registrare i valori riscontrati con le modalità definite dalla procedura. 7. Allertare il professionista di riferimento secondo le modalità previste dalla procedura, in caso di scostamento dei valori riscontrati rispetto a quelli definiti.	Procedure e tecniche di rilevazione dei parametri vitali e antropometrici comunemente considerati nell'assistenza al bambino con malattia inguaribile o disabilità grave. Valori di riferimento per età dei parametri vitali e antropometrici e procedure per l'individuazione degli scostamenti.	Esercitazioni pratiche	
Adottare approcci adeguati atti a garantire l'igiene personale del bambino con patologia inguaribile o disabilità grave. Eseguire, secondo le procedure predisposte, le tecniche atte ad assicurare l'igiene personale del bambino con: -estrema ipotonia; -ipertonia; -malformazioni articolari; -portatore di dispositivi (sondini, cateteri, ecc.).	1. Eseguire le tecniche per l'igiene personale utilizzando modalità di approccio consone all'età e alla condizione del bambino. 1. Pulizia del viso e delle mani. 2. Igiene del cavo orale. 3.Igiene intima. 4.Cambio pannolino. 5. Allertare il professionista di riferimento, secondo le modalità previste dalla procedura, in presenza di alterazioni codificate.	Problematiche che influiscono sul bisogno di igiene del bambino. Procedure specificatamente predisposte per l'esecuzione delle tecniche atte a garantire l'igiene personale del bambino con problemi specifici.	Lezione integrata Consegna materiale di studio per autoapprendimento Esercitazioni pratiche	1 ora
Adottare approcci adeguati a sostegno delle tecniche prescritte per favorire il movimento del bambino con patologia inguaribile o disabilità grave.	1. Eseguire le tecniche prescritte per sostenere il movimento del bambino utilizzando modalità di approccio consone	Problematiche che influiscono sulla prescrizione delle	Lezione integrata	2 ore

	all'età e alla condizione.	tecniche per favorire il movimento del bambino.	Consegna materiale di studio per autoapprendimento	
Utilizzare le procedure predisposte per aiutare il bambino con difficoltà di movimento ad assumere e mantenere la postura e a muoversi.	1. Sostenere la mobilizzazione mediante l'applicazione delle ortesi e l'uso degli ausili prescritti (tutori, busto, carrozzina, deambulatori ecc.). 2. Sostenere la postura indicata con gli ausili prescritti. 3. Allertare il professionista di riferimento, secondo le modalità previste dalla procedura, in presenza di alterazioni codificate	Procedure predisposte per l'esecuzione delle diverse tecniche finalizzate a far assumere e mantenere la postura e per favorire il movimento del bambino con problemi specifici.	Esercitazioni pratiche	
Adottare approcci adeguati, a sostegno della tecnica prescritta, per favorire la minzione nel bambino con patologia inguaribile o disabilità grave.	1. Eseguire le tecniche prescritte per favorire la minzione, utilizzando modalità di approccio consone all'età e alla condizione del bambino.	Problematiche che influiscono sul bisogno di urinare del bambino e sulla scelta delle tecniche più adatte per aiutarlo.	Lezione integrata Consegna materiale di studio per autoapprendimento Esercitazioni pratiche	2 ore
Utilizzare le procedure predisposte per l'esecuzione delle tecniche finalizzate a favorire la minzione, alla rilevazione della quantità e qualità delle urine, al controllo del funzionamento del catetere vescicale e a fornire aiuto per l'autocateterismo.	1. Misurare la quantità delle urine. 2. Pesare il panno asciutto e bagnato. 3. Rilevare colore, odore e aspetto delle urine. 4. Controllare, secondo procedura, il regolare funzionamento del catetere vescicale. 5. Preparare l'occorrente e, secondo procedura, aiutare il bambino durante l'autocateterismo. 6. Allertare il professionista di riferimento, secondo le modalità previste dalla procedura, in presenza di alterazioni codificate.	Procedure e tecniche da utilizzare nei bambini con difficoltà alla minzione.		
Adottare approcci adeguati a sostegno della tecnica prescritta per facilitare l'alimentazione del bambino con patologia inguaribile o disabilità grave.	1. Eseguire le tecniche prescritte per alimentare il bambino, utilizzando modalità di approccio consone all'età e alle condizioni.	Problematiche che influiscono sulle modalità di alimentazione del bambino con patologia inguaribile o disabilità	Lezione integrata Consegna materiale di studio per	2 ore

Utilizzare le procedure predisposte per l'esecuzione delle tecniche finalizzate alla somministrazione del cibo per via orale ed enterale, alla medicazione dello stoma gastrostomico e al fissaggio del sondino naso-gastrico.	1. Somministrare il pasto per via orale. 2. Somministrare il pasto a piccoli boli con siringa. 3. Somministrare il pasto attraverso il sondino naso gastrico o la gastrostomia, utilizzando il dispositivo prescritto (pompa enterale, siringa) 4. Eseguire la medicazione della gastrostomia. 5. Eseguire la medicazione e il fissaggio del sondino naso gastrico. 6. Allertare il professionista di riferimento, secondo le modalità previste dalla procedura, in caso di alterazioni codificate.	grave e sulla scelta delle tecniche più adatte per aiutarlo. Procedure predisposte e tecniche per alimentare il bambino con patologia cronica.	autoapprendimento Esercitazioni pratiche	
Adottare approcci adeguati per favorire la respirazione del bambino con patologia inguaribile o disabilità grave. Utilizzare, le procedure predisposte per l'esecuzione delle seguenti tecniche: - aspirazione delle secrezioni; - tecniche semplici di clearance delle secrezioni (Pep-mask, Macchina della tosse); -posizionamento interfaccia per l'avvio della ventilazione (maschera NIV, tracheostomia); -attivazione della ventilazione meccanica; - medicazione dello stoma tracheostomico; - profilassi delle lesioni cutanee nel bambino in NIV; -erogazione di ossigeno attraverso dispositivi (tubo corrugato, cannule nasali, mascherina, cannule per alti flussi).	1. Eseguire le tecniche prescritte per favorire la respirazione del bambino, utilizzando modalità di approccio consone all'età e alle condizioni. 1. Utilizzare i dispositivi prescritti per la respirazione. 2. Aspirare le secrezioni orali e nasali. 3. Aspirare le secrezioni nel bambino tracheostomizzato. 5. Utilizzare i dispositivi prescritti per favorire la clearance delle secrezioni. 4. Erogare l'ossigeno nella dose e per il tempo prescritti. 6. Eseguire l'igiene della cute nei bambini sottoposti a ventilazione non invasiva. 7.Medicare la tracheotomia.	Problematiche che influiscono sul bisogno di respirare del bambino e sulle tecniche prescritte per aiutarlo. Procedure e tecniche per la rimozione delle secrezioni orali e nasali. Procedure e tecniche per il mantenimento della pervietà delle alte e basse vie respiratorie, mediante rimozione delle secrezioni tracheobronchiali. Procedure e tecniche per la medicazione della tracheostomia. (cannula	Lezione integrata Consegna materiale di studio per autoapprendimento Esercitazione pratica	3 ore

	8. Allertare il professionista di riferimento, secondo le modalità previste dalla procedura, in caso di alterazioni codificate.	tracheostomica) Procedure e tecniche per l'erogazione di ossigeno.		
Adottare approcci adeguati a sostegno delle procedure e delle tecniche da adottare in situazioni di urgenza/emergenza che possono verificarsi con il bambino portatore di patologia inguaribile o disabilità grave. Applicare, sul bambino in situazione di urgenza/emergenza, le procedure predisposte per l'esecuzione delle seguenti manovre: - primo soccorso per emergenze di tipo cardio-respiratorio (Paediatric Basic Life Support); - primo soccorso in caso di crisi convulsiva (epilettica); - primo soccorso in caso di ipoglicemia; - primo soccorso per le emergenze determinate da rigurgito e vomito. Applicare presidi in caso di urgenza (ossigeno, ventilatore meccanico ecc...). Far assumere i farmaci prescritti in caso di insorgenza di specifiche condizioni (es. antiepilettico).	1. Utilizzare modalità di approccio consone all'età e alle condizioni del bambino nelle situazioni di urgenza/emergenza,. 1. Allertare, secondo le modalità previste dalla procedura, il professionista di riferimento. 2.Far assumere al bambino la posizione di sicurezza. 3. Rilevare alcuni parametri (stato di coscienza, polso, respiro, n. crisi, sudorazione, colorito cutaneo, temperatura). 4. Garantire la pervietà delle vie aeree. 5. Ventilare con pallone di Ambu. 6. Eseguire il massaggio cardiaco esterno. 7. Eseguire, secondo procedura, il test per la rilevazione della glicemia. 8. Aiutare il bambino ad assumere, secondo procedura definita, i farmaci prescritti per situazioni specifiche.	Problematiche più comuni che possono determinare la necessità di intervenire con urgenza o in emergenza. Procedure e tecniche da utilizzare in caso di urgenza/emergenza Procedure espressamente predisposte per l'attivazione della catena del soccorso.	Lezione integrata Consegna materiale di studio per autoapprendimento Esercitazioni pratiche	3 ore
Adottare approcci adeguati per aiutare il bambino con patologia inguaribile o disabilità grave ad assumere i farmaci prescritti.	1. Eseguire le tecniche prescritte per aiutare il bambino ad assumere i farmaci, utilizzando modalità di approccio consone all'età e alle condizioni.	Problematiche del bambino che influiscono sulla modalità di assunzione dei farmaci prescritti.	Lezione integrata Consegna materiale di studio per	1 ora

Applicare, secondo i criteri dati, le procedure per aiutare il bambino ad assumere i farmaci prescritti a orario fisso e/o in caso di specifiche e definite situazioni.	1. Preparare il farmaco. 2. Preparare il bambino. 3. Aiutare il bambino all'assunzione del farmaco prescritto, secondo le modalità e i criteri definiti dalla procedura. 4. Allertare il professionista di riferimento secondo le modalità previste dalla procedura, in caso di errore e/o di effetti non previsti.	Procedure predisposte per l'esecuzione delle tecniche finalizzate ad aiutare il bambino con problemi specifici ad assumere i farmaci prescritti.	autoapprendimento Esercitazioni pratiche	
COMPERTENZE RELAZIONALI	**ATTIVITA'**	**CONOSCENZE**	**METODOLOGIE SUGGERITE**	**ORE INSEGNAMENTO**
Instaurare relazioni empatiche con i bambini e le famiglie. Utilizzare gli strumenti informativi predisposti per facilitare l'approccio con il bambino e la famiglia. Utilizzare gli strumenti comunicativi prescritti al bambino con disabilità cognitiva e/o motoria e/o sensoriale.	Rapportarsi al bambino e alla sua famiglia con modalità consone all'età, alla situazione clinica e alla cultura di appartenenza 1. Accogliere il bambino e la famiglia secondo l'approccio condiviso con l'equipe. 2. Utilizzare tecniche di ascolto attivo. 3. Utilizzare tecniche di comunicazione verbale e non verbale adeguate alla capacità di comprensione del bambino. 4. Utilizzare gli ausili prescritti per la comunicazione(sistemi di puntamento oculare ecc.). 5. Attivare il professionista di riferimento, secondo le modalità definite dalla procedura, in caso di difficoltà.	Basi teoriche e pratiche di approccio e comunicazione con il bambino nelle diverse età, situazioni cliniche, sociali, culturali e con la famiglia Strategie per comunicare con il bambino in maniera adeguata all'età, alla situazione clinica, e alla cultura della famiglia. Procedure tecniche predisposte per l'utilizzo degli strumenti comunicativi prescritti.	Videosimulazioni con discussione d'aula. Role playing Esercitazioni	2 ore
Utilizzare gli strumenti operativi e le modalità comunicative predisposte per il lavoro con l'equipe.	1. Partecipare attivamente alle riunioni di equipe.	Strumenti operativi, meccanismi di	Videosimulazioni	1 ora

	2. Adoperare gli strumenti operativi condivisi dall'equipe. 3. Utilizzare gli strumenti informativi e comunicativi condivisi dall'equipe.	integrazione, di coordinamento interni e modalità comunicative attivate per lavorare con l'equipe	Discussione d'aula Role playing	
Utilizzare tecniche di auto-valutazione del carico emozionale, dello stato emotivo e delle capacità e limiti. Utilizzare tecniche per definire le proprie difficoltà e carenze in ambito professionale e per gestire il bisogno di gratificazione e motivazione. Utilizzare le tecniche per la cura di sé.	1. Usare strategie per identificare, a livello personale e professionale, limiti, difficoltà e punti di forza. 2. Usare strategie per evidenziare segni di esaurimento e di sofferenza personale. 3. Comunicare o condividere con il proprio referente le problematiche vissute. 4. Adottare comportamenti e atteggiamenti atti a mantenere e incrementare il proprio benessere psicofisico.	Strategie di autovalutazione	Esperienza esposizione Discussione Supervisione	2 ore

PROGRAMMA DI TIROCINIO

OBIETTIVI	ATTIVITA'	n. ore complessive: 30
1. Riconoscere i dispositivi medici più comuni per l'assistenza del bambino con patologia inguaribile o disabilità grave e applicare le indicazioni di utilizzo.	Monitor per controllo continuo parametri vitali. Pompa per alimentazione enterale. Aspiratore. Dispositivi per l'erogazione di ossigeno. Ventilatore meccanico. Dispositivi per favorire la disostruzione bronchiale (Pep mask, Macchina per la tosse). Ausili per la postura e la mobilità. Dispositivi per favorire la comunicazione.	
2. Utilizzare le procedure per eseguire la rilevazione di parametri vitali e antropometrici.	Pesare il bambino. Misurare l'altezza del bambino con sviluppo neuro-motorio normale e alterato. Misurare temperatura corporea ascellare e rettale. Misurare frequenza cardiaca. Misurare frequenza respiratoria. Applicare il pulsossimetro. Allertare il professionista di riferimento.	
3. Utilizzare le procedure per eseguire le tecniche per l'igiene personale.	Pulizia del viso e delle mani. Igiene del cavo orale. Igiene intima. Cambio pannolino. Allertare il professionista di riferimento.	
4. Utilizzare le procedure per aiutare il bambino ad	Sostenere la mobilizzazione mediante l'applicazione di ortesi e l'uso degli ausili prescritti. Sostenere la postura con gli ausili prescritti.	

assumere e mantenere la postura e a muoversi.	Allertare il professionista di riferimento.	
5. Utilizzare le procedure per l'esecuzione delle tecniche finalizzate a favorire la minzione	Misurare la quantità delle urine. Pesare il panno asciutto e bagnato. Rilevare colore, odore, aspetto urine. Controllare il regolare funzionamento del catetere vescicale. Aiutare il paziente per l'autocateterismo. Allertare il professionista di riferimento.	
6. Utilizzare le procedure per l'esecuzione di tecniche finalizzate a favorire la respirazione.	Utilizzare i dispositivi prescritti per la respirazione. Aspirare le secrezioni orali e nasali. Aspirare le secrezioni da tracheostoma. Utilizzare i dispositivi prescritti per favorire la clearance delle secrezioni. Erogare ossigeno. Eseguire igiene cute in bambini sottoposti a ventilazione non invasiva. Medicare la tracheostomia. Allertare il professionista di riferimento.	
7. Utilizzare le procedure per l'esecuzione delle tecniche finalizzate alla somministrazione del cibo per via orale ed enterale.	Somministrare il pasto per via orale Somministrare il pasto per via enterale attraverso sondino naso gastrico, utilizzando i dispositivi prescritti. Somministrare il pasto per via enterale attraverso gastrostomia, utilizzando i presidi prescritti. Eseguire la medicazione della gastrostomia. Eseguire la medicazione ed il fissaggio del sondino naso gastrico. Allertare il professionista di riferimento.	
8. Applicare le procedure predisposte per l'esecuzione delle manovre di primo soccorso necessarie in situazioni di urgenza/emergenza.	Allertare il professionista di riferimento. Far assumere la posizione di sicurezza. Rilevare i parametri utili. Garantire pervietà vie aeree. Eseguire ventilazione con pallone di Ambu. Eseguire massaggio cardiaco esterno. Eseguire test per rilevazione glicemia. Aiutare per l'assunzione dei farmaci prescritti per situazioni specifiche. Applicare i presidi prescritti per l'urgenza.	
9. Applicare le procedure per aiutare il bambino ad assumere i farmaci prescritti a orario fisso e/o in caso di specifiche definite situazioni.	Preparare il farmaco. Preparare il bambino. Aiutare il bambino ad assumere il farmaco. Allertare il professionista di riferimento.	
10. Rapportarsi al bambino e alla famiglia con modi consoni all'età, alla cultura di appartenenza e alla situazione clinica.	Predisporre gli spazi in modo adeguato. Accogliere bambino e famiglia secondo approcci condivisi. Utilizzare tecniche di ascolto attivo. Utilizzare tecniche di comunicazione verbale e non. Utilizzare gli ausili prescritti per la comunicazione.	

11.Utilizzare strumenti operativi e modalità comunicative predisposte per l'equipe.	Partecipare attivamente alle riunioni d'equipe. Adoperare gli strumenti operativi in adozione. Utilizzare gli strumenti comunicativi e informativi in adozione.	
12. Utilizzare tecniche di autovalutazione e di cura di sé.	Identificare i propri limiti, difficoltà e punti di forza. Comunicare alla guida di tirocinio le problematiche vissute.	

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1122 del 25 agosto 2015 pag. 15/24

DISPOSIZIONI GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DEL PERCORSO SPERIMENTALE DI ADDESTRAMENTO PER OPERATORI SOCIO SANITARI DA ASSEGNARE A MINORI CON PATOLOGIA INGUARIBILE O DISABILITA' GRAVE PER L'ASSISTENZA IN ORARIO SCOLASTICO

1 - REQUISITI D'ACCESSO E MODALITA' DI AMMISSIONE

Per l'ammissione al "Percorso sperimentale di addestramento per operatori sociosanitari da assegnare a minori con patologia inguaribile o disabilità grave per l'assistenza in orario scolastico" è richiesto il possesso dell'attestato di qualifica di operatore socio sanitario***** o titolo riconosciuto equipollente dalla Regione del Veneto e valido per la prosecuzione degli studi******.
L'ammissione al corso avviene previo superamento di una prova selettiva tendente a verificare la propensione dell'aspirante al contatto con la specifica tipologia di utenza.
Gli aspiranti al percorso, cittadini stranieri, dovranno dimostrare di possedere una buona conoscenza della lingua italiana sia parlata che scritta.

2 - ACCERTAMENTI SANITARI E ASSICURAZIONI

Prima dell'inizio del percorso di addestramento sono previsti gli accertamenti medico-sanitari e le misure preventive ai sensi delle vigenti disposizioni.
L'eventuale invalidità fisica temporanea o permanente che inibisca l'esercizio delle attività per le quali il candidato frequenta l'iniziativa, comporta l'esclusione dalla medesima.
La documentazione sanitaria dev'essere custodita nel fascicolo personale dello studente e, unitamente a tutta la documentazione riguardante l'attività didattica svolta, conservata dall'azienda sanitaria che gestisce il percorso.
Gli OSS ammessi alla frequenza devono essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro in ottemperanza alle vigenti disposizioni e per i danni cagionati a persone o a cose durante le attività teoriche e pratiche, comprese quelle svolte in luoghi diversi dalla sede del percorso.
La corsista in gravidanza è tenuta a comunicare il proprio stato all'azienda sanitaria gestore del percorso di addestramento.

3 - DURATA E ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO

L'attivazione del percorso di addestramento è subordinata all'effettivo bisogno rilevato sul territorio dell'azienda sanitaria che intende avviare l'iniziativa, determinato dal numero di minori con patologia inguaribile o disabilità grave ammessi alla frequenza delle lezioni e che necessitano della costante presenza dell'operatore socio sanitario.
Il programma del percorso prevede una parte teorica della durata di 25 ore e un tirocinio di 30 ore da svolgere presso unità operative o servizi che consentono il raggiungimento di tutti gli obiettivi individuati.
La durata oraria delle singole lezioni è di sessanta minuti.
Il numero di frequentanti per classe non può superare le venti unità, né essere inferiore a dieci, fatte salve particolari situazioni, per le quali potranno essere concesse specifiche deroghe.

(*) Di cui all'Accordo tra lo Stato le Regioni e le Provincie autonome del 22 febbraio 2001.
(**) I titoli riconosciuti equipollenti all'attestato di qualifica professionale di operatore socio-sanitario sono indicati nella DGR n. 1778 del 5 luglio 2002, nella DGR 2230 del 9 agosto 2002 e nella DGR 3973 del 30 dicembre 2002. I titoli che sono stati riconosciuti validi ai fini dell'esercizio delle attività dell'operatore socio-sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria, ai sensi della DGR n. 237 del 7 febbraio 2003 e della DGR n. 2320 del 30 luglio 2004, non sono idonei ai fini della prosecuzione degli studi.

4 - FREQUENZA DELLE ATTIVITA' DI ADDESTRAMENTO E VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO

La frequenza delle attività teoriche e di tirocinio è obbligatoria e dev'essere documentata con la rilevazione delle presenze.
Non sono ammessi a sostenere la prova di valutazione finale, coloro i quali, anche per giustificati motivi, non abbiano concluso l'intero percorso di addestramento.
Non sono altresì ammessi a sostenere le prove di valutazione finale, coloro i quali abbiano riportato anche una sola valutazione negativa nelle materie oggetto di studio e/o nel tirocinio.
Le verifiche sono effettuate da ciascun docente per la propria parte.
Nel tirocinio, la valutazione riguarda le competenze sviluppate con riferimento agli obiettivi previsti dal programma. Tale funzione compete all'operatore guida (infermiere) della struttura in cui si è svolta l'esperienza pratica, all'uopo individuato.
Spetta al collegio docenti l'ammissione dei corsisti alla prova finale, previa presa d'atto delle valutazioni riportate.
Date le peculiarità del percorso di addestramento, nei casi in cui per gravi e/o giustificati motivi la frequenza venga interrotta, è consentita l'iscrizione in sovrannumero al percorso successivo, se previsto, senza riconoscimento di crediti.

5 - TIROCINIO

Il tirocinio costituisce una parte rilevante del percorso di addestramento, poiché rappresenta la modalità privilegiata di apprendimento delle abilità pratiche.
Il monte ore indicato è da intendere come impegno complessivo necessario per raggiungere tutti gli obiettivi attesi.
Il tirocinio dev'essere svolto esclusivamente presso servizi e unità operative aziendali che si occupano di assistenza ai minori con patologia inguaribile o disabilità grave.
Allo scopo di consentire il raggiungimento degli obiettivi programmati è necessario:

- individuare le sedi di tirocinio più adatte ovvero che offrono le maggiori opportunità di apprendimento possibili;
- garantire la presenza di infermieri qualificati ai quali attribuire il ruolo di "guida" di tirocinio;
- organizzare l'esperienza con modalità e tempi che consentono l'apprendimento delle abilità previste.

A tale riguardo, la frequenza dev'essere continua e non superiore a cinque ore giornaliere. Si considerano prive di valore formativo le esperienze di tirocinio iniziate prima di aver concluso almeno due terzi del programma teorico, saltuarie e/o con frequenza giornaliera superiore a cinque ore.
Il tirocinio non può configurarsi come sostituto delle attività lavorative del personale in servizio né come attività di servizio per il personale dipendente e la frequenza dev'essere certificata a cura del tutor.

6 - PROVA DI VALUTAZIONE FINALE

A conclusione del "Percorso sperimentale di addestramento per operatori socio sanitari da destinare a minori con patologia inguaribile o disabilità grave per l'assistenza in orario scolastico", è previsto un esame finale consistente in una prova scritta (questionario) e in una prova orale (colloquio), da svolgersi in un'unica giornata. Entrambe le prove devono vertere su tutti i contenuti teorici e pratici del programma.
L'ammissione dei corsisti all'esame è disposta dal collegio docenti riunito in seduta almeno 15 giorni prima della data fissata per l'esame finale.
L'ammissione in ogni caso non può prescindere dalle condizioni previste al precedente punto 4).

La commissione d'esame è nominata dal direttore della Sezione Controlli Governo e Personale SSR con decreto dirigenziale ed è così formata:

- il direttore del percorso di addestramento — PRESIDENTE
- un docente del percorso di addestramento — COMPONENTE
- il tutor — COMPONENTE
- un rappresentante della Regione del Veneto — COMPONENTE

Per l'espletamento delle proprie attività la commissione si avvale di un segretario.
La valutazione delle singole prove (scritta e orale) dev'essere espressa in centesimi. Il punteggio minimo per il superamento dell'esame è di 70/100 per ciascuna prova.
Ai corsisti che superano entrambe le prove è rilasciato dalla Fondazione SSP, un certificato di frequenza come da fac-simile, firmato dal direttore della Sezione Controlli Governo e Personale SSR e dal direttore del percorso di addestramento.
Il corsista che non supera l'esame finale, potrà ripetere il percorso una sola volta.
La Fondazione SSP provvede a richiedere la nomina dei componenti della commissione alla Sezione Controlli Governo e Personale Servizio Sanitario Regionale almeno 40 gg. prima della data di espletamento delle prove.

7 - DIREZIONE DEL PERCORSO DI ADDESTRAMENTO, DOCENTI E TUTOR

La scelta del direttore, dei docenti e del tutor è di competenza dei responsabili scientifici, la nomina degli stessi è di pertinenza della Fondazione SSP che gestisce l'iniziativa "Percorso sperimentale di addestramento per OSS da destinare a minori con patologia inguaribile o disabilità grave per l'assistenza in orario scolastico".
La direzione dell'iniziativa è affidata ad un operatore di comprovata esperienza nel campo formativo, scelto tra il personale infermieristico dipendente dell'azienda sanitaria presso la quale si svolge l'iniziativa, in possesso di adeguati titoli.
Il direttore del corso garantisce l'aderenza del percorso di addestramento a quanto previsto dai provvedimenti che lo regolano, coordina la programmazione dell'iniziativa, lo svolgimento della stessa e la valutazione delle attività formative teoriche e di tirocinio.
Allo stesso compete di vigilare sull'applicazione delle disposizioni concernenti il percorso di addestramento per favorire l'integrazione tra insegnamenti teorici e pratici, per assicurare i processi di valutazione formativa e certificativa, per convocare e presiedere il collegio docenti, per presiedere la commissione d'esame finale, nonché la commissione di selezione iniziale e per individuare le sedi di tirocinio e il tutor.
Il corpo docente è prioritariamente rappresentato dal personale dei servizi sanitari della Regione, con competenza nelle materie oggetto d'insegnamento ed esperienza professionale specifica nell'ambito della cura, dell'assistenza e della riabilitazione dei minori con patologia inguaribile o disabilità grave.
Ulteriori titoli da considerare per la scelta dei docenti sono:

- incarichi di docenza o di tutorato nell'ambito della formazione di base e/o permanente;
- aggiornamento professionale specifico e recente (non anteriore ai tre anni);
- pubblicazioni.

Per ciascun percorso attivato, è previsto un tutor.
Il tutor è un operatore di comprovata esperienza nel campo dell'insegnamento clinico-pratico (tirocinio), scelto tra il personale infermieristico dipendente dell'azienda sanitaria presso cui ha sede l'iniziativa, in possesso di adeguati titoli accademici e/o professionali.
Il tutor fa parte del collegio docenti, concorre alla programmazione didattica, assicura i processi di valutazione formativa e certificativa, propone al direttore le guide alle quali affidare gli operatori socio-sanitari, svolge attività d'insegnamento finalizzata alla rielaborazione del tirocinio. Durante tale attività, il tutor deve riservare adeguati spazi a contenuti finalizzati all'acquisizione, da parte dei corsisti, delle peculiarità del ruolo nell'ambito dell'assistenza al minore con patologia inguaribile o disabilità grave durante l'orario scolastico.

Gli operatori guida di tirocinio, in possesso di adeguata esperienza professionale nell'assistenza ai minori con patologia inguaribile e disabilità grave, sono individuati tra il personale infermieristico impiegato nei servizi e nelle unità operative che accolgono i tirocinanti.
In ciascuna sede di tirocinio dev'essere presente non meno di un operatore guida che supporterà i corsisti durante l'espletamento delle attività pratiche.

ALLEGATOA alla Dgr n. 1122 del 25 agosto 2015 pag. 19/24

LOGO
GIUNTA REGIONALE
Sezione Controlli Governo e Personale S.S.R.

FONDAZIONE SSP

CERTIFICATO DI FREQUENZA

"Percorso sperimentale di addestramento per operatori socio sanitari da assegnare a minori con patologia inguaribile o disabilità grave per l'assistenza in orario scolastico"

Si attesta che

_____

(Nome e Cognome)

nata/o a _____ il _____, in possesso della Qualifica Professionale di Operatore Socio-Sanitario, o titolo equipollente, ha frequentato nell'anno _____ il "Percorso sperimentale di addestramento per operatori socio sanitari da assegnare a minori con patologia inguaribile o disabilità grave per l'assistenza in orario scolastico" di cui alla DGR n. del , della durata di n. 55 ore, ed ha superato positivamente la prova di valutazione finale in data_____.
(*)

Il Direttore della Sezione
Controlli Governo e Personale
SSR

Il Direttore del percorso

_____ _____

Data _____

(*) Le attività eseguibili sono riportate a tergo.

ALLEGATOA alla Dgr n. 1122 del 25 agosto 2015

L'operatore Socio Sanitario che ha frequentato con esito positivo il "Percorso sperimentale di addestramento per operatori socio-sanitari da assegnare a minori con patologia inguaribile o disabilità grave per l'assistenza in orario scolastico", e il successivo periodo di contestualizzazione, oltre a svolgere le attività della propria qualifica, è autorizzato a eseguire alcune o tutte le attività di seguito elencate di cui alla DGR n…….. del……..:

- rapportarsi al bambino e alla famiglia secondo modalità condivise con l'equipe;
- utilizzare gli ausili prescritti per la comunicazione;
- individuare i dispositivi prescritti dai professionisti e applicare le indicazioni d'uso;
- eseguire la rilevazione di alcuni parametri (battito cardiaco, pressione arteriosa omerale, temperatura corporea, peso, altezza, pulsossimetria);
- eseguire le tecniche prescritte per l'igiene personale;
- eseguire le tecniche prescritte per sostenere il movimento;
- eseguire le tecniche prescritte per favorire la minzione, per la misurazione della quantità delle urine, per aiutare durante l'autocateterismo e per controllare il funzionamento del catetere vescicale;
- eseguire le tecniche prescritte per l'alimentazione attraverso sondino naso gastrico, gastrostomia e utilizzo della pompa enterale;
- eseguire la medicazione prescritta per la gastrostomia, il sondino naso gastrico e la tracheostomia;
- eseguire le tecniche prescritte per la tracheobroncoaspirazione, l'uso di Pep-mask, della Macchina per la tosse, per l'attivazione della ventilazione meccanica e l'erogazione di ossigeno;
- applicare le procedure predisposte per eseguire le manovre di primo soccorso necessarie in situazioni di urgenza/emergenza;
- aiutare ad assumere i farmaci prescritti a orario fisso e/o in caso di specifiche e definite situazioni;
- allertare il professionista di riferimento secondo le modalità previste dalle procedure;
- adoperare gli strumenti operativi, informativi e comunicativi condivisi dall'equipe;
- partecipare attivamente alle riunioni d'equipe e condividere le problematiche vissute.

Le attività sopraelencate possono essere eseguite in ambito scolastico, esclusivamente sul minore con patologia inguaribile o disabilità grave al quale l'operatore socio sanitario è stato formalmente assegnato. Tale possibilità cessa con il venir meno dell'assegnazione formale.
La formalizzazione dell'assegnazione avviene mediante l'apposizione del nome e cognome dell'operatore socio sanitario sulla cartella clinica del paziente.

Prima dell'assegnazione formale al minore, l'operatore socio-sanitario deve obbligatoriamente contestualizzare la propria formazione sullo stesso, con un periodo di addestramento della durata non inferiore a 12 ore. L'avvenuta contestualizzazione dell'addestramento dev'essere documentata attraverso la compilazione e la sottoscrizione da parte dell'infermiere responsabile della gestione dell'assistenza del minore, della "Scheda di contestualizzazione del percorso di addestramento". Detta certificazione dev'essere conservata dal sevizio a cui l'infermiere afferisce. Le attività assistenziali che l'OSS è autorizzato ad eseguire sono esclusivamente quelle riportate nella citata scheda e devono essere ricomprese tra quelle sopra elencate.

Per una nuova assegnazione, il periodo di contestualizzazione della formazione dev'essere ripetuto.

Le procedure per l'esecuzione delle tecniche assistenziali devono essere ufficialmente adottate dall'azienda sanitaria presso cui il minore è assistito, aggiornate, presenti nella sede scolastica e costantemente accessibili all'operatore socio sanitario.

ALLEGATOA alla Dgr n. 1122 del 25 agosto 2015 pag. 21/24

"PERCORSO SPERIMENTALE DI ADDESTRAMENTO PER OPERATORI SOCIO SANITARI DA ASSEGNARE A MINORI CON PATOLOGIA INGUARIBILE O DISABILITA' GRAVE PER L'ASSISTENZA IN ORARIO SCOLASTICO"

SCHEDA DI VALUTAZIONE TIROCINIO

Sede di svolgimento dell'attività _____
Tirocinante _____
Cognome Nome
Guida di tirocinio _____
Cognome Nome

Periodo di svolgimento dal _____ al _____ N. ore complessive svolte _____

OBIETTIVI	ATTIVITA'	VALUTAZIONE
1. Riconoscere i dispositivi medici più comuni per l'assistenza del bambino con patologia inguaribile o disabilità grave e applicare le indicazioni di utilizzo.	o Monitor per controllo continuo parametri vitali o Pompa per alimentazione enterale o Aspiratore o Dispositivi per l'erogazione di ossigeno o Ventilatore meccanico o Dispositivi per favorire la disostruzione bronchiale (Pep mask, Macchina per la tosse) o Ausili per la postura e la mobilità o Dispositivi per favorire la comunicazione	
2. Utilizzare le procedure per eseguite la rilevazione di parametri vitali e antropometrici.	o Pesare il bambino o Misurare l'altezza del bambino con sviluppo neuro-motorio normale e alterato o Misurare temperatura corporea ascellare e rettale o Misurare frequenza cardiaca o Misurare frequenza respiratoria	
3. Utilizzare le procedure per eseguire le tecniche per l'igiene personale.	o Pulizia del viso e delle mani o Igiene del cavo orale o Igiene intima o Cambio pannolino	
4. Utilizzare le procedure per aiutare il bambino ad assumere e mantenere la postura e a muoversi.	o Sostenere la mobilizzazione mediante applicazione di ortesi e uso degli ausili prescritti o Sostenere la postura con gli ausili prescritti	
5. Utilizzare le procedure per l'esecuzione delle tecniche finalizzate a favorire la minzione	o Misurare la quantità delle urine o Pesare il panno asciutto e bagnato o Rilevare colore, odore, aspetto urine	

ALLEGATOA alla Dgr n. 1122 del 25 agosto 2015

	o Controllare il regolare funzionamento del catetere vescicale o Aiutare il paziente per l'autocateterismo	
6. Utilizzare le procedure per l'esecuzione di tecniche finalizzate a favorire la respirazione.	o Utilizzare i dispositivi prescritti per la respirazione o Aspirare le secrezioni orali e nasali o Aspirare le secrezioni da tracheostoma o Utilizzare i dispositivi prescritti per favorire la clearance delle secrezioni o Erogare ossigeno o Eseguire igiene cute in bambini sottoposti a ventilazione non invasiva o Medicare la tracheostomia	
7. Utilizzare le procedure per l'esecuzione delle tecniche finalizzate alla somministrazione del cibo per via orale ed enterale.	o Somministrare il pasto per via orale o Somministrare il pasto per via enterale attraverso sondino naso gastrico, utilizzando i dispositivi prescritti o Somministrare il pasto per via enterale attraverso gastrostomia, utilizzando i presidi prescritti o Eseguire la medicazione della gastrostomia o Eseguire la medicazione ed il fissaggio del sondino naso gastrico	
8. Applicare le procedure predisposte per l'esecuzione delle manovre di primo soccorso necessarie in situazioni di urgenza/emergenza.	o Allertare il professionista di riferimento o Far assumere la posizione di sicurezza o Rilevare i parametri utili o Garantire pervietà vie aeree o Eseguire ventilazione con pallone di Ambu o Eseguire massaggio cardiaco esterno o Eseguire test per rilevazione glicemia o Aiutare per l'assunzione dei farmaci prescritti per situazioni specifiche o Applicare i presidi prescritti per l'urgenza	
9. Applicare le procedure per aiutare il bambino ad assumere i farmaci prescritti a orario fisso e/o in caso di specifiche definite situazioni.	o Preparare il farmaco o Preparare il bambino o Aiutare il bambino ad assumere il farmaco o Allertare il professionista di riferimento	
10. Rapportarsi al bambino e alla famiglia con modi consoni all'età, alla cultura di appartenenza e alla situazione clinica.	o Accogliere bambino e famiglia secondo approcci condivisi o Utilizzare tecniche di ascolto attivo o Utilizzare tecniche di comunicazione verbale e non o Utilizzare gli ausili prescritti per la comunicazione	
11.Utilizzare strumenti operativi e modalità comunicative predisposte per l'equipe.	o Partecipare attivamente alle riunioni d'equipe o Adoperare gli strumenti operativi in adozione o Utilizzare gli strumenti comunicativi e informativi in adozione	
12. Utilizzare tecniche di autovalutazione e di cura di sé.	o Identificare i propri limiti, difficoltà e punti di forza o Comunicare alla guida di tirocinio le problematiche vissute	

Obiettivi non raggiunti _____
_____

_____
Motivazione _____
_____
_____

Valutazione sintetica in centesimi _____

Firma Tirocinante_____ Firma Guida di tirocinio _____

Firma Tutor _____Data _____

ALLEGATOA alla Dgr n. 1122 del 25 agosto 2015 pag. 24/24

"PERCORSO SPERIMENTALE DI ADDESTRAMENTO PER OPERATORI SOCIO SANITARI DA ASSEGNARE A MINORI CON PATOLOGIA INGUARIBILE O DISABILITA' GRAVE PER L'ASSISTENZA IN ORARIO SCOLASTICO"

SCHEDA DI CONTESTUALIZZAZIONE DEL PERCORSO DI ADDESTRAMENTO

Sede di svolgimento dell'attività ____

Minore ____
Cognome Nome

OSS ____
Cognome Nome

Infermiere ____
Cognome Nome

Periodo di svolgimento dal ____________ al __________ N. ore complessive svolte ______________

PROCEDURE/ATTIVITA' DI CUI NECCESSITA IL PAZIENTE	N. ESECUZIONI IN SUPERVISIONE	VALUTAZIONE
	Diretta __________________ Indiretta __________________	Insuff. Buono Ottimo
	Diretta __________________ Indiretta __________________	Insuff. Buono Ottimo
	Diretta __________________ Indiretta __________________	Insuff. Buono Ottimo
	Diretta __________________ Indiretta __________________	Insuff. Buono Ottimo
	Diretta __________________ Indiretta __________________	Insuff. Buono Ottimo
	Diretta __________________ Indiretta __________________	Insuff. Buono Ottimo
	Diretta __________________ Indiretta __________________	Insuff. Buono Ottimo
	Diretta __________________ Indiretta __________________	Insuff. Buono Ottimo
	Diretta __________________ Indiretta __________________	Insuff. Buono Ottimo

Livello di abilità complessiva raggiunto: insufficiente O buono O ottimo O

Firma Operatore socio sanitario ____

Data________________________________Firma Infermiere________________________________

(Codice interno: 305469)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1124 del 25 agosto 2015

Individuazione del "medico competente" nell'attività del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste-Settori Forestali Regionali, svolta con l'impiego di operai forestali e aggiornamento del protocollo di sorveglianza sanitaria. D.Lgs. 09.04.2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, artt. 2, 18, 38 e 41.

[Foreste ed economia montana]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento prende atto dei medici competenti incaricati della sorveglianza sanitaria, finalizzata alla tutela dello stato di salute e alla sicurezza degli operai forestali assunti presso i Settori Forestali Regionali e adotta l'aggiornamento del relativo protocollo.

L'Assessore Gianpaolo Bottacin riferisce quanto segue.

Il D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 in un corpo normativo unico, ha riordinato la previgente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro (in particolare: DPR n. 547/1955, DPR n. 164/1956, DPR n. 303/1956, D.Lgs. n. 277/1991, D.Lgs. n. 626/1994, D.Lgs. n. 493/1996, D.Lgs. n. 494/1996 e D.Lgs. n. 187/2005), conferendole nuova e più attuale sistematizzazione. A1 riguardo, infatti, la Legge delega 3 agosto 2007, n. 123, ha previsto una approfondita rivisitazione della normativa in materia, attraverso l'armonizzazione di tutte le leggi vigenti, nel rispetto delle previsioni dell'art. 117 della Costituzione, il cui terzo comma attribuisce alla competenza ripartita di Stato e Regioni la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. II D.Lgs. n. 81/2008, pertanto, costituisce recepimento delle direttive comunitarie da cui trasse origine il precedente D.Lgs. 19.09.1994, n. 626, riprendendo anche la previgente normativa nazionale, nelle parti tuttora attuali, organizzando il tutto in un vero e proprio testo unico.

L'impianto normativo è caratterizzato dall'approccio organico e integrato alla sicurezza imposto al datore di lavoro chiamato, per l'appunto, a garantire sicurezza e tutela ai propri dipendenti, all'interno della realtà aziendale.

Tale impostazione invero non può considerarsi del tutto innovativa, dato che già permeava il precedente D.Lgs. n. 626/1994 alla cui applicazione, nell'ambito dell'attività svolta dai Settori Forestali Regionali, l'Amministrazione regionale ha dato compiuta attuazione con specifici provvedimenti, tra i quali la DGR 14.03.1996, n. 941, di individuazione dei medici competenti e la DGR 16.09.1997, n. 3193, di adozione del documento di valutazione dei rischi e di tutela della sicurezza nei cantieri forestali.

Non di meno, a più di vent'anni dall'emanazione del D.Lgs. n. 626/94 e a oltre diciannove anni dall'adozione del primo provvedimento attuativo da parte dell'Amministrazione regionale nel comparto forestale, l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008 ha indotto a un momento di rivisitazione degli assetti organizzativi e procedurali adottati in materia di sicurezza del lavoro dai Settori Forestali Regionali, sì da attualizzarne impostazione e contenuti alla luce delle nuove disposizioni normative.

Giova ricordare, infatti, che le predette strutture, Settori periferici del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste, nell'ambito dei propri compiti d'istituto, si fanno carico della esecuzione di interventi di sistemazione idraulico-forestale e di miglioramento boschivo, operando in economia con la forma della amministrazione diretta, ai sensi degli artt. 8, 9, 10, 19 e 20 lett. a) della L.R. 13.09.1978, n. 52, "Legge Forestale Regionale". Ciò implica la diretta acquisizione dei materiali d'opera occorrenti nonché la assunzione della manodopera necessaria costituita, quest'ultima, da operai forestali assunti sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, con riferimento agli specifici contratti di lavoro di primo e di secondo livello.

Alla luce di una siffatta operatività, ben si comprendono gli obblighi e le responsabilità di varia natura, come previsti e normati dal D.Lgs. n. 81/2008, connessi al mantenimento della sicurezza e della tutela della salute di tali maestranze sul lavoro, che coinvolgono i Settori Forestali Regionali nel loro operato.

In tale direzione, un primo passo è già stato fatto con l'adozione della DGR 30.09.2008, n. 2734, successivamente modificata con DGR 21.01.2014, n. 25 e con DGR 03.03.2015, n. 259 che, in attuazione dell'art. 2 e seguenti del citato D.Lgs. n. 81/2008, ha proceduto alla individuazione del Datore di lavoro, del Dirigente, del Preposto e dell'Unita produttiva, all'interno del comparto forestale regionale.

Con il presente provvedimento s'intende proseguire nella suddetta azione di rivisitazione ed aggiornamento degli elementi fondanti sui quali si basa la tutela della salute e della sicurezza, nello specifico ambiente di lavoro degli operai forestali gestiti dai Settori Forestali dell'Amministrazione, nei territori di rispettiva competenza, con specifico riferimento alla figura del

"medico competente", di cui agli artt. 2, 18, 38 e 41 del D.Lgs. n. 81/2008. Esso, infatti, rappresenta il punto di riferimento per la trattazione degli aspetti di carattere sanitario che interessano i lavoratori nella operatività aziendale.

Nel D.Lgs. n. 81/2008 all'art. 2, comma 1, lett. h), il "medico competente" è definito come medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto.

Per essere tale il "medico competente" deve possedere uno dei seguenti titoli o requisiti previsti dall'art. 38 del D.Lgs. n. 81/2008:

a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;

b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;

c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;

d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.

In via generale il "medico competente" è chiamato ad assicurare la salute e l'integrità psico-fisica dei lavoratori e in particolare:

- collabora con il Datore di lavoro alla valutazione dei rischi e all'organizzazione del primo soccorso;
- programma e attua la sorveglianza sanitaria attraverso specifici protocolli, definiti in funzione dei rischi determinati;
- compie accertamenti sanitari preventivi e periodici, al fine di confermare l'idoneità di ciascun lavoratore, in relazione alle mansioni effettivamente svolte;
- istituisce una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
- visita gli ambienti di lavoro almeno una volta 1'anno;
- collabora all'attività di formazione dei lavoratori.

INDIVIDUAZIONE DEL MEDICO COMPETENTE.

Con la citata DGR n. 2734/2008, le Unita Periferiche Servizi Forestali Regionali di Belluno, di Vicenza, di Treviso e Venezia, di Verona, di Padova e Rovigo (ora Settori Forestali Regionali, istituiti con DGR 03.11.2014, n. 2050, nell'ambito delle Sezioni Bacino Idrografico, in attuazione della L.R. n. 54/2012), sono state definite unita produttive, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 e seguenti del D.Lgs. n. 81/2008; esse a ben vedere si configurano, di fatto, come singole "realtà aziendali" dotate di propria autonomia tecnico-funzionale, sì da giustificare l'orientamento alla individuazione, per ciascuna di esse, di un proprio "medico competente", anche in considerazione delle specificità territoriali ed organizzative di ogni Settore Forestale Regionale.

Ragioni di natura organizzativa e amministrativa di varia natura non sempre hanno consentito il conseguimento di un'intesa specifica con le strutture sanitarie pubbliche talché, in taluni casi, il "medico competente" è stato individuato, ai sensi di legge, tra **i** professionisti specializzati in medicina del lavoro.

Non sono infatti del tutto superate le difficolta, già a suo tempo ingenerate presso le varie ULSS, dagli artt. 17 e 24 del D.Lgs. n. 626/1994, in ordine alla questione della incompatibilità tra attività di consulenza medica e attività di sorveglianza, con riferimento alle funzioni di "medico competente". A tale riguardo può essere utile ricordare che il comma 3) dell'art. 39 del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di "medico competente".

Ciò posto, pur considerato che il D.Lgs. n. 81/2008 interviene in un contesto generale che vede i Settori Forestali Regionali già dotati di un proprio "medico competente" in applicazione di previgenti disposizioni (il D.Lgs. n. 626/1994), con il presente provvedimento si intende prendere atto in via ricognitiva della presenza di tale specializzazione professionale, il cui elenco è di seguito riportato, presso i Settori Forestali Regionali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 1, lett. a) e dell'art. 38 dell'intervenuto D.Lgs. n. 81/2008 e s. m. i.:

SETTORE FORESTALE REGIONALE	STRUTTURA SANITARIA O MEDICO SPECIALISTA	MEDICO COMPETENTE
Belluno	Medico specialista	Dott.sa Francesca Larese Filon
Padova e Rovigo	Medico specialista	Dott. Sergio Serraino
Treviso e Venezia	Medico specialista	Dott.sa Marisa Fagnoni
Verona		Dott. Mario Olivieri

	Azienda Ospedaliera UniversitariaIntegrata Verona-Servizio di Medicina del Lavoro	
Vicenza	Medico specialista	Dott. Sergio Serraino

PROTOCOLLO DI SORVEGLIANZA SANITARIA.

Con DGR 12.05.2009, n. 1332 è stato approvato l'aggiornamento del protocollo di sorveglianza sanitaria, già definito con DGR 14.03.1996, n. 941, in base al quale uniformare presso tutte le Strutture forestali periferiche della Direzione Foreste ed Economia Montana (ora Settori Forestali Regionali), l'azione di monitoraggio e di controllo sanitario sui lavoratori forestali impiegati. Ciò al fine di poter disporre di un sistema comune di riferimento per ciascuna Struttura e condiviso dal "medico competente" di riferimento, fatte sempre salve, in ogni caso, particolari specificità ed esigenze di volta in volta valutate dai singoli medici responsabili, alla luce di particolari, contingenti esigenze.

Stante il notevole intervallo di tempo trascorso dalla definizione del protocollo sanitario in vigore e sulla scorta dei periodici contatti tra medici competenti, Settori Forestali Regionali e Sezione Difesa del Suolo e Foreste, con il presente provvedimento si intende procedere all'adozione di un ulteriore aggiornamento, nel testo di cui all'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del provvedimento medesimo, finalizzato alla sorveglianza sanitaria sui lavoratori forestali, con diretto riferimento all'art. 41 del citato D.Lgs. n. 81/2008. I contenuti del documento sono stati definiti a seguito di un incontro congiunto tra medici competenti, Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e Settori Forestali Regionali, tenutosi presso la Sede della Sezione Difesa del Suolo l'11.05.2015.

I contenuti del protocollo, oltre a contemplare accertamenti medici di carattere generale, volti a garantire sulle effettive condizioni fisiche e di salute dei singoli lavoratori, pongono l'accento su aspetti specifici del rischio a cui tali maestranze sono usualmente esposte nell'ambito dell'attività lavorativa, con particolare riferimento al c.d. rischio biologico, prevedendo al riguardo valutazioni e azioni di informazione e formazione, con finalità di prevenzione, come quelle relative al morso di zecca (malattia di Lyme e meningoencefalite-TBE), alle punture di imenotteri (shock anafilattico); al virus del Nilo occidentale (West Nile Disease-WND).

Si da atto che all'onere complessivo connesso al programma di sorveglianza sanitaria in applicazione dell'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008 e del protocollo sanitario in parola, si farà fronte nell'ambito delle disponibilità recate annualmente dal Capitolo 100696 del bilancio regionale e relative all'attuazione del Programma di sistemazioni idraulico-forestali, curato dalla Sezione Difesa del Suolo.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il D.Lgs. 09.04.2008, n. 81;

VISTO l'art. 2, comma 2, lettera o) della L.R. 31.12.2012, n. 54.

VISTA la DGR 14.03.1996, n. 941;

VISTA la DGR 16.09.1997, n. 3193;

VISTA la DGR 30.09.2008, n. 2734;

VISTA la DGR 25.11.2008, n. 3677;

VISTA la DGR 21.01.2014, n. 25;

VISTA la DGR 03.03.2015, n. 259;

VISTO l'art. 2, comma 2, lettera o) della L.R. 31.12.2012, n. 54

delibera

1) Di prendere atto in via ricognitiva dei medici competenti, il cui elenco risulta riportato in premessa, operanti presso i Settori Forestali Regionali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 1, lett. a) e dell'art. 38 del D.Lgs. n. 81/2008 e s. m. i.

2) Di adottare, in attuazione dell'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008, ai fini della sorveglianza sanitaria dei lavoratori forestali impiegati presso i Settori Forestali Regionali, il protocollo di sorveglianza sanitaria aggiornato, di cui all'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

3) Di dare atto che il presente provvedimento sostituisce, a tutti gli effetti, la DGR 12.05.2009, n. 1332.

4) Di dare atto che all'onere complessivo connesso al programma di sorveglianza sanitaria previsto dall'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008 e dal protocollo sanitario di cui al precedente punto 2), si farà fronte nell'ambito delle risorse recate annualmente dal Capitolo 100696 del bilancio regionale e relative all'attuazione del Programma di sistemazioni idraulico-forestali curato dalla Sezione Difesa del Suolo.

5) Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale.

6) Di incaricare i Settori Forestali Regionali dell'esecuzione del presente atto, ciascuno per quanto di propria competenza.

7) Di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1124 del 25 agosto 2015 pag. 1/2

LINEE GUIDA DI SORVEGLIANZA SANITARIA
PER I LAVORATORI FORESTALI IMPIEGATI PRESSO I SETTORI FORESTALI REGIONALI
DELLE SEZIONI BACINO IDROGRAFICO
DEL DIPARTIMENTO DIFESA DEL SUOLO E FORESTE

D.LGS. 9 APRILE 2008[1], N. 81, ART. 41–SORVEGLIANZA SANITARIA

1. Visita medica generale, integrata da:
   a) Valutazione della funzionalità del rachide;
   b) Valutazione della funzionalità degli arti superiori;
   c) Anamnesi valutativa delle patologie da morso di zecca e reazioni avverse alle punture da imenotteri e al contatto con processionaria;
   d) Misura circonferenza addome e fianchi;
   e) Accertamenti di legge relativi all'assenza di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti e all'assenza di condizioni di alcoldipendenza per gli addetti alle macchine operatrici e ai lavori in quota, con posizionamento mediante funi.

   La visita medica sarà effettuata con riferimento alle scadenze previste dall'art. 41, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 81/2008; ad ogni nuova assunzione di lavoratori avventizi e comunque a giudizio del medico competente.

2. ECG, da effettuarsi a tutti i lavoratori forestali oltre i 45 anni di età, con frequenza da valutarsi alla luce degli esiti della visita medica generale.

3. ECG sotto sforzo ogni 3 anni, salvo diverso orientamento del medico competente, per:
   a) lavoratori addetti ad operazioni AIB sul fronte del fuoco;
   b) lavoratori addetti a pratiche di tree-climbing;
   c) lavoratori addetti alla esecuzione di lavori in parete con tecniche alpinistiche;
   d) lavoratori con più di 50 anni, con la presenza di almeno 2 dei seguenti fattori di rischio:
      - fumo;
      - BMI>=30;
      - pressione arteriosa in terapia farmacologica o se maggiore o uguale a 140/90;
      - LDL>130 e/o Trigliceridi >200;
      - familiarità per malattie cardiovascolari in età inferiori ai 55 anni nei maschi e ai 65 anni nelle donne.

4. Audiometria, per tutti i lavoratori forestali, secondo quanto previsto dai Documento di Valutazione del Rischio, in funzione del grado di esposizione al rumore.

5. Spirometria semplice, a cadenza annuale, per tutti i lavoratori.

6. Test ergovisivo, per addetti a videoterminali per più di 20 ore settimanali, con periodicità secondo normativa.

7. Acuità visiva, per gli addetti ad operazioni AIB sul fronte del fuoco, con cadenza triennale.

[1] Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

ALLEGATOA alla Dgr n. 1124 del 25 agosto 2015

8. Esami di laboratorio:
   a) Emocromo con formula, transaminasi, GGT e creatinina, esame urine standard;
   b) Glicemia, colesterolo totale e HDL, trigliceridi;
   c) Ricerca anticorpi anti – Borrelia in assunzione e poi su valutazione del medico;
   d) CDT (nel sospetto di alcol-dipendenza, a giudizio del medico), per gli addetti alle macchine operatrici e ai lavori in quota, con posizionamento mediante funi.

9. Controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro: effettuati dal medico competente, per gli addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci e ai lavoratori addetti a mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza.

10. Valutazione rischio anafilassi da imenotteri: a giudizio del medico (IgE specifiche per Vespa Polistes, Ape, Calabrone; triptasi).

11. Rischio biologico; specifica azione di informazione e formazione contro il rischio derivante da: morso di zecca, rabbia silvestre, leptospirosi, morso da vipera, puntura da imenotteri, contatto con processionaria.

12. Valutazione della copertura antitetanica.

13. Eventuali ulteriori accertamenti specialistici, a giudizio del medico competente, qualora ritenuti necessari (tra questi anche la ricerca di anticorpi WND, in linea con quanto recato dalla DGR 25.11.2008, n. 3677[2]).

[2] Piano Regionale di Sorveglianza di West Nile Disease (WND). Approvazione

(Codice interno: 305465)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1128 del 25 agosto 2015

Autorizzazione al Comune di Castagnaro (VR) all'emanazione di un bando speciale per l'assegnazione in locazione a cittadini ultrasessantenni di sette alloggi di edilizia residenziale pubblica ubicati in via Cusinati. L.r. 2 aprile 1996, n. 10, art. 3, comma 4.

[Edilizia abitativa]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si autorizza il Comune di Castagnaro ad emanare un bando speciale per l'assegnazione a cittadini ultrasessantenni di sette alloggi di edilizia residenziale pubblica ubicati in via Cusinati. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Deliberazioni Giunta Comunale di Castagnaro n. 20 del 9 marzo 2015, n. 51 del 18 maggio 2015 e n. 89 del 13 luglio 2015. integrazione documentale prot. n. 230016 data 03/06/2015 e n.prot. 311329 data 29/07/2015.

Il relatore riferisce quanto segue.

L'articolo 3, comma 4, della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 prevede che per l'assegnazione di alloggi destinati alla sistemazione di nuclei familiari in dipendenza di gravi e urgenti esigenze abitative o per tutelare le esigenze di specifiche categorie sociali, la Giunta regionale possa autorizzare, su proposta del Comune, l'emanazione di bandi speciali con l'indicazione di eventuali requisiti aggiuntivi e/o specifici.

Il Comune di Castagnaro con deliberazione di Giunta Comunale 9 marzo 2015, n. 20, trasmessa con nota del 17/03/2015, approvava uno schema di bando di concorso speciale per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica ubicati in via Cusinati. La Regione con nota prot. n. 142620 del 3/04/2015 formulava osservazioni sul bando e il Comune, con nuova deliberazione di Giunta 18 maggio 2015, n. 51, in base a più attente valutazioni circa il fabbisogno presente sul territorio comunale, destinava il bando unicamente ad anziani ultrasessantenni, apportando modifiche al bando. Tuttavia la Regione, con nota prot. n. 251068 del 17/06/2015, formulava osservazioni in relazione alla proposta di punteggio discrezionale inserita nel nuovo bando.

Il Comune, a recepimento delle osservazioni regionali, con deliberazione n. 89 del 13 luglio 2015, trasmessa mediante apposita richiesta di autorizzazione sottoscritta dal Sindaco in data 20/07/2015, ha approvato un nuovo bando speciale per l'assegnazione in locazione semplice di n. 7 alloggi di via Cusinati ad anziani ultrasessantenni, del quale si propone l'approvazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la l.r. n. 10/1996 ed in particolare l'articolo 3, comma 4;

VISTE le delibere di Giunta Comunale di Castagnaro n. 20 del 9 marzo 2015, n. 51 del 18 maggio 2015 e n. 89 del 13 luglio 2015;

VISTA la richiesta di autorizzazione sottoscritta dal Sindaco del Comune 20/07/2015;

VISTO il decreto del Direttore della Sezione Edilizia Abitativa n. 329 del 30 dicembre 2014;

VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di autorizzare il Comune di Castagnaro (VR), ai sensi dell'art. 3, comma 4 della l.r. n. 10/1996, all'emanazione di un bando speciale rivolto ad anziani ultrasessantenni per l'assegnazione in locazione di n. 7 alloggi di edilizia residenziale

pubblica ubicati in via Cusinati;

2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
3. di incaricare la Sezione Edilizia Abitativa dell'esecuzione del presente atto;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 305471)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1129 del 25 agosto 2015

Intervento finanziario della Regione in materia di Lavori Pubblici - Aggiornamento criteri e modalità di attuazione e gestione delle linee di spesa. (L.R. n. 27/03, artt. 53 e 54; L.R. n. 39/01, art. 51).

[Opere e lavori pubblici]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone il ripristino della possibilità di proroga oltre i cinque anni, secondo le disposizioni di cui all'art. 54, comma 7, della L.R. 27/2003 e nei limiti massimi consentiti dalle norme sull'ordinamento del bilancio e della contabilità regionali, del termine di rendicontazione finale di interventi che fruiscono di contributi regionali assegnati ai sensi di leggi di spesa per investimenti in materia di lavori pubblici che risultino in scadenza a partire dal 01.01.2016.

Il relatore riferisce quanto segue.

La Legge regionale 07.11.2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche" definisce al Capo IX, articoli da 50 a 54, le modalità dell'intervento finanziario regionale, da attuarsi di norma secondo programmi di riparto previsti da specifiche Leggi di settore.

Con provvedimenti n. 130 del 08.02.2011, n. 498 del 19.04.2011, n. 1497 del 20.09.2011, n. 1829 del 08.11.2011, n. 258 del 22.02.2012 e n. 2558 del 11.12.2012, al fine di uniformare i termini di rendicontazione finale per interventi che fruiscono di contributi regionali assegnati ai sensi di leggi di spesa per investimenti in materia di Lavori Pubblici, sia riguardanti soggetti pubblici, sia riguardanti soggetti privati, analiticamente riportati nei provvedimenti stessi, tenuto conto delle oggettive difficoltà operative connesse all'attuazione degli interventi ammessi a contributo nell'attuale momento di crisi economica, la Giunta regionale aveva stabilito di rideterminare d'ufficio i termini di rendicontazione finale già assegnati con specifici provvedimenti amministrativi, differendoli improrogabilmente a 5 anni decorrenti dalla data del provvedimento di impegno di spesa, secondo quanto consentito dalle disposizioni di cui all'art. 54, comma 6, della L.R. 27/2003.

Il perdurare della crisi economica ha comportato l'aggravarsi delle difficoltà, sia per i soggetti privati, sia per gli Enti pubblici beneficiari di contributi regionali, a reperire le risorse di cofinanziamento per avviare e portare a compimento gli interventi entro termini compatibili con le disposizioni stabilite dagli specifici bandi, riducendo quindi l'efficacia dell'intervento posto in essere dalla Regione per il superamento della crisi congiunturale in atto. Per quanto riguarda gli Enti pubblici, inoltre, tali difficoltà sono state accentuate dall'inasprimento dei vincoli imposti per il rispetto del cosiddetto Patto di Stabilità, esteso anche ai Comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti.

Con Deliberazioni della Giunta regionale n. 466 del 10.04.2013, n. 1694 del 24.09.2013, n. 69 del 04.02.2014 e n. 146 del 10.02.2015, si è ritenuto pertanto opportuno, in relazione ai contributi assegnati ai sensi di specifiche disposizioni normative elencate nel provvedimenti stessi, ristabilire la possibilità di proroga oltre i cinque anni, secondo le disposizioni di cui all'art. 54, comma 7, della L.R. 27/2003, dei termini di rendicontazione finale già assegnati con specifici atti amministrativi in scadenza entro il il 31.12.2015, ovvero già scaduti entro tale data senza che fosse intervenuta la formale revoca del relativo contributo.

Con il presente provvedimento, considerato il protrarsi delle sopra elencate difficoltà, si ritiene ora opportuno ristabilire la possibilità di proroga oltre i cinque anni, secondo le disposizioni di cui all'art. 54, comma 7, della L.R. 27/2003, anche dei termini di rendicontazione finale relativi ai contributi assegnati ai sensi delle leggi di spesa sotto elencate e che risultino in scadenza a partire dal 01.01.2016.
La proroga può essere concessa con provvedimento del Direttore della Sezione Lavori Pubblici, su motivata richiesta del beneficiario presentata prima della scadenza del termine, fino al limite massimo del 30 giugno del settimo anno decorrente dalla data del provvedimento di impegno di spesa. In tal modo, infatti, risulterà possibile perfezionare il relativo pagamento entro il successivo semestre, nel rispetto del termine di conservazione nel conto residui di cui all'art. 51, comma 2, lett. b) della L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione".

Tale proroga può essere concessa anche nel caso in cui, alla data di pubblicazione sul BUR del presente provvedimento, il termine di rendicontazione finale risulti già inutilmente decorso senza che sia intervenuta la formale revoca del relativo contributo, in tal caso la motivata richiesta del beneficiario deve essere presentata entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento.

Elenco dei provvedimenti:

- L.R. 14.01.2003, n. 3, art. 52 "Azioni di intervento straordinario per l'edilizia scolastica";
- L.R. 01.02.2001, n. 2 "Intervento regionale a favore dei centri storici dei comuni minori";
- L.R. 30.01.1997, n. 6, art. 78 "Contributi in materia di beni immobili non statali soggetti alle disposizioni della legge 1 gennaio 1939, n. 1089";
- L.R. 16.06.2003, n. 15 "Norme per la tutela e la valorizzazione delle "città murate del veneto";
- L.R. 12.07.2007, n. 16 "Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche";
- L.R. 28.01.2000, n. 5, art. 91 "Interventi di completamento di impianti sportivi comunali";
- L.R. n. 37 del 21.12.2004 "Interventi per la valorizzazione dei locali storici",
- L.R. n. 03.02.2006, n. 2, art. 9 "Contributi per la realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria";
- L.R. n. 09.03.2007, n. 4 "Iniziative ed interventi regionali a favore dell'edilizia sostenibile";
- L.R. 14.08.2003, n. 17 "Norme per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva delle persone con disabilita'";
- L.R. 03.02.2006, n. 2, art. 28, "Azioni di intervento straordinario per l'impiantistica sportiva";
- L.R. 05.04.1993, n. 12 "Norme in materia di sport e tempo libero";
- D.Lgs 31/03/1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del capo I° della L. 15 marzo 1997, n. 59" - L.R. n. 27/03, art. 53, comma 7";
- L.R. n. 1/2008, art. 61 - "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008";
- L.R. 1/2009, art.4 "Intervento regionale straordinario a favore degli edifici scolastici di competenza delle Province del Veneto";
- LR 59/1999 "Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne elementari e medie";
- L.R. n. 27/2003, art. 50 "Sostegno finanziario ai lavori pubblici di interesse locale di importo fino a 200.000 euro
- L.R. n. 20.08.1997, n. 44 "Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione" - Edifici di culto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il Relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale da atto che la competente struttura regionale ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la L.R. 7.11.2003, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni

VISTA la L.R. 39/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

delibera

1. di ristabilire, anche per gli interventi finanziati ai sensi delle leggi di spesa elencate in premessa che risultino in scadenza a partire dal 01.01.2016, la possibilità di proroga oltre i cinque anni, secondo le disposizioni di cui all'art. 54, comma 7, della L.R. 27/2003, dei termini di rendicontazione finale già assegnati con specifici atti amministrativi, comunque non oltre il limite massimo del 30 giugno del settimo anno decorrente dalla data del provvedimento di impegno di spesa;

2. di stabilire che la proroga di cui al punto 1 può essere concessa, con provvedimento del Direttore della Sezione Lavori Pubblici, su motivata richiesta del beneficiario presentata prima della scadenza del termine, salvo eccezionali giustificati motivi formalmente rappresentati;

3. di stabilire che la proroga di cui al punto 1 può essere concessa anche nel caso in cui, alla data di pubblicazione sul BUR del presente provvedimento, il termine di rendicontazione risulti già inutilmente decorso senza che sia intervenuta la formale revoca del relativo contributo;

4. di stabilire che, nei casi di cui al punto 3, la motivata richiesta del beneficiario deve essere presentata entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, salvo eccezionali giustificati motivi formalmente rappresentati;

5. di incaricare il Direttore della Sezione Lavori Pubblici degli ulteriori adempimenti conseguenti alla presente deliberazione;

6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

PARTE TERZA

CONCORSI

(Codice interno: 305394)

AZIENDA ULSS N. 3, BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA)

Avviso pubblico per soli titoli per l'assunzione provvisoria in supplenza di n. 1 dirigente medico area medica e delle specialità mediche disciplina di neurologia azienda ulss n. 3 di Bassano del Grappa (bando n. 25/2015).

L'Ulss n. 3 ha disposto la pubblicazione di avviso pubblico per soli titoli (determinazione del 21.08.2015 n. 268) per l'assunzione provvisoria in supplenza di n. 1 Dirigente Medico area medica e delle specialità mediche disciplina di neurologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di valutazione dei titoli valgono le norme di cui al D.P.R. n. 483 del 10.12.1997.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato per il **20° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto**.

Copia dell'avviso ed eventuali informazioni possono essere richieste al Servizio per il Personale Ufficio Concorsi dell'U.L.S.S. n. 3 (tel. 0424-604616) oppure consultare il sito aziendale www.aslbassano.it.

Il Dirigente responsabile del servizio per il personale dott.ssa Chiara Prevedello

(Codice interno: 305281)

AZIENDA ULSS N. 4, ALTO VICENTINO

Graduatorie Concorsi Pubblici.

Ai sensi dell'art. 18, comma 6 , del D.P.R. 220/2001 e del D.P.R. 483/1997, si pubblicano le graduatorie di merito formate a seguito espletamento dei seguenti Concorsi Pubblici:

Concorso Pubblico, Bando n. 24/2014, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 5 Collaboratori Professionali Sanitari - Personale Infermieristico (INFERMIERE) - categoria "D"

Progr.	COGNOME E NOME	PUNTI SU 100
1	MARIONI ROBERTO	**72,070**
2	STIAN IRINA OANA	**71,680**
3	CRINGOLI MATTEO	**69,750**
4	DUSO MARCO	**69,463**
5	ZONTA ROBERTA	**69,029**
6	ZANROSSO PAOLA	**69,006**
7	BATTISTI MICHELA	**68,624**
8	BORDIGNON PAOLA	**68,008**
9	CRISCUOLO MARIA ANTONIA	**68,000**
10	DIOTTO SILVIA	**67,626**
11	FACCI STEFANIA	**67,562**
12	VALLORTIGARA ERIKA	**67,367**
13	VERONESE GIOVANNA	**67,080**
14	GOMIERO MARTINO	**67,014**
15	SOLA VALERIA nt. 09.05.1991	**67,006**
16	BERTI MAURO	**67,000**
17	ZANELLA FRANCESCA	**66,706**
18	PRETTO SILVIA	**66,167**
19	NEGRELLO ROBERTA	**66,085**
20	GIROTTI CHIARA	**66,067**
21	ZANOCCO CRISTINA	**66,053**
22	MONDIN VALENTINA	**66,051**
23	SOLA VALERIA nt. 04.03.1987	**66,043**
24	GATTERA GIORGIA	**66,042**
25	LOVO VANESSA	**66,035**
26	PERGOLESI SARA	**66,025**
27	PEGORER FABIO	**66,006**
28	MARANGONI GIULIA	**66,000**
29	MARIANO LORENZO	**65,083**
30	BUSINELLO SAMUELE	**65,072**
31	STATZU FEDERICA	**65,005**
32	MASON LISA	**65,000**
33	PEDONE STEFANO *	**64,843**
34	ROSSETTI LUIGI	**64,727**
35	ARTUSO DEBORAH	**64,401**
36	XAUSA SERENA	**64,276**
37	SPEROTTO ENDY	**64,191**
38	CORNALE GLORIA	**64,145**
39	VISENTIN CHIARA	**64,119**
40	ZANETTI ALBERTO	**64,114**
41	TONIOLO ROBERTA	**64,062**
42	CARDELLINI MARGHERITA	**64,057**

43	APRILE MILENA	**64,039**
44	MENEGHETTI ALBERTO	**64,025**
45	CIPOLLETTI GIULIA MARIA	**64,021**
46	ESPOSITO LUIGI	**64,012**
47	BONATO MARIA	**64,011**
48	CONFICONI MILA	**64,009**
49	MAZZILLI PAOLA	**64,000**
50	CARLOTTO VALERIA	**63,650**
51	GIORIO MARTA	**63,250**
52	TONELLOTTO STEFANIA	**63,250**
53	DE RE GIULIA	**63,237**
54	ROTARI SVETLANA	**63,168**
55	RAVELLA DAVIDE	**63,135**
56	SERRA STEFANO	**63,115**
57	GAZZATO ARIANNA	**63,084**
58	ZORZI FRANCESCA	**63,060**
59	D'AGOSTINO IRENE	**63,055**
60	COLLUFIO LUANA	**63,037**
61	TAGLIENTE VERONICA	**63,020**
62	EUGENI FRANCESCA	**63,000**
63	PIANI CINZIA	**63,000**
64	RUBINO ALESSANDRO	**63,000**
65	BRUNETTI MARTA	**63,000**
66	GASPARIN MONICA	**62,431**
67	MASINI VALENTINA	**62,218**
68	VUKOVIC NEDA	**62,145**
69	MENEGUZZO NICOLA	**62,135**
70	BASTONE SARA	**62,112**
71	BATTISTELLA SARA	**62,074**
72	ROSSO GRETA	**62,070**
73	PEDUTO TERESA	**62,067**
74	BOSCOLO GLORIA BOMBA	**62,060**
75	MICHELON PAOLA	**62,057**
76	VISONA' DALLA POZZA FRANCESCA	**62,057**
77	TOMASI LAURA	**62,054**
78	COZZARI MATTIA	**62,048**
79	DEVARD MARION	**62,029**
80	BRIZZI BENEDETTA	**62,015**
81	SANTONI CHIARA nt. 08.08.1991	**62,014**
82	SIMONINI ROBERTA	**62,012**
83	MAZZONI ELISA	**62,000**
84	ONGARO VERONICA	**62,000**
85	MAISTO GENNARO	**62,000**
86	BOROTTO VERONICA	**62,000**
87	GIORDAN ALESSIA	**61,648**
88	MENCACCINI LUCIA	**61,250**
89	FIORI ROBERTO	**61,249**
90	DALLE CARBONARE SILVIA	**61,188**
91	CRIVELLARO ENRICO	**61,125**
92	STEFANINI ELISA	**61,113**
93	RUSTICALI ADA	**61,105**
94	BONAMIN VERONICA	**61,073**
95	MIANI GIORGIA	**61,072**
96	SENO ELISA	**61,065**
97	CADAMURO ANNA	**61,043**

98	CERA LAURA	**61,042**
99	RIGO ELISA	**61,025**
100	GEMO ILARIA	**61,015**
101	PALAZZO LORENA	**61,007**
102	URSO VALENTINA	**61,000**
103	BRAZZALE MARCO	**61,000**
104	TONINI STEFANIA	**60,665**
105	FRANZAN MADDALENA	**60,532**
106	SGARRA FEDERICA	**60,532**
107	SOFFITTO CRISTINA	**60,300**
108	SALVATORI MICHELA	**60,250**
109	ZILIO VALENTINA	**60,175**
110	FIETTA LIBERA	**60,156**
111	LAURENZIELLO FRANCESCO	**60,130**
112	FEDELE ANTONIO	**60,102**
113	PEDROLLO DANIELA	**60,087**
114	BOSCO ARMANDO	**60,082**
115	PIZZEGHELLO ILENIA	**60,067**
116	GUARATO ILENIA	**60,057**
117	SORICHETTI VALENTINA	**60,052**
118	ZAMBERLAN CHIARA	**60,049**
119	CASAROTTO MARCO	**60,040**
120	BALASSO LUCA	**60,032**
121	URBINELLO ALESSANDRA	**60,009**
122	ROSSI NICOLO'	**60,008**
123	PIGNOTTI ALESSIA	**60,004**
124	CORTI ANGELA	**60,002**
125	FORNATARO GIUSI	**60,000**
126	STOPPIONI LAURA	**60,000**
127	CAROLLO FABIO	**60,000**
128	FIRETTO BIAGIO LEANDRO	**60,000**
129	XOTTA VALENTINA	**60,000**
130	TORRACO MANUEL AGOSTINO	**59,912**
131	BERTO ANNA	**59,333**
132	ZANCANARO ELISA	**59,315**
133	PAVARIN SARA	**59,253**
134	BRECI ROSSANA	**59,240**
135	DALCASON DANIEL	**59,218**
136	PIERNO CIRO	**59,213**
137	BAZUEVA GALINA	**59,075**
138	VITRANO MARIA MADDALENA	**59,047**
139	CONTI SALLY	**59,036**
140	PILLER HOFFER GIULIA	**59,035**
141	DI BICCARI MARIANNA	**59,033**
142	PELLEGRINO PAOLA	**59,028**
143	DURANTE ELENA	**59,012**
144	CANDEO ANGELA	**59,006**
145	ARMELLIN LAURA	**59,006**
146	CAROLLO ANTEA	**59,000**
147	PIOMBINO ALESSANDRA	**59,000**
148	RECH ANNA	**59,000**
149	MAROSO CHIARA	**59,000**
150	BOSCATO ALESSANDRO	**59,000**
151	SITARA TAUANY	**59,000**
152	BORGA MARCO	**58,597**

153	BIANCO ROSSANA	**58,466**
154	FEDE ANGELO	**58,369**
155	SANTONI CHIARA nt. 20.12.1988	**58,261**
156	CHIODI ANGELA	**58,166**
157	GIAMMANCO DARIO	**58,050**
158	SALVATORE FEDERICO	**58,041**
159	PERILLO CLAUDIA	**58,000**
160	GIANNUZZI ROSSELLA	**58,000**
161	MIOLATO GIULIA	**58,000**
162	DI BRIGIDA MIRKO ALFONSO	**58,000**
163	CERON MARTINA	**58,000**
164	CAVION CHIARA	**58,000**
165	GRECO MARIA CRISTINA	**58,000**
166	SALIN ELISABETTA	**58,000**
167	SCAVAZZA ERIKA	**57,343**
168	PIRELLI MARIANGELA	**57,334**
169	STRUSI MARIATERESA	**57,250**
170	LETIZIA ANTIMO	**57,238**
171	OLIVOTTO ALBERTA	**57,110**
172	MINGARDO SILVANO	**57,081**
173	MAGGI TIZIANA	**57,079**
174	CAVALLO ALESSANDRA	**57,070**
175	CUCCIAGLIONI MARTA	**57,047**
176	GASTALDI ELEONORA	**57,039**
177	LANGELLA LUISA	**57,032**
178	TANCREDI NADIA	**57,028**
179	ZOTTI LAURA	**57,022**
180	MONTEMARANI MARCO	**57,000**
181	GARBIN ANNA	**57,000**
182	FORNASIER LORENZO	**57,000**
183	PAINI FRANCESCA	**57,000**
184	BAGATIN YLENIA	**57,000**
185	COLAIACOVO MARTINA	**57,000**
186	DEL GIUDICE PIETRO	**57,000**
187	ZMEU CORINA	**57,000**
188	LORIA LORELLA	**57,000**
189	MARAN CHIARA	**57,000**
190	COSCARELLA IVANA	**56,765**
191	BROTTO ANDREA	**56,628**
192	MELONI LAURA	**56,309**
193	VALERII DAVIDE	**56,223**
194	RAMELLA PRALUNGO ANNA	**56,177**
195	CAMBI MAURIZIO	**56,165**
196	SICCHIERI CHIARA	**56,143**
197	ROMEO AGATA	**56,095**
198	PIRAS SONIA	**56,053**
199	LA DELFA LAVINIA	**56,031**
200	SPADA CORRADO	**56,022**
201	UGLIANO DEBORA	**56,000**
202	BERTONCELLO NOEMI	**56,000**
203	SCHIAVO MATTEO	**56,000**
204	GALLINA FEDERICA	**56,000**
205	FAGGIONI VALERIO	**56,000**
206	GIACOBBO CHIARA	**55,386**
207	DI PALMA DOMENICO	**55,380**

208	MOSCATELLI DAIANA	**55,300**
209	CARBONE SANTA	**55,095**
210	SACCOMANDI JESSICA	**55,090**
211	GREMITO OLGA	**55,059**
212	BIGHETTI GIULIA	**55,047**
213	RAMINA CHIARA	**55,020**
214	MORRONE SALVATORE	**55,019**
215	PUCCI CECILIA	**55,010**
216	ROSANO ALESSANDRO	**55,000**
217	ROCCHETTI MARCO	**55,000**
218	STORTI ALICE	**55,000**
219	PARODI VALERIA	**55,000**
220	POLIERI PIETRO	**54,890**
221	CARMINA CARMELA MARIA	**54,599**
222	BIZZOCO DANILO	**54,270**
223	CANALE MARTA	**54,041**
224	FERRARA ANGELA	**54,023**
225	IELPO GIAMINA	**54,019**
226	RENIERO LORENZA	**54,000**
227	SCAPIN ENRICA	**54,000**
228	BOC GABRIELA	**54,000**
229	PEDONE MARIA ROSARIA	**53,559**
230	BERTAGGIA DAIANA	**53,288**
231	BALDISSERA ANNA	**53,152**
232	PAURO CATERINA	**53,092**
233	MARINOSCI ALESSANDRA	**53,052**
234	MAGNAGUAGNO MARTINA	**53,042**
235	DI SANTO DAVIDE	**53,000**
236	BARBAGALLO ELISA	**53,000**
237	MANTELLASSI DAVIDE	**53,000**
238	STRATAN MARGARITA	**52,300**
239	CARBONE FEDERICA MIRIAM	**52,295**
240	CUCCO BENEDETTA	**52,053**
241	BARTOLI VALENTINA	**52,000**
242	POLILLO ANNA FRANCESCA	**51,114**
243	BRENCA ADRIANO	**51,047**

***** Riserva ai sensi dell'art. 1014, comma 3 e 4, e dell'art. 678, comma 9, del D.lgs. 66/2010, così come integrato dall'art. 4, comma 1, lettera pp), del D.Lgs. 20/2012

(Deliberazione del Direttore Generale n. 564 di reg. del 18.06.2015)

Concorso Pubblico, Bando n. 04/2015, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Dirigente Sanitario (profilo professionale: Medici - disciplina: Medicina Interna)

Progr.	COGNOME E NOME	PUNTI SU 100
1	GOBBO ANNACHIARA	**84,519**
2	SOPRANA MARCO	**79,274**
3	PLANO STEFANIA	**78,358**
4	CARDARELLI SILVIA	**77,563**
5	DI VECE FRANCESCA	**77,201**

6	FRICIA TIZIANA	**76,572**
7	MANNA DANIELE	**76,336**
8	CALABRIA STEFANO	**75,630**
9	IRACE ROSARIA	**74,100**
10	DI POMPONIO ANTONELLA	**73,922**
11	CERIOTTI CARLA	**71,295**
12	NEGRO ISABELLA	**67,909**

(Deliberazione del Direttore Generale n. 742 di reg. del 13.08.2015)

Il Direttore Generale Avv. Daniela Carraro

(Codice interno: 305361)

AZIENDA ULSS N. 7, PIEVE DI SOLIGO (TREVISO)

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato di n. 1 dirigente medico cure palliative.

E' indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato di:
- n. 1 DIRIGENTE MEDICO CURE PALLIATIVE.

Le domande dovranno essere compilate unicamente tramite procedura telematica attiva sul sito www.ulss7.iscrizioneconcorsi.it, entro il termine del **17° giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nel BUR Veneto**. Il testo integrale dell'avviso è stato inserito nel sito aziendale www.ulss7.it. - alla sezione concorsi - casella avvisi.
Per ogni ulteriore informazione e precisazione, rivolgersi alla sezione concorsi dell'u.o.c. risorse umane dell'U.L.S.S. n. 7 - Via Lubin n. 16 - 31053 PIEVE DI SOLIGO (TV) - Tel. 0438/664303 - 425 - 500.

Il Direttore della U.O.C. Risorse Umane Dott.ssa Cristina Bortoluzzi

(Codice interno: 305329)

AZIENDA ULSS N. 7, PIEVE DI SOLIGO (TREVISO)

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato di n. 2 collaboratori professionali sanitari infermieri cat. D.

E' indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato di:
- n. 2 COLLABORATORI PROFESSIONALI SANITARI INFERMIERI CAT. D.

Le domande dovranno essere compilate unicamente tramite procedura telematica attiva sul sito www.ulss7.iscrizioneconcorsi.it, entro il termine del **17° giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nel BUR Veneto**. Il testo integrale dell'avviso è stato inserito nel sito aziendale www.ulss7.it. - alla sezione concorsi - casella avvisi.
Per ogni ulteriore informazione e precisazione, rivolgersi alla sezione concorsi della u.o.c. risorse umane dell'U.L.S.S. n. 7 - Via Lubin n. 16 - 31053 PIEVE DI SOLIGO (TV) - Tel. 0438/664303 - 425 - 500.

Il Direttore della U.O.C. Risorse Umane Dott.ssa Cristina Bortoluzzi

(Codice interno: 305385)

AZIENDA ULSS N. 8, ASOLO (TREVISO)

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per conferimenti incarichi, a tempo determinato per Dirigente Medico nella disciplina di chirurgia generale con formazione specifica nella patologia della mammella.

Deliberazione n. 987 del 20.08.2015.

Scadenza: **ore 12,00 del 17° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto**.

Per informazioni e per ricevere copia del suddetto avviso, rivolgersi all'Unità Operativa Personale Dipendente e Convenzionato - Ufficio Concorsi - di Asolo (telefono 0423/526124). Il bando integrale è consultabile anche sul sito internet://www.ulssasolo.ven.it

Il Direttore Generale dott. Bortolo Simoni

(Codice interno: 303577)

AZIENDA ULSS N. 15, ALTA PADOVANA

Avviso pubblico per l'eventuale assunzione di personale, con profilo professionale di Collaboratore Professionale Saniatrio - Personale della Riabilitazione - Ortottista/Assistente in Oftalmologia - Cat. D, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato. (Deliberazione n. 569 del 30.07.2015).

I candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni in materia e, in particolare, dal D.P.R. n. 220 del 27.03.2001.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle **ore 12.00 del 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto di bando di avviso pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto**.

Il Bando e il facsimile della domanda di partecipazione sono disponibili sul sito internet www.ulss15.pd.it.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al Dipartimento Giuridico Economico - U.O.C. Risorse Umane - Sezione Concorsi - dell'ULSS n. 15 - tel. 0499324267 (dal Lunedì al Venerdì - ore 09.00-13.00).

Il Dirigente responsabile Dott. Tullio Zampieri

(Codice interno: 305431)

AZIENDA ULSS N. 15, ALTA PADOVANA

Avviso pubblico, per il conferimento dell'incarico di Direttore di Struttura Complessa dell'Unità Operativa Complessa di Oncologia.

In esecuzione di quanto stabilito dal Direttore Generale con Deliberazione n. 626 del 18.08.2015 è indetto un Avviso, per titoli e colloquio, per l'attribuzione dell'incarico di Direttore di Struttura Complessa dell'Unità Operativa Complessa di Oncologia:

Categoria Proferssionale: Medica

Area: Area Medica e delle specialità Mediche

Disciplina: Oncologia

L'incarico avrà durata di cinque anni. Tenuto conto dei limiti di età per il collocamento in quiescenza dei dipendenti e la durata del contratto (quinquennale), l'assegnazione dell'incarico non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per il compimento del limite massimo di età. L'incarico potrà essere rinnovato, ai sensi di quanto disposto dall'art. 15 ter, co. 2 del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

Come previsto dal punto 1, art. 7 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, vengono garantite parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

PROFILO PROFESSIONALE

Il Direttore Generale, informato il Collegio di Direzione, ha definito il profilo professionale del Direttore dell'Unità Operativa Complessa di Oncologia di Ospedale, come specificato nell'allegato 1 al presente bando.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

1. Cittadinanza Italiana: sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Per i cittadini degli Stati membri della Comunità Economica Europea e degli Stati Terzi, sono richiamate le disposizioni di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 25, co. 2 del D.Lgs. 251/2007, così come modificati dall'art. 7 della Legge 6.08.2013, n. 97;
2. Idoneità fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego è effettuato, a cura dell'Azienda ULSS prima dell'immissione in servizio.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

1. Laurea in Medicina e Chirurgia;
2. Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici, ovvero iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea, fermo restando, in questo caso, l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia, prima dell'assunzione in servizio;
3. Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina indicata, o in disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina indicata. (art. 5, co.1, lettera b e co. 2 del DPR 484/97). L'anzianità di servizio utile per l'accesso deve essere maturata secondo le disposizioni contenute nell'art. 10 del D.P.R. 484/97.
4. attestato di formazione manageriale di cui all'art. 5, comma 1, lett. D) del DPR 484/97. Si prescinde da tale requisito fino all'espletamento del primo corso di formazione, fermo restando l'obbligo, per colui che ottiene l'incarico, di acquisire l'attestato nel primo corso utile.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente avviso, per la presentazione delle domande di ammissione.

DOMANDA DI AMMISSIONE

La domanda dovrà essere compilata dall'interessato, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., per il caso di dichiarazione mendace e falsità in atti, con ordine - chiarezza e precisione, seguendo lo schema esemplificativo (modulo "A"), che si allega al presente bando.

La domanda deve essere scritta con caratteri chiari e leggibili. La firma IN ORIGINALE, in calce alla stessa, ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 445/2000, non deve essere autenticata e non è soggetta all'imposta di bollo.

La mancata sottoscrizione della domanda stessa costituisce motivo di esclusione dal concorso.

L'omissione nella domanda anche di una sola dichiarazione relativa ai requisiti richiesti, non altrimenti rilevabili, determina l'esclusione dal concorso.

L'istanza di ammissione, indirizzata al Direttore Generale, dovrà pervenire al Protocollo dell'Azienda ULSS 15, entro il termine perentorio delle **ore 12.00 del 30° giorno, successivo alla data di pubblicazione del presente avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica**. Si terrà conto delle domande che perverranno dopo tale termine, purché spedite a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine stesso.

Il termine per la presentazione dell'istanza e dei documenti è perentorio. Pertanto, l'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto. Non saranno, di conseguenza, presi in considerazione i documenti che perverranno o che saranno spediti dopo il termine utile per la presentazione della domanda.

Qualora la scadenza coincida con un sabato o con un giorno festivo, il termine per la presentazione delle domande è fissato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.

Le domande devono essere presentate esclusivamente con una delle modalità seguenti:

a -consegnate direttamente:

- all'Unità Operativa "Risorse Umane" - Sezione Concorsi - dell'Azienda ULSS n.15 - Via P. Cosma, 1 - Camposampiero - orario di apertura: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 - per eventuali informazioni;

- all'Ufficio Protocollo dell'Azienda ULSS n. 15 - Via Casa di Ricovero, 40 Cittadella - accesso da Borgo Musiletto - orario di apertura dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e il Giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.00 - esclusivamente per la consegna della domanda

b -spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

- L'indirizzo a cui inviare la domanda è il seguente: - Al Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 15 - Via Casa di Ricovero, n. 40 - 35013 Cittadella - PD.

c -Inoltrate, nel rispetto dei termini indicati nel presente bando, anche utilizzando la casella di posta elettronica certificata, al seguente indirizzo PEC dell'Azienda Ulss n. 15 "Alta Padovana": concorsi@pec.ulss15.pd.it.

Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all'utilizzo da parte del candidato di una propria casella di posta elettronica certificata. Pertanto, non sarà ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all'indirizzo PEC aziendale sopraindicato. Analogamente, non sarà considerato valido, ai fini della partecipazione al concorso, l'invio ad un altro, ancorché certificato, indirizzo di posta elettronica di questa Azienda. Il candidato dovrà comunque allegare, copia di un documento valido di identità.

Gli allegati PEC dovranno avere le seguenti caratteristiche per poter garantire il loro trattamento ai fini concorsuali:

1. Tutti i documenti elettronici dovranno essere in formato PDF generando possibilmente un file unico per più documenti;
2. I documenti cartacei devono essere acquisiti con lo scanner come segue: foto in bianco e nero - dimensioni originali - risoluzione max 200 dpi - formato PDF;
3. Tutti i file PDF generati e relativi ai precedenti punti 1 e 2, dovranno essere contenuti in una cartella compressa formato ZIP nominandolo con "cognome.nome.zip" che non dovrà superare la dimensione massima di 10 MB;
4. Per tutti i documenti firmati digitalmente è consigliabile convertirli prima della firma nel formato PDF/A.

Per esempio utilizzando il software free Solid PDF Creator scaricabile dal sito http://www.freepdfcreator.org/it/ .

Il mancato rispetto, da parte dei candidati, del termine sopra indicato per la presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso.

Il candidato deve comunicare, con nota datata e sottoscritta, le eventuali successive variazioni di indirizzo, di recapito, di casella di posta certificata.

L'Amministrazione declina, fin d'ora, ogni responsabilità per l'eventuale dispersione di comunicazioni dovute ad inesatte indicazioni di recapito da parte del candidato, oppure alla mancata, o tardiva, comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, ovvero ad eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa. Nel caso di indirizzo di posta certificata o di variazione dello stesso l'Amministrazione non risponderà se la comunicazione non risulterà esatta.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Si precisa che, ai sensi della Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 15 (legge di stabilità 2012) i candidati non dovranno chiedere o produrre alla Pubblica Amministrazione certificazioni di stati, qualità personali o fatti che risultano in possesso alla stessa.

Pertanto i documenti allegati alla domanda sono i seguenti:

- un curriculum formativo e professionale, redatto in carta semplice, compilando il MODULO B, datato e firmato dal concorrente, nel quale siano indicate le attività professionali e di studio idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera, con particolare riferimento agli elementi indicati nel suddetto schema e che sono ripresi nel capitolo Criteri sul colloquio sulla valutazione dei titoli (pag. 5). Si precisa che il curriculum dovrà essere compilato seguendo lo schema e le modalità del modulo B in allegato, per permettere alla Commissione un adeguato esame comparativo dei curricula dei candidati.

Il curriculum potrà essere completato con le dichiarazioni sostitutive previste dal D.P.R. 445/2000, di cui agli allegati C, D ed E.

- un elenco in carta semplice di quanto presentato, datato e firmato;
- fotocopia di un documento d'identità personale in corso di validità;
- alla domanda di partecipazione il concorrente dovrà altresì allegare, in quanto oggetto di valutazione, come specificato a pag. 5 del presente bando:
- l'attestazione, rilasciata dalla struttura di riferimento/appartenenza, relativa alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività ed alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
- l'attestazione relativa alla tipologia ed alla quantità delle prestazioni effettuate dal candidato. Le casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla pubblicazione dell'avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità operativa di appartenenza.

Si precisa che nel caso questa documentazione non fosse presente la Commissione non procederà all'attribuzione del relativo punteggio.

AUTOCERTIFICAZIONI

Il candidato può presentare, con riferimento al curriculum dichiarazioni sostitutive, come di seguito precisato:

1. Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. (vedi modulo "C"), da utilizzare, in particolare, per autocertificare i servizi prestati presso strutture pubbliche e/o private, nonché attività didattica, frequenza volontaria, stage, volontariato, tirocini e prestazioni occasionali;
2. Dichiarazioni sostitutive di certificazioni, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. (vedi modulo"D"), relative, ad esempio, a: titoli di studio, iscrizione in albi tenuti dalla pubblica amministrazione, appartenenza ad ordini professionali, qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione e di aggiornamento, di qualificazione tecnica e comunque tutti gli altri stati, fatti e qualità personali previsti dallo stesso art. 46;
3. Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ai sensi art. 19 DPR 445/2000 s.m.i. (vedi Modulo E), per autocertificare la conformità delle copie allegate, ad esempio per le eventuali copie di diplomi e corsi di studio, di formazione, di pubblicazioni, etc.. Le pubblicazioni devono essere prodotte in originale o copia autenticata ai sensi di legge o in copia semplice con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (modulo "E") che ne attesti la conformità all'originale. Esse devono essere edite a stampa, non manoscritte, né dattiloscritte, né poligrafate. Non saranno valutate le pubblicazioni di cui non risulti individuato l'apporto del candidato.

- Le dichiarazioni sostitutive devono contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie e previste dalla certificazione che sostituiscono; per poter effettuare una corretta valutazione dei titoli, in carenza o comunque in presenza di dichiarazioni non in regola o che non permettano di avere informazioni precise sul titolo o sui servizi, non verrà tenuto conto delle dichiarazioni rese.

- Non saranno prese in considerazione dichiarazione sostitutive non redatte in conformità alle prescrizioni di cui agli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000, l'Amministrazione procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive eventualmente rese. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dal rapporto d'impiego conseguito sulla base della documentazione suddetta.

Il candidato deve produrre una singola fotocopia di un documento di identità valido.

In caso di accertamento di dichiarazioni non rispondenti a veridicità, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.

CRITERI SUL COLLOQUIO E SULLA VALUTAZIONE DEI TITOLI

La Commissione, nominata dal Direttore Generale, è composta, come previsto dall'art. 4 del D.L. 13.09.2012, n. 158, convertito nella Legge 8.11.2012, n. 189, che ha modificato l'art. 15 del D.Lgs. 30.12.21992, n. 502, dal Direttore Sanitario e da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell'incarico da conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo costituito dall'insieme degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali del SSN. Nelle more della costituzione dell'elenco nazionale dei direttori relativo alla disciplina interessata, su richiesta dell'Azienda, il suddetto elenco viene fornito dalla Segreteria Regionale per la Sanità - Direzione Personale SSR. Le procedure di sorteggio sono effettuate da apposita Commissione, nominata a tale scopo dal Direttore Generale. La data ed il luogo del sorteggio verrà pubblicata nel sito aziendale www.u.ss15.pd.it almeno 15 giorni prima della data di svolgimento dello stesso, nel caso venga nominato un componente che risulti impossibilitato a partecipare alle sedute della Commissione, il sorteggio verrà ripetuto il 15° giorno successivo.

Il Direttore Generale, a seguito della verifica, da parte dell'ufficio competente, del possesso dei requisiti generali e specifici da parte dei candidati, con atto deliberativo ammette i candidati all'avviso. Ai candidati non ammessi verrà inviata comunicazione scritta. I candidati ammessi saranno convocati con lettera raccomandata, non meno di 15 giorni prima della data fissata per il colloquio.

Per la determinazione e valutazione dell'anzianità di servizio utile per l'accesso, si fa riferimento a quanto previsto dagli artt. 10, 11, 12 e 13 del DPR n. 484/97.

La Commissione prima dello svolgimento del colloquio, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione, da formalizzare nel relativo verbale, del curriculum dei candidati e procede al effettuare la relativa valutazione. La Commissione ha a disposizione 80 punti (30 punti per il colloquio e 50 per i titoli). Per la valutazione del Curriculum, redatto secondo lo schema allegato modulo B, la Commissione dispone fino ad un massimo di 50 punti così ripartiti:

a)	tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime:	massimo punti	5
b)	posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione:	massimo punti	15
c)	alla tipologia ed alla quantità delle prestazioni effettuate dal candidato. Le casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla pubblicazione dell'avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità operativa di appartenenza:	massimo punti	20
d)	alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma di laurea o di specializzazione con indicazione delle ore annue di insegnamento:	massimo punti	3
e)			

	ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore un anno con esclusione dei tirocini obbligatori, nonché alla partecipazione a corsi, congressi , convegni e seminari, anche effettuati all'estero, valutati secondo i criteri dell'art. 9 del DPR n. 484/1997:	massimo punti	2
f)	produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione di lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica:	massimo punti	5

La Commissione prima dell'inizio colloquio, predetermina i quesiti da porre ai candidati, mediante estrazione a sorte.

I punti relativi al colloquio sono complessivamente 30 ed il superamento della prova colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Al termine della procedura comparativa, la Commissione presenta al Direttore Generale una terna di candidati idonei, formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti a seguito della valutazione complessiva, frutto di un'analisi comparativa riguardante i curricula, i titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, i volumi dell'attività svolta, l'aderenza al profilo ricercato, gli esiti del colloquio.

La relazione della Commissione, redatta in forma sintetica, è pubblicata sul sito internet www.ulss15.pd.it, nell'home page a destra: Concorsi - Avvisi di Struttura Complessa - Pubblicazioni finali.

CONFERIMENTO DELL'INCARICO

Il Direttore Generale, sulla scorta dei risultati dei lavori della Commissione, esamina la terna di candidati selezionati e conferisce l'incarico. Qualora ritenga di attribuire l'incarico a uno dei due dirigenti che non hanno conseguito il miglior punteggio, deve motivare analiticamente la sua scelta. Le motivazioni di tale scelta da parte del Direttore Generale sono pubblicate nel sito aziendale www.ulss15.pd.it: Concorsi - Avvisi di Struttura Complessa - Pubblicazioni finali.

In ogni caso il conferimento è condizionato alla effettiva sussistenza della copertura finanziaria nell'ambito dei vincoli normativi e provvedimentali che risulteranno vigenti alla data del suddetto conferimento.

Ai sensi dell'art. 13 del CCNL dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria del SSN - 8.6.2000 - l'incarico sarà attivato a seguito di stipula di apposito contratto individuale di lavoro subordinato, secondo lo schema individuato dalla Regione Veneto con DGR n. 342 del 19.03.2013. Il rapporto di lavoro è di tipo esclusivo, fatta salva la possibilità di opzione per il rapporto non esclusivo, secondo le modalità e i tempi previsti dalle norme in vigore.

Successivamente alla nomina, prima della sottoscrizione del contratto, l'incaricato dovrà dichiarare, a pena nullità della successiva stipula di contratto, di non trovarsi nelle condizioni di inconferibilità e incompatibilità previste dal Decreto Legislativo 8.04.2013, n. 39.

L'incarico di Direttore è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei mesi, a decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla base della valutazione di cui all'art. 15, comma 5, del D.Lgs. 502/1992, come modificato dal D.L. n. 158/2012, così come convertito nella Legge 198/2012, sopra citata.

All'assegnatario dell'incarico verrà attribuito il trattamento economico previsto dai CC.CC.NN.LL. per l'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.

Alla scadenza dell'incarico, il rinnovo ed il mancato rinnovo sono disposti con provvedimento motivato dal Direttore Generale, previa verifica dell'espletamento dell'incarico, da parte del Collegio Tecnico, in conformità all'art. 15, comma 5, del D.Lgs. 502/1992, come modificato dal D.L. n. 158/2012 e come convertito dalla Legge 198/2012.

RESTITUZIONE DEI DOCUMENTI E DEI TITOLI

I documenti ed i titoli presentati con la domanda di partecipazione all'avviso non saranno restituiti agli interessati se non una volta trascorsi i termini fissati dalla legge per eventuali ricorsi, a seguito di richiesta scritta da parte dell'interessato.

La restituzione per via postale verrà effettuata dall'Azienda solo a seguito richiesta scritta e mediante contrassegno.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D. L.vo 30.06.2003 n. 196 - art.13, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Azienda ULSS n. 15 - Ufficio Concorsi , Via P.Cosma n. 1, Camposampiero (PD), per le finalità di gestione del avviso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente alla conclusione della procedura concorsuale ed all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo svolgimento delle procedure concorsuali.

Si precisa, inoltre, conformemente a quanto previsto dalla Regione Veneto, che ha disciplinato la presente materia ai sensi dell'art. 4, c.1 del D.L. 13.09.2012, n. 158, convertito nella Legge 8.11.2012, n. 189, che i curricula dei candidati che si presenteranno al prescritto colloquio, verranno pubblicati nel sito internet aziendale www.ulss15.pd.it : Concorsi - Avvisi di Struttura Complessa - Pubblicazioni finali, con la precisazione che i curricula dei tre candidati che verranno selezionati dalla commissione, saranno pubblicati nel sito prima della decisione del Direttore Generale.

DISPOSIZIONI FINALI

La durata massima del presente procedimento concorsuale è di 12 mesi, a decorrere dalla data di scadenza del bando, indicato a pag. 1 nel riquadro in alto a destra. Si intende conclusa la procedura con l'atto formale di conferimento incarico, adottato dal Direttore Generale.

Con la partecipazione all'avviso, è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale delle ULSS. In particolare si sottolinea che la presentazione della documentazione e la successiva presenza al colloquio da parte dei candidati, autorizza questa amministrazione alla prescritta pubblicazione nel sito aziendale dei curricula, come sopra precisato.

L'Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di revocare, annullare, sospendere o riaprire i termini del presente avviso e di non conferire l'incarico, dandone comunicazione agli interessati.

In via preventiva, l'amministrazione stabilisce che, nel caso di dimissioni o decadenza del dirigente nominato, possa sostituire quest'ultimo con uno dei due professionisti inclusi nella terna iniziale, nell'arco dei due anni successivi al conferimento dell'incarico.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

Per informazioni e chiarimenti in merito i candidati potranno rivolgersi all' U.O.C. Risorse Umane - Sezione Concorsi, dell'Azienda ULSS n. 15 - Tel. 049/9324272 - 4267 - e-mail: concorsi@ulss15.pd.it e segreteria.personale@ulss15.pd.it.

Il bando e il facsimile della domanda di partecipazione, nonché il facsimile del curriculum sono inoltre disponibili sul sito internet www.ulss15.pd.it.

Il Direttore Generale Dott. Francesco Benazzi

(seguono allegati)

Azienda
U.L.S.S.15
ALTA PADOVANA
Regione del Veneto

Allegato 1 al bando struttura complessa 6/2015

DIRETTORE DELL'UNITA' OPERATIVA COMPLESSA DI ONCOLOGIA

(Ruolo: Sanitario; Profilo professionale: Medici; Disciplina Oncologia)

1. Profilo oggettivo della struttura:

L'Azienda Ulss n. 15 "Alta Padovana" di Cittadella ha un ambito territoriale di 582 Kmq, costituito dai territori di 28 Comuni. La popolazione residente è di circa 270.000 abitanti. Il territorio è organizzato in due distretti e due Presidi Ospedalieri.

I due distretti sono:

Distretto n. 1 Sud Est, che comprende i comuni di: Borgoricco, Campodarsego, Camposampiero, Loreggia, Massanzago, Piombino Dese, San Giorgio delle Pertiche, Santa Giustina in Colle, Trebaseleghe, Vigodarzere, Vigonza,Villa del Conte, Villanova di Camposampiero.

Distretto n. 2 Nord Ovest, che comprende i comuni di: Campodoro, Campo San Martino, Carmignano di Brenta, Cittadella, Curtarolo, Fontaniva, Galliera Veneta, Gazzo, Grantorto, Piazzola sul Brenta, San Pietro in Gù, San Giorgio in Bosco, San Martino di Lupari, Tombolo, Villafranca Padovana.

A decorrere dall'1.09.2015 il territorio dell'Azienda è organizzato in un unico distretto socio-sanitario.

I due presidi ospedalieri sono:
Presidio Ospedaliero di Camposampiero;
Presidio Ospedaliero di Cittadella;
ognuno dei quali si sviluppa su un distinto complesso edilizio ospedaliero, per un totale complessivo di 690 posti letto di cui 345 per il presidio ospedaliero di Cittadella e 345 per il presidio ospedaliero di Camposampiero. Oltre all'assistenza ospedaliera propriamente detta, presso i presidi ospedalieri vengono erogate anche attività ambulatoriali specialistiche.

L'Unità Operativa Complessa di Oncologia, all'interno della struttura tecnico funzionale (macrostruttura) di Ospedale – Presidio Ospedaliero di Rete, articolato su due sedi, prevede **n. 2 posti letto** ed un'apicalità.

Per quanto riguarda l'attività dell'Unità Operativa di Oncologia, riportiamo le tabelle riassuntive che seguono e relative alle attività specifiche dell'Unità Operativa:

ATTIVITA' ONCOLOGIA - ANNO 2014

ATTIVITA' SPECIALISTICA

TIPOLOGIA	CAMPOSAMPIERO	CITTADELLA	**TOTALE**
VISITE (COMPRESI CONTROLLI)	3.826	3.742	**7.568**
COLLOQUIO PSICOLOGICO CLINICO	620	279	**899**
INIEZIONE O INFUSIONE DI SOSTANZE CHEMIOTERACHE	2.943	2.641	**5.584**
INIEZIONE O INFUSIONE DI ALTRE SOSTANZE	667	818	**1.485**
ALTRE PRESTAZIONI	712	1.507	**2.219**
TOTALE	**8.768**	**8.987**	**17.755**

ATTIVITA' DI RICOVERO

TIPOLOGIA	CAMPOSAMPIERO	CITTADELLA	**TOTALE**
POSTI LETTO ORDINARI	4	-	**4**
NR. RICOVERI	113	-	**113**
GIORNATE DI DEGENZA	1.122	-	**1.122**
VALORE RICOVERI	497.993,00	-	**497.993**

La dotazione organica dell'U.O.C. di Oncologia di Ospedale è costituita da:

- n. 7 medici, di cui un primario;
- n. 1 psicologo;
- n. 1 caposala;
- n. 11 infermieri;
- n. 3 operatori socio sanitari;
- n. 1 unità di personale per la segreteria amministrativa

2. Profilo soggettivo: competenze specifiche per ricoprire la funzione

Per il conferimento dell'incarico di Struttura Complessa di Oncologia di Ospedale, le attitudini richieste sono inerenti a:

- comprovata esperienza nell'ambito della diagnosi e del trattamento (anche quello integrato con le altre discipline) dei tumori solidi, in particolare delle neoplasie del distretto uro-genitale, del tratto gastroenterico, della mammella, del polmone e di quello cervico facciale;
- ulteriore esperienza nei trattamenti loco regionali per patologie come il carcinoma epatico primitivo e i tumori neuroendocrini e il trattamento per le patologie neoplastiche delle ghiandole endocrine;

- adeguata formazione manageriale, con particolare riferimento alla gestione delle risorse assegnate, alla valutazione dei costi dell'attività ospedaliera ed al technology assessement in ambito diagnostico;
- capacità di attivare e condurre studi clinici, sia osservazionali che interventistici, in autonomia e in collaborazione, in particolare su aspetti innovativi legati all'utilizzo di nuove molecole e di nuovi protocolli operativi;
- buona capacità comunicativa nei rapporti coi Pazienti e all'interno del gruppo di lavoro;
- attitudine alla leadership, stimolando le motivazioni, la suddivisione dei compiti, l'aggiornamento continuo e la collaborazione a risolvere i problemi all'interno dell'equipe;
- particolare attenzione al rapporto col Paziente, nell'ottica di favorire costantemente gli aspetti legati all'umanizzazione delle cure;
- attitudine e disponibilità all'innovazione in ambito informatico;
- adeguate capacità e predisposizione a favorire un clima collaborativo con la altre U.O. dei presidi ospedalieri, con i medici di medicina generale e con le associazioni di volontariato, anche in funzione di una necessaria integrazione ospedale-territorio;
- capacità di affermare e favorire i concetti di multidisciplinarietà e multiprofessionalità in ambito diagnostico e terapeutico;
- predisposizione a mantenere un ruolo attivo e collaborativo all'interno della Rete Oncologica Veneta.

L'incarico comporta funzioni di direzione e organizzazione del servizio, di gestione delle risorse umane afferenti al Servizio stesso, di monitoraggio e proposizione di interventi mirati al rispetto del budget ed all'adozione di tutte le azioni necessarie al corretto ed efficace espletamento dell'attività. In particolare le competenze specifiche richieste per la gestione della struttura sono le seguenti:

- capacità di gestione delle risorse umane, materiali, tecnologiche e finanziarie nell'ambito di un budget assegnato e ai relativi obiettivi annualmente assegnati;
- attitudine ad inserire, coordinare e valutare il personale della struttura relativamente alle competenze professionali ed ai comportamenti organizzativi;
- capacità di programmare i fabbisogni delle risorse in relazione al budget assegnato e alle attività/volumi di prestazioni svolte;
- promuovere e gestire riunioni a carattere organizzativo e clinico, favorendo condivisione del lavoro in équipe e integrazione con le altre strutture aziendali;
- favorire l'informazione dell'utente;
- promuovere il corretto utilizzo delle apparecchiature specialistiche di competenza;
- programmare il fabbisogno di materiale ed attrezzature delle strutture di competenza in aderenza al budget;
- favorire l'introduzione di nuovi modelli organizzativi, l'adozione di procedure innovative e corretta applicazione delle procedure operative diagnostiche;
- capacità di gestire i conflitti interni al gruppo e costruire un buon clima organizzativo;
- promuovere l'osservanza del codice di comportamento dei pubblici dipendenti, della normativa in ambito di anticorruzione e dei regolamenti aziendali;
- capacità di conseguire gli obiettivi di budget assegnati dalla Direzione Strategica sia in termini di produttività che di contenimento dei costi (sistema di programmazione e budget);
- attuazione di modelli assistenziali impostati sulle tematiche del risk menagemente e sulla prevenzione degli incidenti da chemioterapia e delle infezioni.

(Codice interno: 305388)

AZIENDA ULSS N. 15, ALTA PADOVANA

Avviso pubblico, per il conferimento dell'incarico di Direttore di Struttura Complessa dell'Unità Operativa Complessa di Anatomia e Istologia Patologica.

In esecuzione di quanto stabilito dal Direttore Generale con Deliberazione n. 593 del 06.08.2015 è indetto un Avviso, per titoli e colloquio, per l'attribuzione dell'incarico di Direttore di Struttura Complessa dell'Unità Operativa Complessa Anatomia e istologia Patologica:

Categoria Proferssionale: Medica

Area: Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi

Disciplina: Anatomia Patologica

L'incarico avrà durata di cinque anni. Tenuto conto dei limiti di età per il collocamento in quiescenza dei dipendenti e la durata del contratto (quinquennale), l'assegnazione dell'incarico non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per il compimento del limite massimo di età. L'incarico potrà essere rinnovato, ai sensi di quanto disposto dall'art. 15 ter, co. 2 del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

Come previsto dal punto 1, art. 7 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, vengono garantite parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

PROFILO PROFESSIONALE

Il Direttore Generale, informato il Collegio di Direzione, ha definito il profilo professionale del Direttore dell'Unità Operativa Complessa di Anatomia e Istologica Patologica, come specificato nell'allegato 1 al presente bando.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

1. Cittadinanza Italiana: sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Per i cittadini degli Stati membri della Comunità Economica Europea e degli Stati Terzi, sono richiamate le disposizioni di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 25, co. 2 del D.Lgs. 251/2007, così come modificati dall'art. 7 della Legge 6.08.2013, n. 97;
2. Idoneità fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego è effettuato, a cura dell'Azienda ULSS prima dell'immissione in servizio.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

1. Laurea in Medicina e Chirurgia;
2. Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici, ovvero iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea, fermo restando, in questo caso, l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia, prima dell'assunzione in servizio;
3. Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina indicata, o in disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina indicata. (art. 5, co.1, lettera b e co. 2 del DPR 484/97). L'anzianità di servizio utile per l'accesso deve essere maturata secondo le disposizioni contenute nell'art. 10 del D.P.R. 484/97.
4. attestato di formazione manageriale di cui all'art. 5, comma 1, lett. D) del DPR 484/97. Si prescinde da tale requisito fino all'espletamento del primo corso di formazione, fermo restando l'obbligo, per colui che ottiene l'incarico, di acquisire l'attestato nel primo corso utile.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente avviso, per la presentazione delle domande di ammissione.

DOMANDA DI AMMISSIONE

La domanda dovrà essere compilata dall'interessato, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., per il caso di dichiarazione mendace e falsità in atti, con ordine - chiarezza e precisione, seguendo lo schema esemplificativo (modulo "A"), che si allega al presente bando.

La domanda deve essere scritta con caratteri chiari e leggibili. La firma IN ORIGINALE, in calce alla stessa, ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 445/2000, non deve essere autenticata e non è soggetta all'imposta di bollo.

La mancata sottoscrizione della domanda stessa costituisce motivo di esclusione dal concorso.

L'omissione nella domanda anche di una sola dichiarazione relativa ai requisiti richiesti, non altrimenti rilevabili, determina l'esclusione dal concorso.

L'istanza di ammissione, indirizzata al Direttore Generale, dovrà pervenire al Protocollo dell'Azienda ULSS 15, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 30° giorno, successivo alla data di pubblicazione del presente avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Si terrà conto delle domande che perverranno dopo tale termine, purché spedite a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine stesso.

Il termine per la presentazione dell'istanza e dei documenti è perentorio. Pertanto, l'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto. Non saranno, di conseguenza, presi in considerazione i documenti che perverranno o che saranno spediti dopo il termine utile per la presentazione della domanda.

Qualora la scadenza coincida con un sabato o con un giorno festivo, il termine per la presentazione delle domande è fissato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.

Le domande devono essere presentate esclusivamente con una delle modalità seguenti:

a -consegnate direttamente:

- all'Unità Operativa "Risorse Umane" - Sezione Concorsi - dell'Azienda ULSS n.15 - Via P. Cosma, 1 - Camposampiero - orario di apertura: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 - per eventuali informazioni;

- all'Ufficio Protocollo dell'Azienda ULSS n. 15 - Via Casa di Ricovero, 40 Cittadella - accesso da Borgo Musiletto - orario di apertura dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e il Giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.00 - esclusivamente per la consegna della domanda.

b -spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

- L'indirizzo a cui inviare la domanda è il seguente: - Al Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 15 - Via Casa di Ricovero, n. 40 - 35013 Cittadella - PD.

c -Inoltrate, nel rispetto dei termini indicati nel presente bando, anche utilizzando la casella di posta elettronica certificata, al seguente indirizzo PEC dell'Azienda Ulss n. 15 "Alta Padovana": concorsi@pec.ulss15.pd.it.

Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all'utilizzo da parte del candidato di una propria casella di posta elettronica certificata. Pertanto, non sarà ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all'indirizzo PEC aziendale sopraindicato. Analogamente, non sarà considerato valido, ai fini della partecipazione al concorso, l'invio ad un altro, ancorché certificato, indirizzo di posta elettronica di questa Azienda. Il candidato dovrà comunque allegare, copia di un documento valido di identità.

Gli allegati PEC dovranno avere le seguenti caratteristiche per poter garantire il loro trattamento ai fini concorsuali:

1. Tutti i documenti elettronici dovranno essere in formato PDF generando possibilmente un file unico per più documenti;
2. I documenti cartacei devono essere acquisiti con lo scanner come segue: foto in bianco e nero - dimensioni originali - risoluzione max 200 dpi - formato PDF;
3. Tutti i file PDF generati e relativi ai precedenti punti 1 e 2, dovranno essere contenuti in una cartella compressa formato ZIP nominandolo con "cognome.nome.zip" che non dovrà superare la dimensione massima di 10 MB;
4. Per tutti i documenti firmati digitalmente è consigliabile convertirli prima della firma nel formato PDF/A.

Per esempio utilizzando il software free Solid PDF Creator scaricabile dal sito http://www.freepdfcreator.org/it/ .

Il mancato rispetto, da parte dei candidati, del termine sopra indicato per la presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso.

Il candidato deve comunicare, con nota datata e sottoscritta, le eventuali successive variazioni di indirizzo, di recapito, di casella di posta certificata.

L'Amministrazione declina, fin d'ora, ogni responsabilità per l'eventuale dispersione di comunicazioni dovute ad inesatte indicazioni di recapito da parte del candidato, oppure alla mancata, o tardiva, comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, ovvero ad eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa. Nel caso di indirizzo di posta certificata o di variazione dello stesso l'Amministrazione non risponderà se la comunicazione non risulterà esatta.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Si precisa che, ai sensi della Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 15 (legge di stabilità 2012) i candidati non dovranno chiedere o produrre alla Pubblica Amministrazione certificazioni di stati, qualità personali o fatti che risultano in possesso alla stessa.

Pertanto i documenti allegati alla domanda sono i seguenti:

- un curriculum formativo e professionale, redatto in carta semplice, compilando il MODULO B, datato e firmato dal concorrente, nel quale siano indicate le attività professionali e di studio idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera, con particolare riferimento agli elementi indicati nel suddetto schema e che sono ripresi nel capitolo Criteri sul colloquio sulla valutazione dei titoli (pag. 5). Si precisa che il curriculum dovrà essere compilato seguendo lo schema e le modalità del modulo B in allegato, per permettere alla Commissione un adeguato esame comparativo dei curricula dei candidati.

Il curriculum potrà essere completato con le dichiarazioni sostitutive previste dal D.P.R. 445/2000, di cui agli allegati C, D ed E.

- un elenco in carta semplice di quanto presentato, datato e firmato;
- fotocopia di un documento d'identità personale in corso di validità;
- alla domanda di partecipazione il concorrente dovrà altresì allegare, in quanto oggetto di valutazione, come specificato a pag. 5 del presente bando:
- l'attestazione, rilasciata dalla struttura di riferimento/appartenenza, relativa alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività ed alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
- l'attestazione relativa alla tipologia ed alla quantità delle prestazioni effettuate dal candidato. Le casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla pubblicazione dell'avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità operativa di appartenenza.

Si precisa che nel caso questa documentazione non fosse presente la Commissione non procederà all'attribuzione del relativo punteggio.

AUTOCERTIFICAZIONI

Il candidato può presentare, con riferimento al curriculum dichiarazioni sostitutive, come di seguito precisato:

1. Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. (vedi modulo "C"), da utilizzare, in particolare, per autocertificare i servizi prestati presso strutture pubbliche e/o private, nonché attività didattica, frequenza volontaria, stage, volontariato, tirocini e prestazioni occasionali;
2. Dichiarazioni sostitutive di certificazioni, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. (vedi modulo"D"), relative, ad esempio, a: titoli di studio, iscrizione in albi tenuti dalla pubblica amministrazione, appartenenza ad ordini professionali, qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione e di aggiornamento, di qualificazione tecnica e comunque tutti gli altri stati, fatti e qualità personali previsti dallo stesso art. 46;
3. Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ai sensi art. 19 DPR 445/2000 s.m.i. (vedi Modulo E), per autocertificare la conformità delle copie allegate, ad esempio per le eventuali copie di diplomi e corsi di studio, di formazione, di pubblicazioni, etc.. Le pubblicazioni devono essere prodotte in originale o copia autenticata ai sensi di legge o in copia semplice con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (modulo "E") che ne attesti la conformità all'originale. Esse devono essere edite a stampa, non manoscritte, né dattiloscritte, né poligrafate. Non saranno valutate le pubblicazioni di cui non risulti individuato l'apporto del candidato.

- Le dichiarazioni sostitutive devono contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie e previste dalla certificazione che sostituiscono; per poter effettuare una corretta valutazione dei titoli, in carenza o comunque in presenza di dichiarazioni non in regola o che non permettano di avere informazioni precise sul titolo o sui servizi, non verrà tenuto conto delle dichiarazioni rese.

- Non saranno prese in considerazione dichiarazione sostitutive non redatte in conformità alle prescrizioni di cui agli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000, l'Amministrazione procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive eventualmente rese. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dal rapporto d'impiego conseguito sulla base della documentazione suddetta.

Il candidato deve produrre una singola fotocopia di un documento di identità valido.

In caso di accertamento di dichiarazioni non rispondenti a veridicità, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.

CRITERI SUL COLLOQUIO E SULLA VALUTAZIONE DEI TITOLI

La Commissione, nominata dal Direttore Generale, è composta, come previsto dall'art. 4 del D.L. 13.09.2012, n. 158, convertito nella Legge 8.11.2012, n. 189, che ha modificato l'art. 15 del D.Lgs. 30.12.21992, n. 502, dal Direttore Sanitario e da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell'incarico da conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo costituito dall'insieme degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali del SSN. Nelle more della costituzione dell'elenco nazionale dei direttori relativo alla disciplina interessata, su richiesta dell'Azienda, il suddetto elenco viene fornito dalla Segreteria Regionale per la Sanità - Direzione Personale SSR. Le procedure di sorteggio sono effettuate da apposita Commissione, nominata a tale scopo dal Direttore Generale. La data ed il luogo del sorteggio verrà pubblicata nel sito aziendale www.u.ss15.pd.it almeno 15 giorni prima della data di svolgimento dello stesso, nel caso venga nominato un componente che risulti impossibilitato a partecipare alle sedute della Commissione, il sorteggio verrà ripetuto il 15° giorno successivo.

Il Direttore Generale, a seguito della verifica, da parte dell'ufficio competente, del possesso dei requisiti generali e specifici da parte dei candidati, con atto deliberativo ammette i candidati all'avviso. Ai candidati non ammessi verrà inviata comunicazione scritta. I candidati ammessi saranno convocati con lettera raccomandata, non meno di 15 giorni prima della data fissata per il colloquio.

Per la determinazione e valutazione dell'anzianità di servizio utile per l'accesso, si fa riferimento a quanto previsto dagli artt. 10, 11, 12 e 13 del DPR n. 484/97.

La Commissione prima dello svolgimento del colloquio, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione, da formalizzare nel relativo verbale, del curriculum dei candidati e procede al effettuare la relativa valutazione. La Commissione ha a disposizione 80 punti (30 punti per il colloquio e 50 per i titoli). Per la valutazione del Curriculum, redatto secondo lo schema allegato modulo B, la Commissione dispone fino ad un massimo di 50 punti così ripartiti:

a)	tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime:	massimo punti	5
b)	posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione:	massimo punti	15
c)	alla tipologia ed alla quantità delle prestazioni effettuate dal candidato. Le casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla pubblicazione dell'avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità operativa di appartenenza:	massimo punti	20
d)	alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma di laurea o di specializzazione con indicazione delle ore annue di insegnamento:	massimo punti	3
e)			

	ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore un anno con esclusione dei tirocini obbligatori, nonché alla partecipazione a corsi, congressi , convegni e seminari, anche effettuati all'estero, valutati secondo i criteri dell'art. 9 del DPR n. 484/1997:	massimo punti	2
f)	produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione di lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica:	massimo punti	5

La Commissione prima dell'inizio colloquio, predetermina i quesiti da porre ai candidati, mediante estrazione a sorte.

I punti relativi al colloquio sono complessivamente 30 ed il superamento della prova colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Al termine della procedura comparativa, la Commissione presenta al Direttore Generale una terna di candidati idonei, formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti a seguito della valutazione complessiva, frutto di un'analisi comparativa riguardante i curricula, i titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, i volumi dell'attività svolta, l'aderenza al profilo ricercato, gli esiti del colloquio.

La relazione della Commissione, redatta in forma sintetica, è pubblicata sul sito internet www.ulss15.pd.it, nell'home page a destra: Concorsi - Avvisi di Struttura Complessa - Pubblicazioni finali.

CONFERIMENTO DELL'INCARICO

Il Direttore Generale, sulla scorta dei risultati dei lavori della Commissione, esamina la terna di candidati selezionati e conferisce l'incarico. Qualora ritenga di attribuire l'incarico a uno dei due dirigenti che non hanno conseguito il miglior punteggio, deve motivare analiticamente la sua scelta. Le motivazioni di tale scelta da parte del Direttore Generale sono pubblicate nel sito aziendale www.ulss15.pd.it: Concorsi - Avvisi di Struttura Complessa - Pubblicazioni finali.

In ogni caso il conferimento è condizionato alla effettiva sussistenza della copertura finanziaria nell'ambito dei vincoli normativi e provvedimentali che risulteranno vigenti alla data del suddetto conferimento.

Ai sensi dell'art. 13 del CCNL dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria del SSN - 8.6.2000 - l'incarico sarà attivato a seguito di stipula di apposito contratto individuale di lavoro subordinato, secondo lo schema individuato dalla Regione Veneto con DGR n. 342 del 19.03.2013. Il rapporto di lavoro è di tipo esclusivo, fatta salva la possibilità di opzione per il rapporto non esclusivo, secondo le modalità e i tempi previsti dalle norme in vigore.

Successivamente alla nomina, prima della sottoscrizione del contratto, l'incaricato dovrà dichiarare, a pena nullità della successiva stipula di contratto, di non trovarsi nelle condizioni di inconferibilità e incompatibilità previste dal Decreto Legislativo 8.04.2013, n. 39.

L'incarico di Direttore è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei mesi, a decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla base della valutazione di cui all'art. 15, comma 5, del D.Lgs. 502/1992, come modificato dal D.L. n. 158/2012, così come convertito nella Legge 198/2012, sopra citata.

All'assegnatario dell'incarico verrà attribuito il trattamento economico previsto dai CC.CC.NN.LL. per l'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.

Alla scadenza dell'incarico, il rinnovo ed il mancato rinnovo sono disposti con provvedimento motivato dal Direttore Generale, previa verifica dell'espletamento dell'incarico, da parte del Collegio Tecnico, in conformità all'art. 15, comma 5, del D.Lgs. 502/1992, come modificato dal D.L. n. 158/2012 e come convertito dalla Legge 198/2012.

RESTITUZIONE DEI DOCUMENTI E DEI TITOLI

I documenti ed i titoli presentati con la domanda di partecipazione all'avviso non saranno restituiti agli interessati se non una volta trascorsi i termini fissati dalla legge per eventuali ricorsi, a seguito di richiesta scritta da parte dell'interessato.

La restituzione per via postale verrà effettuata dall'Azienda solo a seguito richiesta scritta e mediante contrassegno.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D. L.vo 30.06.2003 n. 196 - art.13, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Azienda ULSS n. 15 - Ufficio Concorsi , Via P.Cosma n. 1, Camposampiero (PD), per le finalità di gestione del avviso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente alla conclusione della procedura concorsuale ed all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo svolgimento delle procedure concorsuali.

Si precisa, inoltre, conformemente a quanto previsto dalla Regione Veneto, che ha disciplinato la presente materia ai sensi dell'art. 4, c.1 del D.L. 13.09.2012, n. 158, convertito nella Legge 8.11.2012, n. 189, che i curricula dei candidati che si presenteranno al prescritto colloquio, verranno pubblicati nel sito internet aziendale www.ulss15.pd.it : Concorsi - Avvisi di Struttura Complessa - Pubblicazioni finali, con la precisazione che i curricula dei tre candidati che verranno selezionati dalla commissione, saranno pubblicati nel sito prima della decisione del Direttore Generale.

DISPOSIZIONI FINALI

La durata massima del presente procedimento concorsuale è di 12 mesi, a decorrere dalla data di scadenza del bando, indicato a pag. 1 nel riquadro in alto a destra. Si intende conclusa la procedura con l'atto formale di conferimento incarico, adottato dal Direttore Generale.

Con la partecipazione all'avviso, è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale delle ULSS. In particolare si sottolinea che la presentazione della documentazione e la successiva presenza al colloquio da parte dei candidati, autorizza questa amministrazione alla prescritta pubblicazione nel sito aziendale dei curricula, come sopra precisato.

L'Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di revocare, annullare, sospendere o riaprire i termini del presente avviso e di non conferire l'incarico, dandone comunicazione agli interessati.

In via preventiva, l'amministrazione stabilisce che, nel caso di dimissioni o decadenza del dirigente nominato, possa sostituire quest'ultimo con uno dei due professionisti inclusi nella terna iniziale, nell'arco dei due anni successivi al conferimento dell'incarico.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

Per informazioni e chiarimenti in merito i candidati potranno rivolgersi all' U.O.C. Risorse Umane - Sezione Concorsi, dell'Azienda ULSS n. 15 - Tel. 049/9324272 - 4267 - e-mail: concorsi@ulss15.pd.it e segreteria.personale@ulss15.pd.it.

Il bando e il facsimile della domanda di partecipazione, nonché il facsimile del curriculum sono inoltre disponibili sul sito internet www.ulss15.pd.it.

Il Direttore Generale Dott. Francesco Benazzi

(seguono allegati)

Azienda U.L.S.S.15 ALTA PADOVANA Regione del Veneto

Allegato 1 al bando struttura complessa 5/2015

DIRETTORE DELL'UNITA' OPERATIVA COMPLESSA DI ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI CAMPOSAMPIERO

(Ruolo: Sanitario; Profilo professionale: Medici; Disciplina Anatomia Patologica)

1. Profilo oggettivo della struttura:

L'Azienda Ulss n. 15 "Alta Padovana" di Cittadella ha un ambito territoriale di 582 Kmq, costituito dai territori di 28 Comuni. La popolazione residente è di circa 270.000 abitanti. Il territorio è organizzato in due distretti e due Presidi Ospedalieri.

I due distretti sono:

Distretto n. 1 Sud Est, che comprende i comuni di: Borgoricco, Campodarsego, Camposampiero, Loreggia, Massanzago, Piombino Dese, San Giorgio delle Pertiche, Santa Giustina in Colle, Trebaseleghe, Vigodarzere, Vigonza,Villa del Conte, Villanova di Camposampiero.

Distretto n. 2 Nord Ovest, che comprende i comuni di: Campodoro, Campo San Martino, Carmignano di Brenta, Cittadella, Curtarolo, Fontaniva, Galliera Veneta, Gazzo, Grantorto, Piazzola sul Brenta, San Pietro in Gù, San Giorgio in Bosco, San Martino di Lupari, Tombolo, Villafranca Padovana.

A decorrere dall'1.09.2015 il territorio dell'Azienda è organizzato in un unico distretto socio-sanitario.

I due presidi ospedalieri sono:
Presidio Ospedaliero di Camposampiero;
Presidio Ospedaliero di Cittadella;
ognuno dei quali si sviluppa su un distinto complesso edilizio ospedaliero, per un totale complessivo di 690 posti letto di cui 345 per il presidio ospedaliero di Cittadella e 345 per il presidio ospedaliero di Camposampiero. Oltre all'assistenza ospedaliera propriamente detta, presso i presidi ospedalieri vengono erogate anche attività ambulatoriali specialistiche.

L'Unità Operativa Complessa di Anatomia e Istologia Patologica, all'interno del Dipartimento Interaziendale di Anatomia Patologica (comprendente le Strutture Complesse di Anatomia Patologica dell'Azienda Ospedaliera di Padova, dell'Azienda ULSS n. 15 di Cittadella, dell'Azienda n. 16 di Padova e dell'Istituto Oncologico Veneto) attualmente è collocata presso il Presidio Ospedaliero di Camposampiero, al 2° Piano, sopra l'U.O.A. di Radiologia. E' istituita, inoltre, l'Unità Operativa Semplice a valenza Dipartimentale di Anatomia e Istologica Patologica presso il Presidio Ospedaliero di Cittadella.

L'Unità Operativa Complessa di Anatomia Patologica, all'interno dell'Area dei Servizi di Diagnosi e Cura, nel 2014 ha svolto le prestazioni come di seguito indicato:

ATTIVITA' ANATOMIA PATOLOGICA - NUMERO PRESTAZIONI 2014 PER TIPOLOGIA

TIPOLOGIA	ESTERNI	INTERNI	**TOTALE**
ESAMI DI BIOLOGIA MOLECOLARE	2.759	332	**3.091**
ESAMI CITOLOGICI	18.493	1.046	**19.539**
ESAMI DI IMMUNOISTOCHIMICA	7.221	3.185	**10.406**
ESAMI ISTOCITOPATOLOGICI	4.499	813	**5.312**
ESAMI ISTOLOGICI	15.629	7.571	**23.200**
TOTALE	**48.601**	**12.947**	**61.548**

INOLTRE SI SONO EFFETTUATE **70** AUTOPSIE

La dotazione organica dell'U.O.C. di Anatomia e Istologia Patologica, è costituita da:

- n. 1 primario (nuova istituzione)
- n. 7 medici;
- n. 2 biologi;
- n. 1 capotecnico;
- n. 16 tecnici di laboratorio;
- n. 2 operatori socio sanitari;
- gruppo di supporto amministrativo composto da n. 1 coadiutore ed n. 1 assistente amministrativo, n. 1 Operatore Tecnico addetto all'assistenza ed un operatore tecnico.

---

2. Profilo soggettivo: competenze specifiche per ricoprire la funzione

Per il conferimento dell'incarico di Struttura Complessa di Anatomia Patologica, le attitudini richieste sono inerenti a:

- elevate capacità professionali, organizzative e manageriali idonee alla direzione di una struttura complessa di Anatomia Patologica dedicata alla diagnosi, al trattamento ed al follow-up di tutte le patologie, sia oncologiche che non oncologiche gestite dai servizi clinici dell'Azienda;
- documentata pluriennale esperienza professionale maturata in Strutture Complesse di Anatomia patologica, che risulti idonea a gestire, organizzare e dirigere una struttura articolata in molteplici e complesse attività diagnostico-terapeutiche.

In particolare sono richiesti le seguenti abilità:

- Competenze tecnico-scientifiche quali padronanza dei percorsi diagnostici, istologici, citogenetici e molecolari implementati dalla conoscenza delle più recenti acquisizioni della ricerca clinica e biologica internazionale;
- Documentata capacità programmatica e gestionale di attività in reti sovra-aziendali e inter-ospedaliere;
- Documentata esperienza nella creazione e implementazione di reti di tele patologia;

- Competenze manageriali, con particolare attenzione ai processi di programmazione e controllo ai fini di una efficace ed efficiente allocazione delle risorse assegnate;
- Attitudini necessarie alla direzione di una struttura complessa, quali capacità di organizzazione delle attività dei collaboratori su progetti obiettivo sia individuali che di équipe, capacità di motivare un lavoro in équipe, capacità di motivare all'attività clinica interdisciplinare, capacità di organizzare e dirigere le attività di aggiornamento continuo, capacità di delegare.

L'incarico comporta funzioni di direzione e organizzazione del servizio, di gestione delle risorse umane afferenti al Servizio stesso, di monitoraggio e proposizione di interventi mirati al rispetto del budget ed all'adozione di tutte le azioni necessarie al corretto ed efficace espletamento dell'attività. In particolare le competenze specifiche richieste per la gestione della struttura sono le seguenti:

- capacità di gestione delle risorse umane, materiali, tecnologiche e finanziarie nell'ambito di un budget assegnato e ai relativi obiettivi annualmente assegnati;
- attitudine ad inserire, coordinare e valutare il personale della struttura relativamente alle competenze professionali ed ai comportamenti organizzativi;
- capacità di programmare i fabbisogni delle risorse in relazione al budget assegnato e alle attività/volumi di prestazioni svolte;
- promuovere e gestire riunioni a carattere organizzativo e clinico, favorendo condivisione del lavoro in équipe e integrazione con le altre strutture aziendali;
- favorire l'informazione dell'utente;
- promuovere il corretto utilizzo delle apparecchiature specialistiche di competenza;
- programmare il fabbisogno di materiale ed attrezzature delle strutture di competenza in aderenza al budget
- favorire l'introduzione di nuovi modelli organizzativi, l'adozione di procedure innovative e corretta applicazione delle procedure operative diagnostiche;
- capacità di gestire i conflitti interni al gruppo e costruire un buon clima organizzativo;
- promuovere l'osservanza del codice di comportamento dei pubblici dipendenti, della normativa in ambito di anticorruzione e dei regolamenti aziendali;
- capacità di conseguire gli obiettivi di budget assegnati dalla Direzione Strategica sia in termini di produttività che di contenimento dei costi (sistema di programmazione e budget).

(Codice interno: 305320)

AZIENDA ULSS N. 17, ESTE (PADOVA)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 dirigente medico - disciplina di otorinolaringoiatria.

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 550 del 05.06.2015, esperite le procedure di mobilità ex art. 20 C.C.N.L. 08.06.2000 - Area Dirigenza Medica e Veterinaria ed ex art. 30 D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato, con rapporto di lavoro esclusivo, per N. 1 POSTO DI DIRIGENTE MEDICO - DISCIPLINA DI OTORINOLARINGOIATRIA, presso questa ULSS.

Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle disposizioni legislative nonché dagli accordi sindacali in vigore per il personale delle Unità Locali Socio Sanitarie.

Il presente concorso è disciplinato dalle norme di cui al DPR n. 483/97, al DM 30.01.1998, al DM 31.01.1998.

Questa amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro come anche previsto dagli artt. 7 e 57 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Sono applicate le disposizioni di legge che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini: riserva del 30% dei posti messi a concorso per i militari volontari a norma dell'art. 3, comma 1, legge 14.11.2000 n. 331 (il beneficio in argomento è esteso agli ufficiali in ferma biennale o prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta: art. 11, comma 1, lettera C, d.lgs. 21.07.2003 n. 236).

La riserva non può complessivamente superare la percentuale del 30% dei posti messi a concorso (art. 2, comma 3 D.P.R. n. 483/97).

REQUISITI PER L'AMMISSIONE

Per l'ammissione al concorso sono prescritti i seguenti requisiti generali:

. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite da leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione Europea o straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale;

. idoneità fisica all'impiego: l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego, con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, sarà effettuato a cura dell'Azienda;

requisiti specifici:

. laurea specialistica (LS) in MEDICINA E CHIRURGIA appartenente alla classe 46/S delle lauree specialistiche in medicina e chirurgia di cui al D.M. 28.11.2000, ovvero di titolo equiparato ai sensi del decreto interministeriale 09.07.2009;

. diploma di specializzazione in OTORINOLARINGOIATRIA o in disciplina equipollente o affine (con l'indicazione se la specializzazione è stata conseguita ai sensi del d.lgs. n. 257/91 e s.m.i. - durata legale del corso - Università presso cui è stata conseguita). Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del DPR 10.12.97 n. 483 è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso Aziende Sanitarie e/o Ospedaliere diverse da quella di appartenenza (art. 56, comma 2, DPR n 483/97);

. iscrizione all'albo dell'ordine dei medici chirurghi.

Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che sono stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (art. 1, punto 2 DPR n. 483/97).

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione al concorso, redatta su carta semplice ed indirizzata al Direttore Generale dell'ULSS 17, Via Albere - 35043 Monselice, dovrà pervenire perentoriamente entro il **trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.**

La stessa potrà, inoltre:

- essere consegnata a mano presso l'Ufficio Protocollo di questa Azienda, dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle 17.00, il venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30;
- essere presentata per via telematica ex art. 65, comma 1, all'indirizzo protocolloinformatico.ulss17@pecveneto.it, mediante:

- CEC-PAC (Comunicazione Elettronica Certificata tra la Pubblica Amministrazione ed il Cittadino);
- PEC (Posta Elettronica Certificata) con sottoscrizione effettuata tramite firma digitale del candidato;
- PEC (Posta Elettronica Certificata) con scansione della domanda cartacea con firma autografata dal candidato, unitamente a scansione del documento d'identità.

La domanda di partecipazione dovrà essere inviata da una casella elettronica appartenente al candidato, inoltre, tutti i documenti allegati alla stessa dovranno essere, esclusivamente, in formato PDF.

Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il mancato rispetto del termine per la presentazione delle domande, come più sopra indicato, da parte dei candidati, comporta la non ammissibilità al concorso.

L'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

Nella domanda i candidati devono indicare, secondo lo schema esemplificativo di cui all'ALLEGATO A, sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000 e sm.i. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

1. il cognome ed il nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
2. il possesso della cittadinanza italiana o del proprio paese e permesso di soggiorno;
3. il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4. le eventuali condanne penali riportate;
5. i titoli di studio posseduti;
6. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7. i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
8. il domicilio presso il quale deve ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione: in caso di mancata indicazione vale ad ogni effetto l'indirizzo di residenza rilasciato nella domanda. L'aspirante ha, inoltre, l'obbligo di comunicare con lettera firmata le successive eventuali variazioni di indirizzo;
9. la specificazione di ausili necessari in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi ai sensi dell'art. 20 L. 104/1992;
10. di accettare tutte le prescrizioni contenute nel bando e di dare espresso assenso al trattamento dei dati personali, finalizzato alla gestione della procedura concorsuale e degli adempimenti conseguenti;
11. gli eventuali titoli che danno diritto di precedenza o preferenza a parità di punteggio, previsti dal D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni e integrazioni, posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 487/94, ad esclusione dell'età, a pena di mancata valutazione;
12. la firma in calce alla domanda.

Coloro che hanno titolo alla riserva dei posti, devono indicare nella domanda la norma di Legge o Regolamento che conferisce loro detto diritto nonché allegare la relativa documentazione probatoria.

I candidati possono dimostrare il possesso dei titoli relativi a quanto sopra indicato mediante la forma di semplificazione delle certificazioni amministrative, ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i.. Lo schema di domanda allegato è stato predisposto in modo che contestualmente all'istanza possono essere presentate sia le dichiarazioni sostitutive di certificazioni sia le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.

L'amministrazione declina fin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato e da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella

domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente, i seguenti documenti:

1. laurea specialistica (LS) in MEDICINA E CHIRURGIA appartenente alla classe 46/S delle lauree specialistiche in medicina e chirurgia di cui al D.M. 28.11.2000, ovvero di titolo equiparato ai sensi del decreto interministeriale 09.07.2009;
2. diploma di specializzazione in OTORINOLARINGOIATRIA o in disciplina equipollente o affine (con l'indicazione se la specializzazione è stata conseguita ai sensi del d.lgs. n. 257/91 e s.m.i. - durata legale del corso - Università presso cui è stata conseguita);
3. iscrizione all'albo dei medici chirurghi;
4. certificati di servizio valutabili nei titoli di carriera;
5. tutte le certificazioni relative ai titoli che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito.
6. le pubblicazioni.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e prodotte in originale oppure presentate in copia autenticata ai sensi dell'art. 19 del DPR 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

La domanda deve essere corredata da un curriculum formativo e professionale datato e firmato e da un elenco dei documenti e dei titoli presentati.

Il candidato deve comprovare il possesso dei requisiti specifici di ammissione di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) solo con la produzione di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell'atto di notorietà (ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445 e s.m.i.):

1. DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE, ai sensi dell'art. 46 del citato DPR (ALLEGATO C):

sono ammesse certificazioni, anche contestuali all'istanza concorsuale, relative ai seguenti stati, fatti, e qualità personali: titolo di studio, iscrizione ordine professionale, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e comunque tutti gli stati, fatti e qualità personali previsti dal punto 1) del citato articolo, in particolare:

- le dichiarazioni relative al titolo di studio, specializzazioni, abilitazioni, devono obbligatoriamente indicare la scuola dove sono stati conseguiti i relativi diplomi nonché le date di conseguimento;
- per le dichiarazioni relative ai corsi di aggiornamento si dovrà obbligatoriamente specificare:
  - ♦ se trattasi di: corso di aggiornamento, convegno, seminario o meeting;
  - ♦ organizzato da _____ città _____, via _____ tel./fax _____;
  - ♦ oggetto _____ tenutosi a _____ presso _____ in data _____ di n. __ giornate/ore, con/senza esame finale.

2. DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETA', ai sensi dell'art. 47 del DPR sopra citato, (ALLEGATO B):

da utilizzare in particolare, per autocertificare i servizi presso pubbliche amministrazioni o privati e per autenticare eventuali copie di documenti.

Nelle dichiarazioni inerenti a eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni o privati, deve essere specificato il profilo professionale e la posizione funzionale di inquadramento, il periodo esatto di servizio e se lo stesso è stato prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale, con la precisazione di eventuali interruzioni. Va riportata, inoltre, la misura della eventuale riduzione del punteggio prevista dall'art. 46 del DPR n. 761/1979.

3. per quanto riguarda copia di un atto o documento rilasciato o conservato da una pubblica amministrazione, di un titolo di studio o di servizio e di un documento fiscale che deve obbligatoriamente essere conservato da privati, la conformità all'originale può essere apposta in calce alla copia stessa, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera a) legge 16.1.2003 n. 3.

Si precisa quanto previsto dall'articolo 40 del D.P.R. n. 445/2000, successivamente modificato dall'art. 15, della legge n. 183/2011: "le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47"(ALLEGATO B e C).

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà, non saranno considerate, se rese con modalità diverse da quelle sopra specificate, ovvero incomplete o prive di tutti gli elementi e i dati necessari a determinare la valutabilità ai fini degli atti ad esse conseguenti.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 e s.m.i., qualora dal controllo delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del contenuto delle stesse, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

VALUTAZIONE DEI TITOLI

I titoli saranno valutati dalla commissione esaminatrice secondo le disposizioni contenute negli artt. 8 - 11 - 20 - 21 - 22 - 23 - 27 del DPR n. 483/1997.

Non saranno valutati i titoli presentati oltre il termine di scadenza del bando.

COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVE D'ESAME

La commissione esaminatrice del presente concorso sarà costituita come stabilito dall'art. 25 del DPR n. 483/97.

Le prove d'esame sono le seguenti:

PROVA SCRITTA:

relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.

PROVA PRATICA:

1. su tecniche e manualità peculiari della materia oggetto del concorso;

2. per le discipline dell'area chirurgica la prova, in relazione anche al numero di candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione;

3. la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.

PROVA ORALE:

sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

SVOLGIMENTO DELLE PROVE

Le prove d'esame si svolgeranno secondo le modalità fissate dall'art. 7 DPR. n. 483/97. Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali non possono aver luogo nei giorni festivi né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Il diario delle prove verrà comunicato ai candidati, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima dell'inizio delle stesse.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell'ora e nella sede stabiliti, saranno dichiarati rinunciatari al concorso, quale sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

Il superamento di ciascuna delle previste prove d'esame, è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, così riportata: prova scritta: 21/30, prova pratica: 21/30 e prova orale: 14/20.

Al termine delle prove, la commissione formulerà la graduatoria di merito dei candidati.

Sarà escluso dalla graduatoria il candidato che non avrà conseguito in ciascuna prova d'esame la prevista valutazione di sufficienza.

Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva.

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti di quanto previsto dall'art. 5 DPR n. 487/1994, così come modificato dall'art. 5 DPR. n. 693/1996 e dall'art. 3 comma 7 della L. n. 127/1997 e dall'art. 2 punto 9 della L. n. 191/1998.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito.

Si applicano per quanto compatibili le disposizioni di cui all'art. 16 DPR n. 487/94 e successive modifiche ed integrazioni.

La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con provvedimento del Direttore Generale dell'ULSS, ed è immediatamente efficace: la stessa sarà consultabile presso il sito internet dell'Azienda www.ulss17.it - area concorsi e avvisi.

ADEMPIMENTO DEI VINCITORI

L'assunzione del vincitore del concorso è condizionata alle eventuali disposizioni restrittive in materia di assunzioni per gli enti del S.S.N. della "legge finanziaria".

L'ULSS, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto individuale nel quale sarà indicata la data d'inizio servizio.

L'assunzione diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del periodo di prova della durata di sei mesi.

Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserva, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale delle ULSS.

Durante il periodo di validità della graduatoria di cui al presente concorso, non viene restituito alcun documento se non ai candidati che non sono stati ammessi o che ammessi non hanno superato le prove.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme vigenti per i dipendenti civili dello stato di cui al DPR 10.01.1957, n. 3, al DPR 03/05/1957, n. 686 e successive integrazioni e modifiche.

L'ULSS si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente concorso o parte di esso, qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Per ricevere copia integrale del presente bando, rivolgersi all'ULSS 17, U.O.C. Gestione del Personale - Ufficio Concorsi e Procedure Selettive, Via Marconi, 19 - Monselice, tel. 0429.788758 dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00, oppure consultare il sito internet: www.ulss17.it - area concorsi e avvisi.

AVVISO

Le operazioni di sorteggio di cui all'art. 6 DPR. n. 483/1997, avranno luogo presso l'U.O.C. Gestione del Personale - Ufficio Concorsi e Procedure Selettive, via Marconi, 19 - Monselice, alle ore 9.00, il lunedì successivo alla data di scadenza del presente concorso, quale risulta dalla pubblicazione, per estratto, del relativo bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Nel caso in cui il sorteggio non possa aver luogo per cause improvvise o qualora tale giorno coincida con una festività, il sorteggio viene posticipato il lunedì successivo sempre alle ore 9.00 presso la stessa sede.

Esente da bollo ai sensi del DPR n. 642/1972.

****

Il Direttore Generale Giovanni Pavesi

(seguono allegati)

SCHEMA DI DOMANDA – ALLEGATO A

Al Direttore Generale
Azienda Ulss 17
Via Albere
35043 MONSELICE

Il/la sottoscritto/a ……. chiede di essere ammesso/a al concorso per l'assunzione a tempo indeterminato e con rapporto di lavoro esclusivo, per n. 1 posto di dirigente medico – disciplina di OTORINOLARINGOIATRIA.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445 e s.m.i:
dichiara:

- di essere nato/a il .....…….…... a ……..…….……;
- di essere residente a ……..…..…….;
- di essere cittadino/a.……..…..…..……;

ovvero

di essere in possesso del permesso di soggiorno rilasciato da ……..…….…… il ……..……..… data di scadenza ……..…..……..;

- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di …….. (in caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi);
- eventuali condanne penali riportate:……..…..;
- di essere in possesso di laurea specialistica (LS) in ……, conseguita il …..……. presso l'Università di …….…..... con sede in via ……..…….…..…;
- di essere in possesso del diploma di specializzazione in ……conseguito il ……..... presso l'Università di ……..;
- di essere iscritto all'ordine dei medici chirurghi di ……..…..…….. con decorrenza dal ……..…;
- di essere, per quanto riguarda gli obblighi militari, nella seguente posizione: ……..…...;
- di avere/non avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
- aver diritto (a pena di mancata valutazione), ove ricorra il caso, a preferenza nella nomina, in caso di parità di merito, in quanto: ……...…….;
- di necessitare di specifico ausilio in base al proprio handicap e/o di tempi aggiuntivi ai sensi dell'art. 20 L. 104/1992.
- di accettare tutte le prescrizioni contenute nel bando e di dare espresso assenso al trattamento dei dati personali, finalizzato alla gestione della procedura concorsuale e degli adempimenti conseguenti.

Dichiara, inoltre, la conformità all'originale, ai sensi dell'art. 19 del DPR n. 445/2000 e s.m.i. dei seguenti documenti:
1 ……..……...……;
2 ……..……..……..……..……..……..…….....;
3 ……..……..……...……...……...…….....;

Ogni comunicazione relativa al presente concorso deve essere fatta al seguente indirizzo:
Sig. ……..……..…
Via ……..…… n. ...…
CAP …….. Città ……...…….….

Data ……. Firma …….…….……

ALLEGATI: copia documento di riconoscimento in corso di validità.

****

ALLEGATO B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 DPR n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i.)

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il __/__/_____ residente a _____ via _____ n. __,
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall'art. 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i.,

DICHIARA (1)

_____
_____
_____

Letto, confermato e sottoscritto il _____

IL DICHIARANTE _____

ALLEGATI: copia documento di riconoscimento in corso di validità.

(1) Per le dichiarazioni relative a stati di servizio si dovrà specificare:
- l'amministrazione presso la quale il servizio è stato prestato;
- l'esatta indicazione (dal gg/mm/aaaa al gg/mm/aaaa) della durata del rapporto di lavoro e gli eventuali motivi di risoluzione dello stesso;
- il profilo professionale;
- se il servizio è stato prestato a orario ridotto;
- i periodi di aspettativa senza assegni usufruiti.

Nel caso di servizi prestati presso Enti del S.S.N., deve essere specificato se ricorrono o non le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del DPR 761/1979.

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto notorio devono essere complete di tutti gli elementi ed informazioni relative all'atto che sostituiscono.

****

ALLEGATO C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 DPR 28.12.2000 n. 445 e s.m.i.)

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il __/__/_____ residente a _____ via _____ n. _____,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 DPR n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

DICHIARA (1)

_____
_____
_____

(data) _____

IL DICHIARANTE
_____

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni devono essere complete di tutti gli elementi ed informazioni relative all'atto che sostituiscono.

(1) Per le dichiarazioni relative ai corsi di aggiornamento si dovrà specificare:
- se trattasi di: corso di aggiornamento, convegno, seminario o meeting;
- organizzato da _____ città _____, via _____ tel./fax _____;
- oggetto _____ tenutosi a _____ presso _____ in data _____ di n. __ giornate/ ore, con/senza esame finale.

****

(Codice interno: 305318)

AZIENDA ULSS N. 17, ESTE (PADOVA)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 2 dirigenti medici - disciplina di oftalmologia.

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 551 del 05.06.2015, esperite le procedure di mobilità ex art. 20 C.C.N.L. 08.06.2000 - Area Dirigenza Medica e Veterinaria ed ex art. 30 D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato, con rapporto di lavoro esclusivo, per N. 2 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO - DISCIPLINA DI OFTALMOLOGIA, presso questa ULSS.

Alle predette posizioni funzionali è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle disposizioni legislative nonché dagli accordi sindacali in vigore per il personale delle Unità Locali Socio Sanitarie.

Il presente concorso è disciplinato dalle norme di cui al DPR n. 483/97, al DM 30.01.1998, al DM 31.01.1998.

Questa amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro come anche previsto dagli artt. 7 e 57 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Sono applicate le disposizioni di legge che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini: riserva del 30% dei posti messi a concorso per i militari volontari a norma dell'art. 3, comma 1, legge 14.11.2000 n. 331 (il beneficio in argomento è esteso agli ufficiali in ferma biennale o prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta: art. 11, comma 1, lettera C, d.lgs. 21.07.2003 n. 236).

La riserva non può complessivamente superare la percentuale del 30% dei posti messi a concorso (art. 2, comma 3 D.P.R. n. 483/97).

REQUISITI PER L'AMMISSIONE

Per l'ammissione al concorso sono prescritti i seguenti requisiti generali:

. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite da leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione Europea o straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale;

. idoneità fisica all'impiego: l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego, con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, sarà effettuato a cura dell'Azienda;

requisiti specifici:

. laurea specialistica (LS) in MEDICINA E CHIRURGIA appartenente alla classe 46/S delle lauree specialistiche in medicina e chirurgia di cui al D.M. 28.11.2000, ovvero di titolo equiparato ai sensi del decreto interministeriale 09.07.2009;

. diploma di specializzazione in OFTALMOLOGIA o in disciplina equipollente o affine (con l'indicazione se la specializzazione è stata conseguita ai sensi del d.lgs. n. 257/91 e s.m.i. - durata legale del corso - Università presso cui è stata conseguita). Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del DPR 10.12.97 n. 483 è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso Aziende Sanitarie e/o Ospedaliere diverse da quella di appartenenza (art. 56, comma 2, DPR n 483/97);

. iscrizione all'albo dell'ordine dei medici chirurghi.

Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che sono stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (art. 1, punto 2 DPR n. 483/97).

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione al concorso, redatta su carta semplice ed indirizzata al Direttore Generale dell'ULSS 17, Via Albere - 35043 Monselice, dovrà pervenire perentoriamente entro il **trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.**

La stessa potrà, inoltre:

- essere consegnata a mano presso l'Ufficio Protocollo di questa Azienda, dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle 17.00, il venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30;
- essere presentata per via telematica ex art. 65, comma 1, all'indirizzo protocolloinformatico.ulss17@pecveneto.it, mediante:

- CEC-PAC (Comunicazione Elettronica Certificata tra la Pubblica Amministrazione ed il Cittadino);
- PEC (Posta Elettronica Certificata) con sottoscrizione effettuata tramite firma digitale del candidato;
- PEC (Posta Elettronica Certificata) con scansione della domanda cartacea con firma autografata dal candidato, unitamente a scansione del documento d'identità.

La domanda di partecipazione dovrà essere inviata da una casella elettronica appartenente al candidato, inoltre, tutti i documenti allegati alla stessa dovranno essere, esclusivamente, in formato PDF.

Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il mancato rispetto del termine per la presentazione delle domande, come più sopra indicato, da parte dei candidati, comporta la non ammissibilità al concorso.

L'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

Nella domanda i candidati devono indicare, secondo lo schema esemplificativo di cui all'ALLEGATO A, sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000 e sm.i. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

1. il cognome ed il nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
2. il possesso della cittadinanza italiana o del proprio paese e permesso di soggiorno;
3. il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4. le eventuali condanne penali riportate;
5. i titoli di studio posseduti;
6. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7. i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
8. il domicilio presso il quale deve ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione: in caso di mancata indicazione vale ad ogni effetto l'indirizzo di residenza rilasciato nella domanda. L'aspirante ha, inoltre, l'obbligo di comunicare con lettera firmata le successive eventuali variazioni di indirizzo;
9. la specificazione di ausili necessari in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi ai sensi dell'art. 20 L. 104/1992;
10. di accettare tutte le prescrizioni contenute nel bando e di dare espresso assenso al trattamento dei dati personali, finalizzato alla gestione della procedura concorsuale e degli adempimenti conseguenti;
11. gli eventuali titoli che danno diritto di precedenza o preferenza a parità di punteggio, previsti dal D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni e integrazioni, posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 487/94, ad esclusione dell'età, a pena di mancata valutazione;
12. la firma in calce alla domanda.

Coloro che hanno titolo alla riserva dei posti, devono indicare nella domanda la norma di Legge o Regolamento che conferisce loro detto diritto nonché allegare la relativa documentazione probatoria.

I candidati possono dimostrare il possesso dei titoli relativi a quanto sopra indicato mediante la forma di semplificazione delle certificazioni amministrative, ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i.. Lo schema di domanda allegato è stato predisposto in modo che contestualmente all'istanza possono essere presentate sia le dichiarazioni sostitutive di certificazioni sia le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.

L'amministrazione declina fin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato e da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella

domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente, i seguenti documenti:

1. laurea specialistica (LS) in MEDICINA E CHIRURGIA appartenente alla classe 46/S delle lauree specialistiche in medicina e chirurgia di cui al D.M. 28.11.2000, ovvero di titolo equiparato ai sensi del decreto interministeriale 09.07.2009;
2. diploma di specializzazione in OFTALMOLOGIA o in disciplina equipollente o affine (con l'indicazione se la specializzazione è stata conseguita ai sensi del d.lgs. n. 257/91 e s.m.i. - durata legale del corso - Università presso cui è stata conseguita);
3. iscrizione all'albo dei medici chirurghi;
4. certificati di servizio valutabili nei titoli di carriera;
5. tutte le certificazioni relative ai titoli che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito.
6. le pubblicazioni.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e prodotte in originale oppure presentate in copia autenticata ai sensi dell'art. 19 del DPR 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

La domanda deve essere corredata da un curriculum formativo e professionale datato e firmato e da un elenco dei documenti e dei titoli presentati.

Il candidato deve comprovare il possesso dei requisiti specifici di ammissione di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) solo con la produzione di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell'atto di notorietà (ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445 e s.m.i.):

1. DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE, ai sensi dell'art. 46 del citato DPR (ALLEGATO C):

sono ammesse certificazioni, anche contestuali all'istanza concorsuale, relative ai seguenti stati, fatti, e qualità personali: titolo di studio, iscrizione ordine professionale, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e comunque tutti gli stati, fatti e qualità personali previsti dal punto 1) del citato articolo, in particolare:

- le dichiarazioni relative al titolo di studio, specializzazioni, abilitazioni, devono obbligatoriamente indicare la scuola dove sono stati conseguiti i relativi diplomi nonché le date di conseguimento;
- per le dichiarazioni relative ai corsi di aggiornamento si dovrà obbligatoriamente specificare:
  - ♦ se trattasi di: corso di aggiornamento, convegno, seminario o meeting;
  - ♦ organizzato da _____ città _____, via _____ tel./fax _____;
  - ♦ oggetto _____ tenutosi a _____ presso _____ in data _____ di n. __ giornate/ore, con/senza esame finale.

2. DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETA', ai sensi dell'art. 47 del DPR sopra citato, (ALLEGATO B):

da utilizzare in particolare, per autocertificare i servizi presso pubbliche amministrazioni o privati e per autenticare eventuali copie di documenti.

Nelle dichiarazioni inerenti a eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni o privati, deve essere specificato il profilo professionale e la posizione funzionale di inquadramento, il periodo esatto di servizio e se lo stesso è stato prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale, con la precisazione di eventuali interruzioni. Va riportata, inoltre, la misura della eventuale riduzione del punteggio prevista dall'art. 46 del DPR n. 761/1979.

3. per quanto riguarda copia di un atto o documento rilasciato o conservato da una pubblica amministrazione, di un titolo di studio o di servizio e di un documento fiscale che deve obbligatoriamente essere conservato da privati, la conformità all'originale può essere apposta in calce alla copia stessa, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera a) legge 16.1.2003 n. 3.

Si precisa quanto previsto dall'articolo 40 del D.P.R. n. 445/2000, successivamente modificato dall'art. 15, della legge n. 183/2011: "le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47"(ALLEGATO B e C).

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà, non saranno considerate, se rese con modalità diverse da quelle sopra specificate, ovvero incomplete o prive di tutti gli elementi e i dati necessari a determinare la valutabilità ai fini degli atti ad esse conseguenti.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 e s.m.i., qualora dal controllo delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del contenuto delle stesse, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

VALUTAZIONE DEI TITOLI

I titoli saranno valutati dalla commissione esaminatrice secondo le disposizioni contenute negli artt. 8 - 11 - 20 - 21 - 22 - 23 - 27 del DPR n. 483/1997.

Non saranno valutati i titoli presentati oltre il termine di scadenza del bando.

COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVE D'ESAME

La commissione esaminatrice del presente concorso sarà costituita come stabilito dall'art. 25 del DPR n. 483/97.

Le prove d'esame sono le seguenti:

PROVA SCRITTA:

relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.

PROVA PRATICA:

1. su tecniche e manualità peculiari della materia oggetto del concorso;

2. per le discipline dell'area chirurgica la prova, in relazione anche al numero di candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione;

3. la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.

PROVA ORALE:

sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

SVOLGIMENTO DELLE PROVE

Le prove d'esame si svolgeranno secondo le modalità fissate dall'art. 7 DPR. n. 483/97. Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali non possono aver luogo nei giorni festivi né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Il diario delle prove verrà comunicato ai candidati, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima dell'inizio delle stesse.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell'ora e nella sede stabiliti, saranno dichiarati rinunciatari al concorso, quale sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

Il superamento di ciascuna delle previste prove d'esame, è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, così riportata: prova scritta: 21/30, prova pratica: 21/30 e prova orale: 14/20.

Al termine delle prove, la commissione formulerà la graduatoria di merito dei candidati.

Sarà escluso dalla graduatoria il candidato che non avrà conseguito in ciascuna prova d'esame la prevista valutazione di sufficienza.

Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva.

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti di quanto previsto dall'art. 5 DPR n. 487/1994, così come modificato dall'art. 5

DPR. n. 693/1996 e dall'art. 3 comma 7 della L. n. 127/1997 e dall'art. 2 punto 9 della L. n. 191/1998.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito.

Si applicano per quanto compatibili le disposizioni di cui all'art. 16 DPR n. 487/94 e successive modifiche ed integrazioni.

La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con provvedimento del Direttore Generale dell'ULSS, ed è immediatamente efficace: la stessa sarà consultabile presso il sito internet dell'Azienda www.ulss17.it - area concorsi e avvisi.

ADEMPIMENTO DEI VINCITORI

L'assunzione del vincitore del concorso è condizionata alle eventuali disposizioni restrittive in materia di assunzioni per gli enti del S.S.N. della "legge finanziaria".

L'ULSS, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto individuale nel quale sarà indicata la data d'inizio servizio.

L'assunzione diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del periodo di prova della durata di sei mesi.

Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserva, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale delle ULSS.

Durante il periodo di validità della graduatoria di cui al presente concorso, non viene restituito alcun documento se non ai candidati che non sono stati ammessi o che ammessi non hanno superato le prove.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme vigenti per i dipendenti civili dello stato di cui al DPR 10.01.1957, n. 3, al DPR 03/05/1957, n. 686 e successive integrazioni e modifiche.

L'ULSS si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente concorso o parte di esso, qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Per ricevere copia integrale del presente bando, rivolgersi all'ULSS 17, U.O.C. Gestione del Personale - Ufficio Concorsi e Procedure Selettive, Via Marconi, 19 - Monselice, tel. 0429.788758 dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00, oppure consultare il sito internet: www.ulss17.it - area concorsi e avvisi.

AVVISO

Le operazioni di sorteggio di cui all'art. 6 DPR. n. 483/1997, avranno luogo presso l'U.O.C. Gestione del Personale - Ufficio Concorsi e Procedure Selettive, via Marconi, 19 - Monselice, alle ore 9.00, il lunedì successivo alla data di scadenza del presente concorso, quale risulta dalla pubblicazione, per estratto, del relativo bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Nel caso in cui il sorteggio non possa aver luogo per cause improvvise o qualora tale giorno coincida con una festività, il sorteggio viene posticipato il lunedì successivo sempre alle ore 9.00 presso la stessa sede.

Esente da bollo ai sensi del DPR n. 642/1972.

****

Il Direttore Generale Giovanni Pavesi

(seguono allegati)

SCHEMA DI DOMANDA – ALLEGATO A

Al Direttore Generale
Azienda Ulss 17
Via Albere
35043 MONSELICE

Il/la sottoscritto/a ……. chiede di essere ammesso/a al concorso per l'assunzione a tempo indeterminato e con rapporto di lavoro esclusivo, per n. 2 posti di dirigente medico – disciplina di OFTALMOLOGIA.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445 e s.m.i:
dichiara:

- di essere nato/a il .....……..…... a ……..…….……;
- di essere residente a ……..…..…….;
- di essere cittadino/a.……..…..…..……;

ovvero

di essere in possesso del permesso di soggiorno rilasciato da ……..……..…… il ……..……… data di scadenza ……..…..……..;

- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di …….. (in caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi);
- eventuali condanne penali riportate:……..…..;
- di essere in possesso di laurea specialistica (LS) in ……, conseguita il …..……. presso l'Università di …….…..... con sede in via …….……..…;
- di essere in possesso del diploma di specializzazione in ……conseguito il ……..... presso l'Università di ……..;
- di essere iscritto all'ordine dei medici chirurghi di ……..…..…….. con decorrenza dal ……..…;
- di essere, per quanto riguarda gli obblighi militari, nella seguente posizione: ……...…...;
- di avere/non avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
- aver diritto (a pena di mancata valutazione), ove ricorra il caso, a preferenza nella nomina, in caso di parità di merito, in quanto: ……...…….;
- di necessitare di specifico ausilio in base al proprio handicap e/o di tempi aggiuntivi ai sensi dell'art. 20 L. 104/1992.
- di accettare tutte le prescrizioni contenute nel bando e di dare espresso assenso al trattamento dei dati personali, finalizzato alla gestione della procedura concorsuale e degli adempimenti conseguenti.

Dichiara, inoltre, la conformità all'originale, ai sensi dell'art. 19 del DPR n. 445/2000 e s.m.i. dei seguenti documenti:
1 ……..……...……;
2 ……..……..……..……...…….....;
3 ……..……..……...…….....;

Ogni comunicazione relativa al presente concorso deve essere fatta al seguente indirizzo:
Sig. ……..……..…
Via ……..…… n. ...…
CAP …….. Città ……...……..….

Data …….. Firma ……..……..……

ALLEGATI: copia documento di riconoscimento in corso di validità.

****

ALLEGATO B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 DPR n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i.)

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il __/__/_____ residente a _____ via _____ n. __,
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall'art. 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i.,

DICHIARA (1)

_____
_____
_____

Letto, confermato e sottoscritto il _____

IL DICHIARANTE _____

ALLEGATI: copia documento di riconoscimento in corso di validità.

(1) Per le dichiarazioni relative a stati di servizio si dovrà specificare:

- l'amministrazione presso la quale il servizio è stato prestato;
- l'esatta indicazione (dal gg/mm/aaaa al gg/mm/aaaa) della durata del rapporto di lavoro e gli eventuali motivi di risoluzione dello stesso;
- il profilo professionale;
- se il servizio è stato prestato a orario ridotto;
- i periodi di aspettativa senza assegni usufruiti.

Nel caso di servizi prestati presso Enti del S.S.N., deve essere specificato se ricorrono o non le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del DPR 761/1979.

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto notorio devono essere complete di tutti gli elementi ed informazioni relative all'atto che sostituiscono.

****

ALLEGATO C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 DPR 28.12.2000 n. 445 e s.m.i.)

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il __/__/_____ residente a _____ via _____ n. _____,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 DPR n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

DICHIARA (1)

_____
_____
_____
(data) _____

IL DICHIARANTE
_____

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni devono essere complete di tutti gli elementi ed informazioni relative all'atto che sostituiscono.

(1) Per le dichiarazioni relative ai corsi di aggiornamento si dovrà specificare:
- se trattasi di: corso di aggiornamento, convegno, seminario o meeting;
- organizzato da _____ città _____, via _____ tel./fax _____;
- oggetto _____ tenutosi a _____ presso _____ in data _____ di n. __ giornate/ ore, con/senza esame finale.

****

(Codice interno: 305462)

COMUNE DI SOLESINO (PADOVA)

Bando di concorso per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di funzionario contabile Cat. D3 Pos. Ec. D3, a tempo pieno e indeterminato interamente riservato alle categorie protette di cui alla L. 68/1999.

Requisiti:

Iscrizione nell'elenco delle categorie protette di cui all'art. 1 della L. 68/1999

Possesso di laurea in discipline economiche o equipollenti (vecchio ordinamento) o possesso di laurea specialistica in discipline economiche o equipollenti (nuovo ordinamento DM 28.11.2000)

Termine presentazione domande:

entro le **ore 12.00 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione sul BUR Veneto**. Il bando integrale ed il modulo di domanda sono scaricabili dal sito www.comunesolesino.it - Sez. Amministrazione Trasparente - Sottosez. Bandi di Concorso e dall'Albo Pretorio on-line dove verranno pubblicati tutti gli avvisi e comunicazioni relativi al concorso.

Per informazioni: Ufficio Personale tel. 0429771624 - 0429771612 e- mail: personale@comunesolesino.it; ragioneria@comunesolesino.it.

Il Responsabile del Servizio Personale Dott.ssa Gianna Ferretto

(Codice interno: 305317)

IPAB CASA DI RIPOSO DI ASIAGO, ASIAGO (VICENZA)

Avviso di selezione pubblica, per colloquio, per la formazione di graduatoria a tempo determinato di Operatore Socio Sanitario.

E' indetta selezione pubblica, per colloquio, per la formazione di graduatoria a tempo determinato di Operatore Socio Sanitario - Cat. B - Posiz. econom. B1 - C.C.N.L. Regioni Autonomie Locali.

Requisiti ammissione: Attestato di qualifica di "Operatore Socio Sanitario" riconosciuto dalla Regione Veneto o equipollente (rif.to DGRV n. 3973 del 30.11.2002).

Termine di presentazione delle domande: **ore 12.00 del giorno 28.9.2015**

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria dell'Ente tel. n. 0424/460740 - e-mail: casa.riposo.asiago@tiscali.it

Il relativo avviso integrale è consultabile sul sito: www.casariposoasiago.it nella Sezione Amministrazione trasparente/bandi di concorso.

Il Presidente rag. Sandro Rigoni

(Codice interno: 305432)

IPAB CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA "MORELLI BUGNA", VILLAFRANCA DI VERONA (VERONA)

Avviso di mobilità per la copertura di n. 2 posti di operatore socio sanitario a tempo pieno ed indeterminato (cat. B. 1 - c.c.n.l. 2006/2009 enti locali) ex art. 30 d.lgs. 165/01.

Requisiti di ammissione, oltre ai requisiti generali previsti per l'accesso all'impiego:

- essere titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso una Pubblica Amministrazione in qualità di Operatore Socio Sanitario (Cat. B);
- essere inquadrati in cat. B - C.C.N.L. Regioni - Autonomie Locali;
- non essere stati sanzionati disciplinarmente con sanzione superiore alla censura nel corso dei due anni precedenti la data di pubblicazione del presente avviso di mobilità.

Termine di presentazione delle domande: entro le **ore 12.00 del 23 Settembre 2015**.

Per informazioni rivolgersi a: Ufficio Personale, tel. 045/6331500, dal lunedì al venerdì dalle ore 09.30 alle ore 12.00 - sito internet: www.morellibugna.com/Albo on line / Concorsi

Villafranca di Verona, lì 26 agosto 2015

Il Direttore Dott. Carlo Gaiardoni

(Codice interno: 305433)

IPAB CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA "MORELLI BUGNA", VILLAFRANCA DI VERONA (VERONA)

Bando di concorso pubblico per soli esami per l'assunzione di una unità nel profilo di "assistente sociale" a tempo parziale (50% - 18 ore settimanali) ed indeterminato - categoria D - posizione economica D1.

Requisiti di ammissione, oltre ai requisiti generali previsti per l'accesso all'impiego:

- Essere in possesso del Diploma Universitario in Servizio Sociale o Laurea triennale in Servizio Sociale ed essere iscritti al relativo Albo Professionale.

Termine di presentazione delle domande: entro le **ore 12.00 del 23 Settembre 2015**.

Per informazioni rivolgersi a: Ufficio Personale, tel. 045/6331500, dal lunedì al venerdì dalle ore 09.30 alle ore 12.00 - sito internet: www.morellibugna.com/Albo on line / Concorsi

Villafranca di Verona, lì 26 agosto 2015

Il Direttore Dott. Carlo Gaiardoni

(Codice interno: 305476)

IPAB SERVIZI ASSISTENZIALI "LA PIEVE", MONTECCHIO MAGGIORE (VICENZA)

Riapertura termini di presentazione domande di ammissione al concorso pubblico, per soli esami, per la copertura n. 6 posti a tempo pieno e indeterminato di operatore socio sanitario categoria B posizione economica B1 ccnl comparto regioni ed autonomie locali.

Titolo di studio : Attestato di Operatore Socio Sanitario od equipollenti;

Scadenza: **ore 12.00 del giorno 28/09/2015**;

Calendario delle prove: Le date saranno pubblicate esclusivamente nel sito istituzionale dell'Ente alla pagina www.ipab-lapieve.it nella sezione pubblicazione - bandi, concorsi e gare;

Per informazioni: rivolgersi all'Ufficio Segreteria dell'Ente, Tel. 0444/694990, il bando integrale comprensivo della domanda di partecipazione al concorso è pubblicato nel sito internet: www.ipab-lapieve.it alla sezione pubblicazione - bandi, concorsi e gare.

Il Dirigente Cocco D.ssa Chiara

APPALTI

Bandi e avvisi di gara

(Codice interno: 302617)

AZIENDA ULSS N. 2, FELTRE (BELLUNO)

Avviso di asta pubblica per l'alienazione di beni immobili.

Il giorno 6 Ottobre 2015, alle ore 11.00, nella Sala Riunioni "Piccolotto" dell'Ulss n. 2, Via Bagnols Sur Cèze, 3 - Feltre, avrà luogo l'asta pubblica per l'alienazione dei seguenti beni immobili, così identificati:
Fabbricati in Comune di Feltre
Lotto n. 1 - Ubicazione: FELTRE, Via Luzzo, n. 26 - Importo base d'asta: Euro 606.578,63
Lotto n. 2 - Ubicazione: FELTRE - loc. Casonetto - Importo base d'asta Euro 239.876,06
Caratteristiche generali: trattasi di un palazzetto appartenente alla vecchia città fortificata di Feltre e di un fabbricato rurale.
Fabbricati in Comune di Cesiomaggiore
Lotto n. 3 - Ubicazione: CESIOMAGGIORE - loc. Pullir - Importo base d'asta: Euro 208.844,33
Lotto n. 4 - Ubicazione: CESIOMAGGIORE - loc. Pullir - Importo base d'asta: Euro 117.646,97
Lotto n. 5 - Ubicazione: CESIOMAGGIORE - loc. Pullir - Importo base d'asta: Euro 247.910,63
Caratteristiche generali: trattasi di 3 fabbricati rurali.
Fabbricato in Comune di Trichiana
Lotto n. 6 - Ubicazione: TRICHIANA - loc. Cavassico Inferiore, n. 20 - Importo base d'asta: Euro 1.105.164,97
Caratteristiche generali: trattasi di una villa padronale settecentesca con annessi rustici.
Terreno in Comune di S.Giustina
Lotto n. 7 - Ubicazione: S. GIUSTINA - loc. Formegan - Importo base d'asta: Euro 80.060,40
Caratteristiche generali: terreno edificabile in zona "residenziale estensiva" E70.
L'asta pubblica si svolgerà con il sistema delle offerte segrete in rialzo, ai sensi degli artt. 73, lett. C), e 76 del R.D. n. 827/1924 e verrà aggiudicata all'offerta economicamente più elevata.
L'offerta dovrà pervenire a questa Amministrazione, mediante consegna a mano o a mezzo di servizio di recapito (postale o altro) in piego raccomandato, entro e non oltre le **ore 13,00 del giorno 2 Ottobre 2015**. L'Amministrazione terrà conto esclusivamente del timbro di arrivo del Protocollo Generale dell'Ulss.
La descrizione degli immobili, le modalità di partecipazione e le condizioni di vendita sono specificate nell'avviso d'asta integrale, pubblicato sul sito internet www.ulssfeltre.veneto.it, voce "Albo online" sezione"Alienazioni".
Per ulteriori informazioni contattare: Servizio Affari Generali (tel. 0439/883050-883601) e Servizio Risorse Tecniche (0439/883611-883612).

Il Direttore Generale Dott. Adriano Rasi Caldogno

(Codice interno: 305396)

IPAB CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI "UMBERTO I", PIOVE DI SACCO (PADOVA)

Avviso d'asta pubblica per l'alienazione di beni immobili.

Il Segretario Direttore del Centro Residenziale per Anziani "Umberto I°" (CRAUP) (sede legale Via San Rocco 14, 35028 Piove di Sacco (PD), CF. 80009810286, PI 00985430289, PEC: craup@legalmail.it), in esecuzione della Deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 23 del 23/06/2015 rende noto che l'8/10/2015, con inizio alle ore 9.30, presso la Sala Polivalente del Centro Anziani di Via Botta, 15 di Piove di Sacco (PD), si terrà un'asta pubblica per l'aggiudicazione mediante incanto, in unico lotto, di:

. Porzione di fabbricato agricolo inagibile, situato in Comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD) Via San Polo Basso, 18, avente la seguente identificazione al Nuovo Catasto Edilizio Urbano: Foglio 8, Particella 703, Sub 2, Categoria A/4, Classe 2, Consistenza 4,5 vani (sedime fabbricato: Fg 8, Part. 703, sup. 122 mq); il CRAUP detiene la proprietà solo di una parte dell'immobile come sopra identificato;

. Terreno agricolo annesso al fabbricato sopra menzionato avente la seguente identificazione al Catasto Terreni: Foglio 8, Particella 702, Qualità classe Seminativo Arboreo 5, superficie mq. 291;

. Terreno agricolo situato in Comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD), avente la seguente identificazione al Catasto Terreni: Foglio 8, Particella 160, Qualità classe Vigneto 2, superficie mq.
2.490.

Detto terreno è adiacente al fabbricato di cui sopra, confinante a Nord con i Mappali 54 e 312, a Est con il Mappale 407, e a Sud e Ovest con il Mappale 87. Il terreno ha una morfologia di tipo pianeggiante senza recinzione, con il fronte Nord su Via San Polo Basso, su lato Est capezzagna, a Sud terreno agricolo mappale 87, a Ovest terreno agricolo mappale 87 e mappale 702.

Stato di possesso: il fabbricato rurale, per la parte non di proprietà del CRAUP, è attualmente oggetto di successione ereditaria; i terreni agricoli di cui sopra risultano invece di esclusiva proprietà del CRAUP.

Prezzo a base d'asta: Euro 45.000,00. Deposito cauzionale provvisorio: Euro 2.250,00.

Informazioni e documentazione per la presentazione dell'offerta: http://www.craup.it/sidebar/trasparenzagare/gare

Termine per la presentazione delle offerte: entro le **ore 12.00 del giorno 03/10/2015**.

Il Segretario Direttore Dott.ssa Emanuela Perin

AVVISI

(Codice interno: 305319)

REGIONE DEL VENETO

Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Padova - derivazioni - Pubblicazione avviso per domanda, presentata dal Nuoto Vigonza Srl, di terebrazione pozzo in comune di Vigonza, ad uso irrigazione aree verdi.

Il Comlesso Nuoto Vigonza con sede in Vigonza (PD), via Paolo VI, 18 ha presentato domanda in data 23.07.2015, per ottenere l'autorizzazione alla ricerca d'acqua sotterranea e concessione di piccola derivazione d'acqua pubblica da un pozzo, localizzato al foglio 16, mappale 812, in Comune di Vigonza, per una portata max derivata di 2,2 l/s, per uso irrigazione aree verdi.

Ai sensi dell'art. 7 del T.U. 1775/1933, eventuali e motivate opposizioni e osservazioni, nonché domande concorrenti, potranno essere presentate e depositate presso la sede della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione (*corso Milano 20 - Padova*), entro e non oltre 30 (trenta) giorni successivi alla data di pubblicazione sul BURV del presente avviso.

Il Dirigente Stefania Stella

(Codice interno: 305352)

REGIONE DEL VENETO

Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Padova - derivazioni - Pubblicazione avviso per domanda, presentata dal Comune di Cadoneghe, di terebrazione pozzo in comune di Cadoneghe, ad uso irrigazione aree verdi.

Il Comune di Cadoneghe con sede in Cadoneghe (PD), piazza Insurrezione, 15 ha presentato domanda in data 04.08.2015, per ottenere l'autorizzazione alla ricerca d'acqua sotterranea e concessione di piccola derivazione d'acqua pubblica da un pozzo, localizzato al foglio 4, mappale 2534, in Comune di Cadoneghe per una portata max derivata di 8 l/s, per uso irrigazione aree verdi.

Ai sensi dell'art. 7 del T.U. 1775/1933, eventuali e motivate opposizioni e osservazioni, nonché domande concorrenti, potranno essere presentate e depositate presso la sede della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione (*corso Milano 20 - Padova*), entro e non oltre 30 (trenta) giorni successivi alla data di pubblicazione sul BURV del presente avviso.

Il Dirigente Stefania Stella

(Codice interno: 305498)

REGIONE DEL VENETO

Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza. Avviso di pubblicazione domanda di derivazione d'acqua a scopo irriguo della Ditta Pranovi Umberto. Pratica n. 1710/BA (art. 7, Regio Decreto 11.12.1933, n. 1775).

La ditta Pranovi Umberto, con sede in Strada Bertesinella, 270 in Comune di Vicenza, ha presentato in data 10/06/2015 (acquisita al protocollo in data 15/06/2015 al n. 246409), domanda di derivazione d'acqua a scopo irriguo.

Tale domanda prevede di derivare, dalla Roggia Tribolo, moduli medi e massimi 0,005(0,5 l/sec) ad uso irriguo.

L'opera di presa è ubicata in loc. Bertesina nel comune di Vicenza.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del R.D. 11.12.1933, n. 1775 è fissato in 30 (trenta) giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, il termine perentorio per la presentazione di eventuali domande in concorrenza.

Il Dirigente dott. ing. Nicola Giardinelli

(Codice interno: 305354)

REGIONE DEL VENETO

Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto - Sezione di Venezia. T.U. 1775/1933 art. 7-. Avviso relativo istruttoria domanda. Domanda di concessione di derivazione d'acqua in Comune di Venezia ad uso scambio termico - da moduli 0,005 medi a moduli 0,01 massimi. Prat N. PDPZa03533.

La Ditta Mazzer Giovanni, con sede in via Trezzo n.52/A del Comune di Venezia (VE), località Mestre c.a.p. 30174, ha presentato domanda in data 01/07/2015 prot.n. 269821, tendente ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca d'acqua e la concessione per derivare dalla falda sotterranea, da un (pozzo) da medi moduli 0,005(l/s 0,5) a massimi moduli 0,01 (l/s 1,00) d'acqua ad uso scambio termico sito nel fg.09 mapp.981, in Comune di Venezia. . .

È fissato in 30 (trenta) giorni, successivi alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, il termine per la presentazione di eventuali domande in concorrenza, ai sensi dell'art.7 del R.D. 1775/1933, da depositare presso la Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto, con sede in San Marco, 548, Piscina San Zulian - 30100 - Venezia.

Il Direttore Salvatore Patti

(Codice interno: 305716)

REGIONE DEL VENETO

Sezione Competitività sistemi agroalimentari - D.Lgs 61/2010. Istanza di modifica del disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata "Lessini Durello" o "Durello Lessini".

Si informa che il legale rappresentante del Consorzio tutela della denominazione di origine controllata "Lessini Durello" ha presentato, a nome e per conto degli operatori vitivinicoli associati, la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini della predetta denominazione di origine controllata.

Chiunque intenda prendere visione della documentazione relativa alla richiesta di cui sopra, potrà rivolgersi alla:

Regione del Veneto
Dipartimento agricoltura e sviluppo rurale - Sezione Competitività sistemi agroalimentari
Servizio organizzazione comune di mercato
Via Torino 110, 30172- Mestre Venezia - tel. 041.2795547.

- per posta elettronica certificata al seguente indirizzo:

dip.agricolturasvilupporurale@pec.regione.veneto.it

- per telefax, **per coloro che non dispongono di PEC** - al seguente numero: *0412795575*

Per consentire l'adozione dei provvedimenti previsti dalla vigente normativa nei tempi e modalità previsti dalla medesima, le eventuali istanze e controdeduzioni alla succitata istanza dovranno pervenire alla scrivente Sezione non oltre 15 giorni dalla pubblicazione del presente avvisto sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto, secondo le modalità di cui sopra.

Il Direttore Dott. Alberto Zannol

(Codice interno: 305397)

COMITATO DI GESTIONE DEL FONDO SPECIALE REGIONALE PER IL VOLONTARIATO, VICENZA

Avviso Pubblico per la gestione del Centro di Servizio per il Volontariato di Padova.

Premesso che,

. Sono presenti sul territorio della Regione Veneto sette Centri di Servizio per il Volontariato;

. L'art. 2 comma 6 lett. a) del D.M. 8 ottobre 1997 prevede che il Comitato di Gestione provvede ad individuare e a rendere pubblici i criteri per l'istituzione dei Centri di Servizio;

. Il Comitato di Gestione, con delibera n. 36 del 18/7/2015 ha deciso di procedere all'avvio delle procedure amministrative per l'affidamento della gestione del CSV della Provincia di Padova.

Il Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato presso la Regione Veneto

RENDE NOTI

I CRITERI DI SCELTA PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO DI PADOVA DI CUI ALL'ART. 15 DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1991, N. 266 E ALL'ART. 2, COMMA 6, lett. a) e b) DEL DECRETO DEL MINISTERO DEL TESORO 8 OTTOBRE 1997.

Il Centro di Servizio per il Volontariato si costituisce come strumento per il sostegno e la qualificazione delle organizzazioni di volontariato, per il perseguimento delle finalità previste dalla normativa di riferimento e al presente avviso.

Il Centro di Servizio per il Volontariato dovrà operare con metodologie e mezzi che ne assicurino l'efficienza e l'efficacia, in una logica di massima oculatezza, anche attraverso un radicamento diffuso nel territorio di competenza.

1. Soggetti legittimati a proporre le istanze.

Possono formulare istanze per l'istituzione del Centro di Servizio per il Volontariato i soggetti e gli enti di cui all'art. 3, comma 1 del D.M. 8 ottobre 1997:

a) enti locali;
b) organizzazioni di volontariato di cui all'art. 3 della legge 266/1991, in numero di almeno cinque;
c) enti e casse di cui all'art. 1, comma 1 del D.M. 8 ottobre 1997;
d) federazioni di volontariato di cui all'art. 12, comma 1 della legge 266/1991.

2. Soggetti che possono gestire il Centro di Servizio per il Volontariato.

Possono proporre istanze per la gestione del Centro di Servizio per il Volontariato:

a) un'organizzazione di volontariato di cui all'art. 3 della legge 266/1991, regolarmente iscritta nel Registro del volontariato della Regione Veneto;
b) oppure, in alternativa, un'entità giuridica con sede nella Regione Veneto costituita da organizzazioni di volontariato o con presenza maggioritaria di esse (D.M. 8 ottobre 1997, art. 3, comma 3, lett. a) e b)), il cui atto costitutivo o statuto preveda l'effettivo svolgimento delle attività a favore delle organizzazioni di volontariato.

3. Dichiarazioni di disponibilità.

I soggetti interessati alla gestione manifestano la propria disponibilità a gestire il Centro di Servizio per il Volontariato allegando apposita dichiarazione da parte del legale rappresentante, previa decisione dell'organo deliberativo.

4. Modalità e termini di presentazione delle istanze.

Le istanze devono essere avanzate al Comitato di gestione del Fondo speciale per il Volontariato, per il tramite dell'ente locale (Provincia). Una copia dell'istanza con allegate le copie dei prescritti documenti, deve essere inviata, per conoscenza, direttamente al Comitato di gestione del Fondo speciale per il volontariato - con sede in Vicenza, Palazzo Giustiniani Baggio in Ca' S. Francesco n. 41 - 36100 Vicenza - Tel 0444-325116 - E-Mail: segreteria@cogeveneto.it, corredata dall'attestazione del ricevimento da parte dell'ente locale interessato (Provincia), ove il Centro di Servizio per il Volontariato avrà sede.

L'ente locale (Provincia), entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, trasmette al Comitato di gestione il proprio parere in materia. Qualora l'ente locale non provveda ad inoltrare il parere di propria competenza entro il termine prefissato, il Comitato di gestione procederà all'istruzione dell'istanza in assenza del suddetto parere.

Le istanze devono pervenire all'ente locale (Provincia di Padova) - Palazzo Santo Stefano, piazza Antenore n. 3, 35121 Padova, entro e non oltre le **ore 12,00 del 60^ giorno la data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto**.

5. Contenuto dell'istanza.

L'istanza, sottoscritta dal/i legale/i rappresentante/i del/i soggetto/i richiedente/i, deve essere prodotta in carta semplice e recare l'indicazione e la sottoscrizione di chi assume la responsabilità amministrativa del Centro di Servizio per il Volontariato.

All'istanza devono essere allegati:

(a) idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti che legittimano il/i soggetto/i richiedente/i a proporre la domanda;
(b) copia dell'atto costitutivo del soggetto candidato a gestire il Centro di Servizio per il Volontariato e del suo statuto nel quale deve essere prevista la possibilità di ampliamento della base associativa al fine di favorire la più ampia partecipazione del volontariato locale; qualsiasi variazione dello statuto dovrà essere sottoposta al Comitato di Gestione;
(c) regolamento con cui si intende disciplinare il funzionamento onnicomprensivo del Centro di Servizio per il Volontariato, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.M. 8 ottobre 1997; qualsiasi variazione dello stesso dovrà essere sottoposta al Comitato di Gestione;

(d) eventuale decreto di iscrizione nel Registro regionale;

(e) programma dettagliato di gestione del Centro di Servizio per il Volontariato contenente gli elementi essenziali di seguito indicati al punto 6, per un periodo pari a sei anni; la variazione dello stesso dovrà essere sottoposta al Comitato di Gestione;

(f) attestazione del ricevimento dell'istanza da parte dell'ente locale (Provincia) in allegato alla copia dell'istanza trasmessa al Comitato di Gestione.

Il Soggetto proponente è tenuto ad indicare dettagliatamente le organizzazioni componenti la compagine del Soggetto che si propone quale gestore del Centro di Servizio per il Volontariato.

E' in facoltà del soggetto proponente allegare all'istanza anche i "curricula" delle persone che assumeranno incarichi manageriali e/o professionali.

Il Comitato di gestione, in sede di valutazione delle istanze ricevute, si riserva la facoltà di chiedere chiarimenti e/o ulteriore documentazione integrativa delle istanze presentate.

6. Elementi essenziali del programma.

(a) La progettualità

Il programma per la gestione del Centro di Servizio per il Volontariato deve contenere i seguenti elementi:

. obiettivi del Centro;
. ambiti di intervento;
. modalità/metodologia di intervento;
. tempi di realizzazione (non inferiore a tre anni e non superiore a sei);
. descrizione analitica sia dei progetti, strumenti, iniziative, attività e servizi che il Centro di Servizio per il Volontariato intende realizzare per sostenere e qualificare l'attività delle organizzazioni di volontariato operanti nei diversi campi, sia delle relative modalità di attuazione;
. piano economico e finanziario per i sei anni di attività, con specificazione dei mezzi posseduti, dei mezzi che si ricercano all'esterno, delle provvidenze di cui alla legge sul volontariato, dei mezzi che si richiedono a titolo di finanziamento al Comitato di gestione, con descrizione analitica delle spese relative ai servizi offerti.

In fase di rendicontazione, dovrà essere elaborato un "bilancio sociale".

(b) Ambiti e servizi

Sono ammissibili i progetti che prevedono interventi almeno in quattro dei seguenti ambiti, nei confronti delle organizzazioni di volontariato e delle altre associazioni non profit:

. Servizi di crescita e rafforzamento della cultura della solidarietà, promozione di nuove iniziative di volontariato e di incentivazione di quelle esistenti (attività di carattere locale, nazionale e internazionale delle organizzazioni di volontariato; analisi dei bisogni; attività sperimentali, etc.);
. Servizi di consulenza, sostegno ed assistenza qualificata in campo giuridico, fiscale, amministrativo contabile e commercialistico anche in relazione alla programmazione, all'avvio e alla realizzazione di attività specifiche (aiuto alla compilazione e stesura dei bilanci, etc.); costituzione e funzionamento delle organizzazioni di volontariato; legislazione nazionale e regionale, direttive dell'Unione Europea in materia; convenzioni e rapporti con gli enti pubblici e locali, organizzazioni di volontariato e legislazione nei paesi dell'Unione europea; consulenza su organizzazione, sviluppo e consolidamento delle organizzazioni di volontariato, etc.);
. Servizi di formazione e qualificazione in favore degli aderenti ad organizzazioni di volontariato anche con l'uso di nuove tecnologie e strumenti di formazione a distanza;
. Servizi di informazione e documentazione, trasmissione di notizie e dati in materia di volontariato locale, nazionale e internazionale (con particolare attenzione ai programmi europei); ricerca, documentazione e informazione sui vari settori di intervento delle organizzazioni di volontariato (ricerche sui campi di intervento del volontariato, banche dati, etc.); informazione sulle organizzazioni di volontariato in regione, in Italia e all'estero (per settori, consistenza, esperienze, possibili scambi di esperienze, collaborazioni e confronti); informazione - formazione su finanziamento, autofinanziamento, possibilità di finanziamento pubblico e privato, programmi della Commissione Europea; pubblicazioni di documentazione comunque informativa, ricerche, manuali su aspetti fiscali, legali, materiale e metodi di formazione, sostegno a pubblicazione e a ricerche delle organizzazioni di volontariato;
. Supporti, sotto forma di servizi, per la progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività;
. Attività di promozione della capacità progettuale del volontariato attraverso servizi finalizzati al supporto di specifici progetti realizzati dalle organizzazioni di volontariato.

7. Criteri di priorità.

In sede di istruzione delle istanze e di valutazione dei relativi programmi, verranno considerati come elementi prioritari i seguenti criteri di valutazione:

(a) universalità nell'offerta dei servizi: vengono privilegiati i programmi che maggiormente garantiscono l'universalità dell'offerta dei servizi a favore delle organizzazioni di volontariato (iscritte e non iscritte al Registro regionale del volontariato) del territorio di competenza e che meglio esplicitano le metodologie e gli strumenti utilizzati per consentire ad ogni organizzazione di usufruire dei servizi offerti;

(b) rappresentatività: tale criterio tiene conto del numero, del tipo e dell'effettivo radicamento sul territorio provinciale delle organizzazioni di volontariato chiamate ad essere - insieme ad altri soggetti giuridici - Soggetto Gestore del Centro di Servizio per il Volontariato per garantire la presenza di un'ampia parte delle organizzazioni di volontariato operanti nel territorio provinciale; per l'affidamento del CSV saranno comunque privilegiati i Coordinamenti composti da Organizzazioni di Volontariato iscritte al registro regionale;

(c) articolazione dei servizi offerti: sono oggetto di particolare valutazione i programmi che prevedono una congrua e significativa articolazione territoriale delle attività svolte nell'ambito del territorio di competenza;

(d) ottimizzazione delle risorse: vengono privilegiati i programmi che prevedono adeguati livelli di collegamento e coordinamento operativo con gli altri Centri di Servizio, con le altre realtà operanti nel mondo del volontariato e del terzo settore, con agenzie formative, banche dati, altri soggetti ed istituzioni (locali, regionali, nazionali ed internazionali) impegnati in attività che interessano il volontariato;

(e) specializzazione del Centro di Servizio per il Volontariato: sarà particolarmente valutato il programma che offre maggiori garanzie sulla complementarietà tra i Centri di Servizio;

(f) nuova progettualità: sono oggetto di positiva valutazione i Centri di Servizio che sono in grado di promuovere la capacità progettuale delle organizzazioni di volontariato che si integrano con diversi attori sociali e sulla base di bisogni espressi dal territorio;

(g) valorizzazione delle risorse locali: vengono privilegiati i programmi che prevedono una maggiore valorizzazione delle competenze, esperienze e specificità presenti sul territorio e la capacità di metterle a

disposizione degli altri Centri di Servizio;

(h) impiego delle risorse disponibili: vengono preferiti i programmi che prevedono il rapporto più elevato fra l'ammontare delle somme necessarie all'espletamento dei servizi a favore delle organizzazioni di volontariato e l'ammontare delle spese fisse necessarie al funzionamento del Centro di Servizio per il Volontariato. Sarà prestata inoltre particolare attenzione ai programmi che prevedono l'utilizzo di strutture e mezzi propri dell' istituendo Centro di Servizio per il Volontariato;

(i) Modalità gestionale: hanno preferenza i programmi che prevedono apparati "leggeri", che valorizzano le competenze maturate all'interno del mondo del volontariato e/o del terzo settore, con particolare riferimento alla capacità di mettere in rete, coordinare, collegare, progettare tra gruppi e in gruppi e organizzazioni diverse; saranno privilegiati meccanismi di rinnovo del gruppo dirigente del Soggetto Gestore operante in veste di Centro di Servizio che definisca un limite massimo di due mandati (3+3 anni);

(j) Finanziamento del Centro di Servizio per il Volontariato: vengono privilegiati i programmi che, oltre all'utilizzo del Fondo speciale regionale, documentano il possibile ricorso a fonti di finanziamento alternative per le attività programmate;

(k) Congruità dei budget preventivi: vengono privilegiati i programmi che prevedono il più congruo rapporto fra le spese preventivate e il bacino territoriale servito, tenendo conto della qualità e quantità dei servizi offerti nella logica del customer satisfaction;

(l) Esperienza nel settore: viene considerato come elemento qualificante la comprovata esperienza e capacità nella organizzazione e realizzazione di attività che favoriscono una migliore attivazione di azioni per il volontariato.

8. Incompatibilità.

Saranno privilegiate forme di governance, esplicitate dal Regolamento, improntate all'eliminazione di ogni conflitto di interesse al fine di garantire l'imparzialità e la trasparenza richieste dai componenti degli Organi direttivi, di controllo e delle Commissioni di valutazione dei progetti.

Nelle selezioni per assunzioni o collaborazioni professionali si dovrà escludere ogni componente degli organi direttivi, di valutazione e di controllo del CSV (o dell'Ente gestore se la persona è prevalentemente impegnata nello svolgimento dell'attività del CSV) fino a tre anni successivi le dimissioni o la decadenza dal mandato.

9. Affidamento della Gestione del Centro di Servizio per il Volontariato.

Il Comitato di gestione, valutate le istanze pervenute, con provvedimento motivato affida la gestione del Centro di Servizio per il Volontariato con durata di sei anni.

Qualora non venga avanzata alcuna istanza per la gestione del Centro di Servizio per il Volontariato ovvero le istanze non risultino ammissibili o i relativi programmi non vengano ritenuti adeguati, il Comitato di Gestione si riserva di assegnare la competenza al Centro di Servizio per il Volontariato delle province limitrofe, sentiti i Centri interessati.

Il Comitato di gestione provvede ad iscrivere il Centro di Servizio per il Volontariato nell'apposito elenco predisposto dal Comitato stesso, ai sensi di cui all'art. 2 comma 6, lett. c) D.M. 8 ottobre 1997, e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Il Soggetto Gestore operante in veste di Centro di Servizio per il Volontariato è tenuto a redigere bilanci preventivi e consuntivi annuali, sulla base di schemi e direttive indicati dal Comitato di Gestione. Tali bilanci devono essere trasmessi per raccomandata A.R. o PEC al Comitato di Gestione il quale provvederà a tutte le verifiche che riterrà necessarie.

Il Soggetto Gestore operante in veste di Centro di Servizio per il Volontariato dovrà anche farsi carico di dare continuità alle convenzioni e agli impegni già assunti, relativamente al territorio di competenza valutando la congruità delle convenzioni ai budget preventivati, alle attività programmate, al bacino territoriale servito e all'espletamento dei servizi a favore delle organizzazioni di volontariato.

Il Soggetto Gestore operante in veste di Centro di Servizio per il Volontariato dovrà altresì farsi carico di proseguire, sempre relativamente al territorio di competenza le attività programmate ed ammesse a finanziamento ma non ancora realizzate: le risorse originariamente stanziate per tali iniziative saranno riassegnate dal Comitato al nuovo Soggetto Gestore.

L'attività propria del Soggetto Gestore dovrà avere sede, bilanci e modalità gestionali separati da quella del Soggetto Gestore operante in veste di Centro di Servizio. In particolare:

a) per separatezza della sede è da intendersi l'obbligo del Soggetto gestore di individuare autonomi spazi funzionali dedicati all'attività di Csv, pur se all'interno della stessa unità immobiliare dove vengono svolte anche le attività non riguardanti la funzione di Csv;

b) per separatezza del bilancio è da intendersi l'obbligo del Soggetto gestore di adottare forme di rappresentazione contabile tali da consentire una chiara e netta distinzione delle attività svolte in qualità di Csv rispetto alle altre proprie del medesimo Soggetto gestore, non inerenti detta attività;

c) per separatezza delle modalità gestionali è da intendersi l'obbligo del Soggetto gestore di configurare al proprio interno modelli organizzativi e operativi (struttura funzionale e procedure) idonei a distinguere in modo netto e chiaro l'attività svolta dal soggetto gestore in quanto "Csv" da quella svolta relativamente alle altre attività pre-esistenti.

Il Soggetto Gestore dovrà provvedere alla costituzione del Direttivo del Centro di Servizio per il Volontariato, per la quota dei componenti di propria competenza sulla base delle direttive emanate dal Comitato di Gestione del Fondo Speciale Regionale per il Volontariato. In particolare:

La gestione di ciascun Centro di Servizio è affidata ad un Consiglio Direttivo che dura in carica tre anni ed è composto da sette membri di cui uno nominato dal Comitato di Gestione ai sensi dell'art. 2, comma 6, lett. d), del D.M. 08/10/1997, e gli altri sei sono nominati:

a) Nel caso in cui il Coordinamento Provinciale delle Organizzazioni di Volontariato, che rappresenti la maggioranza assoluta delle Associazioni iscritte nel registro regionale, abbia ottenuto la gestione del Centro, tutti e sei i membri sono nominati dal Coordinamento medesimo. Sono compatibili le cariche di membro del Consiglio Direttivo del CSV e membro del Consiglio Direttivo del Coordinamento Provinciale delle Organizzazioni di Volontariato.

b) Nel caso in cui abbia ottenuto la gestione del Centro una o più organizzazioni di volontariato diverse dal Coordinamento provinciale, quattro componenti vengono nominati dal soggetto che ha ottenuto la gestione del Centro e gli altri due vengono eletti dall'assemblea dei Presidenti delle Organizzazioni di Volontariato della Provincia, non coinvolte nella nomina dei primi quattro componenti.

Il Soggetto Gestore dovrà applicare le direttive che il Comitato di Gestione ha emanato ed emanerà sulle modalità e sulle procedure nell'amministrazione dei Centri di Servizio, in riferimento alla definizione e all'evoluzione del quadro normativo a livello nazionale e a quanto indicato ai precedenti punto 7. (criteri di priorità) e punto 8. (incompatibilità); si evidenzia, in particolare, la delibera del Comitato di Gestione n. 35 del 1/9/2008 "Linee guida per i regolamenti dei servizi e di accesso dei CSV: a) GESTIONE INTERNA DEL CENTRO DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO; b) RAPPORTI CON LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO".

Allo scopo di uniformare l'inquadramento del personale dipendente dei CSV, il Comitato di Gestione indica quale contratto di riferimento, il CCNL settore terziario - servizi.

Il presente avviso verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, su almeno un quotidiano a diffusione regionale e sul sito del Comitato di Gestione: www.cogeveneto.it.

La Presidente dott.ssa Silvana Bortolami

(Codice interno: 305705)

TRIBUNALE DI VENEZIA, VENEZIA
Decreto del 24 luglio 2015.

TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Seconda Sezione CIVILE

N. R.G. 2015/685

Il Giudice dott. Alessandra Ramon,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24.7.2015
ha pronunciato la seguente

Ha pronunciato il seguente

DECRETO

di Trasferimento della proprietà ex artt. 3, 4 e 5 Legge 10.05.1976, n. 346

Vista l'istanza proposta da BERTATO ROMANO, CF BRTRMN47L27L736I, in atti generalizzato, rappresentata dall'Avv.to N.Calenda, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato;

visti gli artt. 1159 bis c.c. e 3 comma 5 legge 10.05.1976, n. 364; vista la documentazione prodotta e la mancanza di opposizione,

dichiara

di esclusiva proprietà di BERTATO ROMANO

l'immobile sito in Comune di Venezia, Zelarino via Turbine, Sezione di Zelarino, Foglio 3, particella 100, reddito dominicale euro 87,90 e reddito agrario euro 59,939, semin. arbor. qualità classe 2, superficie ha 1 are 15 ca 00

dispone

che per il presente decreto si osservino le forme di pubblicità previste dall'art. 3, comma secondo, legge 10.05.1976, n.346 ordina la trascrizione nei registri immobiliari di Venezia;

contro il presente decreto puo' essere proposta opposizione entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di affissione, Il decreto di accoglimento non opposto costituisce titolo per la trascrizione ai sensi dell'articolo 2651 del codice civile.

Venezia 24 luglio 2015

Il Giudice Dott. ssa Alessandra Ramon

PARTE QUARTA

ATTI DI ENTI VARI

Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù

(Codice interno: 305327)

COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA (TREVISO)

Estratto determinazione n. 213 del 21 agosto 2015

Determinazione di impegno e liquidazione quota di acconto indennità di esproprio aree per la realizzazione tratto di marciapiede via Molinetto SP 26 km 15+000 in corrispondenza del cimitero di Sant'Eulalia a Borso del Grappa (TV) - ditte diverse.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 comma 7 del DPR 8 giugno 2001 n. 327 "testo unico degli espropri" si avvisa che con determinazione n. 213 del 21.08.2015 il responsabile del Servizio Tecnico Comunale - Area LLPP ha approvato il piano dei pagamenti per i lavori di realizzazione tratto di marciapiede via Molinetto sp26 km 15+000 in corrispondenza del cimitero di Sant'Eulalia a Borso del Grappa (TV), ed ha disposto la corresponsione delle seguenti indennità: PARROCCHIA PIEVE SANT'EULALIA cf. e p.IVA 83004150260 euro 100,00, GAMBASIN FIORENZINA cf. GMB FNZ 58R68 D157A euro 300,00, EDILCRESPANO DI PIVA GIUSEPPE & C. cf. e p.IVA 01114100264 euro 50,00.

Ai sensi dell'art. 26 comma 8° DPR 327/2001 il provvedimento suindicato concernente l'ordine di pagamento del saldo dell'indennità di espropriazione diverrà esecutivo con il decorso di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione nel BUR della Regione del Veneto se non è proposta dai terzi opposizione per l'ammontare dell'indennità stessa.

Geom. Enrico Bissaro - responsabile del Servizio Tecnico Area LL.PP.

(Codice interno: 305393)

COMUNE DI SOLESINO (PADOVA)

Estratto decreto del Responsabile dell'Area 3^ prot. n. 9726 del 22 agosto 2015

Lavori di "Realizzazione percorsi pedonali protetti in ambito urbano 2 stralcio - Via 28 aprile". Deposito indennità provvisoria di esproprio ex art. 26, c. 4 DPR 327/2001.

Ai sensi dell'art. 26, comma 7, del D.P.R. 327/2001, si rende noto che con decreto prot. n. 9726 del 22/08/2015 è stato ordinato il deposito presso la Ragioneria Territoriale dello Stato competente per territorio - Direzione Territoriale di Padova, della somma complessiva di Euro 696,60 =, a favore delle seguenti ditte e secondo le somme per ognuna in grassetto indicate, a titolo di saldo indennità provvisoria di esproprio spettante per l'espropriazione dei beni immobili sotto riportati:

vedi allegato DEPOSITI DEFINITIVI PER INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE BENI SITI NEL COMUNE DI SOLESINO -PD-

Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.

Solesino, lì 22/08/2015

Il Responsabile dell'Area 3^ -Servizi Tecnici Paiola Geom. Piegiorgio

DEPOSITI DEFINITIVI PER INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE BENI SITI NEL COMUNE DI SOLESINO –PD-					
Fg.	C.T. - mappale	C.F. mappale	superficie	Ditta catastale	Importo da depositare
6	3050	3050 (ex 2876)	25	CAVALLARO SILVANO nato a Monselice il 05/05/1945 Via 28 Aprile n. 71 – Solesino C.F.: CVLSVN45E05F382C	54,00
6	3044	3044 (ex 609 sub 6 bcnc ai sub 7-8-9-10)	47	BRAGGIATO FABRIZIO nato a Solesino il 05/04/1956 Via 28 Aprile n. 87 – Solesino C.F.= BRGFRZ56D05I799I CATELAN LORELLA nata a Granze il 27/01/1960 Via 28 Aprile n. 87 – Solesino C.F.= CTLLLL60A67E146M	64,80 64,80
6	3046	3046 (ex 2632)	32	BARALDO GIULIANO nato a Monselice il 04/03/1949 Via 28 Aprile n. 81 – Solesino C.F.= BRLGLN49C04F382X RENOSSI GIULIANA nata Monselice il 10/12/1952 Via 28 Aprile n. 81 – Solesino C.F.= RNSGLN52IT0F382M	62,10 62,10
6	3036	3036 (ex 2786 sub 4 bcnc ai sub 5-6)	52	BARALDO DINO nato a Solesino il 09/03/1962 Via 28 Aprile n. 103/a/1 – Solesino C.F.: BRLDNI62C09I799U BARALDO GIOVANNI nato a Monselice il 06/02/1960 Via 28 Aprile n. 103/A/2 – Solesino C.F.= BRLGNN60B06F382L	0,00 54,00
6	3045	3045 (Ex 509 sub 3 bcnc ai sub 1-2-4-5)	25	MESORACA PAOLO nato a Crotone il 16/05/1985 Via 28 Aprile n. 85 – Solesino C.F.= MSRPLA85E16D122S	64,80
6	3049	3049 (Ex 2790 sub 3 bcnc ai sub 1-2)	53	QUAGLIA GRAZIANO nato a Padova il 18/12/1959 Via Dalmazia n. 28 – Jesolo (VE) C.F.= QGLGZN59T18G224G QUAGLIA RENZO nato a Monselice il 26/01/1962 Loc. Sos Alinos – Orosei C.F.= QGLRNZ62A26F382I	0,00 270,00
				TOTALE	696,60

(Codice interno: 305400)

ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI, BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA)

Decreto di asservimento ex art. 23 del D.P.R. n. 327/2001 - Protocollo n. 67505 del 25 agosto 2015

Estensione della rete fognaria, lungo via firenze e attraversamento della S.P. 12 "della terra rossa" in comune di Villafranca Padovana - f0424.

A favore di E.T.R.A. S.p.A. avente sede in Bassano del Grappa, Largo Parolini, 82/b, Autorità Espropriante e beneficiario del procedimento per l'asservimento coattivo dei beni immobili ubicati nel comune di VILLAFRANCA PADOVANA occorrenti per far luogo ai lavori in epigrafe.

Il Responsabile del procedimento

VISTA la Determina del 12.08.2015 n. 29 di Reg. del Direttore del Consiglio di Bacino Brenta, con la quale è stato approvato il progetto definitivo e dichiarata la pubblica utilità dei lavori indicati in oggetto. Con la medesima Determinazione è stato delegato al soggetto gestore l'esercizio dei poteri espropriativi relativi alla realizzazione delle opere pubbliche, volti all'acquisizione dei beni e all'imposizione di asservimenti concernenti la gestione del Servizio Idrico Integrato, ai sensi dell'art. 6, 8° comma del D.P.R. n. 327 del 8 giugno 2001. Tale provvedimento è immediatamente eseguibile;

"omissis"

D E C R E T A

Art. 1 - È pronunciato a favore di E.T.R.A. S.p.A., con sede in Bassano del Grappa, Largo Parolini, 82/b, (C.F. e P.I. 03278040245) Autorità Espropriante, per la causale di cui in narrativa, l'asservimento degli immobili di seguito descritti, siti nel comune di VILLAFRANCA PADOVANA autorizzandone l'occupazione permanente con la condotta di fognatura interrata, costituendo il diritto di servitù in capo alla predetta Autorità Espropriante secondo le indicazioni di seguito riportate e il tracciato meglio rappresentato nella planimetria allegata (TAVOLA n.1), parte integrante del presente atto; ASSERVIMENTO: ISTITUTO DELLE SUORE ELISABETTINE CON CASA GENERALIZIA IN PADOVA (c.f. 00669950289) - comune di VILLAFRANCA PADOVANA - Foglio 18: mappale 561 superficie mq. 297 indennità euro 297,00 (duecentonovantasette/00), mappale 562 superficie mq. 13 indennità euro 13,00 (tredici/00) - indennità totale euro 310,00 (trecentodieci/00);

"omissis"

Il Direttore Generale Marco Dott. Ing. Bacchin

(Codice interno: 305246)

PROVINCIA DI VICENZA

Determinazione dirigenziale n. 532 del 24 agosto 2015

Procedimento espropriativo relativo ai lavori di messa in sicurezza della strada provinciale della Vena in Comune di Tonezza del Cimone e realizzazione di nuovi parcheggi a lato della S.P. Fiorentini in località Coston-Altopiano dei Fiorentini in Comune di Lastebasse. Determina di indicazione e liquidazione acconto dell'indennità di espropriazione a seguito di cessione volontaria (ex art. 20, c. 6). Primo stralcio - ditte varie.

Il Dirigente

(omissis)

D E T E R M I N A

1. di stabilire l'indennità a titolo provvisorio prevista dall'art. 45 per la cessione volontaria, secondo quanto indicato a fianco del nominativo di ciascun comproprietario nell'allegato al presente provvedimento per complessivi Euro 15.735,20;

2. di liquidare l'80% dell'indennità di esproprio pari a Euro 12.588,16 da corrispondere agli aventi diritto, nella misura indicata nell'unito allegato;

3. che la restante somma del 20% verrà corrisposta successivamente ai sensi dell'art. 20 comma 8 del D.P.R. 327/2001;

4. che i valori e le consistenze indicati devono ritenersi provvisori, in quanto l'effettiva quantificazione delle aree da acquisire verrà formalizzata mediante regolare frazionamento, eseguito a cura e spese di Vi.Abilità S.p.A.;

(omissis)

Allegato alla determinazione dirigenziale:

COMUNE di TONEZZA DEL CIMONE - Foglio 2° - mm. nn. 3 e 186. Ditta: Dalla Via Bortolo nato a Tonezza del Cimone (VI) il 26/09/1948 c.f. DLLBTL48P26D717T (per ½); Libralon Elsa nata a Vicenza il 10/03/1947 c.f. LBRLSE47C50L840Y (per ½). Superficie presunta da espropriare mq 1476. Indennità presunta di esproprio Euro 2.361,60. Acconto 80% Euro 1.889,28.

COMUNE di TONEZZA DEL CIMONE - Foglio 2° - m.n. 126. Ditta: Fontana Amedeo nato a Tonezza del Cimone (VI) il 05/08/1935 c.f. FNTMDA35M05D717K (per ½); Fontana Luigi nato a Tonezza del Cimone (VI) il 27/12/1936 c.f. FNTLGU36T27D717O (per ½). Superficie presunta da espropriare mq 375. Indennità presunta di esproprio Euro 600,00. Acconto 80% Euro 480,00.

COMUNE di TONEZZA DEL CIMONE - Foglio 2° - m.n. 231; Foglio 5° - m.n. 23, 25, 27, 28, 33, 34, 38, 1097, 1100 Ditta: Fontana Siro nato a Tonezza del Cimone (VI) il 13/12/1948 c.f. FNTSRI48T13D717V (per 1/1). Superficie presunta da espropriare mq 4441. Indennità presunta di esproprio Euro 7.105,60. Acconto 80% Euro 5.684,48.

COMUNE di TONEZZA DEL CIMONE - Foglio 2° - m.n. 130. Ditta: Fontana Ennio nato a Tonezza del Cimone (VI) il 04/12/1953 c.f. FNTNNE53T04D717Y (per ½); Fontana Pietro nato a Schio (VI) il 16/08/1956 c.f. FNTPTR56M16I531H (per ½). Superficie presunta da espropriare mq 188. Indennità presunta di esproprio Euro 300,80. Acconto 80% Euro 240,64.

COMUNE di TONEZZA DEL CIMONE - Foglio 2° - m.n. 182. Ditta: Fontana Francesco nato a Tonezza del Cimone (VI) il 22/09/1947 c.f. FNTFNC47P22D717B (per 1/1). Superficie presunta da espropriare mq 271. Indennità presunta di esproprio Euro 433,60. Acconto 80% Euro 346,88.

COMUNE di TONEZZA DEL CIMONE - Foglio 2° - m.n. 134. Ditta: Pettinà Danira nata a Tonezza del Cimone (VI) il 14/10/1947 c.f. PTTDNR47R54D717W (per 1/1). Superficie presunta da espropriare mq 135. Indennità presunta di esproprio Euro 216,00. Acconto 80% Euro 172,80.

COMUNE di TONEZZA DEL CIMONE - Foglio 2° - m.n. 287. Ditta: Dalla Via Bortolo nato a Tonezza del Cimone (VI) il 26/09/1948 c.f. DLLBTL48P26D717T (per 1/1). Superficie presunta da espropriare mq 143. Indennità presunta di esproprio

Euro 228,80. Acconto 80% Euro 183,04.

COMUNE di TONEZZA DEL CIMONE - Foglio 2° - m.n. 288. Ditta: Dalla Via Graziella nata a Thiene (VI) il 13/09/1949 c.f. DLLGZL49P53L157Y (per 1/1). Superficie presunta da espropriare mq 102. Indennità presunta di esproprio Euro 163,20. Acconto 80% Euro 130,56.

COMUNE di TONEZZA DEL CIMONE - Foglio 2° - m.n. 33. Ditta: Dalla Via Annalisa nata a Tonezza del Cimone (VI) il 15/06/1952 c.f. DLLNLS52H55D717P (per ½); Dalla Via Giuseppe nato a Tonezza del Cimone (VI) il 01/08/1959 c.f. DLLGPP59M01D717U (per ½). Superficie presunta da espropriare mq 411. Indennità presunta di esproprio Euro 657,60. Acconto 80% Euro 526,08.

COMUNE di TONEZZA DEL CIMONE - Foglio 2° - m.n. 39, 142 e 189. Ditta: Dalla Via Luciano nato a Tonezza del Cimone (VI) il 02/09/1955 c.f. DLLLCN55P02D717L (per 1/1). Superficie presunta da espropriare mq 152. Indennità presunta di esproprio Euro 243,20. Acconto 80% Euro 194,56.

COMUNE di TONEZZA DEL CIMONE - Foglio 2° - m.n. 40; Foglio 5° - mm. nn. 26, 97, 1090, 1110 e 1118. Ditta: Fontana Fabio nato a Thiene (VI) il 01/10/1967 c.f. FNTFBA67R01L157E (per 2/3); Sitara Anna Rosa nata a Arzignano (VI) il 24/01/1969 c.f. STRNRS69A64A459X (per 1/3). Superficie presunta da espropriare mq 1111. Indennità presunta di esproprio Euro 2.029,60. Acconto 80% Euro 1.623,68.

COMUNE di TONEZZA DEL CIMONE - Foglio 5° - mm. nn. 1093 e 17. Ditta: Pettinà Luciana nato a Thiene (VI) il 16/03/1948 c.f. PTTLCN48C56L157K (per 1/2); Sella Galliano nato a Tonezza del Cimone (VI) il 31/10/1947 c.f. SLLGLN47R31D717L (per 1/2). Superficie presunta da espropriare mq 872. Indennità presunta di esproprio Euro 1.395,20. Acconto 80% Euro 1.116,16.

Totale complessivo indennità di esproprio = Euro 15.735,20.

Totale acconto 80 per cento indennità = Euro 12.588,16.

Dott.ssa Caterina Bazzan

(Codice interno: 305398)

PROVINCIA DI VICENZA

Determinazione dirigenziale n. 545 del 26 agosto 2015

Procedimento espropriativo relativo ai lavori di messa in sicurezza della strada provinciale della Vena in Comune di Tonezza del Cimone e realizzazione di nuovi parcheggi a lato della S.P. Fiorentini in località Coston-Altopiano dei Fiorentini in Comune di Lastebasse. Determina di indicazione e liquidazione acconto dell'indennità di espropriazione a seguito di cessione volontaria (ex art. 20, c. 6). Secondo stralcio - ditte varie.

Il Dirigente

(omissis)

D E T E R M I N A

1. di stabilire l'indennità a titolo provvisorio prevista dall'art. 45 per la cessione volontaria, secondo quanto indicato a fianco del nominativo di ciascun proprietario nell'allegato al presente provvedimento per complessivi Euro 9.940,80;

2. di liquidare l'80% dell'indennità di esproprio pari a Euro 7.952,64 da corrispondere agli aventi diritto, nella misura indicata nell'unito allegato;

3. che la restante somma del 20% verrà corrisposta successivamente ai sensi dell'art. 20 comma 8 del D.P.R. 327/2001;

4. che i valori e le consistenze indicati devono ritenersi provvisori, in quanto l'effettiva quantificazione delle aree da acquisire verrà formalizzata mediante regolare frazionamento, eseguito a cura e spese di Vi.Abilità S.p.A.;

(omissis)

Allegato alla determinazione dirigenziale:

COMUNE di TONEZZA DEL CIMONE - Foglio 5° - mm. nn. 18 e 1094. Ditta: Recher Moreno nato a Schio (VI) il 05/01/1969 c.f. RCHMRN69A05I531S (per 3/6); Recher Nadia nata a Schio (VI) il 28/11/1970 c.f. RCHNDA70S68I531V (per 3/6). Superficie presunta da espropriare mq 1506. Indennità di esproprio Euro 2.409,60. Acconto 80% Euro 1.927,68.

COMUNE di TONEZZA DEL CIMONE - Foglio 5° - m.n. 940. Ditta: Dalla Via Gelmina nata a Tonezza del Cimone (VI) il 20/09/1932 c.f. DLLGMN32P60D717M (per 1/2); Sella Cristoforo nato a Thiene (VI) il 12/08/1959 c.f. SLLCST59M12L157J (per ½). Superficie presunta da espropriare mq 531. Indennità di esproprio Euro 849,60. Acconto 80% Euro 679,68.

COMUNE di TONEZZA DEL CIMONE - Foglio 5° - m.n. 32; Foglio 6° - m.n. 18,23 e 852. Ditta: Dalla Via Amerigo nato a Thiene (VI) il 05/01/1953 c.f. DLLMRG53A05L157H (per 1/3); Dalla Via Fabiola nata a Thiene (VI) il 20/05/1961 c.f. DLLFBL61E60L157Z (per 1/3); Dalla Via Luisa Teresa nata a Tonezza del Cimone (VI) il 30/05/1954 c.f. DLLLTR54E70D717G (per 1/3). Superficie presunta da espropriare mq 845. Indennità di esproprio Euro 1.352,00. Acconto 80% Euro 1.081,60.

COMUNE di TONEZZA DEL CIMONE - Foglio 2° - m.n. 77, Foglio 6° - m.n. 43 e 178. Ditta: Fontana Giuseppe nato a Tonezza del Cimone (VI) il 29/08/1948 c.f. FNTGPP48M29D71TB (per 1/1). Superficie presunta da espropriare mq 1042. Indennità di esproprio Euro 1.667,20. Acconto 80% Euro 1.333,76.

COMUNE di TONEZZA DEL CIMONE - Foglio 5° - m.n. 39. Ditta: Fontana Giuseppe nato a Tonezza del Cimone (VI) il 20/03/1961 c.f. FNTGPP61C20D717W (per 1/1). Superficie presunta da espropriare mq 319. Indennità di esproprio Euro 510,40. Acconto 80% Euro 408,32.

COMUNE di TONEZZA DEL CIMONE - Foglio 5° - m.n. 29, Foglio 6° - m.n. 9 e 26. Ditta: Fontana Giannicola nato a Tonezza del Cimone (VI) il 29/11/1956 c.f. FNTGNC56S29D717E (per 1/1). Superficie presunta da espropriare mq 587. Indennità di esproprio Euro 939,20. Acconto 80% Euro 751,36.

COMUNE di TONEZZA DEL CIMONE - Foglio 5° - m.n. 30 e 40. Ditta: Dalla Via Maria Teresa nata a Tonezza del Cimone (VI) il 26/08/1964 c.f. DLLMTR64M66D717F (per 1/1). Superficie presunta da espropriare mq 712. Indennità di esproprio

Euro 1.139,20. Acconto 80% Euro 911,36.

COMUNE di TONEZZA DEL CIMONE - Foglio 6° - m.n. 883 e 1035. Ditta: Dalla Via Giuseppe nato a Tonezza del Cimone (VI) il 11/11/1932 c.f. DLLGPP32S11D717C (per 1/1). Superficie presunta da espropriare mq 256. Indennità di esproprio Euro 409,60. Acconto 80% Euro 327,68.

COMUNE di TONEZZA DEL CIMONE - Foglio 6° - m.n. 8 e 24. Ditta: Dalla Via Zelinda nata a Tonezza del Cimone (VI) il 18/09/1920 c.f. DLLZND20P58D717I (per 1/1). Superficie presunta da espropriare mq 225. Indennità di esproprio Euro 360,00. Acconto 80% Euro 288,00.

COMUNE di TONEZZA DEL CIMONE - Foglio 6° - m.n. 1115. Ditta: Dalla Via Giampietro nato a Thiene (VI) il 11/11/1962 c.f. DLLGPT62S11L157J (per 1/1). Superficie presunta da espropriare mq 190. Indennità di esproprio Euro 304,00. Acconto 80% Euro 243,20.

Totale complessivo indennità di esproprio = Euro 9.940,80.

Totale acconto 80 per cento indennità = Euro 7.952,64.

Dott.ssa Caterina Bazzan

Protezione civile e calamità naturali

(Codice interno: 305744)

COMMISSARIO DELEGATO PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO NEI GIORNI DAL 10 AL 13 NOVEMBRE 2012

Ordinanza n. 2 del 18 agosto 2015

Eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012. Interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e delle attività produttive. Attuazione dell'art. 5 c. 4, e determinazione dei termini di conclusione dei procedimenti, di cui all'art. 5 c. 3, dell'Ordinanza commissariale n. 1 del 28 maggio 2015.

IL COMMISSARIO DELEGATO

Premesso che:

- con decreto n. 200, in data 16 novembre 2012, il Presidente della Regione del Veneto, ai sensi dell'art. 106, c. 1, lett. a), della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, ha dichiarato lo stato di crisi in ordine agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012;
- con nota prot. n. 532368 del 23 novembre 2012 il Presidente della Regione del Veneto, ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i., ha richiesto al Presidente del Consiglio dei Ministri la dichiarazione dello stato di emergenza unitamente ad un adeguato sostegno economico al fine di assicurare le necessarie operazioni di soccorso alle popolazioni colpite, avviare i primi interventi provvisionali necessari a garantire la pubblica incolumità, fronteggiare i danni subiti dal patrimonio pubblico e privato e per la ripresa delle normali condizioni di vita della popolazione;
- ai sensi dell'art. 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (L. di stabilità 2013)*" i Presidenti delle regioni interessate dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012 operano in qualità di Commissari delegati con i poteri e le modalità di cui al D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2012, n. 122;
- il citato art. 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228 dispone, inoltre, che il Fondo di cui all'art. 6, c. 1, del D.L. 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 1991, n. 195, è incrementato nella misura di 250 milioni di Euro per l'anno 2013, da destinare a interventi in conto capitale nelle regioni e nei comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012, prevedendo altresì che le indicate risorse siano ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Presidenti delle regioni interessate;
- nella seduta della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 7 febbraio 2013 è stato esaminato ed approvato il piano di riparto delle risorse di cui al punto precedente;
- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013, recante "*Ripartizione delle risorse di cui all'art. 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228", le risorse individuate nella misura di 250 milioni di Euro per l'anno 2013 dall'art. 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, per l'incremento del Fondo di cui all'art. 6, c. 1, del D.L. 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 1991, n. 195, sono destinate a finanziare gli interventi in conto capitale nelle regioni e nei comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012;*
- l'importo assegnato alla Regione del Veneto ai sensi del c. 548, art. 1, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, originariamente previsto in Euro 42.500.000 (DPCM 23/3/2013) è stato rimodulato ed erogato in Euro 40.899.867,18 per effetto delle riduzioni lineari e degli accantonamenti di fondi disposti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sullo stanziamento complessivo;
- con nota prot. n. DPC/ABI/46449 dell'11 settembre 2014 il Capo del Dipartimento della Protezione Civile comunica che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso disponibili mediante disaccantonamento ulteriori risorse economiche per Euro 833.461,69 quale saldo delle risorse assegnate;
- i Commissari delegati sono incaricati della realizzazione degli interventi di cui al citato D.L. n. 74/2012, in particolare del coordinamento delle attività per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del mese di maggio 2012 nelle regioni di rispettiva competenza, operando con i poteri di cui all'art. 5, c. 2 della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e con le deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012, adottata nelle forme di cui all'art. 5, c. 1 della citata legge;
- l'art. 1, c. 5 del D.L. n. 74/2012 dispone che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto possono avvalersi, per gli interventi, dei Sindaci dei comuni e dei Presidenti delle province interessate dagli eventi di cui trattasi;

- l'art. 1, c. 5-bis del D.L. n. 74/2012, aggiunto dall'art. 11, c. 1, lett. a), n. 1) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213 ha previsto che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di Commissari delegati, possono delegare le funzioni loro attribuite ai Sindaci dei comuni ed ai Presidenti delle province nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi gli interventi. Nell'atto di delega devono essere richiamate le specifiche normative statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti norme, è possibile derogare e gli eventuali limiti al potere di deroga;

Dato atto che:

- con Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014 è stato adottato il Piano degli interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012;
- nell'ambito del Piano degli interventi di cui al punto precedente sono state stabilite priorità, criteri di finanziamento degli interventi, percentuale di assegnazione di risorse commissariali e settori di intervento;
- l'art. 8 della citata Ordinanza commissariale n. 3/2014 assegna le risorse per la copertura del fabbisogno relativo alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione, riparazione e rispristino delle funzionalità degli immobili di privati ed imprese, rinviando ad un successivo provvedimento l'individuazione dei criteri e delle modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi;
- con Ordinanza commissariale n. 6 dell'11 dicembre 2014, recante "*Criteri di ammissibilità e modalità procedurali di assegnazione e concessione di contributi per la realizzazione di interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e delle attività produttive danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012. Delega di funzioni ai Sindaci dei Comuni*" sono stati definiti i criteri di ammissibilità a contributo per detti interventi, definendo le procedure amministrative per la concessione dei relativi contributi;
- in particolare l'art. 5 della succitata Ordinanza commissariale ha previsto che, entro il 28 febbraio 2015, i Comuni danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012, come individuati con Ordinanza commissariale n. 2 dell'11 marzo 2014, devono svolgere la valutazione preliminare di ammissibilità a contributo delle segnalazioni di danno, di cui agli esiti della puntuale ricognizione svolta su tutto il territorio regionale dalla Protezione Civile della Regione e agli atti della Sezione Sicurezza e Qualità, giusta nota prot. n. 101847 del 7 marzo 2014 del Direttore della Sezione Protezione Civile della Regione del Veneto;
- per le finalità di cui al precedente punto la Struttura commissariale si è avvalsa dell'apposito l'applicativo informatico per la valutazione preliminare di ammissibilità a contributo delle segnalazioni di danno ovvero del sito web *www.regione.veneto.it* sezione *Gestioni Commissariali e post emergenziali - Eccezionali avversità atmosferiche novembre 2012;*
- al termine della sopraindicata attività di valutazione di ammissibilità, i Comuni hanno adottato, ai sensi dell'art. 5, c. 4 dell'Ordinanza commissariale n. 6/2014, specifico provvedimento di ammissibilità a contributo per le fattispecie di danno ritenute ammissibili ai sensi dell'art. 5 c. 3, medesima Ordinanza, dandone comunicazione all'interessato, e chiedendo di produrre la documentazione prevista dal citato art. 5 c. 4;
- per quanto riguarda le spese tecniche degli interventi finanziati, l'art. 4, c. 5 della citata Ordinanza n. 6/2014 dispone che esse rientrino tra le spese ammissibili, nel limite massimo complessivo del 10% dell'importo ammesso a contributo;

Considerato che:

- all'esito della valutazioni preliminari di ammissibilità a contributo delle segnalazioni di danno, il fabbisogno finanziario complessivo necessario alla realizzazione degli interventi sugli immobili di edilizia abitativa e delle attività produttive, è stato quantificato in Euro 6.713.150,96, dei quali Euro 610.286,45 per le spese dei professionisti abilitati incaricati all'elaborazione della documentazione tecnica;
- pertanto, con Ordinanza commissariale n. 1 del 28 maggio 2015 è stata determinata la percentuale definitiva di contributo sul valore massimo del danno ammissibile e della spesa rendicontata, nella misura del 100% del medesimo danno accertato e rendicontato, e sono state impegnate le somme necessarie a dare copertura economica nell'importo quantificato al punto precedente;

Visto:

- l'art 5 c. 3 dell'Ordinanza commissariale n. 1 del 2015, il quale rinvia a successivo provvedimento commissariale l'assegnazione della copertura finanziaria, fermo il rispetto dell'art. 4 dell'Ordinanza commissariale n. 6/2014, e nel limite delle risorse allo scopo finalizzate a valere sulla disponibilità della contabilità speciale n. 5744, in relazione:

- alle segnalazioni di danno di cui agli esiti della puntuale ricognizione svolta su tutto il territorio regionale dalla Protezione Civile della Regione e agli atti della Sezione Sicurezza e Qualità, giusta nota prot. n. 101847 del 7 marzo 2014 del Direttore

della Sezione Protezione Civile della Regione del Veneto, che sono risultate ammissibili come tipologia di danno ma prive di quantificazione di importo economico e che dovranno formare oggetto di richiesta di integrazione documentale ai sensi dell'art. 5, c. 4 dell'Ordinanza commissariale n. 6/2014;

- alle segnalazioni di danno pervenute successivamente agli esiti della puntuale ricognizione svolta su tutto il territorio regionale dalla Protezione Civile della Regione e agli atti della Sezione Sicurezza e Qualità, giusta nota prot. n. 101847 del 7 marzo 2014 del Direttore della Sezione Protezione Civile della Regione del Veneto e prima della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto dell'Ordinanza commissariale n. 6/2014;

- l'art. 5 c. 4 dell'Ordinanza commissariale n. 1 del 2015, il quale rinvia a successivo provvedimento la determinazione del termine entro il quale devono concludersi le attività di cui al punto precedente;

Ritenuto pertanto:

- di dare attuazione all'art. 5 c. 4 dell'Ordinanza commissariale n. 1 del 28 maggio 2015, fissando al cinquantesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente provvedimento il termine entro il quale le amministrazioni comunali dovranno concludere le attività istruttorie relative alle fattispecie sopra descritte;
- di rinviare ad un successivo provvedimento commissariale, da adottarsi una volta pervenute le risultanze delle attività istruttorie sopra indicate, la determinazione, fermo il rispetto dell' art. 4 dell'Ordinanza commissariale n. 6/2014, della copertura finanziaria necessaria alla realizzazione degli interventi in esame, e nel limite delle risorse allo scopo finalizzate a valere sulla contabilità speciale n. 5744;

Visti:

- la L. 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, nella L. 1 agosto 2012, n. 122;
- il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, come convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134;
- il D.P.C.M. del 4 luglio 2012;
- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 135;
- il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, come convertito nella L. 7 dicembre 2012, n. 213;
- il D.P.C.M. 16 ottobre 2012;
- il D.L. 16 novembre 2012, n. 194;
- il decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 200, in data 16 novembre 2012;
- la nota del Presidente della Regione del Veneto prot. n. 532368 del 23 novembre 2012, di richiesta della dichiarazione dello stato di emergenza e relativa Relazione tecnica allegata;
- la L. 24 dicembre 2012, n. 228;
- il D.L. 14 gennaio 2013, n. 1, convertito con modificazioni nella L. 1° febbraio 2013, n. 11;
- il verbale della seduta della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 7 febbraio 2013;
- il D.P.C.M. dell'8 febbraio 2013;
- il D.P.C.M. del 23 marzo 2013;
- il D.L. 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni nella L. 24 giugno 2013, n. 71;
- l'art. 10, c. 4-bis del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, come convertito nella L. 15 ottobre 2013, n. 119;
- la L. 27 dicembre 2013, n. 147;
- il D.P.C.M. del 12 febbraio 2014;
- la nota prot. n. 101847 del 7 marzo 2014 del Direttore della Sezione Protezione Civile della Regione del Veneto;
- l'art. 7, c. 9-ter del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, coordinato con la L. di conversione 11 novembre 2014, n. 164;
- i precedenti provvedimenti commissariali.

DISPONE

art. 1
(Valore delle premesse)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

art. 2
(termine per la conclusione delle attività istruttorie)

1. In attuazione all'art. 5 c. 4 dell'Ordinanza Commissariale n. 1/2015, è fissato al cinquantesimo giorno, decorrente dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, il termine entro il quale le amministrazioni comunali dovranno concludere l'attività istruttoria relativa:

- alle segnalazioni di danno di cui agli esiti della puntuale ricognizione svolta su tutto il territorio regionale dalla Protezione Civile della Regione e agli atti della Sezione Sicurezza e Qualità, giusta nota prot. n. 101847 del 7 marzo 2014 del Direttore della Sezione Protezione Civile della Regione del Veneto, che sono risultate ammissibili come tipologia di danno ma prive di quantificazione di importo economico e che dovranno formare oggetto di richiesta di integrazione documentale ai sensi dell'art. 5, c. 4 dell'Ordinanza commissariale n. 6/2014;

- alle segnalazioni di danno pervenute successivamente agli esiti della puntuale ricognizione svolta su tutto il territorio regionale dalla Protezione Civile della Regione e agli atti della Sezione Sicurezza e Qualità, giusta nota prot. n. 101847 del 7 marzo 2014 del Direttore della Sezione Protezione Civile della Regione del Veneto e prima della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto dell'Ordinanza commissariale n. 6/2014'.

art. 3
(ulteriori disposizioni - rinvio)

1. Nello svolgimento dell'attività istruttoria, relativa alla determinazione del contributo ammesso, si osservano le disposizioni dell'Ordinanza commissariale n. 6/2014, ed in particolare all'art. 4 c. 5 e all'art. 6;
2. Per quanto riguarda l'inizio e l'esecuzione dei lavori, la liquidazione dei contributi, i controlli e l'esclusione dei contributi si richiamano le disposizioni di cui agli artt. 7, 8, 10 ed 11 dell'Ordinanza Commissariale n. 6/2014;
3. Per quanto riguarda la cumulabilità dei contributi, si richiama l'art. 6 dell'Ordinanza commissariale n. 1/2015.

art. 4
(delega di funzioni - rinvio)

1. Sulla delega di funzioni, si richiama l'art. 12 dell'Ordinanza commissariale n. 6/2014, ed in particolare i commi 3 e 4;
2. La durata della delega di funzioni di cui al punto precedente è limitata all'attuazione degli interventi ricompresi nell'Ordinanza commissariale n. 3/2014 "*Piano degli interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012"*;
3. Il presente provvedimento può formare oggetto di successiva integrazione sulla base di specifiche esigenze o criticità che dovessero emergere in relazione all'attuazione degli interventi di cui all'Ordinanza commissariale n. 3/2014.

art. 5
(determinazione della copertura finanziaria)

1. Si rinvia ad un successivo provvedimento commissariale, da adottarsi una volta pervenute le risultanze delle attività di ricognizione di cui all'art. 2, la determinazione della copertura finanziaria, fermo il rispetto dell' art. 4 dell'Ordinanza commissariale n. 6/2014, e nel limite delle risorse allo scopo finalizzate a valere sulla disponibilità della contabilità speciale n. 5744, necessaria alla realizzazione degli interventi in esame.

art. 6
(Pubblicazione)

1. La presente Ordinanza commissariale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e sul sito internet della Regione del Veneto all'apposita sezione dedicata nell'area delle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

Il Commissario delegato F.to Dott. Luca Zaia

(Codice interno: 305745)

COMMISSARIO DELEGATO PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO NEI GIORNI DAL 10 AL 13 NOVEMBRE 2012

Decreto n. 13 del 18 agosto 2015

Ordinanza commissariale n. 4 del 12 agosto 2014 - Allegato A, interventi urgenti di difesa marittima e/o idraulica urgente di cui al rigo 24 finanziato per euro 1.100.000,00 - Delega alla Provincia di Verona delle funzioni relative a progettazione ed affidamento dei lavori - Versamento a favore della Regione del Veneto per pagamento prestazioni professionali soggette a ritenuta d'acconto delle somme relative alle spese di service tecnico, per l'importo complessivo di euro 38.848,84.

IL COMMISSARIO DELEGATO

Premesso che:

- con decreto n. 200, in data 16 novembre 2012, il Presidente della Regione del Veneto, ai sensi dell'articolo 106, c. 1, lett. a), della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, ha dichiarato lo stato di crisi in ordine agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012;
- con nota prot. n. 532368 del 23 novembre 2012 il Presidente della Regione del Veneto, ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i., ha richiesto al Presidente del Consiglio dei Ministri la dichiarazione dello stato di emergenza unitamente ad un adeguato sostegno economico al fine di assicurare le necessarie operazioni di soccorso alle popolazioni colpite, avviare i primi interventi provvisionali necessari a garantire la pubblica incolumità, fronteggiare i danni subiti dal patrimonio pubblico e privato e per la ripresa delle normali condizioni di vita della popolazione;
- ai sensi dell'art. 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (L. di stabilità 2013)*" i Presidenti delle Regioni interessate dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012 operano in qualità di Commissari delegati con i poteri e le modalità di cui al D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2012, n. 122;
- il citato art. 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228 dispone, inoltre, che il Fondo di cui all'art. 6, c. 1, del D.L. 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 1991, n. 195, è incrementato nella misura di 250 milioni di Euro per l'anno 2013, da destinare a interventi in conto capitale nelle Regioni e nei Comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012, prevedendo altresì che le indicate risorse siano ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Presidenti delle regioni interessate;
- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013, recante "*Ripartizione delle risorse di cui all'articolo 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228*", le risorse individuate nella misura di 250 milioni di Euro per l'anno 2013 dall'articolo 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, per l'incremento del Fondo di cui all'articolo 6, c. 1, del D.L. 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 1991, n. 195, sono destinate a finanziare gli interventi in conto capitale nelle Regioni e nei Comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012;
- l'importo assegnato alla Regione del Veneto ai sensi del comma 548, articolo 1, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, originariamente previsto in Euro 42.500.000 (DPCM 23/3/2013) è stato rimodulato ed erogato in Euro 40.899.867,18 per effetto delle riduzioni lineari e degli accantonamenti di fondi disposti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sullo stanziamento complessivo;
- con nota prot. n. DPC/ABI/46449 dell'11 settembre 2014 il Capo del Dipartimento della Protezione Civile comunica che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso disponibili mediante disaccantonamento ulteriori risorse economiche per Euro 833.461,69 quale saldo delle risorse assegnate;
- le risorse finanziarie complessivamente disponibili per le finalità di cui all'art. 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012 e dell'art. 2, c. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013 risultano, conseguentemente, pari a complessivi Euro 41.733.328,87;
- i Commissari delegati sono incaricati della realizzazione degli interventi di cui al citato D.L. n. 74/2012, in particolare del coordinamento delle attività per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del mese di maggio 2012 nelle regioni di rispettiva competenza, operando con i poteri di cui all'art. 5, c. 2 della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e con le deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012, adottata nelle forme di cui all'art. 5, c. 1 della citata legge;
- l'art. 1, c. 5 del D.L. n. 74/2012 dispone che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto possono avvalersi, per gli interventi, dei Sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessate dagli eventi di cui trattasi;
- l'art. 1, c. 5-bis del D.L. n. 74/2012, aggiunto dall'art. 11, c. 1, lett. a), n. 1) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213 ha previsto che i Presidenti delle Regioni

Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di Commissari delegati, possono delegare le funzioni attribuite con il D.L. n. 74/2012 ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi gli interventi oggetto della presente normativa. Nell'atto di delega devono essere richiamate le specifiche normative statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti norme, è possibile derogare e gli eventuali limiti al potere di deroga;

Vista l'Ordinanza commissariale n. 1 del 24 gennaio 2014 a mezzo della quale è stata costituita la Struttura commissariale per l'attuazione degli interventi urgenti in ordine agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione del Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012;

Vista, l'Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014 a mezzo della quale è stato adottato il Piano degli interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione del Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012;

Vista, l'Ordinanza commissariale n. 4 del 12 agosto 2014 a mezzo della quale sono stati individuati gli interventi urgenti di difesa marittima e/o idraulica urgente ricompresi nella ricognizione, segnalati dalle competenti Sezioni regionali dei Bacini Idrografici e delega di funzioni a Province e Comuni e sono state impegnate le relative risorse finanziarie;

Atteso che con la citata Ordinanza commissariale n. 4 del 12 agosto 2014 sono state impegnate le risorse finanziarie relative all'intervento riportati nella seguente tabella:

N	TIPOLOGIA OPERA	SOGGETTO DELEGATO ALL'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO	SEZIONE COMPETENTE BACINO IDROGRAFICO	PR	COMUNE	DANNO SEGNALATO	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO FINAZIATO
24	Opere difesa idraulica	Provincia di Verona	Adige Po, Sezione di Verona	VR	Cazzano di Tramigna, Illasi, Soave	Torrente TRAMIGNOLA Crollo di un tratto di muro, e crollo incipiente del rimanente, per una lunghezza di circa 50 m nel centro abitato di Cazzano di Tramigna. Segnalazione Scheda B1-GC VR 04. Torrente TRAMIGNOLA Spurgo dell'alveo dell'intero corso del torrente, non in grado di sopportare, allo stato attuale, nemmeno i livelli dell'evento di piena avente tempo di ritorno decennale. Segnalazione Scheda B1-GC VR 06	Recupero di più tratte di muro crollate o in crollo incipiente, con realizzazione di briglie stabilizzatrici e spurgo dell'alveo nei Comuni di Cazzano di Tramigna, Illasi e Soave.	Euro 1.100.000,00

Dato atto che con Ordinanza commissariale n. 4 del 12 agosto 2014, per motivi di semplificazione e di velocizzazione dell'iter procedurale amministrativo di realizzazione degli interventi in questione, sono state delegate alla Provincia di Verona le

funzioni afferenti alla qualificazione di stazione appaltante degli interventi, all'attuazione delle procedure afferenti l'affidamento dei lavori, alla sottoscrizione dei contratti relativi all'esecuzione dei lavori e alla liquidazione della spesa;

Dato atto, altresì, che con Ordinanza commissariale n. 4 del 12 agosto 2014 è stato stabilito che la Provincia di Verona, nell'espletamento delle funzioni di cui al punto precedente, si avvale delle Sezioni di Bacino idrografiche competenti per territorio per quanto attiene:

1. l'individuazione quale soggetto realizzatore degli interventi delle Sezioni di Bacino idrografiche competenti per territorio della Regione del Veneto;
2. l'attribuzione della qualifica di soggetto responsabile del procedimento alle Sezioni di Bacino idrografiche competenti per territorio della Regione del Veneto;
3. l'attribuzione dell'attuazione delle fasi di progettazione e di esecuzione degli interventi alle Sezioni di Bacino idrografiche competenti per territorio della Regione del Veneto;
4. la possibilità per le Sezioni di Bacino idrografiche della Regione del Veneto competenti per territorio, nell'ambito dell'importo complessivo di ogni singolo progetto come finanziato con il presente provvedimento, di individuare e di affidare eventuali attività di service necessarie alla conclusione della progettazione, a soggetti terzi dandone comunicazione al soggetto delegato, nonché a provvedere alle relative attività amministrative trasmettendo la relativa documentazione contabile e fiscale al soggetto delegato per le conseguenti determinazioni contabili;
5. l'attribuzione della tenuta della contabilità e dell'approvazione della contabilità finale degli interventi alle Sezioni di Bacino idrografiche competenti per territorio della Regione del Veneto;
6. l'adozione delle proposte di liquidazione degli interventi da parte delle Sezioni di Bacino idrografiche competenti per territorio e della Regione del Veneto;

Atteso che, ai sensi dell'art. 6, c. 2 dell'Ordinanza 4/2014, con Circolare commissariale prot. n. 346191 del 13 agosto 2014 sono state definite le modalità di attuazione delle funzioni di avvalimento da parte di Province e Comuni delle Sezioni di Bacino idrografiche della Regione del Veneto. In particolare la citata Circolare stabilisce che la Sezione Bacino idrografico competente per territorio invia al soggetto delegato copia attestazione ed espletamento incarico proposta di liquidazione e fattura del professionista e che il soggetto delegato predispone il provvedimento di liquidazione e lo trasmette al Commissario delegato per i successivi adempimenti di competenza;

Considerato che con Determinazione della Provincia di Verona n. 1405 del 20/04/2015 è stata disposta la liquidazione della somma complessiva di euro 38.848,84, oneri previdenziali e fiscali inclusi, relativa alla seguente fattura:

1. fattura n. 23/2014 del 05/12/2014 dell'importo di euro 38.848,84 emessa dall'Ing. David Voltan (C.F. VLTDVD73C15A059N - P.IVA 01231070291) relativa all'onorario professionale per l'attività di progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e rilievo piano altimetrico dell'intervento di cui al rigo 24 dell'Allegato A all'OC n. 4 del 2014;

Tenuto conto che il suddetto pagamento è soggetto a ritenuta d'acconto e pertanto, come definito con nota del Direttore della Sezione Ragioneria, prot. n. 131940 del 27/03/2015, al fine della corretta liquidazione dell'onorario spettante alla ditta, tramite la Regione quale sostituto di imposta, è necessario il preventivo versamento delle somme a favore della Regione stessa da parte delle gestioni commissariali;

Preso atto della nota prot. n. 135521 del 31 marzo 2015 del Coordinatore della Struttura commissariale, recante "*D.M. 23 marzo 2013 - Ordinanza Commissariale n. 4 del 12 agosto 2014 e Circolare Commissariale in data 13 agosto 2014. Procedura pagamenti Servizi /Lavori*";

Preso atto della nota prot. n. 305059 del 24 luglio 2015 del Coordinatore della Struttura commissariale, recante "*Ordinanza commissariale n. 4 del 12 agosto 2014 - Allegato A, interventi urgenti di difesa marittima e/o idraulica urgente di cui al rigo 24 finanziato per euro Euro 1.100.000,00 - Delega alla Provincia di Verona delle funzioni relative a progettazione ed affidamento dei lavori - Proposta di liquidazione e versamento a favore della Regione del Veneto delle somme relative alle spese di service tecnico, per l'importo complessivo di euro 38.848,84";*

Dato atto, inoltre, che le verifiche di cui all'art. 48-bis del DPR 602/1973 e s.m.i. finalizzate al pagamento del Service tecnico sopra indicato hanno dato esito negativo;

Ritenuto, pertanto, di procedere al preventivo versamento alla Regione del Veneto della somma complessiva pari a euro 38.848,84 per l'incarico di Service tecnico relativo alla progettazione e ai rilievi tecnici dell'intervento dettagliato e finanziato con le risorse indicate nell'Ordinanza commissariale n. 4/2014 - Allegato A, rigo 24, per il pagamento della fattura in favore del beneficiario come sopra individuato;

Viste, altresì, le Ordinanze del Commissario delegato n. 2 dell'11 marzo 2014, recante "*Individuazione dei Comuni e dei territori danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012" e n. 4 del 12 agosto 2014, recante "Attuazione dell'articolo 5 dell'Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014, recante "Piano degli interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012". Individuazione degli interventi urgenti di difesa marittima e/o idraulica urgente ricompresi nella ricognizione, segnalati dalle competenti Sezioni regionali dei Bacini Idrografici e delega di funzioni a Province e Comuni e impegno delle relative risorse finanziarie*";

Visto l'art. 10, c. 4-bis del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, come convertito nella L. 15 ottobre 2013, n. 119;

DECRETA

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di versare alla Regione del Veneto la somma complessiva pari a euro 38.848,84 per il pagamento della fattura n. 23/2014 del 05/12/2014, pari importo, relativa all'onorario professionale per l'esecuzione del service tecnico dell'intervento *'Recupero di più tratte di muro crollate o in crollo incipiente, con realizzazione di briglie stabilizzatrici e spurgo dell'alveo nei Comuni di Cazzano di Tramigna, Illasi e Soave'*, emessa dall'Ing. dall'Ing. David Voltan (C.F. VLTDVD73C15A059N - P.IVA 01231070291), con studio in via L. Einaudi 24, Rovigo;

1. di dare atto che alla spesa di cui al punto precedente si fa fronte a valere sulle risorse stanziate con l'Ordinanza commissariale n. 4 del 12 agosto 2014, Allegato A rigo 24, per l'intervento *"Recupero di più tratte di muro crollate o in crollo incipiente, con realizzazione di briglie stabilizzatrici e spurgo dell'alveo nei Comuni di Cazzano di Tramigna, Illasi e Soave'*;
2. di disporre la predisposizione dell'ordinativo di pagamento presso la Banca d'Italia - Sezione di Venezia relativo alla somma di cui al precedente punto 2 a favore della Regione del Veneto;
3. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto all'apposita sezione dedicata nell'area delle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

Il Commissario delegato F.to Dott. Luca Zaia

(Codice interno: 305746)

COMMISSARIO DELEGATO PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO NEI GIORNI DAL 10 AL 13 NOVEMBRE 2012

Decreto n. 14 del 18 agosto 2015

Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014 - Comune di Cison di Valmarino (TV). Intervento denominato "Danni alla strada pubblica comunale del Macaron, di collegamento tra gli abitati di Rolle e Zuel di Qua e con Cison Capoluogo, consistente nel cedimento della carreggiata stradale e delle opere relative" - Allegato E rigo 58 dell'Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014. Determinazione finale e liquidazione del contributo per l'importo di Euro 60.000,00.

IL COMMISSARIO DELEGATO

Premesso che:

- con decreto n. 200, in data 16 novembre 2012, il Presidente della Regione del Veneto, ai sensi dell'articolo 106, c. 1, lett. a), della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, ha dichiarato lo stato di crisi in ordine agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012;
- con nota prot. n. 532368 del 23 novembre 2012 il Presidente della Regione del Veneto, ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i., ha richiesto al Presidente del Consiglio dei Ministri la dichiarazione dello stato di emergenza unitamente ad un adeguato sostegno economico al fine di assicurare le necessarie operazioni di soccorso alle popolazioni colpite, avviare i primi interventi provvisionali necessari a garantire la pubblica incolumità, fronteggiare i danni subiti dal patrimonio pubblico e privato e per la ripresa delle normali condizioni di vita della popolazione;
- ai sensi dell'art. 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (L. di stabilità 2013)*" i Presidenti delle Regioni interessate dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012 operano in qualità di Commissari delegati con i poteri e le modalità di cui al D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2012, n. 122;
- il citato art. 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228 dispone, inoltre, che il Fondo di cui all'art. 6, c. 1, del D.L. 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 1991, n. 195, è incrementato nella misura di 250 milioni di Euro per l'anno 2013, da destinare a interventi in conto capitale nelle Regioni e nei Comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012, prevedendo altresì che le indicate risorse siano ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Presidenti delle regioni interessate;
- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013, recante "*Ripartizione delle risorse di cui all'articolo 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228*", le risorse individuate nella misura di 250 milioni di Euro per l'anno 2013 dall'articolo 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, per l'incremento del Fondo di cui all'articolo 6, c. 1, del D.L. 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 1991, n. 195, sono destinate a finanziare gli interventi in conto capitale nelle Regioni e nei Comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012;
- l'importo assegnato alla Regione del Veneto ai sensi del comma 548, articolo 1, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, originariamente previsto in Euro 42.500.000 (DPCM 23/3/2013) è stato rimodulato ed erogato in Euro 40.899.867,18 per effetto delle riduzioni lineari e degli accantonamenti di fondi disposti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sullo stanziamento complessivo;
- con nota prot. n. DPC/ABI/46449 dell'11 settembre 2014 il Capo del Dipartimento della Protezione Civile comunica che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso disponibili mediante disaccantonamento ulteriori risorse economiche per Euro 833.461,69 quale saldo delle risorse assegnate;
- le risorse finanziarie complessivamente disponibili per le finalità di cui all'art. 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012 e dell'art. 2, c. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013 risultano, conseguentemente, pari a complessivi Euro 41.733.328,87;
- i Commissari delegati sono incaricati della realizzazione degli interventi di cui al citato D.L. n. 74/2012, in particolare del coordinamento delle attività per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del mese di maggio 2012 nelle regioni di rispettiva competenza, operando con i poteri di cui all'art. 5, c. 2 della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e con le deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012, adottata nelle forme di cui all'art. 5, c. 1 della citata legge;
- l'art. 1, c. 5 del D.L. n. 74/2012 dispone che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto possono avvalersi, per gli interventi, dei Sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessate dagli eventi di cui trattasi;
- l'art. 1, c. 5-bis del D.L. n. 74/2012, aggiunto dall'art. 11, c. 1, lett. a), n. 1) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213 ha previsto che i Presidenti delle Regioni

Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di Commissari delegati, possono delegare le funzioni attribuite con il D.L. n. 74/2012 ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi gli interventi oggetto della presente normativa. Nell'atto di delega devono essere richiamate le specifiche normative statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti norme, è possibile derogare e gli eventuali limiti al potere di deroga;

Vista l'Ordinanza commissariale n. 1 del 24 gennaio 2014 a mezzo della quale è stata costituita la Struttura commissariale per l'attuazione degli interventi urgenti in ordine agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione del Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012;

Vista, l'Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014 a mezzo della quale è stato adottato il Piano degli interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione del Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012;

Atteso che, con riferimento al Comune di Cison di Valmarino (TV), con la citata Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014 - Allegato E, rigo 58 sono state assegnate risorse finanziarie come riportato nella seguente tabella

Soggetto delegato	Soggetto realizzatore	Prov.	Località	Descrizione intervento	Importo finanziato (in euro)	Rigo dell'All.E
COMUNE DI CISON DI VALMARINO	COMUNE DI CISON DI VALMARINO	TV	ROLLE di CISON DI VALMARINO	Danni alla strada pubblica comunale del Macaron, di collegamento tra gli abitati di Rolle e Zuel di Qua e con Cison Capoluogo, consistente nel cedimento della carreggiata stradale e delle opere relative	60.000,00	58

Dato atto che con Ordinanza commissariale n. 5 del 9 settembre 2014 è stato assunto l'impegno di spesa pari a Euro 9.300.898,19 a favore dei soggetti delegati di cui alla colonna 1 dell'Allegato E dell'Ordinanza commissariale n. 3/2014, necessarie a dare copertura agli interventi rispettivamente indicati nell'Allegato citato e concernenti opere di difesa geologica e sulla viabilità carrabile urgenti per importo di danni segnalato maggiore o uguale a Euro 15.000,00 e minore a Euro 400.000,00;

Preso atto della nota prot. n. 305326 del 24 luglio 2015, formulata dal Coordinatore della Struttura commissariale recante '*Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014 - Comune di Cison di Valmarino (TV). Intervento denominato "Danni alla strada pubblica comunale del Macaron, di collegamento tra gli abitati di Rolle e Zuel di Qua e con Cison Capoluogo, consistente nel cedimento della carreggiata stradale e delle opere relative" - Allegato E rigo 58 dell'Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014. Proposta di determinazione finale e liquidazione del contributo per l'importo di euro 60.000,00*';

Preso atto, altresì, che nella proposta di liquidazione sono state esaminate la conformità dei lavori rispetto all'intervento ammesso a contributo e le spese sostenute dal Comune di Cison di Vamarino (TV) per l'esecuzione dell'intervento sopradescritto, in particolare la documentazione di seguito dettagliatamente riportata:

- deliberazione della Giunta comunale n. 89 del 03/12/2014 di approvazione del C.R.E., dello stato di fine lavori e del quadro economico finale della spesa effettivamente sostenuta;
- attestazione di conformità dell'intervento denominato '*Sistemazione frana e manutenzione straordinaria della strada comunale del Caldarment'* con l'intervento di cui all'Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014, Allegato E, rigo 58, denominato *'Danni alla strada pubblica comunale del Macaron, di collegamento tra gli abitati di Rolle e Zuel di Qua e con Cison Capoluogo, consistente nel cedimento della carreggiata stradale e delle opere relative',*

specificando che '*la denominazione delle strade comunali Caldarment e Macaron è puramente formale, in quanto si tratta dell'unica strada di collegamento tra il Capoluogo e le frazioni di Zuel di Qua e di Rolle'* ;

Considerato che in relazione alla richiesta del Comune di Cison di Valmarino (TV) di cui alle PEC prot. n. 2563 del 24/04/2015, prot. n. 3883 del 19/06/2015 e alla determina della Giunta comunale n. 89 del 03/12/2014, risulta una spesa ammissibile a contributo, effettivamente sostenuta e rendicontata, pari ad euro 119.500,00 per la quale risulta essere stato adottato l'impegno di spesa di cui all'art. 4 dell'Ordinanza del Commissario delegato n. 5/2014, relativo all'intervento di cui all'Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014, Allegato E, rigo 58, colonna 6, per l'importo di Euro 60.000,00;

Vista la disposizione di cui all'art. 5 dell'Ordinanza n. 5/2014 che prevede che "*per quanto concerne le modalità di rendicontazione degli interventi, i soggetti delegati di cui agli Allegati C, D ed E dell'Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014 devono produrre al Commissario delegato apposita determinazione con la quale si attesta l'approvazione degli stati di avanzamento ovvero della contabilità finale, del certificato di collaudo e/o di regolare esecuzione delle opere, delle spese sostenute con indicazione delle eventuali economie che rimangono nella disponibilità del Commissario delegato*";

Ritenuto, pertanto, di determinare in via definitiva e liquidare la somma di euro 60.00,00 a favore del Comune di Cison di Valmarino (TV) a fronte delle spese sostenute per la realizzazione dell'intervento in oggetto puntualmente riportato, nei limiti di quanto impegnato con l'art. 4 dell'Ordinanza Commissariale n. 5/2014.

Viste, altresì, le Ordinanze del Commissario delegato n. 2 dell'11 marzo 2014, recante "*Individuazione dei Comuni e dei territori danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012"* e n. 4 del 12 agosto 2014, recante "*Attuazione dell'articolo 5 dell'Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014, recante "Piano degli interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012". Individuazione degli interventi*

urgenti di difesa marittima e/o idraulica urgente ricompresi nella ricognizione, segnalati dalle competenti Sezioni regionali dei Bacini Idrografici e delega di funzioni a Province e Comuni e impegno delle relative risorse finanziarie";

Visto l'art. 10, c. 4-bis del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, come convertito nella L. 15 ottobre 2013, n. 119;

decreta

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di determinare in via definiva a favore del Comune di Cison di Valmarino (TV) la somma di euro 60.000,00, quale contributo per le spese sostenute per la realizzazione dell'intervento denominato "*Danni alla strada pubblica comunale del Macaron, di collegamento tra gli abitati di Rolle e Zuel di Qua e con Cison Capoluogo, consistente nel cedimento della carreggiata stradale e delle opere relative"* di cui all'Allegato E, rigo 58 dell'Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014;
3. di liquidare a favore del Comune di Cison di Valmarino (TV) la somma di euro 60.000,00 quale contributo per le spese sostenute per la realizzazione dell'intervento sopracitato;
4. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte nei limiti dell'impegno stabilito a favore del di Cison di Valmarino (TV) con Ordinanza commissariale n. 5 del 9 settembre 2014, a valere sulla Contabilità speciale n. 5744 intestata a "PRES VENETO C.D. DPCM 23-3-13" presso la Tesoreria dello Stato di Venezia, intestata al Presidente della Regione del Veneto - Commissario delegato, giusta nota prot. n. 30715 del 15 aprile 2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze di comunicazione dell'apertura della contabilità speciale suindicata;
5. di disporre la predisposizione dell'ordinativo di pagamento presso la Banca d'Italia - Sezione di Venezia relativo alla somma di cui al precedente punto 3 a favore del Comune di Cison di Valmarino (TV);
6. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto all'apposita sezione dedicata nell'area delle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia

(Codice interno: 305747)

COMMISSARIO DELEGATO PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO NEI GIORNI DAL 10 AL 13 NOVEMBRE 2012

Decreto n. 15 del 18 agosto 2015

Ordinanza commissariale n. 4 del 12 agosto 2014 - Allegato A, interventi urgenti di difesa marittima e/o idraulica urgente di cui al rigo 25 finanziato per euro Euro 600.000,00 - Delega alla Provincia di Verona delle funzioni relative a progettazione ed affidamento dei lavori - Versamento a favore della Regione del Veneto per pagamento prestazioni professionali soggette a ritenuta d'acconto delle somme relative alle spese di service tecnico, per l'importo complessivo di euro 10.911,68.

IL COMMISSARIO DELEGATO

Premesso che:

- con decreto n. 200, in data 16 novembre 2012, il Presidente della Regione del Veneto, ai sensi dell'articolo 106, c. 1, lett. a), della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, ha dichiarato lo stato di crisi in ordine agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012;
- con nota prot. n. 532368 del 23 novembre 2012 il Presidente della Regione del Veneto, ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i., ha richiesto al Presidente del Consiglio dei Ministri la dichiarazione dello stato di emergenza unitamente ad un adeguato sostegno economico al fine di assicurare le necessarie operazioni di soccorso alle popolazioni colpite, avviare i primi interventi provvisionali necessari a garantire la pubblica incolumità, fronteggiare i danni subiti dal patrimonio pubblico e privato e per la ripresa delle normali condizioni di vita della popolazione;
- ai sensi dell'art. 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (L. di stabilità 2013)*" i Presidenti delle Regioni interessate dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012 operano in qualità di Commissari delegati con i poteri e le modalità di cui al D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2012, n. 122;
- il citato art. 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228 dispone, inoltre, che il Fondo di cui all'art. 6, c. 1, del D.L. 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 1991, n. 195, è incrementato nella misura di 250 milioni di Euro per l'anno 2013, da destinare a interventi in conto capitale nelle Regioni e nei Comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012, prevedendo altresì che le indicate risorse siano ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Presidenti delle regioni interessate;
- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013, recante "*Ripartizione delle risorse di cui all'articolo 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228", le risorse individuate nella misura di 250 milioni di Euro per l'anno 2013 dall'articolo 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, per l'incremento del Fondo di cui all'articolo 6, c. 1, del D.L. 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 1991, n. 195, sono destinate a finanziare gli interventi in conto capitale nelle Regioni e nei Comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012;*
- l'importo assegnato alla Regione del Veneto ai sensi del comma 548, articolo 1, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, originariamente previsto in Euro 42.500.000 (DPCM 23/3/2013) è stato rimodulato ed erogato in Euro 40.899.867,18 per effetto delle riduzioni lineari e degli accantonamenti di fondi disposti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sullo stanziamento complessivo;
- con nota prot. n. DPC/ABI/46449 dell'11 settembre 2014 il Capo del Dipartimento della Protezione Civile comunica che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso disponibili mediante disaccantonamento ulteriori risorse economiche per Euro 833.461,69 quale saldo delle risorse assegnate;
- le risorse finanziarie complessivamente disponibili per le finalità di cui all'art. 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012 e dell'art. 2, c. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013 risultano, conseguentemente, pari a complessivi Euro 41.733.328,87;
- i Commissari delegati sono incaricati della realizzazione degli interventi di cui al citato D.L. n. 74/2012, in particolare del coordinamento delle attività per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del mese di maggio 2012 nelle regioni di rispettiva competenza, operando con i poteri di cui all'art. 5, c. 2 della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e con le deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012, adottata nelle forme di cui all'art. 5, c. 1 della citata legge;
- l'art. 1, c. 5 del D.L. n. 74/2012 dispone che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto possono avvalersi, per gli interventi, dei Sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessate dagli eventi di cui trattasi;
- l'art. 1, c. 5-bis del D.L. n. 74/2012, aggiunto dall'art. 11, c. 1, lett. a), n. 1) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213 ha previsto che i Presidenti delle Regioni

Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di Commissari delegati, possono delegare le funzioni attribuite con il D.L. n. 74/2012 ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi gli interventi oggetto della presente normativa. Nell'atto di delega devono essere richiamate le specifiche normative statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti norme, è possibile derogare e gli eventuali limiti al potere di deroga;

Vista l'Ordinanza commissariale n. 1 del 24 gennaio 2014 a mezzo della quale è stata costituita la Struttura commissariale per l'attuazione degli interventi urgenti in ordine agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione del Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012;

Vista, l'Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014 a mezzo della quale è stato adottato il Piano degli interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione del Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012;

Vista, l'Ordinanza commissariale n. 4 del 12 agosto 2014 a mezzo della quale sono stati individuati gli interventi urgenti di difesa marittima e/o idraulica urgente ricompresi nella ricognizione, segnalati dalle competenti Sezioni regionali dei Bacini Idrografici e delega di funzioni a Province e Comuni e sono state impegnate le relative risorse finanziarie;

Atteso che con la citata Ordinanza commissariale n. 4 del 12 agosto 2014 sono state impegnate le risorse finanziarie relative agli interventi riportati nella seguente tabella:

N	TIPOLOGIA OPERA	SOGGETTO DELEGATO ALL'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO	SEZIONE COMPETENTE BACINO IDROGRAFICO	PR	COMUNE	DANNO SEGNALATO	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO FINAZIATO
25	Opere difesa idraulica	Provincia di Verona	Adige Po, Sezione di Verona	VR	Montecchia di Crosara	Torrente ALPONE (parte montana) Realizzazione di n. 6 briglie e di una serie di soglie fisse stabilizzatrici di fondo al fine di regolarizzare l'intero corso del torrente attraverso il raggiungimento della pendenza di compensazione, e ripresa dei muri d'ala delle briglie esistenti. Segnalazione Scheda B1-GC VR 05	Realizzazione di briglie e di una serie di soglie stabilizzatrici a tutela delle murature in Comune di Montecchia di Crosara (parte montana).	Euro 600.000,00

Dato atto che con Ordinanza commissariale n. 4 del 12 agosto 2014, per motivi di semplificazione e di velocizzazione dell'iter procedurale amministrativo di realizzazione degli interventi in questione, sono state delegate alla Provincia di Verona le funzioni afferenti alla qualificazione di stazione appaltante degli interventi, all'attuazione delle procedure afferenti l'affidamento dei lavori, alla sottoscrizione dei contratti relativi all'esecuzione dei lavori e alla liquidazione della spesa;

Dato atto, altresì, che con Ordinanza commissariale n. 4 del 12 agosto 2014 è stato stabilito che la Provincia di Verona, nell'espletamento delle funzioni di cui al punto precedente, si avvale delle Sezioni di Bacino idrografiche competenti per territorio per quanto attiene:

1. l'individuazione quale soggetto realizzatore degli interventi delle Sezioni di Bacino idrografiche competenti per territorio della Regione del Veneto;
2. l'attribuzione della qualifica di soggetto responsabile del procedimento alle Sezioni di Bacino idrografiche competenti per territorio della Regione del Veneto;
3. l'attribuzione dell'attuazione delle fasi di progettazione e di esecuzione degli interventi alle Sezioni di Bacino idrografiche competenti per territorio della Regione del Veneto;
4. la possibilità per le Sezioni di Bacino idrografiche della Regione del Veneto competenti per territorio, nell'ambito dell'importo complessivo di ogni singolo progetto come finanziato con il presente provvedimento, di individuare e di affidare eventuali attività di service necessarie alla conclusione della progettazione, a soggetti terzi dandone comunicazione al soggetto delegato, nonché a provvedere alle relative attività amministrative trasmettendo la relativa documentazione contabile e fiscale al soggetto delegato per le conseguenti determinazioni contabili;
5. l'attribuzione della tenuta della contabilità e dell'approvazione della contabilità finale degli interventi alle Sezioni di Bacino idrografiche competenti per territorio della Regione del Veneto;
6. l'adozione delle proposte di liquidazione degli interventi da parte delle Sezioni di Bacino idrografiche competenti per territorio e della Regione del Veneto;

Atteso che, ai sensi dell'art. 6, c. 2 dell'Ordinanza 4/2014, con Circolare commissariale prot. n. 346191 del 13 agosto 2014 sono state definite le modalità di attuazione delle funzioni di avvalimento da parte di Province e Comuni delle Sezioni di Bacino idrografiche della Regione del Veneto. In particolare la citata Circolare stabilisce che la Sezione Bacino idrografico competente per territorio invia al soggetto delegato copia attestazione ed espletamento incarico proposta di liquidazione e fattura del professionista e che il soggetto delegato predispone il provvedimento di liquidazione e lo trasmette al Commissario delegato per i successivi adempimenti di competenza;

Considerato che con Determinazione della Provincia di Verona n. 2150 del 12/06/2015 è stata disposta la liquidazione della somma complessiva di euro 10.911,68, oneri previdenziali e fiscali inclusi, relativa alla seguente fattura:

1. fattura n. 01/15 del 12/01/2015 dell'importo di euro 10.911,68 emessa dallo Studio Galli Ingegneri Architetti (C.F. e P.IVA 04165820285) relativa all'onorario professionale per l'attività di redazione dello studio paesaggistico dell'intervento di cui al rigo 25 dell'Allegato A all'OC n. 4 del 2014;

Tenuto conto che il suddetto pagamento è soggetto a ritenuta d'acconto e pertanto, come definito con nota del Direttore della Sezione Ragioneria, prot. n. 131940 del 27/03/2015, al fine della corretta liquidazione dell'onorario spettante alla ditta, tramite la Regione quale sostituto di imposta, è necessario il preventivo versamento delle somme a favore della Regione stessa da parte delle gestioni commissariali;

Preso atto della nota prot. n. 135521 del 31 marzo 2015 del Coordinatore della Struttura commissariale, recante "*D.M. 23 marzo 2013 - Ordinanza Commissariale n. 4 del 12 agosto 2014 e Circolare Commissariale in data 13 agosto 2014. Procedura pagamenti Servizi /Lavori*";

Preso atto della nota prot. n. 307492 del 27 Luglio 2015 del Coordinatore della Struttura commissariale, recante "*Ordinanza commissariale n. 4 del 12 agosto 2014 - Allegato A, interventi urgenti di difesa marittima e/o idraulica urgente di cui al rigo 25 finanziato per euro Euro 600.000,00 - Delega alla Provincia di Verona delle funzioni relative a progettazione ed affidamento dei lavori - Proposta di liquidazione e versamento a favore della Regione del Veneto delle somme relative alle spese di service tecnico, per l'importo complessivo di euro 10.911,68";*

Dato atto, inoltre, che le verifiche di cui all'art. 48-bis del DPR 602/1973 e s.m.i. finalizzate al pagamento del Service tecnico sopra indicato hanno dato esito negativo;

Ritenuto, pertanto, di procedere al preventivo versamento alla Regione del Veneto della somma complessiva pari a euro 10.911,68 per l'esecuzione del Service tecnico finalizzato alla realizzazione dell'intervento dettagliato e finanziato con le risorse indicate nell'Ordinanza commissariale n. 4/2014 - Allegato A, rigo 25, per il pagamento della fattura in favore del beneficiario come sopra individuato;

Viste, altresì, le Ordinanze del Commissario delegato n. 2 dell'11 marzo 2014, recante "*Individuazione dei Comuni e dei territori danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012" e n. 4 del 12 agosto 2014, recante "Attuazione dell'articolo 5 dell'Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014, recante "Piano degli interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012". Individuazione degli interventi urgenti di difesa marittima e/o idraulica urgente ricompresi nella ricognizione, segnalati dalle competenti Sezioni regionali dei Bacini Idrografici e delega di funzioni a Province e Comuni e impegno delle relative risorse finanziarie*";

Visto l'art. 10, c. 4-bis del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, come convertito nella L. 15 ottobre 2013, n. 119;

decreta

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di versare alla Regione del Veneto la somma complessiva pari a euro 10.911,68, per il pagamento della fattura n. 01/15 del 12/01/2015, pari importo, relativa all'onorario professionale per l'attività di redazione dello studio paesaggistico dell'intervento *'Realizzazione di briglie e di una serie di soglie stabilizzatrici a tutela delle murature in Comune di Montecchia di Crosara (parte montana)'*, emessa dallo Studio Galli Ingegneri Architetti (C.F. e P.IVA 04165820285), con sede in via Berchet 16, Padova;
3. di dare atto che alla spesa di cui al punto precedente si fa fronte a valere sulle risorse stanziate con l'Ordinanza commissariale n. 4 del 12 agosto 2014, Allegato A rigo 25, per l'intervento *Realizzazione di briglie e di una serie di soglie stabilizzatrici a tutela delle murature in Comune di Montecchia di Crosara (parte montana)';*
4. di disporre la predisposizione dell'ordinativo di pagamento presso la Banca d'Italia - Sezione di Venezia relativo alla somma di cui al precedente punto 2 a favore della Regione del Veneto;
5. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto all'apposita sezione dedicata nell'area delle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

Il Commissario delegato F.to Dott. Luca Zaia

(Codice interno: 305748)

COMMISSARIO DELEGATO PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO NEI GIORNI DAL 10 AL 13 NOVEMBRE 2012

Decreto n. 16 del 19 agosto 2015

Ordinanza commissariale n. 4 del 12 agosto 2014 - Allegato A, interventi urgenti di difesa marittima e/o idraulica urgente di cui al rigo 17 finanziato per euro 500.000,00 - Delega alla Provincia di Padova delle funzioni relative a progettazione ed affidamento dei lavori - Versamento a favore della Regione del Veneto per pagamento prestazioni professionali soggette a ritenuta d'acconto delle somme relative alle spese di service tecnico, per l'importo complessivo di euro 7.676,24.

IL COMMISSARIO DELEGATO

Premesso che:

- con decreto n. 200, in data 16 novembre 2012, il Presidente della Regione del Veneto, ai sensi dell'articolo 106, c. 1, lett. a), della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, ha dichiarato lo stato di crisi in ordine agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012;
- con nota prot. n. 532368 del 23 novembre 2012 il Presidente della Regione del Veneto, ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i., ha richiesto al Presidente del Consiglio dei Ministri la dichiarazione dello stato di emergenza unitamente ad un adeguato sostegno economico al fine di assicurare le necessarie operazioni di soccorso alle popolazioni colpite, avviare i primi interventi provvisionali necessari a garantire la pubblica incolumità, fronteggiare i danni subiti dal patrimonio pubblico e privato e per la ripresa delle normali condizioni di vita della popolazione;
- ai sensi dell'art. 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (L. di stabilità 2013)*" i Presidenti delle Regioni interessate dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012 operano in qualità di Commissari delegati con i poteri e le modalità di cui al D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2012, n. 122;
- il citato art. 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228 dispone, inoltre, che il Fondo di cui all'art. 6, c. 1, del D.L. 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 1991, n. 195, è incrementato nella misura di 250 milioni di Euro per l'anno 2013, da destinare a interventi in conto capitale nelle Regioni e nei Comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012, prevedendo altresì che le indicate risorse siano ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Presidenti delle regioni interessate;
- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013, recante "*Ripartizione delle risorse di cui all'articolo 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228*", le risorse individuate nella misura di 250 milioni di Euro per l'anno 2013 dall'articolo 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, per l'incremento del Fondo di cui all'articolo 6, c. 1, del D.L. 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 1991, n. 195, sono destinate a finanziare gli interventi in conto capitale nelle Regioni e nei Comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012;
- l'importo assegnato alla Regione del Veneto ai sensi del comma 548, articolo 1, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, originariamente previsto in Euro 42.500.000 (DPCM 23/3/2013) è stato rimodulato ed erogato in Euro 40.899.867,18 per effetto delle riduzioni lineari e degli accantonamenti di fondi disposti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sullo stanziamento complessivo;
- con nota prot. n. DPC/ABI/46449 dell'11 settembre 2014 il Capo del Dipartimento della Protezione Civile comunica che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso disponibili mediante disaccantonamento ulteriori risorse economiche per Euro 833.461,69 quale saldo delle risorse assegnate;
- le risorse finanziarie complessivamente disponibili per le finalità di cui all'art. 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012 e dell'art. 2, c. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013 risultano, conseguentemente, pari a complessivi Euro 41.733.328,87;
- i Commissari delegati sono incaricati della realizzazione degli interventi di cui al citato D.L. n. 74/2012, in particolare del coordinamento delle attività per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del mese di maggio 2012 nelle regioni di rispettiva competenza, operando con i poteri di cui all'art. 5, c. 2 della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e con le deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012, adottata nelle forme di cui all'art. 5, c. 1 della citata legge;
- l'art. 1, c. 5 del D.L. n. 74/2012 dispone che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto possono avvalersi, per gli interventi, dei Sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessate dagli eventi di cui trattasi;
- l'art. 1, c. 5-bis del D.L. n. 74/2012, aggiunto dall'art. 11, c. 1, lett. a), n. 1) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213 ha previsto che i Presidenti delle Regioni

Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di Commissari delegati, possono delegare le funzioni attribuite con il D.L. n. 74/2012 ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi gli interventi oggetto della presente normativa. Nell'atto di delega devono essere richiamate le specifiche normative statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti norme, è possibile derogare e gli eventuali limiti al potere di deroga;

Vista l'Ordinanza commissariale n. 1 del 24 gennaio 2014 a mezzo della quale è stata costituita la Struttura commissariale per l'attuazione degli interventi urgenti in ordine agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione del Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012;

Vista, l'Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014 a mezzo della quale è stato adottato il Piano degli interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione del Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012;

Vista, l'Ordinanza commissariale n. 4 del 12 agosto 2014 a mezzo della quale sono stati individuati gli interventi urgenti di difesa marittima e/o idraulica urgente ricompresi nella ricognizione, segnalati dalle competenti Sezioni regionali dei Bacini Idrografici e delega di funzioni a Province e Comuni e sono state impegnate le relative risorse finanziarie;

Atteso che con la citata Ordinanza commissariale n. 4 del 12 agosto 2014 sono state impegnate le risorse finanziarie relative all'intervento riportato nella seguente tabella:

Rigo	Tipologia dell'opera	Soggetto delegato all'attuazione dell'intervento	Sezione competente Bacino idrografico	Provincia	Comuni	Danno segnalato	Descrizione dell'intervento	Importo finanziato (in euro)
17	Opere difesa idraulica	Provincia di Padova	Brenta Bacchiglione, Sezione di Padova	PD	Padova	Lavori di manutenzione straordinaria dei manufatti idraulici sostegno Incile di Battaglia e sostegno di Limena. Segnalazione Scheda B1-GC PD 10.	Lavori di manutenzione straordinaria dei manufatti idraulici sostegno Incile di Battaglia e sostegno di Limena.	Euro 500.000,00

Dato atto che con Ordinanza commissariale n. 4 del 12 agosto 2014, per motivi di semplificazione e di velocizzazione dell'iter procedurale amministrativo di realizzazione degli interventi in questione, sono state delegate alla Provincia di Padova le funzioni afferenti alla qualificazione di stazione appaltante degli interventi, all'attuazione delle procedure afferenti l'affidamento dei lavori, alla sottoscrizione dei contratti relativi all'esecuzione dei lavori e alla liquidazione della spesa;

Dato atto, altresì, che con Ordinanza commissariale n. 4 del 12 agosto 2014 è stato stabilito che la Provincia di Padova, nell'espletamento delle funzioni di cui al punto precedente, si avvale delle Sezioni di Bacino idrografiche competenti per territorio per quanto attiene:

1. l'individuazione quale soggetto realizzatore degli interventi delle Sezioni di Bacino idrografiche competenti per territorio della Regione del Veneto;
2. l'attribuzione della qualifica di soggetto responsabile del procedimento alle Sezioni di Bacino idrografiche competenti per territorio della Regione del Veneto;
3. l'attribuzione dell'attuazione delle fasi di progettazione e di esecuzione degli interventi alle Sezioni di Bacino idrografiche competenti per territorio della Regione del Veneto;
4. la possibilità per le Sezioni di Bacino idrografiche della Regione del Veneto competenti per territorio, nell'ambito dell'importo complessivo di ogni singolo progetto come finanziato con il presente provvedimento, di individuare e di affidare eventuali attività di service necessarie alla conclusione della progettazione, a soggetti terzi dandone comunicazione al soggetto delegato, nonché a provvedere alle relative attività amministrative trasmettendo la relativa documentazione contabile e fiscale al soggetto delegato per le conseguenti determinazioni contabili;
5. l'attribuzione della tenuta della contabilità e dell'approvazione della contabilità finale degli interventi alle Sezioni di Bacino idrografiche competenti per territorio della Regione del Veneto;

6. l'adozione delle proposte di liquidazione degli interventi da parte delle Sezioni di Bacino idrografiche competenti per territorio e della Regione del Veneto;

Atteso che, ai sensi dell'art. 6, c. 2 dell'Ordinanza 4/2014, con Circolare commissariale prot. n. 346191 del 13 agosto 2014 sono state definite le modalità di attuazione delle funzioni di avvalimento da parte di Province e Comuni delle Sezioni di Bacino idrografiche della Regione del Veneto. In particolare, la citata Circolare stabilisce che la Sezione Bacino idrografico competente per territorio invia al soggetto delegato copia attestazione ed espletamento incarico proposta di liquidazione e fattura del professionista e che il soggetto delegato predispone il provvedimento di liquidazione e lo trasmette al Commissario delegato per i successivi adempimenti di competenza;

Considerato che con provvedimenti di liquidazione della Provincia di Padova n. 0038926 e n. 0038927 del 19/03/2015 è stata disposta la liquidazione di euro 6.217,12 ed euro 1. 459,12, oneri previdenziali e fiscali inclusi, relativi alle seguenti fatture:

1. fattura n. 07/2015 del 06/02/2015 dell'importo di euro 6.217,12 emessa dallo studio Breda Patrizi Zandonà (C.F. e P. IVA 04269310282) relativa alle competenze professionali per la progettazione esecutiva dell'intervento di cui al rigo 17 dell'Allegato A all'OC n. 4 del 2014;
2. fattura n. 04 - 2015 del 17/02/2015 dell'importo di euro 1.459,12 emessa dall'Ing. Fabio Muraro (C.F. MRRFBA60T05G224I e P. IVA 03223240288) relativa al primo acconto delle competenze professionali per l'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e di Coordinatore della Sicurezza in fase Esecutiva (CSE) dell'intervento sopra indicato;

Tenuto conto che il suddetto pagamento è soggetto a ritenuta d'acconto e pertanto, come definito con nota del Direttore della Sezione Ragioneria, prot. n. 131940 del 27/03/2015, al fine della corretta liquidazione dell'onorario spettante alla ditta, tramite la Regione quale sostituto di imposta, è necessario il preventivo versamento delle somme a favore della Regione stessa da parte delle gestioni commissariali;

Preso atto della nota prot. n. 135521 del 31 marzo 2015 del Coordinatore della Struttura commissariale, recante "*D.M. 23 marzo 2013 - Ordinanza Commissariale n. 4 del 12 agosto 2014 e Circolare Commissariale in data 13 agosto 2014. Procedura pagamenti Servizi /Lavori*";

Preso atto della nota prot. n. 334703 del 17 agosto 2015 del Coordinatore della Struttura commissariale, recante "*Ordinanza commissariale n. 4 del 12 agosto 2014 - Allegato A, interventi urgenti di difesa marittima e/o idraulica urgente di cui al rigo 17 finanziato per euro 500.000,00 - Delega alla Provincia di Padova delle funzioni relative a progettazione ed affidamento dei lavori - Proposta di liquidazione e versamento a favore della Regione del Veneto delle somme relative alle spese di service tecnico, per l'importo complessivo di euro 7.676,24";*

Dato atto, inoltre, che i pagamenti dei Service tecnici sopra indicati non sono sottoposti alle verifiche di cui all'art. 48-bis del DPR 602/1973 e s.m.i.;

Ritenuto, pertanto, di procedere al preventivo versamento alla Regione del Veneto della somma complessiva pari a euro 7.676,24 per gli incarichi di Service tecnico finalizzato ai rilievi propedeutici alla realizzazione dell'intervento dettagliato e finanziato con le risorse indicate nell'Ordinanza commissariale n. 4/2014 - Allegato A, rigo 17, per il pagamento delle fatture in favore del beneficiari come sopra individuati;

Viste, altresì, le Ordinanze del Commissario delegato n. 2 dell'11 marzo 2014, recante "*Individuazione dei Comuni e dei territori danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012" e n. 4 del 12 agosto 2014, recante "Attuazione dell'articolo 5 dell'Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014, recante "Piano degli interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012". Individuazione degli interventi urgenti di difesa marittima e/o idraulica urgente ricompresi nella ricognizione, segnalati dalle competenti Sezioni regionali dei Bacini Idrografici e delega di funzioni a Province e Comuni e impegno delle relative risorse finanziarie*";

Visto l'art. 10, c. 4-bis del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, come convertito nella L. 15 ottobre 2013, n. 119;

decreta

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di versare alla Regione del Veneto la somma complessiva pari a euro 7.676,24 per il pagamento:

- della fattura n. 07/2015 del 06/02/2015, dell'importo di euro 6.217,12, relativa alle competenze professionali per la progettazione esecutiva dell'intervento *'Lavori di manutenzione straordinaria dei manufatti idraulici sostegno Incile di Battaglia e sostegno di Limena'* emessa dallo studio Breda Patrizi Zandonà (C.F. e P. IVA 04269310282) con sede

in via Palestro 64/1 Padova;

- della fattura n. 04 - 2015 del 17/02/2015 dell'importo di euro 1.459,12 relativa al primo acconto delle competenze professionali per il service tecnico CSP e CSE dell'intervento *'Lavori di manutenzione straordinaria dei manufatti idraulici sostegno Incile di Battaglia e sostegno di Limena'*, emessa dall'Ing. Fabio Muraro (C.F. MRRFBA60T05G224I e P. IVA 03223240288), con studio in via Uruguay, 20 Padova;

3. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte a valere sulle risorse stanziate con l'Ordinanza commissariale n. 4 del 12 agosto 2014, Allegato A rigo 17, nel limite ivi stanziato di euro 500.000,00;
4. di disporre la predisposizione dell'ordinativo di pagamento presso la Banca d'Italia - Sezione di Venezia relativo alla somma di cui al precedente punto 2 a favore della Regione del Veneto;
5. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto all'apposita sezione dedicata nell'area delle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia

(Codice interno: 305743)

COMMISSARIO DELEGATO PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA DERIVANTE DAGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI L'8 LUGLIO 2015 NEI TERRITORI DEI COMUNI DI DOLO, PIANIGA E MIRA IN PROV. DI VENEZIA E DI CORTINA D'AMPEZZO IN PROV. DI BELLUNO

Ordinanza n. 1 del 18 agosto 2015

Art. 1 comma 2 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 274, in data 30 luglio 2015 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi l'8 luglio 2015 nel territorio dei comuni di Dolo, Pianiga e Mira in provincia di Venezia e di Cortina d'Ampezzo in provincia di Belluno". Nomina Soggetti Attuatori per gli adempimenti connessi alla gestione dei rifiuti e del patrimonio culturale danneggiato.

IL COMMISSARIO DELEGATO

Premesso che:

- con Decreto n. 106, in data 9 luglio 2015, il Presidente della Regione del Veneto, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), della Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, ha dichiarato lo stato di crisi in ordine agli eccezionali fenomeni temporaleschi di forte intensità verificatisi il giorno 8 luglio 2015 in alcune aree del territorio regionale;
- con Delibera in data 17 luglio 2015 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, lo "stato di emergenza" in relazione agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi l'8 luglio 2015 nel territorio dei comuni di Dolo, Pianiga e Mira in provincia di Venezia e di Cortina d'Ampezzo in provincia di Belluno;
- con Ordinanza n. 274, in data 30 luglio 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 10 agosto 2015, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato, quale Commissario delegato per il superamento dell'emergenza di cui trattasi, il Direttore della Sezione regionale Sicurezza e Qualità;
- con il medesimo provvedimento sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate alla sollecita attuazione degli interventi conseguenti;
- ai sensi dell'art.1 comma 2 della citata Ordinanza n. 274/2015, il Commissario delegato può avvalersi, per l'espletamento delle attività, anche in qualità di Soggetti Attuatori, dei Comuni, delle Province, degli Enti pubblici non territoriali interessati dagli eventi meteorologici, delle strutture organizzative e del personale della Regione Veneto, nonché dei soggetti privati a partecipazione pubblica che concorrono al superamento del contesto di criticità;

Premesso, inoltre, che:

- l'art. 1, comma 7, della citata Ordinanza n. 274/2015 dispone che il Commissario delegato provveda, ove necessario, all'individuazione di appositi siti di stoccaggio temporaneo ove ubicare i detriti e materiali rivenienti dalla situazione emergenziale, ivi compresi idonei siti ove assicurare il ricovero e la custodia dei beni culturali mobili e delle macerie selezionate del patrimonio culturale tutelato danneggiato;
- con propria Ordinanza n. 114 del 22 luglio 2015, emessa ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006, il Presidente della Regione Veneto, ha impartito disposizioni urgenti per la gestione dei rifiuti generati in occasione degli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito l'area veneziana;

Dato atto che:

- vista la situazione di emergenza, il Sindaco del Comune di Dolo (VE), con Ordinanza n. 29 del 13/07/2015, emanata ai sensi dell'art. 191 del d.lgs. n. 152/2006, ha individuato due siti destinati allo stoccaggio provvisorio dei rifiuti originatisi a seguito dell'evento calamitoso dell'8/07/2015, ubicati in Via Pasteur e in Via Cainello;
- vista la situazione di emergenza, il Sindaco del Comune di Pianiga (VE), con Ordinanza n. 64 del 15/07/2015, emanata ai sensi dell'art. 191 del d.lgs. n. 152/2006, ha individuato un sito destinato allo stoccaggio provvisorio dei rifiuti originatisi a seguito dell'evento calamitoso dell'8/07/2015, ubicato in Via Marmolada;
- stante la gravità dell'emergenza e la preoccupante situazione ambientale venutasi a determinare nell'area veneziana, con interessamento soprattutto di zone ricadenti nei Comuni di Dolo, Mira e Pianiga, ove la tromba d'aria ha determinato la produzione di ingenti quantitativi di rifiuti costituiti da residui di crollo di edifici, tra cui anche importanti monumenti storici, ramaglie e residui vegetali, oggetti, suppellettili e frammenti di vario genere, il Presidente della Regione del Veneto, con la sopra richiamata Ordinanza n. 114 del 22 luglio 2015, ha fornito le prime indicazioni per la gestione dei rifiuti e contestualmente autorizzato lo straordinario conferimento degli stessi presso la discarica tattica regionale di Sant'Urbano (Pd);

- conseguentemente, in data 30 luglio 2015, gli Enti e gli operatori impegnati a rimuovere i rifiuti ancora giacenti, hanno sottoscritto un Protocollo operativo e gestionale per la rimozione delle macerie generate nei comuni di Dolo, Mira e Pianiga a seguito degli eccezionali eventi atmosferici in argomento;
- per gli interventi urgenti riguardanti il patrimonio paesaggistico e culturale, la Regione del Veneto, gli Uffici del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, i Comuni di Dolo, Mira e Pianiga hanno inoltre definito congiuntamente, ciascuno per le proprie competenze, un prontuario con le procedure semplificate per l'avvio dei lavori di messa in sicurezza e ripristino;

Considerato che:

- l'Ordinanza del Presidente della Regione del Veneto n. 114 del 22 luglio 2015 ha definito le modalità gestionali dei rifiuti generativi nel corso dell'evento calamitoso prevedendo, in conformità all'art. 191 del D.Lgs. 152/2006, la possibilità di derogare ad alcune norme stabilite dalla Parte IV del medesimo D. Lgs. e, segnatamente, a quelle riferibili agli Artt. 183, 184, 189, 190, 193, 205, 208, 212 e 242;
- l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 274 del 30 luglio 2015 conferisce al Commissario Delegato, per l'esercizio delle proprie funzioni, la possibilità di provvedere, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, in deroga alle disposizioni normative specificate all'art. 3 dell'Ordinanza medesima, sulla scorta di apposita motivazione;
- detta facoltà di deroga è estesa agli eventuali Soggetti Attuatori individuati dal Commissario delegato;

Atteso che:

- in prosecuzione delle azioni già avviate nella fase di prima emergenza e per le finalità dell'art. 1 comma 7 dell'Ordinanza n. 274/2015 risulta necessario procedere alla nomina di Soggetti Attuatori ai sensi dell'art. 1 comma 2 della medesima Ordinanza, ai quali affidare compiti di coordinamento delle attività connesse alla gestione dei detriti e dei materiali rinvenienti dalla situazione emergenziale in atto, ivi compresi quelli afferenti a beni culturali danneggiati, con l'eventuale individuazione di ulteriori siti di stoccaggio, anche provvisori, rispetto a quanto già disposto con Ordinanza del Presidente della Regione del Veneto n. 114/2015;

ritenuto:

- di individuare nell'ambito della Regione Veneto i seguenti Soggetti Attuatori, di comprovata professionalità ed esperienza, già impegnati nelle sopra descritte prime azioni emergenziali avviate, ai quali si intendono affidare i seguenti settori di intervento, con le funzioni specificate a margine di ciascuno:
    - ♦ Dott. Alessandro Benassi - Direttore del Dipartimento Ambiente

SETTORE RIFIUTI: funzioni di coordinamento delle attività di gestione dei rifiuti prodotti a seguito degli eventi calamitosi, in continuità con le preliminari azioni già avviate ai sensi dell'Ordinanza del Presidente della Regione del Veneto n. 114/2015 e del protocollo operativo e gestionale datato 30 luglio 2015;

- Arch. Francesco Tomaello - Posizione Organizzativa presso la Sezione Urbanistica

SETTORE PATRIMONIO CULTURALE E PAESAGGISTICO: funzioni di coordinamento delle attività per la gestione e custodia del materiale riveniente dal patrimonio culturale tutelato danneggiato, con azioni propulsive di eventuali intese operative con le strutture periferiche del Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed il Turismo, altri Enti competenti e i soggetti privati danneggiati.

- di assegnare, in particolare, al Soggetto Attuatore per il SETTORE RIFIUTI l'incarico di effettuare la ricognizione delle aree di stoccaggio provvisorio già indicate dai Comuni, da sottoporre alla presa d'atto commissariale con separato provvedimento, e verificare se risulti necessaria l'individuazione, a cura del Commissario delegato, di ulteriori siti temporanei, ai sensi dell'art. 1, comma 7, dell'O.C.D.P.C. 274/2015;

ritenuto altresì che:

- l'ingente quantità di rifiuti associata alla necessità di scongiurare criticità igieniche sanitarie e ambientali, rendono necessario confermare le possibilità di deroga, da parte dei Soggetti Attuatori e delle Aziende/Enti coinvolti nella gestione dei rifiuti, alle disposizioni del D. Lgs. 152/2006 e segnatamente, agli artt. 183, 184, 189, 190, 193, 205, 208, 212 e 242, già ammesse dalla succitata Ordinanza n. 114/2015 del Presidente della Regione del Veneto;
- conseguentemente risulta necessario assegnare al Soggetto Attuatore per il settore rifiuti, la facoltà di stabilire, in accordo con gli Enti/Aziende interessate, qualora si presenti la necessità, di individuare ulteriori siti di stoccaggio, procedendo anche in deroga alla pertinente legislazione vigente e nei limiti di quanto indicato all'art. 3 dell'Ordinanza

del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 274/2015, previa adeguata motivazione, in funzione delle problematiche che si dovessero presentare nell'arco del periodo emergenziale, emanando le conseguenti disposizione e dandone comunicazione al Commissario delegato;

Visti:

- il Decreto n. 106/2015 del Presidente della Regione del Veneto di dichiarazione dello "stato di crisi";
- l'Ordinanza n. 114 del 22 luglio 2015 del Presidente della Regione del Veneto;
- la Delibera in data 17 luglio 2015 del Consiglio dei Ministri di dichiarazione dello "stato di emergenza" per gli eventi atmosferici dell'8 luglio 2015;
- l'Ordinanza n. 274, in data 30 luglio 2014, del Capo del Dipartimento della Protezione Civile di nomina del Commissario delegato e attribuzione dei relativi compiti e poteri;
- l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

D I S P O N E

Art. 1
(*Nomina Soggetti Attuatori)*

1. Di nominare, ai sensi dell'art. 1 comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 274 del 30 luglio 2015 e ai fini dell'adozione delle iniziative necessarie al superamento dell'emergenza, i seguenti Soggetti Attuatori, ciascuno per il settore di competenza a fianco di ciascuno specificato:

- Dott. Alessandro Benassi - Direttore del Dipartimento Ambiente

SETTORE RIFIUTI: funzioni di coordinamento delle attività di gestione dei rifiuti prodotti a seguito degli eventi calamitosi, in continuità con le preliminari azioni già avviate ai sensi dell'Ordinanza del Presidente della Regione del Veneto n. 114/2015 e del protocollo operativo e gestionale datato 30 luglio 2015;

- Arch. Francesco Tomaello - Posizione Organizzativa presso la Sezione Urbanistica

SETTORE PATRIMONIO CULTURALE E PAESAGGISTICO: funzioni di coordinamento delle attività per la gestione e custodia del materiale riveniente dal patrimonio culturale tutelato danneggiato, con azioni propulsive di eventuali intese operative con le strutture periferiche del Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed il Turismo, altri Enti competenti e i soggetti privati danneggiati.

Art. 2
(A*dempimenti Soggetti Attuatori)*

1. Il Soggetto Attuatore per il settore rifiuti è, in particolare, incaricato di effettuare la ricognizione delle aree di stoccaggio provvisorio già indicate dai Comuni, da sottoporre alla presa d'atto commissariale con separato provvedimento, e di verificare se risulti necessaria l'individuazione, a cura del Commissario delegato, di ulteriori siti temporanei, ai sensi dell'art. 1, comma 7, dell'O.C.D.P.C. n. 274/2015.

2. Il Soggetto Attuatore per il settore patrimonio culturale e paesaggistico è, in particolare, incaricato di verificare, in sinergia con le strutture periferiche del Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed il Turismo, se risulti necessaria l'individuazione, a cura del Commissario delegato come disposto dall'art. 1 comma 7 dell'O.C.D.P.C. n. 274/2015, di appositi siti ove assicurare il ricovero e la custodia dei beni culturali mobili e delle macerie selezionate del patrimonio culturale tutelato, nonché di proporre al Commissario azioni propulsive per la sottoscrizione di intese operative con le Amministrazioni competenti e i privati coinvolti.

Art. 3
(S*volgimento attività Soggetti Attuatori)*

1. Per quanto non disposto dal precedente art. 2, i Soggetti Attuatori operano secondo le direttive ed indicazioni che saranno impartiti dal Commissario delegato. L'attività è svolta a titolo gratuito.

art. 4
(*Deroghe)*

1. I Soggetti Attuatori e le aziende/enti coinvolti nella gestione dei rifiuti svolgono le attività assegnate o di competenza nel rispetto della vigente normativa comunitaria, statale e regionale, con l'utilizzo, ove necessario, delle deroghe alla normativa vigente previste dall'Ordinanza del Presidente della Regione del Veneto n. 114 del 22.07.2015.

2. Il Soggetto Attuatore per il settore rifiuti ha altresì facoltà, qualora si presenti la necessità, di individuare, nell'ambito delle attività di cui al precedente art. 2, ulteriori deroghe alla pertinente legislazione vigente e nei limiti di quanto indicato all'art. 3 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 274/2015, che risultassero necessarie, previa adeguata motivazione, in funzione delle problematiche che si dovessero presentare nell'arco del periodo emergenziale, emanando le conseguenti disposizione e dandone comunicazione al Commissario delegato.

art. 5
(*Pubblicazione*)

1. La presente Ordinanza commissariale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e sul sito internet della Regione del Veneto all'apposita sezione dedicata nell'area delle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali e notiziata ai Soggetti interessati.

Il Commissario Delegato Ing. Alessandro De Sabbata

(Codice interno: 305749)

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO

Decreto n. 20 del 18 febbraio 2015

Accordo di Programma del 23/12/2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto. Finanziamento Delibera CIPE n. 6/2012 e n. 8/2012. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e la Regione del Veneto (L.191/2009). SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZIONE DI PADOVA - Progetto "Lavori per la messa in sicurezza idraulica dell'abitato di Bovolenta (PD)". Progetto complessivo relativo agli interventi Codice PD011B/10-1 e Codice PD011B/10-2 - Importo progetto Euro 4.300.000,00. CUP H89H10001180001. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO.

Il COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO

PREMESSO CHE:

- la Legge 191/2009 prevede di destinare risorse economiche per interventi diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico e in particolare, all'articolo 2, comma 240, prevede che dette risorse possono essere utilizzate anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata, tra cui il Veneto, e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- con la deliberazione della Giunta Regionale del 23/11/2010 n. 2816 è stato approvato l'elenco degli interventi finalizzati alla mitigazione di situazioni di rischio idrogeologico;
- con l'Accordo di Programma, firmato in data 23/12/2010, fra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e la Regione del Veneto, sono stati programmati gli interventi urgenti e prioritari da finanziare per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione del Veneto;
- l'Accordo di Programma è stato rimodulato con Atto integrativo in data 10/11/2011;

RICORDATO CHE:

- ai sensi dell'art. 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al fine di permettere il rapido avvio nel 2014 di interventi di messa in sicurezza del territorio, le risorse esistenti sulle contabilità speciali relative al dissesto idrogeologico, non impegnate alla data del 31 dicembre 2013, comunque nel limite massimo complessivo di 600 milioni di euro, nonché le risorse finalizzate allo scopo dalle delibere CIPE n. 6/2012 e n. 8/2012 del 20 gennaio 2012, pari rispettivamente a 130 milioni di euro e 674,7 milioni di euro, devono essere utilizzate per i progetti immediatamente cantierabili, prioritariamente destinandole agli interventi integrati finalizzati alla riduzione del rischio, alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità e che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante: "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea", come convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 116:

- i Presidenti delle regioni sono subentrati relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali;
- i Presidenti delle Regioni, per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, possono avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015, e delle società a totale capitale pubblico o delle società dalle stesse controllate.

CONSIDERATO CHE

- con Decreto n. 1 del 19/09/2014 il Commissario Delegato ha nominato soggetto attuatore, ai sensi dell'art. 10, comma 2 -ter, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, il Direttore del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste della Regione del Veneto;
- al soggetto attuatore, di cui al punto precedente, sono attribuiti i seguenti compiti e funzioni:

1. l'attribuzione dell'attuazione delle fasi di progettazione e di esecuzione degli interventi;
2. l'attuazione delle procedure afferenti l'affidamento dei lavori;
3. la sottoscrizione dei contratti relativi all'esecuzione dei lavori;
4. l'aggiornamento, con cadenza almeno trimestrale, dei dati relativi allo stato di avanzamento degli interventi secondo modalità di inserimento in un sistema on-line specificate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
5. l'attribuzione della gestione della contabilità degli interventi, compresa l'approvazione della contabilità finale degli interventi;
6. l'adozione delle proposte di liquidazione, anche per SAL, degli interventi, la trasmissione al Commissario delegato della documentazione di rendicontazione e il successivo pagamento al beneficiario finale;
7. la trasmissione al Commissario delegato della documentazione di rendicontazione della spesa.

VISTO

- il disciplinare tra il Commissario Straordinario Delegato e l'Unità di Progetto Genio Civile di Padova, sottoscritto con firma digitale in data 25/11/2013, redatto sulla base dello schema allegato al decreto commissariale n. 15 del 18/10/2012, regolante i rapporti intercorrenti tra i firmatari con riguardo alla realizzazione dell'intervento in oggetto, finanziato con risorse assegnate dalla delibera CIPE n. 6 del 20/01/2012;
- il decreto commissariale n. 26 del 04/06/2013 con cui è stata destinata la somma complessiva di Euro 1.200.000,00, a valere sui fondi assegnati al Veneto con Delibera del CIPE n. 6 del 20 gennaio 2012, per la realizzazione dell'intervento denominato: "Lavori per la messa in sicurezza idraulica dell'abitato di Bovolenta (PD)- Primo lotto funzionale", Codice PD011B/10-1;
- il decreto commissariale n. 15 del 22/12/2014 con cui è stato approvato il primo lotto funzionale del progetto esecutivo, Codice PD011B/10-1, per l'importo di Euro 1.200.000,00 e impegnate le relative risorse economiche a valere sulla C.S. 5596;
- la DGRV n. 2737 del 29/12/2014 che ha approvato lo schema del Secondo Atto Integrativo dell'Accordo di Programma fra il MATTM e la Regione del Veneto che aggiorna l'elenco degli interventi della Sezione Attuativa includendo in quest'ultima l'intervento denominato "Lavori per la messa in sicurezza idraulica dell'abitato di Bovolenta (PD)" - Secondo lotto funzionale, Codice PD011B/10-2, dell'importo di Euro 1.500.000,00;

DATO ATTO CHE:

- la Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici di Padova, con voto n. 153 della seduta del giorno 08/11/2013, ha espresso parere favorevole dal punto di vista tecnico e, per quanto di competenza, ambientale, relativamente al progetto definitivo dei lavori in argomento;
- la Soprintendenza per i Beni Architettonici per il Paesaggio del Veneto Orientale di Venezia, con nota prot. n. 3223 del 07/02/2014 ha espresso parere favorevole sul progetto definitivo in argomento, condizionato dal recepimento di alcune prescrizioni atte a garantire il ripristino della naturalità ed il rinverdimento delle sponde;
- l'intervento non ricade in aree S.I.C. e Z.P.S. appartenenti alla rete "Natura 2000" e pertanto non è stata redatta la Valutazione di Incidenza Ambientale;
- con decreto n. 500 del 07/11/2014 il Direttore della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Padova ha approvato in linea tecnica ed economica il progetto definitivo dei lavori in oggetto per l'importo complessivo di Euro 4.300.000,00 secondo il seguente quadro economico:

A) Somme a base d'asta			
Lavori	Euro	3.241.983,39	
Oneri per la sicurezza	Euro	16.717,34	
Totale importo lavori			**Euro 3.258.700,73**
			0
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			0
IVA su lavori e oneri per la sicurezza	Euro	716.914,16	0
Incentivo alla progettazione (art. 92, D.Lgs. 163/2006)	Euro	58.656,61	0
Spese pubblicità AVP	Euro	7.500,00	0
Spese tecniche	Euro	130.428,33	0

IVA su Spese tecniche	Euro	19.891,90	0
Imprevisti	Euro	107.908,27	0
Totale somme a disposizione			**Euro 1.041.299,27**
Importo complessivo di progetto (A+B)			**Euro 4.300.000,00**

CONSIDERATO che gli interventi previsti nel Secondo Atto Integrativo dell'Accordo di Programma fra il MATTM e la Regione del Veneto ed individuati dai codici PD011B/10-1 e PD011B/10-2 costituiscono rispettivamente il primo ed il secondo stralcio funzionale dei lavori denominati "Lavori per la messa in sicurezza idraulica dell'abitato di Bovolenta (PD)", e che gli stessi sono ricompresi nel progetto definitivo in oggetto;

RITENUTO pertanto di approvare il progetto definitivo dei "Lavori per la messa in sicurezza idraulica dell'abitato di Bovolenta (PD)" secondo il quadro economico sopra riportato;

VISTO il D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010;

VISTO il D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004;

VISTO il D.P.R. n. 139 del 09/07/2010;

VISTO il D.P.R. n. 327 del 08/06/2001 s.m.i.;

VISTO D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 s.m.i.;

DECRETA

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare in linea tecnica ed economica il progetto definitivo dell'intervento denominato "Lavori per la messa in sicurezza idraulica dell'abitato di Bovolenta (PD)", relativo agli interventi Codice PD011B/10-1 e Codice PD011B/10-2, dell'importo complessivo di Euro 4.300.000,00 e recante il seguente quadro economico:

A) Somme a base d'asta			
Lavori	Euro	3.241.983,39	
Oneri per la sicurezza	Euro	16.717,34	
Totale importo lavori			**Euro 3.258.700,73**
			0
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			0
IVA su lavori e oneri per la sicurezza	Euro	716.914,16	0
Incentivo alla progettazione (art. 92, D.Lgs. 163/2006)	Euro	58.656,61	0
Spese pubblicità AVP	Euro	7.500,00	0
Spese tecniche	Euro	130.428,33	0
IVA su Spese tecniche	Euro	19.891,90	0
Imprevisti	Euro	107.908,27	0
Totale somme a disposizione			**Euro 1.041.299,27**
Importo complessivo di progetto (A+B)			**Euro 4.300.000,00**

3. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
4. di pubblicare il presente decreto sulla pagina Web del Commissario Straordinario Delegato per il Rischio Idrogeologico nel Veneto, nell'area Difesa del Suolo del sito della Regione del Veneto.

Il Soggetto Attuatore dott. ing. Tiziano Pinato

Trasporti e viabilità

(Codice interno: 305750)

COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA DETERMINATASI NEL SETTORE DEL TRAFFICO E DELLA MOBILITA' NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI TREVISO E VICENZA

Decreto n. 119 del 20 luglio 2015

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3802 del 15.08.2009. Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta - Lotto 1 Tratta A dal km -4+577 al km 0+250. Approvazione del Progetto Definitivo dei lavori per la risoluzione delle interferenze, denominate n. 1967, 1968, 1970 e 1972, con le linee di illuminazione pubblica di Veneto Strade S.p.A..

Note per la trasparenza:

Trattasi di provvedimento per l'approvazione del progetto definitivo per la risoluzione delle interferenze tra le opere del Lotto 1tratta A della Superstrada Pedemontana Veneta e le linee di illuminazione pubblica di Veneto Strade S.p.A. necessario per consentire il successivo avvio dei lavori per tale tratta.

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione C.I.P.E. n. 96 del 29.03.2006, pubblicata nella G.U. n. 222 del 23.09.2006, è stato approvato il progetto preliminare della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta;
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31.07.2009 è stato dichiarato lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio delle province di Treviso e Vicenza fino al 31.07.2010, ora prorogato fino al 31.12.2016 con D.P.C.M. del 01.12.2014;
- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3802 del 15.08.2009 è stato nominato il Commissario Delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'area interessata dalla realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta;
- in data 21.10.2009 è stata sottoscritta la Convenzione tra il Commissario Delegato e il Concessionario - ATI Consorzio Stabile SIS Società Consortile per Azioni - Itinere Infraestructuras S.A. - per la progettazione definitiva ed esecutiva, nonché la costruzione e la gestione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta;
- in data 09.11.2009 è stato sottoscritto il Protocollo di Intesa tra la Regione Veneto ed il Commissario Delegato per l'emergenza determinatasi nell'area interessata dalla realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta;
- in data 05.01.2010 è stato presentato il progetto definitivo dell'opera dal Concessionario, ATI Consorzio Stabile SIS Società Consortile per Azioni - Itinere Infrastructuras S.A., poi aggiornato in data giugno 2010;
- in data 23.07.2010 è stato sottoscritto il Protocollo di legalità - Lavori per la realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta tra le Prefetture di Vicenza e di Treviso, il Commissario Delegato e l'ATI "Consorzio stabile SIS";
- in data 20 settembre 2010 con Decreto n. 10, previo parere del Comitato Tecnico Scientifico di cui all'art. 4 comma 4 dell'Ordinanza n. 3802/2009 espresso in data 22.03.2010, il Commissario Delegato ha approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 2, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3802 del 15 agosto 2009, il Progetto Definitivo della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta;
- in data 25.02.2011 la costituita società di progetto Superstrada Pedemontana Veneta S.r.l., è subentrata, a tutti gli effetti, all'ATI Consorzio Stabile SIS Società Consortile per Azioni - Itinere Infraestructuras S.A., a seguito della presa d'atto con nota prot. n. 213 del Commissario Vicario, dell'esito dell'informativa antimafia ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 31.07.1965, n. 575, alla L. 17.01.1994, n. 47, al D.Lgs 08.08.1994, n. 490, al D.M. 16.12.1997 e al D.P.R. 03.06.1998, n. 252;
- in data 08.11.2011 è stato sottoscritto l'Accordo sulle procedure e metodologie da adottare per la determinazione delle indennità di espropriazione per la realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta;
- in data 18.12.2013 è intervenuta fra il Commissario Delegato e la Società S.P.V. srl la stipula dell'Atto Aggiuntivo alla Convezione del 21.10.2009;

- in data 23 dicembre 2013 con Decreto n. 121, previo parere del Comitato Tecnico Scientifico di cui all'art. 4 comma 4 dell'Ordinanza n. 3802/2009, il Commissario Delegato ha approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 4, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3802 del 15 agosto 2009, il Progetto Esecutivo del Lotto 1 Tratta A della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta, relativo alla parte di tracciato dal km -4+577 al km 0+250 ed interessante i Comuni di Brendola e Montecchio Maggiore in provincia di Vicenza;
- in data 11.04.2014 sono stati consegnati i relativi lavori per l'intera tratta 1A in argomento;

CONSIDERATO CHE:

- con specifico riferimento al citato Lotto 1 Tratta A, in data 5 febbraio 2014 è stato presentato dalla Società di progetto Pedemontana Veneta S.r.l. il progetto definitivo per la risoluzione delle interferenze, denominate n. 1967, 1968, 1970 e 1972, tra la Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta - Lotto 1 Tratta A dal km -4+577 al km 0+250 - e le linee di illuminazione pubblica di Veneto Strade S.p.A.;
- in data 27.11.2014 si è svolta una Conferenza dei Servizi, indetta si sensi dell'art. 2 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3802 del 15 agosto 2009, per l'esame del progetto definitivo delle opere necessarie alla risoluzione delle interferenze in argomento, durante la quale si sono potuti acquisire i pareri favorevoli, con alcune prescrizioni e osservazioni, degli Enti rappresentati ed interessati alla realizzazione dei lavori, come riportato nel relativo verbale;
- con nota n. SPV-TO-72-15-CDO-eca in data 25 giugno 2015 la Società di progetto Superstrada Pedemontana Veneta S.r.l. ha integrato la documentazione progettuale allegando il quadro economico delle opere in progetto, dichiarando altresì che il computo metrico dei lavori di risoluzione resta invariato rispetto a quello trasmesso con il progetto definitivo in data 05.02.2014, che risulta così formulato:

Descrizione Voce	Importo	
Importo lavori	Euro	52.047,45
Oneri di cantierizzazione 3,6380%	Euro	1.893,49
A) SOMMANO	Euro	53.940,94
Oneri per la sicurezza 3,488799% x (A)	Euro	1.881,89
A1) TOTALE LAVORI E ONERI PER LA SICUREZZA	Euro	55.822,83
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
Progettazione 3,50 % x (A)	Euro	1.887,93
Spese generali e tecniche 3,00 % x (A)	Euro	1.618,23
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	Euro	3.506,16
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A1 + B)	Euro	59.328,99

- l'importo di cui sopra trova copertura nell'ambito del Piano Economico Finanziario redatto dal Concessionario, ed allegato all'Atto Aggiuntivo sottoscritto in data 18.12.2013 fra le "Somme a disposizione" alla voce "Interferenze", come risulta dal sotto riportato prospetto:

Importo complessivo per "Interferenze" come da Atto aggiuntivo in data 18.12.2013	Euro 116.716.530,00
Importo destinato alla risoluzione di altre interferenze come da precedenti decreti	Euro 49.562.169,60
Importo totale del progetto per la risoluzione delle Interferenze n. 1967, 1968, 1970 e 1972 di illuminazione pubblica di Veneto Strade S.p.A. con le opere del Lotto 1 A	Euro 59.328,99
Restano	Euro 67.095.031,41

- le opere necessarie alla risoluzione delle interferenze in argomento ricadono su aree in parte nuove rispetto a quelle previste dal Progetto Definitivo della SPV, e pertanto in data 6 ottobre 2014 mediante pubblicazione sui quotidiani è stato avviato il procedimento ai sensi degli articoli 11 e 16, comma 6, del D.P.R. n. 327/2001 e dell'art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

- entro il termine stabilito è pervenuta un'unica osservazione, cui è stato dato riscontro con nota prot. n. 2600 del 14.11.2014;
- in data 25 giugno 2015 con nota prot. n. SPV-72.15-GDA-eca il Concessionario ha dichiarato che la revisione progettuale del progetto di risoluzione delle interferenze in argomento, a seguito della Conferenza dei Servizi, non comporta l'occupazione, la servitù o l'espropriazione di maggiori o nuove aree rispetto a quelle già nella propria disponibilità;
- in data 09.07.2015 il Responsabile del Procedimento ha redatto il "Verbale di istruttoria per interferenze sottoservizi su Lotto 1 tratta A", come risulta agli atti d'ufficio;
- appare opportuno procedere all'approvazione del progetto definitivo per la risoluzione delle singole interferenze in argomento, in relazione all'effettivo avanzamento dei lavori delle opere stradali principali del Lotto 1 tratta A di diretta competenza del Concessionario;

Tutto ciò premesso e considerato, il Commissario delegato

DECRETA

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 2, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15.08.2009. n. 3802, il Progetto Definitivo dei lavori per la risoluzione delle interferenze, denominate n. 1967, 1968, 1970 e 1972, tra la Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta - Lotto 1 Tratta A dal km -4+577 al km 0+250 - e le linee di illuminazione pubblica di Veneto Strade S.p.A. per l'importo complessivo di Euro 59.328,99 IVA esclusa, composto di n. 46 Elaborati (che qui si intendono approvati limitatamente alle citate interferenze n. 1967, 1968, 1970 e 1972), il tutto denominato Allegato n. 1 al presente decreto e che ne costituisce parte integrante ad ogni effetto, con le seguenti prescrizioni e/o raccomandazioni:

    a. venga effettuata una preventiva opera di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici, nel rispetto dell'art. 22 del D. Lgs n. 66 del 15 marzo 2010 - modificato dal D. Lgs n. 20 del 24 febbraio 2012, ovvero secondo le prescrizioni che saranno emanate, previa richiesta, dal competente Reparto Infrastrutture. Una copia del Verbale di Constatazione, rilasciato dal predetto Reparto dovrà essere inviata anche al Comando Militare Esercito competente per territorio;
    b. siano sottoposte a controllo archeologico a posteriori eventuali indagini condotte con perforazioni verticali, tra cui la bonifica ordigni bellici, al fine di effettuare una lettura geosedimentologica e di verificare la presenza di evidenze archeologiche;
    c. in corrispondenza di eventuali siti direttamente interferiti dalle opere di progetto siano preventivamente condotti sondaggi di verifica archeologica, tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori, con previsione di indagini archeologiche estensive dei contesti antichi eventualmente emersi;
    d. tutte le attività di scavo previste dai lavori in progetto dovranno essere effettuate con assistenza archeologica continuativa, con previsione di indagini archeologiche estensive dei contesti antichi eventualmente emersi;
    e. tutti gli interventi di natura archeologica dovranno essere effettuati da operatori specializzati di provata competenza nel settore archeologico cui compete la direzione scientifica di dette indagini. Al termine delle indagini dovrà essere consegnata la documentazione tecnico-scientifica di rito, che costituisce parte integrante dell'intervento;
    f. dovranno essere rispettate le prescrizioni generali relative ai ripristini delle aree interessate e alle realizzazioni delle opere di mitigazione del progetto generale dell'infrastruttura;
    g. tutte le interferenze previste in corrispondenza delle SSPP, siano esse parallelismi o attraversamenti, devono essere eseguite con il sistema della perforazione teleguidata e comunque fuori dalla carreggiata stradale o nelle pertinenze della stessa;
    h. tutti i pozzetti previsti, dovranno essere posizionati fuori dalla carreggiata stradale, quindi su banchine o pertinenze stradali, al fine di permettere un più agevole intervento di manutenzione/pulizia della condotta posata. Nel caso di impossibilità tecnica, lo stesso dovrà avere il sigillo d'ispezione posto ad almeno cm 20 sotto la quota del manto bitumato;
    i. le condotte utilizzate per le "deviazioni provvisorie" dovranno essere totalmente rimosse, non appena risulti funzionante la condotta principale; tale rimozione comporta il perfetto ripristino dello stato dei luoghi;
    j. in prossimità e corrispondenza delle rotatorie, quindi anche lungo le corsie di canalizzazione in entrata ed in uscita dalla rotatoria stessa, non potrà essere posizionato alcun pozzetto. Nel caso di impossibilità tecnica, lo stesso potrà essere previsto solo ed esclusivamente in corrispondenza dell'aiuola spartitraffico rialzata;
    k. il passaggio di cavidotti, tubazioni e quant'altro lungo le SS.PP. non dovrà in alcun modo alterare lo stato dei luoghi e/o compromettere lo smaltimento delle acque meteoriche, e la continuità idraulica dei fossi di guardia;

l. gli enti gestori di sottoservizi e le ditte che eseguiranno i lavori dovranno eseguire le opere rispettando il Disciplinate Tecnico di Vi.abilità;

2. di approvare il Quadro Economico del progetto definitivo dei lavori per la risoluzione delle interferenze, denominate n. 1967, 1968, 1970 e 1972, tra la Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta - Lotto 1 Tratta A dal km -4+577 al km 0+250 e le linee di illuminazione pubblica di Veneto Strade S.p.A., che risulta il seguente:

Descrizione Voce	Importo
Importo lavori	Euro 52.047,45
Oneri di cantierizzazione 3,6380%	Euro 1.893,49
A) SOMMANO	Euro 53.940,94
Oneri per la sicurezza 3,488799% x (A)	Euro 1.881,89
A1) TOTALE LAVORI E ONERI PER LA SICUREZZA	Euro 55.822,83
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
Progettazione 3,50 % x (A)	Euro 1.887,93
Spese generali e tecniche 3,00 % x (A)	Euro 1.618,23
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	Euro 3.506,16
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A1 + B)	Euro 59.328,99

3. di dichiarare le opere in oggetto di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili, ai sensi dell'art. 2 comma 2 dell'OPCM n. 3802/2009;
4. di dare atto che il finanziamento dell'opera è assicurato nell'ambito del Piano Economico Finanziario redatto dal Concessionario ed allegato all'Atto Aggiuntivo sottoscritto in data 18.12.2013 dal Commissario Delegato e da S.P.V. srl;
5. di inviare alla Regione Veneto il presente decreto per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 6 del Protocollo d'Intesa tra Regione Veneto e Commissario Delegato sottoscritto in data 09.11.2009;
6. di notificare il presente decreto al Concessionario, Società di progetto Superstrada Pedemontana Veneta S.r.l.;
7. di pubblicare il presente decreto sul B.U.R. della Regione del Veneto e sul sito www.commissariopedemontana.it.

Il Commissario Delegato Ing. Silvano Vernizzi

(Codice interno: 305751)

COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA DETERMINATASI NEL SETTORE DEL TRAFFICO E DELLA MOBILITA' NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI TREVISO E VICENZA

Decreto n. 120 del 20 luglio 2015

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3802 del 15.08.2009. Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta - Lotto 3 Tratta A dal km 52+100 al km 53+900. Approvazione del Progetto Definitivo dei lavori per la risoluzione delle interferenze, denominate 1128, 1130 e 1173, con le reti di acquedotto di Alto Trevigiano Servizi.

Note per la trasparenza:

Trattasi di provvedimento per l'approvazione del progetto definitivo per la risoluzione delle interferenze tra le opere del Lotto 3 tratta A della Superstrada Pedemontana Veneta e le reti di acquedotto di Alto Trevigiano Servizi necessario per consentire il successivo avvio dei lavori per tale tratta.

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione C.I.P.E. n. 96 del 29.03.2006, pubblicata nella G.U. n. 222 del 23.09.2006, è stato approvato il progetto preliminare della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta;
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31.07.2009 è stato dichiarato lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio delle province di Treviso e Vicenza fino al 31.07.2010, ora prorogato fino al 31.12.2016 con D.P.C.M. del 01.12.2014;
- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3802 del 15.08.2009 è stato nominato il Commissario Delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'area interessata dalla realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta;
- in data 21.10.2009 è stata sottoscritta la Convenzione tra il Commissario Delegato e il Concessionario - ATI Consorzio Stabile SIS Società Consortile per Azioni - Itinere Infraestructuras S.A. - per la progettazione definitiva ed esecutiva, nonché la costruzione e la gestione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta;
- in data 09.11.2009 è stato sottoscritto il Protocollo di Intesa tra la Regione Veneto ed il Commissario Delegato per l'emergenza determinatasi nell'area interessata dalla realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta;
- in data 05.01.2010 è stato presentato il progetto definitivo dell'opera dal Concessionario, ATI Consorzio Stabile SIS Società Consortile per Azioni - Itinere Infrastructuras S.A., poi aggiornato in data giugno 2010;
- in data 23.07.2010 è stato sottoscritto il Protocollo di legalità - Lavori per la realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta tra le Prefetture di Vicenza e di Treviso, il Commissario Delegato e l'ATI "Consorzio stabile SIS";
- in data 20 settembre 2010 con Decreto n. 10, previo parere del Comitato Tecnico Scientifico di cui all'art. 4 comma 4 dell'Ordinanza n. 3802/2009 espresso in data 22.03.2010, il Commissario Delegato ha approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 2, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3802 del 15 agosto 2009, il Progetto Definitivo della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta;
- in data 25.02.2011 la costituita società di progetto Superstrada Pedemontana Veneta S.r.l., è subentrata, a tutti gli effetti, all'ATI Consorzio Stabile SIS Società Consortile per Azioni - Itinere Infraestructuras S.A., a seguito della presa d'atto con nota prot. n. 213 del Commissario Vicario, dell'esito dell'informativa antimafia ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 31.07.1965, n. 575, alla L. 17.01.1994, n. 47, al D.Lgs 08.08.1994, n. 490, al D.M. 16.12.1997 e al D.P.R. 03.06.1998, n. 252;
- in data 08.11.2011 è stato sottoscritto l'Accordo sulle procedure e metodologie da adottare per la determinazione delle indennità di espropriazione per la realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta;
- in data 18.12.2013 è intervenuta fra il Commissario Delegato e la Società S.P.V. srl la stipula dell'Atto Aggiuntivo alla Convezione del 21.10.2009;
- in data 23 dicembre 2013 con Decreto n. 129, previo parere del Comitato Tecnico Scientifico di cui all'art. 4 comma 4 dell'Ordinanza n. 3802/2009 espresso in data 14.10.2013, il Commissario Delegato ha approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 4, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3802 del 15 agosto 2009, il Progetto Esecutivo del Lotto 3 Tratta A della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta, relativo alla parte di tracciato dal km 52+100 al km 53+900 ed interessante i Comuni di Mussolente in provincia di Vicenza e di San Zenone degli Ezzelini in provincia di Treviso;

- in data 21.10.2014 sono stati consegnati i relativi lavori per l'intera tratta 3A in argomento;

CONSIDERATO CHE:

- con specifico riferimento al citato Lotto 3 Tratta A, in data 24 gennaio 2014 è stato presentato dalla Società di progetto Pedemontana Veneta S.r.l. il progetto definitivo per la risoluzione delle interferenze, denominate n. 1128, 1130 e 1173, tra la Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta - Lotto 3 Tratta A dal km 52+100 al km 53+900 - e le reti di acquedotto di Alto Trevigiano Servizi;
- in data 20.02.2014 si è svolta una Conferenza dei Servizi, indetta si sensi dell'art. 2 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3802 del 15 agosto 2009, per l'esame del progetto definitivo delle opere necessarie alla risoluzione delle interferenze in argomento, durante la quale si sono potuti acquisire i pareri favorevoli, con alcune prescrizioni e osservazioni, degli Enti rappresentati ed interessati alla realizzazione dei lavori, come riportato nel relativo verbale;
- con nota n. SPV-TO-73-15-CDO-eca in data 25 giugno 2015 la Società di progetto Superstrada Pedemontana Veneta S.r.l. ha integrato la documentazione progettuale allegando il quadro economico delle opere in progetto, che risulta così formulato:

Descrizione Voce	Importo	
Importo lavori	Euro	121.185,61
Oneri di cantierizzazione 3,6380%	Euro	4.408,73
A) SOMMANO	Euro	125.594,34
Oneri per la sicurezza 3,488799% x (A)	Euro	4.381,73
A1) TOTALE LAVORI E ONERI PER LA SICUREZZA	Euro	129.976,07
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
Progettazione 4,50 % x (A)	Euro	5.651,75
Spese generali e tecniche 3,00 % x (A)	Euro	3.767,83
Costi per interventi diretti gestore sottoservizi	Euro	26.800,00
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	Euro	36.219,58
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A1 + B)	Euro	166.195,65

- l'importo di cui sopra trova copertura nell'ambito del Piano Economico Finanziario redatto dal Concessionario, ed allegato all'Atto Aggiuntivo sottoscritto in data 18.12.2013 fra le "Somme a disposizione" alla voce "Interferenze", come risulta dal sotto riportato prospetto:

Importo complessivo per "Interferenze" come da Atto aggiuntivo in data 18.12.2013	Euro 116.716.530,00
Importo destinato alla risoluzione di altre interferenze come da precedenti decreti	Euro 49.621.498,59
Importo totale del progetto per la risoluzione delle Interferenze n. 1128, 1130 e 1173 di ATS con le opere del Lotto 3 Tratta A	Euro 166.195,65
Restano	Euro 66.928.835,76

- in data 25 giugno 2015 con nota prot. n. SPV-72.15-GDA-eca e in data 6 luglio 2015 con nota prot. n. SPV-80.15-GDA-eca il Concessionario ha dichiarato che gli interventi relativi alla risoluzione delle interferenze del Lotto 3 A non comportano l'occupazione, la servitù o l'espropriazione di maggiori o nuove aree rispetto a quelle già nella propria disponibilità;
- in data 16.07.2015 il Responsabile del Procedimento ha redatto il "Verbale di istruttoria per interferenze Lotto 3 tratta A", come risulta agli atti d'ufficio;
- appare opportuno procedere all'approvazione del progetto definitivo per la risoluzione delle singole interferenze in argomento, in relazione all'effettivo avanzamento dei lavori delle opere stradali principali del Lotto 3 tratta A di diretta competenza del Concessionario;

Tutto ciò premesso e considerato, il Commissario delegato

DECRETA

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 2, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15.08.2009. n. 3802, il Progetto Definitivo dei lavori per la risoluzione delle interferenze, denominate n. 1128, 1130 e 1173, tra la Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta - Lotto 3 Tratta A dal km 52+100 al km 53+900 - e le reti di acquedotto di Alto Trevigiano Servizi per l'importo complessivo di Euro 166.195,65 IVA esclusa, composto di n. 28 Elaborati (che qui si intendono approvati limitatamente alle citate interferenze n. 1128, 1130 e 1173), il tutto denominato Allegato n. 1 al presente decreto e che ne costituisce parte integrante ad ogni effetto, con le seguenti prescrizioni e/o raccomandazioni:

a) venga effettuata una preventiva opera di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici, nel rispetto dell'art. 22 del D. Lgs n. 66 del 15 marzo 2010 - modificato dal D. Lgs n. 20 del 24 febbraio 2012, ovvero secondo le prescrizioni che saranno emanate, previa richiesta, dal competente Reparto Infrastrutture. Una copia del Verbale di Constatazione, rilasciato dal predetto Reparto dovrà essere inviata anche al Comando Militare Esercito competente per territorio;
b) siano sottoposte a controllo archeologico a posteriori eventuali indagini condotte con perforazioni verticali, tra cui la bonifica ordigni bellici, al fine di effettuare una lettura geosedimentologica e di verificare la presenza di evidenze archeologiche;
c) in corrispondenza di eventuali siti direttamente interferiti dalle opere di progetto siano preventivamente condotti sondaggi di verifica archeologica, tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori, con previsione di indagini archeologiche estensive dei contesti antichi eventualmente emersi;
d) tutte le attività di scavo previste dai lavori in progetto dovranno essere effettuate con assistenza archeologica continuativa, con previsione di indagini archeologiche estensive dei contesti antichi eventualmente emersi;
e) tutti gli interventi di natura archeologica dovranno essere effettuati da operatori specializzati di provata competenza nel settore archeologico cui compete la direzione scientifica di dette indagini. Al termine delle indagini dovrà essere consegnata la documentazione tecnico-scientifica di rito, che costituisce parte integrante dell'intervento;
f) dovranno essere rispettate le prescrizioni generali relative ai ripristini delle aree interessate e alle realizzazioni delle opere di mitigazione del progetto generale dell'infrastruttura;

In caso di interferenza tra le linee di telecomunicazione e le opere di Alto Trevigiano Servizi:

g) dovranno essere rispettate le norme sulla polizia e protezione delle telecomunicazioni contenute nel D. Lgs. n. 259/2003 (art. 95 e seguenti);
h) nei sovrappassi, sottopassi o percorsi paralleli con reti di telecomunicazione interrate dovranno essere rispettate le norme CEI 11/17 del Comitato Elettrotecnico Italiano;
i) la protezione catodica contro le correnti vaganti non dovrà creare disturbi o causare interferenze agli impianti di telecomunicazione ed alle opere ad esse inerenti;
j) durante il corso dei lavori dovrà essere consentita l'effettuazione di sopralluoghi a campione da parte dei tecnici dell'Ispettorato Territoriale Veneto del MISE - Comunicazioni per la verifica della regolarità delle protezioni adottate;

2. di approvare il Quadro Economico del progetto definitivo dei lavori per la risoluzione delle interferenze, denominate n. 1128, 1130 e 1173, tra la Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta - Lotto 3 Tratta A dal km 52+100 al km 53+900 e le reti di acquedotto di Alto Trevigiano Servizi, che risulta il seguente:

Descrizione Voce	Importo	
Importo lavori	Euro	121.185,61
Oneri di cantierizzazione 3,6380%	Euro	4.408,73
A) SOMMANO	Euro	125.594,34
Oneri per la sicurezza 3,488799% x (A)	Euro	4.381,73
A1) TOTALE LAVORI E ONERI PER LA SICUREZZA	Euro	129.976,07
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
Progettazione 4,50 % x (A)	Euro	5.651,75
Spese generali e tecniche 3,00 % x (A)	Euro	3.767,83
Costi per interventi diretti gestore sottoservizi	Euro	26.800,00

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	Euro	36.219,58
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A1 + B)	Euro	166.195,65

3. di dichiarare le opere in oggetto di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili, ai sensi dell'art. 2 comma 2 dell'OPCM n. 3802/2009;
4. di dare atto che il finanziamento dell'opera è assicurato nell'ambito del Piano Economico Finanziario redatto dal Concessionario ed allegato all'Atto Aggiuntivo sottoscritto in data 18.12.2013 dal Commissario Delegato e da S.P.V. srl;
5. di inviare alla Regione Veneto il presente decreto per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 6 del Protocollo d'Intesa tra Regione Veneto e Commissario Delegato sottoscritto in data 09.11.2009;
6. di notificare il presente decreto al Concessionario, Società di progetto Superstrada Pedemontana Veneta S.r.l.;
7. di pubblicare il presente decreto sul B.U.R. della Regione del Veneto e sul sito www.commissariopedemontana.it.

Il Commissario Delegato Ing. Silvano Vernizzi

(Codice interno: 305752)

COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA DETERMINATASI NEL SETTORE DEL TRAFFICO E DELLA MOBILITA' NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI TREVISO E VICENZA

Decreto n. 121 del 20 luglio 2015

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3802 del 15.08.2009. Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta - Lotto 3 Tratta A dal km 52+100 al km 53+900. Approvazione del Progetto Definitivo dei lavori per la risoluzione dell'interferenza, denominata n. 1164, con le reti di fognatura di Alto Trevigiano Servizi.

Note per la trasparenza:

Trattasi di provvedimento per l'approvazione del progetto definitivo per la risoluzione delle interferenze tra le opere del Lotto 3 tratta A della Superstrada Pedemontana Veneta e le reti di fognatura di Alto Trevigiano Servizi necessario per consentire il successivo avvio dei lavori per tale tratta.

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione C.I.P.E. n. 96 del 29.03.2006, pubblicata nella G.U. n. 222 del 23.09.2006, è stato approvato il progetto preliminare della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta;
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31.07.2009 è stato dichiarato lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio delle province di Treviso e Vicenza fino al 31.07.2010, ora prorogato fino al 31.12.2016 con D.P.C.M. del 01.12.2014;
- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3802 del 15.08.2009 è stato nominato il Commissario Delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'area interessata dalla realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta;
- in data 21.10.2009 è stata sottoscritta la Convenzione tra il Commissario Delegato e il Concessionario - ATI Consorzio Stabile SIS Società Consortile per Azioni - Itinere Infraestructuras S.A. - per la progettazione definitiva ed esecutiva, nonché la costruzione e la gestione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta;
- in data 09.11.2009 è stato sottoscritto il Protocollo di Intesa tra la Regione Veneto ed il Commissario Delegato per l'emergenza determinatasi nell'area interessata dalla realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta;
- in data 05.01.2010 è stato presentato il progetto definitivo dell'opera dal Concessionario, ATI Consorzio Stabile SIS Società Consortile per Azioni - Itinere Infrastructuras S.A., poi aggiornato in data giugno 2010;
- in data 23.07.2010 è stato sottoscritto il Protocollo di legalità - Lavori per la realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta tra le Prefetture di Vicenza e di Treviso, il Commissario Delegato e l'ATI "Consorzio stabile SIS";
- in data 20 settembre 2010 con Decreto n. 10, previo parere del Comitato Tecnico Scientifico di cui all'art. 4 comma 4 dell'Ordinanza n. 3802/2009 espresso in data 22.03.2010, il Commissario Delegato ha approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 2, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3802 del 15 agosto 2009, il Progetto Definitivo della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta;
- in data 25.02.2011 la costituita società di progetto Superstrada Pedemontana Veneta S.r.l., è subentrata, a tutti gli effetti, all'ATI Consorzio Stabile SIS Società Consortile per Azioni - Itinere Infraestructuras S.A., a seguito della presa d'atto con nota prot. n. 213 del Commissario Vicario, dell'esito dell'informativa antimafia ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 31.07.1965, n. 575, alla L. 17.01.1994, n. 47, al D.Lgs 08.08.1994, n. 490, al D.M. 16.12.1997 e al D.P.R. 03.06.1998, n. 252;
- in data 08.11.2011 è stato sottoscritto l'Accordo sulle procedure e metodologie da adottare per la determinazione delle indennità di espropriazione per la realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta;
- in data 18.12.2013 è intervenuta fra il Commissario Delegato e la Società S.P.V. srl la stipula dell'Atto Aggiuntivo alla Convezione del 21.10.2009;
- in data 23 dicembre 2013 con Decreto n. 129, previo parere del Comitato Tecnico Scientifico di cui all'art. 4 comma 4 dell'Ordinanza n. 3802/2009 espresso in data 14.10.2013, il Commissario Delegato ha approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 4, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3802 del 15 agosto 2009, il Progetto Esecutivo del Lotto 3 Tratta A della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta, relativo alla parte di tracciato dal km 52+100 al km 53+900 ed interessante i Comuni di Mussolente in provincia di Vicenza e di San Zenone degli Ezzelini in provincia di Treviso;

- in data 21.10.2014 sono stati consegnati i relativi lavori per l'intera tratta 3A in argomento;

CONSIDERATO CHE:

- con specifico riferimento al citato Lotto 3 Tratta A, in data 24 gennaio 2014 è stato presentato dalla Società di progetto Pedemontana Veneta S.r.l. il progetto definitivo per la risoluzione dell'interferenza, denominata n. 1164, tra la Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta - Lotto 3 Tratta A dal km 52+100 al km 53+900 - e le reti di fognatura di Alto Trevigiano Servizi;
- in data 20.02.2014 si è svolta una Conferenza dei Servizi, indetta si sensi dell'art. 2 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3802 del 15 agosto 2009, per l'esame del progetto definitivo delle opere necessarie alla risoluzione delle interferenze in argomento, durante la quale si sono potuti acquisire i pareri favorevoli, con alcune prescrizioni e osservazioni, degli Enti rappresentati ed interessati alla realizzazione dei lavori, come riportato nel relativo verbale;
- in particolare, l'ufficio della Regione Veneto - Sezione Idrogeologica di Treviso ha chiesto di modificare l'interferenza n. 1164, relativamente allo scarico della condotta stessa nel Brentone, e sulla nuova soluzione progettuale individuata dal progettista si è successivamente espressa favorevolmente con prescrizioni, come riportato nella nota prot. n. 244391 del 6 giugno 2014;
- con nota n. SPV-TO-73-15-CDO-eca in data 25 giugno 2015 la Società di progetto Superstrada Pedemontana Veneta S.r.l. ha integrato la documentazione progettuale allegando il quadro economico delle opere in progetto, che risulta così formulato:

Descrizione Voce	Importo	
Importo lavori	Euro	18.549,99
Oneri di cantierizzazione 3,6380%	Euro	674,85
A) SOMMANO	Euro	19.224,84
Oneri per la sicurezza 3,488799% x (A)	Euro	670,72
A1) TOTALE LAVORI E ONERI PER LA SICUREZZA	Euro	19.895,56
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
Progettazione 4,50 % x (A)	Euro	865,12
Spese generali e tecniche 3,00 % x (A)	Euro	576,75
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	Euro	1.441,87
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A1 + B)	Euro	21.337,43

- l'importo di cui sopra trova copertura nell'ambito del Piano Economico Finanziario redatto dal Concessionario, ed allegato all'Atto Aggiuntivo sottoscritto in data 18.12.2013 fra le "Somme a disposizione" alla voce "Interferenze", come risulta dal sotto riportato prospetto:

Importo complessivo per "Interferenze" come da Atto aggiuntivo in data 18.12.2013	Euro 116.716.530,00
Importo destinato alla risoluzione di altre interferenze come da precedenti decreti	Euro 49.787.694,24
Importo totale del progetto per la risoluzione della Interferenza n. 1164 di ATS con le opere del Lotto 3 Tratta A	Euro 21.337,43
Restano	Euro 66.907.498,33

- in data 25 giugno 2015 con nota prot. n. SPV-72.15-GDA-eca e in data 6 luglio 2015 con nota prot. n. SPV-80.15-GDA-eca il Concessionario ha dichiarato che gli interventi relativi alla risoluzione delle interferenze del Lotto 3 A non comportano l'occupazione, la servitù o l'espropriazione di maggiori o nuove aree rispetto a quelle già nella propria disponibilità;
- in data 16.07.2015 il Responsabile del Procedimento ha redatto il "Verbale di istruttoria per interferenze Lotto 3 tratta A", come risulta agli atti d'ufficio;
- appare opportuno procedere all'approvazione del progetto definitivo per la risoluzione delle singole interferenze in argomento, in relazione all'effettivo avanzamento dei lavori delle opere stradali principali del Lotto 3 tratta A di

diretta competenza del Concessionario;

Tutto ciò premesso e considerato, il Commissario delegato

DECRETA

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 2, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15.08.2009. n. 3802, il Progetto Definitivo dei lavori per la risoluzione dell'interferenza, denominata n. 1164, tra la Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta - Lotto 3 Tratta A dal km 52+100 al km 53+900 - e le reti di fognatura di Alto Trevigiano Servizi per l'importo complessivo di Euro 21.337,43 IVA esclusa, composto di n. 23 Elaborati (che qui si intendono approvati limitatamente alla citata interferenza n. 1164), il tutto denominato Allegato n. 1 al presente decreto e che ne costituisce parte integrante ad ogni effetto, con le seguenti prescrizioni e/o raccomandazioni:

a) venga effettuata una preventiva opera di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici, nel rispetto dell'art. 22 del D. Lgs n. 66 del 15 marzo 2010 - modificato dal D. Lgs n. 20 del 24 febbraio 2012, ovvero secondo le prescrizioni che saranno emanate, previa richiesta, dal competente Reparto Infrastrutture. Una copia del Verbale di Constatazione, rilasciato dal predetto Reparto dovrà essere inviata anche al Comando Militare Esercito competente per territorio;
b) siano sottoposte a controllo archeologico a posteriori eventuali indagini condotte con perforazioni verticali, tra cui la bonifica ordigni bellici, al fine di effettuare una lettura geosedimentologica e di verificare la presenza di evidenze archeologiche;
c) in corrispondenza di eventuali siti direttamente interferiti dalle opere di progetto siano preventivamente condotti sondaggi di verifica archeologica, tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori, con previsione di indagini archeologiche estensive dei contesti antichi eventualmente emersi;
d) tutte le attività di scavo previste dai lavori in progetto dovranno essere effettuate con assistenza archeologica continuativa, con previsione di indagini archeologiche estensive dei contesti antichi eventualmente emersi;
e) tutti gli interventi di natura archeologica dovranno essere effettuati da operatori specializzati di provata competenza nel settore archeologico cui compete la direzione scientifica di dette indagini. Al termine delle indagini dovrà essere consegnata la documentazione tecnico-scientifica di rito, che costituisce parte integrante dell'intervento;
f) dovranno essere rispettate le prescrizioni generali relative ai ripristini delle aree interessate e alle realizzazioni delle opere di mitigazione del progetto generale dell'infrastruttura;
g) la tipologia dello scavo dovrà essere modificata secondo le prescrizioni contenute nel voto della Commissione Tecnica Regionale Decentrata n. 29 del 14.02.2014 e come riportato nell'elaborato grafico allegato all'istanza di revisione;
h) la tubazione relativa alla linea fognaria n. 1164, attualmente posta in sommità all'arginatura sinistra del Torrente Brenton, dovrà essere rimossa entro due anni a cura dell'Ente gestore.

In caso di interferenza tra le linee di telecomunicazione e le opere di Alto Trevigiano Servizi:

i) dovranno essere rispettate le norme sulla polizia e protezione delle telecomunicazioni contenute nel D. Lgs. n. 259/2003 (art. 95 e seguenti);
j) nei sovrappassi, sottopassi o percorsi paralleli con reti di telecomunicazione interrate dovranno essere rispettate le norme CEI 11/17 del Comitato Elettrotecnico Italiano;
k) la protezione catodica contro le correnti vaganti non dovrà creare disturbi o causare interferenze agli impianti di telecomunicazione ed alle opere ad esse inerenti;
l) durante il corso dei lavori dovrà essere consentita l'effettuazione di sopralluoghi a campione da parte dei tecnici dell'Ispettorato Territoriale Veneto del MISE - Comunicazioni per la verifica della regolarità delle protezioni adottate.

2. di approvare il Quadro Economico del progetto definitivo dei lavori per la risoluzione dell'interferenza, denominata n. 1164, tra la Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta - Lotto 3 Tratta A dal km 52+100 al km 53+900 e le reti di fognatura di Alto Trevigiano Servizi, che risulta il seguente:

Descrizione Voce	Importo
Importo lavori	Euro 18.549,99

Oneri di cantierizzazione 3,6380%	Euro	674,85
A) SOMMANO	Euro	19.224,84
Oneri per la sicurezza 3,488799% x (A)	Euro	670,72
A1) TOTALE LAVORI E ONERI PER LA SICUREZZA	Euro	19.895,56
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
Progettazione 4,50 % x (A)	Euro	865,12
Spese generali e tecniche 3,00 % x (A)	Euro	576,75
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	Euro	1.441,87
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A1 + B)	Euro	21.337,43

3. di dichiarare le opere in oggetto di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili, ai sensi dell'art. 2 comma 2 dell'OPCM n. 3802/2009;
4. di dare atto che il finanziamento dell'opera è assicurato nell'ambito del Piano Economico Finanziario redatto dal Concessionario ed allegato all'Atto Aggiuntivo sottoscritto in data 18.12.2013 dal Commissario Delegato e da S.P.V. srl;
5. di inviare alla Regione Veneto il presente decreto per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 6 del Protocollo d'Intesa tra Regione Veneto e Commissario Delegato sottoscritto in data 09.11.2009;
6. di notificare il presente decreto al Concessionario, Società di progetto Superstrada Pedemontana Veneta S.r.l., nonché all'Ente gestore Alto Trevigiano Servizi;
7. di pubblicare il presente decreto sul B.U.R. della Regione del Veneto e sul sito www.commissariopedemontana.it.

Il Commissario Delegato Ing. Silvano Vernizzi

(Codice interno: 305753)

COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA DETERMINATASI NEL SETTORE DEL TRAFFICO E DELLA MOBILITA' NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI TREVISO E VICENZA

Decreto n. 122 del 20 luglio 2015

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3802 del 15.08.2009. Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta - Lotto 3 Tratta A dal km 52+100 al km 53+900. Approvazione del Progetto Definitivo dei lavori per la risoluzione delle interferenze, denominate n. 1129, 1135, 1174, ALIMX24, ALIMX25 e ALIMX26, con le linee di Enel Distribuzione S.p.A..

Note per la trasparenza:

Trattasi di provvedimento per l'approvazione del progetto definitivo per la risoluzione delle interferenze tra le opere del Lotto 3 tratta A della Superstrada Pedemontana Veneta e le linee di Enel Distribuzione S.p.A. necessario per consentire il successivo avvio dei lavori per tale tratta.

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione C.I.P.E. n. 96 del 29.03.2006, pubblicata nella G.U. n. 222 del 23.09.2006, è stato approvato il progetto preliminare della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta;
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31.07.2009 è stato dichiarato lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio delle province di Treviso e Vicenza fino al 31.07.2010, ora prorogato fino al 31.12.2016 con D.P.C.M. del 01.12.2014;
- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3802 del 15.08.2009 è stato nominato il Commissario Delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'area interessata dalla realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta;
- in data 21.10.2009 è stata sottoscritta la Convenzione tra il Commissario Delegato e il Concessionario - ATI Consorzio Stabile SIS Società Consortile per Azioni - Itinere Infraestructuras S.A. - per la progettazione definitiva ed esecutiva, nonché la costruzione e la gestione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta;
- in data 09.11.2009 è stato sottoscritto il Protocollo di Intesa tra la Regione Veneto ed il Commissario Delegato per l'emergenza determinatasi nell'area interessata dalla realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta;
- in data 05.01.2010 è stato presentato il progetto definitivo dell'opera dal Concessionario, ATI Consorzio Stabile SIS Società Consortile per Azioni - Itinere Infrastructuras S.A., poi aggiornato in data giugno 2010;
- in data 23.07.2010 è stato sottoscritto il Protocollo di legalità - Lavori per la realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta tra le Prefetture di Vicenza e di Treviso, il Commissario Delegato e l'ATI "Consorzio stabile SIS";
- in data 20 settembre 2010 con Decreto n. 10, previo parere del Comitato Tecnico Scientifico di cui all'art. 4 comma 4 dell'Ordinanza n. 3802/2009 espresso in data 22.03.2010, il Commissario Delegato ha approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 2, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3802 del 15 agosto 2009, il Progetto Definitivo della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta;
- in data 25.02.2011 la costituita società di progetto Superstrada Pedemontana Veneta S.r.l., è subentrata, a tutti gli effetti, all'ATI Consorzio Stabile SIS Società Consortile per Azioni - Itinere Infraestructuras S.A., a seguito della presa d'atto con nota prot. n. 213 del Commissario Vicario, dell'esito dell'informativa antimafia ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 31.07.1965, n. 575, alla L. 17.01.1994, n. 47, al D.Lgs 08.08.1994, n. 490, al D.M. 16.12.1997 e al D.P.R. 03.06.1998, n. 252;
- in data 08.11.2011 è stato sottoscritto l'Accordo sulle procedure e metodologie da adottare per la determinazione delle indennità di espropriazione per la realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta;
- in data 18.12.2013 è intervenuta fra il Commissario Delegato e la Società S.P.V. srl la stipula dell'Atto Aggiuntivo alla Convezione del 21.10.2009;
- in data 23 dicembre 2013 con Decreto n. 129, previo parere del Comitato Tecnico Scientifico di cui all'art. 4 comma 4 dell'Ordinanza n. 3802/2009 espresso in data 14.10.2013, il Commissario Delegato ha approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 4, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3802 del 15 agosto 2009, il Progetto Esecutivo del Lotto 3 Tratta A della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta, relativo alla parte di tracciato dal km 52+100 al km 53+900 ed interessante i Comuni di Mussolente in provincia di Vicenza e di San

Zenone degli Ezzelini in provincia di Treviso;
- in data 21.10.2014 sono stati consegnati i relativi lavori per l'intera tratta 3A in argomento;

CONSIDERATO CHE:

- con specifico riferimento al citato Lotto 3 Tratta A, in data 24 gennaio 2014 è stato presentato dalla Società di progetto Pedemontana Veneta S.r.l. il progetto definitivo per la risoluzione delle interferenze, denominata n. 1129, 1135, 1174, ALIMX24, ALIMX25 e ALIMX26, tra la Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta - Lotto 3 Tratta A dal km 52+100 al km 53+900 - e le linee di Enel Distribuzione S.p.A.;
- in data 20.02.2014 si è svolta una Conferenza dei Servizi, indetta si sensi dell'art. 2 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3802 del 15 agosto 2009, per l'esame del progetto definitivo delle opere necessarie alla risoluzione delle interferenze in argomento, durante la quale si sono potuti acquisire i pareri favorevoli, con alcune prescrizioni e osservazioni, degli Enti rappresentati ed interessati alla realizzazione dei lavori, come riportato nel relativo verbale;
- con nota n. SPV-TO-73-15-CDO-eca in data 25 giugno 2015 la Società di progetto Superstrada Pedemontana Veneta S.r.l. ha integrato la documentazione progettuale allegando il quadro economico delle opere in progetto, che risulta così formulato:

Descrizione Voce	Importo	
Importo lavori	Euro	309.675,66
Oneri di cantierizzazione 3,6380%	Euro	11.266,00
A) SOMMANO	Euro	320.941,66
Oneri per la sicurezza 3,488799% x (A)	Euro	11.197,01
A1) TOTALE LAVORI E ONERI PER LA SICUREZZA	Euro	332.138,67
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
Progettazione 3,50 % x (A)	Euro	11.232,96
Spese generali e tecniche 3,00 % x (A)	Euro	9.628,25
Costi per interventi diretti gestore sottoservizi	Euro	9.820,00
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	Euro	30.681,21
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A1 + B)	Euro	362.819,88

- l'importo di cui sopra trova copertura nell'ambito del Piano Economico Finanziario redatto dal Concessionario, ed allegato all'Atto Aggiuntivo sottoscritto in data 18.12.2013 fra le "Somme a disposizione" alla voce "Interferenze", come risulta dal sotto riportato prospetto:

Importo complessivo per "Interferenze" come da Atto aggiuntivo in data 18.12.2013	Euro 116.716.530,00
Importo destinato alla risoluzione di altre interferenze come da precedenti decreti	Euro 49.809.031,67
Importo totale del progetto per la risoluzione delle Interferenze n. 1129, 1135, 1174, ALIMX24, ALIMX25 e ALIMX26 di ATS con le opere del Lotto 3 Tratta A	Euro 362.819,88
Restano	Euro 66.544.678,45

- in data 25 giugno 2015 con nota prot. n. SPV-72.15-GDA-eca e in data 6 luglio 2015 con nota prot. n. SPV-80.15-GDA-eca il Concessionario ha dichiarato che gli interventi relativi alla risoluzione delle interferenze del Lotto 3 A non comportano l'occupazione, la servitù o l'espropriazione di maggiori o nuove aree rispetto a quelle già nella propria disponibilità;
- in data 16.07.2015 il Responsabile del Procedimento ha redatto il "Verbale di istruttoria per interferenze Lotto 3 tratta A", come risulta agli atti d'ufficio;
- appare opportuno procedere all'approvazione del progetto definitivo per la risoluzione delle singole interferenze in argomento, in relazione all'effettivo avanzamento dei lavori delle opere stradali principali del Lotto 3 tratta A di diretta competenza del Concessionario;

Tutto ciò premesso e considerato, il Commissario delegato

DECRETA

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 2, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15.08.2009. n. 3802, il Progetto Definitivo dei lavori per la risoluzione delle interferenze, denominate n. 1129, 1135, 1174, ALIMX24, ALIMX25 e ALIMX26, tra la Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta - Lotto 3 Tratta A dal km 52+100 al km 53+900 - e le linee di Enel Distribuzione S.p.A. per l'importo complessivo di Euro 362.819,88 IVA esclusa, composto di n. 41 Elaborati (che qui si intendono approvati limitatamente alle citate interferenze n. 1129, 1135, 1174, ALIMX24, ALIMX25 e ALIMX26), il tutto denominato Allegato n. 1 al presente decreto e che ne costituisce parte integrante ad ogni effetto, con le seguenti prescrizioni e/o raccomandazioni:

   a) venga effettuata una preventiva opera di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici, nel rispetto dell'art. 22 del D. Lgs n. 66 del 15 marzo 2010 - modificato dal D. Lgs n. 20 del 24 febbraio 2012, ovvero secondo le prescrizioni che saranno emanate, previa richiesta, dal competente Reparto Infrastrutture. Una copia del Verbale di Constatazione, rilasciato dal predetto Reparto dovrà essere inviata anche al Comando Militare Esercito competente per territorio;
   b) siano sottoposte a controllo archeologico a posteriori eventuali indagini condotte con perforazioni verticali, tra cui la bonifica ordigni bellici, al fine di effettuare una lettura geosedimentologica e di verificare la presenza di evidenze archeologiche;
   c) in corrispondenza di eventuali siti direttamente interferiti dalle opere di progetto siano preventivamente condotti sondaggi di verifica archeologica, tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori, con previsione di indagini archeologiche estensive dei contesti antichi eventualmente emersi;
   d) tutte le attività di scavo previste dai lavori in progetto dovranno essere effettuate con assistenza archeologica continuativa, con previsione di indagini archeologiche estensive dei contesti antichi eventualmente emersi;
   e) tutti gli interventi di natura archeologica dovranno essere effettuati da operatori specializzati di provata competenza nel settore archeologico cui compete la direzione scientifica di dette indagini. Al termine delle indagini dovrà essere consegnata la documentazione tecnico-scientifica di rito, che costituisce parte integrante dell'intervento;
   f) dovranno essere rispettate le prescrizioni generali relative ai ripristini delle aree interessate e alle realizzazioni delle opere di mitigazione del progetto generale dell'infrastruttura.

2. di approvare il Quadro Economico del progetto definitivo dei lavori per la risoluzione delle interferenze, denominata n. 1129, 1135, 1174, ALIMX24, ALIMX25 e ALIMX26, tra la Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta - Lotto 3 Tratta A dal km 52+100 al km 53+900 e le linee di Enel Distribuzione S.p.A., che risulta il seguente:

Descrizione Voce	Importo	
Importo lavori	Euro	309.675,66
Oneri di cantierizzazione 3,6380%	Euro	11.266,00
A) SOMMANO	Euro	320.941,66
Oneri per la sicurezza 3,488799% x (A)	Euro	11.197,01
A1) TOTALE LAVORI E ONERI PER LA SICUREZZA	Euro	332.138,67
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
Progettazione 3,50 % x (A)	Euro	11.232,96
Spese generali e tecniche 3,00 % x (A)	Euro	9.628,25
Costi per interventi diretti gestore sottoservizi	Euro	9.820,00
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	Euro	30.681,21
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A1 + B)	Euro	362.819,88

3. di dichiarare le opere in oggetto di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili, ai sensi dell'art. 2 comma 2 dell'OPCM n. 3802/2009;
4. di dare atto che il finanziamento dell'opera è assicurato nell'ambito del Piano Economico Finanziario redatto dal Concessionario ed allegato all'Atto Aggiuntivo sottoscritto in data 18.12.2013 dal Commissario Delegato e da S.P.V.

srl;

5. di inviare alla Regione Veneto il presente decreto per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 6 del Protocollo d'Intesa tra Regione Veneto e Commissario Delegato sottoscritto in data 09.11.2009;
6. di notificare il presente decreto al Concessionario, Società di progetto Superstrada Pedemontana Veneta S.r.l.;
7. di pubblicare il presente decreto sul B.U.R. della Regione del Veneto e sul sito www.commissariopedemontana.it.

Il Commissario Delegato Ing. Silvano Vernizzi

(Codice interno: 305754)

COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA DETERMINATASI NEL SETTORE DEL TRAFFICO E DELLA MOBILITA' NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI TREVISO E VICENZA

Decreto n. 123 del 20 luglio 2015

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3802 del 15.08.2009. Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta - Lotto 3 Tratta A dal km 52+100 al km 53+900. Approvazione del Progetto Definitivo dei lavori per la risoluzione delle interferenze, denominate n. 1126, 1172 e 1179, con le linee in cavo rame di Telecom Italia S.p.A..

Note per la trasparenza:

Trattasi di provvedimento per l'approvazione del progetto definitivo per la risoluzione delle interferenze tra le opere del Lotto 3 tratta A della Superstrada Pedemontana Veneta e le linee in cavo rame di Telecom Italia S.p.A. necessario per consentire il successivo avvio dei lavori per tale tratta.

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione C.I.P.E. n. 96 del 29.03.2006, pubblicata nella G.U. n. 222 del 23.09.2006, è stato approvato il progetto preliminare della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta;
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31.07.2009 è stato dichiarato lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio delle province di Treviso e Vicenza fino al 31.07.2010, ora prorogato fino al 31.12.2016 con D.P.C.M. del 01.12.2014;
- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3802 del 15.08.2009 è stato nominato il Commissario Delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'area interessata dalla realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta;
- in data 21.10.2009 è stata sottoscritta la Convenzione tra il Commissario Delegato e il Concessionario - ATI Consorzio Stabile SIS Società Consortile per Azioni - Itinere Infraestructuras S.A. - per la progettazione definitiva ed esecutiva, nonché la costruzione e la gestione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta;
- in data 09.11.2009 è stato sottoscritto il Protocollo di Intesa tra la Regione Veneto ed il Commissario Delegato per l'emergenza determinatasi nell'area interessata dalla realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta;
- in data 05.01.2010 è stato presentato il progetto definitivo dell'opera dal Concessionario, ATI Consorzio Stabile SIS Società Consortile per Azioni - Itinere Infrastructuras S.A., poi aggiornato in data giugno 2010;
- in data 23.07.2010 è stato sottoscritto il Protocollo di legalità - Lavori per la realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta tra le Prefetture di Vicenza e di Treviso, il Commissario Delegato e l'ATI "Consorzio stabile SIS";
- in data 20 settembre 2010 con Decreto n. 10, previo parere del Comitato Tecnico Scientifico di cui all'art. 4 comma 4 dell'Ordinanza n. 3802/2009 espresso in data 22.03.2010, il Commissario Delegato ha approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 2, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3802 del 15 agosto 2009, il Progetto Definitivo della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta;
- in data 25.02.2011 la costituita società di progetto Superstrada Pedemontana Veneta S.r.l., è subentrata, a tutti gli effetti, all'ATI Consorzio Stabile SIS Società Consortile per Azioni - Itinere Infraestructuras S.A., a seguito della presa d'atto con nota prot. n. 213 del Commissario Vicario, dell'esito dell'informativa antimafia ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 31.07.1965, n. 575, alla L. 17.01.1994, n. 47, al D.Lgs 08.08.1994, n. 490, al D.M. 16.12.1997 e al D.P.R. 03.06.1998, n. 252;
- in data 08.11.2011 è stato sottoscritto l'Accordo sulle procedure e metodologie da adottare per la determinazione delle indennità di espropriazione per la realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta;
- in data 18.12.2013 è intervenuta fra il Commissario Delegato e la Società S.P.V. srl la stipula dell'Atto Aggiuntivo alla Convezione del 21.10.2009;
- in data 23 dicembre 2013 con Decreto n. 129, previo parere del Comitato Tecnico Scientifico di cui all'art. 4 comma 4 dell'Ordinanza n. 3802/2009 espresso in data 14.10.2013, il Commissario Delegato ha approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 4, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3802 del 15 agosto 2009, il Progetto Esecutivo del Lotto 3 Tratta A della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta, relativo alla parte di tracciato dal km 52+100 al km 53+900 ed interessante i Comuni di Mussolente in provincia di Vicenza e di San Zenone degli Ezzelini in provincia di Treviso;

- in data 21.10.2014 sono stati consegnati i relativi lavori per l'intera tratta 3A in argomento;

CONSIDERATO CHE:

- con specifico riferimento al citato Lotto 3 Tratta A, in data 24 gennaio 2014 è stato presentato dalla Società di progetto Pedemontana Veneta S.r.l. il progetto definitivo per la risoluzione delle interferenze, denominata n. 1126, 1172 e 1179, tra la Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta - Lotto 3 Tratta A dal km 52+100 al km 53+900 - e le linee in cavo rame di Telecom Italia S.p.A.;
- in data 20.02.2014 si è svolta una Conferenza dei Servizi, indetta si sensi dell'art. 2 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3802 del 15 agosto 2009, per l'esame del progetto definitivo delle opere necessarie alla risoluzione delle interferenze in argomento, durante la quale si sono potuti acquisire i pareri favorevoli, con alcune prescrizioni e osservazioni, degli Enti rappresentati ed interessati alla realizzazione dei lavori, come riportato nel relativo verbale;
- con nota n. SPV-TO-73-15-CDO-eca in data 25 giugno 2015 la Società di progetto Superstrada Pedemontana Veneta S.r.l. ha integrato la documentazione progettuale allegando il quadro economico delle opere in progetto, che risulta così formulato:

Descrizione Voce	Importo	
Importo lavori	Euro	96.363,61
Oneri di cantierizzazione 3,6380%	Euro	3.505,71
A) SOMMANO	Euro	99.869,32
Oneri per la sicurezza 3,488799% x (A)	Euro	3.484,24
A1) TOTALE LAVORI E ONERI PER LA SICUREZZA	Euro	103.353,56
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
Progettazione 3,50 % x (A)	Euro	3.495,43
Spese generali e tecniche 3,00 % x (A)	Euro	2.996,08
Costi per interventi diretti gestore sottoservizi	Euro	30.723,54
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	Euro	37.215,05
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A1 + B)	Euro	140.568,61

- l'importo di cui sopra trova copertura nell'ambito del Piano Economico Finanziario redatto dal Concessionario, ed allegato all'Atto Aggiuntivo sottoscritto in data 18.12.2013 fra le "Somme a disposizione" alla voce "Interferenze", come risulta dal sotto riportato prospetto:

Importo complessivo per "Interferenze" come da Atto aggiuntivo in data 18.12.2013	Euro 116.716.530,00
Importo destinato alla risoluzione di altre interferenze come da precedenti decreti	Euro 50.171.851,55
Importo totale del progetto per la risoluzione delle Interferenze n. 1126, 1172 e 1179 di Telecom Italia con le opere del Lotto 3 Tratta A	Euro 140.568,61
Restano	Euro 66.404.109,84

- in data 25 giugno 2015 con nota prot. n. SPV-72.15-GDA-eca e in data 6 luglio 2015 con nota prot. n. SPV-80.15-GDA-eca il Concessionario ha dichiarato che gli interventi relativi alla risoluzione delle interferenze del Lotto 3 A non comportano l'occupazione, la servitù o l'espropriazione di maggiori o nuove aree rispetto a quelle già nella propria disponibilità;
- in data 16.07.2015 il Responsabile del Procedimento ha redatto il "Verbale di istruttoria per interferenze Lotto 3 tratta A", come risulta agli atti d'ufficio;
- appare opportuno procedere all'approvazione del progetto definitivo per la risoluzione delle singole interferenze in argomento, in relazione all'effettivo avanzamento dei lavori delle opere stradali principali del Lotto 3 tratta A di diretta competenza del Concessionario;

Tutto ciò premesso e considerato, il Commissario delegato

DECRETA

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 2, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15.08.2009. n. 3802, il Progetto Definitivo dei lavori per la risoluzione delle interferenze, denominate n. 1126, 1172 e 1179, tra la Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta - Lotto 3 Tratta A dal km 52+100 al km 53+900 - e le linee in cavo rame di Telecom Italia S.p.A. per l'importo complessivo di Euro 140.568,61 IVA esclusa, composto di n. 28 Elaborati (che qui si intendono approvati limitatamente alle citate interferenze n. 1126, 1172 e 1179), il tutto denominato Allegato n. 1 al presente decreto e che ne costituisce parte integrante ad ogni effetto, con le seguenti prescrizioni e/o raccomandazioni:

   a) venga effettuata una preventiva opera di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici, nel rispetto dell'art. 22 del D. Lgs n. 66 del 15 marzo 2010 - modificato dal D. Lgs n. 20 del 24 febbraio 2012, ovvero secondo le prescrizioni che saranno emanate, previa richiesta, dal competente Reparto Infrastrutture. Una copia del Verbale di Constatazione, rilasciato dal predetto Reparto dovrà essere inviata anche al Comando Militare Esercito competente per territorio;
   b) siano sottoposte a controllo archeologico a posteriori eventuali indagini condotte con perforazioni verticali, tra cui la bonifica ordigni bellici, al fine di effettuare una lettura geosedimentologica e di verificare la presenza di evidenze archeologiche;
   c) in corrispondenza di eventuali siti direttamente interferiti dalle opere di progetto siano preventivamente condotti sondaggi di verifica archeologica, tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori, con previsione di indagini archeologiche estensive dei contesti antichi eventualmente emersi;
   d) tutte le attività di scavo previste dai lavori in progetto dovranno essere effettuate con assistenza archeologica continuativa, con previsione di indagini archeologiche estensive dei contesti antichi eventualmente emersi;
   e) tutti gli interventi di natura archeologica dovranno essere effettuati da operatori specializzati di provata competenza nel settore archeologico cui compete la direzione scientifica di dette indagini. Al termine delle indagini dovrà essere consegnata la documentazione tecnico-scientifica di rito, che costituisce parte integrante dell'intervento;
   f) dovranno essere rispettate le prescrizioni generali relative ai ripristini delle aree interessate e alle realizzazioni delle opere di mitigazione del progetto generale dell'infrastruttura.

   In caso di interferenza tra le linee di telecomunicazione e le opere di Alto Trevigiano Servizi:

   g) dovranno essere rispettate le norme sulla polizia e protezione delle telecomunicazioni contenute nel D. Lgs. n. 259/2003 (art. 95 e seguenti);
   h) nei sovrappassi, sottopassi o percorsi paralleli con reti di telecomunicazione interrate dovranno essere rispettate le norme CEI 11/17 del Comitato Elettrotecnico Italiano;
   i) la protezione catodica contro le correnti vaganti non dovrà creare disturbi o causare interferenze agli impianti di telecomunicazione ed alle opere ad esse inerenti;
   j) durante il corso dei lavori dovrà essere consentita l'effettuazione di sopralluoghi a campione da parte dei tecnici dell'Ispettorato Territoriale Veneto del MISE - Comunicazioni per la verifica della regolarità delle protezioni adottate;

2. di approvare il Quadro Economico del progetto definitivo dei lavori per la risoluzione delle interferenze, denominata n. 1126, 1172 e 1179, tra la Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta - Lotto 3 Tratta A dal km 52+100 al km 53+900 e le linee in cavo rame di Telecom Italia S.p.A., che risulta il seguente:

Descrizione Voce	Importo	
Importo lavori	Euro	96.363,61
Oneri di cantierizzazione 3,6380%	Euro	3.505,71
A) SOMMANO	Euro	99.869,32
Oneri per la sicurezza 3,488799% x (A)	Euro	3.484,24
A1) TOTALE LAVORI E ONERI PER LA SICUREZZA	Euro	103.353,56
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
Progettazione 3,50 % x (A)	Euro	3.495,43
Spese generali e tecniche 3,00 % x (A)	Euro	2.996,08
Costi per interventi diretti gestore sottoservizi	Euro	30.723,54

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	Euro	37.215,05
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A1 + B)	Euro	140.568,61

3. di dichiarare le opere in oggetto di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili, ai sensi dell'art. 2 comma 2 dell'OPCM n. 3802/2009;
4. di dare atto che il finanziamento dell'opera è assicurato nell'ambito del Piano Economico Finanziario redatto dal Concessionario ed allegato all'Atto Aggiuntivo sottoscritto in data 18.12.2013 dal Commissario Delegato e da S.P.V. srl;
5. di inviare alla Regione Veneto il presente decreto per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 6 del Protocollo d'Intesa tra Regione Veneto e Commissario Delegato sottoscritto in data 09.11.2009;
6. di notificare il presente decreto al Concessionario, Società di progetto Superstrada Pedemontana Veneta S.r.l.;
7. di pubblicare il presente decreto sul B.U.R. della Regione del Veneto e sul sito www.commissariopedemontana.it.

Il Commissario Delegato Ing. Silvano Vernizzi

(Codice interno: 305758)

COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA DETERMINATASI NEL SETTORE DEL TRAFFICO E DELLA MOBILITA' NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI TREVISO E VICENZA

Decreto n. 142 del 3 agosto 2015

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3802 del 15.08.2009, art. 2, comma 4. Approvazione degli elaborati progettuali costruttivi riguardanti il progetto "Discenderia lato Treviso della galleria naturale Malo", opera provvisionale ricadente nel Lotto 1 Tratta C della Superstrada Pedemontana Veneta. (C.U.P. H51B03000050009).

Note per la trasparenza:

Trattasi di provvedimento per l'approvazione degli elaborati progettuali costruttivi dell'opera provvisionale denominata "Discenderia lato Treviso della galleria naturale Malo" in Comune di Malo a parziale modifica degli elaborati progettuali esecutivi approvati con Decreto n. 123 del 23.12.2013 relativo al Lotto 1 tratta C della Superstrada Pedemontana Veneta.

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione C.I.P.E. n. 96 del 29.03.2006, pubblicata nella G.U. n. 222 del 23.09.2006, è stato approvato il progetto preliminare della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta;
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31.07.2009 è stato dichiarato lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio delle province di Treviso e Vicenza fino al 31.07.2010, ora prorogato fino al 31.12.2016 con D.P.C.M. del 01.12.2014;
- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3802 del 15.08.2009 è stato nominato il Commissario Delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'area interessata dalla realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta;
- in data 21.10.2009 è stata sottoscritta la Convenzione tra il Commissario Delegato e il Concessionario - ATI Consorzio Stabile SIS Società Consortile per Azioni - Itinere Infraestructuras S.A. - per la progettazione definitiva ed esecutiva, nonché la costruzione e la gestione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta;
- in data 09.11.2009 è stato sottoscritto il Protocollo di Intesa tra la Regione Veneto ed il Commissario Delegato per l'emergenza determinatasi nell'area interessata dalla realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta;
- in data 05.01.2010 è stato presentato il progetto definitivo dell'opera dal Concessionario, ATI Consorzio Stabile SIS Società Consortile per Azioni - Itinere Infrastructuras S.A., poi aggiornato in data giugno 2010;
- in data 23.07.2010 è stato sottoscritto il Protocollo di legalità - Lavori per la realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta tra le Prefetture di Vicenza e di Treviso, il Commissario Delegato e l'ATI "Consorzio stabile SIS";
- in data 20 settembre 2010 con Decreto n. 10, previo parere del Comitato Tecnico Scientifico di cui all'art. 4 comma 4 dell'Ordinanza n. 3802/2009 espresso in data 22.03.2010, il Commissario Delegato ha approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 2, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3802 del 15 agosto 2009, il Progetto Definitivo della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta;
- in data 25.02.2011 la costituita società di progetto Superstrada Pedemontana Veneta S.r.l., è subentrata, a tutti gli effetti, all'ATI Consorzio Stabile SIS Società Consortile per Azioni - Itinere Infraestructuras S.A., a seguito della presa d'atto con nota prot. n. 213 del Commissario Vicario, dell'esito dell'informativa antimafia ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 31.07.1965, n. 575, alla L. 17.01.1994, n. 47, al D.Lgs 08.08.1994, n. 490, al D.M. 16.12.1997 e al D.P.R. 03.06.1998, n. 252;
- in data 08.11.2011 è stato sottoscritto l'Accordo sulle procedure e metodologie da adottare per la determinazione delle indennità di espropriazione per la realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta;
- con Decreto n. 123 in data 23.12.2013, previo parere del Comitato Tecnico Scientifico espresso in data 16.09.2013, il Commissario Delegato ha approvato con prescrizioni, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 comma 4 dell'O.P.C.M. n. 3802 del 15.08.2009, il progetto esecutivo del Lotto 1 tratta C della Superstrada Pedemontana Veneta;

CONSIDERATO CHE:

- il Concessionario con lettera in data 29.01.2015, acquisita al protocollo dell'Ufficio del Commissario al n. 212 del 02.02.2015, ha effettuato una prima consegna degli elaborati progettuali relativi al progetto costruttivo "Discenderia

lato Treviso della galleria naturale Malo";

- il Concessionario con lettera in data 26.02.2015, acquisita al protocollo dell'Ufficio del Commissario al n. 468 del 27.02.2015, ha integrato gli elaborati progettuali relativi al progetto costruttivo "Discenderia lato Treviso della galleria naturale Malo" a seguito richieste del R.U.P.;
- il Concessionario con lettera in data 30.06.2015, acquisita al protocollo dell'Ufficio del Commissario al n. 2032 del 03.07.2015, ha trasmesso la revisione degli elaborati progettuali relativi al progetto costruttivo "Discenderia lato Treviso della galleria naturale Malo" a seguito di richieste formulate dalla Soprintendenza Archeologica del Veneto con nota prot. n. 7607 del 18.06.2015;
- il Concessionario con lettera in data 29.07.2015, acquisita al protocollo dell'Ufficio del Commissario al n. 2471 del 29.07.2015, ha trasmesso la revisione degli elaborati progettuali relativi al progetto costruttivo "Discenderia lato Treviso della galleria naturale Malo" a seguito richieste del R.U.P.;
- nella seduta del 16.03.2015 il Comitato Tecnico Scientifico ha espresso parere tecnico favorevole;
- con nota prot. n. 8606 del 10.07.2015 la Soprintendenza Archeologica del Veneto ha espresso definitivo parere favorevole alla realizzazione dell'opera provvisionale;
- in data 31 luglio 2015 il Responsabile del procedimento ha redatto la relativa Relazione di istruttoria, agli atti d'ufficio, con la quale si propone l'approvazione della proposta presentata dal concessionario, subordinatamente ad alcune prescrizioni;

Tutto ciò premesso e considerato, il Commissario Delegato

DECRETA

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 4, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15.08.2009, n. 3802, gli elaborati progettuali costruttivi riguardanti l'opera provvisionale "Discenderia lato Treviso della galleria naturale Malo" relativi al Lotto 1 Tratta C della Superstrada Pedemontana Veneta nel numero di 21 elaborati, il tutto denominato Allegato n. 1 al presente decreto e che ne costituisce parte integrante ad ogni effetto, con le presenti prescrizioni:

   a) durante tutte le fasi di lavoro dovranno essere mantenuti costanti i contatti con la Soprintendenza Archeologica del Veneto al fine di valutare e condividere le eventuali attività che si rendessero necessarie;
   b) per la prevista realizzazione degli impianti (centrale di betonaggio e area frantumazione con frantoio) dovranno essere acquisite le necessarie specifiche autorizzazioni da parte degli Enti competenti;
   c) ad ultimazione dei lavori il Concessionario è tenuto al ripristino dei luoghi, trattandosi di opere provvisionali necessarie all'esecuzione dei lavori principali;

2. di dare atto che il Quadro Economico del progetto esecutivo del Lotto 1 Tratta C, Parte A, risulta invariato;
3. di dare atto che il finanziamento dell'opera è assicurato nell'ambito del Piano Economico Finanziario redatto dal Concessionario, asseverato da ICCREA BancaImpresa in data 18.11.2013, approvato dalla Regione del Veneto ed allegato all'Atto Aggiuntivo sottoscritto in data 18.12.2013 dal Commissario Delegato e da S.P.V. srl, a rogito del Notaio Alberto Gasparotti in Mestre;
4. di inviare alla Regione Veneto il presente decreto per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 6 del Protocollo d'Intesa tra Regione Veneto e Commissario Delegato sottoscritto in data 09.11.2009;
5. di notificare il presente decreto al Concessionario, Società di progetto Superstrada Pedemontana Veneta S.r.l.;
6. di pubblicare il presente decreto sul B.U.R. della Regione del Veneto e sul sito www.commissariopedemontana.it.

Il Commissario Delegato Ing. Silvano Vernizzi

(Codice interno: 305401)

COMUNE DI SANTO STEFANO DI CADORE (BELLUNO)

Decreto n. 43 del 25 agosto 2015

Declassificazione e sdemanializzazione di area pubblica in Comune di Santo Stefano di Cadore. Art. 2 Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30.04.1992 - n. 285 e art. 94, comma 2°, della L.R. 13.4.2001 - n. 11.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA - SETTORE PUBBLICO

RENDE NOTO

CHE con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 7 del 31.03.2015, è stata disposta la declassificazione e sdemanializzazione di un tratto di strada comunale denominata "del tiro a segno" adiacente ai Mappali 108, 221, 181, 185 184 del Foglio 34 in S. Stefano di Cadore;

CHE con decreto del Responsabile Area Tecnica n. 43 del 25.08.2015, l'area suddetta è stata declassificata e sdemanializzata;

CHE ai sensi dell'art. 3, comma 3^, del DPR 16.12.1992 n. 495, come modificato dall'art. 2 del DPR 16.09.1996 - n. 610, la suddetta declassificazione - sdemanializzazione avrà effetto dal secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Gli atti relativi sono consultabili presso l'Ufficio Tecnico Comunale negli orari d'ufficio e responsabile del procedimento è il geom. SCATTOLO Danilo (tel. 0435/62615).

Il Responsabile del Servizio - geom. Danilo Scattolo

(Codice interno: 305343)

PROVINCIA DI VICENZA

Determina dirigenziale n. 524 del 20 agosto 2015

Cessione al comune di Costabissara del tratto stradale di via Maiorana in comune di Costabissara realizzato nell'ambito dei seguenti lavori: "S.P. 46 Pasubio: adeguamento intersezione con via Monte Grappa in località Motta in Comune di Costabissara". Art. 2 del d.lgs. 285/92, art. 2, 3 e 4 del D.p.r. 495/92, art. 94 della L.R. 11/2001.

IL DIRIGENTE

omissis

DETERMINA

1. il tratto stradale di Via Maiorana in Comune di Costabissara realizzato nell'ambito dei seguenti lavori: "S.P. 46 PASUBIO: ADEGUAMENTO INTERSEZIONE CON VIA MONTE GRAPPA IN LOCALITÀ MOTTA IN COMUNE DI COSTABISSARA" è declassificato da "strada provinciale" per i motivi descritti in premessa;
2. di cedere il tratto di strada di cui sopra al Comune di Costabissara, dando atto che l'effettiva dismissione della stessa avverrà solamente dopo la firma del verbale di consistenza tra il Comune di Costabissara e la Provincia di Vicenza di cui al successivo punto 7);
3. di comunicare il presente provvedimento al Comune di Costabissara per la presa d'atto;
4. di comunicare il presente provvedimento:

. alla società Vi.abilità s.p.a.;
. al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'aggiornamento dell'Archivio Nazionale delle Strade;
. alla Direzione Regionale delle Infrastrutture di Trasporto della Regione Veneto;
. al competente ufficio della Regione Veneto per la pubblicazione sul B.U.R.

5. di dare atto che la pubblicazione dell'avviso del presente provvedimento sul B.U.R. è a titolo gratuito in quanto l'attività di classificazione e declassificazione delle reti stradali provinciale e comunale - che l'art. 2 commi 5 e 6 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada) pone a capo delle Regioni - è stata delegata dalla Regione Veneto alle Province ed ai Comuni con l'art. 94 comma 2 della L.R. 11/01;
6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.P.R. 495/92 come successivamente modificato, il presente decreto avrà effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello della pubblicazione nel B.U.R. Regione Veneto;
7. di dare atto che, ai sensi del contratto di servizio sottoscritto con Vi.Abilità Spa prot. 22095 del 31/03/2015, successivamente rinnovato con Decreto del Presidente della Provincia n° 59 del 30/04/2015 fino alla data del 31/12/2015, la gestione del tratto stradale di cui al presente provvedimento verrà a cessare da parte della società Vi.abilità s.p.a. a seguito della redazione del verbale di consistenza tra il Comune di Costabissara e la Provincia di Vicenza e del successivo verbale di cessazione della manutenzione della strada in questione dalla
Provincia di Vicenza alla società Vi.abilità s.p.a.;
8. di dare atto che il Responsabile del Procedimento, arch. Riccardo Amadori, funzionario tecnico presso il SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO, UFFICIO DEMANIO, PATRIMONIO ED ESPROPRIAZIONI, darà attuazione al presente provvedimento assumendo tutte le iniziative e gli atti di sua competenza secondo l'iter procedimentale (pubblicazione sul BUR - inoltro dei provvedimenti alla Regione ed al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti - verbale di presa in consegna o dismissione) stabilito nella delibera di indirizzi consiliare nn° 6780/25 del 25/02/03.
9. Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dal DL 174/12).
10. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

Dott.ssa Caterina Bazzan

(Codice interno: 305344)

PROVINCIA DI VICENZA

Determina dirigenziale n. 525 del 20 agosto 2015

Classificazione in strada provinciale e conseguente acquisizione dal comune di Asigliano Veneto della strada comunale denominata via Ca' d'Oro e via dell'Industria nei comuni di Asigliano Veneto e Poiana Maggiore. Art. 2 del D.Lgs. 285/92, Art. 2, 3 e 4 del D.P.R. 495/92, Art. 94 della L.R. 11/2001.

IL DIRIGENTE

omissis

DETERMINA

1) la strada comunale denominata Via Ca' d'Oro e Via dell'Industria nei Comuni di Asigliano Veneto e Poiana Maggiore che va dall'intersezione tra S.P. 3 "Colognese" fino alla S.P. 125 "San Feliciano" è classificata come "strada provinciale" per i motivi descritti in premessa;

2) di acquisire la strada di cui sopra al demanio provinciale, dando atto che l'effettivo possesso della stessa avverrà solamente dopo la firma del verbale di consistenza tra il Comune di Asigliano Veneto e la Provincia di Vicenza di cui al successivo punto 7);

3) di comunicare il presente provvedimento al Comune di Asigliano Veneto per la presa d'atto;

4) di comunicare il presente provvedimento:

. alla società Vi.abilità s.p.a.;
. al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'aggiornamento dell'Archivio Nazionale delle Strade;
. alla Direzione Regionale delle Infrastrutture di Trasporto della Regione Veneto;
. al competente ufficio della Regione Veneto per la pubblicazione sul B.U.R.

5) di dare atto che la pubblicazione dell'avviso del presente provvedimento sul B.U.R. è a titolo gratuito in quanto l'attività di classificazione e declassificazione delle reti stradali provinciale e comunale - che l'art. 2 commi 5 e 6 del D.P.R.495/92 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada) pone a capo delle Regioni - è stata delegata dalla Regione Veneto alle Province ed ai Comuni con l'art. 94 comma 2 della L.R. 11/01;

6) di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.P.R. 495/92 come successivamente modificato, il presente decreto avrà effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello della pubblicazione nel B.U.R. Regione Veneto;

7) di dare atto che, ai sensi del contratto di servizio sottoscritto con Vi.Abilità Spa prot. 22095 del 31/03/2015, successivamente rinnovato con Decreto del Presidente della Provincia n° 59 del 30/04/2015 fino alla data del 31/12/2015, la gestione del tratto stradale di cui al presente provvedimento verrà eseguita dalla società Vi.abilità s.p.a. a seguito della redazione del verbale di consistenza tra il Comune di Asigliano Veneto e la Provincia di Vicenza e del successivo verbale di passaggio della strada in questione dalla Provincia di Vicenza alla società Vi.abilità s.p.a.;

8) di dare atto che il Responsabile del Procedimento, darà attuazione al presente provvedimento assumendo tutte le iniziative e gli atti di sua competenza secondo l'iter procedimentale (pubblicazione sul BUR - inoltro dei provvedimenti alla Regione ed al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - verbale di presa in consegna o dismissione) stabilito nella delibera di indirizzi consiliare nn° 6780/25 del 25/02/03.

9) Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dal DL 174/12).

10) di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

Dott.ssa Caterina Bazzan

(Codice interno: 305353)

PROVINCIA DI VICENZA

Determina dirigenziale n. 526 del 20 agosto 2015

Declassificazione di strada provinciale e conseguente cessione al comune di Asigliano Veneto della s.p. Asigliano, intero tratto denominato Via Vela in Comune di Asigliano Veneto. Art. 2 del d.lgs. 285/92, art. 2, 3 e 4 del d.p.r. 495/92, art. 94 della L.R. 11/2001.

IL DIRIGENTE

omissis

DETERMINA

1. la strada provinciale "Asigliano, intero tratto denominato Via Vela sito in Comune di Asigliano Veneto che va dall'intersezione con la S.P. 3 "Colognese" fino all'abitato di Asigliano Veneto è declassificato da "strada provinciale" per i motivi descritti in premessa;

2. di cedere il tratto di strada di cui sopra al Comune di Asigliano Veneto, dando atto che l'effettiva dismissione della stessa avverrà solamente dopo la firma del verbale di consistenza tra il Comune di Asigliano Veneto e la Provincia di Vicenza di cui al successivo punto 7);

3. di comunicare il presente provvedimento al Comune di Asigliano Veneto per la presa d'atto;

4. di comunicare il presente provvedimento:

. alla società Vi.abilità s.p.a.;
. al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'aggiornamento dell'Archivio Nazionale delle Strade;
. alla Direzione Regionale delle Infrastrutture di Trasporto della Regione Veneto;
. al competente ufficio della Regione Veneto per la pubblicazione sul B.U.R.

5. di dare atto che la pubblicazione dell'avviso del presente provvedimento sul B.U.R. è a titolo gratuito in quanto l'attività di classificazione e declassificazione delle reti stradali provinciale e comunale - che l'art. 2 commi 5 e 6 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada) pone a capo delle Regioni - è stata delegata dalla Regione Veneto alle Province ed ai Comuni con l'art. 94 comma 2 della L.R. 11/01;

6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.P.R. 495/92 come successivamente modificato, il presente decreto avrà effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello della pubblicazione nel B.U.R. Regione Veneto;

7. di dare atto che, ai sensi del contratto di servizio sottoscritto con Vi.Abilità Spa prot. 22095 del 31/03/2015, successivamente rinnovato con Decreto del Presidente della Provincia n° 59 del 30/04/2015 fino alla data del 31/12/2015, la gestione del tratto stradale di cui al presente provvedimento verrà a cessare da parte della società Vi.abilità s.p.a. a seguito della redazione del verbale di consistenza tra il Comune di Asigliano Veneto e la Provincia di Vicenza e del successivo verbale di cessione della manutenzione della strada in questione dalla Provincia di Vicenza alla società Vi.abilità s.p.a.;

8. di dare atto che il Responsabile del Procedimento, darà attuazione al presente provvedimento assumendo tutte le iniziative e gli atti di sua competenza secondo l'iter procedimentale (pubblicazione sul BUR - inoltro dei provvedimenti alla Regione ed al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - verbale di presa in consegna o dismissione) stabilito nella delibera di indirizzi consiliare nn° 6780/25 del 25/02/03.

9. Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dal DL 174/12).

10. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line

Dott.ssa Caterina Bazzan